

# Senato della Repubblica

## XIX Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 345**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

14/04/2024 - 03:51

# Indice

1. DDL S. 345 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 345 . . . . .	4
1.2.2. Testo correlato 345 (SUPPLEMENTO) . . . . .	56
1.2.3. Relazione 345-A . . . . .	93
1.2.4. Testo approvato 345 (Bozza provvisoria) . . . . .	148
1.2.5. Testo 1 . . . . .	162
1.2.6. Testo 2 . . . . .	166
1.2.7. Testo 2 (ANNESSO) . . . . .	401
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	406
1.3.1. Sedute . . . . .	407
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	408
1.3.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	409
1.3.2.1.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 7 (ant.) del 24/11/2022 . . . . .	410
1.3.2.1.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 6 (ant.) del 28/11/2022 . . . . .	416
1.3.2.1.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 7 (ant.) del 29/11/2022 . . . . .	417
1.3.2.1.4. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 8 (pom.) del 29/11/2022 . . . . .	418
1.3.2.1.5. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 10 (ant.) del 01/12/2022 . . . . .	425
1.3.2.1.6. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 11 (pom.) del 06/12/2022 . . . . .	426
1.3.2.1.7. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 12 (ant.) del 07/12/2022 . . . . .	677
1.3.2.1.8. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 13 (pom.) del 12/12/2022 . . . . .	683
1.3.2.1.9. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 14 (ant.) del 13/12/2022 . . . . .	688
1.3.2.1.10. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 15 (pom.) del 13/12/2022 . . . . .	694
1.3.2.1.11. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 16 (pom.) del 14/12/2022 . . . . .	697
1.3.2.1.12. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 17 (ant.) del 15/12/2022 . . . . .	705
1.3.2.1.13. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 18 (nott.) del 15/12/2022 . . . . .	706
1.3.2.1.14. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 19 (ant.) del 16/12/2022 . . . . .	713
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	764
1.4.1. Sedute . . . . .	765
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	766
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	767

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/11/2022 . . . . .	768
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 16 (pom.) del 14/12/2022 . . . . .	770
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 17 (ant.) del 20/12/2022 . . . . .	771
1.4.2.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) . . . . .	776
1.4.2.2.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 4 (pom.) del 29/11/2022 . . . . .	777
1.4.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	781
1.4.2.3.1. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 4 (pom.) del 29/11/2022 . . . . .	782
1.4.2.3.2. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 7 (ant.) del 13/12/2022 . . . . .	789
1.4.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	796
1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 20 (pom.) del 20/12/2022 . . . . .	797
1.4.2.4.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 21 (ant.) del 21/12/2022 . . . . .	800
1.4.2.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . . .	802
1.4.2.5.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) del 29/11/2022 . . . . .	803
1.4.2.5.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (ant.) del 30/11/2022 . . . . .	807
1.4.2.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) . . . . .	809
1.4.2.6.1. 7ªCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 3 (pom.) del 29/11/2022 . . . . .	810
1.4.2.7. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) . . . . .	813
1.4.2.7.1. 8ªCommissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 3 (pom.) del 23/11/2022 . . . . .	814
1.4.2.7.2. 8ªCommissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 4 (pom.) del 29/11/2022 . . . . .	823
1.4.2.7.3. 8ªCommissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 5 (pom.) del 30/11/2022 . . . . .	825
1.4.2.8. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	827
1.4.2.8.1. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 4 (ant.) del 30/11/2022 . . . . .	828
1.4.2.9. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	838
1.4.2.9.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 30/11/2022 . . . . .	839
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	843
1.5.1. Sedute . . . . .	844
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	845
1.5.2.1. Seduta n. 19 del 15/12/2022 . . . . .	846
1.5.2.2. Seduta n. 20 del 20/12/2022 . . . . .	875
1.5.2.3. Seduta n. 21 del 21/12/2022 . . . . .	941

## **1. DDL S. 345 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 345

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 345

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI)  
e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)  
di concerto con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO)  
con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN)  
con il **Ministro della difesa** (CROSETTO)  
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI)  
e con il **Ministro per lo sport e i giovani** (ABODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2022

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

Onorevoli Senatori. - Si illustra di seguito nel dettaglio il testo del decreto-legge presentato per la conversione.

Articolo 1. *(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)*

I commi 1 e 2 estendono al mese di dicembre 2022 i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, cosiddetto aiuti-*ter*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. I crediti d'imposta sono riconosciuti mantenendo la maggiorazione delle percentuali disposta con il decreto-legge aiuti-*ter* nelle seguenti percentuali:

- a) dal 25 per cento al 40 per cento il credito d'imposta in favore delle imprese energivore;
- b) dal 25 per cento al 40 per cento il credito d'imposta in favore delle imprese gasivore;
- c) dal 15 per cento al 30 per cento il credito d'imposta in favore delle imprese, diverse dalle energivore, per l'acquisto di energia elettrica;
- d) dal 25 per cento al 40 per cento il credito d'imposta in favore delle imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, per l'acquisto di gas naturale.

Il comma 3 prevede l'utilizzabilità, entro il 30 giugno 2023, esclusivamente in compensazione dei crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo relativi al mese di dicembre 2022, nonché di quelli spettanti ai sensi dei commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, e di quelli spettanti ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022.

Il comma 4 prevede la cedibilità, solo per intero, dei medesimi crediti di cui al comma 3 dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. È fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,

di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione delle menzionate disposizioni sono nulli.

Le imprese beneficiarie della cessione del credito richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.

I crediti d'imposta ceduti sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente, entro la medesima data del 30 giugno 2023. La norma dispone che le modalità attuative siano stabile con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 5 rinvia, ai fini dell'applicazione e della fruizione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per quanto compatibili.

Il comma 6 ripete, nella sostanza, la previsione di cui al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2022, fissando al 16 marzo 2023 il *dies ad quem* per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate del credito maturato con riferimento all'esercizio 2022 per i crediti d'imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

Il comma 7 quantifica gli oneri e rinvia all'articolo 15 per la copertura finanziaria.

*Articolo 2. (Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)*

L'articolo prevede al comma 1, lettera *a*), per il periodo dal 19 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. In particolare sono rideterminate, per il periodo in questione, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL); è stabilita inoltre l'esenzione dall'accisa per il gas naturale per autotrazione. Con la lettera *b*), in linea con la normativa dell'Unione europea, per il medesimo periodo è stabilita l'applicazione di un'aliquota IVA del 5 per cento alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. In particolare, la recente direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, continua a prevedere il gas naturale tra i beni che possono essere assoggettati ad un'aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento. In particolare, la nuova direttiva innova la precedente normativa in quanto non richiede, ai fini della applicazione dell'aliquota ridotta al gas naturale, la preventiva consultazione del Comitato IVA ma nel contempo, in linea con gli obiettivi del *green deal* europeo, pone un limite temporale all'agevolazione, fissato al 1° gennaio 2030 [punto 22) dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE].

Parallelamente, con il comma 2, si provvede a sospendere, per il periodo di vigenza della riduzione operata sull'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'applicazione dell'aliquota di accisa sul cosiddetto « gasolio commerciale » di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, cosiddetto testo unico delle accise.

Ciò in quanto l'aliquota sul predetto gasolio come rideterminata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), risulta maggiormente favorevole rispetto a quella prevista per il « gasolio commerciale » dal predetto numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico delle accise.

Occorre anche precisare che l'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, nel consentire agli Stati membri di differenziare l'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, in relazione all'uso « commerciale » e « non commerciale » di tale carburante, impone ai medesimi Stati di rispettare, oltre all'aliquota minima prevista dalla medesima direttiva per il gasolio, anche un ulteriore vincolo: occorre infatti che l'aliquota stabilita nello Stato membro per il gasolio impiegato nell'uso « commerciale » sia comunque superiore al valore che l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato per autotrazione aveva, nel medesimo Stato, alla data del 1° gennaio 2003 (nel caso dell'Italia 403 euro per mille litri al netto dell'arrotondamento).

In sostanza, in presenza di una differenziazione dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri di cui



all'articolo 24-*ter* del testo unico delle accise (« gasolio commerciale ») non può essere applicata un'aliquota di accisa inferiore a 403 euro per mille litri. In tal senso, provvedendo il comma 1, lettera *a*), numero 2), dell'articolo in commento a rideterminare l'aliquota di accisa sul gasolio in una misura inferiore alla predetta soglia di 403 euro per mille litri, e in considerazione del fatto che di tale aliquota inferiore al valore di 403 euro per mille litri potranno beneficiare, ovviamente, anche i predetti soggetti professionali di cui all'articolo 24-*ter* del testo unico delle accise, appare necessario sospendere temporaneamente la differenziazione tra « uso commerciale » e uso « non commerciale » del gasolio, così come appunto disposto dal comma 2 in illustrazione.

Ai sensi del comma 3 gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 13 gennaio 2023, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti per i quali il comma 1, lettera *a*), stabilisce riduzioni delle relative aliquote di accisa (benzina, gasolio, GPL e gas naturale allo stato liquido - GNL, destinati all'impiego come carburanti) che risultassero giacenti nei propri impianti alla data del 31 dicembre 2022.

La medesima comunicazione si renderà non necessaria (e non andrà quindi effettuata dai predetti soggetti) qualora con un successivo provvedimento si dovessero prorogare le riduzioni delle aliquote di accisa sui prodotti in questione nelle stesse misure previste dal citato comma 1, lettera *a*).

Con il comma 4 è individuata nella sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise, la sanzione applicabile nel caso in cui la comunicazione stabilita dal comma 3 non sia effettuata o contenga dati incompleti o non veritieri.

Con il comma 5 è richiamata l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; tali disposizioni, allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), nonché dalla diminuzione dell'aliquota IVA sul gas naturale, di cui alla successiva lettera *b*), prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi (anche relativi alla vendita al pubblico) dei prodotti energetici interessati, potrà avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo del Corpo della guardia di finanza.

Infine, il comma 6 quantifica gli oneri e rinvia all'articolo 15 per la copertura finanziaria.

### Articolo 3. (*Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette*)

Al comma 1 si prevede che, al fine di mitigare l'impatto dell'incremento dei costi dell'energia sulla liquidità delle imprese residenti in Italia, le medesime imprese possano richiedere la rateizzazione degli importi per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale, in eccedenza rispetto all'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Le modalità semplificate di formulazione e inoltro dell'istanza sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Al comma 2 la norma specifica che, a fronte della richiesta da parte dell'impresa interessata, è configurato l'obbligo, per i fornitori di energia, di proporre al cliente un piano di rateizzazione che indichi l'ammontare degli importi dovuti, il tasso di interesse, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, i termini di scadenza di ciascuna rata, nonché la ripartizione mensile delle rate da un minimo di dodici ad un massimo di trentasei. L'obbligo del fornitore è condizionato all'effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e all'effettiva disponibilità di almeno un'impresa di assicurazione a stipulare con l'impresa richiedente la rateizzazione una copertura assicurativa sull'intero credito, nell'interesse del fornitore di energia.

Il comma 3 prevede la decadenza dal beneficio della rateazione nel caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, nonché l'obbligo di versamento in un'unica soluzione dell'intero importo residuo dovuto.

Il comma 4 stabilisce un meccanismo atto a facilitare l'applicazione dei piani di rateizzazione richiesti dalle imprese. Nel dettaglio, al fine di favorire la concessione dei piani di rateizzazione, nei casi in cui sia richiesto alle imprese consumatrici di dare assicurazione sul pagamento degli importi rateizzati, è

previsto un meccanismo di riassicurazione pubblica delle cauzioni/polizze assicurative che le imprese possono acquistare sul mercato dalle compagnie assicurative, al fine di coprire il rischio di inadempimento dei piani di rateizzazione. La riassicurazione pubblica, erogata dalla società SACE S.p.A. secondo lo schema di riassicurazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, già notificato e autorizzato dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, copre il 90 per cento degli indennizzi generati dall'escussione delle polizze assicurative, in caso di inadempimento, da parte delle imprese, dei piani di rateizzazione concordati con i fornitori.

Il comma 5 prevede che a sostegno delle esigenze di liquidità dei fornitori di energia, scaturenti dalla concessione dei piani di rateizzazione, essi possano avvalersi di finanziamenti bancari, assistiti dalla garanzia pubblica prestata dalla SACE S.p.A., alle condizioni, nei termini e secondo le percentuali di copertura di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, cosiddetto « Aiuti », conformemente alle misure di aiuto declinate dal *Temporary Crisis Framework* della Commissione europea (Comunicazione della Commissione recante Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina 2022/C 131 I/01).

Il comma 6 prevede che la garanzia di cui al comma 5 è rilasciata a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi. Inoltre si precisa che la garanzia è rilasciata a condizione che l'impresa richiedente si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.

Il comma 7 dispone che l'adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge di cui si chiede la conversione e dell'articolo 1 del citato decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

Il comma 8 modifica l'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 21 del 2022, che nel testo previgente consente alle imprese fornitrici di energia, quale che ne sia la dimensione, di ricorrere al mercato assicurativo per coprirsi dal rischio dell'inadempimento dei clienti rispetto a quanto da questi dovuto, sulla base delle fatture emesse entro il 30 giugno 2023, per consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022. Sulle polizze emesse dalle compagnie assicurative insiste la garanzia in riassicurazione della SACE S.p.A. e si raccorda tale disciplina con la nuova speciale operatività declinata dalla norma in esame, a copertura dell'incremento di perdita attesa derivante dall'ampliamento della platea dei possibili beneficiari finali della misura di riassicurazione (cioè le imprese richiedenti i piani di rateizzazione, in caso di inadempimento dei medesimi piani e di attivazione delle polizze assicurative contratte a copertura dell'evento di rischio). La modifica estende di un anno, rispettivamente, la data entro cui possono essere emesse le fatture e il periodo di riferimento dei consumi energetici cui le fatture stesse si riferiscono, al fine di garantire una copertura più ampia per le esigenze assicurative che il perdurare della crisi ha generato e genererà anche per i prossimi mesi.

Il comma 9, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale e della proroga del citato Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina 2022/C 131 I/01, disposta con decisione della Commissione europea del 9 novembre 2022, estende fino al 31 dicembre 2023 il regime straordinario di garanzie concesse dalla SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

La disposizione di cui al comma 10 modifica e chiarisce l'ambito applicativo dello specifico regime

fiscale previsto per l'anno 2022 dall'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con il quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR), ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è stato stabilito che non partecipano alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore e le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro.

Con la modifica prevista dalla lettera *b)* del comma qui illustrato detto limite di 600 euro verrebbe innalzato, per lo stesso anno 2022, ad un limite complessivo di 3.000 euro.

Con la modifica di cui alla lettera *a)* del medesimo comma si chiarisce che restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 51, comma 3, del TUIR appena citato, ed in particolare quella contenuta nella seconda parte del terzo periodo, la quale prevede che, in caso di superamento del limite, sia assoggettata a tassazione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

La disposizione di cui al comma 11 estende anche al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Comitato italiano paralimpico (CIP) e alla società Sport e Salute S.p.A. il contributo già concesso, in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Con il comma 12 si incrementano le risorse stanziare dall'articolo 8 del citato decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. In particolare:

- con la lettera *a)* si incrementa di 50 milioni la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Si prevede che una quota dello stesso, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, sia finalizzata al riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di tras migrazione di cui all'articolo 54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani;

- con la lettera *b)* si prevede un incremento del fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, pari a 50 milioni di euro.

I commi 13 e 14 quantificano gli oneri derivanti dai commi 10, 11 e 12 e recano la relativa copertura finanziaria o rinviano per la medesima all'articolo 15.

#### Articolo 4. *(Misure per l'incremento della produzione di gas naturale)*

La disposizione in esame è coerente con le finalità del decreto-legge e dell'azione messa in atto dal Governo, volta a garantire la ripresa economica del Paese e il sostegno ai settori più in difficoltà.

L'attuale congiuntura geopolitica ed economica richiede un intervento nel senso di ampliare le fonti di approvvigionamento energetico, messe a forte rischio dal conflitto armato tra la Russia e l'Ucraina e dalla condizione di dipendenza dal gas russo.

L'apporto della produzione nazionale di gas appare indispensabile anche per contribuire a calmierare l'andamento dei prezzi energetici e facilitare, per tale via, l'attuazione del PNRR.

Si intende dunque apportare alcune modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico, attualmente in notevole difficoltà.

Con la disposizione di cui al comma 1, lettera *a)*, le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento potranno operare anche nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di

esclusione previsti dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), fissati a livello locale e non espressamente formalizzati in norme di rango primario o derivanti da accordi internazionali. Rimangono pertanto in essere solo i divieti e le restrizioni alle attività *upstream* specificatamente costituiti da atti legislativi previgenti al PiTESAI, quali, in sostanza, i divieti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le attività a mare e i divieti in Alto Adriatico per ragioni di subsidenza.

A tal riguardo, la disposizione in parola prevede che siano ammesse alle procedure di approvvigionamento anche le « concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi ».

Detta modifica riammette a produrre le concessioni esistenti in Alto Adriatico, limitatamente alla porzione di mare specificatamente indicata dalla norma (quella compresa tra il 45° parallelo ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro), oltre le 9 miglia marine e solo in caso di concessioni caratterizzate da un elevato potenziale minerario. In deroga a quanto previsto dai sopracitati divieti normativi a mare, dette concessioni potranno produrre per la durata di vita utile del giacimento a condizione che aderiscano alle procedure di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 (in modo che la deroga si traduca effettivamente in un sostegno ai settori economici più in difficoltà) e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti di subsidenza significativi da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La disposizione, in buona sostanza, consente che alle procedure di approvvigionamento di gas possano partecipare altre due concessioni (con un valore complessivo di gas di oltre 10 miliardi di Smc da produrre secondo stime in circa 15 anni - incremento di gas previsto di circa 700 milioni di Smc annui), oltre quelle già invitate dal GSE, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, a fronte di complessive nove concessioni in alto Adriatico escluse dalla procedura ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

L'intervento di modifica di cui alla lettera *b)* prevede il rilascio di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia, in deroga all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che invece preclude nuove attività in materia di idrocarburi nelle aree marine protette e nelle 12 miglia da dette aree e dalla costa. Anche in questo caso, la deroga è prevista solo con riferimento a siti caratterizzati da elevato potenziale minerario (riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi) e a condizione che i titolari delle nuove concessioni aderiscano al meccanismo di cui al comma 1, a sostegno dei clienti finali industriali a forte consumo di gas.

Ad oggi, tra le 9 e le 12 miglia, non sussiste alcuna istanza di concessione in corso di istruttoria presso l'Amministrazione, ma insistono parzialmente o integralmente cinque permessi di ricerca. I cinque permessi interessati dall'intervento di modifica normativa qui descritto sono: A.R80.AG - al largo della laguna veneta - con circa il 40 per cento del permesso fuori le 9 miglia, A.R78.AG - al largo delle coste emiliane, con circa un terzo del permesso fuori le 9 miglia, F.R40.NP - al largo di Brindisi - con 100 per cento fuori le 9 miglia, G.R13.AG - al largo di Gela e a ridosso della concessione di « Argo e Cassiopea » - con una minima parte fuori le 9 miglia, ivi incluso l'unico pozzo esistente che, ricadendo entro le 9 miglia, non verrebbe salvaguardato, ed il permesso G.R14.AG - che avrebbe circa l'80 per cento di area fuori le 9 miglia con, in particolare, due pozzi Panda 1 e Panda W1 già realizzati nella fascia tra le 9 e le 12 miglia, che potrebbero essere quindi salvaguardati con possibilità per l'operatore di riproporre istanza di concessione per la produzione presumibilmente di gas per circa 1,7 miliardi di Smc.

Con la lettera *c)* si modifica l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022, prevedendo che anche per il rilascio delle nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia, di cui all'intervento previsto alla precedente lettera *b)*, vi sia un tempo massimo per l'Amministrazione ridotto da sei mesi, previsti dall'originaria versione della norma, a tre mesi, come per il rilascio delle altre autorizzazioni funzionali a rendere effettiva la procedura di approvvigionamento di cui al medesimo articolo 16.

Con le lettere *d)* ed *e)* vengono sostituiti i commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022. Con il nuovo comma 4 viene previsto che il Gestore dei servizi energetici (GSE), direttamente o tramite le società da esso controllate, stipuli con i concessionari di coltivazione di idrocarburi, così come identificati dai commi 2 e *2-bis*, contratti di acquisto di diritti a lungo termine sul gas di produzione nazionale derivante dall'incremento dell'offerta. Detti contratti avranno la forma di contratti finanziari per differenza, la cui durata dovrà essere al massimo decennale, con verifica dei termini alla fine del quinto anno. Il prezzo contrattuale, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati rispettivamente in 50 e 100 euro per MWh.

Il medesimo comma 4 dispone altresì che, nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e *2-bis* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022 mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e *2-bis* e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il suddetto quantitativo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e *2-bis* del citato articolo. Infatti un eventuale obbligo di anticipare volumi che potenzialmente eccedono la produzione attuale effettiva sul territorio nazionale in vista di benefici incerti e futuri (perché soggetti a rischi autorizzativi e minerari connessi ai nuovi sviluppi) scoraggerebbe la totalità degli operatori, almeno quelli di minori dimensioni, ad aderire al meccanismo.

Il comma 5, così come sostituito, prevede che il Gruppo GSE, tramite una o più procedure, offra i diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4, complessivamente acquisiti nella sua disponibilità, ai clienti finali industriali « gasivori », comprese le aggregazioni di imprese, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, pubblicato nel sito *internet* del Ministero della transizione ecologica, ai fini del godimento delle agevolazioni, allo stesso prezzo del comma 4.

L'utilizzo di contratti finanziari sia in acquisto che in vendita, sulla base della stessa formula di prezzo, fa sì che le partite finanziarie si regolano fra privati evitando la complessità di uno scambio fisico di gas e sulla base di uno sconto direttamente operato dai concessionari al GSE e da quest'ultimo ai clienti finali industriali aggiudicatari, senza comportare costi di sistema e lasciando ai clienti finali l'intero vantaggio di costo rispetto al prezzo al punto di scambio virtuale (o l'eventuale onere, in caso di prezzo inferiore al valore minimo).

L'aggiudicazione dei diritti avverrà a seguito di procedure di assegnazione secondo criteri *pro quota* e con modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Lo schema tipo del contratto finanziario stipulato da Gruppo GSE con i clienti finali, predisposto dal Gruppo stesso e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prevederà che la quantità di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni di gas nel corso dell'anno precedente e che, qualora il cliente finale sia composto da una aggregazione di imprese, gli effetti dello stesso siano assicurati nell'essere trasferiti a tutti gli interessati.

Infine è espressamente previsto che sia vietata la cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

Articolo 5. (*Proroghe di termini nel settore del gas naturale*)

La disposizione di cui al comma 1 mira ad allineare temporalmente il processo di liberalizzazione

previsto per i clienti domestici del settore elettrico e di quello del gas naturale, prevedendone la conclusione definitiva, per entrambi i settori, entro il 10 gennaio 2024.

Infatti, il decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, modificando la legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), aveva disposto il differimento del termine - ivi previsto - di superamento della tutela di prezzo per le microimprese e per i clienti domestici nel settore elettrico al 1° gennaio 2023 (articolo 1, comma 60). Il successivo decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, all'articolo 16-ter, commi 1 e 2, ha poi prorogato temporaneamente il servizio di maggior tutela, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministero della transizione ecologica, per i clienti finali domestici, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e da concludere entro il 10 gennaio 2024.

La disposizione è volta, dunque, a posticipare al 10 gennaio 2024 la data di rimozione della tutela di prezzo anche per i clienti domestici nel settore del gas naturale, attualmente prevista al 1° gennaio 2023.

La disposizione di cui al comma 2 è volta ad ottimizzare le modalità di vendita del gas naturale stoccato dal GSE nell'ambito del servizio di riempimento di ultima istanza sfruttando tutto l'arco temporale dell'anno termico gas (1° ottobre - 31 marzo), anche per prevedere meccanismi di salvaguardia finalizzati a sopperire ai possibili *deficit* finanziari tra i flussi di entrata costituiti dai ricavi dalla vendita e le uscite rappresentate dalla spesa già sostenuta per l'acquisto di gas.

In particolare, le disposizioni di cui alla lettera *a*) rispondono all'esigenza di ottimizzare le tempistiche per la vendita del gas al fine di garantire un congruo termine per lo svolgimento delle procedure che saranno stabilite dall'atto di indirizzo, ancora in fase di elaborazione, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 287 del 20 luglio 2022. Ciò potrà altresì consentire la diversificazione dei periodi temporali di erogazione del gas anche nei periodi di maggior fabbisogno termico e la possibile conseguente massimizzazione dei ricavi da vendita, minimizzando il ricorso alle compensazioni tariffarie a valere sulle componenti del gas.

Le disposizioni di cui alla lettera *b*) sono finalizzate a garantire un quadro complessivo coerente rispetto alle tempistiche previste per gli incassi rinvenienti dalla vendita del gas da parte del GSE. Il superamento della scadenza dell'anno 2022 per la restituzione del prestito consentirebbe, infatti, di utilizzare integralmente i flussi derivanti dai ricavi da vendita di gas, con una minore esposizione finanziaria e posizione creditizia da parte del GSE verso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e il sistema bancario.

Il comma 3 quantifica gli oneri della misura e rinvia all'articolo 15 per la relativa copertura finanziaria. Articolo 6. (*Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale*)

La disposizione normativa integra e modifica l'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. In via del tutto generale, la norma si pone l'obiettivo di consentire al Ministero della difesa - allo scopo di contribuire all'ottimizzazione del sistema energetico per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, procurando benefici ambientali, economici e sociali - di implementare una strategia finalizzata alla costituzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzando le superfici dei beni della Difesa o a qualunque titolo in uso al Dicastero, anche ricorrendo alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La disposizione estende, al comma 1 del citato articolo 20, la possibilità per il Ministero della difesa, anche attraverso la propria società *in house* Difesa Servizi s.p.a., di affidare in concessione o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso, anche i beni che ai sensi delle disposizioni succedutesi via via nel tempo (in particolare l'articolo 307 del codice dell'ordinamento militare) sono stati individuati quali immobili da accorpate o razionalizzare, in quanto non più utili ai fini istituzionali, ma che non risultano ancora consegnati all'Agenzia del demanio per essere successivamente valorizzati e/o dismessi, oppure non risultano ancora alienati.

Per effettuare tali operazioni è previsto il previo accordo, oltreché tra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, anche con l'Autorità politica delegata per il PNRR. Inoltre, si prevede che il Ministero della difesa comunichi tali operazioni all'Agenzia del demanio.

Viene modificato inoltre il comma 3 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 17 del 2022, prevedendo che i beni da destinare attraverso concessioni all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possano ospitare di diritto sistemi di accumulo senza limiti di potenza (sistemi che consentono di contribuire ulteriormente alla sostenibilità della produzione, all'efficienza per gli utilizzatori e in ultima analisi alla sicurezza energetica).

Si introducono:

- il comma 3-*bis* che prevede l'istituzione delle figure del Commissario speciale (espresso dal Ministero della difesa) e di due Vice commissari (di cui uno espresso su proposta del Ministro della cultura e un altro espresso su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, attese le competenze di tali Dicasteri rispetto alle autorizzazioni da rilasciare - in particolare paesaggistica e ambientale) senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Tali figure si rendono necessarie al fine di elaborare e presidiare le evoluzioni di una strategia di implementazione delle azioni previste, riconducendo ad un unico « *project manager* » la mappatura, l'individuazione e la gestione delle procedure per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla norma;
- il comma 3-*ter* che, sempre nell'ottica di centralizzare le azioni fissate dalla norma e semplificare i procedimenti di autorizzazione, prevede che il Commissario presieda la conferenza di servizi volta a rilasciare un'unica autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui al comma 1 e, al fine di favorire la realizzazione degli interventi, fissa dei tempi per il rilascio dei pareri o assensi o autorizzazioni;
- il comma 3-*quater* che è volto, infine, ad affiancare alle esternalità positive, in termini di benefici ambientali ed economici, per le collettività locali, oltreché per la Difesa, uno strumento di incentivazione della ricerca e dello sviluppo nel settore, introducendo un meccanismo di restituzione di quota parte degli utili di Difesa Servizi s.p.a. derivanti dalle concessioni dei beni (concessioni attrattive sul mercato) nel settore della ricerca e dello sviluppo anche attraverso il supporto alle attività svolte nei medesimi ambiti dall'Agenzia industrie difesa. La scelta di tali destinazioni dei proventi deriva dalla necessità di supportare proprio quei settori in cui il Paese risulta in modo preponderante dipendente dall'estero in termini di filiera produttiva e, dunque, che risultano più suscettibili di minare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza energetica, obiettivo strategico che, calato nella realtà della Difesa, diventa ancor di più di interesse nazionale.

Articolo 7. (*Disposizione in materia di autotrasporto*)

L'articolo 14 del citato decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in parte al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e in parte al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada.

La disposizione in commento riguarda, tra gli altri, i beneficiari delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto di merci quali « persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi » di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera a), numero 1).

Si tratta, infatti, delle imprese che svolgono l'attività di trasporto merci di tipo professionale che rappresenta la categoria maggiormente colpita dall'aumento del costo dei carburanti.

Si precisa, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 8. (*Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento*)

La disposizione di cui al comma 1 introduce un credito d'imposta a favore degli esercenti del commercio al dettaglio e delle attività assimilate, obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, al fine della copertura dei costi per l'adeguamento tecnico dei registratori telematici per facilitare la lotteria degli scontrini e consentire la lotteria degli scontrini « istantanea »,

basata sull'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

La disposizione di cui al comma 2 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della norma.

Articolo 9. (*Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico*)

La disposizione apporta modifiche alla disciplina del cosiddetto *superbonus* contenuta nell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Nel dettaglio, con il comma 1, lettera *a*), numero 1), si intende ridurre dal 110 per cento al 90 per cento l'aliquota di detrazione spettante per gli interventi effettuati nell'anno 2023 dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), dello stesso articolo 119 su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (edifici posseduti da unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche).

Con il comma 1, lettera *a*), numero 2), si prevede una proroga della disciplina del *superbonus* al 110 per cento per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (cosiddette villette) o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), dell'articolo 119, per i quali, a legislazione vigente, il beneficio è ammesso subordinatamente al verificarsi della condizione dell'avvenuta realizzazione del 30 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022. Per tali interventi il termine finale per fruire dell'agevolazione è spostato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

Con il comma 1, lettera *a*), numero 3), si intende disciplinare, per l'anno 2023, il *superbonus* previsto per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (cosiddette villette) o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), dell'articolo 119 ed avviati a partire dal 1° gennaio 2023, stabilendo che in tale circostanza la detrazione spetta nella più limitata misura del 90 per cento delle spese sostenute e, comunque, a condizione che:

- il contribuente sia proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o sia titolare di diritto reale di godimento;
- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;
- in capo al medesimo sussista un requisito reddituale basato su un parametro denominato « reddito di riferimento », determinato in base a quanto previsto da un nuovo comma 8-*bis*.1, che non deve superare l'importo di 15.000 euro.

Preme sottolineare che con detta modifica si introduce, tra gli altri, uno specifico requisito riguardante la titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, applicabile soltanto agli interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti avviati a partire dal 1° gennaio 2023.

Resta fermo che in relazione agli interventi di cui al comma 8-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 119, avviati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), per i quali è richiesta la realizzazione del 30 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, e per i quali si dispone la proroga dell'agevolazione al 31 marzo 2023, non si applica detto specifico requisito in materia di ambito soggettivo, per cui detti interventi continuano ad essere agevolabili anche se realizzati da persone fisiche che non risultano proprietari o titolari di diritto reale di godimento (ad esempio, familiari conviventi).

Con il comma 1, lettera *b*), dell'articolo in commento si inserisce, nel corpo dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 8-*bis*.1 in base al quale il reddito di riferimento del contribuente è pari al risultato della divisione del reddito complessivo familiare per un coefficiente denominato « numero di parti » determinato come segue:

- il reddito complessivo familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dall'eventuale coniuge del contribuente o dal soggetto legato al contribuente da unione civile o dal convivente, se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel suo nucleo familiare, per i quali, nell'anno precedente quello di



sostenimento della spesa, ricorrono i requisiti reddituali di cui al comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

- il numero di parti è quantificato tenendo conto della composizione del nucleo familiare, ed in particolare della presenza del coniuge, del soggetto legato al contribuente da unione civile e dei familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile, come sopra individuati. In particolare, il numero di parti è pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato di 1 se nel nucleo è presente un coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o un convivente nonché di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti due familiari a carico e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.

Si noti che la presenza nel nucleo familiare del coniuge o del soggetto legato al contribuente da unione civile o del convivente incide sul numero di parti a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, sia stato o meno a carico fiscale del contribuente che beneficia dell'agevolazione; al contrario, potrebbe anche verificarsi che quest'ultimo sia stato a carico fiscale del coniuge.

Similmente, si tiene conto dei familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest'ultimo o del coniuge o di entrambi.

Si deve precisare, inoltre, che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4-ter, del sopra citato TUIR, si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni per i quali, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, ricorrevano i requisiti reddituali di cui al comma 2 dello stesso articolo, ma non hanno dato luogo alla detrazione fiscale per carichi di famiglia di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo 12; detti figli quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, sono considerati al pari dei figli per i quali è spettata detta detrazione.

A titolo esemplificativo un contribuente con un reddito complessivo dell'anno precedente pari a 25.000 euro, nel cui nucleo sia presente un coniuge con un reddito pari a 11.000 euro ed un figlio che non possiede redditi, che quindi è a carico fiscalmente, ha un reddito di riferimento pari a:

$$\frac{25.000 + 11.000}{1 + 1 + 0,5} = \frac{36.000}{2,5} = 14.400 \text{ euro}$$

Un'altra esemplificazione potrebbe farsi rispetto a un contribuente con un reddito pari a 50.000 euro avente un coniuge e quattro figli a carico, tutti senza redditi. In tal caso il reddito di riferimento sarà pari a:

$$\frac{50.000}{1 + 1 + 2} = \frac{50.000}{4} = 12.500 \text{ euro}$$

In queste ipotesi, essendo il reddito di riferimento inferiore ad euro 15.000, al ricorrere degli altri requisiti richiesti dalla norma, il contribuente potrà fruire dell'agevolazione prevista per le persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Con la lettera c) del comma 1 dell'articolo in commento si integra il comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che per gli interventi di cui al comma 10-bis dello stesso articolo 119, vale a dire per quelli realizzati dagli enti del terzo settore di cui al comma 9, lettera d-bis), dello stesso articolo, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie come specificati nel citato comma 10-bis, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento fino al 31 dicembre 2025, senza subire le riduzioni previste dal primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 119.

Il comma 2 intende introdurre un regime transitorio per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022, ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, alla medesima data risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo. Per tali casi continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nell'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo; pertanto, al ricorrere della condizione richiesta, agli interventi effettuati dai condomini, dagli unici proprietari (comma 9, lettera a)) e dagli enti del terzo settore (comma 9, lettera d-bis)), la percentuale di detrazione del 110 per cento continua ad applicarsi anche nel 2023.

Il comma 3 stanziava risorse per la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai commi 8-bis e 8-bis.1 del citato articolo 119, per gli interventi di cui al comma 8-bis, primo e terzo periodo. Tale contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4, limitatamente ai crediti d'imposta derivanti dagli interventi ammessi al *superbonus* e relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, prevede una deroga a quanto stabilito dal terzo periodo del comma 3 dell'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto « decreto Rilancio »), in virtù del quale le quote di credito d'imposta devono essere utilizzate entro l'anno. Il comma 4 della presente disposizione consente, nelle ipotesi sopra descritte, di ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali di pari importo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In ogni caso la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere richiesta a rimborso. Rispetto a tali operazioni, viene, infine, previsto uno specifico monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, con la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio dei conti pubblici, ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della legge n. 196 del 2009. Viene, inoltre, prevista l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in cui sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma in commento.

Articolo 10. (*Norme in materia di procedure di affidamento di lavori*)

La norma di cui al comma 1 integra l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, precisando l'ambito di applicazione dell'obbligo dei comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle forme di aggregazione e modalità indicate da tale disposizione normativa, così come modificata dall'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai fini dell'acquisizione di servizi, forniture e lavori nell'ambito delle procedure afferenti agli interventi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Il testo consolidato dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 32 del 2019 conserva la natura di norma speciale e trova applicazione nelle more dell'adozione della nuova disciplina in tema di riduzione, rafforzamento e qualificazione delle stazioni appaltanti.

L'integrazione risolve il dubbio interpretativo, sollevato da numerosi enti locali e oggetto di particolare attenzione nella predisposizione delle FAQ destinate alla pubblicazione sullo sportello *online* « *Capacity Italy* », circa l'identificazione delle soglie in rapporto alle quali risulta applicabile l'obbligo disciplinato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 32 del 2019. La disposizione, infatti, rinviava alle modalità di aggregazione della domanda riportate nell'articolo 37, comma 4, del codice dei contratti pubblici ma non esplicitava gli importi da considerare ai fini dell'osservanza dell'obbligo da parte dei comuni non capoluogo di provincia. Grazie alla modifica, l'obbligo si intenderà applicabile per le procedure di affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000

euro e dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro.

La disposizione di cui al comma 2 è volta a permettere agli enti e alle stazioni appaltanti di accedere alle risorse residue disponibili del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, superando alcuni impedimenti che non hanno permesso a tali soggetti di presentare domanda nei termini previsti dalle norme di attuazione di cui all'articolo 26, commi 7 e successivi, del decreto-legge n. 50 del 2022. In particolare, si fa riferimento a interventi i cui codici unici di progetto (CUP) sono a titolarità di soggetti diversi dagli enti locali attuatori, che hanno erroneamente ritenuto di avere diritto a partecipare alla cosiddetta « procedura semplificata » e non hanno presentato domanda sulla piattaforma informatica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022. Specificatamente si prevede che sono ammissibili gli interventi per i quali la stazione appaltante ha proceduto ad avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022, utilizzando risorse diverse da quelle individuate dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022. Per procedure di affidamento dei lavori si intendono quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, vale a dire la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. All'attuazione della disposizione si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

Il comma 3 inserisce un articolo nel decreto-legge « *Governance* » n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese, nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-*bis* al medesimo decreto.

Si tratta di interventi che risultano attualmente in avanzata fase di progettazione (definitiva o esecutiva) e, in quanto tali, non soggetti all'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

In particolare, il comma 1 della nuova disposizione prevede che, in relazione a tali interventi, la stazione appaltante o il concedente, prima di procedere all'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, deve trasmettere copia del progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Al comma 2 si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ricevuto il progetto secondo quanto previsto dal comma 1, entro i successivi quindici giorni da tale data, stipuli apposito protocollo d'intesa con gli enti territoriali interessati dall'opera, al fine di giungere ad una favorevole condivisione della realizzazione dell'intervento, tenuto conto della localizzazione della stessa e delle caratteristiche peculiari dell'opera e dei tempi stimati d'esecuzione. Tale protocollo indica, altresì, gli eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte per garantire l'esecuzione dell'intervento senza soluzione di continuità nonché ogni ulteriore elemento valutativo rilevante. Il Ministero procede, successivamente alla stipula, a trasmettere tempestivamente copia del protocollo al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ne tiene conto ai fini delle valutazioni di cui al comma 3.

Il comma 3, tenuto conto dell'esigenza di acquisire comunque una valutazione del Comitato speciale del Consiglio superiore, prevede che il medesimo Comitato proceda ad una valutazione ricognitiva sulla coerenza generale delle scelte progettuali operate in sede di definizione del progetto preliminare. Il comma 4 prevede che agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2021 ai sensi delle quali, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito, la stazione appaltante convoca una conferenza di servizi per

l'approvazione del progetto, che è svolta in forma semplificata e nel corso della quale sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.

Articolo 11. (*Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC*)

Il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di diversificazione del *mix* energetico ha, come noto, un impatto significativo sull'incremento del grado di indipendenza energetica da Paesi terzi. In luogo delle fonti tradizionali, le fonti rinnovabili consentono, infatti, un elevato grado di autonomia nella produzione energetica nazionale. Nel contesto contingente, connotato dalla crisi dei prezzi delle *commodity* energetiche e dall'avverarsi del conflitto russo ucraino, l'accelerazione del processo di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, già delineato dal PNIEC e dal PNRR, diviene ancor più urgente e indifferibile.

Nell'ottica del più celere raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e, quindi, di sicurezza energetica nazionale, la proposta mira a rafforzare la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR PNIEC, istituita ad opera del decreto-legge n. 77 del 2021 allo scopo precipuo di offrire un supporto qualificato (tecnico e scientifico) all'autorità competente (il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale dei progetti rilevanti ai fini del PNRR e del PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima) di competenza statale, tra cui impianti di produzione, trasporto e stoccaggio di energia. In particolare, la proposta in commento, apportando modificazioni all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, mira a prevedere che tra i sei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che possono operare anche quali componenti della Commissione tecnica PNRR PNIEC, siano ammessi i commissari che fanno parte della prima in quanto personale dipendente da società *in house* dello Stato. In secondo luogo, per far fronte all'amplessissimo numero di istanze di autorizzazione pervenute nell'attualità, la norma prevede il potenziamento temporaneo della Commissione tecnica PNRR PNIEC mediante l'introduzione della figura del componente aggregato, che dura in carica tre anni (anziché cinque come i commissari ordinari) nel corso dei quali è equiparato, agli effetti giuridici ed economici, ai commissari ordinari. Il numero dei componenti aggregati non può superare le trenta unità.

Articolo 12. (*Esenzioni in materia di imposte*)

I commi 1 e 2 prevedono l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo. L'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante « Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia », convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili indicati al comma 1, lettera *d*), del medesimo articolo 78, ovvero gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 4 della medesima disposizione prevede che l'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Con la comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021, la Commissione europea ha adottato la sesta e ultima modifica al « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 », prorogandone l'efficacia al 30 giugno 2022. La Commissione europea ha successivamente comunicato agli Stati membri che il Quadro temporaneo non sarebbe stato prorogato oltre tale data di scadenza (dichiarazione del 12 maggio 2022). Alla luce di quanto sopra, essendo venuta meno l'incertezza sulla vigenza temporale del Quadro temporaneo esistente al tempo dell'introduzione della disposizione, il comma 1 è volto a chiarire il

quadro europeo in materia di aiuti di Stato applicabile per la fruizione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli. Il comma 2 chiarisce che a seguito della riconduzione in regime *de minimis* della seconda rata dell'IMU per il 2022 la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 3 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di contributo a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali. In particolare, si prevede l'introduzione nella tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, che disciplina gli atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, di un apposito articolo 8-ter volto a riconoscere l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.

L'intervento normativo ha la finalità di stabilire in modo espresso che l'imposta non trova applicazione in relazione a tale tipologia di domande, in un'ottica di certezza normativa e di semplificazione, in un contesto in cui assume particolare rilevanza la tempestività degli interventi. Infatti, allo stato attuale l'esenzione in argomento è di norma espressamente disposta di volta in volta, in relazione a singoli eventi calamitosi o eccezionali, dalle singole disposizioni legislative emergenziali.

#### Articolo 13. *(Disposizioni in materia di sport)*

La norma interviene in materia di termini e rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. In particolare, si dispone che per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti tributari e contributivi già sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) e successivamente dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge n. 17 del 2022, nonché dall'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

#### Articolo 14. *(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente)*

I commi 1 e 2 disciplinano autorizzazioni di spesa a valere già sul bilancio dell'anno finanziario in corso destinate a Ferrovie dello Stato italiane S.p.a e ai programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.

Il comma 3 dispone che il fondo di cui al comma 606 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia incrementato di 85,8 milioni di euro per il 2022 per il personale docente. Il predetto fondo è relativo al miglioramento dell'offerta formativa, costituito ai sensi dell'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, che era già stato precedentemente incrementato nella citata legge di bilancio di 89,4 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il trattamento accessorio del personale docente. Al contempo si prevede l'autorizzazione di spesa di 14,2 milioni di euro per incrementare, per le medesime finalità di incremento del salario accessorio, il compenso individuale accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

Il comma 4 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione.

#### Articolo 15. *(Disposizioni finanziarie)*

La norma reca la copertura finanziaria del presente decreto.

#### Articolo 16. *(Entrata in vigore)*

La norma reca l'entrata in vigore del presente decreto.

Relazione tecnica

RELAZIONE TECNICA

**Titolo I**

**Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti**

**ART. 1.**

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)*

La disposizione estende al mese di dicembre 2022 le misure previste dai commi da 1 a 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. In particolare, con i commi 1 e 2 si riconoscono anche per il predetto mese i seguenti crediti di imposta:

- 1) credito d'imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta dalle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, nonché della spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel predetto mese;
- 2) credito d'imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, nella misura 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- 3) credito di imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica; tale credito di imposta è pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- 4) credito di imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 1), in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici delle imprese energivore, pari a circa 5.521,5 milioni di MWh, previsti per il mese di dicembre 2022 (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel mese di dicembre 2022, pari a 1,877 miliardi di euro (1,877 miliardi di euro=5.521,5 milioni di MWh\*340 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 750,9 milioni di euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 2), in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2021. Tale consumo risulta pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un mese, pari a 1,575 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022, pari a 2,165 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici mensili delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a 130 €/MWh. Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 865,9 milioni di euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 3), sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel mese di dicembre 2022 di circa 3,335 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici mensili delle imprese in esame pari a circa 9,81 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il mese di dicembre 2022, pari a 340 euro/MWh (3,335 miliardi di euro= 9,81 milioni di MWh\*340 euro/MWh). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 30 per cento per



l'intero ammontare della predetta spesa 3,335 miliardi di euro, si stimano, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi pari a 1.000,6 milioni di euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 4), tenuto conto che la relazione tecnica alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2021, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 sia pari, su base annua, a 7,755 miliardi di smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel mese di dicembre 2022 pari al 10% del consumo annuo, si stima un consumo nel predetto mese pari a 0,776 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel mese di dicembre 2022, pari a 1,067 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici relativi al mese di dicembre 2022 delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 130 €/MWh. Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 426,6 milioni di euro.

**Il comma 4** reca disposizioni in materia di cessione dei crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché di quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, allineando al termine del 30 giugno 2023 il termine finale per il loro utilizzo in compensazione, già previsto al 31 marzo 2023 per le agevolazioni vigenti fino al mese di novembre 2022.

Tenuto conto degli effetti già stimati, in termini di maggiori effetti sul fabbisogno e Saldo netto da finanziare sull'esercizio 2023 in occasione del decreto legge n. 144/2022, in quanto derivanti dall'eventuale slittamento della fruizione dei crediti spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e ai sensi dell'art. 6 del D.L. 115/2022, si ritiene prudenziale la stima degli effetti finanziari di cui al comma 1 e 2 dell'articolo in esame come riassunti nella seguente tabella, che tiene conto dei medesimi effetti di parziale slittamento all'anno successivo dell'onere atteso, in termini di Saldo netto da finanziare e Fabbisogno.

Pertanto, gli effetti complessivi sono riassunti nella seguente tabella.

	Anno 2022	Anno 2023
Punto 1)	-672,566	-78,334
Punto 2)	-775,57	-90,33
Punto 3)	-896,22	-104,38
Punto 4)	-382,098	-44,502
<b>TOTALE</b>	<b>-2.726,454</b>	<b>-317,546</b>

*In milioni di euro*

**Il comma 5**, ai fini della fruizione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per quanto compatibili.

Con il **comma 6** si prevedono adempimenti specifici a carico dei beneficiari delle misure agevolative relativamente ai crediti maturati nel mese di dicembre 2022 e non ancora fruiti.

Dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il comma 7** prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.726,454 milioni di euro l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

## **ART. 2.**

### **(Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)**

La disposizione di cui al **comma 1**, lettera a), prevede, a decorrere dal 19 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come



carburanti, che vengono rideterminate rispettivamente in 478,40 euro per 1000 litri, in 367,40 euro per 1000 litri, in 182,61 euro per 1000 chilogrammi e in zero euro per standard metro cubo. La lettera b) del medesimo comma stabilisce che l’IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione sia fissata, per il medesimo periodo, nella misura del 5 per cento.

Il **comma 2** stabilisce che non trova applicazione l’aliquota di accisa sul c.d. “gasolio commerciale” di cui al numero 4-bis della Tabella A, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise – TUA), per il periodo di vigenza dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 in cui si applicano le riduzioni della medesima disposizione.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dei commi 1, lettera a), e 2, si è utilizzato un modello previsionale, in cui sono riportati, tra l’altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente prima dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Per quanto riguarda il gas naturale, i dati di consumo vengono ricavati dalle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo del gasolio commerciale di cui all’articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. In tale modello previsionale, ai fini del calcolo degli effetti sull’IVA, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell’IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall’imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette, con aliquota media pari al 17,5 per cento, ed IRAP, con aliquota media pari al 4%, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.

Si riporta, di seguito, la tabella relativa alle stime degli effetti di gettito, espressi in milioni di euro, determinati, per il periodo 19 novembre - 31 dicembre 2022, dalla riduzione delle aliquote di accisa pari 250 euro per mille litri, in relazione alla benzina e al gasolio ad uso carburazione, pari a 85,16 euro per 1000 chilogrammi in relazione al GPL e a 0,00331 euro per metro cubo in relazione al gas naturale.

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	-1.159,81	0,00	0,00	0,00
IVA	-172,22	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	115,46	-49,48	0,00
IRAP	0,00	27,90	-12,82	0,00
Crediti autotrasportatori	0,00	134,60	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>-1.332,03</b>	<b>277,96</b>	<b>-62,30</b>	<b>0,00</b>

*Importi in milioni di euro*

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del comma 1, lettera b), si rappresenta che gli effetti di gettito dell’IVA derivanti dalla variazione dell’aliquota di accisa del gas naturale ad uso autotrazione sono già inglobati in quelli presenti nella tabella sopra riportata. Pertanto, devono essere stimati solo gli effetti sul gettito derivanti dalla riduzione dell’aliquota dell’IVA calcolati in base al prezzo alla pompa depurato dell’IVA. In particolare, dal sito di Assogasmetano si ricava il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di settembre 2022, che risulta pari a 3,151 euro al kg. Depurando tale prezzo dell’IVA con aliquota pari al 5 per cento si ottiene un importo pari a 3 euro/kg. Quindi, si ricavano i dati dei consumi di gas naturale ad uso carburazione dalla dichiarazione di consumo relativa all’anno 2021, che risultano pari a 1.078.045.973 Smc annui e, pertanto, per 43 giorni, pari a 127.002.676 Smc. Moltiplicando tale quantità per la densità del gas naturale, pari a 0,671 kg/Smc, si ottiene il consumo in chilogrammi relativo a 43 giorni. Tale consumo è pari a 85.218.796 kg e viene ridotto del 20 per cento, ipotizzando che l’80 per cento di esso sia effettuato da consumatori che non possono detrarre l’IVA. Il quantitativo ridotto è pari a 68.175.037 kg. Pertanto, la base imponibile per il calcolo degli effetti derivanti dalla proroga della riduzione delle aliquote IVA è pari a 204,53 milioni di euro e, pertanto, gli effetti derivanti dalla riduzione dell’aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale ad uso carburazione, per 43 giorni, risultano pari, per l’anno 2022, a 34,77 milioni di euro.

Il **comma 3** prevede, sempre per il periodo indicato al comma 1, adempimenti specifici a carico degli esercenti dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti, al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a). Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





Il **comma 4** stabilisce la sanzione per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3. Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che prevedono, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a) della presente disposizione, e della riduzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b) della medesima disposizione, il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi nel monitoraggio dell'andamento dei prezzi, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applicano le suddette riduzioni. Tale garante si potrà avvalere della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell' articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza. Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che, in base al comma 7 dell'art. 1-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, il **comma 6** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 della norma in esame, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022 e in 62,30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 15, recante disposizioni finanziarie.

### **ART. 3.**

#### ***(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)***

La norma, nel prevedere:

- ai **commi 1-4**, l'autorizzazione a SACE a concedere, conformemente allo schema di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (riassicurazione pubblica), una garanzia pari al 90% in favore delle compagnie assicurative, attivate dai fornitori al fine di coprirsi dal rischio di inadempimento delle esposizioni assunte per effetto della negoziazione di piani di rateizzazione in favore delle imprese;
- ai **commi 5 e 6**, la specificazione circa la possibilità di ricorso alla garanzia di cui all'articolo 15, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (SupportItalia), per le medesime esigenze di liquidità, in caso di rateizzazione delle bollette, nonché le condizioni cui è subordinato il rilascio della predetta garanzia;
- al **comma 7**, l'alternatività tra l'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1 e la fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
- ai **commi 8 e 9**, rispettivamente, l'estensione temporale della misura di SupportItalia dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 e dello schema di riassicurazione, di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, per i consumi da effettuarsi fino al 31 dicembre 2022 a quelli da effettuarsi fino al 31 dicembre 2023, in conformità all'estensione "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina 2022/C 131 I/01",

non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

A tal riguardo, si segnala che lo "speciale" regime previsto dai commi 1-4 si innesta sullo schema di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (la cui operatività non è stata ancora avviata) in relazione al quale è stata istituita, ex comma 6 dello stesso articolo, una Sezione Speciale, con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 e le cui risorse disponibili, sulla base degli ultimi dati forniti dal Gestore, al 30.09.22, ammontano a circa 24 miliardi di euro (al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti sull'operatività di Garanzia Italia, della riserva di 1.7 miliardi di euro per l'operatività di cui all'art. 35 DL 34/20, dei suddetti 2 miliardi di euro più 900 milioni di euro prevista dall'articolo 8, comma 6, del DL 21/2022 e dell'assorbimento stimato, fino al 31 dicembre 2022, per la misura di cui all'art. 15 DL 50/21)). Tenuto conto che la norma in esame, rispetto alla misura generale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge sopra citato rappresenta uno schema alternativo volto a rafforzare il supporto alle imprese, ma risponde allo stesso potenziale di domanda, in termini di bacino di utenza finale, non altera quindi le valutazioni di rischio per lo Stato. Il maggior assorbimento di risorse, e quindi la necessità di elevazione della dotazione della riserva di cui alla Sezione Speciale istituita dall'art. 8, comma 6, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevista dal comma 7, lettera b), da euro 2 miliardi a euro 5 miliardi, deriva esclusivamente dalla correlata estensione temporale



dell'intero schema di cui all'art. 8 comma 3 prevista dalla medesima disposizione per la copertura dei consumi energetici da effettuarsi per tutto l'anno 2023 (dicembre 2023) e da fatturare entro giugno 2024, in coerenza con quanto previsto a livello europeo dal TCF. La misura speciale di cui ai commi 1-4 andrà invece a coprire i consumi energetici da effettuarsi fino a marzo 2023, da fatturare entro settembre 2023, e sarà quindi ricompresa nel medesimo arco temporale di quella generale. Considerate le suddette ampie e residue disponibilità presenti sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, e pari a circa 24 miliardi di euro, l'aumento della riserva a 5 miliardi di euro non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Dal comma 4 dell'articolo 3, che autorizza SACE S.p.A. a svolgere anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti, non discendono effetti finanziari in quanto i potenziali costi da sostenere per l'attivazione di eventuali deleghe a terzi/soggetti garantiti per l'attività di recupero, ad esempio sotto forma di commissioni, sono imputati sui costi di gestione che vengono già remunerati a SACE e sono **omnicomprensivi di tutte le attività svolte dalla Società per l'operatività in questione e detratti dal premio della garanzia** che viene quantificato tenuto conto del capitale, interessi e oneri accessori.

Per quanto concerne invece la previsione relativa alla misura di SupportItalia di cui ai commi 5 e 6, trattandosi di una mera specificazione circa il possibile utilizzo della misura anche a sostegno di esigenze di liquidità correlate a piani di rateizzazioni è da considerarsi finanziariamente neutrale. La disposizione di cui al comma 8, prevedendo l'estensione temporale dello schema, in coerenza con quanto previsto a livello europeo dal TCF, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, implica un maggior assorbimento di risorse, che risulta coperto con le ampie e residue disponibilità sul Fondo, di circa 24 miliardi di euro (come sopra riportato). Tali disposizioni non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Trattandosi di garanzie one-off, l'invarianza finanziaria è quindi assicurata dalla possibilità di fronteggiare i potenziali nuovi rischi derivanti dall'estensione temporale di applicazione delle misure con le risorse dei fondi libere da obbligazioni.

Infine, data l'espressa previsione al comma 7 dell'alternativa di fruizione tra adesione al piano di rateizzazione e credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, come esteso temporalmente a tutto il IV trimestre 2022, la norma non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, limitando anzi l'utilizzo delle risorse pubbliche complessivamente disponibili.

**Comma 10.** Nel modificare l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, prevede l'innalzamento per l'anno 2022 ad euro 3.000 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

La legislazione vigente prevede per il 2022, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a un limite di 600 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2021, risulta che l'ammontare del valore in esame per importi compresi tra 600 e 3.000 euro sia di circa 610 milioni di euro. Ai fini prudenziali, detto ammontare viene incrementato di un terzo per cento per un totale di 811,3 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa **-243,4 milioni di euro** e di **-14,2** e **-5,4 milioni di euro** rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando la validità della norma per il solo anno d'imposta 2022, si stima il seguente andamento finanziario:

	2022	2023	2024	Dal 2025
IRPEF	-243,4	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-14,2	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-7,0	+1,6	0,0
<b>Totale</b>	<b>-243,4</b>	<b>-21,2</b>	<b>+1,6</b>	<b>0,0</b>

*in milioni di euro*

Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 15.



Il **comma 11** ricomprende il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e la dalla società Sport e Salute S.p.A. tra i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. A tal fine, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 15.

La disposizione di cui al **comma 12, lettera a)**, incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Una quota di tale Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario. Ai suddetti oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15. La disposizione di cui al **comma 12, lettera b)**, incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al fine di sostenere gli enti del Terzo settore per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale.

La quantificazione dell'onere finanziario della disposizione in esame è stata compiuta utilizzando i dati del RUNTS, i dati dei preesistenti registri ex lege 11 agosto 1991, n. 266, ex lege 7 agosto 2000, n. 388 (per i soggetti ancora coinvolti nel processo di trasmigrazione ex articolo 54 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117) e dall'anagrafe ONLUS (dato risultante dall'elenco pubblicato dall'Agenzia delle entrate in applicazione dell'articolo 34 del DM 15.9.2020, n. 106).

Alla luce dei dati raccolti è stata fatta la stima dei soggetti beneficiari per un totale complessivo di 138.566 enti così individuati:

- 49.000 enti iscritti al RUNTS;
- 67.950 ODV e APS tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- 21.616 enti iscritti all'anagrafe ONLUS

Considerata, dunque, la platea dei beneficiari è sorta la necessità di ampliare da 50 a 100 milioni di euro la dotazione di cui all'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultato insufficiente a soddisfare le esigenze di sostegno per l'anno 2022 degli Enti del terzo settore iscritti al RUNTS, le ODV e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte alla relativa anagrafe, a causa dei maggiori oneri per l'acquisto della componente energia e del gas naturale.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio, 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91.

#### **ART. 4.**

##### ***(Misure per l'incremento della produzione di gas naturale)***

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in analogia con quanto previsto per l'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che viene novellato. La cessione di gas alle condizioni individuate dalla norma non interessa le attuali disposizioni in materia di canoni e royalties relative alle concessioni minerarie.

Sul piano macroeconomico, la norma favorisce il rilancio di un settore di attività industriale (quello dell'upstream) in Italia e il recupero di competitività dei settori industriali più esposti al prezzo del gas, con innegabili benefici sia per l'economia nazionale e l'occupazione sia, seppur indirettamente, per le entrate per il bilancio pubblico.

Anche non quantificando i benefici in termini di sicurezza energetica, l'effetto di riduzione delle importazioni di gas, a parità di consumi di gas, ha effetti positivi sulla bilancia commerciale del Paese.

Le modifiche proposte all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, non intaccano il ruolo del GSE quale soggetto che svolge una attività di intermediazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza oneri per la finanza pubblica.

Come già chiarito nella relazione illustrativa, la norma in commento interviene prevedendo alcune deroghe alla disciplina dettata dal PITESAI in materia di aree idonee e compatibili tra quelle che non sono soggette ai vincoli assoluti di cui all'art. 6 del d.lgs. 152 del 2006. Si ribadisce che rimangono in essere i divieti e/o le restrizioni alle attività upstream specificatamente costituiti da atti legislativi previgenti al PiTESAI, quali, in sostanza, i divieti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le attività a



mare e i divieti in Alto Adriatico per ragioni di subsidenza. Il PITESAI individua le aree idonee e compatibili tra quelle che non sono soggette ai vincoli assoluti di cui all'art. 6 del d.lgs. 152 del 2006. Si tratta pertanto di disposizioni di rango primario che derogano alla pianificazione delle aree compatibili prevista nel PITESAI, approvato con decreto ministeriale, di rango secondario, individuando specificamente gli ambiti territoriali interessati o, in ogni caso, i criteri per la loro individuazione. Le deroghe al PITESAI sono chiaramente individuate e sono state previste in un'ottica di bilanciamento tra la tutela ambientale e i benefici attesi in termini di maggiore produzione di gas nazionale e di sicurezza energetica del Paese.

La novella si rende necessaria a causa dell'imprevedibile mutamento della situazione geopolitica determinata dal conflitto russo-ucraino e che, considerata la forte dipendenza dell'Italia dall'import di gas russo, ha condotto il Governo a rafforzare la produzione nazionale, sfruttando le potenzialità dell'Alto adriatico e quello che deriverebbe dallo spostare l'area di trivellazione tra le 9 e le 12 miglia. La novella stessa non avrà impatti sul contenzioso in essere. Si specifica che i soggetti interessati a partecipare alle procedure concorsuali previste della norma sono già titolari di altre concessioni e dunque possono anticipare il gas messo a disposizione al GSE da altre estrazioni, nei limiti della loro produzione nazionale.

Lo schema tipo del contratto finanziario stipulato da Gruppo GSE con i clienti finali, predisposto dal Gruppo stesso e approvato dal MEF e dal MASE prevedrà il venir meno dell'obbligo di cessione al GSE del gas, nel caso di mancato ottenimento della concessione/autorizzazione da parte dell'Amministrazione. In modo speculare anche il contratto di cessione da GSE a industria "gasivora" contemplerà questo caso, facendo venir meno il vincolo per il GSE.

#### **ART. 5.**

##### ***(Proroghe di termini nel settore del gas naturale)***

**Comma 1:** La disposizione proroga al 10 gennaio 2024 il termine, allo stato individuato nel 1° gennaio 2023, per l'eliminazione del regime di tutela di prezzo per i clienti domestici nel settore del gas naturale, attualmente prevista al 1° gennaio 2023. Tale intervento consente di allineare il regime del gas naturale a quello elettrico, rinviato – anch'esso al 10 gennaio 2024 – con decreto MITE nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali disciplinate dall'ARERA. La previsione sancisce la conclusione definitiva del processo di liberalizzazione, per entrambi i settori e per clienti domestici, entro il 10 gennaio 2024. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 2.** Nell'ambito dello svolgimento del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi previsto dalla norma in oggetto, il GSE ha provveduto all'acquisto e allo stoccaggio di volumi di gas naturale in attuazione della disposizione di cui all'articolo 5-bis D.L. 17/05/2022, n. 50.

La disposizione interviene sul quadro normativo della predetta norma per ottimizzare le modalità di vendita del gas naturale stoccato dal GSE nell'ambito del servizio di riempimento di ultima istanza sfruttando tutto l'arco temporale dell'anno termico gas (1 ottobre – 31 marzo).

Le disposizioni di cui alla lettera a), posticipa il termine entro cui il GSE è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato, posticipandolo dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023. La modifica risponde all'esigenza di ottimizzare le tempistiche per la vendita del gas al fine di garantire un congruo termine per lo svolgimento delle correlate procedure e consentire la diversificazione dei periodi temporali di erogazione del gas anche nei periodi di maggior fabbisogno termico con la possibile conseguente massimizzazione dei ricavi da vendita.

La lettera b) è volta a posticipare il termine di restituzione delle risorse utilizzate dal GSE per l'acquisto di gas naturale posticipandolo dal 20 dicembre 2022 al 15 aprile 2023 nella prospettiva di garantire un quadro complessivo coerente rispetto alle tempistiche previste per gli incassi rinvenienti dalla vendita del gas da parte del GSE.

La disposizione, posponendo al 2023 la vendita del gas e la restituzione del prestito, comporta un onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 15.

#### **ART. 6.**

##### ***(Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)***

La norma, configurandosi quale semplificazione procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e consente, a regime, di conseguire risparmi e autonomia energetica proveniente da fonti rinnovabili, configurando sinergie e vantaggi con altre pubbliche amministrazioni e privati. La stessa,



infatti, mira, anche attraverso l'eventuale utilizzo delle risorse offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a produrre un rilevante sgravio economico ed il contestuale ampliamento del sistema delle cd "Comunità energetiche rinnovabili", valorizzando le enormi potenzialità dei siti e dei comprensori riconducibili al Ministero della difesa, in maniera perfettamente aderente alla dichiarata necessità di "incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile" (M2C2.1 del PNRR) attraverso la "promozione di impianti innovativi (Investimento 1.3 della medesima Missione M2C2.1 del PNRR) e riformando, in termini semplificativi, le procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili, proponendo un nuovo quadro giuridico per il sostegno della produzione da fonti rinnovabili e garantendo, per quanto possibile, i previsti regimi di sostegno (Riforma 1.1 Missione M2C2.1 del PNRR).

Per quanto riguarda l'istituzione delle figure del Commissario e dei Vice Commissari, le stesse avvengono senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato in quanto agli stessi non spettano, per l'attività di cui al primo periodo, compensi o rimborsi spese.

Le attività di finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo, infine, sono alimentate da quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A. provenienti dalle concessioni.

## **Titolo II** **Altre misure urgenti**

### **ART. 7.**

#### *(Disposizione in materia di autotrasporto)*

L'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in parte al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e in parte al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada. Con la disposizione di cui al **comma 1** si modifica il citato articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al fine di specificare che i beneficiari delle risorse ivi previste e destinate al settore dell'autotrasporto di merci sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Trattasi di "persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi le imprese" di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), n. 1. La disposizione, limitandosi a circoscrivere la platea dei destinatari del beneficio riconosciuto per il settore dell'autotrasporto merci dall'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il successivo **comma 2** chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

## **Capo II**

### *Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure*

### **ART. 8**

#### *(Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento)*

La disposizione di cui al **comma 1** comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato pari a 80 milioni di euro per l'anno 2023. Al fine del calcolo dei predetti oneri si è tenuto conto del valore massimo del contributo utilizzabile – 50 euro – e del numero dei registratori telematici (RT) che sono attivi alla data del 2 novembre 2022 ovvero dei punti cassa collegati ai server-RT sempre attivi alla data del 2 novembre 2022 (utilizzati dai soggetti con più di 3 punti cassa presso ogni punto vendita).

Il **comma 2** dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15, recante disposizioni finanziarie.



**ART. 9**

**(Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)**

La disposizione modifica al comma 1, lettera a), punto 1) la percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 riducendola dal 110% al 90%.

La stima è stata elaborata sulla base dei dati del Superbonus monitorati dall'Enea al 30 settembre 2022. Si è ipotizzato un abbattimento del 20% delle spese sostenute dai condomini per l'anno 2023 (prendendo a riferimento i dati del 2022) in considerazione della circostanza che la riduzione dell'aliquota potrebbe indebolire l'incentivo dei contribuenti a fruire dell'agevolazione. La Tabella mostra gli effetti finanziari derivanti dalla riduzione della percentuale dal 110% al 90% quantificando il recupero sull'orizzonte periodale considerato in 4,5 miliardi di euro.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>IRPEF/IRES</b>	12,5	133,1	83,2	83,2	83,2	-241,7	-102,5	-102,5	-102,5	-102,5	-87,1	61,5	0
<b>Credito</b>	0	1.216,5	1.216,5	1.216,5	1.216,5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	-97,7	41,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	-8,1	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IVA</b>	-23,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>-10,8</b>	<b>1.243,8</b>	<b>1.345,1</b>	<b>1.299,7</b>	<b>1.299,7</b>	<b>-241,7</b>	<b>-102,5</b>	<b>-102,5</b>	<b>-102,5</b>	<b>-102,5</b>	<b>-87,1</b>	<b>61,5</b>	<b>0</b>

*In milioni di euro*

Al punto 2) la norma dispone l'estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 del termine finale per fruire dell'agevolazione, per gli edifici unifamiliari sui quali alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Ipotizzando che tale proroga interessi una quota pari al 35% della spesa assunta a riferimento nella stima originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>IRPEF/IRES</b>	2,8	27,3	-11,3	0	0	-54,3	23,3	0	0	0	1,8	17,7	-7,3	0
<b>Credito</b>	0	275,1	0	0	0	-275,1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	-36,2	51,7	-15,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	-4,5	6,4	-1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IVA</b>	-8,6	8,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>-5,8</b>	<b>270,3</b>	<b>46,8</b>	<b>-17,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-329,4</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>17,7</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,0</b>

*In milioni di euro*

Al punto 3) la disposizione prevede inoltre la proroga per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che il contribuente interessato sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare e che abbia un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare considerando i seguenti coefficienti:

coefficiente dichiarante = 1;

coefficiente coniuge = 1;

coefficiente primo carico familiare = 0,5;

coefficiente secondo carico familiare = 0,5;

coefficiente complessivo oltre il secondo carico familiare = 1.

Sulla base dei dati del monitoraggio Enea al 30 Settembre 2022 e dei dati estratti dalla banca dati del DF sulla fiscalità immobiliare e applicando la metodologia utilizzata per stimare le precedenti misure, gli effetti finanziari della proroga del Superbonus per il 2023 sono riportati nella tabella seguente.

Costo complessivo sull'orizzonte periodale considerato: 2.518,6 milioni di euro



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF/IRES	-8,8	-93,6	-58,5	-58,5	-58,5	335,5	166,7	166,7	166,7	166,7	141,7	-100	0
Credito	0	-855,2	-855,2	-855,2	-855,2	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	158,9	-68,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	13,2	-5,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	37,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	29,0	-776,7	-987,5	-913,7	-913,7	335,5	166,7	166,7	166,7	166,7	141,7	-100,0	0

In milioni di euro

Alla lettera c) la norma dispone l'applicazione dell'aliquota al 110% fino al 2025 per le spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dello stesso articolo 119, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, su immobili adibiti a strutture sanitarie.

La stima è stata elaborata sulla base dei dati del Superbonus monitorati dall'Enea al 30 settembre 2022. Si è ipotizzato che la quota inerente alle strutture sanitarie sia pari all'1% della platea dei beneficiari. Di seguito gli effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'aliquota del 110% per gli anni 2024 e 2025:

Costo complessivo sull'orizzonte periodale considerato: -126,9 milioni di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRPEF/IRES	0	-0,1	-1,7	-2,7	-2	-2	-0,4	0,8	0
Credito	0	0	-14	-29,7	-29,7	-29,7	-15,7	0	0
IRPEF/IRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	-0,1	-15,7	-32,4	-31,7	-31,7	-16,1	0,8	0

In milioni di euro

Nel complesso l'intervento determina i seguenti effetti:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF/IRES	2,8	31,0	28,1	23,0	22,0	-31,6	115,1	63,8	65,0	64,2	66,0	72,3	-45,8	0,0
Credito	0	275,1	361,3	347,3	331,6	56,5	-29,7	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/IRES	0	-36,2	112,9	-41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0	-4,5	11,5	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	-8,6	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-5,8	288,5	513,8	324,5	353,6	24,9	85,4	48,1	65	64,2	66	72,3	-45,8	0

In milioni di euro

Il **comma 3** autorizza la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2023 al fine di corrispondere un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo. Tale contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione di cui al **comma 4** prevede, in relazione agli interventi in materia di Superbonus, che i cessionari dei crediti d'imposta, con riferimento ai crediti derivanti dalle comunicazioni delle prime cessioni o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, possono usufruire della quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno entro il 31 dicembre del decimo anno successivo. La stessa non può essere richiesta a rimborso.

Rispetto alle suddette operazioni, l'Agenzia delle entrate effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della legge n. 196 del 2009.



Consentendo ai cessionari di poter fruire dell'agevolazione (compensazione) in dieci rate, la misura è suscettibile di determinare una diversa articolazione temporale degli oneri. In ogni caso, tenuto anche conto che trattasi di cessioni già verificatesi, pare verosimile che i beneficiari abbiano già valutato e predeterminato in base alla legislazione vigente l'utilizzo del beneficio. Va tuttavia segnalato che il profilo degli effetti è strettamente legato a comportamenti degli operatori che non possono essere previsti ex-ante. La disposizione pertanto prevede espressamente che l'Agenzia delle entrate effettuerà un monitoraggio finalizzato ad assicurare l'adozione dei provvedimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla Legge n. 196/2009. Pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Il **comma 5** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

#### **ART. 10.**

##### ***(Norme in materia di procedure di affidamento dei lavori)***

**Comma 1:** La disposizione integra l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, precisando l'ambito di applicazione dell'obbligo dei comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle forme di aggregazione e modalità indicate da tale disposizione normativa, così come modificata dall'articolo 52, comma 1, lettera a), alinea 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai fini dell'acquisizione di servizi, forniture e lavori nell'ambito delle procedure afferenti agli interventi previsti dal PNRR e PNC.

Il testo consolidato dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, conserva la natura di norma speciale e trova applicazione nelle more dell'adozione della nuova disciplina in tema di riduzione, rafforzamento e qualificazione delle stazioni appaltanti.

L'integrazione risolve il dubbio interpretativo, sollevato da numerosi enti locali e oggetto di particolare attenzione nella predisposizione delle FAQ destinate alla pubblicazione sullo sportello online "Capacity Italy", circa l'identificazione delle soglie in rapporto alle quali risulta applicabile l'obbligo disciplinato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. La disposizione, infatti, rinviava alle modalità di aggregazione della domanda riportate nell'art. 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, ma non esplicitava gli importi da considerare ai fini dell'osservanza dell'obbligo da parte dei comuni non capoluogo di provincia. Grazie alla modifica, l'obbligo si intenderà applicabile per le procedure di affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, e dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro.

**Comma 2:** la disposizione consente agli enti e alle stazioni appaltanti di accedere alle risorse del fondo per l'avvio di opere indifferibili, superando alcuni impedimenti che non hanno permesso a tali soggetti di presentare domanda nei termini previsti dalle norme di attuazione dell'articolo 26, commi 7 e ss. del decreto-legge 50 del 2022.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rivestono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 3:** Aggiunge al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, dopo l'articolo 44, un articolo 44-bis, recante misure di semplificazione delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale. La norma, limitandosi a introdurre disposizioni di semplificazione per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese, ha natura ordinamentale. Dalla stessa, dunque, non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **ART.11**

##### ***(Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC)***





Nell'ottica del più celere raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e, quindi, di sicurezza energetica nazionale, la norma - apportando modifiche all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- mira a rafforzare la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR PNIEC, istituita ad opera del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare, la disposizione di cui al **comma 1, lettera a)**, prevede che tra i sei componenti della Commissione tecnica VIA VAS che possono operare anche quali componenti della Commissione tecnica PNRR PNIEC, siano ammessi i commissari che fanno parte della prima in quanto personale dipendente da società in house dello Stato.

Il **comma 1, lettera b)**, prevede il potenziamento temporaneo della Commissione PNRR PNIEC mediante l'introduzione della figura del componente aggregato, che dura in carica 3 anni (anziché 5 come i commissari ordinari) nel corso dei quali è equiparato, agli effetti giuridici ed economici, ai commissari ordinari. Il numero dei componenti aggregati non può superare le 30 unità.

Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri di funzionamento delle due Commissioni, compresi i compensi dei Commissari, trovano copertura sulle tariffe poste in capo ai proponenti i progetti da sottoporre a valutazione ambientale (ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei rinvii da questo operati) e sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68.

### Capo III Disposizioni finanziarie e finali

#### ART.12 (Esenzioni in materia di imposte)

La disposizione di cui al **comma 1** indica quale sia il quadro europeo in materia di aiuti di Stato applicabile per la fruizione dell'esenzione IMU prevista dal comma 3 dell'articolo 78 del D.L. n. 104/2020 per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

In particolare, considerato che il predetto Quadro temporaneo ha trovato applicazione fino al 30 giugno 2022 la norma prevede che l'esenzione relativa alla sola seconda rata IMU dell'anno 2022 sia fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 in tema di aiuti de minimis.

In ordine agli effetti finanziari, pur rilevando che i limiti di fruizione dell'esenzione relativa alla seconda rata sono potenzialmente meno ampi rispetto a quelli previsti dal predetto Quadro temporaneo, a titolo prudenziale si ritiene di non ascrivere effetti di recupero del gettito.

Conseguentemente, non si ascrivono effetti alla disposizione di remissione in termini prevista dal **comma 2**.

La disposizione di cui al **comma 3** prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso.

Dal punto di vista finanziario, alla misura non si ascrivono effetti, in considerazione del fatto che l'intervento è analogo ad altre misure già adottate in conseguenza di specifici eventi eccezionali. In particolare, a tale tipologia di atti nelle previsioni del bilancio dello Stato non è ascritto alcun effetto di gettito in termini di imposta di bollo.

#### ART. 13 (Disposizioni in materia di sport)

La norma prevede che per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti tributari e contributivi già sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge n. 234 del 2021, dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nonché dall'art. 39 comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.



A legislazione vigente tali versamenti dovrebbero essere recuperati entro il 16 dicembre 2022, con l'intervento normativo la scadenza viene prorogata al 22 dicembre 2022.

La rideterminazione del termine per l'effettuazione dei versamenti tributari e contributivi dal 16 al 22 dicembre 2022, considerando che il gettito verrebbe comunque acquisito entro l'anno, non determina impatti in termini di fabbisogno e indebitamento. Alla disposizione, pertanto, non si ascrivono effetti finanziari.

**ART. 14.**  
**(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente)**

**Comma 1** La disposizione incrementa di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando 800 milioni di euro agli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**Comma 2** La disposizione in esame, al fine di accelerare per l'anno 2022 il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), autorizza la spesa di euro 45 milioni. Conseguentemente, nel medesimo anno, il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.

**Comma 3** Aggiunge all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 606, un comma 606-bis. Quest'ultimo prevede che il fondo di cui al comma 606, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n.234 sia incremento di 85,8 milioni di euro per il 2022 per il personale docente. Il predetto Fondo, relativo al miglioramento dell'offerta formativa, costituito ai sensi dell'articolo 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, era già stato precedentemente incrementato nella legge di bilancio citata di 89,4 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il trattamento accessorio del personale docente.

Al contempo, la disposizione autorizza la spesa di 14,2 milioni di euro per incrementare, per le medesime finalità di incremento del salario accessorio, il compenso individuale accessorio del personale ATA a titolo di una tantum.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15, recante disposizioni finanziarie.

**ART. 15**  
**(Disposizioni finanziarie)**

**Comma 1.** La disposizione intende consentire il rimborso all'Agenzia di somministrazione di lavoro interinale con contratto a termine, aggiudicataria della procedura di gara per un massimo di n. 800 prestatori di lavoratori a tempo determinato, di cui all'art. 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, delle somme corrispondenti agli arretrati stipendiali determinati dagli incrementi degli importi mensili lordi e per la tredicesima mensilità, già erogati dalla predetta Agenzia da essa già erogati ai prestatori di lavoro assunti, in conseguenza della sottoscrizione del nuovo C.C.N.L.-funzioni centrali, relativo al triennio 2019-2021 e sottoscritto il 9 maggio 2022, applicabile anche ai predetti lavoratori il cui impiego in servizio è stato prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, successivamente, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, fino al 31 dicembre 2022.

In ragione di tale esigenza, il citato comma 2 autorizza la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022.

Per la quantificazione degli oneri aggiuntivi previsti dalla disposizione -da corrispondere alla società aggiudicataria- sono assunti i seguenti parametri di riferimento previsti dal contratto Rep. 64 del 16 febbraio 2021, stipulato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno in applicazione dell'Accordo Quadro Rep. 61, sottoscritto il 30 dicembre 2020 sulla base del C.C.N.L. periodo 2016-2018, tra la stazione appaltante e la società aggiudicatrice, per la somministrazione di lavoro a tempo determinato:

- **n. 156** ore ordinarie lavorabili mensili pro-capite.
- **€ 20,27** tariffa oraria ordinaria applicata derivante dal costo totale orario di **€ 18,85** per ciascuna risorsa lavorativa A2/Posizione economica F2 (compreso di oneri contributivi e TFR) ed **€ 1,42** per la Fee agenzia (di 7,55%), oltre IVA calcolata sulla Fee.
- **€ 1,18** per IRAP 8,50% sulle retribuzioni lorde dipendente;



- **n. 729** unità di lavoratori presenti effettivamente nel mese di giugno 2021 come risulta dai tabulati degli attivi rendicontati dalla Società e attestati dalle Prefetture – UTG., periodo ultimo per l'immissione in servizio dei prestatori di lavoro a termine.

Per effetto dell'entrata in vigore del C.C.N.L. del 9 maggio 2022, la nuova tariffa oraria ordinaria applicata è pari ad € 21,69, derivante dal costo totale orario di € 20,17 per ciascuna risorsa lavorativa A2/Posizione economica F2 (compreso di oneri contributivi e TFR) ed € 1,52 per la Fee di agenzia (di 7,55%), oltre IVA calcolata sulla Fee.

Pertanto, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo C.C.N.L., si è determinato un incremento orario ordinario a regime pari ad € 1,32 (€ 20,17 - € 18,85), al netto della Fee d'agenzia, IVA e IRAP a carico dello Stato.

Ne consegue la necessità di integrare la dotazione finanziaria del pertinente capitolo di spesa 2260, onde provvedere al rimborso delle somme dovute alla Società aggiudicataria per l'incremento retributivo da essa già corrisposto, nel mese di giugno 2022, ai prestatori di lavoro a tempo determinato in argomento.

Il periodo computato per la determinazione delle risorse necessarie ad assicurare la cennata integrazione di dotazione finanziaria è pari a **9 mesi**. Infatti, dal complessivo periodo di prestazione lavorativa al quale è applicabile l'incremento retributivo, pari a **15 mesi** (marzo 2021-maggio 2022), va sottratto un periodo di **6 mesi** (ottobre 2021-marzo 2022), per il quale l'onere relativo a tale incremento retributivo è stato posto a carico del fondo europeo FAMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione.

Si riporta la tabella analitica della determinazione del calcolo degli arretrati da corrispondere alla Società di lavoro interinale aggiudicataria.

FONDI STATALI - Quote arretrati come da CCNL del 9 maggio 2022						
	Unità lavorative T.D. giugno 2021	Ore mensili medie lavorate cad.	Periodo da integrare in mesi	INCREMENTO orario lordo con oneri Stato	TOT. COSTO DEL LAVORO	TOTALE Fee Agenzia 7,55% sul tot. Costo del lavoro
<b>COSTO MEDIO LAVORATORI INTERINALI giugno 2022</b>	729	156	9	1,32	1.351.041,12	102.003,60
<b>Ripartizione dei costi retribuzioni T.D.</b>						
Costo medio lordo lavoratori (Base IRAP)		976.326,87				
Oneri Stato 38,38%		374.714,25				
<b>TOTALE</b>		<b>1.351.041,12</b>				
IRAP 8,50 %		82.987,78				

Pertanto, la somma necessaria è pari ad € **1.558.473,00**, come rappresentato nel seguente prospetto riepilogativo dei costi:

TOTALE COSTO LAVORO	1.351.041,12
IRAP 8,50% sulla retribuzione lordo dipendente (E.976.326,87)	82.987,78
<b>TOTALE COSTO LAVORO</b>	<b>1.434.028,90</b>
Costo Agenzia - Fee 7,55%	102.003,60
IVA 22% su costo agenzia	22.440,79
<b>TOTALE SPESA PER ARRETRATI</b>	<b>1.558.473,30</b>

Il **comma 2** individua la copertura finanziaria del comma 1 per l'esercizio 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, di cui al capitolo 2390 (Fondo da ripartire



ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dalla normativa in materia di immigrazione e di asilo), Piano gestionale 2 (Somme destinate alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza).

Il **comma 3** autorizza la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è. Si prevede che le risorse di cui al presente comma siano trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e che venga corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022.

Il **comma 4** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinata all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 e in particolare alle misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla situazione di crisi energetica. Una quota di tali risorse, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Il **comma 5** dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, determinati in 6.037,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.459 milioni di euro per l'anno 2023, 515,4 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 10.037,454 per l'anno 2022 e in termini di indebitamento netto a 10.355 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera a);

c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

d) quanto a 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 115,46 milioni di euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 48,5 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;

f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il **comma 6** prevede la sostituzione dell'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, con l'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera g).

Il **comma 7** prevede:

- **lettera a)**: rende strutturale a decorrere dal 2023 la misura di cui al comma 1, lett. a), dell'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, adottata in via sperimentale per gli anni 2019-2022, che prevede la possibilità di effettuare riassegnazioni di entrate pluriennali, assegnate quindi ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare



contestualmente alla richiesta di variazione. Tale misura permette, quindi, una più efficace programmazione delle risorse iscritte in spesa nell'ultima parte dell'anno.

- **lettera b):** abroga a decorrere dal 2023 le lettere b) e c), comma 1, articolo 4-quater, del decreto-legge sopra citato. Si pone fine alla sperimentazione di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, relative rispettivamente al prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri o di stanziamento e all'estensione dell'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali. Con la suddetta abrogazione, la norma giuridica cessa di avere effetti ex nunc (non retroattiva), e cioè dal momento in cui entra in vigore la nuova legge che la prevede, in mancanza di diversa disposizione che ne retroagisca gli effetti. Pertanto, la norma abrogata cessa di avere efficacia per il futuro, continuando a disciplinare i fatti verificatisi prima dell'abrogazione.
- **lettera c):** dispone che a partire dall'esercizio finanziario 2023, e quindi a partire dalle attività connesse alla predisposizione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applica una sola volta per le medesime risorse, escludendo quindi a partire dal consuntivo 2022 che le risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reiscrizione con la legge di bilancio 2023-2025 possano essere nuovamente oggetto di cancellazione in sede di consuntivo 2023 per la successiva reiscrizione in bilancio in modo da evitare un rinvio sine die delle medesime risorse.

Le disposizioni, di natura ordinamentale, non determinano oneri a carico della finanza pubblica.


Il **comma 8** dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il **Ministro dell'economia e delle finanze** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, il **Ministero dell'economia e delle finanze** può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

**ART. 16**  
**(Entrata in vigore)**

La norma disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

18/11/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge recante misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti																				
In milioni di euro																				
Articolo	Comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento						
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025					
1	1	CAPO I - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.																		
		Contributo straordinario a favore delle imprese energivore, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per la componente acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022	s	c	672,6	78,3				672,6	78,3				750,9					
1	1	Contributo straordinario, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel mese di dicembre 2022	s	k	775,6	90,3				775,6	90,3				865,9					
1	1	Contributo straordinario, in favore delle imprese idotizzate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5kW, diverse dalle imprese energivore, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022	s	c	986,2	104,4				986,2	104,4				1.000,6					
1	1	Contributo straordinario, in favore delle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022	s	k	382,1	44,5				382,1	44,5				425,6					
2	1	1. lettera a)	e	t	-1.159,8					-1.159,8					-1.159,8					
2	1	1. lettera a)	e	t	-172,2					-172,2					-172,2					
2	1	1. lettera a)	e	t		115,5	-49,5				115,5	-49,5				115,5	-49,5			-49,5
2	1	1. lettera a)	e	t							27,9	-12,8				27,9	-12,8			-12,8
2	1	1. lettera a)	s	c			27,9	12,8												
2	1	1. lettera a)	s	c			-134,6				-134,6									-134,6
2	1	1. lettera b)	e	t	-34,8					-34,8					-34,8					
3	10	Modifica all'articolo 12, comma 1, del D.L. 115/2022 - Welfare aziendale-incremento da euro 600 a euro 3000 del valore dei benefici e dei servizi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze IRPEF	e	t	-243,4					-243,4					-243,4					
3	10	Modifica all'articolo 12, comma 1, del D.L. 115/2022 - Welfare aziendale-incremento da euro 600 a euro 3000 del valore dei benefici e dei servizi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-addizionale regionale	e	t																
3	10	Modifica all'articolo 12, comma 1, del D.L. 115/2022 - Welfare aziendale-incremento da euro 600 a euro 3000 del valore dei benefici e dei servizi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-addizionale regionale	s	c		14,2														
3	10	Modifica all'articolo 12, comma 1, del D.L. 115/2022 - Welfare aziendale-incremento da euro 600 a euro 3000 del valore dei benefici e dei servizi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-addizionale Comunale	e	t																



Decreto legge recante misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti																		
In milioni di euro																		
Articolo	Comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno				Indebitamento					
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025			
3	10	Modifica all'articolo 12, comma 1, del D.L. 115/2022: Welfare aziendale incremento da euro 600 a euro 3000 del valore di beni culturali e del servizio che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo fra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-addizionale Comunale	s		7,0		-1,6											
3	11	Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano presso l'ufficio per lo Sport della PCM di cui all'articolo 1, comma 369 della legge n. 205/2017	s	10,0				10,0						10,0				
3	12 lettera a)	Incremento Fondo da trasferire alla PCM per il sostegno agli enti del terzo settore ed enti religiosi a fronte dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e termica di cui all'articolo 8, comma 1 del D.L. 144/2022.	s	50,0				50,0						50,0				
3	12 lettera b)	Incremento Fondo per sostenere gli iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale di cui all'articolo 8, comma 2 del D.L. 144/2022.	s	50,0				50,0						50,0				
3	14	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1 del D.L. 50/2022-Fondo finalizzato al riconoscimento di un buono per acquisti abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.	s	-50,0				-50,0						-50,0				
5	2	Definimento al 31 marzo 2023 del termine entro cui il GSE è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato	e					-4.000,0	4.000,0									
5	2	Definimento al 31 marzo 2023 del termine entro cui il GSE è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato	s												4.000,0			
5	2	Veramento all'entrata delle somme dovute dalla restituzione prelievo al GSE per acquisto di gas naturale, che restano acquisite all'erno	e		4.000,0													
<b>CAPO II - Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di licenziamenti ed efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure</b>																		
8	1	Contributo sotto forma di credito d'imposta a favore degli esercenti del commercio al dettaglio e della attività assimilata per i costi sostenuti per l'adeguamento tecnico dei registratori telematici per consentire la lettura degli scontrini "istantanea"	s		80,0									80,0				
9	1 lettera a) punto 1	Riduzione del 1,10% al 90% della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 - IRPEF/IRCS	e		12,5	133,1	83,2							12,5	133,1	83,2		83,2
9	1 lettera a) punto 1	Riduzione del 1,10% al 90% della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 - IRPEF/IRCS	s			-1.216,5	-1.216,5								-1.216,5	-1.216,5		-1.216,5
9	1 lettera a) punto 1	Riduzione del 1,10% al 90% della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 - IRPEF/IRCS	e			-97,7	41,9								-97,7	41,9		41,9
9	1 lettera a) punto 1	Riduzione del 1,10% al 90% della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 - IRAP	e													3,5		3,5
9	1 lettera a) punto 1	Riduzione del 1,10% al 90% della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 - IRAP	s			8,1	-3,5								8,1	-3,5		
9	1 lettera a) punto 1	Riduzione del 1,10% al 90% della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 - IVA	e		-23,3									-23,3				-23,3



Decreto legge recante misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti																		
In milioni di euro																		
Articolo	Comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento				
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025			
9	1 lettera a) punto 2	Estensione del termine finale per fruire del Super bonus del 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per gli edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 abbiano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo - IRPEE/IRIES	e	2,8	21,3	-11,3		2,8	21,3	-11,3		2,8	21,3	-11,3		2,8	21,3	-11,3
9	1 lettera a) punto 2	Estensione del termine finale per fruire del Super bonus del 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per gli edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 abbiano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo - IRPEE/IRIES	s		-275,1				-275,1				-275,1			0,0	-275,1	
9	1 lettera a) punto 2	Estensione del termine finale per fruire del Super bonus del 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per gli edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 abbiano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo - IRPEE/IRIES	e		-36,2	51,7	-15,5		-36,2	51,7	-15,5		-36,2	51,7	-15,5	0,0	-36,2	51,7
9	1 lettera a) punto 2	Estensione del termine finale per fruire del Super bonus del 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per gli edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 abbiano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo - IRAP	e													0,0	-4,5	-1,9
9	1 lettera a) punto 2	Estensione del termine finale per fruire del Super bonus del 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per gli edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 abbiano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo - IRAP	s		4,5	-6,4	1,9											
9	1 lettera a) punto 2	Estensione del termine finale per fruire del Super bonus del 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per gli edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 abbiano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo - IVA	e		-8,6	8,6			-8,6	8,6			-8,6	8,6		-8,6	8,6	
9	1 lettera a) punto 3	Pronogo per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari a debiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente famiglia e IRPEE/IRIES	e		-8,8	-93,6	-58,5		-8,8	-93,6	-58,5		-8,8	-93,6	-58,5		-8,8	-93,6
9	1 lettera a) punto 3	Pronogo per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari a debiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente famiglia e Credito di imposta	s			855,2	855,2				855,2	855,2				855,2	855,2	
9	1 lettera a) punto 3	Pronogo per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari a debiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente famiglia e IRPEE/IRIES	e			118,9	-68,1				118,9	-68,1					118,9	-68,1
9	1 lettera a) punto 3	Pronogo per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari a debiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente famiglia e IRAP	e													0,0	13,2	-5,7
9	1 lettera a) punto 3	Pronogo per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari a debiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente famiglia e IRAP	s			-13,2	5,7											
9	1 lettera a) punto 3	Pronogo per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari a debiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente famiglia e IVA	e														37,8	
9	1 lettera c)	Applicazione aliquota al 110% fino al 2025 per le spese sostenute su immobili adibiti a strutture sanitarie - IRPEE/IRIES	e			-0,1	-1,7				-0,1	-1,7					-0,1	-1,7
9	1 lettera c)	Applicazione aliquota al 110% fino al 2025 per le spese sostenute su immobili adibiti a strutture sanitarie - Credito di imposta	s				14,0											14,0
9	4	Fondo per il contributo a favore degli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte e professione con riferimento ad edifici composti da da 4 a quattro unità immobiliari distinte ma accatastate anche se posseduti da un unico proprietario	s		20,0											20,0		
14	1	CAPO III - Disposizioni finanziarie e finali																
		Incremento risorse destinate nel marzo 2022 alle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge n. 266/2005	s		1.000,0											1.000,0		





Decreto legge recante misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti																			
Articolo	Comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento					
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
14	2	Completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dell'edilizia nazionale di cui agli articoli 53b e ss del codice dell'ordinamento militare	s	k	45,0					45,0					45,0				
14	3	Incremento Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il personale docente, di cui all'articolo 1, comma 606 della legge n. 234/2021	s	c	85,8					85,8					85,8				
14	3	Incremento Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il personale docente, di cui all'articolo 1, comma 606 della legge n. 234/2021, effetti riflessi	e	t/c							41,6						41,6		
14	3	Incremento autorizzazione di spesa da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA	s	c		14,2					14,2						14,2		
14	3	Incremento autorizzazione di spesa da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA- effetti riflessi	e	t/c								6,9					6,9		
15	1	Adeguamento contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo 103, comma 23 del DL 34/2020 per procedure emissione rapporti di lavoro irregolare	s	c		1,6					1,6						1,6		
15	2	Utilizzo risorse per oneri a attività istruttorie procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della legge n. 91/1992	s	c		-1,6											-1,6		
15	3	Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 1, del DL n. 115/2022 riduzione onere pozzo a carico della Cassa per i servizi energetici e ambientali	e	t													-410,0		
15	3	Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 1, del DL n. 115/2022 trasferimento risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c		410,0											410,0		
15	4	Fondo di destinazione all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 e in particolare alle misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla situazione di crisi energetica	s	c		4.127,7	453,1	324,5	324,5		4.127,7	453,1	453,1	324,5	0,0		4.127,7	453,1	324,5
15	5 lettera a)	Riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri	s	c		-1.487,0									-1.170,4				
15	5 lettera a)	Riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri	s	k		-40,0									-40,0				
15	5 lettera d)	Riduzione fondo esigenze trasferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c															
		totale entrate	e			-1.616,0	4.133,4	91,5	-18,7		-5.977,5	4.135,6	91,8	-22,8	-1.977,5	135,6	91,8	-22,8	
		totale spese	s			2.894,5	4.133,4	91,5	-18,7	2.801,1	4.135,6	91,8	-22,8	7.118,6	-182,0	91,8	-22,8		
		Saldo				-4.510,5	0,0	0,0	0,0	-8.778,6	0,0	0,0	0,0	-9.096,1	317,5	0,0	0,0		
		Utilizzo autorizzazione indebitamento Relazione al Parlamento novembre 2022				9.100,0				9.100,0					9.100,0				
		Saldo				4.589,5	0,0	0,0	0,0	321,4	0,0	0,0	0,0	3,9	317,5	0,0	0,0		



Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022.*

### **Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici »;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante « Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina »;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante « Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali »;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, nonché in materia di efficienza e sicurezza energetica e incremento della produzione di gas naturale;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

### **MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI**

Art. 1.

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)*

1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione

alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto, alle condizioni previste dal terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

6. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta richiamati ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.726,454 milioni di euro l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 2.

*(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 13 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50,

comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera *a*), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera *b*), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022 e in 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 3.

*(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)*

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e di effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.

3. In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

4. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al presente articolo, SACE S.p.A., è autorizzata a concedere, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui al comma 2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente comma è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e

condizioni previsti dal presente articolo.

5. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. La garanzia di cui al comma 5 è rilasciata a condizione che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi. La medesima garanzia è rilasciata, altresì, a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.

7. L'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

8. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 » e le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 6, le parole « con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni di euro ».

9. All'articolo 15, commi 1 e 5, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « dall'articolo 51, comma 3, » sono inserite le seguenti: « prima parte del terzo periodo, »;

b) le parole « euro 600,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 3.000 ».

11. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole « 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 60 milioni » e dopo le parole « impianti sportivi e piscine » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la società Sport e Salute S.p.A. ».

12. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 120 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 170 milioni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni

non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani. »;

b) al comma 2, le parole « 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro ».

13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2023 e dai commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

14. Agli oneri derivanti dal comma 12, lettera b), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio, 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Art. 4.

*(Misure per l'incremento della produzione di gas naturale)*

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile, all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al secondo periodo, dopo le parole « in condizione di sospensione volontaria delle attività » sono aggiunte le seguenti: « e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali »;

2) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è consentita la coltivazione delle concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

3) al terzo periodo, le parole « La predetta comunicazione » sono sostituite dalle seguenti: « La comunicazione di cui al primo periodo »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a aderire alle procedure di cui al comma 1. »;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole « dei piani di interventi di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « , nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2-bis, » e le parole « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata

massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un'equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 50 e 100 euro per MWh. Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis. »;

e) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre, al prezzo di cui al comma 4, primo periodo, i diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al medesimo comma complessivamente acquisiti nella sua disponibilità a clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Le modalità e i criteri di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. I diritti offerti sono aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto *pro quota*. In esito a tali procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati. Il contratto prevede, altresì, che:

a) la quantità di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente;

b) è fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5 è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

Art. 5.

*(Proroghe di termini nel settore del gas naturale)*

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 10 gennaio 2024 ».

2. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;

b) al comma 4, le parole « 20 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 aprile 2023 ».

3. Agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 6.

*(Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza)*



*energetica nazionale)*

1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola « decarbonizzazione » è sostituita dalla seguente: « ottimizzazione »;

2) le parole « della resilienza » sono sostituite dalle seguenti: « della sicurezza »;

3) dopo le parole « a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati, »;

4) dopo le parole « fra il Ministero della difesa » sono inserite le seguenti: « , la struttura dell'autorità politica delegata per il PNRR »;

5) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio. »;

b) al comma 3, dopo le parole « dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, » sono inserite le seguenti: « possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza »;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per l'attività di cui al primo periodo, compensi o rimborsi spese.

*3-ter.* Il commissario speciale di cui al comma *3-bis* convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1 e svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quinqies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorità competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

*3-quater.* Quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualità di socio unico, verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l'autonomia e la sicurezza energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attività svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa. ».

Art. 7.

*(Disposizione in materia di autotrasporto)*

1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applicano nel rispetto della normativa europea

in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

## Capo II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO, DI INCENTIVI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, NONCHÉ PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE

#### Art. 8.

##### *(Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento)*

1. Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è concesso un contributo per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023, per effetto dell'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

#### Art. 9.

##### *(Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, le parole « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023 »;

2) al secondo periodo, le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro. »;

b) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

« 8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o

convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-*bis*, allegata al presente decreto. »;

*c)* al comma 8-*ter*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*bis*, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento. »;

*d)* dopo la Tabella 1, è inserita la Tabella 1-*bis* di cui all' Allegato 1 al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), non si applicano:

*a)* agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

*b)* agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-*bis* e 8-*bis*.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-*bis* primo e terzo periodo, è autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* della legge n. 196 del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

Art. 10.

*(Norme in materia di procedure di affidamento di lavori)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole « città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « . L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ».

2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione del presente comma.

3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

« Art. 44-bis - *(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale)* - 1. Ai fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 per le finalità di cui al comma 3.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non già sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti da cui risulti la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze. Tale Protocollo è inviato al Comitato speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procede ad una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti, e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilità e la manutenibilità delle opere.

4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le disposizioni dell'articolo 44, comma 4. »;

*b*) dopo l'Allegato IV è aggiunto l'Allegato IV-bis di cui all'Allegato 2 al presente decreto.

Art. 11.

*(Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC)*

1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, dopo le parole « di cui al presente comma » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , ivi incluso il personale dipendente di società *in house* dello Stato »;

b) dopo il nono periodo, è inserito il seguente: « Con le medesime modalità previste per le unità di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unità, che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unità di cui al primo periodo. ».

### Capo III

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

##### Art. 12.

*(Esenzioni in materia di imposte)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore dello spettacolo, si interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera *d*), del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

2. La disposizione di cui all'articolo 78, comma 4, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 non si applica all'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2022 di cui al comma 1.

3. Nella Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 8-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 8-*ter* Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento ».

##### Art. 13.

*(Disposizioni in materia di sport)*

1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e in ultimo dall'articolo 39, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

##### Art. 14.

*(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 800 milioni di euro destinate agli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 « Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ».

2. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 45 milioni. Il Ministero della difesa provvede alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 606, è inserito il seguente:

« 606-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui al comma 606 è incrementato di 85,8 milioni di euro per il personale docente. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA. ».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 15.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.558.473 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinate all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, determinati in 6.037,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.546,459 milioni di euro per l'anno 2023, 515,4 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 10.037,454 per l'anno 2022 e in termini di indebitamento netto a 10.355 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;

b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno

2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera a);

c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

d) quanto a 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 115,46 milioni di euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 48,5 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;

f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

6. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera g).

7. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole « e 2022 », inserire le seguenti: « e in via definitiva dall'anno 2023 »;

b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e c).

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse. ».

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 16.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2022

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*  
Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*  
Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*  
Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*  
Crosetto, *Ministro della difesa*  
Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*  
Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

Allegato 1

(Articolo 9, comma 1, lettera d))

« Tabella 1-bis  
(Articolo 119, comma 8-bis.1)

	Numero di parti
Contribuente	1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:	
un familiare	si aggiunge 0,5
due familiari	si aggiunge 1
tre o più familiari	si aggiunge 2

».

Allegato 2

(articolo 10, comma 3)

« Allegato IV-bis

(articolo 44-bis, comma 1)

(Interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione  
Autostrade per l'Italia - art. 44 -bis)

- 1) A1 - Riqualfica Barberino-Calenzano
- 2) A11 - Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2)
- 3) A14 - Bologna-dir. Ravenna
- 4) A1 - Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2)
- 5) A1 - Milano Sud-Lodi
- 6) Gronda di Genova
- 7) A14 - Passante di Bologna
- 8) A13 - Bologna-Ferrara
- 9) A13 - Monselice-Padova
- 10) A1 - Tangenziale di Modena
- 11) A14 - Opere compensative di Pesaro - altre bretelle
- 12) A1 - Prevam Toscana (A2, A1+A3) ».

Allegato n. 3

(Articolo 15, comma 5, lettera a))

*Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa*

<i>Stato di previsione</i>	2022
MISSIONE/programma	
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	
I. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	200
I.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	200



3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	50
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	50
15. Politiche previdenziali (25)	70
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	70
23. Fondi da ripartire (33)	400
23.1 Fondi da assegnare (1)	200
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	200
<i>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>	
1. Politiche per il lavoro (26)	650
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	650
<i>Ministero della giustizia</i>	
1. Giustizia (6)	45
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	45
<i>Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>	
1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	10
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	10
<i>Ministero dell'interno</i>	
2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	52
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	40
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	12
<i>Ministero della salute</i>	
1. Tutela della salute (20)	50
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (7)	50
<b>TOTALE</b>	<b>1.527</b>

Allegato 4  
(articolo 15, comma 6)  
« Allegato 1  
(articolo 1, comma 1)  
(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	251.000	184.748	119.970
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto	528.347	494.848	438.645

degli effetti derivanti dalla presente legge (*)			
- CASSA -			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	328.000	249.748	177.170
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	605.372	559.848	495.845
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

».

## 1.2.2. Testo correlato 345 (SUPPLEMENTO)

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 345

*Supplemento*

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI)  
e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)  
di concerto con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO)  
con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN)  
con il **Ministro della difesa** (CROSETTO)  
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI)  
e con il **Ministro per lo sport e i giovani** (ABODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2022

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

*L'analisi di impatto della regolamentazione relativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 dicembre 2022.*

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

**TITOLO: Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.**

**REFERENTI AIR:** Presidenza del Consiglio dei Ministri – **Settori legislativi:** del Ministro per lo sport e giovani - **Uffici Legislativi dei Dicasteri:** della difesa; dell’economia e delle finanze; delle imprese e del made in Italy; delle infrastrutture e dei trasporti; dell’ambiente e della sicurezza energetica.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, che dispone “Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l’Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l’AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un’unica relazione AIR”.

Di seguito l’ordine di riporto delle amministrazioni competenti per materia delle relazioni AIR settoriali predisposte ai sensi dell’articolo 10, DPCM citato, e parti della Relazione AIR generale. Il numero del primo articolo di competenza determina la posizione.

- 1) *Ministero dell’economia e delle finanze* (articoli 1, 2, 3, comma 10; 8, 9, 12, 13 parte di competenza): pagine da 1 a 17.
- 2) *Ministro per lo sport e la gioventù* (articoli 3, comma 11; e 13, parte di competenza): pagine da 17 a 19.
- 3) *Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica* (articoli 4, 5, 11): pagine da 19 a 29.
- 4) *Ministero della difesa* (articolo 6): pagine da 29 a 32.
- 5) *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* (articoli 7, 10): pagine da 32 a 36.

\*\*\*

## **1) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Relazione AIR Articoli:** **1** (*Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022*); **2** (*Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti*); **3**, comma 10 (*Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette*); **8** (*Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento*); **9** (*Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico*); **12** (*Esenzioni in materia di imposte*); **13** parte di competenza (*Disposizioni in materia di sport*).

### **SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

L’intervento normativo nel suo complesso è determinato dall’esigenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia e dei carburanti, nonché in materia di efficienza e sicurezza energetica e incremento della produzione di gas naturale e in materia di finanza pubblica.

In tale contesto, per quanto concerne alcune delle misure di carattere fiscale introdotte dal provvedimento in commento si evidenziano i seguenti interventi: contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 (art. 1); disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (art. 2); misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette tra cui la previsione di incentivi, mediante l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale, all’erogazione ai lavoratori dipendenti di somme utilizzabili per il pagamento delle utenze domestiche (art. 3 comma 10); previsione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per

l'adeguamento tecnico dei registratori telematici alle necessità legate alla lotteria degli scontrini (art. 8); modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico (art. 9); esenzioni in materia di imposte (art. 12); disposizioni in materia di sport concernenti termini e rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi (art. 13).

L'obiettivo dell'**articolo 1** del decreto-legge in commento è quello di compensare parzialmente i maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas. A tale scopo, analogamente a quanto già effettuato in relazione ai precedenti trimestri del 2022, si estendono anche al mese di dicembre 2022 i contributi, sotto forma di credito d'imposta, già riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2022.

L'intervento normativo recato dall'**articolo 2** nasce sostanzialmente dall'esigenza di far fronte al perdurante aumento innaturale dei prezzi di alcuni prodotti energetici impiegati come carburanti, registrato in concomitanza con quello dei beni di prima necessità e dovuto all'allarmante situazione venutasi a creare in ambito internazionale a causa della guerra russo-ucraina. In tale contesto l'autorità politica ha ritenuto opportuno intervenire prorogando l'effetto di taluni recenti provvedimenti finalizzati ad operare una forte riduzione della tassazione indiretta gravante sui carburanti più diffusi. In particolare, con il decreto in esame sono state temporaneamente ridotte, dal 19 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, ai gas di petrolio liquefatti (GPL) e al gas naturale impiegato per autotrazione.

La nuova disciplina stabilisce, inoltre, che l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico delle accise (TUA) approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il medesimo periodo 19 novembre - 31 dicembre 2022. Inoltre, nello stesso periodo si riduce al 5% l'aliquota IVA applicabile al gas naturale per autotrazione.

L'**articolo 3, comma 10**, è una disposizione volta ad alleviare l'attuale difficile congiuntura che i lavoratori dipendenti stanno affrontando, dovuta anche all'emergenza idrica e all'innalzamento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale determinato dalla grave crisi internazionale.

Con questa disposizione si intende arginare l'aumento del costo dell'energia, dei carburanti e delle utenze domestiche incentivando, mediante l'innalzamento della soglia di esenzione fiscale, l'erogazione ai lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro, di somme utilizzabili per il pagamento delle utenze domestiche stesse.

Pertanto, per l'anno 2022 si incrementa a euro 3.000 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR.

Con l'**articolo 8** viene introdotto un bonus, da utilizzare in compensazione come credito d'imposta, pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico, ai fini della copertura dei costi per l'adeguamento tecnico dei registratori telematici per facilitare la lotteria degli scontrini e consentire la lotteria degli scontrini "istantanea", basata sull'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. La norma ha la finalità di favorire i soggetti passivi Iva che, per effetto dell'art. 18, comma 4-*bis* del DL 30 aprile 2022, n. 36, devono sostenere dei costi per il suddetto adeguamento.

L'articolo 9 del decreto-legge apporta modifiche alla disciplina del c.d. superbonus, contenuta nell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Le modifiche rispondono all'esigenza di rivedere e razionalizzare la disciplina vigente in materia di superbonus, anche nel perseguimento di un risparmio di spesa per l'erario. Inoltre, si prevede un regime transitorio al fine di assicurare la conclusione dei lavori per i contribuenti interessati alle misure in scadenza; rispetto a tali interventi l'agevolazione è confermata alle condizioni previgenti.

Inoltre, si prevede, per specifiche tipologie di soggetti, l'applicazione dell'agevolazione in esame legata alla condizione reddituale complessiva del nucleo familiare, in modo che soltanto le famiglie che percepiscono redditi più bassi possano accedere all'agevolazione fiscale. In linea con tale obiettivo si introduce un contributo al fine di partecipare alla quota di oneri che, in relazione agli interventi agevolati, rimangono a carico dei soggetti con redditi più bassi.

Inoltre, in considerazione del ruolo che ricoprono nel contesto sociale, si è voluto mantenere fino al 31 dicembre 2025 il beneficio in esame, con aliquota del 110 per cento, per gli interventi svolti dagli enti del terzo settore sugli immobili adibiti a strutture sanitarie.

Infine, al fine di semplificare il meccanismo della cessione dei crediti d'imposta, si introduce la possibilità di rateizzare in dieci anni le quote di credito d'imposta non ancora utilizzate derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura per gli interventi relativi al superbonus.

L'intervento normativo di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge in argomento intende interpretare l'art. 78, comma 3, del D. L. 14 agosto 2020, n.104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126. Detto comma ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, per gli anni 2021 e 2022, relativamente agli immobili indicati al comma 1, lettera d), del medesimo art. 78, ovvero gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il comma 4 dello stesso art. 78 prevede che l'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Tuttavia, con la comunicazione C (2021) 8442 del 18 novembre 2021, la Commissione europea ha adottato la sesta e ultima modifica al "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19*", prorogandone l'efficacia al 30 giugno 2022. La Commissione europea ha successivamente comunicato agli Stati membri che il Quadro temporaneo non sarebbe stato prorogato oltre tale data di scadenza (dichiarazione del 12 maggio 2022).

Pertanto, essendo venuta meno l'incertezza sulla vigenza temporale del Quadro temporaneo esistente al tempo dell'introduzione della disposizione, il comma 1 dell'art. 12 in esame è volto a chiarire la disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile per la fruizione dell'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2022 per gli immobili in questione.

Il comma 2 chiarisce che relativamente alla seconda rata del 2022 l'efficacia della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 3 dell'articolo 12 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso. L'intervento normativo ha la

finalità di stabilire in modo espresso che l'imposta non trova applicazione in relazione a tale tipologia di domande, in un'ottica di certezza normativa e di semplificazione e in un contesto in cui assume particolare rilevanza la tempestività degli interventi.

**L'articolo 13** dispone che per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche i versamenti tributari e contributivi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022. L'intervento normativo rientra nel novero degli interventi adottati dal Legislatore per sostenere quei soggetti economici che - anche a causa del recente aumento dei costi energetici - risentono in particolar modo degli effetti negativi dell'attuale situazione di crisi economica.

### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Con riferimento alle disposizioni normative contenute **nell'articolo 1** si fa presente che il contesto di riferimento e i problemi da affrontare sono rappresentati dall'incremento dei prezzi dei prodotti energetici registrato già nel corso del 2021 e amplificato dal perdurare del conflitto russo-ucraino, vista peraltro l'elevata dipendenza europea ed italiana dalla Russia in ambito energetico, e dalle conseguenti ricadute del predetto incremento sul tessuto economico e imprenditoriale italiano

Per quanto concerne il contesto normativo relativo all'intervento di cui **all'articolo 2**, occorre far presente che la tassazione dei carburanti è materia armonizzata in ambito unionale e che, ai sensi della direttiva 2003/96/CE ("Energy taxation"), gli Stati membri, nel tassare i prodotti energetici - carburanti inclusi - devono rispettare le aliquote minime in essa stabilite.

In ambito nazionale i carburanti sono sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise - TUA).

Nel rideterminare in diminuzione, mediante l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto in argomento, le aliquote di accisa applicate ai carburanti oggetto dell'intervento normativo in esame, è stata posta particolare attenzione sulla necessità di rispettare i livelli minimi di tassazione, indicati dalla citata direttiva 2003/96/CE. La lettera b) del comma 1, inoltre, riduce dal 22% al 5% l'aliquota IVA applicabile al gas naturale per autotrazione per il periodo 19 novembre - 31 dicembre 2022 in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. In particolare, dal sito di Assogasmetano (Associazione nazionale delle imprese distributrici del metano per autotrazione) è stato ricavato il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di ottobre 2022, risultato pari a 2,245 €/kg.

Interventi di riduzione temporanea dell'aliquota IVA, per contenere l'aumento del costo del gas, sono stati attuati con il decreto-legge n. 130 del 2021 (articolo 2, comma 1), con la legge n. 234 del 2021 (articolo 1, comma 506), con il decreto-legge n. 17 del 2022 (articolo 2) e con l'art. 1-*quater* del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito nella legge n. 91 del 2022. Dette disposizioni hanno previsto l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali. In tale ambito, come chiarito nella circolare n. 17 del 3 dicembre 2021 dell'Agenzia delle entrate, tuttavia, non è compreso il gas naturale per autotrazione. Interventi specifici per la riduzione dell'aliquota Iva del gas per autotrazione sono stati previsti con il D.L. n. 38 del 2022, poi dai D.D.M.M. 24 giugno 2022, 19 luglio 2022, 30 agosto 2022 e 19

ottobre 2022, e da ultimo dai decreti legge n. 144 e 153 del 2022, quest'ultimo abrogato dalla legge n. 175 del 2022 di conversione del decreto legge n. 144 del 2022 ed il cui relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 4 del suddetto decreto.

Per questo prodotto, la riduzione dell'aliquota IVA è stata pertanto disposta nel contesto della riduzione dell'accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti.

Nell'ambito della fissazione della misura di riduzione delle aliquote di accisa ed IVA sopra richiamate - nonché dell'analisi circa i conseguenti effetti sul gettito erariale - si è ritenuto di confermare le aliquote già stabilite da ultimo col decreto legge n. 144 del 2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 175 del 2022. Ciò anche tenendo conto dei dati relativi al consumo dei carburanti in Italia (pubblicati annualmente prima dal MISE ed attualmente dal MITE) riferito all'anno 2019, stante il brusco calo del consumo di carburante verificatosi negli anni 2020 e 2021 a causa dell'epidemia di Covid-19. In base a tali dati il consumo di prodotti energetici impiegati in autotrazione nell'anno 2019 è stato pari a:

- 10,28 miliardi di litri per la benzina;
- 32,65 miliardi di litri per il gasolio, di cui 6 miliardi di litri utilizzati per l'autotrasporto;
- 1,52 miliardi di kg per i GPL;
- 1,17 miliardi di Smc per il gas naturale.

In relazione a tale quantificazione è stata quindi calcolata la percentuale di carburante che sarebbe stata presumibilmente consumata rispettivamente dai cittadini e dalle imprese, come meglio specificato al punto 2.2 in merito agli indicatori e ai valori di riferimento.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10**, detta norma è volta ad alleviare l'attuale difficile congiuntura che i lavoratori dipendenti stanno affrontando, dovuta anche all'emergenza idrica e all'innalzamento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale determinato dalla grave crisi internazionale.

L'**articolo 8** prevede dei **contributi** per i **commercianti** obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate. In particolare, è introdotto un **bonus**, da utilizzare **in compensazione come credito d'imposta**, pari al **100%** della spesa sostenuta, **fino a 50 euro per ogni registratore telematico**, ai fini della copertura dei costi per l'adeguamento tecnico dei registratori telematici per facilitare la lotteria degli scontrini e consentire la lotteria degli scontrini "istantanea", basata sull'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Per quanto riguarda l'**articolo 9**, le disposizioni relative all'agevolazione denominata superbonus, contenute nell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno avuto negli anni un'applicazione diffusa che ha prodotto effetti indesiderati sul piano dei costi dei materiali e degli interventi con un conseguente impatto sulla finanza pubblica. Inoltre, la carenza degli stessi materiali e la saturazione del mercato rendeva necessario prevedere misure di proroga per gli interventi che non si sarebbero potuti completare entro la fine dell'anno 2022.

Inoltre, l'impianto normativo sulla materia richiedeva un intervento di semplificazione, soprattutto in merito al meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura, al fine di consentire una piena fruibilità dell'istituto in esame e la tenuta contabile di numerose aziende del settore edile e dell'indotto.

Le disposizioni normative di cui all'**articolo 12, commi 1 e 2** hanno la finalità di consentire agli immobili indicati nel comma 3 dell'art. 78, ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, di continuare a usufruire dell'agevolazione IMU anche in relazione



alla seconda rata del 2022, nel rispetto, peraltro, dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Ed invero, a seguito dell'adozione, da parte della Commissione europea della sesta e ultima modifica al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19", la cui efficacia è stata prorogata solo fino al 30 giugno 2022, si è posta la questione di consentire ai contribuenti, per gli immobili in argomento, di fruire comunque dell'agevolazione riguardante l'esenzione dall'IMU relativamente alla seconda rata del 2022 da corrispondere entro il 16 dicembre 2022.

Il rimedio cui si è fatto ricorso è stato quello di prevedere l'applicazione alla seconda rata per il 2022 del regime *de minimis*, precisando al contempo che, in relazione alla predetta rata, l'autorizzazione della Commissione europea non è necessaria.

**Il comma 3 dell'articolo 12** prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di contributo a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali. In particolare, si prevede l'introduzione nella tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 (recante la disciplina degli atti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo) di un apposito articolo 8-ter volto a riconoscere l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali, in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità e per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.

L'intervento normativo ha la finalità di stabilire in modo espresso che l'imposta non trova applicazione in relazione a tale tipologia di domande, in un'ottica di certezza normativa e di semplificazione e in un contesto in cui assume particolare rilevanza la tempestività degli interventi.

Infatti, allo stato attuale l'esenzione in argomento è di norma espressamente disposta di volta in volta, in relazione a singoli eventi calamitosi o eccezionali, dalle singole disposizioni legislative emergenziali.

**L'articolo 13** interviene in materia di termini e rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

In particolare, si dispone che per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti tributari e contributivi già sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) e successivamente dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge n. 17 del 2022, nonché dall'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

Si tratta, in particolare: dei versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; dei versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Il riferimento normativo è, al riguardo, l'articolo 1, comma 923, della legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 7, commi 3-bis e 3-ter, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, e dall'art. 39, comma 1-bis, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale dell'**articolo 1** è quello di compensare parzialmente i maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas. A tale scopo, analogamente a quanto già effettuato in relazione ai precedenti trimestri del 2022, estende anche al mese di dicembre 2022 i contributi, sotto forma di credito d'imposta, già riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall'**articolo 1** del decreto-legge n. 144 del 2022 per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas, ampliando altresì anche il periodo entro il quale le imprese possono utilizzare i crediti d'imposta precedentemente riconosciuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas.

In particolare, i **commi 1 e 2 dell'articolo 1** estendono al mese di dicembre 2022 i contributi, sotto forma di credito d'imposta, previsti dai commi da 1 a 4 dell'**articolo 1** del decreto-legge n. 144 del 2022 per i mesi di ottobre e novembre 2022, riconoscendoli nella misura del:

1) 40% della spesa sostenuta dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, c.d. "energivore", per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, nonché in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle predette imprese nel mese di dicembre 2022;

2) 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale dalle imprese a forte consumo di gas naturale, c.d. "gasivore", consumato nel mese di dicembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

3) 30% della spesa sostenuta dalle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle c.d. "energivore", per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;

4) 40% della spesa sostenuta dalle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, c.d. "non gasivore", per l'acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

- il **comma 3** prevede che i crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2, relative alle spese di prodotti energetici sostenute nel mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'art. 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4 del DL n. 144/2022, relativi alle spese energetiche sostenute nei mesi di ottobre e novembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'art. 6 del DL n. 115/2022, relativi alle spese di prodotti energetici sostenute nel terzo trimestre 2022, siano utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 30 giugno 2023, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che fissa in 250.000 euro il limite annuale alla compensazione dei crediti d'imposta) e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (il limite massimo di crediti e contributi compensabili è fissato a 2 milioni di euro). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e, non porti al superamento del costo sostenuto.

- il **comma 4** dispone che i crediti d'imposta di imposta previsti dai commi 1 e 2 della disposizione in esame, relativi al mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'art. 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4 del DL n. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'art. 6 del DL n. 115/2022, relativi al terzo trimestre 2022, siano cedibili solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la facoltà di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione ed intermediari finanziari.

Gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, relativi ai controlli e ai profili di responsabilità connessi agli utilizzi distorti ed irregolari del credito di imposta.

I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti di imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 5** rinvia, ai fini dell'applicazione e della fruizione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per quanto compatibili.

Il **comma 6** fissa al 16 marzo 2023 il termine entro il quale i beneficiari dei crediti d'imposta richiamati ai commi 3 e 4 sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, a inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, il cui contenuto e modalità di presentazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Come indicato in premessa, l'intervento normativo di cui all'**articolo 2** è stato guidato dall'obiettivo generale di andare incontro alle esigenze di imprese e famiglie fortemente penalizzate da un aumento inconsueto e generalizzato dei prezzi di beni di prima necessità.

Obiettivo specifico delle disposizioni in argomento è stato, invece, ridurre in tempi rapidi, anche per il periodo 19 novembre - 31 dicembre 2022, il costo dei carburanti più utilizzati in Italia, al fine di alleggerire almeno temporaneamente – compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili – l'onere fiscale, derivante dalla tassazione applicata ai carburanti in questione, a carico dei predetti destinatari privati dell'intervento.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10**, la disposizione si pone quale obiettivo quello di arginare l'aumento del costo dell'energia, dei carburanti e delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Tale obiettivo viene perseguito incentivando, mediante l'innalzamento della soglia di esenzione fiscale, l'erogazione ai lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro, di somme utilizzabili per il pagamento delle utenze domestiche suddette.

Infatti, per l'anno 2022 si incrementa a euro 3.000 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR.

L'intervento normativo previsto all'**articolo 8** ha la finalità di favorire i soggetti passivi Iva che, per effetto dell'art. 18, comma 4 *bis* del DL 30 aprile 2022, n. 36, devono sostenere dei costi per l'adeguamento dei registratori alle necessità legate alla lotteria degli scontrini.

Si prevede che tale credito di imposta sia utilizzabile in compensazione, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (che fissa in 250.000 euro il limite annuale alla compensazione dei crediti d'imposta) e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (il limite massimo di crediti e contributi compensabili è fissato a 2 milioni di euro). L'utilizzo del credito di imposta è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la

memorizzazione e alla trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Si prevede altresì che le modalità attuative, nonché le modalità per usufruire del credito di imposta, il regime dei controlli nonché ogni disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e il rispetto del limite di spesa siano definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto.

Per quanto riguarda l'**articolo 9**, la disposizione risponde all'esigenza di rivedere e razionalizzare la disciplina vigente in materia di superbonus, anche nel perseguimento di un obiettivo di un risparmio di spesa per l'erario.

In particolare, con il **comma 1**, lettera a), n. 1), al fine precipuo di realizzare un risparmio di spesa per la finanza pubblica, si riduce dal 110 per cento al 90 per cento l'aliquota di detrazione spettante per gli interventi effettuati nell'anno 2023 dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate. Con il **comma 1**, lettera a), n. 2), si concedono ulteriori tre mesi ai soggetti che, a causa dei rallentamenti dovuti dalla crisi economica, non riescono a ultimare entro la fine del 2022 gli interventi su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti. A tal fine si proroga la disciplina del superbonus al 110 per cento per gli interventi effettuati su dette unità immobiliari, per i quali, a legislazione vigente, il beneficio è ammesso solo se, alla data del 30 settembre 2022, è stato realizzato almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Per tali interventi il termine finale per fruire dell'agevolazione è stato spostato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

Con il **comma 1**, lettera a), n. 3), si intende introdurre una nuova disciplina per il superbonus relativamente agli interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti che saranno avviati a partire dal 1° gennaio 2023. Per tali interventi si introduce la possibilità di fruire del superbonus, limitatamente per l'anno 2023, nella più limitata misura del 90 per cento delle spese sostenute e, comunque, al ricorrere delle seguenti condizioni: a) che si tratti di abitazione principale del contribuente; b) che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o diritto reale di godimento; c) che lo stesso soddisfi specifiche condizioni reddituali (reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro).

Con l'art. 9, **comma 1**, lettera c), in relazione agli interventi realizzati dagli enti del terzo settore sugli immobili adibiti a strutture sanitarie, si mantiene e si estende fino al 2025 l'aliquota di detrazione del 110 per cento senza subire le riduzioni che sono introdotte dalla lettera a), n. 1), dello stesso comma.

Con il successivo **comma 2** si introduce un regime transitorio al fine di assicurare la conclusione dei lavori, alle condizioni previgenti, per i contribuenti interessati dalle misure di riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), n. 1); rispetto a tali interventi l'agevolazione è confermata al 110 per cento a condizione che, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), supportata da una delibera assembleare, ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo.

L'art. 9, **comma 3**, prevede, inoltre, a tutela delle famiglie svantaggiate, uno specifico contributo erogato dall'Agenzia delle entrate in favore dei soggetti a basso reddito che realizzano interventi agevolabili con un'aliquota inferiore al 110 per cento all'interno di condomini o in relazione a edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti.

Con il successivo **comma 4** si affrontano i problemi relativi alla fruizione dell'incentivo in caso di cessione dei crediti (o sconto in fattura) derivanti dal superbonus, questione che interessa la stabilità di numerose aziende del settore edilizio. Con la nuova disposizione, derogando alla regola generale in base alla quale le quote di credito d'imposta devono essere utilizzate entro l'anno, si consente di ripartire l'utilizzo del credito residuo in dieci rate annuali di pari importo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate.

L'intento dell'intervento previsto dall'**articolo 12, commi 1 e 2** è quello di permettere ai contribuenti di continuare ad usufruire dell'agevolazione su cui avevano fatto affidamento sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 78 del D.L. n. 104 del 2020, in considerazione della crisi che ha colpito gli operatori del settore, peraltro, relativamente alla seconda rata del 2022, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il **comma 3** della disposizione in esame rientra nell'ambito delle misure urgenti di sostegno adottate dal Governo nel settore energetico e di finanza pubblica; in particolare in materia di imposte con riferimento alle agevolazioni fiscali sui contributi a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali.

L'intervento normativo attuato per il tramite dell'**articolo 13** rientra nel novero degli interventi adottati dal Legislatore per sostenere quei soggetti economici che - anche a causa del recente aumento dei costi energetici - risentono in particolar modo degli effetti negativi dell'attuale situazione di crisi economica.

## 2.2 Indicatori

Riguardo all'**articolo 2** si fa presente che le aliquote di accisa ordinarie applicate alla benzina ed al gasolio impiegati come carburanti sono rispettivamente pari a 728,40 e 617,40 euro per mille litri di prodotto mentre quelle ordinarie applicate ai gas di petrolio liquefatti (GPL) e al gas naturale impiegati nel medesimo uso di carburazione sono rispettivamente pari a € 267,77 per mille chilogrammi e € 0,00331 al metro cubo. Mediante il disposto dell'articolo 1 del decreto in oggetto tali aliquote vengono rispettivamente (e temporaneamente) rideterminate, anche per il periodo 19 novembre - 31 dicembre 2022, nella misura di 478,40 euro per 1000 litri per la benzina, 367,40 euro per 1000 litri per il gasolio, € 182,61 per mille chilogrammi per i gas di petrolio liquefatti (GPL) nonché zero euro al metro cubo per il gas naturale.

Come anzidetto, l'intervento normativo in esame stabilisce la temporanea sospensione dell'applicazione dell'aliquota di accisa agevolata prevista dal numero 4-*bis* della Tabella A allegata TUA sul gasolio commerciale usato come carburante.

Come accennato al punto 1, sulla base dei dati forniti dal MITE, utilizzati anche ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, è stato possibile, previa analisi dei predetti consumi annui registrati nel 2019 in Italia, ipotizzare la percentuale di carburante che sarebbe stata consumata nel periodo considerato dai cittadini (nella cui categoria sono stati inclusi anche i soggetti imprenditoriali che, al pari dei cittadini, non detraggono l'IVA) e dalle imprese, ovvero:

- benzina: 90 % cittadini, 10 % imprese;
- gasolio: 60 % cittadini, 40 % imprese (compresi gli autotrasportatori);
- GPL: 90 % cittadini, 10 % imprese;
- gas naturale: 80 % cittadini, 20 % imprese.

Inoltre, la relazione tecnica a corredo del decreto in commento evidenzia che i suddetti dati di consumo sono stati elaborati nell'ambito di un modello previsionale atto a quantificare gli effetti finanziari della riduzione delle aliquote di accisa. In tale modello sono presenti anche i dati di consumo, del gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

Anche in ambito IVA, gli indicatori e i valori di riferimento sono costituiti dal prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione. La stessa Relazione Tecnica al decreto legge in esame evidenzia che gli effetti sul gettito derivanti dalla riduzione dell'aliquota dell'IVA sono stati calcolati in base al prezzo alla pompa depurato dell'IVA.

In particolare, la relazione tecnica riporta che dal sito di Assogasmetano si ricava il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di ottobre 2022, che risulta pari a 2,245 euro al kg. Depurando tale prezzo dell'IVA con aliquota pari al 5 per cento si ottiene un importo pari a 3 euro/kg. Quindi, si ricavano i dati dei consumi di gas naturale ad uso carburazione dalla dichiarazione di consumo relativa all'anno 2021, che risultano pari a 1.078.045.973 Smc annui e, pertanto, per 43 giorni, pari a 127.002.676 Smc. Moltiplicando tale quantità per la densità del gas naturale, pari a 0,671 kg/Smc, si ottiene il consumo in chilogrammi relativo a 43 giorni. Tale consumo è pari a 85.218.796 kg e viene ridotto del 20 per cento, ipotizzando che l'80 per cento di esso sia effettuato da consumatori che non possono detrarre l'IVA. Il quantitativo ridotto è pari a 68.175.037 kg. Pertanto, la base imponibile per il calcolo degli effetti derivanti dalla proroga della riduzione delle aliquote IVA è pari a 204,53 milioni di euro e, pertanto, gli effetti derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale ad uso carburazione, per 43 giorni, risultano pari, per l'anno 2022, a 34,77 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10, e l'articolo 9** non sono previsti indicatori in quanto non necessari.

Per quanto concerne le disposizioni normative di cui all'**articolo 12 commi 1 e 2** sono stati presi in considerazione i soggetti che operano nel settore e che sarebbero stati svantaggiati dall'esclusione dall'esenzione, esclusione che avrebbe comportato problemi di gestione finanziaria derivanti dall'affidamento dell'esenzione in questione.

Per quanto riguarda invece il **comma 3 dell'articolo 12** non vi sono indicatori da riportare.

L'efficacia della misura contenuta nell'**articolo 13** potrà valutarsi in termini di corretto adempimento degli obblighi di versamento a carico dei soggetti interessati.

### 3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

#### 3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Con riferimento alle previsioni contenute nell'**articolo 1**, si evidenzia che le misure previste sono strumentali per rilanciare rapidamente settori economici fortemente colpiti dalla crisi economica generata dal caro energia nonché dall'emergenza ucraina.

L'intervento normativo è stato, inoltre, ritenuto indispensabile al fine di favorire la ripresa economica e sociale del Paese attraverso l'utilizzo dei *bonus* fiscali, al contempo garantendo la finalità di contrasto alle condotte fraudolente connesse con l'utilizzo dei crediti di imposta correlati.

Il provvedimento in esame, nel contrastare le condotte fraudolente nell'utilizzo di tali agevolazioni, limitando la possibilità di cedere i crediti solo due volte dopo la prima cessione e solo a favore dei c.d. "*soggetti vigilati*", fa in modo che esse esplicino correttamente i loro effetti, senza pregiudizio per l'Erario.

Riguardo all'**articolo 2** si fa presente che i carburanti per autotrazione in parola rappresentano beni necessari, se non essenziali, per lo svolgimento delle attività lavorative e costituiscono dunque una voce di spesa non trascurabile.

Si prevede che l'intervento normativo avrà un impatto positivo sui predetti destinatari privati e sulle imprese che consumano carburanti; esso non dovrebbe, al contrario, avere effetti né sulle compagnie petrolifere né sui distributori di carburante e sugli altri operatori della relativa filiera commerciale.

Anche la riduzione dell'aliquota IVA avrà effetto, in particolare, per i consumatori finali di gas naturale per autotrazione, quali le famiglie e le strutture pubbliche che non hanno diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti.

La misura di carattere transitorio non ha la finalità di incrementare i livelli di consumo di gas naturale, in contrasto con gli obiettivi ambientali, ma di contenerne i costi in relazione a livelli di consumo già programmati.

Sulla base dei dati disponibili – in precedenza richiamati – e delle proiezioni di calcolo effettuate ai fini della stesura della relazione tecnica di accompagnamento del decreto in esame, si può ragionevolmente presumere che la riduzione delle aliquote in questione impatterà positivamente e direttamente sui soggetti che effettuano i rifornimenti dei prodotti energetici oggetto del provvedimento senza distinzioni tra livelli di reddito, classi sociali, etc., sebbene sia prevedibile che la riduzione del costo dei principali carburanti sarà tanto più apprezzabile per i nuclei familiari che posseggono e utilizzano più autovetture e per le imprese operanti in attività economiche che richiedono l'utilizzo intensivo di mezzi di trasporto.

Per quanto attiene invece ai destinatari indiretti dell'intervento, ossia gli altri soggetti su cui la riduzione delle aliquote in parola produrrà effetti, considerato il carattere generale del provvedimento e l'ampiezza della platea dei potenziali destinatari cui lo stesso si rivolge, non risulta possibile fornire dati quantitativi specifici. Ciononostante non pare azzardato prevedere che la riduzione del costo del carburante produrrà effetti positivi sulla filiera commerciale di beni e servizi (salvo speculazioni poste in essere da soggetti nella stessa operanti) e consentirà di contrastare l'innalzamento dei prezzi praticati in linea generale ai consumatori finali.

Per quanto riguarda la norma di cui **all'articolo 3, comma 10**, la misura produce effetti benefici nei confronti dei lavoratori interessati dai piani di welfare aziendale e contribuisce, in linea generale, a migliorare il benessere sul luogo di lavoro, con conseguente aumento della produttività e dell'efficienza dell'azienda.

Per quanto riguarda la norma di cui **all'articolo 9**, ed in particolare quella contenuta nel comma 1, lettera a), n. 1), la misura produce effetti di recupero di gettito fiscale nei confronti delle famiglie beneficiarie dell'agevolazione denominata superbonus, che realizzano interventi in un contesto condominiale.

Al contrario, con la disposizione di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), n. 3), si verificano effetti positivi per le famiglie che realizzano interventi su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti.

Sono, comunque, da evidenziare gli effetti benefici delle disposizioni contenute all'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2), e comma 2, per le famiglie che hanno già avviato nel 2022 interventi nei loro condomini ovvero su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti.

Inoltre, considerato che le misure citate di cui ai nn. 1) e 3) riconoscono l'agevolazione in misura limitata al 90 per cento, la previsione di cui all'art. 9, comma 3, con la quale si riconosce un contributo in favore delle famiglie a basso reddito, dispiega effetti positivi sui bilanci di tali famiglie, ancorché limitati agli stanziamenti previsti.

Infine, la disposizione di cui all'art. 9, comma 4, esplica effetti positivi sul sistema delle imprese del settore edilizio in generale e su quello bancario nella misura in cui si semplifica e agevola il meccanismo della cessione dei crediti d'imposta, consentendo di rateizzare in dieci anni le quote di credito d'imposta non ancora utilizzate e derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura.

L'impatto relativo agli interventi normativi recati dai **commi 1 e 2 dell'articolo 12** è rappresentato dalla circostanza che i soggetti in questione possono continuare a fare affidamento, seppure in base a limiti diversi,

su una norma di esenzione che era stata loro garantita sin dal 2020. Peraltro, relativamente alla seconda rata del 2022, il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

La misura prevista dall'**articolo 13** avrà impatti sociali positivi sui contribuenti interessati in termini di maggiore capacità degli stessi di adempiere ai propri obblighi fiscali.

### **3.2 Impatti specifici**

*Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:*

#### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

In relazione agli **articoli 1 e 8** non sono state effettuate specifiche valutazioni in relazione agli effetti dell'intervento sulle PMI.

Si evidenzia come le misure ivi previste riguardano tutte le imprese e, quindi, anche le piccole e medie imprese.

Riguardo all'**articolo 2** si fa presente che a trarre il maggior beneficio dall'intervento normativo saranno, in generale, tutte le imprese ed i cittadini che impiegano normalmente i carburanti oggetto del medesimo per lo svolgimento della propria attività o per gli spostamenti.

Come in precedenza evidenziato, l'aggravio economico per i consumatori finali di detti carburanti potrà ridursi in proporzione all'utilizzo che gli stessi faranno dei suddetti prodotti energetici, potendo beneficiare di una riduzione dell'accisa sul prezzo praticato dai distributori di carburante.

La misura della riduzione dell'IVA, inoltre, dovrebbe avere effetti in particolare sulle PMI che non beneficiano del diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti in quanto, ad esempio, aderiscono al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10**, la disposizione introduce una misura fiscale di favore per il welfare aziendale con effetti positivi in termini di produttività ed efficienza delle piccole e medie imprese che erogano beni e servizi ai lavoratori, ovvero che intendono contribuire al pagamento delle utenze familiari.

Per quanto riguarda l'**articolo 9** la disposizione, prorogando e razionalizzando l'agevolazione denominata superbonus, produce effetti positivi per le piccole e medie imprese del settore edilizio.

L'intervento normativo recato dai **commi 1 e 2 dell'articolo 12** potrebbe avere effetti su soggetti che possono rientrare tra le PMI.

#### **B. Effetti sulla concorrenza**

Per quanto concerne gli interventi previsti dall'**articolo 2** non si riscontrano elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività né tra i soggetti che forniscono carburante (compagnie petrolifere e distributori) né tra le imprese nazionali che effettuano rifornimenti di benzina e gasolio.

Le nuove disposizioni non producono effetti distorsivi della concorrenza in quanto agevolano tutte le somministrazioni di gas naturale per autotrazione ed è stato previsto un meccanismo per il monitoraggio dell'andamento dei prezzi del gas naturale per prevenire il rischio di manovre speculative.



Inoltre, la disposizione, essendo di carattere temporaneo, non incentiva l'uso del gas rispetto a quello di altre fonti energetiche.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10 e l'articolo 9**, la misura non presenta profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

Le misure di cui ai **commi 1 e 2 dell'articolo 12** lasciano inalterato il corretto funzionamento del mercato e della competitività in considerazione dell'avvenuto richiamo al Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

### C. Oneri informativi

Con riferimento all'**articolo 1**, le imprese beneficiarie dei crediti d'imposta devono inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, il cui contenuto e modalità di presentazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Si prevede, inoltre, che gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, vietando, pertanto, agli stessi l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Si prevede altresì che in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

Riguardo all'**articolo 2** si osserva che ai fini di evitare fenomeni di vendita dei carburanti a prezzi che non tengano in debita considerazione l'intervenuta riduzione del carico fiscale sui medesimi, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 13 gennaio 2023, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti energetici interessati dalla riduzione dell'aliquota di accisa giacenti nei serbatoi dei rispettivi depositi ed impianti. In particolare, tali dati dovranno far riferimento alle giacenze esistenti alla data del 31 dicembre 2022. Inoltre, sempre ai predetti fini, la nuova disciplina stabilisce che il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti energetici praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

Non sono, invece, previsti oneri informativi connessi alla riduzione dell'aliquota IVA applicabile al gas naturale per autotrazione.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10 e l'articolo 9**, non sono previsti nuovi oneri informativi.

L'intervento normativo contenuto nell'**articolo 12, commi 1 e 2** introduce un generale obbligo informativo nei confronti dei soggetti attivi e passivi che viene assicurato dalla stessa pubblicazione del provvedimento.

### D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Per quanto concerne le misure previste dall'**articolo 2**, i livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati e la misura è compatibile con la disciplina unionale atteso che, ai sensi dell'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE e del punto 22 dell'allegato III della medesima direttiva, è possibile applicare al gas naturale, fino al 1° gennaio 2030, una aliquota IVA ridotta non inferiore al 5 per cento.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10, e l'articolo 9**, i livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

In riferimento ai livelli minimi di regolazione europea, per quanto concerne le disposizioni di cui ai **commi 1 e 2 dell'articolo 12**, non si hanno osservazioni atteso il richiamo al Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis».

#### 4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

##### 4.1 Attuazione

L'**articolo 1, comma 4** demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito di imposta.

Per effetto del rinvio operato dall'**articolo 1, comma 5**, all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, in quanto compatibili, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, definisce il contenuto della comunicazione nella quale il venditore, su richiesta dei propri clienti (limitatamente alle imprese non energivore e non gasivore), è tenuto a riportare il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante anche in relazione al mese di dicembre 2022, nonché le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

L'**articolo 1, comma 6**, prevede l'adozione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in commento di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate per la definizione del contenuto e delle modalità di presentazione della comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 e non ancora fruito da parte dei soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2022 e di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022.

Gli effetti derivanti dall'applicazione **dell'articolo 2** del decreto in oggetto saranno rilevabili in tempi estremamente ridotti per i consumatori finali interessati, in termini di riduzione del prezzo del carburante alla pompa ove non si verificano interventi di segno opposto, anche speculativi, da parte dei soggetti operanti nel mercato in questione (compagnie petrolifere e distributori di carburante).

Responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio saranno, per gli aspetti amministrativi e operativi di rispettiva competenza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza.

Quanto alla riduzione dell'IVA, invece, la norma non prevede disposizioni attuative.

Per quanto riguarda l'**articolo 3, comma 10**, si fa presente che la disposizione è immediatamente efficace e non richiede interventi attuativi.

La norma di cui **all'articolo 8** prevede che le modalità attuative siano definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto

Per quanto riguarda **l'articolo 9**, si rappresenta che il comma 3 della disposizione disciplina uno specifico contributo erogato dall'Agenzia delle entrate in favore dei soggetti a basso reddito che realizzano gli interventi nei loro condomini ovvero su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti. Tale contributo verrà erogato in base ai criteri e alle modalità che verranno determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Inoltre, il successivo comma 4, nel consentire la ripartizione dell'utilizzo del credito d'imposta non fruito in dieci rate annuali di pari importo, rinvia, per la definizione delle relative modalità attuative, ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Le misure previste dall'**articolo 12, commi 1 e 2** risultano immediatamente applicabili e non necessitano di ulteriori provvedimenti attuativi.

Si fa presente, inoltre, che nella fase di analisi delle norme sono stati avviati confronti con i rappresentanti dei Servizi della Commissione europea.

In particolare, alla luce della scadenza dell'efficacia del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19", prevista al 30 giugno 2022 dalla sesta e ultima modifica del predetto Quadro temporaneo (C (2021) 8442 del 18 novembre 2021), sono stati avviati i contatti con i Servizi della Commissione europea relativamente all'annualità 2022, all'esito dei quali è emersa l'opportunità di subordinare l'efficacia dell'agevolazione, riguardante l'esenzione dal pagamento della seconda rata 2022 dell'IMU per gli immobili in questione, alla disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

Con riferimento all'**articolo 13** non è prevista l'adozione di provvedimenti di attuazione.

#### **4.2 Monitoraggio**

Per effetto del rinvio operato dall'**articolo 1, comma 5**, all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, in quanto compatibili, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per quanto concerne **l'articolo 2**, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli monitorerà gli effetti dell'intervento regolatorio, da un lato attraverso la normale attività amministrativa e, dall'altro, mediante l'attività di controllo che ad essa compete, attività a cui è preposta, in base alla normativa vigente in materia di accisa, anche la Guardia di finanza. In tale contesto si procederà, altresì, a verificare in termini operativi l'effettiva applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto in oggetto.

Quanto alla riduzione dell'aliquota IVA, il monitoraggio è effettuato attraverso l'analisi dei dati della spesa per i consumi di gas sostenuta dalle famiglie e delle imprese.

Per quanto riguarda **l'articolo 3, comma 10**, il monitoraggio della disposizione spetta all'Amministrazione finanziaria.

Si prevede che il regime dei controlli, nonché ogni disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione di cui all'**articolo 8** e per il rispetto del limite di spesa siano definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto.

Per quanto riguarda l'**articolo 9**, il monitoraggio della disposizione spetta all'Amministrazione finanziaria. In ogni caso, con riferimento alla disposizione di cui, **comma 4**, con la quale si consente di ripartire l'utilizzo del credito residuo non utilizzato in dieci rate annuali di pari importo, è previsto, da parte dell'Agenzia delle entrate, uno specifico monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, con la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio dei conti pubblici, ai sensi dell'articolo 17, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009.

Le norme di cui all'**articolo 12, commi 1 e 2** comporteranno la necessità di un successivo monitoraggio da parte degli enti locali secondo il quadro nazionale vigente in materia di aiuti di Stato.

Non è previsto un monitoraggio degli effetti dell'intervento di cui all'**articolo 13**.

\*\*\*

## **2) MINISTRO PER LO SPORT E LA GIOVENTÙ.**

Relazione AIR articolo 3 c. 11 e 13 (Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette), parte di competenza.

### **SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

**Articolo 3, comma 11** L'intervento si pone come obiettivo quello di stanziare ulteriori risorse per il fondo unico per il potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore dell'associazionismo sportivo di base, quindi associazioni e società sportive dilettantistiche; la ratio di tali contributi è da individuarsi nella necessità di assistere i predetti soggetti a far fronte ai maggiori costi dovuti all'attuale crisi energetica, che rischia di compromettere la loro capacità di fornire servizi alla cittadinanza. L'intervento incrementa di 10 milioni di euro le risorse stanziare all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Inoltre, viene ampliata la platea dei potenziali beneficiari, includendo anche il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e la società Sport e Salute S.p.A.

**Articolo 13** L'intervento si pone come obiettivo quello di effettuare un breve rinvio, avente natura prettamente tecnica, del termine ultimo per effettuare il versamento dell'ultima rata dei pagamenti fiscali oggetto della sospensione, in ultimo, da parte dell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, concessi alle società e alle associazioni sportive, precedentemente fissato al 16 dicembre 2022.

### **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

**Articolo 3, comma 11** L'intervento integra il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, finalizzato a

ristorare gli organismi sportivi dalle maggiori spese dovute all'aumento dei costi dell'approvvigionamento energetico. Inoltre, viene ampliata la platea dei beneficiari, ricomprendendovi il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute spa, anch'essi proprietari di impianti sportivi ad alto consumo (quali il centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti" per il CONI e lo Stadio Olimpico di Roma per Sport e Salute Spa).

**Articolo 13** L'intervento ha natura di mero aggiustamento tecnico, tale da sincronizzare la scadenza del versamento con altre scadenze fiscali.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

**Articolo 3, comma 11** L'obiettivo della misura è quello di ristorare i gestori di impianti sportivi dai maggiori costi sostenuti, in modo da garantirne la continuità operativa.

**Articolo 13** L'unico obiettivo è un aggiustamento della data in cui effettuare i versamenti.

### 2.2 Indicatori

**Articolo 3, comma 11** Si prevede di erogare contributi pari all'intera somma stanziata entro il primo trimestre del 2023.

**Articolo 13** Data dei versamenti effettuati.

## 3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI

### 3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

**Articolo 3, comma 11** Sulla base di precedenti contributi erogati dal Dipartimento per lo Sport, si stima una platea di beneficiari intorno alle 3700 unità, sulla base delle domande pervenute a seguito della pubblicazione, il primo agosto 2022, del bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi. La somma erogata per ogni beneficiario. L'impatto atteso è di ridurre il numero di cessazioni (verificabile sul Registro delle attività sportive dilettantistiche) rispetto a quanto sarebbe avvenuto senza aiuti.

**Articolo 13** L'impatto economico, stante uno spostamento della data di soli sei giorni, è trascurabile.

### 3.2 Impatti specifici

*Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:*

**Articolo 3, comma 11** A. Effetti sulle PMI (Test PMI): i beneficiari, in quanto enti non commerciali, non sono qualificabili come PMI. Sport e salute spa opera è una società *in house* interamente partecipata dal ministero dell'economia e delle finanze.

B. Effetti sulla concorrenza: il contributo, come già accaduto in passato, mira a coinvolgere una quanto più ampia possibile platea di destinatari, modulando l'importo in relazione ad indici correlati ai consumi (tipologia e dimensioni dell'impianti gestito, numero dei tesserati).

C. Oneri informativi: i potenziali beneficiari verranno informati sulle modalità di presentazione della domanda per il contributo tramite pubblicazioni sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport ed i profili social ad esso collegati.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: non sono previsti aggravii della regolazione esistente.

**Articolo 13 A.** Effetti sulle PMI (Test PMI): nessuno

B. Effetti sulla concorrenza: nessuno

C. Oneri informativi: nessuno

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: non sono previsti aggravii della regolazione esistente.

#### **4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

##### **4.1 Attuazione**

**Articolo 3, comma 11** L'intervento non ha natura regolatoria, in quanto prevede la sola erogazione di contributi a fondo perduto. Responsabile dell'attuazione (ricezione delle domande, istruttoria, erogazione, monitoraggio) sarà il Dipartimento per lo sport.

**Articolo 13** L'intervento non prevede attività di attuazione, in quanto la norma è direttamente applicabile.

##### **4.2 Monitoraggio**

**Articolo 3, comma 11** Il monitoraggio degli effetti dell'intervento sarà realizzato per il tramite del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, verificando le variazioni del numero dei ASD e SSD iscritte.

**Articolo 13** Il monitoraggio sarà effettuato dagli enti preposti alla ricezione dei versamenti suddetti, quali l'Agenzia delle Entrate o l'INPS.

\*\*\*

### **3) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.**

Relazione AIR articoli: **4** (Misure per l'incremento della produzione di gas naturale), **5 commi 2 e 3** (Proroghe di termini nel settore del gas naturale), parte di competenza, **11** (Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

#### **SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

##### **(ART. 4)**

L'articolo 4 rappresenta un intervento normativo di modifica all'art. 16 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e si inserisce pertanto nel relativo ambito e con la medesima finalità, ossia potenziare ulteriormente l'approvvigionamento di gas nazionale, tramite produzione interna, vista l'attuale condizione geopolitica ed economica di particolare instabilità dovuta anche al persistente conflitto armato

tra Russia e Ucraina. Per ovviare pertanto alla condizione di dipendenza dal gas russo, all'aumento esponenziale dei prezzi del gas ed alla conseguente particolare crisi economica che stanno affrontando le aziende italiane, l'intervento in parola mira ad incrementare ulteriormente la produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico, attualmente in notevole difficoltà.

**(ART. 5, COMMI 2 E 3)**

I commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 176 del 2022 intervengono sulle previsioni dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prorogandone, in particolare, alcune scadenze. In particolare, il citato articolo oggetto di modifica (proroga termini) riguarda lo stoccaggio di gas naturale che il GSE ha effettuato per conto dello Stato, al fine di raggiungere e assicurare un elevato livello di riempimento degli stoccaggi nazionali e fronteggiare la stagione invernale 2022-2023.

Infatti, sin dall'avvio del conflitto tra Russia e Ucraina, tenuto conto del rilevante ruolo svolto dal gas russo nella copertura dei fabbisogni nazionali, è risultata necessaria l'adozione di iniziative d'urgenza riguardanti, tra le altre cose, il riempimento degli stoccaggi nazionali, per i quali è stato stabilito un obiettivo di riempimento di almeno il 90% (articolo 21 del decreto-legge n. 17 del 2021). Per poter raggiungere tale obiettivo, dal momento che il mercato non assicurava in primavera/estate un adeguato riempimento e, soprattutto, il mantenimento della curva ottimale di riempimento (indispensabile dal punto di vista tecnico per poter raggiungere determinati standard finali), si è intervenuti, prima attribuendo a SNAM il compito di stoccatore di ultima istanza (cioè di effettuare dei riempimenti per conto dello Stato), e, successivamente, attraverso proprio le previsioni della legge n. 91 del 2022 oggetto di modifica, tale compito è stato affidato al Gestore dei servizi energetici – GSE che, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto, è stato chiamato a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e **della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022**, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro prestati dallo Stato, che il GSE avrebbe dovuto comunque restituire entro il **20 dicembre 2022**.

Il GSE ha quindi provveduto ad acquistare gas naturale, spendendo i 4 miliardi messi a disposizione dello Stato, e ha contribuito a rispettare il suddetto obiettivo di riempimento del 90%.

Il gas stoccato dal GSE per conto dello Stato è stato acquistato prevalentemente nei mesi di luglio e di agosto 2022, mesi caratterizzati da elevati prezzi.

Dal momento che limitare la vendita fino al 31 dicembre 2022 non avrebbe consentito di valorizzare al massimo il gas comprato dallo Stato tramite il GSE (soprattutto in considerazione del fatto che i prezzi si sono abbassati rispetto ai mesi estivi), tenuto conto che una vendita entro marzo (cioè entro fine della campagna di erogazione degli stoccaggi) potrà quindi consentire di sfruttare meglio le dinamiche di prezzo del mercato, tenuto conto della necessità di mantenere la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali non vendendo subito tutto il gas acquistato dallo Stato, i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 176 del 2022 intervengono posticipando al 31 marzo 2023 il

termine ultimo entro cui il GSE avrebbe dovuto vendere il gas stoccato e, conseguentemente, prorogando la restituzione delle somme al 15 aprile 2023.

Il comma 3 risolve gli aspetti finanziari connessi alla mancata restituzione del prestito entro il 20 dicembre (come inizialmente previsto) e si raccorda, quindi, con le previsioni dell'articolo 15 recante, appunto, "Disposizioni finanziarie".

#### (ART. 11)

L'intervento normativo mira a rafforzare la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR PNIEC, istituita ad opera del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, allo scopo di offrire un supporto qualificato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), quale autorità competente, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale dei progetti rilevanti ai fini del PNRR e del PNIEC di competenza statale, tra cui impianti di produzione, trasporto e stoccaggio di energia. Nell'ottica del più celere raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e, quindi, di sicurezza energetica nazionale.

### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

#### (ART. 4)

Come già anticipato nella precedente sezione, scopo dell'articolo 4 è potenziare ulteriormente l'approvvigionamento di gas nazionale, tramite produzione interna, vista l'attuale condizione geopolitica ed economica di particolare instabilità dovuta anche al persistente conflitto armato tra Russia e Ucraina. Per ovviare pertanto alla condizione di dipendenza dal gas russo, all'aumento esponenziale dei prezzi del gas ed alla conseguente particolare crisi economica che stanno affrontando le aziende italiane, l'intervento in parola mira ad incrementare ulteriormente la produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico, attualmente in notevole difficoltà.

Il comma 1, lettera a), punto 1) aggiunge alle concessioni già ammesse alle procedure di approvvigionamento di gas previste dall'art. 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, secondo le direttive già impartite dal Ministro della Transizione Ecologica, anche quelle concessioni non compatibili con il PiTESAI (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, adottato con DM n. 548 del 28.12.2022) prima escluse anche perché insistenti in aree interessate dai c.d. vincoli "aggiuntivi di esclusione"<sup>1</sup> previsti dal PiTESAI medesimo, quali vincoli fissati solo a livello locale (regioni, province, comuni, etc.) o comunque non espressamente previsti dalla legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali. Sono quindi ammesse alle procedure in parola altre 10 concessioni circa, che, in deroga alle previsioni del PiTESAI, potranno continuare a produrre per la durata di vita utile del giacimento, con un potenziale incremento di quota gas da destinare alle aziende nazionali di complessi 200 Mln/smc circa (43 Mln/smc di

<sup>1</sup> "elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, comportano l'esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate";



potenziale annuo stimato).

Con l'intervento di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) punto 2) sono state invece ammesse alle medesime procedure anche *“le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi”*. Rientrano in detta casistica due concessioni già rilasciate, prive di infrastrutture e mai entrate in produzione, in quanto insistenti in aree di divieto per le attività in materia di idrocarburi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Dette concessioni hanno un potenziale stimato di riserve di gas di circa complessivi 7 miliardi smc, con una produzione annuale iniziale stimabile superiore ai 700 milioni di smc.

L'incremento della quota di gas di produzione nazionale da destinare alle imprese si potrà riscontrare tuttavia solo a valle della realizzazione dei lavori/impianti/infrastrutture necessari, da autorizzare in deroga al citato art. 4 della legge n. 9 del 1991, purché gli operatori presentino analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa, da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'intervento di cui all'art. 4, **comma 1, lettera b)** prevede altresì il rilascio di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia, in deroga all'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che, invece, preclude nuove attività in materia di idrocarburi nelle aree marine protette e nelle 12 miglia da dette aree e dalla costa. Ad oggi, tra le 9 e le 12 miglia, non sussiste alcuna istanza di concessione in corso di istruttoria presso l'Amministrazione competente, ma sussistono invece (parzialmente o integralmente nelle aree di mare tra le 9 e le 12 miglia) 5 permessi di ricerca a gas, di cui tuttavia 4 non hanno alcuna infrastruttura realizzata, tale da non poter avere un'indicazione del potenziale minerario esistente né poter essere trasformati in concessione per la produzione di gas, in tempi brevi; l'unico permesso, più avanti con i lavori di ricerca, che potenzialmente potrebbe giungere in tempi relativamente brevi a produrre gas da destinare al fabbisogno industriale del Paese, a prezzi calmierati, è il permesso al largo delle coste siciliane, denominato “G.R14.AG”, in titolo ad Eni (60%) ed Energean (40%), già dotato di due pozzi realizzati nella fascia tra le 9 e le 12 miglia e con un potenziale stimato di gas di circa 1 miliardo/Smc annui.

**L'art. 4, comma 1, lettera c)** modifica l'art. 16, comma 3, decreto-legge n. 17 del 2022 prevedendo che sia per il rilascio delle autorizzazioni necessarie a rendere effettiva la procedura di approvvigionamento in parola, sia per il conferimento delle nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia, l'Amministrazione ha tre mesi a disposizione e non più 6 mesi, come previsto dall'originale versione della norma.

Con la **lettera d) del comma 1**, si dispone in merito alla stipula da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) di contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas con i soprarichiamati concessionari, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV). Il prezzo di detti contratti è stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) e il Ministro delle imprese e del made in Italy (MIMIT), ed è definito applicando una riduzione

percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al PSV, e comunque nel limite di livelli minimi e massimi di 50 e 100 euro per MWh. Al fine di anticipare gli effetti positivi della norma sul sistema nazionale, è stato altresì previsto che, nelle more delle procedure autorizzative e fino all'entrata in produzione del gas aggiuntivo, i soggetti che hanno manifestato interesse rendano disponibile al GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento delle produzioni attese dai nuovi investimenti e, successivamente, ad almeno il 50 per cento delle stesse.

Quindi, la **lettera e)**, con l'obiettivo di contenere l'impatto sul settore produttivo dell'elevata volatilità dei prezzi energetici anche a causa della guerra Russo-Ucraina, disciplina la cessione dei diritti sul gas nella disponibilità del gruppo GSE a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, ossia aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, senza nuovi o maggiori oneri per il GSE. Con decreto del MASE, di concerto con il MEF e il MIMIT sono definite le modalità e i criteri di assegnazione dei suddetti diritti sul gas, secondo una procedura *pro-quota*, in esito alla quale il GSE stipula con ciascun aggiudicatario un contratto finanziario per differenza. Lo schema di contratto tipo di cessione è predisposto dal gruppo GSE e approvato dal MEF e dal MASE (comma 5-*bis*).

#### **(ART. 5, COMMI 2 E 3)**

L'attuale situazione di conflitto tra Russia e Ucraina, tenuto conto del rilevante ruolo del gas russo nella copertura dei fabbisogni nazionali di gas naturale, ha determinato la necessità di iniziative d'urgenza volte ad assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di gas.

In particolare alcune iniziative hanno riguardato gli stoccaggi nazionali, per i quali l'articolo 21 del decreto-legge n. 17 del 2021 ha previsto un obiettivo di riempimento a fine campagna di iniezione di almeno il 90%. La norma oggetto di modifica (articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) ha previsto un intervento dello Stato, tramite il GSE, con la possibilità di acquistare, per un valore pari a 4 miliardi di euro, il gas necessario ad assicurare il suddetto target di riempimento di almeno il 90%.

La disposizione in questione prevedeva anche che il GSE avrebbe dovuto restituire allo Stato il prestito di 4 miliardi entro il 20 dicembre, vendendo il gas entro il 31 dicembre 2022.

L'intervento normativo mira quindi a evitare che una vendita entro l'anno finisca per svendere il gas stoccato per conto dello Stato e consente, prorogando il termine ultimo per effettuare la vendita, di poter sfruttare le dinamiche del mercato e valorizzare così l'investimento statale; conseguentemente, è previsto uno slittamento della data di restituzione del prestito al 15 aprile 2023. Tale operazione rafforza inoltre la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali, evitando che tutto il gas stoccato sia venduto tutto assieme nella prima fase della stagione di erogazione.

#### **(ART. 11)**

L'intervento normativo viene effettuato apportando modificazioni all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo:

- alla lettera a) del comma 1 che tra i sei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che possono operare anche quali componenti della

Commissione tecnica PNRR PNIEC, siano ammessi i commissari che fanno parte della prima in quanto dipendenti da società *in house* dello Stato. Tale disposizione appare necessaria alla luce del fatto che l'art. 8, comma 2-*bis*, del Codice dell'ambiente, nel disciplinare la Commissione PNRR-PNIEC, non consente che di tale Commissione (diversamente da quanto avviene per la Commissione VIA-VAS, i cui membri possono essere "soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione") possano far parte dipendenti di società *in house* dello Stato;

- alla lettera b) del comma 1 viene previsto, per far fronte all'ampilissimo numero di istanze pervenute, il potenziamento temporaneo della Commissione tecnica PNRR PNIEC mediante l'introduzione della figura del componente aggregato, che dura in carica tre anni (anziché cinque come i commissari ordinari) nel corso dei quali è equiparato, agli effetti giuridici ed economici, ai commissari ordinari. Il numero dei componenti aggregati non può superare le trenta unità. Nella stessa lettera viene inoltre previsto che la modalità di nomina di tali componenti aggregati avvenga secondo le stesse modalità previste dal comma 2-*bis* per i componenti ordinari della Commissione PNRR – PNIEC, che a sua volta rinvia alle modalità di nomina dei componenti della Commissione VIA – VAS, che prevedono che *"i commissari sono nominati dal Ministro dell'Ambiente (...), senza obbligo di procedura concorsuale...."*.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

### (ART. 4)

Gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo in parola sono essenzialmente legati alla necessità di aumentare ulteriormente la produzione di gas nazionale, da destinare a prezzi calmierati alle aziende italiane in difficoltà. Derogando parzialmente ad alcuni divieti normativi esistenti, legati essenzialmente alla tutela delle aree marine (12 miglia dalla costa e alto Adriatico, per ragioni di subsidenza) che tuttavia non vengono compromesse per quanto riguarda lo stato di sicurezza e salvaguardia ambientale, comunque garantito dall'intervento in parola, viene ammessa la produzione di gas da quei giacimenti già scoperti nei mari italiani e testati da un punto di vista della stima delle risorse producibili, ma finora non "sfruttati" in base ai citati divieti. L'incremento stimato di gas, da poter destinare al fabbisogno delle aziende nazionali, è di circa due mld di metri cubi annui, qualora tutti gli operatori aderissero alle procedure previste.

Nello specifico, circa 12 concessioni già rilasciate e considerate tuttavia non più "compatibili" con i territori interessati secondo le previsioni del PiTESAI e/o di vincoli normativi esistenti, potranno continuare e/o riprendere la produzione, eventualmente previa realizzazione di interventi tecnici di ottimizzazione sugli impianti e/o realizzazione di nuove infrastrutture minerarie, da autorizzare in tempi molto ristretti (3 mesi).

La misura è volta dunque ad incrementare e valorizzare la quota di gas nazionale sul consumo interno, per contrastare l'aumento del prezzo internazionale del gas, rendendola disponibile, in tempi brevi, al settore produttivo, al fine di sostenere la ripresa economica attraverso contratti di lungo termine e condizioni svincolate dalle quotazioni spot, pur mantenendo ferma la traiettoria di uscita dalle fonti fossili.

**(ART. 5, COMMI 2 E 3)**

L'obiettivo è quello di assicurare una maggiore valorizzazione del gas stoccato dal GSE per conto dello Stato, consentendone la vendita per tutto il periodo di erogazione del gas in stoccaggio (fino a marzo 2023), sfruttando così al meglio le dinamiche di mercato. Tale operazione rafforza inoltre la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali, evitando che tutto il gas stoccato sia venduto tutto assieme nella prima fase della stagione di erogazione.

**(ART. 11)**

Accelerazione del processo di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale già delineato dal PNIEC e dal PNRR divenuto urgente ed indifferibile, mediante il rafforzamento della capacità operativa della commissione tecnica PNRR PNIEC

## 2.2 Indicatori

*Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi.*

**(ART. 4)**

Un indicatore è rappresentato dai quantitativi di gas che saranno messi a disposizione dagli operatori che aderiranno agli inviti effettuati dal GSE. Hanno già risposto, con una manifestazione di interesse non vincolante, 6 operatori "minori" con 14 concessioni in terraferma, mettendo a disposizione circa 100 mln smc/anno di gas. Con le modifiche introdotte dall'intervento in parola, dovrà essere impartita dal Ministro della transizione ecologica, ora dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, un'ulteriore direttiva affinché il GSE estenda l'invito anche agli altri operatori e concessioni ammessi, come sopra chiarito. Per avere una stima dell'effettivo incremento di produzione e/o della quota che comunque potrà essere destinata alle aziende energivore nazionali si dovrà comunque attendere la risposta e le adesioni degli operatori. Altro indicatore è costituito dal prezzo del gas, da definirsi con apposito decreto interministeriale, tenendo conto di alcuni parametri introdotti dalla norma in esame.

**(ART. 5, COMMI 2 E 3)**

L'indicatore è rappresentato dai quantitativi di gas venduti dal GSE entro fine marzo 2023 e dalle somme raccolte attraverso la vendita, che dovranno consentire di restituire il prestito di 4 miliardi entro il 15 aprile 2023.

**(ART. 11)**

Gli indicatori sono rappresentati dal:

- numero di procedimenti di Valutazione Ambientale;
- rispetto della tempistica ridotta prevista nella c.d. VIA *fast-track*;
- aumento del numero delle procedure evase, che potrà essere monitorato da parte della competente autorità.

### **3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI**

#### **3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

##### **(ART. 4)**

Il principale beneficio atteso è l'incremento di produzione nazionale di gas, al fine di garantire maggior sicurezza di approvvigionamenti interni e una minor dipendenza dalle importazioni estere. Ciò in parte fin da subito e in parte più sostanziale tra circa 2/3 anni. Qualora tutti gli operatori invitati dovessero "contribuire" allo scopo della norma, con la produzione di gas da tutte le concessioni ammesse alle procedure ex art. 16 del decreto-legge n. 17 del 2022 si riuscirebbe a destinare alle imprese nazionali circa 4 miliardi/smc annui di gas (2 miliardi con l'art. 16 decreto-legge n. 17 del 2022 e altri 2 miliardi con l'intervento in parola). L'effettiva quota utile da destinare ai clienti finali industriali potrà essere tuttavia determinata solo a conclusione delle procedure di approvvigionamento in parola, in base alle effettive adesioni degli operatori. In ogni caso, anche solo con la parziale ripresa delle produzioni, si avranno comunque fin da subito benefici in termini di aumento dei posti di lavori legati al settore e all'indotto dello stesso, nonché sul lungo periodo, come si auspica, in termini di ripresa economica, come conseguenza della riduzione dei costi energetici e di gestione delle attività industriali a forte consumo di gas naturale.

Da ora e per il prossimo decennio, gli operatori che aderiranno con le concessioni riammesse a produrre in deroga al PiTESAI e/o ai vincoli normativi preesistenti, potranno dunque finalizzare e valorizzare gli investimenti già effettuati per la realizzazione delle infrastrutture produttive e/o per la ricerca del gas; i clienti finali industriali potranno invece usufruire del gas a prezzi calmierati, con beneficio su tutta la filiera produttiva e sui relativi costi/prezzi finali.

I costi della misura sono a carico dei privati, quali operatori che dovranno sostenere le spese di eventuali interventi impiantistici per la ripresa delle attività produttive, nonché in capo alle imprese destinatarie del gas che dovranno sostenere i relativi costi sebbene "più calmierati", come stabiliti da apposito decreto.

Infine, da un punto di vista ambientale non si dovrebbero avere impatti sostanziali, dato che molte concessioni ammesse alle procedure sono già produttive e non necessitano di ulteriori interventi impiantistici; solo in minima parte potranno/dovranno effettuare modesti interventi di ottimizzazione degli impianti. L'impatto maggiore in termini di interventi sul territorio si potrà registrare semmai solo con l'entrata in produzione dei giacimenti in alto Adriatico e nelle 12 miglia (3 concessioni al massimo); per questi infatti dovranno essere realizzati tutti gli impianti necessari, previo studio e analisi del fenomeno della subsidenza.

##### **(ART. 5, COMMI 2 E 3)**

Il principale destinatario della misura è la collettività, in quanto essa mira a valorizzare maggiormente il gas stoccato dal GSE per conto dello Stato, oltre che ad assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di gas naturale attraverso il mantenimento di una parte del gas in stoccaggio.

L'effetto della disposizione si esplicherà nel corso della campagna di erogazione degli stoccaggi, che si conclude a marzo 2023, termine ultimo fissato per il GSE per vendere il gas stoccato.

Per quanto attiene i costi attesi, potranno eventualmente derivare da ricavi dalla vendita del gas stoccato non sufficienti alla restituzione del prestito di 4 miliardi.

**(ART. 11)**

Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché gli oneri di funzionamento delle due Commissioni, compresi i compensi dei Commissari, trovano copertura sulle tariffe poste in capo ai proponenti i progetti da sottoporre a valutazione ambientale (art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006) e sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

**3.2 Impatti specifici**

**(ART. 4)**

**A. Effetti sulle PMI (Test PMI):** diminuzione dei costi energetici delle PMI aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541;

**B. Effetti sulla concorrenza:** migliorativi in quanto le aziende italiane, fortemente penalizzate dagli attuali alti costi energetici, potranno competere sul mercato europeo e internazionale a migliori condizioni competitive rispetto alle attuali.

**C. Oneri informativi:** gli inviti alle procedure sono pubblicati sui siti delle Amministrazioni coinvolte e del GSE; gli operatori aderiranno tramite comunicazioni da trasmettere al GSE, ARERA e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Eventuali istanze dovranno essere presentate dagli operatori, con le consuete modalità, all'Amministrazione di riferimento (MASE). Le condizioni e i prezzi di vendita saranno fissati da appositi decreti interministeriali.

**D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:** le disposizioni normative in parola sono in linea con la regolazione europea che ammette, e anzi ritiene necessaria, la produzione e l'utilizzo del gas anche nella fase di transizione energetica per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti.

**(ART. 5, COMMI 2 E 3)**

**A. Effetti sulle PMI (Test PMI):** nessuno.

**B. Effetti sulla concorrenza:** il gas stoccato dal GSE sarà venduto a mercato entro il 31 marzo 2023, nel rispetto dei principi generali della concorrenza.

**C. Oneri informativi:** verrà data adeguata pubblicità alle procedure di vendita che verro organizzate dal GSE.

**D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:** la presente disposizione non appare in contrasto con la regolazione europea.

**(ART. 11)**

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI):** si ritiene che il miglior funzionamento delle Commissioni PNRR - PNIEC comporti la maggiore certezza del rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti con conseguente effetto incentivante sugli investimenti anche da parte delle piccole e medie imprese.
- B. Effetti sulla concorrenza:** la maggiore certezza dei tempi favorisce altresì la concorrenza e la competitività tra le imprese.
- C. Oneri informativi:** non sono previsti ulteriori oneri informativi per le attività di monitoraggio, verifica e controllo.
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:** non risulta alcuna interferenza con i livelli minimi di regolazione europea.

**4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

**4.1 Attuazione**

**(ART. 4)**

L'Amministrazione (MASE – DGIS) dovrà effettuare le verifiche per stabilire quali siano le concessioni che in base all'intervento in parola dovranno essere ulteriormente invitate alle procedure da parte del GSE. Il GSE dovrà procedere con il nuovo invito. Eventuali autorizzazioni richieste dovranno essere rilasciate dal MASE entro 3 mesi, secondo le previsioni dell'intervento in parola, che tuttavia mal si conciliano con le tempistiche della VIA, quasi sempre necessaria per le attività *upstream*, con la mole di lavoro degli uffici MASE coinvolti, con lo scarso numero di risorse/personale a disposizione dell'Amministrazione e con le tempistiche dei procedimenti che generalmente coinvolgono anche le Amministrazioni locali (per il rilascio di pareri, intese, etc.).

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento in parola sono il MASE che dovrà impartire la nuova direttiva al GSE, il GSE che dovrà procedere con l'invito agli operatori/concessioni ammessi e a stipulare contratti di acquisto di lungo termine con gli operatori e con i clienti finali industriali. I prezzi e i criteri di assegnazione saranno stabiliti da appositi decreti interministeriali.

**(ART. 5, COMMI 2 E 3)**

Le modalità di vendita del gas stoccato dal GSE sono definite dal Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica tramite atto di indirizzo. Le risultanze di vendita dovranno essere rappresentate al Ministero per le valutazioni di competenza.

**(ART. 11)**

Non vi sono previsioni in ordine a successive fasi di attuazione.

**4.2 Monitoraggio**

**(ART. 4)**

Il monitoraggio sarà condotto da ciascuna Amministrazione coinvolta e dal GSE, ognuno per quanto di competenza. Il MASE sarà responsabile del monitoraggio sui quantitativi di produzione e sulle tempistiche di attuazione degli interventi, il GSE e il MEF saranno responsabili del monitoraggio, per quanto di rispettiva competenza.

**(ART. 5, COMMI 2 E 3)**

Il monitoraggio sarà condotto dalla Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza del MASE che verrà informata degli esiti della vendita effettuata dal GSE.

**(ART. 11)**

Non vi sono previsioni in ordine a successive fasi di attuazione monitoraggio.

\*\*\*

**4) MINISTERO DELLA DIFESA**

Relazione AIR articolo 6 (Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)

**SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

La disposizione normativa integra e modifica l’articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. La norma si pone l’obiettivo di consentire al Ministero della difesa - allo scopo di contribuire all’ottimizzazione del sistema energetico per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, procurando benefici ambientali, economici e sociali - di implementare una strategia finalizzata alla costituzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzando le superfici dei beni della Difesa o a qualunque titolo in uso al Dicastero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del demanio o non ancora alienati.

La disposizione, estende al comma 1 dell’articolo 20 la possibilità per il Ministero della difesa, anche attraverso la propria società *in house* Difesa Servizi s.p.a., di affidare in concessione o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso anche i beni che ai sensi delle disposizioni succedutesi via via nel tempo (in particolare l’articolo 307 del Codice dell’ordinamento militare) sono stati individuati quali immobili da accorpate o razionalizzare, in quanto non più utili ai fini istituzionali, ma non risultano ancora consegnati all’Agenzia del demanio per essere successivamente valorizzati e/o dismessi, oppure non risultano ancora alienati. Viene modificato inoltre il comma 3 dell’articolo 20 del d.l. n. 17 del 2022 prevedendo che i beni da destinare attraverso concessioni all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possano ospitare di diritto sistemi di accumulo senza limiti di potenza (sistemi che consentono di contribuire ulteriormente alla sostenibilità della produzione, all’efficienza per gli utilizzatori e in ultima analisi alla sicurezza energetica). Infine si istituisce la figura del Commissario speciale e di due Vice Commissari al fine di elaborare e presidiare le evoluzioni di una strategia di implementazione delle azioni previste, riconducendo ad un unico “*project manager*” la mappatura, l’individuazione e la gestione delle procedure per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla norma;



e nell'ottica di centralizzare le azioni fissate dalla norma e semplificare i procedimenti di autorizzazione.

### **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

Le criticità da risolvere con il presente intervento sono legate all'attuale crisi energetica nonché alla necessità di semplificare e snellire la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e la gestione dei procedimenti autorizzatori attraverso la previsione di un Commissario speciale e due Vice Commissari speciali. Inoltre il meccanismo di restituzione di quota parte degli utili di Difesa Servizi derivanti dalle concessioni dei beni (concessioni attrattive sul mercato) è uno strumento di incentivazione della ricerca e sviluppo nel settore anche attraverso il supporto alle attività svolte nei medesimi ambiti dall'Agenzia industrie difesa. La scelta di tali destinazioni dei proventi deriva dalla necessità di supportare proprio quei settori in cui il Paese risulta in modo preponderante dipendente dall'estero in termini di filiera produttiva e, dunque più suscettibili, di minare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza energetica, obiettivo strategico che, calato nella realtà della Difesa, diventa ancor di più di interesse nazionale.

Potenzialmente la disposizione coinvolge tutti i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del Demanio o non ancora alienati e pertanto non è possibile una quantificazione puntuale e specifica, poiché è coinvolto potenzialmente tutto il parco immobiliare del Dicastero.

L'intervento introduce una misura urgente e di semplificazione volta allo sviluppo delle energie rinnovabili così da concorrere alla resilienza energetica nazionale a fronte di crisi come quella in corso, per esempio con l'aumento della produzione nazionale di energia.

### **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO**

#### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

L'obiettivo della presente disposizione è quello di contribuire alla ottimizzazione del sistema energetico per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, procurando benefici ambientali, economici e sociali, affidando in concessione o utilizzando direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Dicastero per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

#### **2.2 Indicatori**

L'indicatore associato alla misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento è il numero di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituiti utilizzando le superfici dei beni della Difesa o a qualunque titolo in uso al Dicastero.

### 3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI

#### 3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La disposizione procura benefici ambientali, economici e sociali per la collettività e consente, a regime, di conseguire risparmi e sicurezza energetica proveniente da fonti rinnovabili, configurando sinergie e vantaggi con altre pubbliche amministrazioni e privati. Per quanto concerne i destinatari, l'impatto della norma, che consente di contribuire ulteriormente alla sostenibilità della produzione, all'efficienza e alla sicurezza energetica, si esplica su una collettività, al momento indeterminata e indeterminabile poichè l'autoproduzione energetica volta all'indipendenza energetica del Paese, esplica i suoi effetti finanche sulla Nazione in senso lato considerata.

#### 3.2 Impatti specifici

##### A) *Effetti sulle PMI (Test PMI)*

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento proposto non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incide in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi.

##### B) *Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese*

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni rivolte unicamente alle categorie indicate.

##### C) *Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.*

Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese. La proposta di intervento normativo configura, altresì, una semplificazione procedimentale attraverso la previsione di un Commissario speciale e due Vice Commissari speciali al fine di snellire la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e la gestione dei procedimenti autorizzatori.

##### D) *Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.*

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee e rispetta la definizione di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della Direttiva RED II.

#### **4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

##### **4.1 Attuazione**

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento è il Ministero della difesa.

##### **4.2 Monitoraggio**

Le competenti articolazioni del Ministero della difesa con gli ordinari strumenti a disposizione (per il monitoraggio sull'applicazione della disposizione ci si potrà avvalere, eventualmente, anche di Difesa Servizi S.p.A) cureranno il monitoraggio dell'intervento in applicazione dell'indicatore del grado di raggiungimento dell'obiettivo di cui alla precedente Sezione 2. Per l'attuazione dell'intervento normativo del quale si tratta risulta condizionante l'effettiva costituzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso l'utilizzo delle superfici dei beni della Difesa o a qualunque titolo in uso al Dicastero.

\*\*\*

#### **5) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Relazione AIR articoli: **7** (*Disposizione in materia di autotrasporto*); **10** (*Norme in materia di procedure di affidamento di lavori*).

##### **SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

**Articolo 7** L'intervento regolatorio è finalizzato a specificare che i beneficiari delle risorse per il settore dell'autotrasporto di merci, stanziato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, sono esclusivamente le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia. Inoltre, si precisa che le disposizioni di cui al citato articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e che ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Articolo 10** Le disposizioni sono finalizzate a favorire la realizzazione dei lavori affidati nel momento attuale tenendo conto delle presenti difficoltà rappresentate dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. Inoltre, si è tenuto conto della necessità di semplificare le procedure autorizzative di determinate e specifiche infrastrutture autostradali, nonché di chiarire la portata delle disposizioni relative alle acquisizioni da parte dei comuni non capoluogo di provincia.

I soggetti interessati dalla disposizione sono rappresentati dalle stazioni appaltanti costituite dai comuni non capoluogo di provincia e dagli operatori economici che devono realizzare gli interventi pubblici nonché dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

##### **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

**Articolo 7.** L'intervento normativo è finalizzato ad individuare esclusivamente nelle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia i beneficiari delle risorse stanziare, per il settore dell'autotrasporto di merci, dal decreto-legge n. 144 del 2022. Ciò al fine di favorire le medesime imprese. La precisazione è stata fatta per poter limitare alle sole imprese italiane il contributo straordinario. Il decreto legge 144, infatti, individua i beneficiari nelle imprese di autotrasporto di merci di cui all'art. 24 ter comma 2 lett. a) del d.lgs. 504/1995. La lett. a) del citato comma 2 dell'art. 24 ter individua al punto 3) le imprese di autotrasporto di merci stabilite in altri Stati Membri dell'Unione europea. Si è pertanto resa necessaria la precisazione per limitare l'aiuto alle sole imprese italiane.


Il numero di imprese di autotrasporto di merci aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che dispongono di veicoli con massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton e di categoria euro V o superiore e cioè quelle di cui ai punti 1 e 2 della sopra citata lett. a) ammontano ad oggi a circa 43.000.

**Articolo 10** Una criticità che l'intervento normativo in oggetto ha intenzione di risolvere è rappresentata dalla poca chiarezza della disposizione del decreto-legge c.d. "sblocca cantieri" n. 32 del 2019, la quale prevede che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia. Tale disposizione, rimandando al comma 4 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, non chiarisce se le soglie ivi indicate sono quelle previste a regime dal codice ovvero quelle temporaneamente disciplinate dal decreto-legge c.d. "semplificazioni" n. 76 del 2020 nel sotto soglia.

Inoltre, l'intervento normativo è volto a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici verificatisi negli ultimi anni anche in conseguenza della grave crisi internazionale causata dalla guerra in Ucraina.

A titolo esemplificativo, al fine di rappresentare la tendenza dell'aumento dei costi di costruzione delle opere pubbliche tra il 2020 e il 2021, si riportano di seguito le elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione ai costi di costruzione di un capannone industriale fabbricati residenziali e tronchi stradali con tratto in galleria.

### Costi di costruzione



Fonte: Istat.

Nel calcolo degli indici del costo di costruzione dell'Istat, l'acquisto di materiali pesa in media per meno della metà del costo complessivo di costruzione (circa il 50 per cento per il capannone industriale, poco più del 40 per cento per i fabbricati residenziali e per i tronchi stradali con tratto in galleria).

La necessità di prevedere l'intervento normativo in esame è giustificata anche in relazione al regolare rispetto degli impegni assunti dal Governo nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito dell'utilizzo delle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.

Infine, altra criticità riguarda il perfezionamento delle procedure di approvazione dei progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese che risultano in avanzata fase di progettazione e che in considerazione della progressiva successione delle norme tecniche, risultano attualmente privi del Parere del Consiglio superiore dei LLPP previsto dall'articolo 215 del codice dei contratti pubblici.



Tendenze a tre mesi dei prezzi praticati dalle imprese delle costruzioni (saldi).

Fonte: Istat.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

**Articolo 7** Obiettivo dell'intervento normativo è di favorire le imprese italiane del settore dell'autotrasporto di merci, al fine di mitigare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti. Il contributo straordinario intende mitigare la crisi di liquidità in cui si sono venute a trovare le imprese italiane che effettuano autotrasporto di merci, crisi determinata dall'aumento eccezionale del costo del gasolio verificatosi sin dagli ultimi mesi del 2021 e per tutto il 2022.

**Articolo 10** L'obiettivo delle disposizioni è quello di proporre soluzioni alle criticità evidenziate nella Sezione n. 1 attraverso:

- il chiarimento che ai comuni non capoluogo di provincia l'obbligo di previsto dalla disposizione è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
- il riconoscimento alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso ai fondi appositamente istituiti per far fronte all'emergenza del caro materiali, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre

2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori di poter beneficiare dei contributi a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022;

- la previsione di una espressione del Consiglio superiore dei LL PP su interventi autostradali predeterminati dalla disposizione normativa in oggetto, rivolta ad assicurare la coerenza delle soluzioni progettuali complessivamente considerate dal progettista e, più in generale, la rispondenza dell'intervento all'interesse pubblico.

## **2.2 Indicatori**

**Articolo 7** Gli indicatori saranno forniti dal numero delle richieste di accesso alla misura che saranno presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Articolo 10** L'indicatore principale sarà rappresentato dalla verifica delle risorse erogate ai soggetti beneficiari e il superamento delle criticità dell'approvazione dei progetti riferiti alle opere puntualmente indicate dalla previsione normativa.

## **3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI**

### **3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari**

**Articolo 7** L'intervento regolatorio ha impatti economici e sociali sulle imprese del settore dell'autotrasporto di merci. L'entità delle risorse (85,00 mln di euro), paragonata alla platea dei beneficiari (43.000 imprese italiane che effettuano il trasporto su strada di merci), consentirà alle imprese di sopperire, certamente in maniera molto parziale, alla carenza di liquidità in cui queste si sono venute a trovare a seguito all'aumento del prezzo del carburante. Non si ravvisano particolari impatti ambientali per categoria di destinatari.

**Articolo 10** Attraverso l'erogazione delle ulteriori risorse economiche, che si rendono disponibili per effetto della previsione normativa, sarà possibile sostenere gli operatori economici che devono eseguire gli affidamenti di lavori pubblici e quelli interessati dalla realizzazione dei lavori riguardanti le infrastrutture autostradali previste puntualmente dalla previsione normativa.

### **3.2 Impatti specifici**

#### **A. Effetti sulle PMI sulle PMI (Test PMI)**

**Articolo 7** L'intervento normativo, finalizzato a sostenere le imprese dell'autotrasporto merci ha effetti soprattutto sulle piccole e medie imprese che rappresentano il maggior numero di quelle che operano nel settore dell'autotrasporto di merci e che più risentono dell'aumento del prezzo dei carburanti.

**Articolo 10** Non sussistono specifici effetti sulle PMI da segnalare, ma si ritiene comunque che gli indennizzi previsti per il caro materiali potrebbero favorire maggiormente gli operatori economici di piccole dimensioni rispetto alle grandi imprese che sono maggiormente strutturate per far fronte ad andamenti incostanti dei livelli dei prezzi.

#### **B. Effetti sulla concorrenza**

**Articolo 7** La misura può avere effetti sulla concorrenza in quanto agevola le imprese di autotrasporto merci italiane rispetto a quelle straniere di altri Paesi membri dell'Unione europea. Al fine di valutare la compatibilità con il mercato interno è prevista la notifica alla commissione europea nell'ambito del Temporary Framework Ucraina.

**Articolo 10** Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

#### **C. Oneri informativi**

**Articolo 7** Eventuali oneri informativi a carico delle imprese potranno essere calcolati successivamente all'adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, con cui saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

**Articolo 10** Le disposizioni non individuano oneri informativi a carico dei soggetti beneficiari.

#### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

**Articolo 7** L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

**Articolo 10** L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea

### **4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **4.1 Attuazione**

**Articolo 7** Responsabile dell'attuazione della norma è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente a quanto fatto per le precedenti misure, nel periodo di presentazione delle domande sarà possibile effettuare il monitoraggio quotidiano delle istanze ricevute e del contributo richiesto, in modo da poter valutare la capienza delle somme stanziare e la platea dei richiedenti.

**Articolo 10** Responsabili dell'attuazione delle disposizioni sono le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dalla previsione normativa e il consiglio superiore dei lavori pubblici.

#### **4.2 Monitoraggio**

**Articolo 7** Il sistema di monitoraggio fa capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Articolo 10** Il sistema di monitoraggio fa capo alle Amministrazioni di cui al punto 4.1.

\*\*\*fine.

## 1.2.3. Relazione 345-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 345-A

*Relazione Orale*

*Relatori* Claudio Borghi e Liris

**TESTO PROPOSTO DALLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

Comunicato alla Presidenza il 17 dicembre 2022

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

e dal **Ministro dell'economia e delle finanze**

di concerto con il **Ministro delle imprese e del *made in Italy***

con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**

con il **Ministro della difesa**

con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

e con il **Ministro per lo sport e i giovani**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2022

**PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO,

ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,  
EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

**sul disegno di legge**

29 novembre 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

il decreto-legge oggetto di conversione reca una pluralità di interventi normativi, caratterizzati da distinte finalità, accomunati dalla necessità di contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, nonché di introdurre misure in materia di efficienza e sicurezza energetica e di incremento della produzione di gas naturale;

il decreto-legge reca, altresì, ulteriori misure in materia di procedure di affidamento di lavori pubblici e di finanza pubblica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), capoverso 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto interministeriale di definizione del prezzo del gas di produzione nazionale;

- all'articolo 4, comma 1, lettera *e*), capoverso 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di



inserire un termine finale per l'adozione del decreto interministeriale di definizione delle modalità e dei criteri di assegnazione dei diritti sul gas;

- con riguardo all'articolo 7, comma 1, in base al quale i contributi per mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto merci, si evidenzia, tuttavia, che il richiamato articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 include, al numero 3), le imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea. Si valuti, pertanto, di definire il corretto ambito applicativo della norma.

#### DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

#### **Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

#### **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. **Il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 179 del 2022.**

3. *Identico.*

Allegato

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 3, primo periodo, le parole: « 2, 3, e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « 2, 3 e 4 », dopo le parole: « ottobre e novembre 2022 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;*

*al comma 4, al primo periodo, le parole: « 2, 3, e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « 2, 3 e 4 » e dopo le parole: « ottobre e novembre 2022 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e, al quinto periodo, le parole: « sarebbe stato utilizzato » sono sostituite dalle seguenti: « sarebbero stati utilizzati » e le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;*

*al comma 5, dopo le parole: « commi 1 e 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;*

*al comma 7, le parole: « milioni di euro l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « milioni di euro per l'anno 2022 ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, lettera a), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:*

*« 1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;*

*2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;*

*3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 »;*

*al comma 2, dopo la parola: « stabilita » sono inserite le seguenti: « , a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, », le parole: « e fino » sono soppresse e le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 novembre 2022 »;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*« 3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022 »;*

*al comma 4, le parole: « Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, » sono soppresse e le parole: « per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3 »;*

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

*« 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15 ».*

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

*« Art 2-bis. - (Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022) - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 3, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";*
- b) al comma 4, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";*
- c) al comma 5, le parole: "16 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2023" ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 3, dopo la parola: « inadempimento » sono inserite le seguenti: « nel pagamento »;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, le parole: « SACE S.p.A., » sono sostituite dalle seguenti: « la società SACE S.p.A. » e dopo le parole: « con sede in Italia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al secondo periodo, le parole: « di SACE » sono sostituite dalle seguenti: « della SACE » e le parole: « da SACE » sono sostituite dalle seguenti: « dalla SACE »;*

*al quarto e al quinto periodo, la parola: « SACE » è sostituita dalle seguenti: « La SACE »;*

*al sesto periodo, le parole: « a SACE » sono sostituite dalle seguenti: « alla SACE » e la parola: « condizioni » è sostituita dalle seguenti: « delle condizioni »;*

*al comma 5, le parole: « da SACE » sono sostituite dalle seguenti: « dalla SACE »;*

*al comma 7, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;*

*al comma 12, lettera a), le parole: « in favore degli enti del terzo settore » sono sostituite dalle seguenti: « agli enti del Terzo settore », dopo le parole: « all'articolo 45 del » sono inserite le seguenti:*

« codice di cui al » e dopo le parole: « all'articolo 54 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;

al comma 13, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 14, le parole: « 17 maggio, 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 maggio 2022 ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia) - 1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato di 320 milioni di euro per l'anno 2022 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 9 dicembre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

4. Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo è trasferito entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

5. È autorizzata per l'anno 2022 a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro, di cui:

a) 125 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della società di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi;

b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana all'ANAS S.p.A. per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15.

*Art. 3-ter. - (Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas) - 1.* In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del predetto testo unico, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.

*Art. 3-quater. - (Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni) - 1.* All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse.

*Art. 3-quinquies. - (Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi) - 1.* All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento" ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1:*

*all'alinea, dopo le parole: « gas climalteranti » sono inserite le seguenti: « tra cui il metano, rispettando l'impegno volontario dell'Italia al Global Methane Pledge, rilanciato nella 27a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 27) »;*

*alla lettera d), capoverso 4, ultimo periodo, le parole: « e che abbiano » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano »;*

*alla lettera e), capoverso 5, alinea, le parole: « 21 dicembre 2021, n. 541 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022 ».*

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

*« Art. 4-bis. - (Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi) - 1.* All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

*"6-bis.* Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa dell'Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'autorità competente rilasciato entro tale termine. L'autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto

1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio" ».

*All'articolo 5:*

*il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

« 2. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 novembre 2023";

b) al comma 4, le parole: "20 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "20 novembre 2023".

*2-bis.* Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo di cui al comma 4 dell'articolo 5-*bis* del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

*2-ter.* All'articolo 22, comma 2-*bis*.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 10 gennaio 2024" ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1:*

*alla lettera b), dopo le parole: « n. 199 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e alle parole: « possono ospitare » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*alla lettera c):*

*al capoverso 3-*bis*, le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese »;*

*al capoverso 3-*ter*, al primo periodo, le parole: « e svolge » sono sostituite dalle seguenti: « , che svolge » e, al secondo periodo, dopo le parole: « decorsi i quali » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;*

*al capoverso 3-*quater*, le parole: « di Difesa servizi » sono sostituite dalle seguenti: « della Difesa Servizi »;*

*dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

*« c-*bis*) alla rubrica, la parola: "resilienza" è sostituita dalla seguente: "sicurezza" ».*

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

*« Art. 6-*bis*. - (Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza) - 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:*

*"1-*bis*. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";*

*b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:*

*"3-*bis*. Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti è incentivata mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-*ter* e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-*ter*";*

c) al comma 3-ter, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis";

d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui ai commi 1" è inserita la seguente: ", 1-bis" e le parole: "da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il primo dei quali da emanare entro il 31 dicembre 2022" ».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto legislativo ».*

*Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:*

*« Art. 7-bis. - (Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale) - 1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione è effettuata:*

*a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo tenendo conto dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);*

*b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);*

*c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi del presente comma, è pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;*

*d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

*e) mediante destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei*

corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2013";

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-*bis*, nonché delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo ovvero dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo".

*Art. 7-ter. - (Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di distribuzione automobilistica) - 1.* Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'*automotive*, all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso è di ventiquattro mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione";

c) al comma 4, alinea, le parole: "prima della scadenza contrattuale" sono soppresse;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inderogabili" ».

*All'articolo 8:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « soggetti passivi IVA » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) » e dopo le parole: « e trasmissione telematica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al comma 2, dopo le parole: « 80 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro ».*

*Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:*

« Art. 8-bis. - (Misure straordinarie in favore degli enti locali finalizzate all'accelerazione dei tempi di pagamento) - 1. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "dal 2020 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2020 al 2023" ».

*All'articolo 9:*

*al comma 1, la lettera d) è soppressa;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserita la tabella 1-bis di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto »;

*il comma 2 è soppresso;*

*al comma 3, dopo le parole: « n. 77, » sono inserite le seguenti: « come modificato dal comma 1 del presente articolo, » e le parole: « al comma 8-bis » sono sostituite dalle seguenti: « al suddetto comma 8-bis, »;*

*al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: « e non ancora utilizzati » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e, al terzo periodo, le parole: « della legge n. 196 del 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;*

*dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

« 4-bis. All'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-quater. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte da codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali »;

*al comma 5, dopo le parole: « derivanti dal presente articolo » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « per l'anno 2034, e » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2034 e ».*

*Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:*

« Art. 9-bis. - (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici) - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di



"soggetto responsabile" contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi ».

*All'articolo 10:*

*al comma 2, al primo periodo, le parole: « del PNRR o del PNC » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) » e le parole: « e dell'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « e all'articolo 7 » e, al secondo periodo, dopo le parole: « del presente decreto » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

*« 2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza".*

*2-ter. Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, sono fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 »;*

*al comma 3, lettera a), capoverso Art. 44-bis:*

*al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 27 del » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al » e dopo le parole: « all'articolo 45 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;*

*al comma 2, le parole: « da cui risulti » sono sostituite dalle seguenti: « da cui risultino » e le parole: « peculiari dell'opera, » sono sostituite dalle seguenti: « peculiari dell'opera e »;*

*al comma 3, dopo le parole: « dall'articolo 215 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al » e dopo le parole: « norme vigenti » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;*

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*« 3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in ragione della complessità dei medesimi interventi, è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».*

*All'articolo 11:*

*al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:*

*« 0a) al primo periodo, dopo le parole: "personale docente" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché di quello" »;*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

*« 1-bis. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo in*

servizio dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unità da destinare alle esigenze di cui al primo periodo. Gli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale al personale delle Forze armate di cui al primo periodo sono posti a carico del Ministero della difesa; i compensi accessori, o gli emolumenti comunque denominati derivanti dal richiamo in servizio dall'ausiliaria con assegni, sono erogati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento delle Commissioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*1-ter.* Allo scopo di consentire valutazioni degli effetti di possibili interventi di politica economica, fiscale e di sostegno alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica in atto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti le ulteriori informazioni di interesse, i tempi e le modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza ».

*Nel capo III, all'articolo 12 è premesso il seguente:*

« Art. 11-*bis.* - (*Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico*) - 1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo n. 241 del 1997" sono aggiunte le seguenti: "e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto";

*b)* dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" ».

*All'articolo 12:*

*al comma 1, dopo le parole:* « dall'imposta municipale propria » *è inserita la seguente:* « (IMU) » *e le parole:* « del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 » *sono sostituite dalle seguenti:* « previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, »;

*al comma 3, capoverso Art. 8-ter, la parola:* « effettuato » *è sostituita dalla seguente:* « effettuata ».

*Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:*

« Art 12-*bis.* - (*Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022*) - 1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 223 del 23 settembre 2022, e intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono approvati, nel limite delle risorse di cui al primo periodo, i relativi interventi. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15 ».

*All'articolo 13:*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque" ».

*All'articolo 14:*

*al comma 1, le parole: « euro destinate » sono sostituite dalle seguenti: « euro destinati » e dopo le parole: « 21 luglio 2017 » sono inserite le seguenti: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, recante »;*

*al comma 2, dopo le parole: « 536 e seguenti » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;*

*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

« 3-bis. Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla tipologia 102, "Tributi destinati al finanziamento della sanità", del titolo I, "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", e al Fondo Nazionale dei Trasporti, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità ».

*Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 14-bis. - (Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane) - 1. Al fine di sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all'estero, all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del medesimo testo unico".

2. Per le finalità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, contenute nel decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e in provvedimenti o atti di qualunque altra natura.

3. Al fine di rafforzare il sistema delle *start-up* innovative, all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "destinate agli investimenti iniziali, con le modalità individuate al primo periodo, da effettuare nel capitale in ciascuna *start-up* innovativa e piccola e media impresa innovativa,";

b) al terzo periodo, le parole: "dei finanziamenti agevolati" sono sostituite dalle seguenti: "degli investimenti iniziali" e le parole: "per singolo investimento" sono soppresse;

c) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo è stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi".

Art. 14-ter. - (*Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa*) - 1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: "e del settore sociale" sono inserite le seguenti: "nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente".

Art. 14-quater. - (*Modifica all'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122*)- 1. Al comma 3-*decies* dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: "al netto del relativo onere fiscale" sono inserite le seguenti: "e, per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi".

Art. 14-quinquies. - (*Risorse per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti*) - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, sono individuati i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1, assicurando in ogni caso l'attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il decreto di cui al periodo precedente disciplina altresì le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 14-sexies. - (*Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale*) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2023. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza ».

*L'articolo 15 è sostituito dal seguente:*

« Art. 15. - (*Disposizioni finanziarie*) - 1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.558.473 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b), del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 115 del 2022.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per

l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 3-*bis*, 5, 8, 9, 12-*bis* e 14 e dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, determinati in 7.233,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023, 532,6 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 11.113,454 milioni di euro per l'anno 2022 e 4.636,859 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di indebitamento netto a 11.431 milioni di euro per l'anno 2022 e in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 582 milioni di euro per l'anno 2024 e 374,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;

b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera a);

c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

d) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022, 115,46 milioni di euro per l'anno 2023 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 439,69 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,56 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;

f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 5,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

g) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

h) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

i) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

l) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

m) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

n) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

o) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

p) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

7. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 6, lettera p).

8. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "e 2022" sono aggiunte le seguenti: "e in via definitiva dall'anno 2023";

b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e c);

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse".

9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

*Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:*

« Art. 15-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

*All'allegato 1, le parole: « Articolo 9, comma 1, lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: « Articolo 9, comma 1-bis » e al capoverso tabella 1-bis, nella prima colonna, dopo le parole: « dal soggetto legato da unione civile » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».*

*All'allegato 3, le parole: « Articolo 15, comma 5, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « Articolo 15, comma 6, lettera a) ».*

*All'allegato 4, le parole: « Articolo 15, comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « Articolo 15, comma 7 ».*

*Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dalla Commissione

### **Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;  
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici »;  
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;  
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante « Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina »;  
Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante « Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali »;  
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;  
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, nonché in materia di efficienza e sicurezza energetica e incremento della produzione di gas naturale;  
Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di finanza pubblica;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2022;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I  
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

Capo I  
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

## ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

## Articolo 1.

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)*

1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto, alle condizioni previste dal terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo

## ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

## Articolo 1.

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del **30 settembre** 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo



periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

periodo, 2, 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali **sarebbero stati utilizzati** dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 **settembre** 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

6. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta richiamati ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.726,454 milioni di euro l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 2.

*(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma

n. 34 del 2020.

5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

6. *Identico.*

7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.726,454 milioni di euro per l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 2.

*(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)*

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 210,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

4) *identico;*

b) *identica.*

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita, a

1, lettera *a*), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 **e fino** al 31 dicembre 2022.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 13 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera *a*).

4. **Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3**, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al **medesimo** comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera *a*), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera *b*), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022 e in 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

**decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022**, dal comma 1, lettera *a*), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 **al 31 novembre 2022**.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo **26 ottobre 2022**, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), **numeri 1), 2) e 3)**, del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del **30 novembre 2022**. **I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico, l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.**

4. Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. *Identico.*

6. Agli oneri derivanti dal **presente articolo**, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022, **70,40 milioni di euro per l'anno 2023** e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

**Articolo 2-*bis*.**

**(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per**

*l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività e della pesca per il quarto trimestre 2022)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

b) al comma 4, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

c) al comma 5, le parole: « 16 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 marzo 2023 ».

Articolo 3.

*(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)*

1. *Identico.*

Articolo 3.

*(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)*

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e di effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.

3. In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

4. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al presente articolo, SACE S.p.A., è autorizzata a concedere, conformemente alle disposizioni di cui

2. *Identico.*

3. In caso di inadempimento **nel pagamento** di due rate anche non consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

4. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al presente articolo, **la società** SACE è autorizzata a concedere, conformemente alle dispos

all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui al comma 2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente comma è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

5. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. La garanzia di cui al comma 5 è rilasciata a condizione che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi. La medesima garanzia è rilasciata, altresì, a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli

cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui al comma 2. Sulle obbligazioni **della** SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente comma è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata **dalla** SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. **La** SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. **La** S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti **alla** SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e **delle** condizioni previsti dal presente articolo.

5. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata **dalla** SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. *Identico.*

appartenenti all'Unione europea.

7. L'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

8. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 » e le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 6, le parole « con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni di euro ».

9. All'articolo 15, commi 1 e 5, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « dall'articolo 51, comma 3, » sono inserite le seguenti: « prima parte del terzo periodo, »;

b) le parole « euro 600,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 3.000 ».

11. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole « 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 60 milioni » e dopo le parole « impianti sportivi e piscine » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano-CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la società Sport e Salute S.p.A. ».

12. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 120 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 170 milioni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione

7. L'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico:*

a) al comma 1, le parole « 120 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 170 milioni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, **agli** enti del **Terzo** settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del **codice di cui al** decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione

di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani. »;

b) al comma 2, le parole « 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro ».

13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2023 e dai commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

14. Agli oneri derivanti dal comma 12, lettera b), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio, 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

di cui all'articolo 54 del **codice di cui al** decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani. »;

b) *identica*.

13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2023, e dai commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

14. Agli oneri derivanti dal comma 12, lettera b), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

#### **Articolo 3-bis.**

*(Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia)*

**1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. La ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per le utenze di energia elettrica e gas.**

**2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato di 320 milioni di euro per l'anno 2022, destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, per l'acquisto dell'**

elettrica e del carburante per l'alimentazione dei trasporti destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale superi il limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del limite massimo di spesa.

**3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 9 dicembre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locale e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente o affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della rete circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa della navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.**

**4. Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo è trasferito entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).**

**5. È autorizzata per l'anno 2022 a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro, di cui:**  
**a) 125 milioni di euro per l'anno 2022, da destinata alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022, a favore dell'adozione da parte della società di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi;**  
**b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinata alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nelle reti di interesse nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020 e trasferite dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana all'ANAS S.p.A. per l'anno 2022.**

**6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei sensi dell'articolo 15.**

**Articolo 3-ter.**

***(Misure straordinarie in favore degli enti locali relativi al***



*alla spesa per utenze di energia elettrica e gas)*

1. In considerazione della situazione straordinaria emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali sono disposti i controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del testo unico, e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi previsti dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del testo unico, non si applica la sanzione di cui al comma 1 del medesimo articolo 243.

**Articolo 3-quater.**

*(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)*

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: « **Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista per i contratti di fornitura e i contratti derivati giuridicamente essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, » sono soppresse.**

**Articolo 3-quinquies.**

*(Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi)*

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « **almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento ».**

**Articolo 4.**

*(Misure per l'incremento della produzione di gas naturale)*

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti **tra cui il metano, rispettando l'impegno volontario dell'Italia al Global Methane Pledge, rilanciato nella 27a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 27)**, attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile, all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) identica;*

**Articolo 4.**

*(Misure per l'incremento della produzione di gas naturale)*

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile, all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 2:*

1) al secondo periodo, dopo le parole « in condizione di sospensione volontaria delle attività » sono aggiunte le seguenti: « e considerando, anche ai fini dell'attività di

ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali »;  
2) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è consentita la coltivazione delle concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;  
3) al terzo periodo, le parole « La predetta comunicazione » sono sostituite dalle seguenti: « La comunicazione di cui al primo periodo »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a aderire alle procedure di cui al comma 1. »;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole « dei piani di interventi di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « , nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2-bis, » e le parole « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un'equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identico:*

« 4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un'equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 50 e 100 euro per MWh. Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis. »;

e) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre, al prezzo di cui al comma 4, primo periodo, i diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al medesimo comma complessivamente acquisiti nella sua disponibilità a clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Le modalità e i criteri di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. I diritti offerti sono aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto *pro quota*. In esito a tali procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati. Il contratto prevede, altresì, che:

a) la quantità di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente;

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 50 e 100 euro per MWh. Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis. »;

e) *identico*:

« 5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre, al prezzo di cui al comma 4, primo periodo, i diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al medesimo comma complessivamente acquisiti nella sua disponibilità a clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, **di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022**, e che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Le modalità e i criteri di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. I diritti offerti sono aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto *pro quota*. In esito a tali procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati. Il contratto prevede, altresì, che:

a) *identica*;

b) è fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5 è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

b) *identica.*

5-bis. *Identico* ».

#### **Articolo 4-bis.**

*(Disposizioni per la promozione del passaggio di combustibili alternativi)*

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2014, n. 22, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « **6-bis.** Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dall'aumento dei prezzi in Ucraina e di consentire il riempimento degli stocchi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa dell'Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente per la valutazione di impatto ambientale, ove prevista, dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia del combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorso trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'autorità competente, rilasciato entro tale termine. L'autorità competente non assume determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 23 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative previste dal presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio ».

Articolo 5.

*(Proroghe di termini nel settore del gas naturale)*

Articolo 5.

*(Proroghe di termini nel settore del gas naturale)*

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 10 gennaio 2024 ».

2. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;

b) al comma 4, le parole « 20 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 aprile 2023 ».

3. Agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 6.

*(Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)*

1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola « decarbonizzazione » è sostituita dalla seguente:

« ottimizzazione »;

2) le parole « della resilienza » sono sostituite dalle seguenti:

« della sicurezza »;

3) dopo le parole « a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati, »;

4) dopo le parole « fra il Ministero della difesa » sono inserite le seguenti: « , la struttura dell'autorità politica delegata per il PNRR »;

5) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio. »;

b) al comma 3, dopo le parole « dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, » sono inserite le seguenti: « possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza »;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « **10 novembre 2023** »;

b) al comma 4, le parole: « 20 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « **20 novembre 2023** ».

**2-*bis*. Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo di cui al comma 4 dell'articolo 5-*bis* del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e del decreto legislativo 17 maggio 2022, n. 50.**

**2-*ter*. All'articolo 22, comma 2-*bis*.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 10 gennaio 2024 ».**

3. *Identico.*

Articolo 6.

*(Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) al comma 3, dopo le parole « dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono inserite le seguenti: « , possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza »;

c) *identico:*

« 3-*bis*. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su

proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per l'attività di cui al primo periodo, compensi o rimborsi spese.

*3-ter.* Il commissario speciale di cui al comma *3-bis* convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1 e svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorità competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

*3-quater.* Quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualità di socio unico, verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l'autonomia e la sicurezza energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attività svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa. ».

proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per l'attività di cui al primo periodo, compensi o rimborsi spese.

*3-ter.* Il commissario speciale di cui al comma *3-bis* convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1, **che** svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorità competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

*3-quater.* Quota parte degli utili **della Difesa Servizi** derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualità di socio unico, verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l'autonomia e la sicurezza energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attività svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa. »;  
***c-bis*) alla rubrica, la parola: « resilienza » è sostituita dalla seguente: « sicurezza ».**

#### **Articolo 6-bis.**

***(Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza)***

**1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2011, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:**

**« 1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015, adottate ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,**

legge 11 agosto 2014, n. 116 »;

**b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:**

« **3-bis.** Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in parte aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti è incentivata mediante l'erogazione di un contributo a conto capitale assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo medesimo comma 3-ter »;

**c) al comma 3-ter, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:** « Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione di euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con i decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-ter »;

**d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole:** « i commi 1 » è inserita la seguente: « , 1-bis » e le parole da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « il primo dei quali da emanare entro il 31 dicembre 2022 ».

#### Articolo 7.

*(Disposizione in materia di autotrasporto)*

1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini relativi adempimenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

#### Articolo 7.

*(Disposizione in materia di autotrasporto)*

1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. *Identico.*

#### Articolo 7-bis.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)*

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 78, è inserito il seguente:

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 agosto 2012, n. 135, è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione è effettuata:

*a)* per una quota pari al 50 per cento del Fondo tenuto conto dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere *d)* ed *e)*;

*b)* per una quota pari al 50 per cento del Fondo tenuto conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere *d)* ed *e)*;

*c)* applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata a quota di ciascuna regione come determinata ai sensi della presente comma, è pari al 15 per cento del valore complessivo corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;

*d)* mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite



massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre n. 244;

*e)* mediante destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ai doveri e obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni in base allo statuto ordinario applicando le modalità stabilite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 26 giugno 2013 »;

*b)* dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente:  
« *2-ter.* Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettera *b)*, e *b)*, non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società ferroviaria italiana Spa di cui al comma *2-bis*, nonché delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma 2, lettera *c)*, del presente articolo ovvero dell'articolo 1 della legge 5 agosto 2022, n. 118 »;

*c)* il comma 6 è sostituito dal seguente:  
« 6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo ».

*Articolo 7-ter.*

*(Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di distribuzione automobilistica)*

1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'*automotive*, all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano

Capo II  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MEZZI DI  
PAGAMENTO, DI INCENTIVI PER  
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, NONCHÉ PER  
L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE  
Articolo 8.

*(Misure urgenti in materia di mezzi  
di pagamento)*

1. Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è concesso un contributo per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023, per effetto dell'articolo 18, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.

agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico, l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che abbiano percorso più di 6.000 chilometri »;  
*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:  
« 2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso è di ventiquattro mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione »;  
*c)* al comma 4, alinea, le parole: « prima della scadenza contrattuale » sono soppresse;  
*d)* dopo il comma 5 è inserito il seguente:  
« 5-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono **inderogabili** ».

Capo II  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MEZZI DI  
PAGAMENTO, DI INCENTIVI PER  
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, NONCHÉ PER  
L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE  
Articolo 8.

*(Misure urgenti in materia di mezzi  
di pagamento)*

1. Ai soggetti passivi **dell'imposta sul valore aggiunto** (IVA) obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è concesso un contributo per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023, per effetto dell'articolo 18, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica, complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

#### Articolo 9.

*(Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, le parole « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023 »;

2) al secondo periodo, le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro. »;

b) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

« 8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del

all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

**Articolo 8-bis.**

*(Misure straordinarie in favore degli enti locali finalizzate all'accelerazione dei tempi di pagamento)*

1. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « dal 2020 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2020 al 2023 ».

#### Articolo 9.

*(Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)*

1. Identico:

a) identica;

b) identica;

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto. »;

c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento. »;

**d) dopo la Tabella 1, è inserita la Tabella 1-bis di cui all'Allegato 1 al presente decreto.**

*c) identica .*

*soppressa*

**1-bis. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserita la tabella 1-bis di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.**

*Soppresso*

**2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:**

**a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;**

**b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.**

3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo, è autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in

3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **completamente modificato dal comma 1 del presente articolo**, per gli interventi di cui al **suddetto** comma 8-bis, primo e terzo periodo, è autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in

10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* della legge n. 196 del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.

10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.

**4-bis.** All'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la

« due » è sostituita dalla seguente: « tre ».

**4-ter.** Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**4-quater.** La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alle condizioni, secondo le procedure nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituti di credito finanziarie nazionali e internazionali e degli altri intermediari abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali e finalizzati a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese e delle società in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi di edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2020, ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere considerati dall'Agenzia delle entrate o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiesta per il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8,6

milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

#### Articolo 10.

*(Norme in materia di procedure di affidamento di lavori)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole « città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « . L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ».

milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034 e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

#### **Articolo 9-bis.**

*(Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici)*

**1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 12 luglio 2012, le definizioni di « soggetto responsabile » contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, come definiti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.**

#### Articolo 10.

*(Norme in materia di procedure di affidamento di lavori)*

1. *Identico.*

2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione del presente comma.

3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

« Art. 44-bis - (Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale) - 1. Ai fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto

2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** o del **Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)** che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del presente comma.

**2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:**  
**I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, ferma restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ».**

**2-ter. Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, sono fatte salve le procedure attuate dai comuni e dai capoluoghi alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 143, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 18 giugno 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2019, n. 55.**

3. *Identico:*

a) *identico:*

« Art. 44-bis - (Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale) - 1. Ai fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima dell'approvazione ai sensi dell'articolo 27 del **codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo**

definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 per le finalità di cui al comma 3.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non già sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti da cui risulti la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze. Tale Protocollo è inviato al Comitato speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procede ad una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti, e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilità e la manutenibilità delle opere.

4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le disposizioni dell'articolo 44, comma 4. »;  
b) dopo l'Allegato IV è aggiunto l'Allegato IV-bis di cui all'Allegato 2 al presente decreto.

Articolo 11.

*(Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC)*

1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato

18 aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 **del presente decreto** per le finalità di cui al comma 3.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non già sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti da cui risulti **risultino** la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze. Tale Protocollo è inviato al Comitato speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del **codice di cui al** decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procede ad una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilità e la manutenibilità delle opere.

4. *Identico* »;

b) *identica*.

**3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 22 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in ragione della complessità dei medesimi interventi è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.**

Articolo 11.

*(Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC)*

1. *Identico*:



per l'energia e il clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, dopo le parole « di cui al presente comma » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , ivi incluso il personale dipendente di società *in house* dello Stato »;  
b) dopo il nono periodo, è inserito il seguente: « Con le medesime modalità previste per le unità di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unità, che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unità di cui al primo periodo. ».

**0a) al primo periodo, dopo le parole: « personale » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per quello previsto dal quinto periodo, nonché di quello »;**

a) *identica*;

b) *identica*.

**1-bis. Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze di cui al primo periodo, del personale della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-1 di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di riserva in servizio dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unità da destinare alle esigenze di cui al primo periodo. Gli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondato sul trattamento al personale delle Forze armate di cui al primo periodo sono posti a carico del Ministero della difesa; i costi accessori, o gli emolumenti comunque denominati, derivanti dal richiamo in servizio dall'ausiliaria e dagli assegni, sono erogati nel limite delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente per il funzionamento delle Commissioni, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.**

**1-ter. Allo scopo di consentire valutazioni degli esiti e possibili interventi di politica economica, fiscale e sociale a sostegno alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica in atto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione dell'impatto di finanza pubblica, alle informazioni e dati disponibili del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del M**

Capo III  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 12.

*(Esenzioni in materia di imposte)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore dello spettacolo, si interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera *d*), del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

2. La disposizione di cui all'articolo 78, comma 4, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 non si applica all'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2022 di cui al comma 1.

3. Nella Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 8-*bis* è inserito il seguente:

dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui con il Ministro dell'economia e delle finanze, sen Garante per la protezione dei dati personali e l'A di regolazione per energia, reti e ambiente, sono le ulteriori informazioni di interesse, i tempi e le di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza

Capo III  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI  
Articolo 11-*bis*.

*(Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico)*

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:  
*a)* al secondo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo n. 241 del 1997 » sono aggiunte le seguenti: « rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto »;  
*b)* dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando la presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in capo del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

Articolo 12.

*(Esenzioni in materia di imposte)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo, si interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera *d*), del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti **previsti dal** regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

2. *Identico.*

3. *Identico:*

« Art. 8-ter Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento ».

« Art. 8-ter Domande di contributi, comunque deno  
destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calam  
eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emer  
**effettuata** dalla competente autorità, per i quali vi s  
nesso di causalità con l'evento ».

**Articolo 12-bis.**

*(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti  
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a parti  
settembre 2022)*

**1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante d  
eccezionali eventi meteorologici per i quali è stat  
dichiarato lo stato di emergenza con delibere del  
Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e de  
ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella G  
Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 de  
ottobre 2022, in parte del territorio delle provinc  
Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti i  
parte settentrionale della provincia di Macerata,  
alla provincia di Ancona, è autorizzata la spesa c  
milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazio  
interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lett  
b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, c  
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse  
al primo periodo sono trasferite nella contabilità  
aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, co  
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  
protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pu  
nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2  
intestata al Commissario delegato di cui all'artic  
della medesima ordinanza. Con decreto del Presi  
del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo d  
Dipartimento della protezione civile, sentito il  
Commissario delegato, anche al fine del coordina  
con altri eventuali interventi in corso di realizzaz  
nelle medesime zone, sono approvati, nel limite d  
risorse di cui al primo periodo, i relativi interven  
oneri derivanti dal presente articolo si provvede  
dell'articolo 15.**

**Articolo 13.**

*(Disposizioni in materia di sport)*

**1. Identico.**

**Articolo 13.**

*(Disposizioni in materia di sport)*

**1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le  
discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva  
e le associazioni e società sportive professionistiche e  
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o  
la sede operativa nel territorio dello Stato e operano  
nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento,  
i versamenti sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere a),  
b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo  
7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  
34, e in ultimo dall'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-  
legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,**

dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

#### Articolo 14.

*(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 800 milioni di euro destinate agli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 « Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ».

2. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 45 milioni. Il Ministero della difesa provvede alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 606, è inserito il seguente:  
« 606-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui al comma 606 è incrementato di 85,8 milioni di euro per il personale docente. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA. ».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

**1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2008, n. 9, la parola: « tre » è sostituita con la seguente: « cinque ».**

#### Articolo 14.

*(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 800 milioni di euro destinati agli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017, **pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ».**

2. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 45 milioni. Il Ministero della difesa provvede alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.

3. *Identico.*

**3-bis. Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 28 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla tipologia 102, « destinati al finanziamento della sanità », del titolo Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa », e al Fondo Nazionale dei Trasporti all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi fini del fondo crediti di dubbia esigibilità.**

4. *Identico.*

#### Articolo 14-bis.

*(Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane)*

**1. Al fine di sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accorpate a quelle di cui al secondo periodo, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1993, n. 385, nonché da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del medesimo testo unico ».**

**2. Per le finalità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto contenute nel decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e in provvedimenti di qualunque altra natura.**

**3. Al fine di rafforzare il sistema delle *start-up* innovative all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al secondo periodo, dopo le parole: « ivi compresi il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma » sono inserite le seguenti: « dei finanziamenti agli investimenti iniziali, con le modalità individuate nel primo periodo, da effettuare nel capitale in ciascuna *start-up* innovativa e piccola e media impresa innovativa »;**

**b) al terzo periodo, le parole: « dei finanziamenti agevolati » sono sostituite dalle seguenti: « degli investimenti iniziali » e le parole: « per singolo investimento » sono soppresse;**

**c) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Il medesimo decreto di cui al secondo periodo è stato modificato, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi ».**

**Articolo 14-ter.**

**(Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa)**

**1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « e del settore sociale » sono inserite le seguenti: « e del settore turistico » e lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migra-**

sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente ».

**Articolo 14-quater.**

*(Modifica all'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122)*

1. Al comma 3-*decies* dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: « al netto dell'importo relativo onere fiscale » sono inserite le seguenti: « le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 1 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio di cinque esercizi successivi ».

**Articolo 14-quinquies**

*(Risorse per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026.  
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa convocazione in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottate entro il 30 giugno 2023, sono individuate le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, assicurando in ogni caso l'attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenuto conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e del decreto di cui al periodo precedente disciplina al comma 1, modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.  
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**Articolo 14-sexies.**

*(Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 10, applicano fino al 31 dicembre 2023. I relativi incarichi conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

**Articolo 15.**

*(Disposizioni finanziarie)*

**Articolo 15.**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.558.473 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera *b*) del medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinate all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, determinati in 6.037,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.546,459 milioni di euro per l'anno 2023, 515,4 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera *b*) , del medesimo articolo 1 del decreto-legge n.115 del 2022.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, **destinato** all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

**5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 300, è incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2023.**

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 3-*bis*, 5, 8, 9, 14 e dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, determinati in **7.233,454** milioni di euro per l'anno 2022, **4.616,859** milioni di euro per l'anno 2023, **532,6** milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano

degli effetti in termini di fabbisogno a 10.037,454 per l'anno 2022 e in termini di indebitamento netto a 10.355 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;

b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera a);

c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

d) quanto a 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 115,46 milioni di euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 48,5 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;

f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a **11.113,454 milioni di euro** per l'anno 2022 e **4.636 milioni di euro per l'anno 2023**, in termini di indebitamento netto a **11.431** milioni di euro per l'anno 2022, e **in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 374,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 374,5 milioni di euro per l'anno 2025**, si provvede:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti **dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2**, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

d) quanto a **20,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034**, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a **391,19 milioni di euro per l'anno 2022 e 115,46 milioni di euro per l'anno 2023 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano** in termini di fabbisogno e indebitamento netto a **439,69** milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e **19,56** milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;

f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

g) quanto a **145 milioni di euro per l'anno 2022**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

h) quanto a **240 milioni di euro per l'anno 2022**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

i) quanto a **300 milioni di euro per l'anno 2022**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

l) quanto a **50 milioni di euro per l'anno 2023**, mediante



g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

6. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera g).

7. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole « e 2022 », inserire le seguenti: « e in via definitiva dall'anno 2023 »;

b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e c).

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
« *I-bis.* A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse. ».

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

m) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022, n. 203, corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

n) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022, n. 203, corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

o) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti dalla legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 188;

p) *identica.*

7. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 6, lettera p) .

8. *Identico:*

a) al comma 1, alinea, dopo le parole « e 2022 » sono **aggiunte** le seguenti: « e in via definitiva dall'anno 2023 »;

b) *identica* ;

c) *identica.*

9. *Identico.*

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale

scolastico è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

**Articolo 15-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

**1.** Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 1.

**Articolo 16.**

*(Entrata in vigore)*

**Articolo 16.**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2022

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Crosetto, *Ministro della difesa*

Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

Allegato I (Articolo 9, comma 1, lettera d))		Allegato I (Articolo 9, comma 1-bis)	
« Tabella 1-bis (Articolo 119, comma 8-bis.1)		« Tabella 1-bis (Articolo 119, comma 8-bis.1)	
	Numero di parti		Numero di parti
Contribuente	1	Contribuente	1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	si aggiunge 1	Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile di		Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione	

<p>cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:</p>		<p>civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:</p>	
un familiare	si aggiunge 0,5	un familiare	si aggiunge 0,5
due familiari	si aggiunge 1	due familiari	si aggiunge 1
tre o più familiari	si aggiunge 2	tre o più familiari	si aggiunge 2
».		».	
<p style="text-align: right;">Allegato 2 (articolo 10, comma 3)</p>		<p style="text-align: right;">Allegato 2 (articolo 10, comma 3)</p>	
<p style="text-align: center;">« Allegato IV-bis (articolo 44-bis, comma 1)</p>		<p><i>Identico.</i></p>	
<p style="text-align: center;">(Interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade per l'Italia - art. 44 -bis)</p>			
1) A1 - Riqualfica Barberino-Calenzano			
2) A11 - Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2)			
3) A14 - Bologna-dir. Ravenna			
4) A1 - Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2)			
5) A1 - Milano Sud-Lodi			
6) Gronda di Genova			
7) A14 - Passante di Bologna			
8) A13 - Bologna-Ferrara			
9) A13 - Monselice-Padova			
10) A1 - Tangenziale di Modena			
11) A14 - Opere compensative di Pesaro - altre bretelle			
12) A1 - Prevam Toscana (A2, A1+A3) ».			
<p style="text-align: right;">Allegato n. 3 (Articolo 15, comma 5, lettera a))</p>		<p style="text-align: right;">Allegato n. 3 (Articolo 15, comma 6, lettera a))</p>	
<p><i>Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa</i></p>		<p><i>Identico.</i></p>	
<p><i>Stato di previsione</i></p>	2022		
<p>MISSIONE/program ma</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Ministero dell'economia e delle finanze</i></p>			

1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	200	
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	200	
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	50	
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	50	
15. Politiche previdenziali (25)	70	
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	70	
23. Fondi da ripartire (33)	400	
23.1 Fondi da assegnare (1)	200	
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	200	
<i>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>		
1. Politiche per il lavoro (26)	650	
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	650	
<i>Ministero della giustizia</i>		
1. Giustizia (6)	45	
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	45	
<i>Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>		
1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	10	

1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	10		
<i>Ministero dell'interno</i>			
2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	52		
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	40		
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	12		
<i>Ministero della salute</i>			
1. Tutela della salute (20)	50		
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (7)	50		
<b>TOTALE</b>	<b>1.527</b>		
Allegato 4 (articolo 15, comma 6)		Allegato 4 (articolo 15, comma 7)	
« Allegato 1 (articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro)		Identico.	
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
<b>- COMPETENZA -</b>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	251.000	184.748	119.970
Livello massimo del ricorso	528.347	494.848	438.645

al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)				
- CASSA -				
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	328.000	249.748	177.170	
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	605.372	559.848	495.845	
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.				
».				

## 1.2.4. Testo approvato 345 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 345

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 21 dicembre 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 179 del 2022.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 3, primo periodo, le parole: « 2, 3, e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « 2, 3 e 4 », dopo le parole: « ottobre e novembre 2022 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;*

*al comma 4, al primo periodo, le parole: « 2, 3, e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « 2, 3 e 4 » e dopo le parole: « ottobre e novembre 2022 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e, al quinto periodo, le parole: « sarebbe stato utilizzato » sono sostituite dalle seguenti: « sarebbero stati utilizzati » e le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;*

*al comma 5, dopo le parole: « commi 1 e 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;*

*al comma 7, le parole: « milioni di euro l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « milioni di euro per l'anno 2022 ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, lettera a), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:*

*« 1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;*

*2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;*

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 »;

*al comma 2, dopo la parola: « stabilita » sono inserite le seguenti: « , a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, », le parole: « e fino » sono soppresse e le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 novembre 2022 »;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022 »;

*al comma 4, le parole: « Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, » sono soppresse e le parole: « per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3 »;*

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

« 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15 ».

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

« Art 2-bis. - (Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022) - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) al comma 4, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

c) al comma 5, le parole: "16 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2023" ».

*All'articolo 3:*

*al comma 3, dopo la parola: « inadempimento » sono inserite le seguenti: « nel pagamento »;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, le parole: « SACE S.p.A., » sono sostituite dalle seguenti: « la società SACE S.p.A. » e dopo le parole: « con sede in Italia » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al secondo periodo, le parole: « di SACE » sono sostituite dalle seguenti: « della SACE » e le parole: « da SACE » sono sostituite dalle seguenti: « dalla SACE »;*

*al quarto e al quinto periodo, la parola: « SACE » è sostituita dalle seguenti: « La SACE »;*

*al sesto periodo, le parole: « a SACE » sono sostituite dalle seguenti: « alla SACE » e la parola: « condizioni » è sostituita dalle seguenti: « delle condizioni »;*

*al comma 5, le parole: « da SACE » sono sostituite dalle seguenti: « dalla SACE »;*



*al comma 7, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;*

*al comma 12, lettera a), le parole: « in favore degli enti del terzo settore » sono sostituite dalle seguenti: « agli enti del Terzo settore », dopo le parole: « all'articolo 45 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al » e dopo le parole: « all'articolo 54 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;*

*al comma 13, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al comma 14, le parole: « 17 maggio, 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 maggio 2022 ».*

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 3-bis. - (Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia) - 1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato di 320 milioni di euro per l'anno 2022 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 9 dicembre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

4. Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo è trasferito entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

5. È autorizzata per l'anno 2022 a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro, di cui:

a) 125 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della società di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi;

b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella

rete di interesse nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana all'ANAS S.p.A. per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15.

*Art. 3-ter. - (Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni) - 1.* All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse.

*Art. 3-quater. - (Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi) - 1.* All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento" ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1:*

*all'alinea, dopo le parole: « gas climalteranti » sono inserite le seguenti: « tra cui il metano, rispettando l'impegno volontario dell'Italia al Global Methane Pledge, rilanciato nella 27a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 27) »;*

*alla lettera d), capoverso 4, ultimo periodo, le parole: « e che abbiano » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano »;*

*alla lettera e), capoverso 5, alinea, le parole: « 21 dicembre 2021, n. 541 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022 ».*

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

*« Art. 4-bis. - (Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi) - 1.* All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

*"6-bis.* Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa dell'Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'autorità competente rilasciato entro tale termine. L'autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio" ».

*All'articolo 5:*

*il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

« 2. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 novembre 2023";

b) al comma 4, le parole: "20 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "20 novembre 2023".

*2-bis.* Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

*2-ter.* All'articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 10 gennaio 2024" ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1:*

*alla lettera b), dopo le parole: « n. 199 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e alle parole: « possono ospitare » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*alla lettera c):*

*al capoverso 3-bis, le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese »;*

*al capoverso 3-ter, al primo periodo, le parole: « e svolge » sono sostituite dalle seguenti: « , che svolge » e, al secondo periodo, dopo le parole: « decorsi i quali » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;*

*al capoverso 3-quater, le parole: « di Difesa servizi » sono sostituite dalle seguenti: « della Difesa Servizi »;*

*dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

*« c-bis) alla rubrica, la parola: "resilienza" è sostituita dalla seguente: "sicurezza" ».*

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

*« Art. 6-bis. - (Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza) - 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:*

*"1-bis.* In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

*b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:*

*"3-bis.* Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti è incentivata mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter";

*c) al comma 3-ter, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,*

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-*bis*»;

*d)* al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui ai commi 1" è inserita la seguente: ", 1-*bis*" e le parole: "da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il primo dei quali da emanare entro il 31 dicembre 2022" ».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole:* « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico di cui al decreto legislativo ».

*Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 7-*bis*. - (*Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale*) - 1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione è effettuata:

*a)* per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere *d)* ed *e)*;

*b)* per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere *d)* ed *e)*;

*c)* applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *f)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi del presente comma, è pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;

*d)* mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

*e)* mediante destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2013";

*b)* dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-ter. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis, nonché delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo ovvero dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo".

*Art. 7-ter. - (Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di distribuzione automobilistica) - 1.* Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'*automotive*, all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso è di ventiquattro mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione";

c) al comma 4, alinea, le parole: "prima della scadenza contrattuale" sono soppresse;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inderogabili" ».

*All'articolo 8:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « soggetti passivi IVA » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) » e dopo le parole: « e trasmissione telematica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al comma 2, dopo le parole: « 80 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro ».*

*All'articolo 9:*

*al comma 1, la lettera d) è soppressa;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserita la tabella 1-bis di cui all'allegato 1 annesso

al presente decreto »;

*il comma 2 è soppresso;*

*al comma 3, dopo le parole: « n. 77, » sono inserite le seguenti: « come modificato dal comma 1 del presente articolo, » e le parole: « al comma 8-bis » sono sostituite dalle seguenti: « al suddetto comma 8-bis, »;*

*al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: « e non ancora utilizzati » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e, al terzo periodo, le parole: « della legge n. 196 del 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;*

*dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

*« 4-bis. All'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".*

*4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*4-quater. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali »;*

*al comma 5, dopo le parole: « derivanti dal presente articolo » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « per l'anno 2034, e » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2034 e ».*

*Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:*

*« Art. 9-bis. - (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici) - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di "soggetto responsabile" contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi ».*

*All'articolo 10:*

*al comma 2, al primo periodo, le parole: « del PNRR o del PNC » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) » e le parole: « e dell'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « e all'articolo 7 » e, al secondo periodo, dopo le parole: « del presente decreto » è inserito il seguente segno di*

*interpunzione: « , »;*

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

« 2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza".

2-ter. Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, sono fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 »;

*al comma 3, lettera a), capoverso Art. 44-bis:*

*al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 27 del » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al » e dopo le parole: « all'articolo 45 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;*

*al comma 2, le parole: « da cui risulti » sono sostituite dalle seguenti: « da cui risultino » e le parole: « peculiari dell'opera, » sono sostituite dalle seguenti: « peculiari dell'opera e »;*

*al comma 3, dopo le parole: « dall'articolo 215 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al » e dopo le parole: « norme vigenti » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;*

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in ragione della complessità dei medesimi interventi, è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:*

« 0a) al primo periodo, dopo le parole: "personale docente" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché di quello" »;

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

« 1-bis. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo in servizio dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unità da destinare alle esigenze di cui al primo periodo. Gli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale al personale delle Forze armate di cui al primo periodo sono posti a carico del Ministero della difesa; i compensi accessori, o gli emolumenti comunque denominati derivanti dal richiamo in servizio dall'ausiliaria con assegni, sono erogati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento delle Commissioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. Allo scopo di consentire valutazioni degli effetti di possibili interventi di politica economica, fiscale e di sostegno alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica in atto, il Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti le ulteriori informazioni di interesse, i tempi e le modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza ».

*Nel capo III, all'articolo 12 è premesso il seguente:*

« Art. 11-bis. - (Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico) - 1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo n. 241 del 1997" sono aggiunte le seguenti: "e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto";

b) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" ».

*All'articolo 12:*

*al comma 1, dopo le parole: « dall'imposta municipale propria » è inserita la seguente: « (IMU) » e le parole: « del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, »;*

*al comma 3, capoverso Art. 8-ter, la parola: « effettuato » è sostituita dalla seguente: « effettuata ».*

*Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:*

« Art 12-bis. - (Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022) - 1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2022, e intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono approvati, nel limite delle risorse di cui al primo periodo, i relativi interventi. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15 ».

*All'articolo 13:*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque" ».



*All'articolo 14:*

*al comma 1, le parole: « euro destinate » sono sostituite dalle seguenti: « euro destinati » e dopo le parole: « 21 luglio 2017 » sono inserite le seguenti: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, recante »;*

*al comma 2, dopo le parole: « 536 e seguenti » il segno di interpunzione: « , » è soppresso; dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

« 3-bis. Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla tipologia 102, "Tributi destinati al finanziamento della sanità", del titolo I, "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", e al Fondo Nazionale dei Trasporti, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità ».

*Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 14-bis. - (*Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane*) - 1. Al fine di sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all'estero, all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del medesimo testo unico".

2. Per le finalità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, contenute nel decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e in provvedimenti o atti di qualunque altra natura.

3. Al fine di rafforzare il sistema delle *start-up* innovative, all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "destinate agli investimenti iniziali, con le modalità individuate al primo periodo, da effettuare nel capitale di ciascuna *start-up* innovativa e piccola e media impresa innovativa,";

b) al terzo periodo, le parole: "dei finanziamenti agevolati" sono sostituite dalle seguenti: "degli investimenti iniziali" e le parole: "per singolo investimento" sono soppresse;

c) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo è stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi".

Art. 14-ter. - (*Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa*) - 1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: "e del settore sociale" sono inserite le seguenti: "nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente".

Art. 14-quater. - (*Modifica all'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122*) - 1. Al comma 3-*decies* dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: "al netto del relativo onere fiscale" sono inserite le seguenti: "e, per le imprese di cui

all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi".

*Art. 14-quinquies. - (Risorse per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) - 1.* Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, sono individuati i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1, assicurando in ogni caso l'attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il decreto di cui al periodo precedente disciplina altresì le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

*Art. 14-sexies. - (Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale) - 1.* Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2023. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza ».

*L'articolo 15 è sostituito dal seguente:*

« *Art. 15. - (Disposizioni finanziarie) - 1.* Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.558.473 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b), del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 115 del 2022.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 5, 8, 9, 12-bis e 14 e dai commi 3, 4 e 5 del presente

articolo, determinati in 7.233,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023, 532,6 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 11.113,454 milioni di euro per l'anno 2022 e 4.636,859 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di indebitamento netto a 11.431 milioni di euro per l'anno 2022 e in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 582 milioni di euro per l'anno 2024 e 374,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;
- b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera a);
- c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
- d) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022, 115,46 milioni di euro per l'anno 2023 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 439,69 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,56 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;
- f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 5,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;
- g) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- h) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- i) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- l) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- m) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- n) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- o) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e

2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

*p)* mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

7. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 6, lettera *p*).

8. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, alinea, dopo le parole: "e 2022" sono aggiunte le seguenti: "e in via definitiva dall'anno 2023";

*b)* dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere *b)* e *c)*;

*c)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis.* A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse".

9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

*Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:*

« Art. 15-*bis.* - (*Clausola di salvaguardia*) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

*All'allegato 1, le parole: « Articolo 9, comma 1, lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: « Articolo 9, comma 1-*bis* » e al capoverso tabella 1-*bis*, nella prima colonna, dopo le parole: « dal soggetto legato da unione civile » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».*

*All'allegato 3, le parole: « Articolo 15, comma 5, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « Articolo 15, comma 6, lettera a) ».*

*All'allegato 4, le parole: « Articolo 15, comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « Articolo 15, comma 7 ».*

## 1.2.5. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**29 novembre 2022**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XIX LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (345)**

### **PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

**QP1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 345, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

premesso che:

- la legge costituzionale 22 febbraio 2022, n. 1, ha inserito al novel-lato articolo 9 della Costituzione un esplicito riferimento alla tutela dell'am-biente, della biodiversità e degli ecosistemi, la cui protezione rientra ora tra i principi fondamentali del nostro ordinamento;

- tale tutela viene assicurata *"anche nell'interesse delle future gene-razioni"*. Le scelte pubbliche, politiche ed economiche, devono dunque essere ispirate a un principio di solidarietà e responsabilità intergenerazionale appli-cabile anche in mancanza di normative specifiche: un diritto fondamentale, che non può essere oggetto di interventi arbitrari da parte delle istituzioni;

- la modifica di cui alla legge costituzionale 1/2022 è intervenuta anche per inserire un vincolo aggiuntivo alla libera iniziativa economica pri-vata, che attualmente non può svolgersi in contrasto non soltanto con l'utilità sociale, ma anche in modo da recare danno alla salute e all'ambiente;

- tali temi sono stati abbondantemente trattati in passato da numerose pronunce della Corte Costituzionale, che aveva più volte rintracciato, anche in assenza di un esplicito riferimento nella Carta, la necessità di bilanciare le attività economiche con la tutela della salute e dell'ambiente. La scelta di elaborare norme di rango costituzionale in materia ambientale costituisce tuttavia un passaggio estremamente significativo, sia per il riconoscimento di nuovi diritti che per l'individuazione di un principio in grado fungere da guida per la produzione normativa;

- la regolazione del settore da parte delle leggi deve infatti poter essere adottata, controllata e interpretata attraverso indicazioni univoche del testo costituzionale, al fine di assicurare la più alta tutela possibile, a tutti i livelli, dei principi fondamentali dell'ordinamento;

- sulla base dei dati forniti dalla comunità scientifica, nel corso degli ultimi 30 anni numerose convenzioni e accordi internazionali hanno più volte ribadito la necessità di un cambio di paradigma in materia di scelte energetiche, tale da garantire mediante obiettivi scadenziati l'abbandono di risorse climalteranti come i combustibili fossili. Tali fonti energetiche sono infatti responsabili del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici, i cui innegabili effetti sono già oggi drammatici e compromettono la stessa sopravvivenza delle future generazioni;

- l'Accordo di Parigi sul clima del 2015, il primo giuridicamente vincolante in materia a livello globale, ha richiesto alle parti contraenti di fare tutto ciò che è nelle loro possibilità per non superare un innalzamento della temperatura gli 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Fondamentale in tal senso è il contributo di tutti gli Stati, che devono proseguire in modo netto verso la *carbon neutrality* entro il 2050, obiettivo a cui sta lavorando anche l'Unione Europea con il pacchetto Fit for 55;

- per le succitate ragioni appaiono costituzionalmente stigmatizzabili le norme di cui agli articoli 4 e 6 del provvedimento in esame, ove si prevede un rilancio dell'attività delle piattaforme *offshore* di estrazione degli idrocarburi, che di fatto annulla gli attuali vincoli normativi in materia;

- viene disposto infatti che le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento digas naturale di produzione nazionale possano operare anche nelle aree interessate dai vincoli aggiuntivi di esclusione, dovendo essere presi in considerazione soltanto i "*vincoli assoluti*" costituiti dalla legislazione vigente. Inoltre, in deroga al divieto previsto dall'articolo 4 della legge 9/1991, vengono ammesse le concessioni di coltivazione di idrocarburi nel tratto di mare tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalla costa superiore a 9 miglia. Ancora più stigmatizzabile è quanto previsto dal comma 1, lettera b), che consente, in deroga al divieto di cui all'art. 6, comma 17, D.lgs. n. 152/2006, il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette;

- una ripresa di tale portata delle attività di estrazione del gas è in netto contrasto sia con il principio costituzionale della tutela ambientale che con quello relativo agli interessi delle future generazioni, poiché costituisce un'inversione di marcia rispetto all'obiettivo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico;

- tale scelta è confermata dalla previsione di cui all'articolo 6, comma 1, ove, nell'ambito di una norma volta a contribuire "*alla resilienza energetica nazionale*", il termine *decarbonizzazione* viene sostituito con quello di *ottimizzazione*, con riferimento al sistema energetico;

- ricordiamo come gli studi dimostrino attualmente uno scarso impatto delle estrazioni di gas *offshore* sul fabbisogno nazionale. Le stime dell'ex Ministero della Transizione ecologica valutavano intorno ai 70 miliardi i volumi delle riserve recuperabili sull'intero territorio nazionale, in terraferma e in mare. Recuperabili nel senso che calcolavano l'insieme delle riserve certe e probabili (con probabilità maggiore del 50%). Una quantità che, nel suo complesso, coprirebbe il fabbisogno nazionale per un solo anno;

- la quantità di gas recuperabile grazie alle previsioni di cui all'articolo 4 è stimata intorno ai 15 miliardi di metri cubi in 10 anni, ossia 1,5 l'anno: soltanto il 2% del fabbisogno nazionale. Non si ravvisano dunque nemmeno quelle ragioni di necessità e urgenza indispensabili al ricorso allo strumento del decreto-legge secondo l'articolo 77 della costituzione che, come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 171 del 2007), devono essere motivate in modo oggettivo senza ridursi alla mera valutazione della ragionevolezza del contenuto normativo del decreto;

- la scelta di rilanciare una risorsa non rinnovabile e climalterante come il gas rischia di essere un grave pregiudizio allo sviluppo di un programma di investimenti sulle fonti energetiche rinnovabili, che coniugherebbe autonomia energetica, sostenibilità ambientale e sociale nel rispetto dei principi costituzionali di cui sopra;

- in tal senso, è da segnalare come sia attualmente pendente alla Corte Europea dei diritti dell'uomo un ricorso da parte di alcuni cittadini, che hanno citato in giudizio lo Stato norvegese per aver autorizzato numerose licenze di esplorazione petrolifera nel Mar Artico, in assenza di una corretta valutazione delle conseguenze dei cambiamenti climatici sulle generazioni future. La Corte Edu ha riconosciuto la questione come un *impact case*, ossia di elevata importanza per il ricorrente e per lo Stato convenuto o per l'evoluzione del sistema convenzionale;

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 345.



## 1.2.6. Testo 2

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**20 dicembre 2022**  
**N. 2**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XIX LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (345-A)**

### **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 1**

##### **1.1**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "pari al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";

*b)* al comma 2, le parole: "pari al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";

*c)* al comma 3, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";

*d)* al comma 4, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";».

*Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale odi prodotti petroliferi."».

## 1.2

BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

— 3 —

*b)* al comma 4, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

*c)* al comma 11, prima della lettera *a)* sono inserite le seguenti:

*"0a)* al comma 3, le parole: "secondo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

*0b)* al comma 4, le parole: "secondo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022."».

## 1.4

LOMBARDO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

*b)* al comma 4, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

*c)* al comma 11, prima della lettera *a)* sono inserite le seguenti:

*"0a)* al comma 3, le parole: "secondo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

*0b)* al comma 4, le parole: "secondo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022."».

## 1.5

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 le parole: "pari al 40 per cento della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 60 per cento della spesa sostenuta" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Il credito di imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto in misura pari all'80 per cento qualora l'impresa alberghiera beneficia-

ria abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 50 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019"».

## 1.6

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 le parole: "pari al 30 per cento della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento della spesa sostenuta" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito di imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto in misura pari al 70 per cento qualora l'impresa alberghiera beneficiaria abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 50 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019."».

## 1.200

PATUANELLI

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica."».

## 1.9

MANCA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo straordinario, di cui al presente comma, è riconosciuto altresì agli esercenti le libere professioni ed ai lavoratori autonomi».*

---

## 1.201

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'art. 3, comma 2, ed all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole "entro la data del 31 dicembre 2022", sono inserite le parole: ", ad eccezione delle imprese che, in possesso di fatture stimate, non abbiano ancora ricevuto le relative fatture di conguaglio; per queste ultime il credito è utilizzabile entro la data del 30 giugno 2023".

1-ter. Con riferimento al terzo e al quarto trimestre dell'anno 2022, i fornitori di energia elettrica e gas naturale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed al comma 1 del presente articolo, che siano in possesso dei dati reali forniti dal distributore o dei dati provenienti dalle autoletture, emettono le fatture di conguaglio non oltre la data del 15 febbraio 2023, al fine di consentire alle imprese di poter beneficiare del credito entro la prevista scadenza del 30 giugno 2023, dando comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023».

*b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

*c) al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

---

## 1.16

MARTELLA, ASTORRE, MANCA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle imprese che, in possesso di fatture stimate, non abbiano ancora ricevuto le relative fatture di conguaglio; per queste ultime il credito è utilizzabile entro la data del 30 giugno 2023".

1-ter. Con riferimento al terzo e al quarto trimestre dell'anno 2022, i fornitori di energia elettrica e gas naturale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ed al comma 1 del presente articolo, che siano in possesso dei dati reali forniti dal distributore o dei dati provenienti dalle autoletture, emettono le fatture di conguaglio non oltre la data del 15 febbraio 2023, al fine di consentire alle imprese di poter beneficiare del credito entro la prevista scadenza del 30 giugno 2023, dando comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023».

## 1.11

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

### **1.15**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI,  
NICITA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 3, articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento"».

*Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.126,454 milioni di euro l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.444 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto alle restanti risorse ai sensi dell'articolo 15».

### **1.18**

MANCA, MISIANI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Alle imprese ed agli enti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 10 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre e quarto trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 100 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019».



**1.300 (già 1.0.19)**

MANCA, MISIANI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi, a tutela delle famiglie e dei consumatori, per il terzo e quarto trimestre 2022 e per il 2023, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 che hanno comunque un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno ed i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella stessa misura del credito di imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il contributo è riconosciuto a prescindere dalla classificazione ATECO».

---

**1.19**

MANCA, MISIANI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale e ad imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, è attribuito anche con riferimento agli usi termoelettrici ed a prescindere dal codice ATECO».

---

## **1.20**

LORENZIN, MANCA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis: I contributi straordinari previsti al comma precedente sono estesi a favore degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale».

## **1.13**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto, alle imprese alberghiere e termali, alle condizioni ivi previste anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica».

## **1.21**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per le imprese alberghiere con attività avviata successivamente al 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento dei credito d'imposta di cui al comma precedente e dei crediti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, la verifica dell'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale deve essere

effettuato sul medesimo trimestre 2020 ovvero 2021 per i soggetti con attività avviata successivamente al 1 gennaio 2020».

## 1.22

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le imprese alberghiere con attività avviata successivamente al 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo e dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, la verifica dell'incremento del costo medio per kwh deve essere effettuato sul medesimo trimestre 2020 ovvero 2021 per i soggetti con attività avviata successivamente al 1 gennaio 2020».

## 1.23

LORENZIN, MANCA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-bis. Il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 4 è riconosciuto alle imprese termali ed alberghiere anche per le spese sostenute per l'acquisto del gas naturale anche per usi termoelettrici. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

## 1.24

SBROLLINI, LOMBARDO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. In alternativa ai contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come modificato dall'articolo 3, comma 11, del presente decreto-legge, le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi, piscine e palestre possono accedere ai contributi di cui al presente articolo».

## 1.25

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 e di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto alle imprese alberghiere e termali anche per le spese sostenute per l'acquisto del gas naturale anche per usi termoelettrici».

## 1.31

LOMBARDO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

### 1.34

MANCA

*Al comma 4, dopo le parole: «decreto legislativo n. 241 del 1997» inserire le seguenti: «, nonché dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/73».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/73;"».*

### 1.36

LORENZIN, MANCA

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

*«5-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese termali ed alberghiere anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata dalle stesse nei mesi di ottobre e novembre 2022. L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica".*

*5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

### 1.37

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere il comma 6;*

b) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è abrogato».

---

### 1.52 (testo 2)

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI,  
NICITA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6 sopprimere le parole:* «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,»;

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* «6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.50 sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023".»;

c) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:* «7-bis. All'articolo 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, le parole:* "31 marzo 2023" *sono sostituite dalle seguenti:* "30 giugno 2023";

b) *al comma 7, le parole:* "31 marzo 2023" *sono sostituite dalle seguenti:* "30 giugno 2023";

c) *al comma 11:*

1) *alla lettera a), le parole:* "31 marzo 2023" *sono sostituite dalle seguenti:* "30 giugno 2023";

2) *alla lettera b), le parole:* "31 marzo 2023" *sono sostituite dalle seguenti:* "30 giugno 2023".».

---

### 1.39

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 6 sopprimere le parole:* «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,»;

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50 sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023."».

### 1.42

DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,».

### 1.43

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le seguenti: "pari al 35 per cento ovvero pari al 50 per cento" e le parole: "superiore al 30 per cento" con le seguenti: "rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento";

2) al comma 9, sostituire le parole: "8.586 milioni di euro" con le seguenti: "9.438 milioni di euro" e le parole: "9.586 milioni di euro" con le seguenti: "10.438 milioni di euro" e dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che

sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).»;

b) *al comma 7 sostituire le parole: «2.726,454 milioni di euro» con le seguenti: «3.688,454 milioni di euro» e le parole: «3.044 milioni di euro» con le seguenti: «4.006 milioni di euro» e dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».*

#### 1.44

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo la lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "35 per cento ovvero pari al 50 per cento" e le parole: "superiore al 30 per cento" con le seguenti: "rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento";

b) al comma 8:

a) sostituire le parole: "3.373,24 milioni di euro" con le seguenti: "9.063,84 milioni di euro" e le parole: "995,40 milioni di euro" con le seguenti: "6.686 milioni di euro";

b) dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».



#### **1.49**

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, a 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

#### **1.50**

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

## 1.202

NATURALE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

b) al comma 7, le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

c) al comma 11:

1) alla lettera a), le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

2) alla lettera b), le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».»

## ORDINI DEL GIORNO

### G1.100

CROATTI, NAVE, Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

il Capo I del provvedimento in esame reca diverse misure in materia di energia elettrica;

considerato che:

l'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di

un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili. Si tratta delle seguenti tipologie di impianti: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione e sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010;

tale norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali. Nel mese di ottobre, i Comuni hanno ricevuto dal GSE le fatture per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'applicazione retroattiva del predetto meccanismo di «compensazione a due vie» sul prezzo dell'energia elettrica. Le stime dell'Anci mostrano che la restituzione degli extraprofitti generati da impianti rinnovabili in «conto energia» impatta su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni;

L'ANCI ha da subito contestato l'applicazione di tale norma alle Pubbliche amministrazioni, ed in particolare ai Comuni, per evidenti ragioni: i proventi dei Comuni, proprietari degli impianti, non sono in alcun modo assimilabili alla nozione di «extraprofitto», con riferimento sia al profilo soggettivo che oggettivo. In relazione all'ambito soggettivo non si tratta di ricavi o profitti di natura privatistica, ma di entrate o proventi di natura pubblicistica; in relazione al profilo oggettivo si tratta di proventi destinati alla collettività e all'erogazione dei servizi ai cittadini e non all'utile o profitto privato;

in tal modo si finisce per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico, con l'effetto paradossale che gli stessi Comuni si trovano, da un lato, a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro, a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

è di tutta evidenza, dunque, la necessità di chiarire in via interpretativa o normativa l'esclusione dei Comuni dall'applicazione della norma recata dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022,

impegna il Governo:

a prevedere espressamente, nell'ambito dell'esame della legge di bilancio per l'anno 2023, che il meccanismo di compensazione a due vie non si applichi agli enti locali.

### **G1.101**

DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina  
LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022;

in particolare, il comma 6 del predetto articolo prevede che entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti di imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, siano tenuti a inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia, delle entrate da emanarsi entro il 19 dicembre 2022 (trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame),

impegna il Governo:

al fine di agevolare le imprese nella richiesta dell'agevolazione fiscale in esame, a precisare, nel prossimo provvedimento utile, che il diritto alla fruizione del credito non ancora fruito sia comunque riconosciuto anche in caso di ritardata o mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate della relativa comunicazione.

---

### **G1.200**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede misure di sostegno per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in favore delle imprese;

è importante impedire che a causa dei detti incrementi dei costi energetici e delle conseguenti difficoltà nel far fronte al puntuale pagamento delle utenze, le imprese, specie quelle di piccole dimensioni, che producono beni di prima necessità, quali in particolare le imprese della panificazione, subiscano l'interruzione della fornitura e siano costretti a cessare le attività;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, nel primo provvedimento utile, il divieto rivolto alle società fornitrici, dell'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti "di prima necessità", in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse corrispondano un congruo acconto sull'ammontare complessivo del debito stesso.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

TURCO, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW,

fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'incentivo di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C (2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Re-

gistro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 1.0.9

MARTELLA, ASTORRE, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare "di prima necessità" per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)*

1. Per le micro e piccole imprese di produzione di prodotti alimentari di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, il contributo straordinario concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è previsto nella misura del 50 per cento.

2. Le imprese fornitrici di energia applicano, ove richiesto, uno sconto immediato in bolletta riservato alle imprese che producono prodotti alimentari di prima necessità di cui al comma 1, parametrato al credito d'imposta ad esse spettante ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e a fronte dell'automatica cessione di quest'ultimo alle medesime imprese fornitrici.

3. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.».

**1.0.208 (già 12-bis.0.208)**

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN,  
MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.1.**

*(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare "di prima necessità" per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)*

1. Per le micro e piccole imprese di produzione di prodotti alimentari di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, il contributo straordinario concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è previsto nella misura del 50 per cento.

2. Le imprese fornitrici di energia applicano, ove richiesto, uno sconto immediato in bolletta riservato alle imprese che producono prodotti alimentari di prima necessità di cui al comma 1, parametrato al credito d'imposta ad esse spettante ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e a fronte dell'automatica cessione di quest'ultimo alle medesime imprese fornitrici.

3. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.».



### **1.0.200**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

*(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare "di prima necessità" per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)*

1. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti "di prima necessità", ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20% di quanto previsto in fattura.»

### **1.0.11**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Innalzamento soglia ISEE per l'accesso al bonus sociale)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2 sono destinate all'incremento del valore ISEE di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, valido per l'accesso ai bonus sociali elettricità e gas. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono conseguentemente rideterminate dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro trenta giorni dalla data di accertamento delle nuove entrate.

2. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti", è inserita la seguente: "passivi";

*b)* al comma 2:

1) le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

2) le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

3) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

## 1.0.12

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Ampliamento dei soggetti beneficiari del bonus sociale energia elettrica e gas)*

1. All'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 milioni di euro per l'anno 2022";

*b)* dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2022, n. 51, le parole: '12.000' euro sono sostituite dalle seguenti: '20.000 euro'";

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

*b)* al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

*c)* al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

*d)* al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

*e)* dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-*ter*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» aggiungere le seguenti: «ulteriori».*

### 1.0.13

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI,  
NICITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento";

b) il comma 7, è sostituito dal seguente:

"7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 275,77 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto 92 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti a 183,77 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43."».

### 1.0.15

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

#### «Art. 1-bis.

*(Credito di imposta per l'acquisto di mezzi di produzione agricola)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, nel terzo e quarto trimestre dell'anno solare 2022, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

- Fertilizzanti;
- Fitosanitari;
- Mangimi;
- Sementi e piantine.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 1.0.17

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Disposizioni in favore degli enti del terzo settore)*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "registrati nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno 2022";

2) le parole: "con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2022";

3) le parole: "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al comma 2:

1) le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "130 milioni di euro per l'anno 2022";

2) le parole: "nei primi tre trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022»».

*Conseguentemente, all'articolo 15:*

- al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.237,454»;

- al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.727 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «600», al programma 23.1

*Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300».*

---

### **1.0.18**

MANCA, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono considerate clienti prioritari ai fini dell'applicazione dei meccanismi definiti ai sensi degli articoli 16, comma 5, e 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al dm 16 settembre 2022, n. 341.».

---

## **Art. 2**

### **2.200**

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

---

### **2.201**

SIRONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: "b-bis) l'aliquota IVA applicata alle forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento è stabilita nella misura del 5 per cento.";*

*b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1374,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40*

milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 1366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 15;

b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 2.2

ASTORRE, MARTELLA, MANCA

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 3 del presente articolo, all'articolo 1 e 1-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2022 e del 19 luglio 2022, all'articolo 8 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 agosto 2022 e del 13 settembre 2022, all'articolo 4 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2022.

4-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 4-*bis* è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.11 credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 4-*bis* è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,

fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

*4-quinquies.* Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».

## 2.3

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis.* All'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 marzo 2023", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

6-*ter.* Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022,



n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato per il terzo trimestre al 30 giugno 2023».

## 2.5

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 2, commi 3 e 4, le parole: «31 marzo 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

6-ter. Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato, per il terzo trimestre, al 30 giugno 2023».

## 2.6

NICITA

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, sono individuate le infrastrutture critiche di rilevanza strategica nazionale nel settore della raffinazione ai fini della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici di carburanti. Il decreto di cui al primo periodo è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge.

6-ter. Ai fini della sicurezza nazionale degli approvvigionamenti energetici, qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una società che gestisca da sola o attraverso società affiliate uno più impianti inseriti nell'infrastruttura critica di rilevanza strategica nazionale individuata ai sensi del comma 6-bis, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di tali impianti o il loro trasferimento o di rami di essa, deve essere notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa ai fini della valutazione dei rischi connessi a tali decisioni.

6-quater. In esito alla valutazione di cui al comma 6-ter, qualora sussista il rischio che la società di cui al medesimo comma dia luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti energetici di carburanti, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazio-

nale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto sull'efficacia delle delibere, atti e operazioni riguardanti gli impianti di cui al comma 6-ter.

*6-quinquies.* Qualora il rischio per le infrastrutture critiche di rilevanza strategica nazionale di cui al comma 6-bis sia determinato da crisi internazionali o per effetto di sanzioni internazionali e la società titolare degli impianti di cui al comma 6-ter non sia in grado di garantire la loro continuità operativa, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere prevista, al fine di garantire la sicurezza nazionale degli approvvigionamenti energetici di carburanti, la sottoposizione di tali impianti ad amministrazione fiduciaria per una durata limitata ad un massimo di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi in caso di mancato raggiungimento delle predette garanzie. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'amministrazione fiduciaria di cui al precedente periodo».

---

## 2.7

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: "effettuati nel" sono aggiunte le seguenti: "secondo e"».

---

## 2.8

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: "effettuati nel" aggiungere le seguenti: "secondo e"».

## 2.9

ASTORRE, MARTELLA, MANCA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) alle imprese esercenti attività di noleggio autovetture e autobus con conducente per trasporto di persone, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed alla legge 11 agosto 2003, n. 218".».

## 2.0.2

CROATTI, DI GIROLAMO, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, MAIORINO, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

### «Art 2-bis.

*(Disposizioni in materia di contrasto al caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante bus turistici e garantire la piena equiparazione ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a decorrere dall'anno 2023 è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa

del gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-*bis* della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, 11.504, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge n agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 2.0.6

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-*bis*.1

*(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero:

"4-*bis*) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 2.0.8

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## Art. 2-bis

### 2-bis.0.200 (già 2.0.4)

PARRINI, NICITA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.1

*(Disposizioni in materia di enti locali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5% per le forniture di gas naturale, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.

2. Il bonus sociale di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica, con le successive proroghe, anche agli utenti dei servizi di teleriscaldamento. L'ARERA determina con proprio provvedimento le modalità di attuazione del presente comma.

3. Al comma 1043 dell'art. 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2022, n. 178, è aggiunto il seguente periodo: "Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle Amministrazioni Centrali sono, da queste, riversati in ReGiS".».

---

**2-bis.0.201 (già 2.0.5)**

ROSSOMANDO, MISIANI, FINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.1**  
*(Teleriscaldamento)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**2-bis.0.202 (già 2.0.3)**

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art 2-bis.1**

*(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**2-bis.0.230 (già 3-bis.0.203)**

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.1.**

*(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della

spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### Art. 3

#### 3.1

ASTORRE, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° ottobre 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata» con la parola: «legale» e la parola «trentasei» con la parola: «sessanta».*

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 5, lettera d), dopo le parole: «quanto a» inserire le seguenti: «15 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e».*

---

#### 3.2

LOMBARDO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° ottobre 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata» con la seguente: «legale» e la parola: «trentasei» con la seguente: «sessanta».*



### 3.3

FINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «per i consumi effettuati» fino alle parole: «istanza ai fornitori» con le seguenti: «per i consumi effettuati dal 1° luglio 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tale scopo, le imprese, le ditte e le società interessate, presentano apposita proposta /richiesta ai fornitori»;*

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole da: «il fornitore» fino alle parole: «ammontare degli importi dovuti» con le seguenti: «il fornitore ha il dovere di accettare la proposta/richiesta di rateizzazione formulata dai richiedenti e recante l'ammontare degli importi dovuti»;*

2) *sostituire le parole: «per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili» con le seguenti: «per un minimo di 75 rate ed un massimo di 120 rate mensili. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, in considerazione dell'eccezionalità e del perdurare della crisi, vista la straordinarietà degli eventi e la crisi economica delle imprese operanti, che ha turbato il normale svolgimento delle attività e dei rapporti economici e sociali, con decreto del Presidente del consiglio, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita IARERA, è stabilita una moratoria con effetto sospensivo delle scadenze e delle obbligazioni sorte tra le imprese e gli enti e/o società di fornitura del servizio elettrico, al fine di evitare il distacco delle utenze elettriche per i consumi effettuati dal 1° luglio 2022 fatturati entro il 30 settembre 2023.».*

### 3.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° ottobre 2022» con le seguenti: «dal 1° luglio 2022».*

### 3.9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e».*

---

### 3.12

NAVE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina  
LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, dopo le parole: «autorizzata all'esercizio del ramo credito» inserire le seguenti: «o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385» e dopo le parole: «copertura assicurativa» inserire la seguente: «fideiussoria»;*

b) *al comma 4, dopo le parole: «ramo credito e cauzioni», inserire le seguenti: «o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».*

---

### 3.10

BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«La disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare con l'impresa richiedente la rateizzazione una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, non è richiesta alle imprese di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175».

---

### 3.13

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, MARTELLA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.»;*
- b) *il comma 6 è abrogato.*

### 3.200

BEVILACQUA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.»;*

- 2) *dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui ai comma da 1 a 6 si applicano anche agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari 15 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

### 3.15

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, non rilevano gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali intercorse tra i soggetti di cui al comma 1"».*

### 3.16

PAITA, LOMBARDO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici."».

### 3.19

MANCA, MISIANI

*Sopprimere il comma 7.*

### 3.20

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Sopprimere il comma 7.*

### 3.21

LORENZIN, MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Al fine di sostenere le attività delle imprese termali e alberghiero-termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in possesso di codice ATECO 96.04.20, sia primario che secondario, per la generalità delle quali l'incremento dei costi energetici è divenuto oggettivamente insostenibile, le stesse imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, di una sospensione fino al 30 giugno 2023 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e il piano di rimborso delle rate

o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

*7-ter.* La comunicazione prevista al comma *7-bis* è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'improvviso ed insostenibile aumento dei costi energetici».

### 3.22

LORENZIN, MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA

*Dopo il comma 8 inserire i seguenti:*

«*8-bis.* All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "attività ricettiva" sono inserite le seguenti: "o negli immobili rientranti nelle categorie catastali D/4 o D/8 nei quali si svolgono le attività di cui al codice ATECO 96.04.20."»

*8-ter.* Agli oneri di cui al comma *8-bis*, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.32

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«*9-bis.* Al fine di sostenere le attività delle imprese alberghiere e termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le quali l'incremento dei costi energetici è divenuto oggettivamente insostenibile, le stesse imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

*a)* per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° giugno 2022 o, se successivi, a quella di pubblicazione della presente legge di conversione, gli importi

accordati, sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 aprile 2023;

*b)* per i prestiti non rateali con cadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, i contratti sono prorogati unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 aprile 2023, alle medesime condizioni;

*c)* per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è sospeso fino al 30 aprile 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

*9-ter.* La comunicazione prevista al comma *9-bis* è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'improvviso ed insostenibile aumento dei costi energetici».

---

### 3.34

LOMBARDO

*Dopo il comma 9, è inserito il seguente:*

«*9-bis.* All'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da: "deve dimostrare" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili"».

---

### 3.35

LOMBARDO

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le garanzie concesse in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499,

determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9 e all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché le previsioni di cui all'art. 15, comma 1, secondo periodo, comma 5, lettera *h*) e comma 7, terzo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».

### 3.36

CAMUSSO, MISIANI, MAGNI

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-*bis*. Al fine di fare fronte alle conseguenze dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas, per le utenze domestiche intestate a soggetti componenti nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 20.000 euro, nell'ambito dei servizi di vendita di energia elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato non si applica la disciplina di tutela del credito per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento relative a fatture anche scadute nell'anno 2022 e nel primo trimestre del 2023 ed è conseguentemente fatto divieto fino al termine del 31 marzo 2023 di procedere al distacco dei contatori delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale».

### 3.37

LOMBARDO

*Al comma 10, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:*

«*b-bis*). Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-*bis*). Entro la soglia di cui al comma 1, a partire dal periodo di imposta 2022 non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme rimborsate ai dipendenti per le spese di istruzione e di cura dei figli a carico".».

### 3.38

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *d*-bis è aggiunta la seguente:

"*d*-bis.1) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera *a*) del presente articolo sia in ambito pubblico che privato;"

b) Al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per la quantificazione delle spese sostenute per la ricarica dei veicoli elettrici effettuata in ambito domestico il valore normale è determinato secondo le tariffe stabilite trimestralmente dall'ARERA."»

---

### 3.39

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *d*-bis è aggiunta la seguente:

"*d*-bis.1) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera *a*) del presente articolo sia in ambito pubblico che privato;"

b) Al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per la quantificazione delle spese sostenute per la ricarica dei veicoli elettrici effettuata in ambito domestico il valore normale è determinato secondo le tariffe stabilite trimestralmente dall'ARERA."»



### 3.44

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 11, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:*

*- al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.067,454»;*

*- al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.557 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «430», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «230» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «230».*

### 3.203

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 11 inserire il seguente:*

*«11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 dopo le parole "imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economici 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017," sono inserite le parole "nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese"»;*

*b) al comma 12, lettera a) dopo le parole «al comma 1,» aggiungere le seguenti: «dopo le parole "registrato nel terzo" sono aggiunte le seguenti: "e nel quarto, e"»;*

*c) al comma 12, lettera b) dopo le parole «100 milioni di euro» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "nell'anno 2022"»;*

*d) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

*«14-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino*

a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma precedente, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.».

---

### 3.47

MANCA

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 dopo le parole: "imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economici 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017," sono inserite le parole: "nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese."».

---

### 3.49

MANCA

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo la parola: "pandemia" sono aggiunte le seguenti: "nonché al riequilibrio

dei contratti di appalto in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto, per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici per strutture sanitarie, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 146 del 1990 e dell'Accordo quadro per il SSN del 20 settembre 2001."».

---

### 3.50

SBROLLINI, LOMBARDO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole: "non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,"».

---

### 3.54

ZAMPA, MARTELLA, LORENZIN, CRISANTI

*Al comma 12, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, le parole: "registrato nel terzo trimestre" sono sostituite dalle parole: "registrato nei primi tre trimestri"; le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni" e dopo le parole: "iscritte nella relativa anagrafe", sono aggiunte le seguenti: "delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica". Alla fine del medesimo comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle

associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani."».

### 3.59

MARTELLA, LORENZIN, ZAMPA, CRISANTI

*Al comma 12, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni" e dopo le parole: "iscritte nella relativa anagrafe", sono aggiunte le seguenti: "delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica". Alla fine del medesimo comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani."».

### 3.56

DAMANTE, BEVILACQUA, CASTELLONE, PATUANELLI, GUIDOLIN, NAVE,  
MAIORINO, LOREFICE

*Al comma 12, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera a), dopo le parole: «a) al comma 1,» inserire le seguenti: «dopo le parole: "registrato nel terzo" sono aggiunte le seguenti: "e nel quarto, e"»;*

2) *alla lettera b), dopo le parole: «100 milioni di euro» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole: "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022"».*

---

### 3.57

LOMBARDO

*Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) dopo le parole: «a) al comma 1,» inserire le seguenti: «dopo le parole: "registrato nel terzo" sono aggiunte le seguenti: "e nel quarto, e"»;*

b) *alla lettera b) dopo le parole: «100 milioni di euro» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole: "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "nell'anno 2022"».*

---

### 3.58

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), capoverso, dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «dopo le parole: "registrato nel terzo" inserire le seguenti: "e nel quarto, e"»;*

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022"».*

---

### **3.61**

LORENZIN, MARTELLA, ZAMPA, CRISANTI

*Al comma 12, lettera a), capoverso, dopo le parole: «delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207» inserire le seguenti: «, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica».*

---

### **3.64**

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022 e in quello in corso alla data del 31 dicembre 2023"».

---

### **3.66**

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma, inserire il seguente:*

«12-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole dell'infanzia e primarie paritarie un contributo aggiuntivo di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni».

*Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Agli oneri derivati dal comma 12-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 3.67

MANCA, MISIANI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Le società di capitali, anche cooperative, che non adottano i principi contabili internazionali, possono iscrivere in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali, la parte dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica sostenuti nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 eccedenti rispetto al valore medio dei medesimi costi con riferimento a n. 3 esercizi rispetto a quello in corso. A tale fine, allo schema di bilancio di cui all'articolo 2424 c.c. è aggiunta la voce "B)1 - 1-bis) costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia". L'ammontare complessivo dei "costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia elettrica" iscritti nell'attivo possono essere imputati al conto economico anche in parte nei tre esercizi successivi tenendo comunque invariata l'incidenza media degli stessi costi sui ricavi degli ultimi tre esercizi. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata. Non possono accedere alla misura di cui al presente comma le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria o una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

### 3.68 (testo 2)

PARRINI, MANCA

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

12-bis. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nonché dei carburanti registrato nell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore dei Comitati della Croce rossa italiana che erogano servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale e delle aziende sanitarie locali.

12-ter. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è ulteriormente incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022 per fronteggiare l'eccezionale incremento dei costi dell'energia e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. Il riparto dell'incremento di cui al

primo periodo è effettuato, per 220 milioni a favore dei comuni e 30 milioni a favore delle province e delle città metropolitane, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni intervenute nel corso del 2022. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

*Conseguentemente, all'articolo 15:*

- *al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.057,454»;*
- *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.547 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «220».*

### **3.69**

PARRINI, MANCA

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è ulteriormente incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022 per fronteggiare l'eccezionale incremento dei costi dell'energia e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. Il riparto dell'incremento di cui al primo periodo è effettuato, per 220 milioni a favore dei comuni e 30 milioni a favore delle province e delle città metropolitane, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni intervenute nel corso del 2022.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a euro 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».



### **3.70**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023"».

### **3.210 (già 2.1000/16)**

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023"».

### **3.71**

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

12-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

### **3.250**

PAITA, LOMBARDO

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente i Servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e la campagna vaccinale, nonché di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi, possono avvalersi, anche per l'anno 2023, delle misure previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a) e ai medici abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali di cui al comma 3, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2023, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni.»

### **3.206**

NATURALE, CROATTI, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, in attuazione del Regolamento UE 1854/22, sono esclusi da tale disposizione."»

### **3.207 (già 2.1000/17)**

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati

dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, in attuazione del Regolamento UE n.1854/22, sono esclusi da tale disposizione"».

---

### 3.208

CASTELLONE, CROATTI, DAMANTE, PATUANELLI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE, NATURALE

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente: "7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'energia immessa in rete dagli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia."»

---

### 3.209

CROATTI, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE, NATURALE

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente: "7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'energia immessa in rete dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."»

### 3.73

MISIANI, CAMUSSO

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-*bis*. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14-*ter*. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 14-*bis*, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.».

### 3.211

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-*bis*. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma precedente, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.»

---

### 3.78

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, in attuazione del Regolamento UE n.1854/22, sono esclusi da tale disposizione."».

---

### 3.80

MANCA, LORENZIN

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di mitigare gli effetti economici dell'aumento dei costi energetici del settore farmaceutico, in via sperimentale, per il biennio 2022-2023, le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2022 e 2023 sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto il possesso del requisito dell'innovatività condizionata da parte dell'Agenzia italiana del Farmaco, secondo le modalità stabilite con provvedimento della medesima Agenzia da adottarsi entro il 31 marzo 2023"».

## ORDINI DEL GIORNO

### G3.100

CAMUSSO, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 345, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

premesso che:

l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge in conversione modifica l'ambito applicativo del regime fiscale previsto per il 2022 dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il cosiddetto «Decreto Aiuti-*bis*», con il quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si era stabilito che non partecipassero alla formazione del reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore e le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas naturale, entro il limite complessivo di 600 euro;

la novella introdotta dal decreto-legge in esame innalza da 600 a 3000 euro il limite del valore dei *fringe benefit* non tassabili in capo ai lavoratori dipendenti per l'anno 2022; tuttavia, l'ulteriore modifica introdotta all'articolo 3, comma 10, lettera *a*), circoscrive la deroga all'articolo 51, comma 3, del TUIR alla sola prima parte del terzo periodo di tale disposizione: ciò determina la conseguenza che, in base alla previsione contenuta nella seconda parte del terzo periodo dell'articolo 51, comma 3, e non derogata, in caso di superamento della soglia di esenzione l'intero importo dei *benefit* erogati torna ad essere assoggettato a tassazione;

tale misura di sostegno per affrontare il caro bollette non ha alcuna valenza generale con il rischio di essere affidata alle azioni unilaterali dei datori di lavoro. L'erogazione e la stessa quantità sono a discrezione delle imprese determinando così ulteriori elementi di divaricazione. Incide, inoltre, sulla contrattazione aziendale, per l'incentivo di natura fiscale, che già riguarda solo una parte del mondo del lavoro;

impegna il Governo:

ad adottare ogni intervento necessario a rimuovere le problematiche evidenziate in premessa e, in particolare: ad adottare i correttivi che consentano un'applicazione con valenza generale della norma, svincolando la stessa da decisioni unilaterali del datore di lavoro; a garantire che la tassazione a carico

dei beneficiari, in caso di mancato rispetto del limite, si applichi soltanto alla parte eccedente i 3.000 euro.

---

**G3.101**

DAMANTE, BEVILACQUA, CASTELLONE, PATUANELLI, GUIDOLIN, NAVE,  
MAIORINO, LOREFICE, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

il comma 12 dell'articolo 3 del provvedimento in esame modifica una disciplina transitoria che prevede, per il 2022, in relazione all'incremento dei costi per la fruizione dell'energia, sia un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale sia un contributo straordinario per altri soggetti, operanti nell'ambito del Terzo settore o comunque assimilabili a quest'ultimo ambito,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che il contributo in favore degli enti del Terzo settore sia riconosciuto tenendo in considerazione l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato anche nel quarto trimestre dell'anno 2022 rispetto ad analogo periodo del 2021.

---

**G3.102 (già 3.72)**

NATURALE, CROATTI, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

il capo I reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

l'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili. Si tratta delle seguenti tipologie di impianti: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione e sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010;

rilevato che:

la predetta norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali. Nel mese di ottobre, i Comuni hanno ricevuto dal GSE le fatture per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'applicazione retroattiva del predetto meccanismo di «compensazione a due vie» sul prezzo dell'energia elettrica. Le stime dell'Anici mostrano che la restituzione degli extraprofiti generati da impianti rinnovabili in «conto energia» impatta su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni;

l'ANICI ha da subito contestato l'applicazione di tale norma alle Pubbliche amministrazioni, ed in particolare ai Comuni, per evidenti ragioni: i proventi dei Comuni, proprietari degli impianti, non sono in alcun modo assimilabili alla nozione di «extraprofitto», con riferimento sia al profilo soggettivo che oggettivo. In relazione all'ambito soggettivo non si tratta di ricavi o profitti di natura privatistica, ma di entrate o proventi di natura pubblicistica; in relazione al profilo oggettivo si tratta di proventi destinati alla collettività e all'erogazione dei servizi ai cittadini e non all'utile o profitto privato;



in tal modo si finisce per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico, con l'effetto paradossale che gli stessi Comuni si trovano, da un lato, a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro, a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

è di tutta evidenza, dunque, la necessità di chiarire in via interpretativa o normativa l'esclusione dei Comuni dall'applicazione della norma recata dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022,

considerato inoltre che:

la predetta misura penalizza notevolmente anche le imprese agricole che hanno realizzato impianti fotovoltaici, nonché gli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005,

impegna il Governo:

ad escludere dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola nonché le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005.

---

### **G3.103**

NAVE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023;

la disposizione prevede altresì nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità esclusivamente di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte a consentire anche agli intermediari finanziari autorizzati e iscritti all'albo previsto dall'articolo 100 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di prestare la garanzia per accedere alla rateizzazione delle forniture energetiche.

### **G3.200**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede misure di sostegno per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in favore delle imprese;

in particolare, il comma 1 prevede che, al fine di mitigare l'impatto dell'incremento dei costi dell'energia sulla liquidità delle imprese residenti in Italia, le medesime imprese possano richiedere la rateizzazione degli importi per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale, in eccedenza rispetto all'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;

in considerazione dell'incidenza della crisi energetica sulle famiglie, soprattutto quelle a basso reddito, e delle possibili ripercussioni derivanti dalle difficoltà nel fronteggiare l'aumento delle bollette

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere anche alle famiglie con un ISEE inferiore ai 20.000 euro le misure agevolative previste in favore delle imprese in tema la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compre-

so tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

---

## EMENDAMENTI

### 3.0.13

NATURALE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Moratorie al credito per le imprese agricole)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 marzo 2023 è sospeso per le PMI agricole sino al 31 marzo 2023 su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

---

### 3.0.14

LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette nel settore agricolo)*

1. Al fine di dare sostegno alle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, sono assegnati all'Istituto di servizi per il mer-

cato agricolo alimentare (ISMEA) 150 milioni di euro per il 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.

2. Ai maggiori oneri derivanti del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.0.16**

FREGOLENT, GELMINI, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Misure di sostegno agli impianti sciistici per fronteggiare il caro bollette nell'ambito dell'innnevamento artificiale)*

1. Al fine di sostenere, in vista dell'apertura della stagione turistica, gli sport montani e invernali e considerata la forte onerosità del processo di innnevamento artificiale derivante dagli alti costi dell'energia elettrica, è istituito, nello stato del Ministero dell'economia, un fondo con dotazione, per l'anno 2023, di euro 10 milioni.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del Turismo, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli impianti provvisti di sistemi di innnevamento artificiale, tenendo conto della lunghezza delle piste per ogni singolo impianto e la conseguente quantità di neve artificiale da produrre.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.0.23**

SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 15-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore un importo corrispondente al 25 per cento della stessa."».

### **3.0.25**

VERSACE, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Caregiver familiari)*

1. All'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2023";

*b)* all'ultimo periodo, le parole: "sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," sono soppresse.

2. A decorrere dall'anno 2023, le risorse di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono trasferite all'INPS che le destina, previa domanda, direttamente ai beneficiari, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. All'onere recato, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2023 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## Art. 3-bis

### **3-bis.200 (già 2.1000/20)**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro», le parole: «130 milioni» con le seguenti: «260 milioni» e le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni».*

*Conseguentemente, alla lettera d), capoverso «Art. 15», dopo il terzo comma, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

**3-bis.201 (già 2.1000/23)**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 2, sostituire le parole: «320 milioni di euro» con le seguenti: «640 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla lettera d), capoverso Articolo 15, dopo il terzo comma, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi"».

**3-bis.202 (già 2.1000/26)**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni di euro» con le seguenti: «1.000 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla lettera d), capoverso Articolo 15, dopo il terzo comma, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi"».



## ORDINE DEL GIORNO

### **G3-bis.100 (già 2.1000/30)**

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MISIANI,  
LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nel subemendamento 2.1000/30.

---

## EMENDAMENTI

### **3-bis.0.200 (già 2.1000/29)**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.1.**

*(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)*

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse».

**3-bis.0.201 (già 3.0.12)**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.1**

*(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)*

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse.».

**3-bis.0.202 (già 3.0.3)**

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.1**

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma

100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

---

### **3-bis.0.204 (già 3.0.4)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI,  
NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente.*

#### **«Art. 3-bis.1**

*(Rinegoziazione dei debiti delle piccole e medie imprese)*

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario.».

---

## **Art. 4**

### **4.1**

Barbara FLORIDIA, PATUANELLI, TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI, GUIDOLIN, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **4.200**

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **4.3**

MANCA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati i giacimenti di gas naturale esauriti o parzialmente esauriti disponibili e non più utilizzati per la coltivazione, da destinare entro il 2023, previo accordo con i soggetti titolari delle concessioni di coltivazione, alla disponibilità delle attività di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e all'incremento delle riserve strategiche disponibili.».

---

#### 4.201

Barbara FLORIDIA, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) all'alinea, sopprimere le parole da: «e alla riduzione delle emissioni» fino a «(COP 27)» e dopo le parole: «ai clienti finali industriali a prezzo accessibile», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato,»;*

*b) alla lettera a), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo;*

*c) sopprimere le lettere b) e c);*

*d) alla lettera d), capoverso «4»:*

*1) al primo periodo, dopo le parole: «del made in Italy» inserire le seguenti: «, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),»;*

*2) al secondo periodo, sostituire le parole: «in 50 e 100» con le seguenti: «in 20 e 100»;*

*3) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).».*

*4) al terzo periodo, dopo le parole: «ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi» con le seguenti: «ad almeno il 95 per cento dei volumi produttivi attesi».*

#### 4.202

MAGNI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 2);*

*b) al comma 1, sopprimere le lettere b) e c) e conseguentemente alla lettera d), al capoverso comma 4, sostituire le parole «ai commi 2- e 2-bis» con le seguenti «al comma 2»;*

*c) al comma 1, alla lettera d), al capoverso comma 4 sostituire le parole «alla fine del quinto anno» con le seguenti «annuale»;*

d) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135 come convertito con L. 11 febbraio 2019, n.12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, lettera a), le parole: "1.481,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "7.406,25 euro";

b) al comma 9, lettera b), le parole: "2.221,75 euro", sono sostituite dalle seguenti: " 11.108,75 euro";

c) al comma 9, lettera c), le parole: "14,81 euro", sono sostituite dalle seguenti: "74,05 euro";

d) al comma 9, lettera d), le parole: "59,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "296,25 euro";

e) al comma 10, lettera a), le parole: "92,50 euro", sono sostituite dalle seguenti: "462,50 euro";

f) al comma 10, lettera b), le parole: "185,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "926,25 euro";

g) al comma 10, lettera c), le parole: "370,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "1.851,25 euro";

h) al comma 10, lettera d), le parole: "740,50 euro", sono sostituite dalle seguenti: "3.702,50euro";

1-ter. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.»

#### 4.6

MARTELLA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

#### 4.7

FINA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

#### 4.8

GUIDOLIN, Barbara FLORIDIA, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

#### 4.13

Barbara FLORIDIA, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE, GUIDOLIN, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, MAIORINO, LOREFICE

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche» inserire la seguente: «indipendenti»;*

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In caso di mancata conclusione del procedimento di valutazione e autorizzazione nel termine prescritto, la procedura di cui al comma 1 si intende conclusa negativamente."»;*

c) *alla lettera d):*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: «quinto anno» con le seguenti: «terzo anno»;*

2) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La verifica dei termini di cui al primo periodo comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica.»;*

3) *al secondo periodo, sostituire le parole: «50 e 100 euro per MWh» con le seguenti: «35 e 85 euro per MWh»;*

4) *al terzo periodo, sostituire le parole: «ad almeno il 50 per cento» con le seguenti: «ad almeno il 75 per cento».*

---

#### 4.15

FINA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

#### 4.17

Barbara FLORIDIA, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del terzo anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un'equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 20 e 100 euro per MWh. La verifica dei termini, di cui al primo periodo, comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica. Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma i, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi



produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis."».

---

#### 4.20

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Al comma 1, lettera e), capoverso «5», apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è riservata dal Gruppo GSE alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;

b) *al terzo periodo, dopo le parole:* «secondo criteri di riparto pro quota» *aggiungere le seguenti:* «e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate».

---

#### 4.21

LOMBARDO

*Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è dal Gruppo GSE riservata alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;

b) *al terzo periodo, dopo le parole:* «secondo criteri di riparto pro quota» *aggiungere le seguenti:* «e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G4.100 (già 4.4)**

Barbara FLORIDIA, PATUANELLI, GUIDOLIN, TREVISI, DI GIROLAMO, TURCO, SIRONI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali «energivori»;

considerato che:

le disposizioni di cui all'articolo 4, in deroga alla normativa vigente e alla pianificazione vigente, ammettono a partecipare alle procedure di approvvigionamento a lungo termine le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 50 o milioni di metri cubi. In deroga al divieto previsto dall'articolo 4 della legge n. 9 del 1991, viene dunque consentita la coltivazione per la durata di vita utile del giacimento, a condizione che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa;

tale scelta, nell'ottica del Governo, sarebbe finalizzata, attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale da destinare ai clienti finali industriali, alla riduzione delle emissioni di gas calmieranti;

valutato che:

la ripresa delle attività di estrazione del gas, così come delineata dall'articolo 4, è in netto contrasto sia con il principio costituzionale della tutela ambientale che con quello relativo agli interessi delle future generazioni, poiché costituisce un'inversione di marcia rispetto all'obiettivo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico. In proposito, basti ricordare come la stessa Agenzia internazionale

per l'energia (IEA) ha avvertito che il rispetto dell'Accordo di Parigi, con il contenimento il riscaldamento del clima a +1,5°C, impone necessariamente di escludere l'avvio di nuovi giacimenti di gas (oltre che miniere di carbone e pozzi di petrolio) successivamente al 2021;

tale decisione, infatti, nega apertamente quanto sostenuto negli anni da numerose evidenze scientifiche che dimostrano come l'unico modo per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione entro il 2050 sia ridurre immediatamente l'uso di combustibili fossili e sottolineano quanto le emissioni fuggitive di metano abbiano un elevato impatto climalterante. Secondo quanto riferito da Greenpeace nell'ambito delle audizioni svolte sul provvedimento, in un arco di tempo di 20 anni il potere climalterante del metano è di oltre ottanta volte superiore a quello della CO<sub>2</sub>;

a tale riguardo si segnala, ultimo in ordine di tempo, lo studio dedicato al sistema energetico italiano, condotto da un gruppo di ricerca dell'Università La Sapienza e pubblicato lo scorso ottobre sul *Journal of Cleaner Production*, dal titolo «*Towards a dramatic reduction in the European Natura! Gas consumption: Italy as a case study*», portato all'attenzione del Senato sempre nell'ambito delle audizioni svolte in Commissione Bilancio. Tale studio evidenzia come l'investimento in fonti rinnovabili, invece che in fonti fossili, non solo sarebbe più conveniente in termini di consumo e di risparmio, ma contribuirebbe ad un sensibile aumento di posti di lavoro;

la quantità di gas recuperabile grazie alle previsioni di cui all'articolo 4 è stimata intorno ai 15 miliardi di metri cubi in io anni, ossia 1,5 l'anno: soltanto il 2 per cento del fabbisogno nazionale. Una quantità talmente esigua e di scarso impatto sul fabbisogno nazionale, che non permette di motivare la necessità e l'urgenza di ricorrere allo strumento del decreto-legge;

considerato inoltre che:

sono evidenti i gravi pregiudizi per le aree marine sino ad oggi vincolate dell'Alto Adriatico e, in particolare, in quelle che fronteggiano il Delta del Po. Il Delta del Po è un territorio anfibio estremamente fragile, esposto alla subsidenza, all'erosione costiera e alla risalita del cuneo salino tutti fenomeni che già richiedono costi ingenti per essere fronteggiati e che rischiano di essere aggravati dagli interventi di estrazione di idrocarburi consentiti dalle nuove norme;

a tale ultimo riguardo, le disposizioni del provvedimento in esame non offrono sufficienti garanzie, consentendo la riapertura dei pozzi sulla base di una non meglio precisata «verifica» dell'assenza, non di subsidenza, ma di «effetti significativi» di subsidenza sulla costa, quasi che l'aggravamento del fenomeno sia in qualche modo accettato come inevitabile, e si tratti di contenerne le conseguenze più gravi;

appare chiaro che le nuove disposizioni, con la finalità dichiarata di ridurre nel breve periodo il costo del gas metano, autorizzano decisioni

suscettibili di cagionare impatti ambientali, territoriali ed economici negativi di lungo periodo,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, misure volte a modificare la disposizione di cui all'articolo 4, al fine di perseguire un generale ripensamento della politica energetica che tale norma rivela e garantire la ripresa del processo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto dei cambiamenti climatici, nonché di scongiurare ogni rischio di subsidenza e di pregiudizi ambientali ed economici alle aree marine e costiere italiane.

---

#### **G4.101**

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

il capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

già l'articolo 56 del D.L. 18/2020 (c.d. DL Cura Italia) ha previsto misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese;

in particolare, è stata prevista una moratoria, in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia, tra cui le rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie;

considerato che:

il perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime e le difficoltà che stanno affrontando in particolare le aziende agricole in questo periodo, alle prese prima con una siccità che non ha precedenti e ora anche con il gelo, rende necessaria e urgente l'adozione di misure che aiutino le predette impre-

se, ad esempio sospendendo per un certo periodo la restituzione delle rate e prolungando di pari tempo la durata del mutuo,

impegna il Governo:

al fine di garantire la necessaria liquidità delle PMI agricole colpite dai rincari eccezionali dei costi di produzione e dagli incrementi delle tariffe energetiche, a prevedere una misura analoga a quella già adottata in passato, consentendo la possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate e dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 marzo 2023, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la Banca o con gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

#### **G4.200**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 345, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

premesso che:

la ricerca scientifica e tecnologica ha sviluppato le tecnologie necessarie a catturare l'energia solare come il fotovoltaico, il solare termico e l'eolico, così come quelle per conservare l'energia in maniera molto efficiente, ad esempio le batterie al litio e i pompaggi idroelettrici. Non meno importante, sono ormai disponibili efficienti tecniche per il risparmio di energia nei processi industriali, in agricoltura e nel settore abitativo, capaci di ridurre notevolmente la domanda energetica e i relativi costi. Se a questo si aggiungono i risparmi energetici connessi all'aumentata capacità di riciclare i materiali (ad esempio, in edilizia, nell'industria, nella gestione dei rifiuti elettronici, urbani), non c'è dubbio che la transizione energetica verso minori consumi, utilizzo di energie rinnovabili, minori impatti ambientali con particolare attenzione ai gas serra, sia possibile riducendo l'utilizzo del metano e senza fare ricorso all'energia nucleare, quest'ultima già rifiutata dagli Italiani in due referendum nazionali.

Il mondo si trova su una strada che va verso un aumento della temperatura globale di 2,7 gradi entro la fine del secolo: ciò porterebbe a cambiamenti catastrofici nel clima della Terra. La scienza ci dice che a livello globale possiamo e dobbiamo dimezzare le emissioni annuali di gas serra nei prossimi otto anni per rimanere entro 1,5 gradi.

Considerato che,

è necessario che tutti siano messi nelle condizioni di produrre energia pulita e soprattutto di condividere e scambiare l'energia prodotta attraverso la rete elettrica e il relativo mercato, che devono essere riorganizzati per gestire il 100% di energia elettrica rinnovabile.

Impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di intraprendere misure e atti normativi che riducano le emissioni serra come hanno fatto altri paesi Europei procedendo verso la neutralità climatica da raggiungere nel 2045, evitando altresì altre installazioni di trivelle.

---

## EMENDAMENTI

### 4.0.6

LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modalità semplificate di accesso delle PMI alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 16-bis, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "piccole e medie imprese" inserire le seguenti: "anche in forma aggregata, per" e dopo le parole: "6 maggio 2003" le seguenti: "e sulla base di procedure semplificate e standardizzate".».

---

#### **4.0.9**

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 4-bis.**

*(Tassazione energia da biogas)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 4-*bis*, inserire il seguente:

"4-*ter*. L'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012. La disposizione di cui al presente comma costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212"».

---

#### **Art. 4-bis**

#### **4-bis.200**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4-bis.201**

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4-bis.202**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Al comma 1, capoverso «6-bis», apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire le parole: «31 marzo 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

*b) sostituire le parole: «combustibile solido secondario» con le seguenti: «CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22».*

---

**4-bis.203**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Al comma 1, capoverso «6-bis», apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire le parole: «31 marzo 2024» con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

*b) sostituire le parole: «combustibile solido secondario» con le seguenti: «CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22»*

---

**4-bis.204**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sostituire le parole: «31 marzo 2024» con le seguenti: «30 giugno 2023»*

---



**4-bis.205**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sostituire le parole: «combustibile solido secondario» con le seguenti: «CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22»*

---

**4-bis.206**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il settimo periodo.*

---

**4-bis.0.200 (già 4.0.7)**

ASTORRE, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.1**

*(Modalità semplificate di accesso delle PMI alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 16-bis, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "piccole e medie imprese" sono inserite le seguenti: "anche in forma aggregata, per" e dopo le parole: "6 maggio 2003" sono inserite le seguenti: "sulla base di procedure semplificate e standardizzate".».

---

#### **4-bis.0.201**

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-ter**

*(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché di quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: "incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)" aggiungere le seguenti: "e lettera b)";

2) al comma 4, le parole: "con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.", sono sostituite dalle seguenti: "senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento";

3) eliminare il comma 5».

---

### **Art. 5**

#### **5.1**

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026";

*b)* al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026".».

### 5.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ASTORRE, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024".».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «naturale» aggiungere le seguenti: «e dell'energia elettrica».*

### 5.0.8

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 5.0.9

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 5.0.10

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **5.0.11**

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **5.0.12**

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di

sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **5.0.13**

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 5.0.14

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI,  
BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 5.0.15

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI,  
BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## **5.0.200**

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

### **«Art. 5-bis**

*(Proroga di termini in tema di liberalizzazione del mercato dell'energia per microimprese e utenti domestici)*

1. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2024".

### **Art. 5-ter**

*(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)*

1. È costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, Regioni, sistema bancario e Poste Italiane.

3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione



di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.».

## 5.0.2

ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "gli accordi già sottoscritti" sono abrogate le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". Al comma 2 del medesimo articolo 7 dopo le parole: "con provvedimento dell'amministrazione competente" sono aggiunte le parole: ", sentiti gli enti locali interessati," e sono abrogate le parole: "da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro", e dopo le parole: "con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati" sono aggiunte le parole: "e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro sessanta giorni".».

## 5.0.3

ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)*

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al rafforzamento dell'indipendenza

energetica ed al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, al Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 2:

1) dopo le parole: "con provvedimento dell'amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti: ", sentiti gli enti locali interessati,"

2) le parole: "da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro" sono soppresse;

3) dopo le parole: "con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati" sono aggiunte le seguenti: "e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni".».

---

## Art. 6

### 6.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alla lettera a) sopprimere i numeri 1) e 2);*

b) *dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Modifiche alle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005, così come modificato dal decreto legislativo 48/2020 al comma 1 lett. b), aggiungere: "3-*septides*: tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in parti-

colare sui tetti piani di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, ipermercati, capannoni industriali e agricoli, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile;"..»

## 6.2

Sabrina LICHERI, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a):*

1) *sopprimere il numero 1);*

2) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) dopo le parole: "della resilienza" sono inserite le seguenti: "e della sicurezza"»;

b) *alla lettera b), dopo le parole: «senza limiti di potenza», aggiungere, in fine, le seguenti: «, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC),»;*

c) *alla lettera c), capoverso «3-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali »;*

d) *alla lettera c), capoverso «3-quater», dopo le parole: «anche supportando le attività svolte», inserire la seguente: «esclusivamente».*

## 6.0.2

Sabrina LICHERI, CASTELLONE, GUIDOLIN, LOPREIATO, DE ROSA, MAIORINO,  
LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Misure per l'incremento dello stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *aaa*) è inserita la seguente:

*«aaa-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo di energia elettrica a altresì di cascami termici;»;*

b) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

### **"Art. 38-bis.**

*(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale)*

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né

aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica *off-shore*;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1)».

#### 6.0.6

Sabrina LICHERI, LOPREIATO, DE ROSA, GUIDOLIN, CASTELLONE, MAIORINO, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Interventi regolatori volti alla diffusione di accumuli di energia termica per uso industriale)*

1. Il consumo di energia elettrica utilizzato in impianti di accumulo di energia termica destinata alla decarbonizzazione del calore negli impianti industriali con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, anche qualora l'impianto produzione di energia e quello di accumulo di calore siano col-

legati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), sono definite le modalità di attuazione del comma 1.

3. Il calore accumulato prodotto ai sensi del comma 1, se ceduto a terzi, non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con altre agevolazioni, anche di tipo fiscale, previste per l'energia termica ad uso industriale».

---

## Art. 7

### 7.2

ASTORRE

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 6-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. I vettori iscritti all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi devono disporre di un numero di autisti e di veicoli proporzionato al numero di trasporti effettuati.".

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione della corretta proporzione fra trasporti eseguiti con mezzi propri e trasporti affidati in subvezione di cui all'articolo 6-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che tenga conto: a) del fatturato di ciascuna singola impresa di autotrasporto; b) di evitare l'affidamento a terzi di servizi che, nel loro complesso, incidano sul fatturato complessivo generato dalla vendita di servizi di trasporto di merci su strada per una percentuale superiore al 20 per cento; c) in sede di verifica del rispetto di rapporto non siano considerati i servizi di trasporto acquistati dalle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286; d) considerare primo vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle

persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi associata ad una cooperativa, o aderente ad un consorzio, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento al quale aderisce.».

### 7.3

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 12 a 15 sono e sostituiti dai seguenti:

"12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale.

12-bis. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 13. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura da parte dell'impresa di autotrasporto consegue, a carico del creditore, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro. Qualora il creditore sia un'impresa, oltre alla sanzione pecuniaria si applicano a suo carico le sanzioni accessorie dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

13-bis. Le violazioni indicate al comma 12 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13-ter. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente comma 13 sono attribuite alla dotazione della specifica Sezione Autotrasporto del Fondo Nazionale di Garanzia per le piccole e medie imprese gestito dalla Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale istituita con decreto 27 luglio 2009 del Ministro delle Infrastrut-

ture e dei Trasporti, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009.

14. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal precedente comma 13- *bis*, le imprese che abbiano commissionato servizi di autotrasporto di cose e che intendano partecipare a procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché concorrere ad ogni tipo di benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge, hanno l'obbligo di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione o alla richiesta di godimento del beneficio, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che la stessa impresa al momento della richiesta di partecipazione, risulta in regola con quanto previsto dal precedente comma 12.

*b)* Entro e non oltre 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge sono dettate, a cura dei rispettivi Ministri, specifiche disposizioni attuative del nuovo comma 14 e, entro e non oltre i 30 giorni successivi, gli Enti, le Agenzie e le Amministrazioni interessate provvedono ad adeguare le rispettive modulistiche e procedure operative."».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G7.100**

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

il capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

la diffusione delle energie rinnovabili rappresenta uno strumento di elezione per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico, i cui gravissimi effetti sul territorio europeo non consentono alcun ritardo nella decarbonizzazione né ripensamenti sulla transizione ecologica inclusiva e soprattutto necessaria per spegnere i conflitti che si stanno alimentando con le energie fossili;



come noto, l'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, riconosce una detrazione pari al 50% delle spese sostenute relative all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della necessità di riconoscere maggiori agevolazioni economiche alle famiglie,

impegna il Governo:

al fine di favorire la necessaria transizione verso le energie rinnovabili, a riconoscere una maggiorazione della detrazione delle spese sostenute per l'installazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, pari almeno all'80 per cento, ripartendolo in 2 quote annuali di pari importo.

---

## EMENDAMENTI

### **Art. 7-bis**

**7-bis.0.200 (già em. 7.0.30)**

MANCA, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.1**

*(Fondo ristorazione collettiva)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse già stanziato per l'anno 2021 e non utilizzate.».

**7-bis.0.201 (già em. 7.0.15)**

ASTORRE, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.1**

*(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**7-bis.0.216 (già em. 7.0.16)**

LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.1.**

*(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)*

All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta".».

**7-bis.0.221 (già em. 7.0.21)**

TURCO, BEVILACQUA, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, CASTELLONE,  
MAIORINO, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.1.**

*(Disposizioni in materia di semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e in materia di comunità energetiche rinnovabili)*

1. Al fine di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, incrementando la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le soglie di cui alla lettera *d*) del punto 2 dell'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono elevate a 5 MW per gli impianti localizzati in aree non soggette a vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. All'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia."

3. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in dette aree".».

**7-bis.0.202 (già em. 7.0.36)**

PARRINI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.1.**

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e PNC, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

**7-bis.0.203 (già em. 7.0.34)**

PARRINI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.1**

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Per l'anno 2022, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni, e relative destinazioni di spesa, entro il 31 dicembre 2022».

**7-bis.0.204 (già em. 7.0.32)**

PARRINI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.1**

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Il Fondo di cui al comma 1, articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, è ulteriormente finanziato per l'anno 2022 per 100 milioni di euro. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023. Al conseguente onere, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**7-bis.0.205 (già em. 7.0.31)**

PARRINI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.1**

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 dicembre 2023.».

---

**7-bis.0.206 (già em. 7.0.6)**

PARRINI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.1**

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento"».

**7-bis.0.207 (già em. 7.0.19)**

PARRINI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.1.**

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" inserire la seguente: "anche".»

**7-bis.0.208 (già em. 7.0.4)**

PARRINI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.1**

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Al comma 1043 dell'articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto il seguente periodo: "Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle Amministrazioni Centrali sono, da queste, riversati in ReGiS".».

**7-bis.0.209 (già em. 7.0.26)**

CAMUSSO, MISIANI, ASTORRE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.1**

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)*

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e

regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."».

---

**7-bis.0.210 (già em. 7.0.10)**

CAMUSSO, MISIANI, ASTORRE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.1**

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)*

1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite con le seguenti: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025"».

---

**7-bis.0.211 (già em. 7.0.37)**

PARRINI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.1.**

*(Norma di interpretazione autentica in materia di Canone Unico Patrimoniale)*

1. Le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 5, comma 14-*quinquies*, lettera *b*) del D.L. 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, sono da intendersi esclusivamente quelle aventi un rapporto diretto con le utenze dei consumatori finali».

**7-bis.0.212 (già em. 7.0.28)**

BASSO, ASTORRE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.1**

*(Fondo per il sostegno al settore della navigazione marittima)*

1. Al fine di compensare parzialmente le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo dagli effetti economici negativi, diretti ed indiretti, causati dalla guerra russo-ucraina e dai maggiori oneri derivanti dalla interruzione delle attività commerciali con le aree interessate anche indirettamente dal conflitto bellico, dai relativi aumenti eccezionali dei costi delle assicurazioni e al fine di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dal settore del trasporto via mare a causa dell'eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti navali, è riconosciuta una misura di sostegno stabilita nella misura massima di 400 mila euro per l'anno 2022 per ogni impresa di navigazione.

2. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1 è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno delle imprese del settore, di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta



giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ambito di applicazione della misura, i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **Art. 7-ter**

#### **7-ter.200**

MANCA

*Sopprimere l'articolo*

---

#### **7-ter.0.200**

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-quater** *(Extraprofiti)*

1. L'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente "Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".

3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sostituire le parole "l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi" con le seguenti parole "l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi".»

---

**7-ter.0.201**

MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-quater**

*(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta".

2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente "Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".

3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sostituire le parole "l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi" con le seguenti parole "l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi".».

---

## **Art. 8-bis**

### **8-bis.0.200 (già 8.0.1)**

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.1**

*(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)*

1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le parole: "pari al 100 per cento";

*b)* al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro ed inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro."».

---

## **Art. 9**

### **9.200**

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: sostituire il comma 8-bis con il seguente: "8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2031, nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e dell'80 per cento per quelle sostenute tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2031. Le scadenze e le relative aliquote di cui al presente comma si applicano anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica

di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1.»»

2) *sopprimere il comma 1-bis.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis**

*(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)*

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1."

2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 3), sono assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili»

## 9.202

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5 sostituire le parole "per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente," con le seguenti "Per gli interventi in relazione ai quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori, per le spese rimaste a carico del contribuente".»

b) *al comma 1, alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1», con le seguenti: «faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia»;*

c) *al comma 1, alla lettera a), numero 3), sostituire le parole «non superiore a 15.000 euro» con le seguenti «non superiore a 20.000 euro»;*

*Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;»

d) *al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera b)» inserire le seguenti: «, nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo».*

e) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

f) *al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) la detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 spetta altresì per gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art. 119, comma 9, lettera c) del D.L. n. 34/2020)».*

*Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g-bis) inserire la seguente: «g-ter) nel limite di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bis.»*

*E dopo l'articolo 15 inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari)*

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.»

g) *sopprimere il comma 1-bis;*

h) *al comma 4, al primo periodo sostituire le parole «possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti» con le seguenti: «possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali»;*

i) *dopo il comma 4-quater inserire i seguenti:*

«4-*quinquies*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

4-*sexies*. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese

sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."»

**9.201**

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1:*

*1) alla lettera a), sopprimere i numeri 1) e 3);*

*2) sopprimere le lettere b) e d);*

*b) sopprimere i commi 3 e 5.*

**9.203**

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

*Conseguentemente dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis**

*(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)*

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le opera-

zioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1.»

## 9.5

FINA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

## 9.8

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al secondo periodo, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023"»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 144 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.037,4 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.603,4 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 18 milioni di euro per l'anno 2022 e 53,1 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, 17,4 milioni di euro per l'anno 2025, 329,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 7,3 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1».



### **9.11**

MARTELLA, BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "30 settembre 2022" dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

### **9.13**

FINA

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».*

### **9.204**

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 nella misura del: 100 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro; 90% per il contribuente che abbia un reddito di riferimento tra i 15.000 e i 30.000 euro e 70% per il contribuente che abbia un reddito di riferimento oltre i 30.000 euro."».

*Conseguentemente dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis**

*(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)*

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1."»

---

**9.18**

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera b)» inserire le seguenti: «, nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo».*

---

**9.22**

FINA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «, che la stessa unità immobiliare» fino alle parole: «non superiore a 15.000 euro» con le seguenti: «e che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale»;

b) *sopprimere la lettera b).*

---

### 9.23

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.»;*

2) *sopprimere le lettere b) e d);*

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.842,7 milioni di euro per l'anno 2024, 2.008,1 milioni di euro per l'anno 2025, 1.859,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.188,5 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 207,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 776,7 milioni di euro per l'anno 2024, 987,5 milioni di euro per l'anno 2025, 913,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».

---

### 9.26

MISIANI, CAMUSSO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1,» con le seguenti: «faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia»;*

b) *sopprimere le lettere b) e c).*

---

## 9.28

MANCA, ASTORRE, MARTELLA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro», con le seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui»;*

b) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

c) *al comma 2, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «25 novembre 2022», con le seguenti: «31 marzo 2023».*

---

## 9.205

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui»;*

b) *al comma 1, la lettera b) è soppressa;*

*Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni comma 1, nel limite di 100 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

---

### 9.32

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis) all'ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024"»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.069,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1.027,6 milioni di euro per l'anno 2025, 947,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 7 milioni di euro per l'anno 2025 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».

### 9.33

FINA

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

«3-bis) è aggiunto infine il seguente periodo: "per tutti gli immobili ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2025"».

### 9.38

CAMUSSO, MISIANI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «La stessa detrazione nella misura del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 9, lettera c).».*

### 9.41

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ASTORRE

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) dopo il comma 15-bis aggiungere il seguente:*

*"15-ter. Per gli interventi di cui al presente articolo, per i quali è stata presentata CilaS o altra richiesta autorizzativa per l'acquisizione del titolo abilitativo, entro il termine perentorio del 25 novembre 2022, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2023 non siano stati svolti i lavori e il committente non si sia reso disponibile a corrispondere gli onorari relativi alle spese tecniche maturate alla suddetta data, i compensi maturati per le fasi di progettazione eseguite, come risultanti dall'incarico affidato e documentate attraverso le fatture emesse, potranno essere detratte nella misura del 110 per cento."».*

### 9.42

FINA

*Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

*"15-ter. Per gli interventi di cui al presente articolo, per i quali è stata presentata CilaS o altra richiesta autorizzativa per l'acquisizione del titolo abilitativo, entro il termine perentorio del 25 novembre 2022, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2023 non siano stati svolti i lavori e il committente non si sia reso disponibile a corrispondere gli onorari relativi alle spese tecniche maturate alla suddetta data, i compensi maturati per le fasi di progetta-*

zione eseguite, come risultanti dall'incarico affidato e documentate attraverso le fatture emesse, potranno essere detratte nella misura del 110 per cento."».

## 9.206

NAVE, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, SIRONI, MAIORINO, LOREFICE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1-bis, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti righe:*

Se nel nucleo familiare è presente un soggetto di cui alla allegata definizione di disabilità media di cui al d.p.c.m. 159/2013 allegato 3, c.d. decreto ISEE (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lettera b); articolo 10, comma 7, lett. c))	
un familiare	si aggiunge 0,5
due familiari	si aggiunge 1
tre o più familiari	si aggiunge 2
Se nel nucleo familiare è presente un soggetto di cui alla allegata definizione di disabilità grave e/o di non autosufficienza di cui al d.p.c.m. 159/2013 allegato 3, c.d. decreto ISEE (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c))	
un familiare	si aggiunge 1
due familiari	si aggiunge 2
tre o più familiari	si aggiunge 3

*b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2022, 93,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.021,6 milioni di euro per l'anno 2025, 947,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.275,8 milioni di euro per l'anno 2027, 274,4 milioni di euro per l'anno 2028, 119,6 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 88,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 6,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 46,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».*

**9.207**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 31 gennaio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 gennaio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 gennaio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

*2) sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1.040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»



## 9.208

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 febbraio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 febbraio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 febbraio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

*2) sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1.040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

## 9.209

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 28 febbraio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 28 febbraio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 28 febbraio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

*2) sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1.040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

## 9.210

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 31 marzo 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 marzo 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 marzo 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

*2) sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1.040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

## 9.211

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 aprile 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 aprile 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 aprile 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

*2) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1.040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»*

## 9.212

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 30 aprile 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 30 aprile 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 30 aprile 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

*2) sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1.040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

### 9.213

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 maggio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 maggio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 maggio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

*2) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1.040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»*

## 9.214

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 31 maggio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 maggio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 maggio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.";

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1.040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

---

## 9.215

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 giugno 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 giugno 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 giugno 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1.040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»



## 9.216

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 30 giugno 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 30 giugno 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 30 giugno 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1.040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

**9.217 (già em. 9.45)**

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ASTORRE

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-bis.1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ad imprese" sono inserite le seguenti parole: ", anche raggruppate o consorziate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "È ammesso l'utilizzo del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.";

b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: "ad imprese" sono inserite le seguenti parole: ", anche raggruppate o consorziate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "È ammesso l'utilizzo del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.";

c) al comma 2, dopo le parole: "esclusivamente alle imprese" sono inserite le seguenti parole: ", anche raggruppate o consorziate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "È ammesso l'utilizzo del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni"».

**9.218 (già em. 9.65)**

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non si applicano altresì agli interventi da avviare o in corso di realizzazione anche se legittimati con titoli edilizi differenti da quelli di cui al comma 2 lettere a) e b) in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.».

**9.219 (già em. 9.70)**

ASTORRE, MANCA

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-bis.1. Resta salva la facoltà di integrare anche in data successiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, le istanze di cui al comma 2 lettere *a)* e *b)*, con le denunce, asseverazioni, autorizzazioni, atti di assenso e ogni altro atto comunque denominato, obbligatorio ai sensi delle normative di settore nazionali e regionali.».

**9.72**

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. All'onere di cui al presente comma pari a 16,4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,1 milioni di euro per l'anno 2025, 10,9 milioni di euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**9.77**

BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Al comma 4, sostituire le parole:* «possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti»

*con le seguenti:* «possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali».

## 9.82

LOREFICE, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 3, dopo le parole: "barriere architettoniche" sono inserite le seguenti: ", per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.073,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.028,7 milioni di euro per l'anno 2025, 953,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.282 milioni di euro per l'anno 2027, 280,6 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 18 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 per 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,1 milione di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2033 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole:* «e al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche».

## 9.220

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Sostituire i commi 4-bis e 4-ter con i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole da «cedibile dai medesimi ad altri soggetti» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;»;

b) alla lettera b) le parole da: «senza facoltà di successiva cessione» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi

dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.»

4-ter. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato, altresì, con un contributo pari all'0,5% dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche.»

## 9.221

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI, LOPREIATO, DE ROSA, Sabrina LICHERI, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Sostituire i commi 4-bis e 4-ter con il seguente:*

«4-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;"

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Il credito d'imposta derivante dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per ognuna delle quote annuali in cui è ripartito, può essere frazionato. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. ";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "sono utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: ", oltre che nelle modalità della detrazione fiscale, possono essere utilizzati" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, non può essere richiesta a rimborso.";

d) dopo il comma 7-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente:

"7-*ter*. Al fine di garantire la libera circolazione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo tra persone fisiche, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni persona fisica può accedere, utilizzando l'identità digitale SPID, all'elenco dei propri crediti d'imposta, può disporre il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altra persona fisica indicandone il codice fiscale, può proporre la vendita, ad altre persone fisiche, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta di cui è stata proposta la vendita da altre persone fisiche. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche a fronte di un pagamento, utilizzando, a tal fine, strumenti di pagamento elettronico. I redditi derivanti dal trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche non concorrono alla formazione della base imponibile. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario."».

---

### **9.222 (già em. 9.98)**

FINA

*Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:*

«4-*bis*.1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, alla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata ai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

**9.224 (già em. 9.95)**

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:*

«4-bis.1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

**9.223 (già em. 9.101)**

BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

*Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:*

«4-bis.1. Le detrazioni, di qualsiasi natura e misura, per lavori edili maturate dalle imprese, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**9.225 (già em. 9.89)**

LORENZIN, MANCA

*Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:*

«4-bis.1. All'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta compresi tra il 2023



e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui al comma 1, la banca può utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, i crediti di imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento.

*1-ter.* Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma *1-bis.*».

---

### **9.226 (già em. 9.81)**

FINA

*Dopo il comma 4-bis inserire il comma:*

«*4-bis.1.* Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano per gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 119, comma *4-ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i quali i crediti di imposta possono essere fruiti in quattro rate annuali di pari importo».

---

### **9.227 (già em. 9.103)**

FINA

*Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:*

«*4-bis.1* I crediti d'imposta maturati nel corso dell'anno 2021 e 2022 dalle imprese per sconti sul corrispettivo dovuto possono essere utilizzati ai fini dell'acquisto di forniture e materiali per la realizzazione delle opere di cui all'intervento autorizzato da apposito titolo edilizio, nell'ambito delle misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, alla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

**9.228 (già em. 9.91)**

MANCA, ASTORRE, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:*

«4-bis.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

**9.229**

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:* «4-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario,

in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

### 9.230

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Dopo il comma 4-quater, inserire i seguenti:*

«4-*quinquies*. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-*ter*. Per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10% delle somme dovute per ogni versamento.".

4-*sexies*. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato, altresì, con un contributo pari all'0,5% dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche.

4-*septies*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

### **9.111**

MARTELLA, BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta".».

### **9.231**

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta".».

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G9.100 (già em. 9.3)**

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, TURCO, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina

del cd. superbonus, portandola dal no al 90 per cento. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al Superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in rate annuali;

considerato che:

il decreto-legge in esame interviene purtroppo con un taglio anticipato al cd. «Superbonus» senza prevedere una politica pluriennale per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. Tale scelta determinerà un decisivo freno agli investimenti nella riqualificazione degli edifici, compromettendo gli obiettivi legati alla transizione ecologica. Questo effetto sarà tanto più evidente per gli interventi su interi edifici condominiali,

condizionati dalla presenza dei condomini a più basso reddito, che non hanno la possibilità di sostenere la parte di spese non coperta dal bonus e, allo stesso tempo, non accedono al contributo finanziario previsto dalla norma perché hanno un reddito anche di poco superiore alla soglia dei 15.000 euro;

l'incertezza normativa e il susseguirsi di modifiche della disciplina, e delle relative modalità attuative, rappresentano il pericolo maggiore per la concreta realizzazione degli effetti attesi dalla misura;

è di tutta evidenza come i bonus relativi all'edilizia, ed in particolare la misura del Superbonus no per cento, abbiano svolto un ruolo decisivo nel rilancio del comparto. Negli ultimi due anni, il settore delle costruzioni ha trainato il PIL e l'occupazione. Secondo i dati riportati dall'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), più di un terzo dell'aumento del PIL del 2022 è legato alla crescita del settore, che ha creato 230.000 posti di lavoro in due anni;

nell'ultimo rapporto di ricerca sugli incentivi per una politica industriale di lungo periodo, il Censis dimostra chiaramente i benefici apportati sia in termini di entrate per lo Stato che in termini di crescita dell'occupazione. Il Censis stima che, a fronte di 55 miliardi di euro di investimenti sul patri-

monio edilizio, tra agosto 2020 e ottobre 2022, siano stati 79,9 i miliardi di produzione diretta nella filiera delle costruzioni, cui si sommano 36 miliardi di euro di produzione attivata in altri settori del sistema economico connesso alle componenti dell'indotto, per un totale di almeno 115 miliardi di euro. Anche in termini fiscali, non può essere ignorato il contributo portato dagli effetti moltiplicativi del Superbonus sul relativo gettito fiscale;

tali valutazioni si aggiungono all'aspetto primario e più rilevante della misura, ossia gli effetti benefici in termini di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale. In base ai dati disponibili, il Censis stima che la spesa di 55 miliardi di euro abbia generato un risparmio di 11.700 Gwh/anno, che corrispondono a 1,1 miliardi di metri cubi di gas, pari al 40 per cento del risparmio energetico che il Piano emergenziale di riduzione dei consumi del settore domestico si prefigge di realizzare nell'autunno-inverno 2022-2023, mentre la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dovuta agli interventi con il Superbonus è stimabile in 1,4 milioni di tonnellate di mancate emissioni. Tali risultati del tutto eccezionali avvicinano l'Italia al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> fissati in Europa, e che l'Italia ha condiviso: la riduzione del 55% delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici al 2030 e la relativa decarbonizzazione al 2050;

il Superbonus non risponde, dunque, ad un obiettivo strategico quale quello della transizione ecologica ed energetica, che per sua natura ha una dimensione di lungo periodo e deve necessariamente tendere ad un rinnovato approccio nella politica industriale del Paese. È dunque decisamente poco lungimirante pensare di rimodulare tale strumento sulla base di considerazioni meramente contabili, senza una visione di ampio respiro che tenga conto dell'impatto prodotto sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, di occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico assicurato e di gettito fiscale prodotto. Inoltre, anche puntuali riforme di dettaglio, quale ad esempio la fissazione di un limite reddituale agli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari, rappresentano una contraddizione della finalità universale della misura, quale quella dell'efficientamento energetico;

valutato che:

in particolare, la disciplina transitoria delineata al comma 2 dell'articolo 9, appare molto limitata, poiché ha previsto un termine eccessivamente ravvicinato rispetto al 19 novembre, data di entrata in vigore del decreto legge in esame, impedendo, di fatto, a coloro che avevano già avviato le iniziative preliminari alla concreta esecuzione dei lavori di procedere con la definitiva approvazione degli interventi e con la presentazione della CILAS entro il 25 novembre. È, quindi, essenziale prevedere un termine transitorio maggiormente congruo, così da assicurare il Superbonus al no per cento agli interventi già programmati;

inoltre, per i condomini, le modifiche apportate hanno determinato il blocco di tutte le delibere assembleari che, seppur in corso di definizione, non avrebbero avuto il tempo materiale per essere approvate entro il 25 no-

vembre. La formulazione della norma sembrerebbe, inoltre, ingenerare alcuni dubbi circa l'esclusione dalla riduzione della percentuale del Superbonus per quegli interventi che sono stati oggetto di pratiche edilizie presentate quando ancora non era possibile utilizzare la CILAS;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza, anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge di Bilancio per l'anno 2023, misure correttive che permettano l'applicazione di una disciplina più favorevole per i contribuenti e per le imprese del settore, prevedendo il ripristino del previgente termine del 31 dicembre 2023 quale limite per avvalersi dell'agevolazione nella misura del no per cento.

### **G9.101**

LOREFICE, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. superbonus, portandola dal no al 90 per cento. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso;

considerato che:

l'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha introdotto una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche;

in particolare, si prevede che ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spe-

se documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti,

impegna il Governo:

valutata l'imminente scadenza della misura, ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge di Bilancio 2023, al fine di prorogare di un anno la scadenza del 31 dicembre 2022, così da consentire la fruizione della misura per tutto l'anno 2023, prevedendo altresì la possibilità di fruire dell'agevolazione in esame anche nei casi demolizione e ricostruzione.

---

### **G9.102**

TURCO, BEVILACQUA, DE ROSA, LOPREIATO, CASTELLONE, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

il capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

l'articolo 9, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha riconosciuto alle Autorità di sistema portuale la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili;

in particolare, gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, anche se di potenza superiore a 1 MW;



valutato che:

tale misura facilita la transizione energetica rinnovabile negli scali commerciali nonché agevola le autorità portuali a promuovere il consumo di energia da fonti rinnovabili nelle aree portuali e retroportuali,

impegna il Governo:

per le medesime finalità di transizione energetica rinnovabile e promozione del consumo di energia da fonti rinnovabili, ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad estendere alle aree ZES la possibilità di promuovere comunità energetiche, in analogia a quanto attualmente previsto per le Autorità di Sistema Portuali.

---

### **G9.103**

DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (A.S. 345)»,

premessi che:

l'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. Superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La disposizione introduce tuttavia, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all'applicazione di tale riduzione;

la norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

considerato che:

come noto, alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente, gli enti pubblici possono rientrare nell'agevolazione in esame solo in qualità di condòmini;

come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/2020, considerato che il legislatore si riferisce ai «condòmini» e non alle «parti comuni» di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui si discute

l'edificio oggetto degli interventi deve essere necessariamente costituito in condominio secondo la disciplina civilistica vigente;

valutato che:

la nuova Direttiva comunitaria per l'efficienza energetico propone di ridurre l'uso dell'energia comunitaria di almeno il 9 per cento entro il 2030 rispetto allo scenario di riferimento del 2020. Ciò equivale ad un taglio, rispettivamente, del 39 per cento sui consumi di energia primaria e del 36 per cento su quelli finali;

il punto centrale della proposta prevede l'introduzione di «standard minimi di rendimento energetico» (MEPS) uniformi in tutta Europa e non solo per i nuovi edifici e le ristrutturazioni importanti. In futuro, tutti gli edifici residenziali dovranno raggiungere almeno la classe F entro il 2030, gli edifici pubblici e non residenziali già entro il 2027;

impegna il Governo:

in linea con quanto è all'esame della Commissione Europea, a riconoscere, nel primo provvedimento utile, la possibilità di fruire del Superbonus anche per gli edifici pubblici.

---

## **G9.200**

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Il Senato,

In sede di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica,

premesso che:

- il decreto in esame prevede alcune modifiche alla disciplina del Superbonus di cui al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, tra le quali la riduzione dal 100 al 90%, sin dal 2023 della misura del bonus per condomini, "mini condomini" di unico proprietario, ONLUS e APS;

- la norma iniziale prevedeva alcune eccezioni per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risultasse presentata la CILAS o fosse approvata la delibera assembleare dei lavori condominiali o, ancora, in caso di demolizione e ricostruzione, risultasse presentata l'istanza di acquisizione del titolo abilitativo;

- scadenze eccessivamente ravvicinate rispetto alla data di entrata in vigore del decreto, che sono state infatti soppresse in sede di discussione presso la V Commissione. La scadenza rimane comunque molto critica, soprattutto se si considera come le modifiche di cui al presente decreto interven-

gano in modo sostanziale sulla misura del bonus, fino a qualche settimana fa previsto al 110% delle spese sino al termine del 2023;

- permangono inoltre ulteriori criticità che non consentono alla norma di materializzare pienamente i suoi potenziali benefici. Senza un quadro normativo stabile, alla luce delle continue modifiche regolatorie che hanno già condotto al blocco dei crediti, non è possibile sfruttare concretamente gli effetti positivi che la misura porta con sé: il miglioramento complessivo del patrimonio immobiliare ad uso abitativo, le ricadute sul sistema finanziario, gli incrementi occupazionali, l'impatto positivo sul PIL e sull'economia sommersa, e il valore aggiunto delle spese edilizie del Paese;

- sarebbe necessario, dunque, prevedere un orizzonte strutturale che proroghi le misure previste dalla normativa inerente il superbonus per un intervallo di tempo più lungo, anche nell'ottica di un ulteriore decalage dell'agevolazione;

- Ulteriore criticità da segnalare è l'introduzione di un nuovo criterio per definire l'accesso alle prestazioni collegate alla situazione socio economica familiare, il quoziente familiare. Sarebbe opportuno l'utilizzo del parametro già esistente, l'ISEE in grado di valutare un maggior numero di elementi che determinano la condizione familiare (redditi esenti IRPEF soggetti a regimi sostitutivi o a ritenute alla fonte a titolo di imposta, patrimonio, disabilità) rispetto al solo "reddito complessivo";

- anche sul fronte della cessione del credito l'innalzamento a 3 della possibilità di cessioni dei crediti del Superbonus ad intermediari "qualificati", ovvero a banche e assicurazioni, potrebbe non risultare sufficiente nel risolvere il problema degli innumerevoli crediti attualmente bloccati;

Impegna il Governo:

- a valutare l'opportunità di estendere la misura del Superbonus per un arco di tempo utile a renderlo una misura strutturale di sostegno alla riconversione ecologica del patrimonio edilizio, con un forte rilancio agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico;

- a modificare, con prossimi interventi normativi, la misura del quoziente familiare privilegiando l'attuale parametro ISEE;

- a consentire attraverso successivi provvedimenti e limitatamente alle spese sostenute nell'anno 2021, l'utilizzo anche negli anni successivi della quota di credito d'imposta non fruita entro la fine del 2022;

- a introdurre ulteriori modalità di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi acquistati dalle banche e da Poste SpA, tra cui, ad esempio la possibilità per i medesimi soggetti di compensare le somme relative agli F24 della clientela.

## EMENDAMENTI

### 9.0.1

VERSACE, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Incentivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'installazione di ascensori)*

1. L'aliquota prevista all'articolo 119 comma 1, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche a tutti gli altri interventi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione di ascensori negli edifici a destinazione residenziale realizzati nel corso del triennio 2023-2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,3 milione di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per l'anno 2024, 13,5 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 per ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 9.0.5

LOMBARDO, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte

della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

### 9.0.15

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)*

1. All'articolo 4, della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria";

b) al comma 1-ter, dopo le parole: "sono individuati", sono inserite le seguenti: "le tecniche e tecnologie di produzione, e"».

## **Art. 9-bis**

### **9-bis.0.199 (già 9.0.16)**

FREGOLENT, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.1**

*(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0)*

1. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sue successive modificazioni, dopo la voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" inserire la seguente: "infrastrutture di ricarica 'intelligenti' e necessarie opere di installazione e allaccio".».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo II dopo le parole: «energetico,» aggiungere le seguenti: «credito d'imposta per beni strumentali,».*

### **9-bis.0.200 (già 9.0.17)**

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.1**

*(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0)*

1. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sue successive modificazioni, dopo la voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" inserire la seguente: "infrastrutture di ricarica 'intelligenti' e necessarie opere di installazione e allaccio".».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo II dopo le parole: «energetico,» aggiungere le seguenti: «credito d'imposta per beni strumentali,».*

## Art. 10

### 10.1

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ASTORRE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di importo stimato superiore alla soglia di applicazione della normativa europea ovvero nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla specificità dell'intervento che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche, anche di *project management*, finalizzate al costante controllo di tempi e costi dell'intervento, la stazione appaltante conferisce appositi incarichi di *project management* a supporto del Responsabile unico del procedimento per tutta la durata della procedura di esecuzione degli interventi. Tali incarichi aventi ad oggetto l'alta sorveglianza sullo svolgimento della fase progettuale ed esecutiva, in coordinamento con il direttore dei lavori e gli altri soggetti incaricati di funzioni tecniche, amministrative e legali, hanno come obiettivo principale il rispetto dei tempi e dei costi programmati e sono affidati a soggetti in possesso di adeguate esperienze pregresse secondo le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, preferibilmente, attraverso la stipula di accordi quadro».

### 10.3

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

#### **"Art. 27-bis.**

*(Disposizioni in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici)*

1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui

si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra."».

---

### **10.200 (già 10.2)**

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ASTORRE

*Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:*

«2-bis.1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai soggetti affidatari di incarichi di progettazione e/o di direzione lavori che abbiano provveduto, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a redigere o ad aggiornare i computi metrici estimativi di progetto o la contabilità dei lavori ai sensi di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le stazioni appaltanti corrispondono, in applicazione del decreto ministeriale 17 giugno 2016, un compenso ulteriore rispetto a quanto previsto nell'originario contratto, anche in ottemperanza al principio dell'equo compenso."».

---

### **10.8**

PIRONDINI, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Sopprimere il comma 3.*

---



### **10.9**

PIRONDINI, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 44-bis», aggiungere, infine, il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere oggetto di giudizi pendenti che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento».

---

### **10.11**

PIRONDINI, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Al comma 3, all'Allegato 2 ivi richiamato, capoverso «Allegato IV-bis», sopprimere il numero 6).*

---

### **10.201**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Sopprimere il comma 3-bis.*

---

### **10.202 (già 13.9)**

MANCA

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. Al fine di realizzare celermente gli interventi infrastrutturali necessari a garantire la riqualificazione, l'ammodernamento e la messa in sicurezza dell'autodromo di Monza, in attuazione dei nuovi standard minimi previsti dalla Federazione internazionale automobilistica (FIA) per lo svolgimento delle gare nei circuiti di Formula 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono indivi-

duati gli interventi infrastrutturali caratterizzati dall'urgenza e da un elevato grado di complessità progettuale ed esecutiva, nonché da una modalità attuativa complessa anche in relazione al calendario degli impegni dell'Autodromo stesso, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un Commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto. Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2025 e comunque fino alla conclusione dei suddetti interventi. In ragione della natura dell'incarico e del ruolo ricoperto al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento aggiuntivo.».

### 10.203

Sabrina LICHERI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-quater. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi finalizzati alla promozione della candidatura dell'Italia quale sede dell'Einstein Telescope, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia."»*

## ORDINI DEL GIORNO

### **G10.100**

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina  
LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premessi che:

il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2020, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici;

in particolare, al comma i, si prevede che per tutti i contratti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario di cui al successivo comma 2;

i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al allo stesso comma 1, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al successivo comma 4;

il comma 4 stabilisce le modalità con cui la stazione appaltante può coprire i relativi oneri a fronte di eventuale insufficienza delle risorse. A tale riguardo il comma 5, per le finalità di cui al comma 4, provvede ad incrementare la dotazione economica di alcuni fondi che saranno poi ripartiti tra le imprese beneficiarie;

valutato che:

la procedura potrebbe portare delle lungaggini e causare problemi alle aziende che negli ultimi mesi hanno sostenuto i maggiori costi derivanti dall'eccezionale crescita dei prezzi dei materiali da costruzione,

impegna il Governo:

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di facilitare il pagamento alle imprese dei maggiori oneri derivanti dai rincari delle materie prime, senza attendere il riparto dei Fondi, consentendo la possibilità di utilizzare, a titolo di acconto, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nelle more dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5 dello stesso articolo;

ad intervenire al fine di evitare che lavorazioni inizialmente ritenute non conformi dal direttore dei lavori, ma successivamente inserite nella contabilità, vengano escluse dall'applicazione delle misure di compensazione e adeguamento dei prezzi introdotte dal decreto «sostegni *bis*» (n. 73 del 2021) per il 2021 e dal decreto «aiuti» (n. 50 del 2022) per il 2022, per fare fronte agli straordinari rincari in atto.

---

## **G10.101**

PIRONDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

l'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-*bis* al medesimo decreto;

nello specifico, in base a quanto emerge dal richiamato allegato IV-*bis* si tratta di una serie di interventi tra i quali figura la Gronda di Genova;

rilevato che:

l'opera autostradale presenta un tracciato di circa 65 chilometri, con il 90 per cento in galleria, che devierebbe parte del traffico pesante e di transito al di fuori del centro urbano; il progetto della Gronda di Genova, la cui compatibilità ambientale è stata deliberata con decreto ministeriale, emanato

dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali, n. 28 del 23 gennaio 2014, è un progetto complesso che ha un costo complessivo di 4,7 miliardi di euro per 120 mesi di realizzazione e che prevede il potenziamento fuori sede della A10 tra Genova Ovest e Vesima, la realizzazione della carreggiata nord della A7 tra Genova Ovest e Bolzaneto e della carreggiata Est della A12, con nuovi rami di svincoli, rampe e raccordi, nonché la realizzazione dell'opera a mare, nel canale di calma del porto di Genova, con l'ampliamento dell'attuale fascia laterale a servizio dell'aeroporto, ai fini della messa in sicurezza dell'aeroporto medesimo;

il progetto presentato ai fini della valutazione d'impatto ambientale (Via) ha compreso anche l'Autorizzazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, per 12.051.164 mc, e la valutazione di incidenza per i SIC IT1331402 - Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione, IT1331501 - Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin, IT1331615 - Monte Gazzo, e ZPS IT1331578 - Beigua - Turchino;

in merito alla documentazione di progetto presentata ai fini della Via sono stati necessari ulteriori approfondimenti ambientali, con particolare riferimento alla vulnerabilità della falda e alle caratteristiche chimico-fisiche dei litotipi affioranti, alle caratteristiche di permeabilità del substrato e alla profondità della falda, alle interferenze con i pozzi e alle sorgenti censite all'interno dell'area vasta d'intervento;

valutato che:

occorre rilevare che le Linee guida operative per la valutazione delle opere pubbliche - settore stradale, adottate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a settembre 2022, riprendendo quanto disposto dal DPCM 3 agosto 2012, richiedono la preparazione di un'analisi costi-benefici (ACB) in specifici casi, vale a dire per le opere con investimenti superiori ai 10 milioni di euro, prive di introiti tariffari e per le opere di qualsiasi dimensione, esclusi gli interventi di rinnovo del capitale (ad esempio, manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione), per le quali è prevista una tariffazione del servizio;

le Linee Guida precisano che, in tali casi, le analisi si incentrano per le diverse alternative progettuali sull'analisi della domanda, sulla sostenibilità finanziaria e sulla bancabilità per quelle opere ove è previsto il ricorso a capitali privati, sull'analisi costi-benefici e sull'analisi dei rischi; l'ACB potrà essere svolta anche per tenere conto di uno scenario di traffico che contempli gli effetti di lungo termine sullo sviluppo dei trasporti legati all'emergenza COVID-19;

considerato che:

alla luce della mutata situazione economico-sociale e ambientale del territorio, delle diverse opzioni di tracciati alternativi proposti nel corso degli anni che hanno coinvolto gli enti locali, i comitati e le associazioni rap-

presentative degli interessi del territorio, nonché delle molteplici criticità che l'attuale opera comporta per il territorio e la cittadinanza interessata, appare opportuno sospendere ogni attività di avanzamento delle opere in attesa che venga rilasciata la valutazione di impatto ambientale aggiornata allo stato attuale dei siti interessati dalla realizzazione, anche tenuto conto che alcuni di essi destinati ad essere utilizzati come cantieri siano stati destinati nel tempo ad altri usi,

impegna il Governo:

a sottoporre l'intera opera ad una nuova valutazione di impatto ambientale e, al contempo, in attesa che venga rilasciata la predetta valutazione di impatto ambientale, a sospendere ogni attività di avanzamento delle opere, anche al fine di approfondire le conseguenze sul territorio connesse ai mutamenti ambientali e socio-economici e agli scenari di traffico;

a prevedere, al fine di scongiurare significativi e negativi impatti economici, sociali ed ambientali dell'opera, che tutti gli interventi ricompresi nel progetto della Gronda siano realizzati solo a seguito di conclusione positiva dell'analisi costi-benefici.

---

## **G10.102**

PIRONDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

l'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-*bis* al medesimo decreto;

nello specifico, in base a quanto emerge dal richiamato allegato IV-*bis* si tratta di una serie di interventi tra i quali figura la Gronda di Genova;

considerato che:

il progetto SPEA di raddoppio delle autostrade A10 e A7 nel nodo di Genova (progetto Gronda di Genova) ha l'obiettivo di alleggerire il tratto di A10 più interconnesso con la città di Genova - cioè quello dal casello di Genova Ovest (Porto di Genova) sino all'abitato di Voltri - trasferendo il traffico

passante su una nuova infrastruttura che si affianca all'esistente, costituendone di fatto un potenziamento «fuori sede»;

le attività di progettazione del passante autostradale di Genova sono state, come noto, caratterizzate da un iter molto complesso. Il progetto definitivo sviluppato dal concessionario è stato approvato dalla Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie stradali con decreto del 7 settembre 2017 e, nel corso del 2018, il concessionario ha predisposto la progettazione esecutiva, sulla quale la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha effettuato uno specifico approfondimento mediante la metodologia dell'analisi costi-benefici;

nella conclusione dell'analisi costi-benefici, pubblicata ad agosto 2019 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Gruppo di lavoro del citato dicastero ribadisce la necessità di valutare alternative alla Gronda di Ponente di Genova e all'interconnessione con le autostrade A7, A10 e A12, e di approfondire le predette alternative, anche attraverso un confronto con i livelli istituzionali territoriali;

secondo quanto riportato nel citato documento «il funzionamento dei due lotti che compongono il progetto della gronda di Genova, e cioè da una parte il raddoppio della A7 e, dall'altra, quello della A10, si è dimostrato essere funzionalmente separabile e caratterizzato da differenti livelli di fattibilità, con il primo (A7) significativamente più elevato del secondo (A10)». La sostituzione del secondo lotto (raddoppio della A10) con altre ipotesi di potenziamento del quadrante occidentale fondate sul potenziamento della viabilità urbana di costa si traduce in un deciso incremento degli indicatori di fattibilità e della loro stabilità;

tra le alternative progettuali alla Gronda considerate dall'analisi costi-benefici figura anche quella presentata nel 2018 da un gruppo di tecnici genovesi consistente, in estrema sintesi, nel prolungamento in tunnel della cosiddetta «strada a mare» (via Guido Rossa) di circa 3,5 chilometri. Lo studio trasportistico correlato evidenzia come tale intervento possa ridurre del 40 per cento il traffico sulla tratta autostradale genovese A10, mentre la realizzazione della Gronda lo ridurrebbe di non più del 20 per cento. Tale progetto avrebbe, inoltre, rispetto alla Gronda, un minore costo, impatto ambientale e tempo di realizzazione (circa 3 anni);

rilevato che:

l'opera relativa al nodo genovese è inserita nella proposta di definizione consensuale della procedura di contestazione, avviata nei confronti di Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI) a seguito del crollo del viadotto sul fiume Polcevera. I tempi di avvio dei lavori sono stati pertanto strettamente correlati a quelli di definizione del citato provvedimento, nonché a quelli di approvazione del Piano economico finanziario di ASPI;

nel giugno 2021, l'allora Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in risposta all'atto di sindacato ispettivo n.

3-02354, presentato alla Camera dei deputati, affermava che: «il citato Piano economico finanziario, su cui gli uffici del Ministero, unitamente a quelli del Ministero dell'Economia e delle finanze stanno eseguendo ulteriori approfondimenti, prevede l'effettuazione, da parte del concessionario, di investimenti sull'intera rete gestita, pari a 13,2 miliardi di euro, di cui 4,3 miliardi di euro, relativi al passante autostradale di Genova»;

il Viceministro delle infrastrutture e trasporti, on. Rixi, ad inizio novembre 2022, a margine di un evento dell'Istituto Idrografico della Marina Militare su Nave Vespucci a Genova, ha dichiarato che il dicastero è in attesa di un documento di una commissione di esperti che porterà le sue risultanze sulla Gronda a metà dicembre per poi procedere. Più recentemente, dopo un colloquio con il sindaco di Genova, a margine del convegno d'apertura della «Genova Smart Week», ha dichiarato che: «il protocollo d'intesa per costruire la Gronda autostradale del Ponente di Genova sarà firmato a inizio dicembre dagli enti locali. Partirà poi il lotto «0», entro 40 giorni dovrà esprimersi il Consiglio superiore dei lavori pubblici per avviare il lotto «1», lo scavo del tunnel partirà in contemporanea da Bolzaneto e Vesima», aggiungendo, inoltre, che le risorse per la realizzazione dell'opera sono a carico di Aspi, ma che al contempo «serve un tavolo con il Mef per garantire l'equilibrio economico delle opere, non solo la Gronda, ma 12 miliardi di investimenti che devono essere aperti immediatamente»,

impegna il Governo:

a sospendere l'iter di realizzazione del progetto della Gronda di Genova, con particolare riferimento al raddoppio della A10, al fine di rivedere e migliorare il progetto stesso, basato su scenari di domanda e dimensionamenti datati, e le ulteriori opere collegate, così come suggerito anche nell'analisi costi-benefici citata, nonché di consentire una compiuta verifica e valutazione delle alternative progettuali proposte così da pervenire a soluzioni condivise secondo modalità eco-sostenibili;

ad informare le Commissioni parlamentari competenti per materia in merito al quadro finanziario dell'opera, con particolare riferimento alle risorse disponibili e all'eventuale fabbisogno residuo.



## EMENDAMENTI

### 10.0.1

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "fino ad integrale soddisfazione";

*b)* alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.".

2. All'articolo 26, comma 4, lettera *b)* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo."».

### **10.0.200**

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "fino ad integrale soddisfazione".

b) Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili."

2. All'articolo 26, comma 4, lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo."»

#### **10.0.4**

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina  
LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di contratti pubblici e affidamento di lavori)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché a quelli di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione."».

#### **10.0.5**

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more

dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5"».

---

#### **10.0.7**

LOMBARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5"».

---

#### **10.0.201**

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5".»

---

### **10.0.9**

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1-bis. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione".

### **10.0.11**

LOMBARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)*

1. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 27-bis.**

*(Procedure di affidamento)*

1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di

avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra"».

#### **10.0.12**

MANCA, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Sospensione CAM ristorazione)*

1. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, nonché l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61, ai servizi di ristorazione collettiva, sono sospesi sino al 31 dicembre 2023.».

#### **10.0.14**

LOMBARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Tra le condizioni fissate nell'accordo quadro deve essere indicato l'importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo.

6-ter. L'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro deve costituire la garanzia di cui all'articolo 103 in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.

6-*quater*. I certificati di cui all'articolo 86, comma 5-*bis* sono rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi"».

#### **10.0.15**

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-*bis*.**

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Tra le condizioni fissate nell'accordo quadro deve essere indicato l'importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo.

6-*ter*. L'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro deve costituire la garanzia di cui all'articolo 103 in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.

6-*quater*. I certificati di cui all'articolo 86, comma 5-*bis* sono rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi."».

#### **10.0.19**

MANCA, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali im-

previste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.».



### 10.0.20

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, ASTORRE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali imprevedibili ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano

stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.».

#### **10.0.21**

MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 724 del 1993.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 724 del 1993, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appal-

tante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

### **10.0.230 (già 12-bis.0.200)**

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della Legge n. 724 del 1993.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della Legge n. 724 del 1993, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

---

#### 10.0.24

GELMINI, PAITA, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

---

## 10.0.25

LORENZIN, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 10-bis.**

*(Garanzie Fondo Centrale di Garanzia per PNRR)*

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una

banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a*) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b*) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c*) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.».

## 10.0.26

### LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Garanzie per piccole e medie imprese coinvolte negli interventi previsti dal PNRR)*

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a*) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b*) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c*) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo».

## 10.0.29

LORENZIN, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 10-bis.

*(Garanzia SACE per PNIVR)*

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale

da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.».

---

### **10.0.30**

LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Garanzia SACE per PNRR)*

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio».

---



### 10.0.33

LORENZIN, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**  
*(Garanzie SPV)*

1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1-*ter*:

1) all'alinea, le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

2) alla lettera *a)*, dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

3) alla lettera *b)*, dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

*b)* al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **10.0.34**

LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Garanzie prestate da società veicolo di cartolarizzazione)*

1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) alinea, le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

2) alla lettera a), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: «e i soggetti garantiti»;

3) alla lettera b), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

b) al comma 1-quater, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

2. Agli oneri si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## **Art. 11**

### **11.200**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Sopprimere il comma 1-bis.*

---

**11.201 (già 11.4)**

MANCA

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-bis.1. Al fine di garantire la realizzazione e il rispetto dei tempi dei progetti già finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al PNRR e al PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta motiva adeguatamente il temperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.».

---

**ORDINE DEL GIORNO**

**G11.100 (già 11.0.17)**

NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 11.0.17.

---

## EMENDAMENTI

### 11.0.3

PARRINI, NICITA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - legge n. 145 del 2018 (PNRR cosiddette "Medie opere"))*

1. All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023". Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

### 11.0.15

SBROLLINI, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Nomina Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti a Palermo)*

1. Al fine di fronteggiare la gestione dell'emergenza rifiuti nel territorio di Palermo e le connesse esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni, il Sindaco di Palermo è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che, per la durata di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, eserci-

ta le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

a) predisporre e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Palermo, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) regola le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis* e 195, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Sicilia, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La regione Sicilia si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Sicilia, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### **Art. 11-bis**

#### **11-bis.0.200 (già 11.0.5)**

PARRINI, NICITA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.1**

*(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico - legge n. 160 del 2019 (PNRR cosiddette "Piccole opere"))*

1. All'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 28 febbraio 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della presente legge";

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2023 e al 30 giugno 2023".».

---

#### **11-bis.0.201 (già 11.0.6)**

PARRINI, NICITA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.1**

*(Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR)*

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del

PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento"».

---

**11-bis.0.202 (già 11.0.7)**

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.1**

*(Ripristino dell'obbligo di indicazione del CCNL  
per lavori edili di importo superiore a 70.000 euro)*

1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", sono inserite le seguenti: ", di importo superiore a 70.000 euro,";

b) il secondo periodo è soppresso».

---

**11-bis.0.203 (già 11.0.12)**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, MARTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.1**

*(Proroga del termine in tema di approv-  
vigionamento di materie prime critiche)*

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".».

---

**11-bis.0.204 (già 11.0.200)**

PATUANELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.1**

*(Proroga del termine in tema di approv-  
vigionamento di materie prime critiche)*

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

---

**Art. 12**

**12.2**

MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole: «lettera d)», con le seguenti: «lettere d) ed e)».*

**12.5**

LOMBARDO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si applica altresì per gli immobili adibiti a palestre, piscine e centri natatori, anche all'interno di strutture ricettive, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.».

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».*



### 12.13

LOMBARDO

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Limitatamente all'anno 2022, l'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica soltanto per i prestiti a tasso variabile, mentre, in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

### 12.14

MARTELLA, MANCA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che documentino un aumento della spesa per utenze di energia elettrica e gas nei primi otto mesi del 2022 rispetto al medesimo periodo del 2021, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate non ancora versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## **12.200**

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000, che, ove previsti all'interno di CCL, potranno essere erogati direttamente in busta paga al lavoratore"».*

## **12.0.8**

DAMANTE, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, CASTELLONE, MAIORINO, LOREFICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 12-bis.**

*(Misura a tutela del commercio al dettaglio mediante temporanea limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo, affitto di ramo d'azienda o altra tipologia di contratto)*

1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di commercio al dettaglio salvaguardando i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 32 della legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive modificazioni, e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale, non possono essere superiori al 2,5 per

cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità.

2. Il ritardo fino a 90 giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 c.c.».

---

### 12.0.200

PARRINI, NICITA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12.1

*(Calcolo del Fondo di garanzia debiti commerciali-Scompu-  
to maggiori oneri da maggiori costi energia e da emergenze)*

1. All'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2020".

2. Dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"In considerazione delle complessità procedurali che possono comportare ritardi di pagamento non imputabili all'operatività degli enti locali, in occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse all'emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo."».

**12.0.201 (già 12.0.13)**

GIACOBBE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12.1**

*(Indennità compensativa per contingenza emergenziale)*

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dal perdurare del deprezzamento dell'euro sull'ammontare reale delle retribuzioni percepite in euro dagli impiegati a contratto delle rappresentanze diplomatico-consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinatisi in ragione delle dinamiche correlate alle crisi russo-ucraina ed energetica, è riconosciuta un'indennità compensativa per contingenza emergenziale, erogabile con cadenza mensile, fino ad un massimo di 12 mesi, pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni percepite alla data del 31 dicembre 2021 ed il valore medio della retribuzioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**12.0.202 (già 12.0.9)**

PARRINI, NICITA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12.1**

*(Facoltà di variare il bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2022)*

1. Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022.».

---

**12.0.203 (già 12.0.10)**

PARRINI, NICITA, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12.1**

*(Deroghe incarichi dirigenziali a tempo determinato en-  
ti in dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie)*

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'articolo 90 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000».

**12.0.204 (già 12.0.12)**

GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12.1**

*(Detrazioni per carichi di famiglia per persona-  
le a contratto negli uffici all'estero del Ministero de-  
gli affari esteri e della cooperazione internazionale)*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), spettano altresì per i figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500mila euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **12.0.205**

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Proroga del termine per l'applicazione del regime semplificato al lavoro agile)*

1. All'articolo 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, come modificato dall'art. 25-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

### **12.0.206**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12.1.**

*(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

1. All'articolo 10, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2023".

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

**12.0.207 (già 12.0.6)**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12.1**  
*(Fondo editoria)*

1. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 18 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi per acquisto beni e servizi strumentali per l'informatizzazione e lo sviluppo tecnologico del punto vendita, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta. Per l'anno 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: *a)* abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, *b)* siano imprese femminili, *c)* siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, *d)* abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita nella misura massima di euro 6.000. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del

Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

## **Art. 12-bis**

### **12-bis.200 (già 2.1000/33)**

VERDUCCI, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla lettera d), capoverso «Art. 15», dopo il terzo comma, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli



strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G12-bis.100 (già 2.1000/39)**

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nel subemendamento 2.1000/39.

---

### **G12-bis.101 (già 2.1000/53)**

BASSO, ASTORRE, FINA, IRTO, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nel subemendamento 2.1000/53.

## EMENDAMENTI

### **12-bis.0.201 (già 2.1000/37)**

PARRINI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.1.**

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Il Fondo di cui al comma 1, articolo 41 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, è ulteriormente finanziato per l'anno 2022 per 100 milioni di euro. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023. Al conseguente onere, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento".

3. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e PNC, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" inserire la seguente: "anche".

5. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 dicembre 2023».

**12-bis.0.202 (già 2.1000/36)**

PARRINI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.1.**

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti".

2. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento".

3. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'articolo 90 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. All'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2020".

5. Dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente: "In considerazione delle complessità procedurali che possono comportare ritardi di pagamento non imputabili all'operatività degli enti locali, in occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse all'emergenza e i relativi importi

non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo".

6. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023.

7. Le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 828 e 830, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l'applicativo *web* <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

---

**12-bis.0.203 (già 2.1000/50)**

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.1.**

*(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"».

---

**12-bis.0.204 (già 2.1000/48)**

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.1.**

1. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 18 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi per acquisto beni e servizi strumentali per l'informatizzazione e lo sviluppo tecnologico del punto vendita, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta. Per l'anno 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: *a)* abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, *b)* siano imprese femminili, *c)* siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, *d)* abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita nella misura massima di euro 6.000. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

**12-bis.0.205 (già 2.1000/35)**

PARRINI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.1.**

*(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - L. 145/2018 (PNRR c.d. "Medie opere" e dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico) - L. 160/2019 (PNRR c.d. "Piccole opere"))*

1. All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023". Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. All'articolo 1 della legge 160/2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 28 febbraio 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della presente legge";

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2023 e al 30 giugno 2023"».

**12-bis.0.206 (già 2.1000/49)**

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.1.**

*(Fondo ristorazione collettiva e sospensione CAM ristorazione)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse già stanziare per l'anno 2021 e non utilizzate.

2. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, nonché l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61, ai servizi di ristorazione collettiva, sono sospesi sino al 31 dicembre 2023.».

---

**12-bis.0.207**

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 12-ter**

*(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)*

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre

2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1."

2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.»

---

## Art. 13

### 13.4

SBROLLINI, LOMBARDO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per Panno 2023" e le parole: "dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel medesimo periodo d'imposta".

1-ter. Ai fini del comma 3-bis è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigenti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui



all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 19.».

### **13.5**

SBROLLINI, LOMBARDO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per fare fronte alla crisi economica derivante dall'aumento dei costi dell'energia e incentivare l'impiego di fonti di energia rinnovabile, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese documentate relative all'acquisto e installazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.».

### **13.200 (già 13.7)**

MANCA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Al fine di assicurare un efficace contrasto alla violazione dei diritti d'autore online relativi agli eventi sportivi diffusi in diretta, nonché di garantire maggiori entrate allo Stato e alle federazioni, associazioni e società sportive, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integra il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, con la previsione che l'esecuzione da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione degli ordini cautelari di blocco all'accesso degli indirizzi IP e dei nomi a dominio dei siti internet attraverso i quali vengono diffusi illecitamente contenuti protetti avvenga tempestivamente e comunque non oltre trenta minuti dalla relativa comunicazione. L'Autorità provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

### **13.201 (già 13.8)**

MANCA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1.1. Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti necessari all'adeguamento e la messa in sicurezza delle tribune e delle aree riservate al pubblico dell'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari", in attuazione dei nuovi *standard* minimi previsti dalla Federazione internazionale automobilistica (FIA) per lo svolgimento delle gare nei circuiti di Formula 1, sono stanziati, in favore del Comune sede dell'Autodromo, 500 mila euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.

1.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1.1, pari a 500 mila euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **13.202 (già 13.3)**

MANCA

*Al comma 1-bis, aggiungere infine il seguente periodo:* «La durata dei contratti di licenza, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), del medesimo decreto legislativo, nel territorio nazionale relativi al triennio 2021-2024, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione può essere prorogata fino a un massimo di due anni.».

### 13.0.3

SBROLLINI, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368)*

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per la durata della formazione a tempo pieno, compatibilmente con il previsto obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, al medico è consentito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione, nonché ogni altro rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private"».

### 13.0.6

VERSACE, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Erogazione di ausili, ortesi e protesi per l'attività sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)*

1. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024 e 2025";

*b)* al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui".

2. Agli oneri conseguenti alle modificazioni di cui al comma 1, pari a cinque milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 13.0.7

MANCA, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "al fine di sostenere" sono inserite le seguenti: "le società e";

b) le parole: "a tali associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a tali soggetti";

c) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

d) le parole: "delle associazioni stesse" sono sostituite dalle seguenti: "delle società e associazioni stesse".».

### 13.0.10

VALENTE, ASTORRE, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Misure in materia di società a partecipazione pubblica)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

"In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175."».

### **13.0.12**

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Slittamento della sospensione della compensazione del saldo di mobilità extraregionale definito per la Regione Calabria)*

1. All'articolo 16-*septies*, comma 2, lettera *e*), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023" e le parole: "finanziamento dell'anno 2022" con le seguenti: "finanziamento dell'anno 2023";

*b*) al secondo periodo, le parole: "dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2027"».

### **13.0.13**

LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Disciplina per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione)*

1. Al fine di semplificare le procedure per l'istallazione degli impianti di desalinizzazione utili a contrastare gli effetti devastanti derivanti dalla prolungata siccità e far fronte all'emergenza idrica, l'articolo 12, della legge 17 maggio 2022, n. 60, è abrogato.».

### 13.0.14 (testo 2)

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

*(Iscrizione a ruolo dei proventi del *payback* per i dispositivi medici e iscrizione in bilancio 2022 delle entrate di cui al *payback* per acquisti diretti relativi agli anni 2020 e 2021)*

1. All'articolo 18, comma 1, capoverso 9-*bis*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "I suddetti provvedimenti regionali costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, in relazione alle somme da recuperare.";

b. il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i crediti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono recuperati tramite iscrizione a ruolo ai sensi articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 o compensati con i debiti per acquisti di dispositivi medici, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, fino a concorrenza dell'intero ammontare."

2. In considerazione dell'incremento dei costi correlati al fenomeno inflattivo, le entrate di cui al *payback* per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.»

### **13.0.15**

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Iscrizione in bilancio 2022 delle entrate di cui al payback per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021)*

1. In considerazione dell'incremento dei costi correlati al fenomeno inflattivo, le entrate di cui al *payback* per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.».

### **13.0.16**

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Misure a sostegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli oneri sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)*

1. A parziale copertura degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza il 31 marzo 2022, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1 e di ripartizione delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale.».

### 13.0.18

VALENTE, ASTORRE, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

*(Agevolazioni per la transizione energetica delle imprese di trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 12-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'annualità 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 13.0.19

GELMINI, PAITA, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-ter.

*(Agevolazioni energivore per le imprese TPL)*

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2017, n. 300.



2. L'efficacia delle disposizioni del comma 12-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato UE.

3. gli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valuta in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 13.0.24

LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Sgravi contributivi per i giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

### 13.0.25

LOMBARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

*(Moratoria sui crediti per le piccole e medie imprese agricole)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 31 marzo 2023 è sospeso per le PMI agricole sino al 31 marzo 2023 su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

### 13.0.28

VERSACE, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

*(Erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde)*

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, in via sperimentale per l'anno 2023 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

2. Agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **13.0.29**

VERSACE, LOMBARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Contributo destinato all'acquisto di parrucche per pazienti oncologici)*

1. I pazienti oncologici che a seguito di un ciclo di chemioterapia abbiano subito la perdita di capelli hanno diritto ad un contributo di euro 300 per l'acquisto di parrucca. La richiesta di contributo deve essere indirizzata alla Azienda sanitaria locale di riferimento, presentando un certificato che attesti la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria a trattamenti chemioterapici e la ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca. Le regioni provvedono all'erogazione del contributo.

2. Agli oneri conseguenti, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

## **Art. 14**

### **14.200**

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

*Sopprimere il comma 2.*

## 14.2

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 3, capoverso «606-bis», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Per l'anno 2022» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2022».*

*Conseguentemente:*

a) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 15 e, quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) *all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.137,454»;*

- *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.627 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «500», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300».*

## 14.3

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 3, capoverso «606-bis», al primo periodo, sostituire le parole: «85,8 milioni» con le seguenti: «95,8» e al secondo periodo, sostituire le parole: «14,2 milioni» con le seguenti: «24,2 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.057,454»;*

b) *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.547 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «420», al programma 23.1 Fondi da*

*assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «220» e al programma 23 2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «220».*

---

#### **14.4**

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, SIRONI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Per l'anno 2022, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato ai sensi del comma 3, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare:

a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;

b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;

c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### **14.5**

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274, del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'a.s. 2022/2023 da destinare alla riattivazione dell'organico, individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter,

lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

*3-ter*. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato ai sensi del comma *3-bis*, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al medesimo comma *3-bis*.

*3-quater*. Agli oneri di cui al comma *3-bis*, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 14.9

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«*3-bis*. All'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: "è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti" sono sostituite dalle seguenti: "è reso disponibile il 100 per cento dei posti vacanti";

*b*) il secondo periodo è soppresso.

*3-ter*. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, sono rivisti mediante trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

---

**14.201 (già 14.7)**

MANCA, MISIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. All'articolo 24, comma 5-ter, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".».

---

**14.202 (già 14.8)**

MANCA, MISIANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. L'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla Tipologia 102 "Tributi destinati al finanziamento della sanità" del Titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e al Fondo Nazionale dei Trasporti, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità.».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G14.100**

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, DAMANTE, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 14 del provvedimento in esame incrementa la dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa in misura pari a 85,8 milioni di euro per il 2022, destinandolo, in particolare, al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente, come definiti da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Istruzione e ricerca;

tuttavia, il medesimo comma 3 reca un'autorizzazione di spesa pari a 14,2 milioni di euro, per il 2022, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative;

considerato che:

le retribuzioni relative tanto al personale ATA quanto ai Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) sono da troppo tempo inadeguate ai rispettivi livelli professionali di riferimento;

valutato che:

allo scopo di valorizzare in senso generale e a più ampio spettro il personale ATA occorre introdurre i profili «AS» e «C», ovvero il coordinatore dei collaboratori scolastici e il coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi, giacché previsti dal contratto collettivo nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire repentinamente le risorse necessarie a incrementare ulteriormente il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, finalizzando tale incremento alla valorizzazione del personale DSGA e del personale ATA, nonché all'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.



## EMENDAMENTI

### **14.0.200 (già 14.0.16)**

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14.1**

1. Per l'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. A decorrere dall'anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui ai periodi primo e secondo del presente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.»

### **14.0.201 (già 14.0.14)**

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"».

**14.0.202 (già 14.0.15)**

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14.1**

*(Disposizioni transitorie per l'applicazione del decreto ministeriale 20 luglio 2022, n. 154)*

1. Il decreto ministeriale del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.»

**14.0.203 (già 14.0.8)**

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14.1**

*(Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2023.»

## **Art. 14-sexies**

### **14-sexies.200**

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 15**

### **15.1**

MIRABELLI, MALPEZZI, MANCA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

2-ter. Al fine di consentire al prefetto di esercitare il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i responsabili dei Comuni sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 2-bis.

2-quater L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede median-

te corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 15.2

MIRABELLI, MALPEZZI, MANCA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. La dotazione del fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 15.3

NICITA, Barbara FLORIDIA, DAMANTE, BEVILACQUA, LOREFICE

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale del mese di novembre 2022 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, per un ammontare pari a 10 milioni di euro, delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6 comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e per un ammontare pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 15.4

MISIANI, MANCA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "nel mese di novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nei mesi di novembre e dicembre 2022".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 1245 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti", è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2:

1) le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

2) le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

3) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

## 15.6 (testo 2)

IRTO, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";

b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

3-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al primo periodo le parole: «< entro il 31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti:«< entro il 31 dicembre 2025>>.

## 15.7

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dall'anno 2023, un importo pari a 15 milioni di euro annui è assegnato ai comuni di cui all'articolo 30, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e ai comuni fino a 15.000 abitanti che hanno sostenuto costi di discarica per il trattamento di siti in condizioni di "post mortem", sulla cui base hanno subito un maggiore taglio, riconducibile a tali costi, in applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di incidenza superiore al 18 per cento sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012.

3-ter. I comuni beneficiari del contributo di cui al comma 3-bis sono individuati sulla base di una istruttoria condotta dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche avvalendosi, in caso di necessità, di apposite certificazioni richieste agli enti interessati. Il riparto dei fondi è determinato mediante uno o più decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Con-

ferenza Stato-città e autonomie locali, di cui il primo da emanarsi entro il 15 marzo 2023 e gli eventuali successivi da emanarsi comunque entro il 30 settembre 2023.

*3-quater.* Ai maggiori oneri di cui al comma 3-*bis*, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 15.9

PARRINI, NICITA, MANCA

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis.* All'articolo 15-*bis*, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti"».

---

## 15.10

PARRINI, NICITA, MANCA

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis.* Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023».

### **15.11**

PARRINI, NICITA, MANCA

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 828 e 830, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo *web* <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.».

### **15.15**

MANCA

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidità a favore delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G15.100**

MAZZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (A.S. 345)»,

premesso che:

l'articolo 15, commi 1 e 2, incrementa di 1.558.473 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa relativa ai contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero



dell'interno con un'Agenzia di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di adeguare tali contratti agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni centrali per il triennio 2019-2021;

i contratti a termine a cui fa riferimento la norma in esame sono quelli di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto legislativo n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio) che autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a tempo determinato da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari e nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2021 e di 20 milioni per il 2022;

considerato che:

sempre in un contesto emergenziale connesso alla pandemia, parimenti, l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione;

in tale contesto, all'Agenzia Industrie Difesa (nel proseguo AID) - ente di diritto pubblico controllato dal Ministero della Difesa che ha il compito di provvedere al coordinamento ed alla gestione degli stabilimenti industriali ad essa assegnati al fine di gestire unitariamente «le attività delle unità produttive ed industriali della difesa» - è stato assegnato, tra gli altri, lo stabilimento militare «Spollette» di Torre Annunziata (ai sensi dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001 e del 24 ottobre 2001, come modificati dal decreto del Ministro della Difesa del 25 giugno 2015);

tra gli obiettivi prefissati - come peraltro si evince dal piano integrato di attività ed organizzazione 2022-2024 - con specifico riguardo allo stabilimento militare «Spollette» di Torre Annunziata, figurano:

- l'incremento della produzione di mascherine facciali di tipo FFP2, a beneficio dell'intero paese, per fronteggiare la grave carenza di mascherine sul mercato mondiale nel pieno dell'emergenza pandemica, in collaborazione con la Struttura Commissariale;

- l'incremento ed il potenziamento delle attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei (Demat), con accordi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni della regione Campania;

nonostante gli accordi contrattuali in essere, l'attività produttiva si è conclusa anticipatamente con il licenziamento di 42 lavoratori;

considerato altresì che:

nel corso dell'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali" è stato approvato l'emendamento 7.0.3 (testo 2) che reca disposizioni volte al finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023;

in particolare, si prevede che, al fine di consentire l'assolvimento dei compiti attribuiti dal Piano alle amministrazioni centrali, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanità per le medesime finalità per l'anno 2023. Contestualmente, viene diminuita di 35,8 milioni di euro (da 350 a 314,2 milioni di euro) l'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 prevista dal secondo periodo dello stesso comma 261, dichiaratamente finalizzata, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi dei piani pandemici regionali e provinciali, all'implementazione delle prime misure previste dal Piano;

come noto, il Piano strategico-operativo "mira a trovare, in una prospettiva temporale di medio termine elementi strategici ed operativi comuni utilizzabili anche per i casi di "circolazione di agenti patogeni, che, sebbene diversi dal virus influenzale, siano nella stessa misura potenzialmente capaci di causare, in maniera del tutto imprevista e imprevedibile, delle vere e proprie pandemie";

l'ulteriore stanziamento previsto nel corso dell'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali" e la necessità di riprendere la produzione delle mascherine chirurgiche e facciali di tipo FFP2;

impegna il Governo:

nel prossimo provvedimento utile, sulla scia di quanto fatto con l'articolo 15 del presente decreto, nonché dell'ulteriore finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 a rifinanziare il progetto relativo allo Stabilimento «Spolette» di Torre Annunziata al fine di ricollocare i 42 dipendenti licenziati, riprendendo la produzione delle mascherine chirurgiche e facciali di tipo FFP2, nonché

il necessario progetto di incremento e potenziamento delle attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei.

---

**G15.101 (già 2.1000/55)**

NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nel subemendamento 2.1000/55.

---

## 1.2.7. Testo 2 (ANNESSO)

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**20 dicembre 2022**  
**N. 2 ANNESSO**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XIX LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (345-A)**

### **ORDINI DEL GIORNO**

#### **Art. 1**

##### **G1.201**

NATURALE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (A.S. 345),

premessi che:

l'articolo 1 estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022;

la norma riconosce la possibilità di fruire i crediti di imposta spettanti per il mese di dicembre entro il 30 settembre 2023,

impegna il Governo:

al fine di dare un più ampio respiro alle imprese beneficiarie, a garantire ai soggetti beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n.144, la possibilità di utilizzare anche il credito maturato nei mesi di ottobre e novembre entro il 30 settembre 2023, consentendo così alle imprese di poter accedere alla misura in tempi congrui ed avere un respiro temporale più ampio per programmare la propria attività.

---

## Art. 9

### G9.201

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, TURCO, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità

di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali;

considerato che:

il decreto-legge in esame interviene purtroppo con un taglio anticipato al cd. "Superbonus" senza prevedere una politica pluriennale per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. Tale scelta determinerà un decisivo freno agli investimenti nella riqualificazione degli edifici, compromettendo gli obiettivi legati alla transizione ecologica. Questo effetto sarà tanto più evidente per gli interventi su interi edifici condominiali, condizionati dalla presenza dei condomini a più basso reddito, che non hanno la possibilità di sostenere la parte di spese non coperta dal bonus e, allo stesso tempo, non accedono al contributo finanziario previsto dalla norma perché hanno un reddito anche di poco superiore alla soglia dei 15.000 euro;

le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente nonchè le modifiche contenute nell'emendamento presentato al disegno di legge di bilancio dal Governo in Commissione Bilancio alla Camera dei deputati non risolvono le problematiche sollevate dagli operatori del settore in relazione al blocco delle cessioni;

è di tutta evidenza come i bonus relativi all'edilizia, ed in particolare la misura del Superbonus 110 per cento, abbiano svolto un ruolo decisivo nel rilancio del comparto. Negli ultimi due anni, il settore delle costruzioni ha trainato il PIL e l'occupazione. Secondo i dati riportati dall'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), più di un terzo dell'aumento del PIL del 2022 è legato alla crescita del settore, che ha creato 230.000 posti di lavoro in due anni;

nell'ultimo rapporto di ricerca sugli incentivi per una politica industriale di lungo periodo, il Censis dimostra chiaramente i benefici apportati sia in termini di entrate per lo Stato che in termini di crescita dell'occupazione. Il Censis stima che, a fronte di 55 miliardi di euro di investimenti sul patrimonio edilizio, tra agosto 2020 e ottobre 2022, siano stati 79,9 i miliardi di produzione diretta nella filiera delle costruzioni, cui si sommano 36 miliardi di euro di produzione attivata in altri settori del sistema economico connesso alle componenti dell'indotto, per un totale di almeno 115 miliardi di euro. Anche in termini fiscali, non può essere ignorato il contributo portato dagli effetti moltiplicativi del Superbonus sul relativo gettito fiscale;

impegna il Governo:

a) ad adottare con urgenza, anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge di Bilancio per l'anno 2023, modifiche puntuali alla disciplina delineata dall'articolo 9 volte a prevedere:

- l'estensione del termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023, posticipando altresì la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, al fine di prorogarla al 31 marzo 2023;

- l'estensione dei termini entro cui poter usufruire del 110 per cento, consentendo la deliberazione dei lavori, in caso di condomini, e la presentazione della CILAS entro il 28 febbraio 2023 o, almeno, entro il 15° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvaguardando così il legittimo affidamento dei soggetti che hanno già concluso le fasi prodromiche dei lavori confidando nel Superbonus al 110%;

- l'esclusione dalle modiche normative previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), gli interventi, da avviare o già in corso di realizzazione, che sono stati oggetto di pratiche edilizie presentate sotto la vigenza delle disposizioni normative antecedenti le modifiche che hanno portato all'introduzione della CILAS;

- l'eliminazione, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari dalle persone fisiche, del limite di reddito dei 15.000 euro che appare piuttosto esiguo e non idoneo a finanziare gli interventi per i soggetti con ridotta capacità contributiva;

b) a prevedere la detrazione nella misura del 110 per cento anche per i lavori di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per gli accumulatori di energia.



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 7 (ant.) del 24/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2022

7ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(93) Valeria VALENTE e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**

**(338) BALBONI e altri. - Istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**

**(353) Raffaella PAITA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**

**(Doc. XXII, n. 1) MAIORINO - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"**

**(Doc. XXII, n. 3) PAITA e altri - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"**

**(Doc. XXII, n. 4) BIZZOTTO e altri - Proposta di inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"**

(Parere all'Assemblea sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo, con presupposto)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il seguente parere, già reso alla Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge e ai documenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, in relazione alle spese di funzionamento relative al 2022, di cui all'articolo 6, comma 5, la Commissione d'inchiesta sia istituita entro la fine dell'anno finanziario."

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il parere è posto ai voti e approvato, all'unanimità dalla Commissione.

**(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA**

(Parere alle Commissioni 3a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra la seguente proposta di parere non ostativo, con condizioni, che tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo in relazione ai quesiti posti: "La Commissione

programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 1, comma 1, tenuto conto che il prolungamento dell'impiego del personale militare è da intendersi riferito al periodo decorrente dal 1° ottobre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, viene confermata la congruità degli effetti finanziari stimati nella relazione tecnica, inclusi anche di quelli riferiti al periodo che intercorre tra la scadenza della precedente autorizzazione di spesa (30 settembre 2022) e l'efficacia del decreto-legge in esame (9 novembre 2022): al riguardo, il Governo non ritiene necessario riformulare il testo normativo; con riguardo all'articolo 1, comma 3, si conferma la correttezza della ricostruzione effettuata nella relazione tecnica in relazione alle minori esigenze finanziarie utilizzate a copertura della prosecuzione della missione, rappresentando che le unità navali non sono state coinvolte nella proroga al 31 dicembre e che sono stati conteggiati solo 41 giorni di presenza per una parte di personale (418 unità); si concorda con la modifica proposta alla clausola di invarianza di cui al medesimo comma 3; con riguardo all'articolo 2, nel rappresentare che le stime riportate nella relazione tecnica hanno carattere di prudenzialità, si conferma la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di lavoro flessibile dell'AGENAS; in relazione alla copertura finanziaria di cui al medesimo articolo 2, si conferma che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, limitatamente alla quota parte utilizzata a copertura degli oneri derivanti dalla proroga semestrale, non pregiudica in alcun modo le altre iniziative programmate dall'Agenzia: si concorda inoltre con la relativa proposta di riformulazione; sempre in relazione al comma 2 dell'articolo 2, si conferma infine che l'impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari al 51,5 per cento della spesa complessiva, è dovuto alla nettizzazione degli effetti fiscali riflessi, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: all'articolo 1, comma 3, la parola: "derivano" sia sostituita dalle seguenti: "devono derivare"; all'articolo 2, comma 2, le parole: "come approvato in occasione del rendiconto generale annuale" siano sostituite dalle seguenti: "come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale".

La sottosegretaria ALBANO formula un avviso conforme al parere testé illustrato, depositando altresì agli atti della Commissione il quadro degli effetti finanziari recati dal provvedimento (cosiddetto "Allegato 3").

Non essendovi interventi, verificato il prescritto numero legale, il parere è posto ai voti e approvato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Pareri della 1a, della 3a, della 4a, della 6a, della 7a, della 8a, della 9a, della 10a Commissione e del Comitato per la legislazione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*), anche a nome del relatore Borghi, illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che, per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Si tratta, in particolare, del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando al 30 giugno 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).

L'articolo 2 proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. L'articolo 3 consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (comma 1). Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione (comma 2). Il comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale. Il comma 5 riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni dettate dal comma 6, la possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione. Il comma 7 prevede che l'adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto legge n. 144 del 2022. Il comma 8 estende l'orizzonte temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione in favore delle imprese che hanno assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023. Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per l'autorizzazione concessa a SACE ai fini della concessione di garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e di istituzioni finanziarie per finanziamenti erogati in favore delle imprese che dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi derivante dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina. Il comma 10 dell'articolo 3 modifica una norma transitoria, concernente il periodo di imposta relativo al 2022, che prevede un regime di maggior favore in materia di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. L'articolo 3, comma 11, oltre ad aumentare di 10 milioni di euro, per il 2022, l'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano prevede, quali destinatari delle relative risorse, anche il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA. Il comma 12 dell'articolo 3 modifica una disciplina transitoria che prevede, per il 2022, in relazione all'incremento dei costi per la fruizione dell'energia, sia un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale sia un contributo straordinario per altri soggetti, operanti nell'ambito del Terzo settore o comunque assimilabili a quest'ultimo ambito. L'articolo 3, comma 14, riduce di 50 milioni lo stanziamento del Fondo Bonus Trasporti, la cui dotazione passa da 190 a 140 milioni di euro. In forza del comma 12, lettera b), del medesimo articolo, tali risorse vanno ad incrementare il Fondo in cui sono appostate le risorse finalizzate all'erogazione di un contributo straordinario, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, a favore degli enti del Terzo settore che non gestiscono servizi residenziali o semiresidenziali per le persone disabili o per gli anziani. Con l'incremento disposto, tale ultimo Fondo raggiunge la dotazione di 100 milioni di euro (cfr. art. 3, comma 12, lettera b)).

L'articolo 4 modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali energivori. Segnatamente, ai sensi del comma 1, lett. a), n. 1, le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento potranno operare anche nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione. Debbono infatti essere presi in considerazione (quali elementi impedienti) i soli "vincoli

assoluti" stabiliti nel Pitesai, dunque, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o da accordi internazionali. Il comma 1, lett. a), n. 2 ammette le concessioni di coltivazione di idrocarburi nel tratto di mare tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalla costa superiore a 9 miglia e con un potenziale minerario di gas superiore a 500 milioni mc. Le concessioni sono consentite per la vita utile del giacimento a condizione che i titolari aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e preve analisi tecnico-scientifiche e programmi di verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza.

La lett. b) consente poi il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti con potenziale minerario di gas superiore a 500 milioni mc. I titolari delle concessioni sono tenuti ad aderire alle procedure di approvvigionamento. La lett. c) riduce da sei a tre mesi il termine dei procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere di realizzazione di interventi per le procedure di approvvigionamento, nonché dei procedimenti di conferimento delle nuove concessioni di coltivazione tra le 9 e le 12 miglia. La lett. d) interviene sui contratti di acquisto di lungo termine del gas di produzione nazionale tra il gruppo GSE e i concessionari di coltivazione ammessi alle procedure. Nelle more della conclusione delle stesse procedure, dal 1° gennaio 2023, fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas, i titolari di concessioni che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse mettono a disposizione del gruppo GSE diritti sul gas per un quantitativo, fino al 2024, pari ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento. Il quantitativo non deve comunque essere superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza. La lett. e) sopprime il criterio di assegnazione dei volumi di gas oggetto dei contratti stipulati dal GSE, che dava una priorità alle imprese energivore a prevalente consumo termico e una riserva di almeno un terzo alle PMI. Ora, i diritti sul gas oggetto dei contratti sono riconosciuti solo alle imprese energivore, anche in forma aggregata. I diritti sono aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto *pro-quota*. Il contratto deve prevedere la rideterminazione al 31 gennaio di ogni anno dei diritti sul gas sulla base delle effettive produzioni nell'anno precedente; nonché il divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti da esso.

La medesima lett. e) dispone che lo schema di contratto tipo sia predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'articolo 5, comma 1, proroga il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas, disponendo che esso abbia termine - anziché a decorrere dal 1° gennaio 2023 - a decorrere dal 10 gennaio 2024. L'articolo 5, comma 2, reca disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale modificando la disciplina che assegna al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita. Il termine entro il quale procedere alla vendita, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022, viene qui prorogato al 31 marzo 2023 (lett. a)). È anche prorogato dal 20 dicembre 2022 al 15 aprile 2023 il termine per il rimborso del prestito infruttifero statale riconosciuto al GSE per l'acquisto del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza (lett. b)).

L'articolo 6 interviene sulle disposizioni previste dal cd. "decreto energia" relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa.

L'articolo 7 specifica che i beneficiari delle risorse destinate a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti nel settore dell'autotrasporto di merci sono le "persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi le imprese". Si precisa, inoltre, che tali disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto al fine di adeguare, nell'anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini.

L'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti



nella disciplina del cosiddetto *superbonus*, portandola dal 110 al 90 per cento. La disposizione introduce tuttavia, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all'applicazione di tale riduzione. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023. Inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al *superbonus*, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

L'articolo 10, comma 1, integra le previsioni contenute nel cosiddetto decreto "sblocca cantieri" al fine di specificare che l'obbligo, posto a carico del comune non capoluogo di provincia, di utilizzare, per gli affidamenti riguardanti il PNRR e il PNC, le stazioni appaltanti qualificate o anche le unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, è previsto quando l'importo dell'affidamento è pari o superiore a 150.000 euro nel caso di lavori, e a 139.000 euro nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione. Il comma 2 stabilisce le condizioni per la concessione, alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, di contributi per fronteggiare gli incrementi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi. Il comma 3 inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-*bis* al medesimo decreto.

L'articolo 11 reca modifiche alla disciplina della Commissione tecnica a cui è affidata l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC. In particolare, al fine di potenziare tale Commissione, viene prevista la possibilità di nominare fino a trenta componenti aggregati.

L'articolo 12, comma 1, attraverso l'interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, stabilisce che la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime *de minimis* della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. L'articolo 12, comma 3, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso.

L'articolo 13 dispone che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi già precedentemente sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

I commi 1 e 2 dell'articolo 14 disciplinano autorizzazioni di spesa a valere già sul bilancio dell'anno finanziario in corso destinate a Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. e ai programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.

Il comma 3 dell'articolo 14, in primo luogo, incrementa nella misura di 85,8 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. In secondo luogo, reca un'autorizzazione di spesa pari a 14,2 milioni di euro, per il 2022, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative (compensi definiti dal suddetto contratto di comparto).

L'articolo 15, commi 1 e 2, autorizza la spesa di 1.558.473 euro per il 2022 al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dell'interno con un'Agenzia di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro - Funzioni centrali per il triennio 2019-2021.

L'articolo 16 dispone che il decreto-legge entri in vigore il 19 novembre 2022.

Per approfondimenti, rinvia al Dossier dei Servizi studi della Camera e del Senato n. 16.

Il PRESIDENTE comunica che è stato fissato, nel corso dell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, a venerdì 2 dicembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

## 1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 6 (ant.) del 28/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 6**

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2022

*Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Orario: dalle ore 11 alle ore 19,10*

*(sospensioni: dalle ore 12,50 alle ore 14,05; dalle ore 16 alle ore 16,25, dalle ore 18 alle ore 18,35)  
AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFLAVORO, CONFESERCENTI,  
CONFARTIGIANATO, CNA; CISL E UGL; SPORT E SALUTE, LEGA CALCIO SERIE A; AGENZIA  
DELLE ENTRATE. SONO ALTRESI' INTERVENUTI, IN VIDEOCONFERENZA, RAPPRESENTANTI  
DI CONFCOMMERCIO, CASARTIGIANI, UNCI; CGIL, UIL; ANCI, UPI, UNCEM E  
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME; ASSTRA, CONFETRA,  
CONFTRASPORTO E AN.BTI; GREENPEACE, LEGAMBIENTE E WWF; CONI; NOMISMA;  
ECCO; CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI, NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 345 (DECRETO-LEGGE AIUTI-  
QUATER)*

## 1.3.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 7 (ant.) del 29/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 7**

**MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022**

*Presidenza del Presidente*

**CALANDRINI**

*Orario: dalle ore 9,35 alle ore 12,50*

*(sospensioni: dalle ore 10,50 alle ore 11; dalle ore 11,30 alle ore 11,40, dalle ore 12,10 alle ore 12,15)*

*AUDIZIONI INFORMALI, NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 345 (DECRETO-LEGGE AIUTI-QUATER), DI RAPPRESENTANTI DI ANCE E CONFEDILIZIA; ABI; CONFPROFESSIONI, RETE PROFESSIONI TECNICHE E OICE; GUARDIA DI FINANZA. SONO ALTRESÌ INTERVENUTI, IN VIDEOCONFERENZA, RAPPRESENTANTI DI GSE*

## 1.3.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 8 (pom.) del 29/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022

8ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ( [n. 3](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che attua la delega prevista dall'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che ha delegato il Governo al riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

Il citato articolo 8, oltre a recare una clausola di invarianza, stabilisce che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 169.

Lo schema di decreto legislativo, che dispone il riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, si compone di 37 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Segnala che lo schema è assegnato con riserva, in quanto privo dell'intesa della Conferenza unificata limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere *a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t), e v)* della citata legge 5 agosto 2022, n. 118, del parere della medesima Conferenza limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere *f), g), h), i), p)* e *u)*, della medesima legge n. 118 del 2022, nonché del parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Per i profili finanziari, la relazione tecnica afferma, preliminarmente, che lo schema di decreto contiene norme di natura ordinamentale che non comportano, conformemente a quanto stabilito dalla delega conferita, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica afferma poi che i soggetti coinvolti nell'attuazione dello schema di decreto in esame provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica esplicita che dalla previsione di principi generali e di limiti e condizioni per l'assunzione, la gestione e la regolazione dei servizi pubblici locali derivano evidenti risparmi, tenuto conto che i suddetti principi valorizzano il ruolo del mercato nell'erogazione di tali servizi, evitando che le amministrazioni pubbliche intervengano nella gestione anche nei casi in cui non sarebbe necessario. La relazione tecnica inoltre afferma che non comportano oneri per la finanza pubblica,

senza che risultino fornite ulteriori specificazioni, i seguenti articoli: da 1 a 4, recanti oggetto, definizioni, principi generali e ambito di applicazione del provvedimento; l'articolo 6, recante distinzione tra funzioni di regolazione e gestione; l'articolo 13, in materia di limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti speciali o esclusivi, nonché gli articoli 14, 15, 16 e 17, rispettivamente in materia di scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale e affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista, affidamento a società *in house*; l'articolo 18, inserente i rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore; l'articolo 19, sulla durata dell'affidamento e indennizzo; l'articolo 20, in materia di tutele sociali, e 21, sulla gestione delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali; l'articolo 23, recante il regime del subentro in caso di scadenza dell'affidamento o cessazione anticipata, l'articolo 24 in materia di contratto di servizio, l'articolo 26 in materia di tariffe; l'articolo 27, regolante le vicende del rapporto, l'articolo 29 sui rimedi non giurisdizionali, l'articolo 31 in materia di trasparenza nei servizi pubblici locali, nonché le disposizioni finali di cui agli articoli da 32 a 37.

La relazione tecnica afferma poi che non comportano oneri per la finanza pubblica una serie di disposizioni, dal momento che le funzioni contemplate dalle disposizioni stesse sono assicurate dagli enti con le risorse disponibili a legislazione vigente, iscritte nei propri bilanci; si tratta degli articoli: 5 (meccanismi di incentivazione per favorire le aggregazioni), 7 e 8 (competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali, rispettivamente, a rete e non a rete), 10 (perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà), 11 (promozione e sostegno degli utenti), 12 (obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato), 22 (esecuzione di lavori connessi alla gestione), 25 (carte dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori), 28 (vigilanza e controlli sulla gestione), 30 (verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali). La relazione tecnica afferma che non comporta oneri per la finanza pubblica l'articolo 9, recante misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali, attesa la sua natura procedurale.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le disposizioni si limitano a definire la cornice normativa e procedurale nell'ambito della quale agli enti territoriali è consentito di operare al fine di affidare e gestire i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Le disposizioni sono in parte di principio, definitorie e ordinamentali, in parte ricognitive della legislazione vigente o riformatrici di discipline cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, in parte di carattere facoltizzante (ossia non tali da comportare nuovi adempimenti obbligatori per le amministrazioni interessate), in parte assistite da clausole di invarianza e corredate di chiarimenti della relazione tecnica. La norma di abrogazione incide su disposizioni cui non sono ascritti effetti di finanza pubblica e, in parte, abroga una disposizione (art. 26-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, abrogato dall'articolo 36, comma 1, dell'atto in esame) alla cui introduzione erano stati ascritti effetti onerosi. Inoltre, la disciplina ha ad oggetto attività istituzionali degli enti territoriali, già rientranti nelle loro competenze istituzionali, e cui si applicano i generali vincoli di finanza pubblica cui l'atto in esame non deroga. Alla luce delle considerazioni esposte e di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità delle disposizioni, non formula quindi osservazioni.

Il provvedimento non è corredato di prospetto riepilogativo in quanto allo stesso non sono stati ascritti effetti finanziari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 37 dello schema in esame reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota del Servizio del bilancio del Senato e della Camera dei deputati n. 5.

La sottosegretaria ALBANO esprime avviso conforme a quanto illustrato dal relatore, non essendovi nulla da osservare. Ricorda tuttavia che si è in attesa del parere e dell'intesa della Conferenza unificata, per cui il Governo si riserva di fornire eventuali elementi al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ( [n. 4](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2022, n. 129. Esame e rinvio)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che è adottato in attuazione della delega al Governo conferita dall'articolo 1 della legge 3 agosto 2022, n. 129.

L'assegnazione è disposta con riserva, essendo lo schema privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), il comma 5-*quinquies* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 288 del 2003, ivi introdotto, è finalizzato alla promozione e sviluppo da parte degli IRCCS di imprese *start up* e *spin off*, nonché a favorire la partecipazione a tali società di ricercatori. Atteso che la Relazione tecnica, al riguardo, afferma che tale attività verrà attuata con le risorse proprie degli Istituti senza ulteriori oneri, occorre acquisire dal Governo maggiori elementi informativi, in assenza dei quali non è possibile valutare la sostenibilità sui bilanci degli IRCCS di quanto asserito: non appare infatti sufficiente la previsione nella relazione tecnica dell'emanazione di linee guida per la materia e del relativo schema di regolamento da parte del Ministero della salute, per assicurare la neutralità finanziaria. Con riferimento al successivo comma 5-*sexies*, che prevede l'istituzione di un Albo dei partner industriali, occorre valutare l'esigenza di specificare nel testo che gli oneri di funzionamento e tenuta dell'Albo dei partner industriali devono essere a carico degli iscritti all'Albo.

Per quanto riguarda l'articolo 7, comma 1, lettera *c*), osserva che il comma 3-*sexies* dell'articolo 13 del suddetto decreto legislativo n. 288 del 2003, pur se formulato in termini di mera facoltà, potrebbe determinare necessità finanziarie aggiuntive in presenza di nuove e ulteriori esigenze correlate all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEA), per effetto del vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'attività di ricerca degli IRCCS e il conseguente irrigidimento del Fondo Sanitario Nazionale. In relazione al successivo comma 3-*septies*, in merito alla previsione dell'adozione da parte delle Regioni di accordi con gli IRCCS per definire piani di sviluppo, piani assunzionali, nonché la disciplina per la copertura di perdite di bilancio o di squilibri finanziari, anche relative all'attività di ricerca, occorre acquisire dal Governo maggiori informazioni, atteso che la relazione tecnica non si sofferma su tale disposizione.

L'articolo 8 interviene sul comma 1 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, modificando la periodicità con la quale gli IRCCS trasmettono i dati aggiornati e la documentazione necessaria ai fini della conferma dei requisiti per la qualifica di IRCCS, che passerebbe da 2 a 4 anni. Considerato che il comma 2 del suddetto articolo 15 prevede che il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, possa in ogni momento verificare la sussistenza di tali condizioni, assegnando in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti un termine non superiore a sei mesi per il reintegro degli stessi, e che il Ministro della salute e la regione competente possono cautelativamente sospendere l'erogazione dei finanziamenti nei confronti degli enti interessati, occorre valutare se la modifica di cui al comma 1 del citato decreto legislativo possa, nel caso di sopravvenuta carenza dei requisiti, non consentire un tempestivo esercizio della funzione di vigilanza e possa determinare quindi minori risparmi.

Per quanto concerne l'articolo 9, in tema di vigilanza, il Governo dovrebbe assicurare che la formalizzazione in capo al Ministero della salute dell'attività di controllo e vigilanza sugli IRCCS, di cui ai commi 1 e 2, non determini un aggravio di compiti e di oneri rispetto alla situazione vigente. In merito al comma 2 dell'articolo 10, che richiede agli IRCCS la definizione di quote riservate per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria assunto a tempo determinato, pur prendendo atto dei vincoli finanziari previsti per tali enti dalla legislazione vigente per i loro reclutamenti, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di quantificazione, al fine di valutare gli effetti finanziari, considerato che la stabilizzazione di norma comporta il riconoscimento dell'anzianità già maturata nel periodo di lavoro svolto a tempo determinato.

L'articolo 11, in materia di prestazioni di alta specialità erogate in favore dei pazienti extraregionali, al

comma 2 destina, nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard*, 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, per la costituzione di un fondo da rivalutare annualmente, finalizzato all'acquisto da parte delle regioni di prestazioni di alta specialità dagli IRCCS, da erogare a cittadini residenti in regioni diverse da quelle ove insistono le strutture. Sul punto, la relazione tecnica si limita a fare riferimento ad ulteriori margini di spesa rientranti nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, tali da non generare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva, al riguardo, che lo stanziamento non sembra configurare un tetto di spesa, dovendo pertanto essere adeguato annualmente in base ai fabbisogni soddisfatti.

La relazione tecnica inoltre non espone elementi di valutazione circa l'effettiva disponibilità delle risorse richiamate, né ipotesi di quantificazione in merito alla congruità dello stanziamento aggiuntivo di 40 milioni di euro, rispetto al presumibile incremento della mobilità extra-regionale verso gli IRCCS.

Fa presente infine che il comma 1 prevede un obbligo di acquisto delle prestazioni erogate dagli IRCCS a favore di cittadini residenti in regioni diverse, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, mentre a legislazione vigente la programmazione dell'acquisto di tali prestazioni risulta una facoltà rimessa all'autonoma decisione delle regioni e delle province autonome. In considerazione di quanto sopra esposto, appare quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 7 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria ALBANO evidenzia che si è in attesa di acquisire i necessari elementi da parte delle amministrazioni interessate, per cui si riserva di fornire l'avviso del Governo nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che si è proceduto all'illustrazione del provvedimento e si è conclusa la preliminare audizione dei soggetti interessati dallo stesso.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia lo svolgimento della discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 19,10*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA**

(Parere alle Commissioni 3a e 10a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'emendamento 2.7 (testo 2), derivante da una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio sul testo, risulta necessario sostituire la parola: "verificato" con la seguente: "accertato", per ripristinare quanto previsto nel parere.

Per quanto concerne gli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), occorre avere conferma che dalla soppressione della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso e dalla contestuale istituzione della Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Andrebbe inoltre valutata l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nel testo degli emendamenti.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti approvati.



La sottosegretaria ALBANO rileva che, in ordine all'emendamento 2.3, il Governo ritiene necessario condizionare il parere non ostativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una riformulazione, al secondo periodo dell'emendamento, al fine di specificare che il supporto previsto dalla disposizione sia prestato nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate.

Rileva, inoltre, in ordine all'emendamento 2.7 (testo 2), che recependo il rilievo posto dal relatore, il parere debba essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del termine "verificato" con la parola "accertato", in conformità alla legge di contabilità.

Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, tranne che sugli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), su cui si riserva di fornire il parere del Governo, risultando in corso gli opportuni approfondimenti.

Il PRESIDENTE, in attesa dell'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori, sospende la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 19,25, riprende alle ore 20,05.*

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria ALBANO, in relazione agli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), condiziona l'avviso di nulla osta all'inserimento di un ulteriore comma, che illustra alla Commissione.

Non ha, inoltre, osservazioni da formulare sull'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, prospettata dal relatore.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra quindi una riformulazione volta a escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Interviene il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) il quale, nel giudicare discutibile la misura approvata dalle Commissioni di merito, che non appare coerente con la disposizione su cui va ad innestarsi, reputa comunque necessario un ulteriore approfondimento diretto a verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, che di per sé non è garanzia dell'assenza di effetti onerosi. A tale scopo, chiede al Governo di fornire ulteriori elementi istruttori.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), anche in considerazione dei tempi d'esame del provvedimento, evidenzia che sono stati forniti elementi adeguati ad assicurare l'idoneità della clausola di invarianza a garantire l'assenza di effetti finanziari negativi.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) formula considerazioni critiche in ordine all'idoneità della mera clausola di invarianza finanziaria con riferimento alla proposta emendativa in parola. Evidenza al riguardo, peraltro, l'inopportunità di procedere ad una modifica di sistema, in un ambito assai complesso, con un emendamento che non costituisce un intervento organico, che sarebbe invece necessario.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea preliminarmente come l'ambito all'esame della Commissione bilancio non sia inerente i profili di merito del provvedimento, bensì i soli aspetti finanziari. Ricorda inoltre che la clausola di invarianza finanziaria è stata proposta dalla stessa relazione del relatore, richiedendosi al riguardo l'avviso del Governo, che è risultato conforme a tale richiesta.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) formula osservazioni critiche circa l'inserimento di una mera clausola di invarianza finanziaria, risultando una forzatura l'operare una riforma così strutturale in materia di funzioni dell'AIFA, nell'ambito di un decreto-legge che ha ad oggetto tutt'altra materia. Sottolinea come sarebbe invece necessario operare interventi del genere in maniera organica e con tutti i necessari approfondimenti.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) evidenzia come la riforma operata con l'emendamento 3.1 (testo 2) faccia riferimento a funzioni in materia di gestione e spesa farmaceutica che pongono aspetti di necessario approfondimento ed analisi. Evidenzia come in molti paesi sia prevista una distinzione tra gli aspetti scientifici e gli aspetti economici inerenti la gestione dei costi in materia di farmaci, risultando tali due aspetti separati in quasi tutti i paesi al fine di evitare conflitti di interessi. Rileva al riguardo come non sia chiarito, alla luce della formulazione dell'emendamento in parola, quale effetto possa determinarsi in termini di saldi di finanza pubblica.

Riprendendo l'intervento svolto dal senatore Manca, evidenzia la necessità di un ulteriore approfondimento con un'apposita relazione concernente gli effetti finanziari, a maggior ragione

considerato il carattere di complessiva riforma operata dall'emendamento in questione.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) evidenzia come la *governance* delineata a legislazione vigente e quella prevista dall'emendamento in parola risultino del tutto differenti, per cui non è dato ritenere garantita l'assenza di effetti finanziari sulla base della mera introduzione di una clausola di invarianza.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda come oggetto di esame da parte della Commissione bilancio sia il solo profilo degli effetti finanziari, non potendosi entrare nel merito della disposizione, per cui la prevista istituzione da parte dell'emendamento di una Commissione, a fronte della soppressione di due comitati, dovrà operare ad invarianza di risorse, proprio alla luce della clausola di cui si impone l'introduzione.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) evidenzia la necessità di ulteriori elementi al fine di vagliare l'effettiva adeguatezza della clausola di invarianza finanziaria, anche in relazione al possibile incremento delle indennità spettanti ai vertici dell'AIFA, come riconfigurati dall'emendamento in discussione. Occorre pertanto garantire il necessario spazio per tale approfondimento, che appare imprescindibile.

La sottosegretaria ALBANO, dopo aver evidenziato che non sussistono condizioni ostative e che la clausola finanziaria è idonea a garantire l'assenza di effetti negativi sui saldi, rende comunque disponibile alla Commissione una nota del Governo recante l'approfondimento tecnico dei profili finanziari degli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2).

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.3, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "è prestato" delle seguenti: ", nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate,".

Sull'emendamento 2.7 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "verificato" con la seguente: "accertato".

Sugli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 1-ter, dei seguenti:

"1-quater. All'articolo 13, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole "del direttore generale" sono soppresse.

1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Su tutti i restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo."

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), in sede di dichiarazione di voto contrario, evidenzia la delicatezza della questione inerente gli effetti finanziari dell'emendamento 3.1 (testo 2), che ha introdotto una riforma complessiva della *governance* nella materia trattata, non potendosi confidare nella mera introduzione di una clausola di invarianza finanziaria e occorrendo verificare l'effettiva sostenibilità e invarianza sui saldi di finanza pubblica. Sottolinea che la nota fornita dal Governo non approfondisce compiutamente l'aspetto inerente gli aspetti sui saldi di finanza pubblica.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) in dichiarazione di voto evidenzia l'idoneità della clausola di invarianza a garantire l'assenza di effetti negativi, preannunciando il proprio voto favorevole.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), in dichiarazione di voto contrario, evidenzia che occorre valutare attentamente il cambiamento di *governance* disposto dall'emendamento in ordine ai profili dello svolgimento delle funzioni in rilievo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), in dichiarazione di voto contrario, ribadisce il rischio che possano determinarsi effetti finanziari onerosi per la finanza pubblica.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), in dichiarazione di voto favorevole, condividendo quanto delineato dal senatore Borghi, evidenzia come la clausola di invarianza proposta risulti idonea a garantire l'assenza di effetti finanziari negativi. Sottolinea peraltro come la nota del Governo profili

possibili effetti di risparmio dovuti alla riforma recata dall'emendamento.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene altresì per preannunciare il proprio voto contrario.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente [CALANDRINI](#) avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 30 novembre 2022, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 12.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 20,40.*

## 1.3.2.1.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 10 (ant.) del 01/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**  
GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 2022

**10ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) e la rappresentante del GOVERNO rinunciano ai rispettivi interventi di replica.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## 1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 11 (pom.) del 06/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2022

11ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ( [n. 3](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il presidente [CALANDRINI](#) informa che è pervenuto il documento della Conferenza unificata recante il parere e l'intesa previsti dalla norma di delega, nonché il parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), preso atto degli elementi pervenuti, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria ALBANO esprime avviso conforme alla proposta di parere del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere viene posta ai voti e approvata.

**Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ( [n. 4](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2022, n. 129. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre.

La sottosegretaria ALBANO deposita elementi di chiarimento rispetto ai quesiti posti. Evidenzia che il Governo si riserva di acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il PRESIDENTE, atteso che tale intesa non è ancora pervenuta e riservandosi di esaminare tutti gli elementi forniti dal Governo, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1º dicembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono pubblicati in allegato gli emendamenti e gli ordini del giorno relativi al disegno di legge in titolo.

Comunica altresì che sono state presentate le riformulazioni: 1.52 (testo 2), 1.0.16 (testo 2), 2.1 (testo

2), 2.0.4 (testo 2), 3.68 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 3.0.21 (testo 2), 7.0.24 (testo 2), 13.0.14 (testo 2), 14.2 (testo 2), 14.0.16 (testo 2) e 15.6 (testo 2), pubblicate in allegato.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 11.0.15 e 13.0.27.

Avverte quindi che il Governo ha presentato l'emendamento 2.1000, pubblicato in allegato, che trasfonde nel provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge n. 179 del 2022, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici e che sono stati presentati subemendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte inoltre che le sedute convocate questa settimana saranno principalmente dedicate all'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti, in modo da esaurire tale fase procedurale. Dà quindi la parola ai senatori per l'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [DAMANTE](#) (M5S) illustra la proposta 1.42, tesa a evitare che i beneficiari del previsto credito d'imposta possano incorrere in penalità, in caso di ritardo nella presentazione della prevista comunicazione, trattandosi peraltro di termine connesso a una comunicazione ricognitiva.

Illustra quindi la proposta 3.56, che intende ampliare al quarto trimestre del 2022 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le imprese del terzo e nonché del quarto settore.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), riservandosi ulteriori approfondimenti in sede di esame delle proposte in materia di *superbonus*, sottolinea la necessità di dedicare un apposito spazio alla discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Illustra poi la proposta 1.51, tesa ad ampliare al 30 giugno 2023 lo spazio di utilizzazione del previsto credito d'imposta; la proposta non comporta oneri ma intende ampliare i tempi di utilizzo del credito. Illustra quindi le proposte 2.0.2 e 3.12, richiamando il tema della fornitura di *fideiussioni* nell'ottica di ampliare le garanzie per le imprese.

Illustra gli emendamenti inerenti l'articolo 4, in materia di approvvigionamento da gas naturale. Dopo aver ricordato il *referendum* svolto in materia di trivellazioni, sottolinea la necessità di guardare ai dati effettivi inerenti la sicurezza energetica del Paese. Cita i dati inerenti le quantità limitate di gas potenzialmente estraibili, sottolineando come tale estrazione non avrebbe effetti di lungo periodo in termini di indipendenza energetica del Paese, non potendosi investire a lungo termine nelle fonti fossili, e occorrendo invece investire in fonti rinnovabili per garantire una reale indipendenza energetica all'Italia. Formula quindi rilievi critici sul contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge, ricordando come il tema dei gassificatori, pur venendo in rilievo in una fase emergenziale come l'attuale, vada considerato attentamente mettendo in discussione l'attuale modello economico focalizzando piuttosto la materia delle energie rinnovabili.

Illustra altresì la proposta 9.82, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, tema di grande importanza, a fronte dell'impiego di risorse assai contenute.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) illustra la proposta 3.72, in materia di tassazione degli extraprofitti, che intende correggere un effetto della norma inerente la tassazione delle piccole e medie imprese agricole che hanno investito in fonti rinnovabili fotovoltaiche, queste vanno escluse dalla tassazione sugli extraprofitti in quanto utilizzano tali fonti per il proprio consumo e non come venditori di energia. Sottolineando poi come l'indipendenza energetica possa derivare solo da investimenti in fonti rinnovabili, evidenzia l'importanza di dare peso alla scienza, citando studi in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili, anche con effetti positivi in termini di occupazione.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) illustra gli emendamenti 9.83 e 9.0.1, ricordando l'importanza del tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche in un Paese con il 3,6 per cento di popolazione disabile, sottolineando l'importanza di tale tema per abbattere le diseguaglianze e per facilitare attività di rilievo tra cui cita il turismo.

Illustra la proposta 10.0.26, in materia di garanzie per le piccole e medie imprese coinvolte negli interventi previsti dal PNRR, sottolineando l'importanza di aiutare le piccole e medie imprese ed evidenziando come la copertura sia a valere del fondo già previsto dalla proposta citata.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) illustra le proposte 3.61, in materia di IPAB, in cui le tariffe sono divenute insostenibili a causa del caro-bollette, e 1.20, volta a considerare il settore scientifico e ad

estendere i contributi straordinari anche agli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale.

Sul tema del *superbonus* richiama la questione dei crediti incagliati, su cui occorre trovare soluzioni. Richiama l'emendamento 10.0.29 in materia di garanzie da parte della SACE, sottolineando l'importanza di un'attenta istruttoria da parte del Governo e richiamando quanto emerso in audizione sul tema della capacità progettuale e delle garanzie che devono al riguardo essere fornite.

Illustra altresì le proposte 3.32 e 3.68 (testo 2), ricordando i temi dei contributi straordinari alla Croce rossa nonché la materia delle strutture termali, quali infrastrutture rilevanti sia in materia sanitaria che turistica, fortemente penalizzate dagli aumenti dei costi e che vedono messo a rischio il proprio funzionamento.

Illustra la proposta 3.36, in materia di aiuto sociale alla popolazione con ISEE sotto i ventimila euro, al fine di salvaguardare le fasce più deboli ed esposte ai costi della crisi.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'illustrazione degli emendamenti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 7 dicembre 2022, già convocata alle ore 9,30, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 3**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto dell'intesa e del parere espresso dalla Conferenza unificata, nonché del parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **A.S. 345**

#### **Emendamenti segnalati**

#### **Gruppo Fratelli d'Italia**

1.7, 1.28, 1.40, 1.48, 2.1 (testo 2), 2.0.1, 3.42, 3.43, 3.62, 3.85, 3.0.5 (testo 2), 3.0.7, 3.0.17, 3.0.19, 3.0.20, 3.0.21 (testo 2), 3.0.26, 4.10, 4.11, 4.19, 5.6, 5.0.17, 6.0.5, 7.0.23, 8.0.2, 8.0.3, 10.0.23, 10.0.27, 10.0.31, 10.0.35, 10.0.36, 11.2, 11.0.13, 12.4, 12.8, 13.0.21, 13.0.22, 13.0.23, 14.0.7, 14.0.10, 14.0.11, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.7, 15.0.9, 15.0.12 e 15.0.13

#### **Gruppo PD**

1.20, 1.52 (testo 2), 1.0.16 (testo 2), 2.0.4 (testo 2), 2.0.5, 3.13, 3.32, 3.36, 3.61, 3.68 (testo 2), 3.73, 3.80, 3.0.4, 4.5, 4.6, 4.20, 4.0.4, 8.0.1, 10.0.1, 10.0.29, 11.4, 11.0.17, 13.0.14 (testo 2), 14.2 (testo 2), 14.8, 14.0.16 (testo 2), 15.3, 15.5 e 15.6 (testo 2)

#### **Gruppo Lega**

3.52, 3.53, 3.84, 3.0.10, 4.23, 4.26, 6.0.4, 7.0.18, 7.0.22, 7.0.24 (testo 2), 7.0.40, 10.5, 10.12, 11.0.2, 11.0.19, 12.1, 12.7, 12.11, 13.0.1, 13.0.26, 14.0.2, 14.0.12, 15.12 e 15.13

#### **Gruppo M5S**

1.42, 1.51, 3.12, 3.56, 3.72, 3.0.13, 4.1, 4.4, 4.8, 4.13, 5.0.12, 7.0.21, 9.82, 10.3, 10.8, 10.9, 10.11, 10.0.4, 14.4 e 14.9

#### **Gruppo Forza Italia**

3.7, 3.33, 3.45, 3.0.9, 6.3, 7.0.7, 9.52, 9.87, 13.1, 13.2, 13.6, 14.0.13 e 15.17

#### **Gruppo Azione**

3.16, 3.50, 3.83, 9.60, 9.83, 9.0.1, 9.0.11, 10.0.26, 12.5, 13.4, 13.0.19 e 13.0.25

#### **Gruppo Autonomie**

1.14, 1.30, 3.11, 3.18, 3.0.24, 9.0.9, 11.0.11, 12.6, 12.0.14, 13.10 e 15.0.14

#### **Gruppo Misto**

1.0.10, 3.74, 4.2, 4.18, 4.0.10 e 7.0.20

### **Gruppo Civici**

3.17, 3.0.18, 7.0.38, 10.16 e 12.0.15

## **ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)**

N. [345](#)

### **G/345/1/5**

[De Priamo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premessi che:

Il decreto legge in esame ha il merito di intervenire in modo deciso per sostenere i cittadini e le imprese a fronte dell'aumento del prezzo dell'energia ed in questa prospettiva sono state adottate misure volte a prorogare gli effetti fino al 31 dicembre 2022;

le misure adottate per rispondere all'aumento del prezzo dell'energia non hanno però interessato gli utenti del servizio di teleriscaldamento;

nello specifico, il servizio di teleriscaldamento è un sistema innovativo e moderno, che presenta diversi vantaggi; in particolare, è un sistema che si caratterizza per la fornitura di energia termica, utilizza acqua e non gas ed è sicuro in quanto non richiede l'installazione di caldaie negli edifici, contribuendo al miglioramento ambientale del territorio;

allo stato, quindi, le misure agevolative e di sostegno sono meritevoli di essere estese anche agli utenti del servizio di teleriscaldamento posto che l'esclusione dei medesimi appare irrazionale ed ingiusta, attesi anche gli effetti positivi che tali sistemi assumono nella riduzione dell'inquinamento ed in termini di efficientemente energetico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere le misure agevolative previste anche agli utenti del servizio di teleriscaldamento attraverso la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA relativa al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, al fine di fronteggiare e contenere i costi delle bollette.

### **G/345/2/5**

[Sigismondi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022;

considerato che:

il Consorzio di Bonifica Centro è un ente di diritto pubblico, ai sensi degli articoli 54 e seguenti del Regio Decreto 13 febbraio 1993, n. 215 e dell'articolo 862 del codice civile, deputato, in via prioritaria, alla gestione e valorizzazione delle opere e delle infrastrutture di bonifica e di irrogazione;

tale Consorzio, non rientrando nella categoria degli enti territoriali né in quella delle imprese, risulta escluso dai destinatari dei benefici ed agevolazioni previste nel summenzionato articolo;



rilevato che:

l'attività principale svolta dal Consorzio di Bonifica Centro è quella della «distribuzione idrica» la cui gestione richiede l'impiego di impianti di pompaggio fortemente «energivori» poiché oltre l'80 per cento dell'acqua che vi è destinata necessita di un processo di sollevamento;

nello specifico, il consumo medio annuo di energia elettrica del Consorzio di Bonifica Centro supera i 15.000 MWh (15.000.000 di kWh), con una spesa stimata per il 2022 di circa 7,2 milioni di euro. Tale spesa, risulta essere insostenibile e fuori dalla portata del bilancio di previsione di un Ente che conta di entrate di contribuzione non sufficienti a coprire gli aumenti subiti dai costi energetici;

considerato inoltre che:

il Consorzio di Bonifica Centro, come anche gli altri consorzi di Bonifica abruzzesi, svolge attività di pubblica utilità, occupandosi, in particolare, di distribuzione idrica, analogamente al Servizio Idrico Integrato, al quale è stato invece riconosciuto il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, tra i destinatari dei benefici di cui al comma I dell'articolo I del decreto legge in esame, anche i Consorzi di Bonifica, allo scopo di scongiurare ulteriori aumenti a carico dei consorziati per coprire le spese legate alla notevole crescita del costo dell'energia elettrica e a ridurre, al contempo, quelli attualmente in essere, a beneficio di tutto il settore agricolo regionale.

**G/345/3/5**

[Croatti](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

il Capo I del provvedimento in esame reca diverse misure in materia di energia elettrica;

considerato che:

l'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili. Si tratta delle seguenti tipologie di impianti: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione e sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010;

tale norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali. Nel mese di ottobre, i Comuni hanno ricevuto dal GSE le fatture per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'applicazione retroattiva del predetto meccanismo di «compensazione a due vie» sul prezzo dell'energia elettrica. Le stime dell'Ance mostrano che la restituzione degli extraprofiti generati da impianti rinnovabili in «conto energia» impatta su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni;

l'ANCI ha da subito contestato l'applicazione di tale norma alle Pubbliche amministrazioni, ed in particolare ai Comuni, per evidenti ragioni: i proventi dei Comuni, proprietari degli impianti, non sono in alcun modo assimilabili alla nozione di «extraprofitto», con riferimento sia al profilo soggettivo che oggettivo. In relazione all'ambito soggettivo non si tratta di ricavi o profitti di natura privatistica, ma di entrate o proventi di natura pubblicistica; in relazione al profilo oggettivo si tratta di proventi destinati alla collettività e all'erogazione dei servizi ai cittadini e non all'utile o profitto privato;

in tal modo si finisce per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico, con l'effetto paradossale che gli stessi Comuni si trovano, da un lato, a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro, a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

è di tutta evidenza, dunque, la necessità di chiarire in via interpretativa o normativa l'esclusione dei Comuni dall'applicazione della norma recata dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022,

impegna il Governo:

a prevedere espressamente, nell'ambito dell'esame della legge di bilancio per l'anno 2023, che il meccanismo di compensazione a due vie non si applichi agli enti locali.

**G/345/4/5**

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premesso che:

si ritiene necessario promuovere la diffusione di fonti di energia sostenibili, mediante semplificazioni di carattere amministrativo, in funzione anche di favorire il raggiungimento dell'obiettivo 7 dell'agenda ONU 2030, diretta ad assicurare a tutti l'accesso all'energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna;

si ritiene altresì necessario procedere a semplificazioni al fine di sostenere le imprese turistiche nell'attuale contesto di crisi energetica evitando a queste ulteriori costi economici per duplicazioni di adempimenti amministrativi;

gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

impegna il Governo:

al fine di massimizzare la produzione energetica da fonte solare, ad intervenire nelle disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di escludere la necessità di autorizzazioni per la realizzazione di pergolati fotovoltaici (come individuati alle voci 38, 39 e 41 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, e con altezza non superiore a 3,5 ml dal piano di posa);

ad intervenire sull'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (che individua gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica) e sull'allegato A al Decreto Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 (che reca l'elenco degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica), per escludere da ulteriori valutazioni autorizzative l'installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico.

**G/345/5/5**

[De Priamo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premesso che:

con l'articolo 9-*ter*, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, (c.d Decreto Ristori)

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono state adottate disposizioni in forza delle quali la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei predetti soggetti, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionati all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del d.lgs. n. 42/2004; la suddetta misura è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2022 dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175;

la suddetta misura ha avuto un particolare rilievo durante il periodo di emergenza sanitaria in quanto ha consentito alle imprese del settore di esercitare l'attività e di ridurre gli effetti negativi legati alle restrizioni imposte per contrastare la diffusione dei contagi;

nella attuale fase caratterizzata dalla crisi energetica con evidenti riflessi sul settore produttivo economico e sociale è opportuno assicurare continuità alla suddetta misura da estendere sino al 31 dicembre 2023 allo scopo di sostenere le attività di ristorazione e somministrazione già fortemente colpite dalla emergenza pandemica;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere in un prossimo provvedimento l'estensione al 31 dicembre 2023 della validità ed efficacia delle disposizioni in materia di utilizzo temporaneo di suolo pubblico di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di sostenere il settore della ristorazione e della somministrazione già fortemente colpito dalla crisi pandemica.

**G/345/6/5**

[Camusso, Misiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 345, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica; premesso che:

l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge in conversione modifica l'ambito applicativo del regime fiscale previsto per il 2022 dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il cosiddetto «Decreto Aiuti-bis», con il quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si era stabilito che non partecipassero alla formazione del reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore e le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas naturale, entro il limite complessivo di 600 euro;

la novella introdotta dal decreto-legge in esame innalza da 600 a 3000 euro il limite del valore dei *fringe benefit* non tassabili in capo ai lavoratori dipendenti per l'anno 2022; tuttavia, l'ulteriore modifica introdotta all'articolo 3, comma 10, lettera a), circoscrive la deroga all'articolo 51, comma 3, del TUIR alla sola prima parte del terzo periodo di tale disposizione: ciò determina la conseguenza che, in base alla previsione contenuta nella seconda parte del terzo periodo dell'articolo 51, comma 3, e non derogata, in caso di superamento della soglia di esenzione l'intero importo dei *benefit* erogati torna ad essere assoggettato a tassazione;

tale misura di sostegno per affrontare il caro bollette non ha alcuna valenza generale con il rischio di essere affidata alle azioni unilaterali dei datori di lavoro. L'erogazione e la stessa quantità sono a discrezione delle imprese determinando così ulteriori elementi di divaricazione. Incide, inoltre, sulla contrattazione aziendale, per l'incentivo di natura fiscale, che già riguarda solo una parte del mondo del lavoro;

impegna il Governo:

ad adottare ogni intervento necessario a rimuovere le problematiche evidenziate in premessa e,

in particolare: ad adottare i correttivi che consentano un'applicazione con valenza generale della norma, svincolando la stessa da decisioni unilaterali del datore di lavoro; a garantire che la tassazione a carico dei beneficiari, in caso di mancato rispetto del limite, si applichi soltanto alla parte eccedente i 3.000 euro.

**G/345/7/5**

[Guidi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame, al comma 10, modifica una norma transitoria, concernente il periodo di imposta relativo al 2022, la quale prevede un regime di maggior favore in materia di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo;

considerato che:

i soggetti che offrono solo servizi di assistenza domiciliare senza scopo di lucro non possono godere *ex lege* delle agevolazioni studiate per i lavoratori domestici dipendenti da persone fisiche;

nello specifico, infatti, pur garantendo lo stesso bene giuridico (l'assistenza domiciliare), in Italia, a differenza di quanto previsto in altri paesi europei, le persone giuridiche non profit non godono di alcuna agevolazione e, pertanto, sono costrette ad offrire un servizio assistenziale a costi maggiori (a volta proibitivi) per soggetti spesso non abbienti e allo stesso tempo non sufficientemente autonomi per cercare ed assumere un collaboratore domestico come soggetti privati;

impegna il Governo:

ad integrare le norme destinate alle agevolazioni e/o incentivi previsti per i lavoratori domestici anche nei confronti delle organizzazioni no profit con documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare che offrono il servizio di assistenza domiciliare a soggetti privati.

**G/345/8/5**

[Guidi](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 345,

premessi che:

dal 2020 cittadini ed imprese sono sottoposti a situazioni di stress economico dovute al periodo pandemico e alla successiva tensione politica internazionale, tuttora in essere: le due situazioni si sono succedute senza soluzione di continuità;

in particolar modo le imprese di ristorazione hanno dovuto far fronte a forti perdite economiche da mancato guadagno (disposizioni per l'emergenza sanitaria Covid-19; incremento dei costi dell'energia e delle materie prime);

impegna il Governo:

nella necessità di poter e dover garantire la completa fruizione dei servizi offerti dalle attività di ristorazione alle persone disabili, di riconoscere a dette attività un aiuto economico di euro 1.000 finalizzato alla sostituzione o rifacimento degli impianti sanitari in ceramica (vasi sanitari con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri), ovvero di tutte le spese effettivamente sostenute (posa in opera, sistemi di scarico, opere idrauliche e murarie) dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024).

**G/345/9/5**

[Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (A.S. 345)»,  
premessi che:

l'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. Superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La disposizione introduce tuttavia, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all'applicazione di tale riduzione;

la norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

considerato che:

come noto, alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente, gli enti pubblici possono rientrare nell'agevolazione in esame solo in qualità di condòmini;

come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/2020, considerato che il legislatore si riferisce ai «condomini» e non alle «parti comuni» di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui si discute l'edificio oggetto degli interventi deve essere necessariamente costituito in condominio secondo la disciplina civilistica vigente;

valutato che:

la nuova Direttiva comunitaria per l'efficienza energetica propone di ridurre l'uso dell'energia comunitaria di almeno il 9 per cento entro il 2030 rispetto allo scenario di riferimento del 2020. Ciò equivale ad un taglio, rispettivamente, del 39 per cento sui consumi di energia primaria e del 36 per cento su quelli finali;

il punto centrale della proposta prevede l'introduzione di «standard minimi di rendimento energetico» (MEPS) uniformi in tutta Europa e non solo per i nuovi edifici e le ristrutturazioni importanti. In futuro, tutti gli edifici residenziali dovranno raggiungere almeno la classe F entro il 2030, gli edifici pubblici e non residenziali già entro il 2027;

impegna il Governo:

in linea con quanto è all'esame della Commissione Europea, a riconoscere, nel primo provvedimento utile, la possibilità di fruire del Superbonus anche per gli edifici pubblici.

**G/345/10/5**

[Pirondini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

premessi che:

l'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-*bis* al medesimo decreto;

nello specifico, in base a quanto emerge dal richiamato allegato IV-*bis* si tratta di una serie di interventi tra i quali figura la Gronda di Genova;

considerato che:

il progetto SPEA di raddoppio delle autostrade A10 e A7 nel nodo di Genova (progetto Gronda di Genova) ha l'obiettivo di alleggerire il tratto di A10 più interconnesso con la città di Genova - cioè quello dal casello di Genova Ovest (Porto di Genova) sino all'abitato di Voltri - trasferendo il traffico

passante su una nuova infrastruttura che si affianca all'esistente, costituendone di fatto un potenziamento «fuori sede»;

le attività di progettazione del passante autostradale di Genova sono state, come noto, caratterizzate da un iter molto complesso. Il progetto definitivo sviluppato dal concessionario è stato approvato dalla Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie stradali con decreto del 7 settembre 2017 e, nel corso del 2018, il concessionario ha predisposto la progettazione esecutiva, sulla quale la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha effettuato uno specifico approfondimento mediante la metodologia dell'analisi costi-benefici;

nella conclusione dell'analisi costi-benefici, pubblicata ad agosto 2019 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Gruppo di lavoro del citato dicastero ribadisce la necessità di valutare alternative alla Gronda di Ponente di Genova e all'interconnessione con le autostrade A7, A10 e A12, e di approfondire le predette alternative, anche attraverso un confronto con i livelli istituzionali territoriali;

secondo quanto riportato nel citato documento «il funzionamento dei due lotti che compongono il progetto della gronda di Genova, e cioè da una parte il raddoppio della A7 e, dall'altra, quello della A10, si è dimostrato essere funzionalmente separabile e caratterizzato da differenti livelli di fattibilità, con il primo (A7) significativamente più elevato del secondo (A10)». La sostituzione del secondo lotto (raddoppio della A10) con altre ipotesi di potenziamento del quadrante occidentale fondate sul potenziamento della viabilità urbana di costa si traduce in un deciso incremento degli indicatori di fattibilità e della loro stabilità;

tra le alternative progettuali alla Gronda considerate dall'analisi costi-benefici figura anche quella presentata nel 2018 da un gruppo di tecnici genovesi consistente, in estrema sintesi, nel prolungamento in tunnel della cosiddetta «strada a mare» (via Guido Rossa) di circa 3,5 chilometri. Lo studio trasportistico correlato evidenzia come tale intervento possa ridurre del 40 per cento il traffico sulla tratta autostradale genovese A10, mentre la realizzazione della Gronda lo ridurrebbe di non più del 20 per cento. Tale progetto avrebbe, inoltre, rispetto alla Gronda, un minore costo, impatto ambientale e tempo di realizzazione (circa 3 anni);

rilevato che:

l'opera relativa al nodo genovese è inserita nella proposta di definizione consensuale della procedura di contestazione, avviata nei confronti di Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI) a seguito del crollo del viadotto sul fiume Polcevera. I tempi di avvio dei lavori sono stati pertanto strettamente correlati a quelli di definizione del citato provvedimento, nonché a quelli di approvazione del Piano economico finanziario di ASPI;

nel giugno 2021, l'allora Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 3-02354, presentato alla Camera dei deputati, affermava che: «il citato Piano economico finanziario, su cui gli uffici del Ministero, unitamente a quelli del Ministero dell'Economia e delle finanze stanno eseguendo ulteriori approfondimenti, prevede l'effettuazione, da parte del concessionario, di investimenti sull'intera rete gestita, pari a 13,2 miliardi di euro, di cui 4,3 miliardi di euro, relativi al passante autostradale di Genova»;

il Viceministro delle infrastrutture e trasporti, on. Rixi, ad inizio novembre 2022, a margine di un evento dell'Istituto Idrografico della Marina Militare su Nave Vespucci a Genova, ha dichiarato che il dicastero è in attesa di un documento di una commissione di esperti che porterà le sue risultanze sulla Gronda a metà dicembre per poi procedere. Più recentemente, dopo un colloquio con il sindaco di Genova, a margine del convegno d'apertura della «Genova Smart Week», ha dichiarato che: «il protocollo d'intesa per costruire la Gronda autostradale del Ponente di Genova sarà firmato a inizio dicembre dagli enti locali. Partirà poi il lotto «0», entro 40 giorni dovrà esprimersi il Consiglio superiore dei lavori pubblici per avviare il lotto «1», lo scavo del tunnel partirà in contemporanea da Bolzaneto e Vesima», aggiungendo, inoltre, che le risorse per la realizzazione dell'opera sono a carico di Aspi, ma che al contempo «serve un tavolo con il Mef per garantire l'equilibrio economico delle opere, non solo la Gronda, ma 12 miliardi di investimenti che devono essere aperti immediatamente»,

impegna il Governo:

a sospendere l'iter di realizzazione del progetto della Gronda di Genova, con particolare riferimento al raddoppio della A10, al fine di rivedere e migliorare il progetto stesso, basato su scenari di domanda e dimensionamenti datati, e le ulteriori opere collegate, così come suggerito anche nell'analisi costi-benefici citata, nonché di consentire una compiuta verifica e valutazione delle alternative progettuali proposte così da pervenire a soluzioni condivise secondo modalità eco-sostenibili;

ad informare le Commissioni parlamentari competenti per materia in merito al quadro finanziario dell'opera, con particolare riferimento alle risorse disponibili e all'eventuale fabbisogno residuo.

**G/345/11/5**

[Pirondini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

l'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-*bis* al medesimo decreto;

nello specifico, in base a quanto emerge dal richiamato allegato IV-*bis* si tratta di una serie di interventi tra i quali figura la Gronda di Genova;

rilevato che:

l'opera autostradale presenta un tracciato di circa 65 chilometri, con il 90 per cento in galleria, che devierebbe parte del traffico pesante e di transito al di fuori del centro urbano; il progetto della Gronda di Genova, la cui compatibilità ambientale è stata deliberata con decreto ministeriale, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali, n. 28 del 23 gennaio 2014, è un progetto complesso che ha un costo complessivo di 4,7 miliardi di euro per 120 mesi di realizzazione e che prevede il potenziamento fuori sede della A10 tra Genova Ovest e Vesima, la realizzazione della carreggiata nord della A7 tra Genova Ovest e Bolzaneto e della carreggiata Est della A12, con nuovi rami di svincoli, rampe e raccordi, nonché la realizzazione dell'opera a mare, nel canale di calma del porto di Genova, con l'ampliamento dell'attuale fascia laterale a servizio dell'aeroporto, ai fini della messa in sicurezza dell'aeroporto medesimo;

il progetto presentato ai fini della valutazione d'impatto ambientale (Via) ha compreso anche l'Autorizzazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, per 12.051.164 mc, e la valutazione di incidenza per i SIC IT1331402 - Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione, IT1331501 - Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin, IT1331615 - Monte Gazzo, e ZPS IT1331578 - Beigua - Turchino;

in merito alla documentazione di progetto presentata ai fini della Via sono stati necessari ulteriori approfondimenti ambientali, con particolare riferimento alla vulnerabilità della falda e alle caratteristiche chimico-fisiche dei litotipi affioranti, alle caratteristiche di permeabilità del substrato e alla profondità della falda, alle interferenze con i pozzi e alle sorgenti censite all'interno dell'area vasta d'intervento;

valutato che:

occorre rilevare che le Linee guida operative per la valutazione delle opere pubbliche - settore stradale, adottate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a settembre 2022, riprendendo quanto disposto dal DPCM 3 agosto 2012, richiedono la preparazione di un'analisi costi-

benefici (ACB) in specifici casi, vale a dire per le opere con investimenti superiori ai 10 milioni di euro, prive di introiti tariffari e per le opere di qualsiasi dimensione, esclusi gli interventi di rinnovo del capitale (ad esempio, manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione), per le quali è prevista una tariffazione del servizio;

le Linee Guida precisano che, in tali casi, le analisi si incentrano per le diverse alternative progettuali sull'analisi della domanda, sulla sostenibilità finanziaria e sulla bancabilità per quelle opere ove è previsto il ricorso a capitali privati, sull'analisi costi-benefici e sull'analisi dei rischi; l'ACB potrà essere svolta anche per tenere conto di uno scenario di traffico che contempra gli effetti di lungo termine sullo sviluppo dei trasporti legati all'emergenza COVID-19;

considerato che:

alla luce della mutata situazione economico-sociale e ambientale del territorio, delle diverse opzioni di tracciati alternativi proposti nel corso degli anni che hanno coinvolto gli enti locali, i comitati e le associazioni rappresentative degli interessi del territorio, nonché delle molteplici criticità che l'attuale opera comporta per il territorio e la cittadinanza interessata, appare opportuno sospendere ogni attività di avanzamento delle opere in attesa che venga rilasciata la valutazione di impatto ambientale aggiornata allo stato attuale dei siti interessati dalla realizzazione, anche tenuto conto che alcuni di essi destinati ad essere utilizzati come cantieri siano stati destinati nel tempo ad altri usi,

impegna il Governo:

a sottoporre l'intera opera ad una nuova valutazione di impatto ambientale e, al contempo, in attesa che venga rilasciata la predetta valutazione di impatto ambientale, a sospendere ogni attività di avanzamento delle opere, anche al fine di approfondire le conseguenze sul territorio connesse ai mutamenti ambientali e socio-economici e agli scenari di traffico;

a prevedere, al fine di scongiurare significativi e negativi impatti economici, sociali ed ambientali dell'opera, che tutti gli interventi ricompresi nel progetto della Gronda siano realizzati solo a seguito di conclusione positiva dell'analisi costi-benefici.

**G/345/12/5**

[Mazzella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345)»,

premesso che:

l'articolo 15, commi 1 e 2, incrementa di 1.558.473 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa relativa ai contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dell'interno con un'Agenzia di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di adeguare tali contratti agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni centrali per il triennio 2019-2021;

i contratti a termine a cui fa riferimento la norma in esame sono quelli di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto legislativo n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio) che autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a tempo determinato da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari e nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2021 e di 20 milioni per il 2022;

considerato che:

sempre in un contesto emergenziale connesso alla pandemia, parimenti, l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano



integrato di attività e organizzazione;

in tale contesto, all'Agenzia Industrie Difesa (nel proseguo AID) - ente di diritto pubblico controllato dal Ministero della Difesa che ha il compito di provvedere al coordinamento ed alla gestione degli stabilimenti industriali ad essa assegnati al fine di gestire unitariamente «le attività delle unità produttive ed industriali della difesa» - è stato assegnato, tra gli altri, lo stabilimento militare «Spolette» di Torre Annunziata (ai sensi dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001 e del 24 ottobre 2001, come modificati dal decreto del Ministro della Difesa del 25 giugno 2015);

tra gli obiettivi prefissati - come peraltro si evince dal piano integrato di attività ed organizzazione 2022-2024 - con specifico riguardo allo stabilimento militare «Spolette» di Torre Annunziata, figurano:

- l'incremento della produzione di mascherine facciali di tipo FFP2, a beneficio dell'intero paese, per fronteggiare la grave carenza di mascherine sul mercato mondiale nel pieno dell'emergenza pandemica, in collaborazione con la Struttura Commissariale;

- l'incremento ed il potenziamento delle attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei (Demat), con accordi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni della regione Campania;

nonostante gli accordi contrattuali in essere, l'attività produttiva si è conclusa anticipatamente con il licenziamento di 42 lavoratori,

impegna il Governo:

a stanziare, nel prossimo provvedimento utile, sulla scia di quanto fatto con l'articolo 15 del presente decreto, le risorse necessarie da destinare al rifinanziamento del progetto relativo allo Stabilimento «Spolette» di Torre Annunziata al fine di ricollocare i 42 dipendenti licenziati, riprendendo la produzione delle mascherine chirurgiche e facciali di tipo FFP2, nonché il necessario progetto di incremento e potenziamento delle attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei.

**G/345/13/5**

[Sigismondi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premesso che:

le amministrazioni pubbliche della Regione Abruzzo, nonché i cittadini e le imprese, evidenziano l'importanza di valorizzare e potenziare, ciascuno per le proprie necessità (lavoro, studio, turismo, trasporto pubblico e di merci) l'Asse Attrezzato per le aree metropolitane delle Province di Chieti e di Pescara, un'opera strategica di valenza nazionale;

è stata posta la questione della necessità e possibilità che questa venga acquisita stabilmente nel patrimonio statale e gestita in via ordinaria dall'ANAS Spa, e dell'impossibilità da parte del Consorzio Industriale dell'area Chieti-Pescara e di Regione Abruzzo;

impegna il Governo:

ad assegnare al Consorzio Industriale dell'area Chieti-Pescara, in liquidazione, risorse finanziarie adeguate, valutate in 14.000.000 milioni, finalizzate all'adempimento delle seguenti posizioni debitorie: società Farsura Costruzioni Spa; obbligazioni derivanti dalla sentenza n. 326/2001 della Corte d'Appello dell'Aquila; ulteriori posizioni debitorie con sentenza passata in giudicato.

**G/345/14/5**

[Rosa](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno del settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premesse che:

i fenomeni metereologici estremi, negli ultimi anni, sono in aumento e stanno avendo sempre maggiori impatti sui Paesi di tutto il mondo;

in Italia, nei primi dieci mesi del 2022, sono stati registrati nella circa 254 fenomeni meteorologici estremi;

secondo i dati ISPRA, il 94 per cento dei comuni italiani è a rischio frane, alluvioni ed erosione costiera: dieci Regioni (Valle D'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria) e la Provincia autonoma di Trento hanno il 100 per cento di comuni interessati da aree a pericolosità da frana P3-P4, idraulica media e/o erosione costiera;

le Regioni Abruzzo, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Puglia, Sardegna, Piemonte, Campania con una percentuale di comuni interessati maggiore del 90 per cento.

In termini di superficie, le aree classificate a pericolosità da frana elevata e molto elevata (P3-P4) o a pericolosità idraulica media rappresentano il 18,4 per cento del territorio nazionale;

l'ultimo disastroso episodio è quello che ha colpito l'isola di Ischia nella notte tra il 25 e il 26 novembre scorsi;

il decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore dei contribuenti che effettuano lavori di efficientamento energetico pari al 90 per cento dell'importo degli interventi;

impegna il Governo:

a valutare, al fine di tutelare la pubblica incolumità, iniziative volte a incentivare la delocalizzazione di abitazioni situate in zone a rischio idrogeologico e regolarmente autorizzate, anche tramite l'utilizzo del credito d'imposta in favore di coloro i quali intendano effettuare lavori di demolizione degli edifici situati in zona di rischio e la successiva ricostruzione all'interno del medesimo Comune, in aree individuate come idonee dall'Autorità Distrettuale di Bacino competente per territorio.

**G/345/15/5**

[Patton](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

premesse che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

l'Italia è un Paese fortemente dipendente dall'estero per molteplici materie prime, fra cui rientrano l'energia e i fertilizzanti;

tale dipendenza, per il comparto agroalimentare, si traduce, nell'attuale congiuntura che stiamo vivendo, in un significativo aggravio di costi e in una significativa perdita di redditività;

la disponibilità di energia e fertilizzanti chimici è fortemente legata alle importazioni da Paesi terzi soggetti a sanzioni o a instabilità politica;

la sicurezza delle produzioni alimentari del nostro Paese risulta fortemente a rischio, nonché soggetta a una serie di crisi che si manifestano una dopo l'altra: pandemia, crisi dei rincari e della logistica, crisi energetica e inflattiva e dei fertilizzanti, volatilità dei mercati internazionali, impatto dei cambiamenti climatici, conflitto in corso in Ucraina;

nel nostro Paese esiste un patrimonio improduttivo costituito dagli scarti agroalimentari e dalle acque reflue delle aziende agroalimentari aderenti ai Consorzi di Tutela e ai Distretti del Cibo, che

potrebbe essere impiegato per produrre fertilizzanti organici ed energia elettrica e termica;

considerato che:

il Legislatore ha già provveduto a equiparare il digestato ai fertilizzanti di origine chimica (articolo 21 del decreto legislativo n. 21 del 21 marzo 2022, convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51) e a disciplinare la produzione e l'utilizzazione del digestato anche di origine agroindustriale (Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di valorizzare gli scarti agroalimentari di qualità provenienti da aziende appartenenti a uno stesso Consorzio di tutela p Distretto del Cibo superando il vincolo di proprietà o gestione dell'impianto di digestione anaerobica da parte di una delle aziende aderenti o associate contenuto all'art. 29 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, in modo da supportare le aziende che non possono autonomamente possedere o gestire un suddetto impianto;

a valutare l'opportunità di allargare la platea di aziende agroalimentari che possono valorizzare a fini agronomici le acque reflue, superando il vincolo quantitativo e delle piccole aziende agroalimentari contenuto nel Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, in modo da rendere maggiormente possibile la produzione di fertilizzanti organici e di energia elettrica e termica negli impianti di digestione anaerobica termofila.

**G/345/16/5**

[Iannone](#), [Bucalo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premesse che:

con uno stanziamento di 33,81 miliardi di euro, la Missione 4 del PNRR ha l'obiettivo di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, competitività e resilienza;

tali risorse sono destinate, in particolare, a migliorare e potenziare l'istruzione e ricerca per l'impresa, a colmare le carenze nell'offerta di servizi di educazione e il gap nelle competenze di base;

considerato che:

numerose sono le segnalazioni dei dirigenti scolastici relative alla gestione degli istituti, alla luce dei

tagli organici e degli interventi attuativi del PNRR;

valutato che:

le risorse necessarie a colmare tale lacuna, per complessivi 300 milioni di euro, sono rinvenibili nelle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimenti 1.3 e 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito non spese di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni;

impegna il Governo:

a) ad assegnare, per l'anno scolastico 2022/2023, alle istituzioni scolastiche statali un organico aggiuntivo di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;

b) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle lezioni, finalizzati al recupero degli apprendimenti e all'orientamento, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche

nell'ambito della loro autonomia;

c) ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle lezioni, per finalità connesse all'attuazione amministrativa del PNRR.

#### Art. 1

##### 1.1

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "pari al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";

b) al comma 2, le parole: "pari al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";

c) al comma 3, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";

d) al comma 4, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";».

*Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale od i prodotti petroliferi."».

##### 1.2

[Basso](#), [Rossomando](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

b) al comma 4, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

c) al comma 11, prima della lettera a) sono inserite le seguenti:

"0a) al comma 3, le parole: "secondo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

0b) al comma 4, le parole: "secondo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022."».

### 1.3

#### Durnwalder

*Al comma 1, anteporre il seguente:*

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

b) al comma 4, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

c) al comma 11, prima della lettera a) sono inserite le seguenti:

Oa) al comma 3, le parole: "secondo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

Ob) al comma 4, le parole: "secondo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022."».

### 1.4

#### Lombardo

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

b) al comma 4, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

c) al comma 11, prima della lettera a) sono inserite le seguenti:

"Oa) al comma 3, le parole: "secondo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

Ob) al comma 4, le parole: "secondo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022."».

### 1.5

#### Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Martella

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 le parole: "pari al 40 per cento della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 60 per cento della spesa sostenuta" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Il credito di imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto in misura pari all'80 per cento qualora l'impresa alberghiera beneficiaria abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 50 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre

dell'anno 2019"».

#### 1.6

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 le parole: "pari al 30 per cento della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento della spesa sostenuta" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito di imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto in misura pari al 70 per cento qualora l'impresa alberghiera beneficiaria abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 50 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019."».

#### 1.7

[Sigismondi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «sono riconosciuti,» inserire le seguenti: «nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese,».*

#### 1.8

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.175, è riconosciuto altresì agli esercenti le libere professioni ed ai lavoratori autonomi».*

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «2.726,454 milioni» con le parole: «2.716,454 milioni» e le parole: «317, 546 milioni» con le parole: «307,546 milioni»;*

*all'articolo 15, comma 5:*

*a) all' alinea, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.546,459 milioni di euro per l'anno 2023», con le seguenti: «6.047,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.556,459 milioni di euro per l'anno 2023»;*

*b) alla lettera d), premettere le seguenti parole: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».*

#### 1.9

[Manca](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo straordinario, di cui al presente comma, è riconosciuto altresì agli esercenti le libere professioni ed ai lavoratori autonomi».*

#### 1.10

[Patton](#), [Durnwalder](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro a*

*decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **1.11**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.»

### **1.12**

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1 comma 3 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.»

### **1.13**

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto, alle imprese alberghiere e termali, alle condizioni ivi previste anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.»

### **1.14**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo e quarto trimestre 2022, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 che sono attive nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, a prescindere dalla classificazione ATECO di riferimento, è riconosciuto il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta,

nella medesima percentuale ed alle medesime condizioni previste al comma 1"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimati in 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto ad euro 32 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 15 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **1.15**

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 3, articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento"».

*Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.126,454 milioni di euro l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.444 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto alle restanti risorse ai sensi dell'articolo 15».

### **1.16**

[Martella](#), [Astorre](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle imprese che, in possesso di fatture stimate, non abbiano ancora ricevuto le relative fatture di conguaglio; per queste ultime il credito è utilizzabile entro la data del 30 giugno 2023"».

1-ter. Con riferimento al terzo e al quarto trimestre dell'anno 2022, i fornitori di energia elettrica e gas naturale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ed al comma 1 del presente articolo, che siano in possesso dei dati reali forniti dal distributore o dei dati provenienti dalle autoletture, emettono le fatture di conguaglio non oltre la data del 15 febbraio 2023, al fine di consentire alle imprese di poter beneficiare del credito entro la prevista scadenza del 30 giugno 2023, dando comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023».

### **1.17**

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle imprese che, in possesso di fatture stimate, non abbiano ancora ricevuto le relative fatture di conguaglio; per queste ultime il credito è utilizzabile entro la data del 30 giugno 2023"».

1-ter. Con riferimento al terzo e al quarto trimestre dell'anno 2022, i fornitori di energia elettrica e gas naturale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed al comma 1 del presente articolo, che siano in possesso dei dati reali forniti dal distributore o dei dati provenienti dalle autoletture, emettono le fatture di conguaglio non oltre la data del 15 febbraio



2023, al fine di consentire alle imprese di poter beneficiare del credito entro la prevista scadenza del 30 giugno 2023, dando comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023».

#### **1.18**

[Manca](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Alle imprese ed agli enti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 10 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre e quarto trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 100 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019».

#### **1.19**

[Manca](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale e ad imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, è attribuito anche con riferimento agli usi termoelettrici ed a prescindere dal codice ATECO».

#### **1.20**

[Lorenzin](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis: I contributi straordinari previsti al comma precedente sono estesi a favore degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale».

#### **1.21**

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per le imprese alberghiere con attività avviata successivamente al 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma precedente e dei crediti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, la verifica dell'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale deve essere effettuato sul medesimo trimestre 2020 ovvero 2021 per i soggetti con attività avviata successivamente al 1 gennaio 2020».

#### **1.22**

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le imprese alberghiere con attività avviata successivamente al 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo e dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.

142, la verifica dell'incremento del costo medio per kwh deve essere effettuato sul medesimo trimestre 2020 ovvero 2021 per i soggetti con attività avviata successivamente al 1 gennaio 2020».

### 1.23

[Lorenzin](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-bis. Il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 4 è riconosciuto alle imprese termali ed alberghiere anche per le spese sostenute per l'acquisto del gas naturale anche per usi termoelettrici. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

### 1.24

[Sbrollini](#), [Lombardo](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In alternativa ai contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come modificato dall'articolo 3, comma 11, del presente decreto-legge, le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi, piscine e palestre possono accedere ai contributi di cui al presente articolo».

### 1.25

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 e di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto alle imprese alberghiere e termali anche per le spese sostenute per l'acquisto del gas naturale anche per usi termoelettrici».

### 1.26

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

### 1.27

[Basso](#), [Rossomando](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

### 1.28

[Sigismondi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Petrucci](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

### 1.29

[Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

### 1.30

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

### 1.31

[Lombardo](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

### 1.32

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2023», con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

### 1.33

[Martella](#), [Astorre](#), [Manca](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2023», con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

### 1.34

[Manca](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «decreto legislativo n. 241 del 1997,» inserire le seguenti: «nonché dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/73».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/73;"».

### 1.35

[Patton](#), [Durnwalder](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'art. 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, alla fine del comma 3, è inserito il seguente periodo: "Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese termali ed alberghiere anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata dalle stesse nei mesi di ottobre e novembre 2022. L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla

variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### **1.36**

[Lorenzin](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese termali ed alberghiere anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata dalle stesse nei mesi di ottobre e novembre 2022. L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica".

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **1.37**

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Rossomando](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere il comma 6;*
- b) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è abrogato».

### **1.38**

[Durnwalder](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere il comma 6;*
- b) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 è abrogato».

### **1.39**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Manca](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 6 sopprimere le parole: «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,»;*
- b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50 sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023."».

### **1.40**

[Rosa](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: "terzo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

2) al comma 4, le parole: "terzo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

3) al comma 6 sopprimere le parole: ", a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,";

4) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50 sostituire le parole: '31 dicembre 2022' con le seguenti: '30 giugno 2023'.";

5) il comma 8 è soppresso;

6) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. All'articolo 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: 'secondo trimestre 2022', sono sostituite dalle seguenti: 'primo trimestre 2022';

b) al comma 4, le parole: 'secondo trimestre 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'primo trimestre 2022'."».

#### **1.41**

[De Poli](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 6 sopprimere le parole:* «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,»;

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50 sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023".».

#### **1.42**

[Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,».

#### **1.43**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Manca](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le seguenti: "pari al 35 per cento ovvero pari al 50 per cento" e le parole: "superiore al 30 per cento" con le seguenti: "rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento";

2) al comma 9, sostituire le parole: "8.586 milioni di euro" con le seguenti: "9.438 milioni di

euro" e le parole: "9.586 milioni di euro" con le seguenti: "10.438 milioni di euro" e dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).";

b) *al comma 7 sostituire le parole: «2.726,454 milioni di euro» con le seguenti: «3.688,454 milioni di euro» e le parole: «3.044 milioni di euro» con le seguenti: «4.006 milioni di euro» e dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».*

#### 1.44

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo la lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "35 per cento ovvero pari al 50 per cento" e le parole: "superiore al 30 per cento" con le seguenti: "rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento";

b) al comma 8:

a) sostituire le parole: "3.373,24 milioni di euro" con le seguenti: "9.063,84 milioni di euro" e le parole: "995,40 milioni di euro" con le seguenti: "6.686 milioni di euro";

b) dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).";

#### 1.45

[Patton](#), [Durnwalder](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alla spesa sostenuta nell'ultimo trimestre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale».

b) *alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «a favore delle imprese».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### 1.46

[Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 6, è inserito il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alla

spesa sostenuta nell'ultimo trimestre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale».

*Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «a favore delle imprese».*

#### **1.47**

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 6, è inserito il seguente:*

«6-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 36 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.*

#### **1.48**

[De Carlo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«7-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

#### **1.49**

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, a 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

#### **1.50**

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica».

**1.51**

[Naturale](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
- b) al comma 7, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
- c) al comma 11:
  - 1) alla lettera a), le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
  - 2) alla lettera b), le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".».

**1.52 (testo 2)**

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a. al comma 6 sopprimere le parole: ", a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,";
- b. dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.50 sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023"."
- c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a. al comma 6, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
  - b. al comma 7, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»
  - c. al comma 11:
    1. alla lettera a), le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»
    2. alla lettera b), le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»

**1.52**

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
- b) al comma 7, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";



c) al comma 11:

1) alla lettera a), le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) alla lettera b), le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

### 1.53

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Zaffini](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere in fine il seguente:*

«7-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese, all'articolo 4, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 1º marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

### 1.0.1

[Turco](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- bis.

*(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di

provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'incentivo di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C (2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezze Energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezze Energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## 1.0.2

### [Silvestroni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

#### «Art. 1- *bis*.

*(Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di trasporto marittimo)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dal settore del trasporto via mare, alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri delle navi maggiori degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per gli acquisti effettuati nell'anno 2022 del carburante utilizzato per l'alimentazione delle predette navi, comprovati mediante le relative fatture d'acquisto quietanzate, è riconosciuto un contributo nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1 è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2022, pari al limite massimo di spesa della misura di cui al comma 1, da destinare al sostegno delle imprese del settore, di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ambito di applicazione della misura, i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 1.0.3

[Durnwalder](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Determinazione della tariffa omnicomprensiva)*

1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale.».

### 1.0.4

[Durnwalder](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 42 del decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28)*

1. All'articolo 42 del decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi,"».

### 1.0.5

[Durnwalder](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN\_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza».

### 1.0.6

[Matera](#), [Spinelli](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Misure di sostegno per le imprese)*

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 104, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

b) dopo il comma 104 è inserito il seguente:

«104-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 1, commi da 98 a 108, della presente legge, nonché del credito d'imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei limiti del valore nominale del credito di 3,5 milioni di euro, in alternativa all'utilizzo diretto, possono optare per la cessione anche parziale dello stesso, da 3 a 5 quote annuali costanti, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni, per compensare le rate dei mutui assistiti da garanzia diretta del fondo garanzia per le PMI rilasciata da Medio Credito Centrale. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità utilizzabili dal soggetto cedente. Non trovano applicazione i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».

### 1.0.7

[Durnwalder](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Misure a favore degli impianti idroelettrici)*

1. Le misure di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2 del D.M. 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012.».

### 1.0.8

[Castelli](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento"».

### 1.0.9

[Martella](#), [Astorre](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare "di prima necessità" per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)*

1. Per le micro e piccole imprese di produzione di prodotti alimentari di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, il contributo straordinario concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è previsto nella misura del 50 per cento.

2. Le imprese fornitrici di energia applicano, ove richiesto, uno sconto immediato in bolletta riservato alle imprese che producono prodotti alimentari di prima necessità di cui al comma 1, parametrato al credito d'imposta ad esse spettante ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e a fronte dell'automatica cessione di quest'ultimo alle medesime imprese fornitrici.

3. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.».

#### 1.0.10

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare "di prima necessità" per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)*

1. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti "di prima necessità", ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20% di quanto previsto in fattura».

#### 1.0.11

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Innalzamento soglia ISEE per l'accesso al bonus sociale)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2 sono destinate all'incremento del valore ISEE di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, valido per l'accesso ai bonus sociali elettricità e gas. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono conseguentemente rideterminate dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro trenta giorni dalla data di accertamento delle nuove entrate.

2. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti", è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2:

1) le parole: "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

2) le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

3) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-*ter*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive

e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

#### **1.0.12**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Ampliamento dei soggetti beneficiari del bonus sociale energia elettrica e gas)*

1. All'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 milioni di euro per l'anno 2022";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2022, n. 51, le parole: '12.000' euro sono sostituite dalle seguenti: '20.000 euro';

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-*ter*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» aggiungere le seguenti: «ulteriori».

### 1.0.13

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento";

b) il comma 7, è sostituito dal seguente:

"7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 275,77 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto 92 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti a 183,77 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43."».

### 1.0.14

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) al comma 4, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge decreto-legge 21 marzo 2022, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 3, quarto periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

### 1.0.15

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente

«Art. 1- *bis*.

*(Credito di imposta per l'acquisto di mezzi di produzione agricola)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, nel terzo e quarto trimestre dell'anno solare 2022, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

- Fertilizzanti;
- Fitosanitari;
- Mangimi;
- Sementi e piantine.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **1.0.16 (testo 2)**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**Art. 1- bis.**

*(Disposizioni in favore degli enti locali e degli enti del terzo settore)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «<< incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province>>» sono sostituite dalle seguenti:«<< incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 400 milioni di euro, da destinare per 320 milioni di euro in favore dei comuni e per 80 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province>>»

2. 1. All'articolo 8 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. le parole: «<<registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022>>» sono sostituite dalle seguenti:«<< registrati nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno 2022>>»;
2. le parole: «<<con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022>>» sono sostituite dalle seguenti:«<< con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2022>>»;
3. le parole: «<<pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022>>» sono sostituite dalle seguenti:«<< 100 milioni di euro per l'anno 2022>>»;

b) al comma 2:

1. le parole: «<< 100 milioni di euro per l'anno 2022>>» sono sostituite dalle seguenti: «<< 130 milioni di euro per l'anno 2022>>»;
2. le parole:«<< nei primi tre trimestri dell'anno 2022>>» sono sostituite dalle seguenti: «<< nell'anno 2022>>».

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 3, comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso, dopo le parole «registrato nel terzo» inserire le seguenti: «e nel quarto, e»;

2) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole "e le parole «nei primi trimestri dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «nell'anno 2022»".

b) all'articolo 15:

- al comma 5, sostituire le parole:«<< 6.037,454 milioni di euro>>» con le seguenti:«<< 6.437,454>>»;
- al comma 5, lettera a), sostituire le parole:«<< 1.527 milioni di euro>>» con le seguenti:«<< 1.927 milioni di euro>>» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «<<400>>» con la seguente:«<< 800>>», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «<< 200>>» con la seguente: «<< 400>>» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra:«<< 200>>» con la seguente:«<< 400>>».

#### **1.0.16**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*



**Art. 1- bis.**

*(Disposizioni in favore degli enti locali)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province» sono sostituite dalle seguenti: «incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 400 milioni di euro, da destinare per 320 milioni di euro in favore dei comuni e per 80 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province».

*Conseguentemente, all'articolo 15:*

- *al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.237,454»;*

- *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.727 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «600», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300».*

**1.0.17**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 1- bis.**

*(Disposizioni in favore degli enti del terzo settore)*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1:*

1) le parole: "registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "registrati nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno 2022";

2) le parole: "con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2022";

3) le parole: "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2022";

*b) al comma 2:*

1) le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "130 milioni di euro per l'anno 2022";

2) le parole: "nei primi tre trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022»».

*Conseguentemente, all'articolo 15:*

- *al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.237,454»;*

- *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.727 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «600», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300».*

**1.0.18**

[Manca](#), [Misiani](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 1- bis.**

1. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,

sono considerate clienti prioritari ai fini dell'applicazione dei meccanismi definiti ai sensi degli articoli 16, comma 5, e 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al dm 16 settembre 2022, n. 341.».

### 1.0.19

[Manca](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi, a tutela delle famiglie e dei consumatori, per il terzo e quarto trimestre 2022 e per il 2023, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 che hanno comunque un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno ed i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella stessa misura del credito di imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il contributo è riconosciuto a prescindere dalla classificazione ATECO».

## Art. 2

### 2.1 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e di sostenere il settore dell'autotrasporto turistico di persone, per l'anno 2023 alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, si applica, con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'aliquota ridotta di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al medesimo decreto legislativo".

### 2.1

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e di sostenere il settore dell'autotrasporto turistico delle persone, all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:

"1-bis) imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00;

1-ter) imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;"».

### 2.2

[Astorre](#), [Martella](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 3 del presente articolo, all'articolo 1 e 1-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2022 e del 19 luglio 2022,

all'articolo 8 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 agosto 2022 e del 13 settembre 2022, all'articolo 4 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2022.

*4-ter.* Il credito d'imposta di cui al comma 4-*bis* è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.11 credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*4-quater.* Il credito d'imposta di cui al comma 4-*bis* è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

*4-quinquies.* Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».

## 2.3

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. All'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 marzo 2023", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

*6-ter.* Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato per il terzo trimestre al 30 giugno 2023».

## 2.4

[De Poli](#)

*Dopo il comma 6, inserire infine i seguenti:*

«6-*bis*. All'articolo 2, comma 3 e 4, le parole: "31 marzo 2023", sono sostituite dalle seguenti: "30

giugno 2023".

6-ter. Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato per il terzo trimestre al 30 giugno 2023».

## 2.5

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 2, commi 3 e 4, le parole: «31 marzo 2023 «, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

6-ter. Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato, per il terzo trimestre, al 30 giugno 2023».

## 2.6

[Nicita](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, sono individuate le infrastrutture critiche di rilevanza strategica nazionale nel settore della raffinazione ai fini della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici di carburanti. Il decreto di cui al primo periodo è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge.

6-ter. Ai fini della sicurezza nazionale degli approvvigionamenti energetici, qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una società che gestisca da sola o attraverso società affiliate uno più impianti inseriti nell'infrastruttura critica di rilevanza strategica nazionale individuata ai sensi del comma 6-bis, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di tali impianti o il loro trasferimento o di rami di essa, deve essere notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa ai fini della valutazione dei rischi connessi a tali decisioni.

6-quater. In esito alla valutazione di cui al comma 6-ter, qualora sussista il rischio che la società di cui al medesimo comma dia luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti energetici di carburanti, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto sull'efficacia delle delibere, atti e operazioni riguardanti gli impianti di cui al comma 6-ter.

6-quinquies. Qualora il rischio per le infrastrutture critiche di rilevanza strategica nazionale di cui al comma 6-bis sia determinato da crisi internazionali o per effetto di sanzioni internazionali e la società titolare degli impianti di cui al comma 6-ter non sia in grado di garantire la loro continuità operativa, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere prevista, al fine di garantire la sicurezza nazionale degli approvvigionamenti energetici di carburanti, la sottoposizione di tali impianti ad amministrazione fiduciaria per una durata limitata ad un massimo di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi in caso di mancato raggiungimento delle predette garanzie. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'amministrazione fiduciaria di cui al precedente periodo».

## 2.7

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: "effettuati nel" sono aggiunte le seguenti: "secondo e"».

## **2.8**

[Fregolent, Lombardo](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: "effettuati nel" aggiungere le seguenti: "secondo e"».

## **2.9**

[Astorre, Martella, Manca](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) alle imprese esercenti attività di noleggio autovetture e autobus con conducente per trasporto di persone, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed alla legge 11 agosto 2003, n. 218".».

## **2.1000/1**

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 1, comma 1, premettere il seguente comma:

"01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: 'pari al 40 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'pari al 50 per cento';

b) al comma 2, le parole: 'pari al 40 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'pari al 50 per cento';

c) al comma 3, le parole: 'pari al 30 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'pari al 50 per cento';

d) al comma 4, le parole: 'pari al 30 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'pari al 50 per cento'».

*Conseguentemente, alla lettera d), capoverso Art. 5, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette

società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale odi prodotti petroliferi."».

#### **2.1000/2**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica."».

#### **2.1000/3**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il contributo straordinario, di cui al comma 1-bis, è riconosciuto altresì agli esercenti le libere professioni ed ai lavoratori autonomi."».

#### **2.1000/4**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 sopprimere le parole: ", a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,";

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50 sostituire le parole: '31 dicembre 2022' con le seguenti: '30 giugno 2023'».

#### **2.1000/5**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*All'emendamento 2.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera a), sopprimere il numero 1);

2) alla lettera a), al numero 5), capoverso comma 6, sostituire le parole: «1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «1.757,99 milioni di euro per l'anno 2022»;

3) alla lettera d), capoverso comma 6, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del

decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.».

#### **2.1000/6**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*All'emendamento 2.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) alla lettera a), sopprimere il numero 1).

#### **2.1000/7**

[Sironi](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

"b-bis) l'aliquota IVA applicata alle forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento è stabilita nella misura del 5 per cento."»;

- b) sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1374,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 1366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 15;

b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

#### **2.1000/8**

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-bis) Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. All'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: '31 marzo 2023', sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2023'.

6-ter. Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato per il terzo trimestre al 30 giugno 2023."».

#### **2.1000/9**

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-bis) Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: 'effettuati nel' sono aggiunte le seguenti: 'secondo e'"».

#### **2.1000/10**

[Bevilacqua](#)

*All'emendamento 2.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma da 1 a 6 si applicano anche agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari 15 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

#### **2.1000/11**

[Martella](#), [Manca](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Franceschelli](#)

*All'emendamento 2.100, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e";
- 2) sopprimere il comma 7».

#### **2.1000/12**

[Martella](#), [Manca](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Franceschelli](#)

*All'emendamento 2.100, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis). All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.";
- 2) il comma 6 è abrogato».

#### **2.1000/13**

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

*All'emendamento 2.100, alla lettera b), premettere la seguente:*

«0b) all'articolo 3, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Al fine di sostenere le attività delle imprese termali e alberghiero-termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in possesso di codice ATECO 96.04.20, sia primario che secondario, per la generalità delle quali l'incremento dei costi energetici è divenuto oggettivamente insostenibile, le stesse imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, di una sospensione fino al 30 giugno 2023 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

7-ter. La comunicazione prevista al comma 7-bis è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'improvviso ed insostenibile aumento dei costi energetici"».

#### **2.1000/14**

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

*All'emendamento 2.100, alla lettera b), premettere la seguente:*

«0b) all'articolo 3, dopo il comma 8, inserire i seguenti:



"8-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: 'attività ricettiva' sono inserite le seguenti: 'o negli immobili rientranti nelle categorie catastali D/4 o D/8 nei quali si svolgono le attività di cui al codice ATECO 96.04.20'.

8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

#### **2.1000/15**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*All'emendamento 2.100, alla lettera b), premettere la seguente:*

«0b) all'articolo 3, dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: '31 dicembre 2021' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2022 e in quello in corso alla data del 31 dicembre 2023'».

#### **2.1000/16**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*All'emendamento 2.100, alla lettera b), premettere la seguente:*

«0b) all'articolo 3, dopo il comma 12, inserire il seguente:

"12-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: 'negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022', sono sostituite dalle seguenti: 'negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023'».

#### **2.1000/17**

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*All'emendamento 2.100, alla lettera b), premettere la seguente:*

«0b) all'articolo 3, dopo il comma 12, inserire i seguenti:

"12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, in attuazione del Regolamento UE n.1854/22, sono esclusi da tale disposizione'».

#### **2.1000/18**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*All'emendamento 2.100, alla lettera b), premettere la seguente:*

«0b) all'articolo 3, dopo il comma 12, inserire i seguenti:

"12-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

12-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."».

#### **2.1000/19**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera b), capoverso articolo «3-bis», premettere il seguente comma:*

«01). All'articolo 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo e quarto trimestre 2022, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 che sono attive nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, a prescindere dalla classificazione ATECO di riferimento, è riconosciuto il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella medesima percentuale ed alle medesime condizioni previste al comma 1"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimati in 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto ad euro 32 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 15 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

## **2.1000/20**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Alla lettera b), capoverso «Art. 3-bis», primo comma, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro», le parole: «130 milioni» con le seguenti: «260 milioni» e le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni».*

*Conseguentemente, alla lettera d), capoverso «Art. 15», dopo il terzo comma, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

## **2.1000/21**

[Dreosto](#), [Testor](#), [Bergesio](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera b), capoverso «Articolo 3-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di consentire agli enti locali una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse

disponibili per fronteggiare gli effetti economici della crisi energetica in corso, all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Le risorse di cui al presente articolo, assegnate e non utilizzate, possono essere impiegate dai comuni fino al 31 dicembre 2023 anche per il finanziamento di ulteriori spese e interventi di carattere sociale"».

#### **2.1000/22**

[Testor](#), [Dreosto](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera b), capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "al 2022", sono sostituite dalle seguenti: "al 2023"».

#### **2.1000/23**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera b), capoverso Articolo 3-bis, secondo comma, sostituire le parole: «320 milioni di euro» con le seguenti: «640 milioni di euro».*

*Consequentemente, alla lettera d), capoverso Articolo 15, dopo il terzo comma, inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-*ter*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi"».

#### **2.1000/24**

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*All'emendamento 2.1000, al punto 1, lettera b), capoverso Articolo 3-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) le parole: «nell'analogo periodo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nei corrispondenti periodi dell'annualità 2021»;

b) *le parole: «nel secondo quadrimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel terzo quadrimestre 2022 e primo quadrimestre 2023»;*

c) *dopo la parola: «ferroviario» aggiungere il seguente periodo: «Eventuali residui saranno destinati alla copertura dei maggiori costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2023 secondo le previsioni del presente articolo»;*

d) *è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con il decreto di cui al successivo comma 3, sono definite le modalità di erogazione dell'anticipazione e del relativo saldo, al fine di consentire la celere ripartizione delle risorse».*

## **2.1000/25**

[Camusso](#), [Misiani](#), [Astorre](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera b), capoverso Articolo 3-bis, dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

2-ter. All'articolo 8, comma 7, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

2-quater. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite con le seguenti: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025"».

## **2.1000/26**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera b), capoverso Articolo 3-bis, quarto comma, sostituire le parole: «350 milioni di euro» con le seguenti: «1.000 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla lettera d), capoverso Articolo 15, dopo il terzo comma, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare

l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi"».

#### **2.1000/27**

[Damiani](#)

All'emendamento 2.1000, al capoverso «Art. 3-bis» aggiungere in fine il seguente comma:

«7. Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022».

#### **2.1000/28**

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), dopo il capoverso Articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

*(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **2.1000/29**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), dopo il capoverso Art. 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

*(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)*

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse».

#### **2.1000/30**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera b), dopo il capoverso Art. 3-bis, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *ter*.

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

**2.1000/31**

[Damiani](#)

*All'emendamento 2.1000, dopo il capoverso «Art. 3-bis» aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *ter*.

*(Proroga termini di validità delle autorizzazioni COSFEL in materia di assunzione di personale degli enti in condizioni di deficiarietà o di crisi finanziaria)*

1. In considerazione dell'ingente numero di richieste di autorizzazione per l'assunzione di personale e per la rideterminazione delle piante organiche pervenute alla commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167, le autorizzazioni richieste alla data del 1° dicembre 2022 e concesse dalla medesima commissione entro il 20 gennaio 2023 possono essere attivate dagli enti locali interessati fino al 31 marzo 2023».

**2.1000/32**

[Lorefice](#)

*All'emendamento 2.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 11, comma 1, premettere la seguente lettera:

"0a) al primo periodo, dopo le parole: 'personale docente' sono inserite le seguenti: ', fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché di quello'"».

**2.1000/33**

[Verducci](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera c), capoverso «Art. 12-bis», quarto comma, sostituire le parole:*

«200 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».

*Conseguentemente, alla lettera d), capoverso «Art. 15», dopo il terzo comma, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

## **2.1000/34**

[Germanà](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», inserire il seguente:*

«Art. 12- *ter*.

*(Ulteriori misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)*

1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 3 dicembre 2022 che hanno colpito il territorio della provincia di Messina, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti».*

## **2.1000/35**

[Parrini](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:*

«Art. 12- *ter*.

*(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - L. 145/2018 (PNRR c.d. "Medie opere" e dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico) - L. 160/2019 (PNRR c.d. "Piccole opere"))*

1. All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023". Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. All'articolo 1 della legge 160/2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 28 febbraio 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della presente legge";

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2023 e al 30 giugno 2023"».

## **2.1000/36**

[Parrini](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:*

«Art. 12- *ter*.

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. A decorrere dall'anno 2023, un importo pari a 15 milioni di euro annui è assegnato ai comuni di cui all'articolo 30, comma 14-*quinquies*, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e ai comuni fino a 15.000 abitanti che hanno sostenuto costi di discarica per il trattamento di siti in condizioni di "post mortem", sulla cui base hanno subito un maggiore taglio, riconducibile a tali costi, in applicazione dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di incidenza superiore al 18 per cento sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012.

3-*ter*. I comuni beneficiari del contributo di cui al comma 3-*bis* sono individuati sulla base di una istruttoria condotta dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, anche avvalendosi, in caso di necessità, di apposite certificazioni richieste agli enti interessati. Il riparto dei fondi è determinato mediante uno o più decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui il primo da emanarsi entro il 15 marzo 2023 e gli eventuali successivi da emanarsi comunque entro il 30 settembre 2023.

3-*quater*. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-*bis*, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-*quinquies*. All'articolo 15-*bis*, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti".

3-*sexies*. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo



18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento".

*3-septies.* Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'articolo 90 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000.

*3-octies.* All'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2020".

*3-nonies.* Dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"In considerazione delle complessità procedurali che possono comportare ritardi di pagamento non imputabili all'operatività degli enti locali, in occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse all'emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo".

*3-decies.* Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023.

*3-undecies.* Le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 828 e 830, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l'applicativo *web* <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>».

## **2.1000/37**

[Parrini](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:*

«Art. 12- **ter.**

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Il Fondo di cui al comma 1, articolo 41 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, è ulteriormente finanziato per l'anno 2022 per 100 milioni di euro. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023. Al conseguente onere, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento".

3. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione

degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e PNC, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" inserire la seguente: "anche".

5. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 dicembre 2023».

## **2.1000/38**

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:*

«Art. 12- *ter*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della Legge n. 724 del 1993.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della Legge n. 724 del 1993, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

## **2.1000/39**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:*

«Art. 12- *ter*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».

**2.1000/40**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12- *ter*.

*(Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2023».

**2.1000/41**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12- *ter*.

*(Slittamento della sospensione della compensazione del saldo di mobilità extraregionale definito per*

*la Regione Calabria)*

1. All'articolo 16-*septies*, comma 2, lettera *e*), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023" e le parole: "finanziamento dell'anno 2022" con le seguenti: "finanziamento dell'anno 2023";

*b*) al secondo periodo, le parole: "dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2027"».

**2.1000/42**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

All'emendamento 2.1000, alla lettera *c*), dopo il capoverso «Art. 12-*bis*», aggiungere il seguente:

«Art. 12- *ter*.

*(Misure a sostegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli oneri sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)*

1. A parziale copertura degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza il 31 marzo 2022, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1 e di ripartizione delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale».

**2.1000/43**

[Parrini](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

All'emendamento 2.1000, alla lettera *c*), dopo il capoverso «Art. 12-*bis*», aggiungere il seguente:

«Art. 12- *ter*.

*(Facoltà di variare il bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2022)*

1. Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022.».

**2.1000/44**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

All'emendamento 2.1000, alla lettera *c*), dopo il capoverso «Art. 12-*bis*», aggiungere il seguente:

«Art. 12- *ter*.

*(Proroga del termine in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)*

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023."».

**2.1000/45**

[Zambito](#), [Parrini](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

All'emendamento 2.1000, alla lettera *c*), dopo il capoverso «Art. 12-*bis*», aggiungere il seguente:

«Art. 12- *ter*.

*(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "gli accordi già sottoscritti" sono abrogate le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". Al comma 2 del medesimo articolo 7 dopo le parole: "con provvedimento dell'amministrazione competente" sono aggiunte le parole: ", sentiti gli enti locali interessati," e sono abrogate le parole: "da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro", e dopo le parole: "con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati" sono aggiunte le parole: "e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro sessanta giorni"».

## **2.1000/46**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:*

«Art. 12- *ter*.

*(Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi)*

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, si prevede, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, che la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa unionale o in assenza di tali limiti quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze previste da tali normative. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione il gestore dell'impianto avvia la sostituzione del combustibile diverso del gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'Autorità competente rilasciato entro tale termine. L'Autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma"».

## **2.1000/47**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:*

«Art. 12- *ter*.

*(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare "di prima necessità" per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)*

1. Per le micro e piccole imprese di produzione di prodotti alimentari di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, il contributo straordinario concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è previsto nella misura del 50 per cento.

2. Le imprese fornitrici di energia applicano, ove richiesto, uno sconto immediato in bolletta riservato alle imprese che producono prodotti alimentari di prima necessità di cui al comma 1, parametrato al credito d'imposta ad esse spettante ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e a fronte dell'automatica cessione di quest'ultimo alle medesime imprese fornitrici.

3. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.».

#### **2.1000/48**

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:*

**«Art. 12- ter.**

1. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 18 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi per acquisto beni e servizi strumentali per l'informatizzazione e lo sviluppo tecnologico del punto vendita, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fidejussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta. Per l'anno 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: *a)* abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, *b)* siano imprese femminili, *c)* siano l'unico punto vendita di un Comune od una sua frazione o circoscrizione, *d)* abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita nella misura massima di euro 6.000. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

#### **2.1000/49**

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:*

**«Art. 12- ter.**

*(Fondo ristorazione collettiva e sospensione CAM ristorazione)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e

dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-*bis*, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse già stanziare per l'anno 2021 e non utilizzate.

2. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, nonché l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61, ai servizi di ristorazione collettiva, sono sospesi sino al 31 dicembre 2023.».

#### **2.1000/50**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-*bis*», aggiungere il seguente:*

«Art. 12- *ter*.

*(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"».

#### **2.1000/51**

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-*bis*», aggiungere il seguente:*

«Art. 12- *ter*.

*(Credito di imposta per l'acquisto di mezzi di produzione agricola)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, nel terzo e quarto trimestre dell'anno solare 2022, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

- Fertilizzanti;
- Fitosanitari;
- Mangimi;
- Sementi e piantine.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **2.1000/52**

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-*bis*», aggiungere il seguente:*

«Art. 12- *ter*.

*(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "al fine di sostenere" sono inserite le seguenti: "le società e";
- b) le parole: "a tali associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a tali soggetti";
- c) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
- d) le parole: "delle associazioni stesse" sono sostituite dalle seguenti: "delle società e associazioni stesse."».

**2.1000/53**

[Basso](#), [Astorre](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

*(Fondo per il sostegno al settore della navigazione marittima)*

1. Al fine di compensare parzialmente le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo dagli effetti economici negativi, diretti ed indiretti, causati dalla guerra russo-ucraina e dai maggiori oneri derivanti dalla interruzione delle attività commerciali con le aree interessate anche indirettamente dal conflitto bellico, dai relativi aumenti eccezionali dei costi delle assicurazioni e al fine di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dal settore del trasporto via mare a causa dell'eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti navali, è riconosciuta una misura di sostegno stabilita nella misura massima di 400 mila euro per l'anno 2022 per ogni impresa di navigazione.

2. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1 è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno delle imprese del settore, di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ambito di applicazione della misura, i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**2.1000/54**

[Giacobbe](#), [Manca](#)

All'emendamento 2.1000, alla lettera c), dopo il capoverso «Art. 12-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

*(Detrazioni per carichi di famiglia per personale a contratto negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), spettano altresì per i figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.



18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dal perdurare del deprezzamento dell'euro sull'ammontare reale delle retribuzioni percepite in euro dagli impiegati a contratto delle rappresentanze diplomatico-consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinatisi in ragione delle dinamiche correlate alle crisi russo-ucraina ed energetica, è riconosciuta un'indennità compensativa per contingenza emergenziale, erogabile con cadenza mensile, fino ad un massimo di 12 mesi, pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni percepite alla data del 31 dicembre 2021 ed il valore medio della retribuzioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## **2.1000/55**

### Nicita

*All'emendamento 2.1000, alla lettera d), capoverso «Art. 15», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di procedere al rimborso di tutte le istanze depositate e validate ai sensi dell'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 16-*octies* del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, sono stanziati 160 milioni di euro per l'anno 2022.».

*Conseguentemente, al medesimo articolo:*

- *al comma 6, sostituire le parole: «7.233, 454 milioni di euro» con le seguenti: «7.393, 454 milioni di euro»;*

- *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.687 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «560», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «260».*

## **2.1000**

### Il Governo

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, lettera a), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a

decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022»;

2) al comma 2, dopo la parola: «stabilita» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022,» e le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 novembre 2022»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022.

I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.»;

4) al comma 4, le parole: «Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3.»

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15.».

b) *dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia)*

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città cd autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per Menu di energia elettrica e gas.

2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato di 320 milioni di euro per il 2022 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la

ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

4. Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo è trasferito entro il 31 dicembre a CSEA.

5. È autorizzata per l'anno 2022 a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro di cui:

a) 125 milioni di euro per il 2022, da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della società di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi;

b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 15».

c) *dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

«Art 12- *bis*.

*(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)*

1. Al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri dei 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Anemia, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2022, e intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentilo il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle 'medesime zone, sono approvati, nel limite delle risorse di cui al primo periodo, i relativi interventi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 15».

d) *l'articolo 15 è sostituito dal seguente:*

«Art. 15.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata la spesa di euro 1.558,473 per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.558.473 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridono l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera *b*) del medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinate all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1,500 milioni di euro per l'anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 3-*bis*, 5, 8, 9, 12-*bis*, 14 e dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, determinati in 7.233,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023, 532,6 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno a 11.113,454 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,636,859 milioni di euro per l'anno 2023; in termini di indebitamento netto a 11.431 milioni di euro per l'anno 2022; e in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 582 milioni di euro per l'anno 2024 e 374,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

*a*) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;

*b*) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*);

*c*) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

*d*) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190;

e) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022, 115,46 milioni di euro per l'anno 2023 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024 che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 439,69 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,56 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;

f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 5,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

g) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

h) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

i) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

l) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

m) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

n) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

o) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

p) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

7. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera g).

8. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "e 2022", inserire le seguenti: "e in via definitiva dall'anno 2023";

b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e c).

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse."

9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del

personale scolastico è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

*Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 179 del 2022"».

#### **2.0.1**

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art 2- *bis*.

*(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- b) al comma 4 le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- c) al comma 5 le parole: «16 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2023».

#### **2.0.2**

[Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Dopo l' articolo , inserire i seguenti:*

«Art 2- *bis*.

*(Disposizioni in materia di contrasto al caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante bus turistici e garantire la piena equiparazione ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a decorrere dall'anno 2023 è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge n. 218 del 11 agosto 2003, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 2.0.3

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art 2- *bis*.

*(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 2.0.4 (testo 2)

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5% per le forniture di gas naturale, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.

2. Il bonus sociale di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica, con le successive proroghe, anche agli utenti dei servizi di teleriscaldamento. L'ARERA determina con proprio provvedimento le modalità di attuazione del presente comma.

3. Al comma 1043 dell'art. 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2022, n. 178, è aggiunto il seguente periodo: "Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle Amministrazioni Centrali sono, da queste, riversati in ReGiS".

### 2.0.4

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Estensione sostegni a fronte di maggiori costi del teleriscaldamento)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per le forniture di gas naturale, si applicano, con le successive proroghe, anche alla

fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.

2. Il *bonus* sociale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica, con le successive proroghe, anche agli utenti dei servizi di teleriscaldamento. L'ARERA determina con proprio provvedimento le modalità di attuazione del presente comma».

#### **2.0.5**

[Rossomando](#), [Misiani](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Teleriscaldamento)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **2.0.6**

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero:

"4-*bis*) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **2.0.7**

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle uccise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero:

"4-*bis*) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

#### **2.0.8**



[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"4-*bis*) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**2.0.9**

[Paroli](#), [Damiani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero:

"4-*bis*) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**2.0.10**

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art 2- *bis*.

*(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero:

"4-*bis*) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**2.0.11**

[Paroli](#), [Damiani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante bus turistici, e garantire la piena equiparazione ai soggetti di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, a decorrere dall'anno 2023 è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-*bis* della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 2.0.12

[Paroli](#), [Damiani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 2.0.13

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni di accisa carburanti)*

1. Nelle more di una compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e di una definizione concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze delle spettanze relative al periodo 2010-2021, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuto un contributo rispettivamente di 15 milioni di euro e di 9 milioni di euro per l'anno 2022, come compensazione delle quote di gettito relative alle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento ivi consumati, non attribuite per il medesimo anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Art. 3.

Art. 3

## 3.1

[Astorre](#), [Rossomando](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° ottobre 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata» con la parola: «legale» e la parola «trentasei» con la parola: «sessanta».*

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 5, lettera d), dopo le parole: «quanto a» inserire le seguenti: «15 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e».*

### **3.2**

#### **Lombardo**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° ottobre 2022» con le parole: «1° gennaio 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata» con la parola: «legale» e la parola: «trentasei» con la parola: «sessanta».*

### **3.3**

#### **Fina**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «per i consumi effettuati» fino alle parole: «istanza ai fornitori» con le seguenti: «per i consumi effettuati dal 1° luglio 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tale scopo, le imprese, le ditte e le società interessate, presentano apposita proposta /richiesta ai fornitori»;*

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole da: «il fornitore» fino alle parole: «ammontare degli importi dovuti» con le seguenti: «il fornitore ha il dovere di accettare la proposta/richiesta di rateizzazione formulata dai richiedenti e recante l'ammontare degli importi dovuti»;*

2) *sostituire le parole: «per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili» con le seguenti: «per un minimo di 75 rate ed un massimo di 120 rate mensili. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, in considerazione dell'eccezionalità e del perdurare della crisi, vista la straordinarietà degli eventi e la crisi economica delle imprese operanti, che ha turbato il normale svolgimento delle attività e dei rapporti economici e sociali, con decreto del Presidente del consiglio, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, è stabilita una moratoria con effetto sospensivo delle scadenze e delle obbligazioni sorte tra le imprese e gli enti e/o società di fornitura del servizio elettrico, al fine di evitare il distacco delle utenze elettriche per i consumi effettuati dal 1° luglio 2022 fatturati entro il 30 settembre 2023.».*

### **3.4**

#### **De Poli**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° ottobre 2022» con le seguenti: «dal 1° luglio 2022».*

### **3.5**

#### **Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° ottobre 2022» con le seguenti: «dal 1° luglio 2022».*

### **3.6**

#### **Salvitti, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° ottobre 2022» con le seguenti: «dal 1° luglio 2022».*

b) *al comma 2, sopprimere le parole: «di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e».*

### 3.7

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° ottobre 2022» con le seguenti: «dal 1° luglio 2022».*

### 3.8

[Testor](#), [Dreosto](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° ottobre 2022» con le seguenti: «dal 1° luglio 2022».*

### 3.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e».*

### 3.10

[Basso](#), [Rossomando](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«La disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare con l'impresa richiedente la rateizzazione una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, non è richiesta alle imprese di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175».

### 3.11

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«La disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, non è richiesta alle imprese di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.».

### 3.12

[Nave](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, dopo le parole: «autorizzata all'esercizio del ramo credito» inserire le seguenti: «o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385» e dopo le parole: «copertura assicurativa» inserire la seguente: «fideiussoria»;*

b) *al comma 4, dopo le parole: «ramo credito e cauzioni», inserire le seguenti: «o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».*

### 3.13

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.»;*

b) *il comma 6 è abrogato.*

### 3.14

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.»;*

b) *il comma 6 è abrogato.*

### 3.15

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, non rilevano gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali intercorse tra i soggetti di cui al comma 1"».

### 3.16

[Paita](#), [Lombardo](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici."».

### 3.17

[De Poli](#)

*Sopprimere il comma 7.*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200 della Legge 23.12.2014 n. 190.*

### 3.18

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Sopprimere il comma 7.*

### 3.19

[Manca](#), [Misiani](#)

*Sopprimere il comma 7.*

### 3.20

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Sopprimere il comma 7.*

### 3.21

[Lorenzin](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Al fine di sostenere le attività delle imprese termali e alberghiero-termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in possesso di codice ATECO 96.04.20, sia primario che secondario, per la generalità delle quali l'incremento dei costi energetici è divenuto oggettivamente insostenibile, le stesse imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia,

di una sospensione fino al 30 giugno 2023 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

*7-ter.* La comunicazione prevista al comma *7-bis* è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'improvviso ed insostenibile aumento dei costi energetici».

### **3.22**

[Lorenzin](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 8 inserire i seguenti:*

«*8-bis.* All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "attività ricettiva" sono inserite le seguenti: "o negli immobili rientranti nelle categorie catastali D/4 o D/8 nei quali si svolgono le attività di cui al codice ATECO 96.04.20."»

*8-ter.* Agli oneri di cui al comma *8-bis*, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.23**

[Durnwalder](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«*8-bis.* All'articolo 1, comma 711 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "esclusi i pellet" sono soppresse».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 83 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

### **3.24**

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«*8-bis.* All'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2, dopo le parole: "attività ricettiva" sono inserite le seguenti: "o negli immobili rientranti nelle categorie catastali D/4 o D/8 nei quali si svolgono le attività di cui al codice ATECO 96.04.20."».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 (cinque) milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **3.25**

[De Poli](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«*9-bis.* Al comma *5-bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024"».

### **3.26**

[Rosso](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024"».

### **3.27**

[Cantalamessa](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024"».

### **3.28**

[De Poli](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

### **3.29**

[Cantalamessa](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

### **3.30**

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

### **3.31**

[Rosso](#)

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

### **3.32**

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. Al fine di sostenere le attività delle imprese alberghiere e termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le quali l'incremento dei costi energetici è divenuto oggettivamente insostenibile, le stesse imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizione debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° giugno 2022 o, se successivi, a quella di pubblicazione della presente legge di conversione, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 aprile 2023;

b) per i prestiti non rateali con cadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, i contratti sono prorogati unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 aprile 2023, alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è sospeso fino al 30 aprile 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

9-ter. La comunicazione prevista al comma 9-bis è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'improvviso ed insostenibile aumento dei costi energetici».

### 3.33

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da: "deve dimostrare" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili"».

### 3.34

[Lombardo](#)

*Dopo il comma 9, è inserito il seguente:*

«9-bis. All'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da: "deve dimostrare" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili"».

### 3.35

[Lombardo](#)

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per le garanzie concesse in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9 e all'articolo 1-bis, comma 1, lettere d) ed e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché le previsioni di cui all'art. 15, comma 1, secondo periodo, comma 5, lettera h) e comma 7, terzo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».

### 3.36

[Camusso](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. Al fine di fare fronte alle conseguenze dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas, per le utenze domestiche intestate a soggetti componenti nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 20.000 euro, nell'ambito dei servizi di vendita di energia elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato non si applica la disciplina di tutela del credito per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento relative a fatture anche scadute



nell'anno 2022 e nel primo trimestre del 2023 ed è conseguentemente fatto divieto fino al termine del 31 marzo 2023 di procedere al distacco dei contatori delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale».

### 3.37

#### Lombardo

*Al comma 10, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:*

«*b-bis*). Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"*1-bis*). Entro la soglia di cui al comma 1, a partire dal periodo di imposta 2022 non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme rimborsate ai dipendenti per le spese di istruzione e di cura dei figli a carico".».

### 3.38

#### Astorre, Basso, Fina, Irto

*Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:*

«*10-bis*. All'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo la lettera *d-bis* è aggiunta la seguente:

"*d-bis.1)* le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera *a)* del presente articolo sia in ambito pubblico che privato";

*b)* Al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per la quantificazione delle spese sostenute per la ricarica dei veicoli elettrici effettuata in ambito domestico il valore normale è determinato secondo le tariffe stabilite trimestralmente dall'ARERA."»

### 3.39

#### Fregolent, Lombardo

*Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:*

«*10-bis*. All'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo la lettera *d-bis* è aggiunta la seguente:

"*d-bis.1)* le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera *a)* del presente articolo sia in ambito pubblico che privato";

*b)* Al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per la quantificazione delle spese sostenute per la ricarica dei veicoli elettrici effettuata in ambito domestico il valore normale è determinato secondo le tariffe stabilite trimestralmente dall'ARERA."»

### 3.40

#### Bergesio, Cantalamessa, Bizzotto, Testor, Dreosto

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«*10-bis*. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017," sono inserite le parole: "nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e agli enti irrigui dotati di contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese".».

*Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23*

*dicembre 2014, n. 190.*

### **3.41**

[Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2023";
- b) al comma 4, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2023"
- c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

"All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.22 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 2, primo periodo, le parole: '31 dicembre 2022' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2023';
- 2) al comma 3, quarto periodo, le parole: '31 dicembre 2022' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2023'."»

### **3.42**

[Scurria](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Nocco](#)

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 5 comma 3 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: "perdurare degli effetti della pandemia," sono inserite le seguenti: "nonché al riequilibrio dei contratti di appalto in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto, per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici per strutture sanitarie, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 146 del 1990 e dell'Accordo quadro per il SSN del 20 settembre 2001,"».

### **3.43**

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

«10-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022," sono soppresse.».

### **3.44**

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:*

- al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.067,454»;
- al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.557 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «430», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «230» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «230».

### **3.45**

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:*

«11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 dopo le parole: "imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economici 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017," sono inserite le parole: "nonché ai consorzi di

bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese."».

### 3.46

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridaia](#)

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 dopo le parole: "imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economici 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017," sono inserite le parole: "nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese."».

### 3.47

[Manca](#)

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 dopo le parole: "imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economici 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017," sono inserite le parole: "nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese."».

### 3.48

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Il comma 3, dell'articolo 5, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è sostituito dal seguente:

"3. Allo scopo di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, nonché al riequilibrio dei contratti di appalto in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici per strutture sanitarie, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 146 del 1990 e dell'Accordo quadro per il SSN del 20 settembre 2001, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111"».

### 3.49

[Manca](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo la parola: "pandemia" sono aggiunte le seguenti: "nonché al riequilibrio dei contratti di appalto in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto, per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici per strutture sanitarie, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 146 del 1990 e dell'Accordo quadro per il SSN del 20 settembre 2001."».

### 3.50

[Sbrollini](#), [Lombardo](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole: "non superiore allo 0,8 per

cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,"»).

### 3.51

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Lotito](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole: "non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,"»).

### 3.52

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole: "non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,"»).

### 3.53

[Tosato](#), [Stefani](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Al comma 12, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'anno 2021, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani."»);

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 2, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro" e le parole: "nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021"»);

c) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti:

"30 giugno 2023"».

### 3.54

[Zampa](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Crisanti](#)

*Al comma 12, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, le parole: "registrato nel terzo trimestre" sono sostituite dalle parole: "registrato nei primi tre trimestri"; le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni" e dopo le parole: "iscritte nella relativa anagrafe", sono aggiunte le seguenti: "delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica". Alla fine del medesimo comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani."».

### 3.55

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 12, lettera a) dopo le parole: «a) al comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «dopo le parole: "registrato nel terzo" sono aggiunte le seguenti: "e nel quarto, e"».*

2) *alla lettera b) dopo le parole: «100 milioni di euro» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e le parole: "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "nell'anno 2022"».*

### 3.56

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Guidolin](#), [Nave](#), [Maiorino](#), [Loreface](#)

*Al comma 12, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera a), dopo le parole: «a) al comma 1,» inserire le seguenti: «dopo le parole: "registrato nel terzo" sono aggiunte le seguenti: "e nel quarto, e"»;*

2) *alla lettera b), dopo le parole: «100 milioni di euro» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole: "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022"».*

### 3.57

[Lombardo](#)

*Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) dopo le parole: «a) al comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «dopo le parole: "registrato nel terzo" sono aggiunte le seguenti: "e nel quarto, e"»;*

b) *alla lettera b) dopo le parole: «100 milioni di euro» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e le parole: "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "nell'anno 2022"».*

### 3.58

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), capoverso, dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «dopo le parole: "registrato nel terzo" inserire le seguenti: "e nel quarto, e»;*

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022"».*

### **3.59**

[Martella](#), [Lorenzin](#), [Zampa](#), [Crisanti](#)

*Al comma 12, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni" e dopo le parole: "iscritte nella relativa anagrafe", sono aggiunte le seguenti: "delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica". Alla fine del medesimo comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani."».

### **3.60**

[Tosato](#), [Stefani](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: «170 milioni» con le seguenti: «180 milioni» e le parole: «50 milioni» con le seguenti: «60 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: «e dai commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15 » con le seguenti: «, dal comma 11 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15, e dal comma 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 50 milioni di euro ai sensi dell'articolo 15, e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

### **3.61**

[Lorenzin](#), [Martella](#), [Zampa](#), [Crisanti](#)

*Al comma 12, lettera a), capoverso, dopo le parole: «delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207» inserire le seguenti: «, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica».*

### **3.62**

[Mennuni](#), [Damiani](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Nocco](#)

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 12, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni».*

b) *dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:*

«12-bis. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un apposito fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario così suddiviso: 15 milioni in favore degli esercenti l'attività di produzione di prodotti di panetteria freschi (codice ATECO 10.71.10) e 15 milioni di euro a favore delle strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani (codice ATECO 87.10.00) e delle Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili (codice ATECO 87.30.00).

12-ter. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono individuati i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico del fondo di cui al comma 12-bis, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.

12-quater. I contributi di cui al comma 12-bis non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

c) *al comma 14, dopo le parole: «lettera b),» sono inserite le seguenti: «e dal comma 12-bis,».*

### **3.63**

[De Poli](#)

*Dopo il comma, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40», le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 e in quello in corso alla data del 31 dicembre 2023».

### **3.64**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo il comma, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022 e in quello in corso alla data del 31 dicembre 2023"».

### **3.65**

[Scurria](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo il comma, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "62.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 euro per le imprese agricole e a 300.000 euro per le imprese della pesca e dell'acquacoltura."».

### 3.66

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Dopo il comma, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole dell'infanzia e primarie paritarie un contributo aggiuntivo di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni».

*Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Agli oneri derivati dal comma 12-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.67

[Manca](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le società di capitali, anche cooperative, che non adottano i principi contabili internazionali, possono iscrivere in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali, la parte dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica sostenuti nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 eccedenti rispetto al valore medio dei medesimi costi con riferimento a n. 3 esercizi rispetto a quello in corso. A tale fine, allo schema di bilancio di cui all'articolo 2424 c.c. è aggiunta la voce "B)1 - 1-bis) costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia". L'ammontare complessivo dei "costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia elettrica" iscritti nell'attivo possono essere imputati al conto economico anche in parte nei tre esercizi successivi tenendo comunque invariata l'incidenza media degli stessi costi sui ricavi degli ultimi tre esercizi. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata. Non possono accedere alla misura di cui al presente comma le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria o una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

### 3.68 (testo 2)

[Parrini](#), [Manca](#)

*Dopo il comma, aggiungere il seguente:*

12-bis. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nonché dei carburanti registrato nell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore dei Comitati della Croce rossa italiana che erogano servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale e delle aziende sanitarie locali.

12-ter. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è ulteriormente incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022 per fronteggiare l'eccezionale incremento dei costi dell'energia e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. Il riparto dell'incremento di cui al primo periodo è effettuato, per 220 milioni a favore dei comuni e 30 milioni a favore delle province e delle città metropolitane, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni intervenute nel corso del 2022. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri



finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

*Conseguentemente, all'articolo 15:*

- al comma 5, sostituire le parole: «<< 6.037,454 milioni di euro>>» con le seguenti: «<< 6.057,454>>»;
- al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «<< 1.527 milioni di euro>>» con le seguenti: «<< 1.547 milioni di euro>>» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «<< 200>>» con la seguente: «<< 220>>».

### 3.68

[Parrini](#), [Manca](#)

*Dopo il comma, aggiungere il seguente:*

«12-bis. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nonché dei carburanti registrato nell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore dei Comitati della Croce rossa italiana che erogano servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale e delle aziende sanitarie locali».

*Conseguentemente, all'articolo 15:*

*al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.057,454»;*  
*al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.547 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «220».*

### 3.69

[Parrini](#), [Manca](#)

*Dopo il comma, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è ulteriormente incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022 per fronteggiare l'eccezionale incremento dei costi dell'energia e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. Il riparto dell'incremento di cui al primo periodo è effettuato, per 220 milioni a favore dei comuni e 30 milioni a favore delle province e delle città metropolitane, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni intervenute nel corso del 2022.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a euro 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

### 3.70

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo il comma, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi in corso al 31 dicembre

2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023"».

### 3.71

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo il comma, aggiungere il seguente:*

«12-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

12-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

### 3.72

[Naturale](#), [Croatti](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e gli impianti di potenza inferiore ad i MW, in attuazione del Regolamento UE 1854/22, sono esclusi da tale disposizione.".

12-ter. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

"7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'energia immessa in rete dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia."».

### 3.73

[Misiani](#), [Camusso](#)

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 14-bis, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.».

### 3.74

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma precedente, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.»

### 3.75

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Aggiunge, in fine, i seguenti commi:*

«14-bis. Agli enti del terzo settore che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare rivolti a persone con disabilità, che in conseguenza all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica hanno subito un incremento dei costi dell'energia superiore al 30 per cento relativamente al medesimo periodo nell'anno 2019, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, per il finanziamento, nei predetti limiti di spesa, di contributi a parziale ristoro dei costi effettivamente sostenuti per l'energia elettrica e termica dai predetti enti nei periodi del terzo e quarto trimestre del 2022.

14-ter. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottato di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché le procedure di controllo.

14-quater. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis. pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 3.76

[De Poli](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«15. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8- *bis*.

*(Credito contributivo biennale per l'aumento del costo dell'energia elettrica a sostegno delle strutture per anziani)*

Ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica o privata, gestiscano in regime di autorizzazione strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone anziane, è riconosciuto, a totale compensazione dei

maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito contributivo, pari al 100 per cento della spesa sostenute per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei quattro trimestri dell'anno 2022 e dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita a ciascun trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

**Art. 8- ter.**

*(Credito contributivo biennale per l'aumento del gas naturale a sostegno delle strutture per anziani)*

Ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica o privata, gestiscano in regime di autorizzazione strutture di ospitalità e di lungodegenza, di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone anziane, è riconosciuto, a totale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, ovvero dell'acquisto del servizio di energia termica (comprendente la fornitura di combustibile gas, la gestione e la manutenzione degli impianti), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché del e decreto legislativo 115 del 2008, un contributo straordinario, sotto forma di credito contributivo, pari al 100 per cento della spesa sostenute per l'acquisto del medesimo gas, ovvero per l'acquisto del servizio Energia Termica (DPR412/1993 e decreto legislativo 115 del 2008), consumato nei quattro trimestri solari dell'anno 2022 e dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita a ciascun trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019."».

**3.77**

[Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 11, al comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, in attuazione del Regolamento UE 1854/22, sono esclusi da tale disposizione."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**3.78**

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, in attuazione del Regolamento UE n.1854/22, sono esclusi da tale disposizione."».

**3.79**

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. Al comma 402-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito in fine il seguente periodo: "Al fine di mitigare gli effetti economici dell'aumento dei costi energetici del

settore farmaceutico, in via sperimentale, per il biennio 2022-2023, le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2022 e 2023 sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto il possesso del requisito dell'innovatività condizionata da parte dell'Agenzia italiana del Farmaco, secondo le modalità stabilite con provvedimento della medesima Agenzia da adottarsi entro il 31 marzo 2023"».

### **3.80**

[Manca](#), [Lorenzin](#)

*Dopo il comma 14, inserire il seguente comma:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di mitigare gli effetti economici dell'aumento dei costi energetici del settore farmaceutico, in via sperimentale, per il biennio 2022-2023, le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2022 e 2023 sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto il possesso del requisito dell'innovatività condizionata da parte dell'Agenzia italiana del Farmaco, secondo le modalità stabilite con provvedimento della medesima Agenzia da adottarsi entro il 31 marzo 2023".».

### **3.81**

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«14-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale incremento è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **3.82**

[De Poli](#)

*Aggiungere il seguente comma:*

«14-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale incremento è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 15».

### **3.83**

[Paita](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale incremento è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.84

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 111 del TUB e al fine di estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili, i soggetti, già iscritti nell'apposito elenco previsto dallo stesso articolo, non necessitano di ulteriori provvedimenti autorizzativi o regolamentari per dare concreta attuazione a quanto previsto nell'art. 1, comma 914, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234».

### 3.85

[Augello](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:*

«14-bis. Per le garanzie concesse in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9 e all'articolo 1-bis, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, secondo periodo, comma 5, lettera *h*) e comma 7, terzo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».

### 3.86

[De Poli](#)

*Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:*

«14-bis. Ferme restando le applicazioni delle maggiorazioni contrattualmente previste, le morosità registrate nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale ad uso residenziale e condominiale relative a fatture emesse dal 30 novembre 2022 al 31 maggio 2023 non danno luogo al distacco forzoso delle utenze».

### 3.0.1

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri

finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

### 3.0.2

[De Poli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1º settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

### 3.0.3

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1º settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto

capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

### 3.0.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente.*

«Art. 3- *bis*.

*(Rinegoziazione dei debiti delle piccole e medie imprese)*

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario.».

### 3.0.5 (testo 2)

[Augello](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Nocco](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette a favore delle famiglie)*

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i clienti finali domestici residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

2. A garanzia del piano di rateizzazione di cui al comma 1, i clienti finali domestici possono accedere al Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48, lett. c) e successive modifiche e integrazioni, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle condizioni stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica e di gas naturale hanno l'obbligo di offrire al cliente finale domestico una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, senza applicazione dei tassi di interesse, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate per un massimo di 24 rate mensili.

4. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata anche in favore di clienti finali domestici che presentano, alla data della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, esposizioni nei confronti del sistema creditizio classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti



deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008.

5. La richiesta di rateizzazione di cui al comma 1 può essere avanzata dai clienti finali domestici il cui valore soglia dell'ISEE non è superiore a 25 mila euro. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai clienti finali domestici che hanno accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2017, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia dal medesimo articolo 1, comma 3 citato.

6. In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, il cliente finale domestico aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.5

[Augello](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Nocco](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette a favore delle famiglie)*

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i clienti finali domestici residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

2. A garanzia del piano di rateizzazione di cui al comma 1, i clienti finali domestici possono accedere al Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 48, lettera c) e successive modifiche e integrazioni, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle condizioni stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica e di gas naturale hanno l'obbligo di offrire al cliente finale domestico una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, senza applicazione dei tassi di interesse, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate per un massimo di 24 rate mensili.

4. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata anche in favore di clienti finali domestici che presentano, alla data della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, esposizioni nei confronti del sistema creditizio classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008.

5. La richiesta di rateizzazione di cui al comma 1 può essere avanzata dai clienti finali domestici il cui valore soglia dell'ISEE non è superiore a 25 mila euro. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai clienti finali domestici che hanno accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2017, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia dal medesimo articolo 1, comma 3 citato.

6. In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, il cliente finale domestico aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.».

### 3.0.6

[Matera](#), [Spinelli](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Ulteriori misure di sostegno per gli enti locali al fine di fronteggiare il caro bollette)*

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 859 a 865, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sospesa per l'esercizio finanziario 2023.».

### 3.0.7

[Russo](#), [Malan](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas)*

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui all'articolo 243, comma 2 e 243-*bis*, comma 8, lettera *b*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), del medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.».

### 3.0.8

[Russo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas)*

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui all'articolo 243, comma 2 e 243-*bis*, comma 8, lettera *b*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), del medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.».

### 3.0.9

[Miccichè](#), [Rosso](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni in favore della Regione Siciliana)*

1. Le somme attribuite dallo Stato alla Regione Siciliana per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 e stimate in 405.000 migliaia di euro, sono destinate nell'esercizio 2022 sulla mancata retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella

del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai seguenti interventi:

- 95.000 migliaia di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;
- 30.000 migliaia di euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;
- 280.000 migliaia di euro per garantire le funzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitarie dei Comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri Comuni siciliani, sulla base della popolazione residente.».

### 3.0.10

[Romeo](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)*

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse.».

### 3.0.11

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Petrucci](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)*

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse.».

### 3.0.12

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)*

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse.».

### 3.0.13

[Naturale](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Croatti](#), [Lorefice](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Moratorie al credito per le imprese agricole)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche

perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 marzo 2023 è sospeso per le PMI agricole sino al 31 marzo 2023 su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

### 3.0.14

[Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette nel settore agricolo)*

1. Al fine di dare sostegno alle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, sono assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 150 milioni di euro per il 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.

2. Ai maggiori oneri derivanti del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.15

[Stefani](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Deroga alle speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023)*

1. Le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale previste dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 7, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 6 ottobre 2022, n. 383, non si applicano alle unità immobiliari nelle quali risiedono persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Negli edifici dotati di impianto centralizzato, le modifiche alla regolazione della centrale termica necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono effettuate dal responsabile dell'impianto, su richiesta della persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o da persona delegata.».

### 3.0.16

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Misure di sostegno agli impianti sciistici per fronteggiare il caro bollette nell'ambito dell'innevamento artificiale)*

1. Al fine di sostenere, in vista dell'apertura della stagione turistica, gli sport montani e invernali e considerata la forte onerosità del processo di innevamento artificiale derivante dagli alti costi dell'energia elettrica, è istituito, nello stato del Ministero dell'economia, un fondo con dotazione, per l'anno 2023, di euro 10 milioni.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del Turismo, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli impianti provvisti di sistemi di innevamento artificiale, tenendo conto della lunghezza delle piste per ogni singolo impianto e la conseguente quantità di neve artificiale da produrre.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.17

[Sallemi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Precisazioni sul perimetro di applicazione del contributo di solidarietà contro il caro bollette)*

All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, non rilevano gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali intercorse tra i soggetti di cui al comma 1."».

### 3.0.18

[De Poli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Misure in materia di interventi connessi all'emergenza da covid-19)*

1. Le aree sanitarie e le opere previste all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, da realizzarsi o già realizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 per far fronte all'emergenza COVID-19, sono assentite, e ove necessario fatte salve, con le modalità previste nel presente articolo, ancorché risultino già eseguite alla data di entrata in vigore della presente norma in assenza della presentazione dell'istanza o segnalazione indicate nello stesso comma 2.

2. I soggetti interessati comunicano la realizzazione delle aree sanitarie e delle opere di cui al comma 1, ovvero il loro mantenimento, sia in via temporanea che definitiva, alle regioni e province autonome per gli eventuali profili autorizzativi e di accreditamento, e all'amministrazione comunale ai fini edilizi.

Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo siano già realizzati, la comunicazione produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui agli articoli 36, e 37 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza irrogazione delle sanzioni pecuniarie e con esonero dal contributo di costruzione.

3. La comunicazione edilizia di cui al precedente comma è corredata da uno o più elaborati grafici, e dalla relazione tecnica degli interventi asseverata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che le aree e le opere sono connesse all'emergenza COVID-19, nonché la loro conformità ai requisiti minimi antincendio e di prevenzione del rischio sismico.

4. L'autorizzazione paesaggistica e quella culturale sono rilasciate anche in forma tacita entro 30 giorni dalla richiesta presentata anche in via postuma dai soggetti interessati, ove occorra in deroga alla normativa e alle prescrizioni vigenti in materia.

5. La comunicazione di cui al comma 2 può essere presentata sino al 30 aprile 2023; gli interventi possono essere ultimati anche successivamente alla scadenza di tale periodo emergenziale.

6. I soggetti interessati attestano l'agibilità degli interventi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; la segnalazione certificata è corredata:

a) dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché la regolare esecuzione ai fini statici degli interventi e la conformità degli stessi alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

b) dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

L'utilizzo delle aree e delle opere di cui al presente articolo può essere iniziato anteriormente alla presentazione della segnalazione certificata.

7. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m) e s), e alla tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina statale, regionale o provinciale».

### 3.0.19

[Russo](#), [Malan](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- **bis**.

*(Misure in favore dei Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana)*

1. I Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non avessero ancora sottoscritto l'Accordo di cui al successivo comma 572, possono sottoscriverlo entro il 31 dicembre 2022, inserendo nell'Accordo la previsione che ciascun Comune, previa deliberazione del Consiglio Comunale, potrà proporre una modifica dell'Accordo medesimo, anche al fine di rimodulare le misure adottate ed aggiornare, di conseguenza, il relativo cronoprogramma, anche per armonizzarlo con il piano di riequilibrio eventualmente rimodulato ai sensi dell'art. 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, entro i termini di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n.115 del 9 agosto 2022, convertito con Legge 21 settembre 2022, n. 142. In ogni caso, la modifica dell'Accordo dovrà essere sottoscritta entro il 30 giugno 2023 e potrà contenere eventuali nuove misure di sostegno in favore degli enti locali interessati. Il termine di verifica dell'attuazione dell'Accordo di cui comma 577 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021 è differito al 31 dicembre 2023.

2. Per i Comuni di cui al comma 1, il termine del 15 giugno 2022 previsto dall'art. 1, comma 575, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è differito al 15 gennaio 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al precitato comma 575. Restano, altresì, valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai Comuni ai sensi del comma 574, dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.».

### 3.0.20

[Matera](#), [Spinelli](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- **bis**.

*(Misure di sostegno per le imprese per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori)*

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

### 3.0.21 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- **bis**.

*(Ulteriori misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. All'articolo 6 del decreto legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2-*septies*, inserire il seguente: «2-*septies bis*. 1. In deroga alle disposizioni contenute all'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di semplificare le procedure relative a interventifinalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per

ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta, ad eccezione delle strutture. Suddetti impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ove detti impianti siano ubicati su immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.»».

### 3.0.21

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Ulteriori misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

All'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2-*septies*, inserire il seguente:

"2-*septies bis*.1. In deroga alle disposizioni contenute all'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta, ad eccezione delle strutture. Suddetti impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ove detti impianti siano ubicati su immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma, non si applicano alle strutture turistiche o termali, ubicati nei centri storici dei Comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità"».

### 3.0.22

[Durnwalder](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Ulteriori misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2-*septies*, inserire il seguente:

"2-septies.1. In deroga alle disposizioni contenute all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici riguardanti strutture turistiche o termali su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta, ad eccezione delle strutture. Suddetti impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Ove detti impianti siano ubicati su immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

2-septies.2. Le disposizioni di cui al precedente comma, non si applicano alle strutture turistiche o termali, ubicati nei centri storici dei Comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità."».

### 3.0.23

[Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

*(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 15-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore un importo corrispondente al 25 per cento della stessa."».

### 3.0.24

[Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- bis.

*(Extraprofiti comunali da energia rinnovabile)*

1. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 3.0.25

[Versace](#), [Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:



«Art. 3- *bis*.

(*Caregiver familiari*)

1. All'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2023";

b) all'ultimo periodo, le parole: "sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," sono soppresse.

2. A decorrere dall'anno 2023, le risorse di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono trasferite all'INPS che le destina, previa domanda, direttamente ai beneficiari, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. All'onere recato, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2023 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**3.0.26**

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

(*Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi*)

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento" sono soppresse.».

Art. 4.

Art. 4

**4.1**

[Barbara Floridaia](#), [Patuanelli](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Croatti](#), [Lorefice](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**4.2**

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**4.3**

[Manca](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati i giacimenti di gas naturale esauriti o parzialmente esauriti disponibili e non più utilizzati per la coltivazione, da destinare entro il 2023, previo accordo con i soggetti titolari delle concessioni di coltivazione, alla disponibilità delle attività di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e all'incremento delle riserve strategiche disponibili.».

**4.4**

[Barbara Floridaia](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Croatti](#), [Lorefice](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea, sopprimere le parole: «e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti» e dopo le parole: «ai clienti finali industriali a prezzo accessibile», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato,»;*

b) *alla lettera a), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo;*

c) *sopprimere le lettere b) e c);*

d) *alla lettera d), capoverso «4»:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «del made in Italy» inserire le seguenti: «, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),»;*

2) *al secondo periodo, sostituire le parole: «in 50 e 100» con le seguenti: «in 20 e 100»;*

3) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).».*

4) *al terzo periodo, dopo le parole: «ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi» con le seguenti: «ad almeno il 95 per cento dei volumi produttivi attesi».*

#### **4.5**

##### Fina

*Al comma 1, dopo le parole: «gas climalteranti» inserire le seguenti: «tra cui il metano, rispettando l'impegno volontario dell'Italia al Global Methane Pledge, rilanciato nel vertice della COP 27».*

#### **4.6**

##### Martella

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

#### **4.7**

##### Fina

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

#### **4.8**

Guidolin, Barbara Floridia, Patuanelli, Damante, Castellone, Nave, Sironi, Bevilacqua, Sabrina Licheri, De Rosa, Lopreiato, Maiorino, Croatti, Lorefice

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

#### **4.9**

Magni, Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi

*Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 2).*

#### **4.10**

##### Amidei

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po» con le seguenti: «ad una distanza di non meno di 40 Km a sud dal 45° parallelo».*

#### **4.11**

Balboni, Amidei, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco

*Al comma 1, lettera a), n. 2, sostituire le parole: «9 miglia» con le seguenti: «20 miglia».*

#### **4.12**

Magni, Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi

*Al comma 1, alla lettera a), al numero 2) sostituire le parole: «superiore a 9 miglia» con le seguenti:*

«superiore a 12 miglia».

#### 4.13

[Barbara Floridaia](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), numero 2), dopo le parole:* «previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche» *inserire la seguente:* «indipendenti»;

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In caso di mancata conclusione del procedimento di valutazione e autorizzazione nel termine prescritto, la procedura di cui al comma 1 si intende conclusa negativamente."»;

c) *alla lettera d):*

1) al primo periodo, sostituire le parole: «quinto anno» con le seguenti: «terzo anno»;

2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La verifica dei termini di cui al primo periodo comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica.»;

3) al secondo periodo, sostituire le parole: «50 e 100 euro per MWh» con le seguenti: «35 e 85 euro per MWh»;

4) al terzo periodo, sostituire le parole: «ad almeno il 50 per cento» con le seguenti: «ad almeno il 75 per cento».

#### 4.14

[Magni](#), [Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Al comma 1 sopprimere le lettere b) e c).*

*Conseguentemente alla lettera d), al capoverso comma 4, sostituire le parole:* «ai commi 2- e 2-bis» *con le seguenti:* «al comma 2».

#### 4.15

[Fina](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

#### 4.16

[Magni](#), [Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole:* «fra le 9 e le» *con le seguenti:* «oltre le».

#### 4.17

[Barbara Floridaia](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del terzo anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un'equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 20 e 100 euro per MWh. La

verifica dei termini, di cui al primo periodo, comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica. Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma i, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis."».

#### 4.18

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Al comma 1, alla lettera d), al capoverso comma 4 sostituire le parole: «alla fine del quinto anno» con le seguenti: «annuale».*

#### 4.19

[Rosa](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera e), capoverso 5, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è dal Gruppo GSE riservata alle microimprese e alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;

2) al terzo periodo, dopo le parole: «secondo criteri di riparto pro quota» inserire le seguenti: «anche con riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy».

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Per le concessioni di coltivazione di gas naturale in mare di cui al comma 1, lettera a), numero 2), il 10% del gas estratto è destinato, a titolo di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, alle Regioni prospicienti le concessioni stesse al fine di abbattere il costo della molecola del gas in favore delle utenze domestiche.».

#### 4.20

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso «5», apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è riservata dal Gruppo GSE alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;

b) *al terzo periodo, dopo le parole: «secondo criteri di riparto pro quota» aggiungere le seguenti:* «e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate».

#### 4.21

##### Lombardo

*Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è dal Gruppo GSE riservata alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;

b) *al terzo periodo, dopo le parole:* «secondo criteri di riparto pro quota» *aggiungere le seguenti:* «e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate».

#### 4.22

##### Durnwalder

*Al comma 1, lettera e), capoverso 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è dal Gruppo GSE riservata alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;

b) *al terzo periodo, dopo le parole:* «secondo criteri di riparto pro quota» *aggiungere le seguenti:* «e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate».

#### 4.23

##### Bizzotto, Dreosto, Testor

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la cabina di regia per la sicurezza e la sostenibilità delle operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare, presieduta dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, o da un suo delegato, alla quale partecipano rappresentanti delle Regioni territorialmente interessate, degli Enti locali interessati, di ISPRA, delle relative Agenzie regionali per la Protezione dell'Ambiente, del Gestore dei servizi energetici (GSE), dell'Istituto superiore di sanità. La cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale nonché di monitoraggio delle attività di cui al presente articolo con lo scopo di garantire la sicurezza e la sostenibilità economica e ambientale, e la preventiva valutazione di eventuali criticità conseguenti le operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare Per la partecipazione ai lavori della Cabina di regia non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

#### 4.24

##### Magni, Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 come convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, lettera a), le parole: "1.481,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "7.406,25 euro";

b) al comma 9, lettera b), le parole: "2.221, 75 euro", sono sostituite dalle seguenti: "11.108,75 euro";

c) al comma 9, lettera c), le parole: "14,81 euro", sono sostituite dalle seguenti: "74,05 euro";

d) al comma 9, lettera d), le parole: "59,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "296,25 euro";

e) al comma 10, lettera a), le parole: "92,50 euro", sono sostituite dalle seguenti: "462,50 euro";

f) al comma 10, lettera b), le parole: "185,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "926,25

euro";

g) al comma 10, lettera c), le parole: "370,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "1.851,25 euro";

h) al comma 10, lettera d), le parole: "740,50 euro", sono sostituite dalle seguenti: "3.702,50 euro".

1-ter. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'economia sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese».

#### 4.25

##### [Paroli](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 al comma 2 dopo le parole: "combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica" sono inserite le parole: "e del bioidrogeno comunque originato dalla biomassa"».

*Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo come segue:* «Misure per l'incremento della produzione di gas naturale e bioidrogeno».

#### 4.26

##### [Murelli](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: "esclusivamente durante il periodo emergenziale" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 marzo 2024"».

#### 4.0.1

##### [Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4- bis.

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano da impianti in esercizio)*

1. Gli interventi su impianti in esercizio per la produzione di biometano, senza incremento dell'area disponibile già autorizzata e a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito dell'intervento, sono sottoposti al regime amministrativo della dichiarazione di inizio lavori asseverata e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, purché gli impianti rispettino le seguenti condizioni:

- a) disponibilità dal gestore di rete ad immettere volumetrie superiori a quelle in esercizio;
- b) l'inserimento di nuove matrici deve appartenere alla categoria delle matrici già autorizzate.
- c) l'area d'intervento è individuata all'interno dell'area disponibile dell'impianto esistente;

2. Gli interventi ammissibili sono congiuntamente o disgiuntamente consistenti in:

- a) aumento delle volumetrie degli stoccaggi esistenti già autorizzati;
- b) adeguamenti tecnologici ed innovazioni tecnologiche;
- c) aumento delle volumetrie delle aree dedicate alla digestione anaerobica pari al 50 per cento di quelle già autorizzate;

- d) aumento delle quantità delle matrici già autorizzate;
- e) modifica delle matrici autorizzate purché appartenenti alle macrocategorie già autorizzate.

3. Gli interventi possono essere eseguiti anche su impianti già incentivati. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di produzione superiore alle soglie è qualificato come ottenuto da potenziamento incentivato, con decorrenza dalla data di prima immissione in rete. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate.

4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie».

#### 4.0.2

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano da impianti in esercizio)*

1. Gli interventi su impianti in esercizio per la produzione di biometano, senza incremento dell'area disponibile già autorizzata e a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito dell'intervento, sono sottoposti al regime amministrativo della dichiarazione di inizio lavori asseverata e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, purché gli impianti rispettino le seguenti condizioni:

- a) disponibilità dal gestore di rete ad immettere volumetrie superiori a quelle in esercizio;
- b) l'inserimento di nuove matrici deve appartenere alla categoria delle matrici già autorizzate.
- c) l'area d'intervento è individuata all'interno dell'area disponibile dell'impianto esistente.

2. Gli interventi ammissibili sono congiuntamente o disgiuntamente consistenti in:

- a) aumento delle volumetrie degli stoccaggi esistenti già autorizzati;
- b) adeguamenti tecnologici ed innovazioni tecnologiche;
- c) aumento delle volumetrie delle aree dedicate alla digestione anaerobica pari al 50% di quelle già autorizzate;
- d) aumento delle quantità delle matrici già autorizzate;
- e) modifica delle matrici autorizzate purché appartenenti alle macrocategorie già autorizzate.

3. Gli interventi possono essere eseguiti anche su impianti già incentivati. L'incremento di produzione energetica derivante da un aumento di produzione superiore alle soglie è qualificato come ottenuto da potenziamento incentivato, con decorrenza dalla data di prima immissione in rete. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate.

4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.».

#### 4.0.3

[Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi)*

All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, si prevede, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, che la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, ivi compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa unionale o in assenza di tali limiti quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze previste da tali normative. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale e, ove prevista, dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione il gestore dell'impianto avvia la sostituzione del combustibile diverso del gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'Autorità competente rilasciato entro tale termine. L'Autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma."».

#### 4.0.4

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi)*

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, si prevede, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, che la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa unionale o in assenza di tali limiti quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze previste da tali normative. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione il gestore dell'impianto avvia la sostituzione del combustibile diverso del gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'Autorità competente rilasciato entro tale termine. L'Autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma"».

#### 4.0.5

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Petrucci](#)



Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Modalità semplificate di accesso delle PMI alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 16-*bis*, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "piccole e medie imprese" inserire le seguenti: "anche in forma aggregata, per" e dopo le parole: "6 maggio 2003" le seguenti: "e sulla base di procedure semplificate e standardizzate."».

#### 4.0.6

[Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Modalità semplificate di accesso delle PMI alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 16-*bis*, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "piccole e medie imprese" inserire le seguenti: "anche in forma aggregata, per" e dopo le parole: "6 maggio 2003" le seguenti: "e sulla base di procedure semplificate e standardizzate".».

#### 4.0.7

[Astorre](#), [Rossomando](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Modalità semplificate di accesso delle PMI alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 16-*bis*, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "piccole e medie imprese" sono inserite le seguenti: "anche in forma aggregata, per" e dopo le parole: "6 maggio 2003" sono inserite le seguenti: "sulla base di procedure semplificate e standardizzate".».

#### 4.0.8

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Tassazione energia da biogas)*

1. All'articolo 11, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. L'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.".

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce nonna di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.».

#### 4.0.9

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

Art. 4- *bis*.

*(Tassazione energia da biogas)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 4-*bis*, inserire il seguente:

"4-*ter*. L'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012. La disposizione di cui al presente comma costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212"».

**4.0.10**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché di quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: "incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)" aggiungere le seguenti: "e lettera b)";

2) al comma 4, le parole: "con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.", sono sostituite dalle seguenti: "senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento";

3) eliminare il comma 5"».

Art. 5.

Art. 5

**5.1**

[Lorefice](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026";

b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026".».

**5.2**

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024".».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «naturale» aggiungere le seguenti: «e dell'energia elettrica».*

### 5.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Astorre](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024".».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «naturale» aggiungere le seguenti: «e dell'energia elettrica».*

### 5.4

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale previste dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 e 7, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 6 ottobre 2022, n. 383, non si applicano alle unità immobiliari nelle quali risiedono persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Negli edifici dotati di impianto centralizzato, le modifiche alla regolazione della centrale termica necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente sono effettuate dal responsabile dell'impianto, su richiesta della persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o da persona delegata.»;

b) *al comma 3 sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi le 2».*

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Proroghe di termini e ulteriori misure nel settore del gas naturale».*

### 5.5

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022" sono soppresse.»;

b) *al comma 3 sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi le 2».*

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Proroghe di termini nel settore del gas naturale e ulteriori misure in materia di energia».*

### 5.6

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2024".».

#### 5.0.1

[Potenti](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 5- bis.

*(Misure per il contenimento dei costi dell'energia in materia geotermica)*

1. All'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "gli accordi già sottoscritti" le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono abrogate.

2. Il comma 2 del medesimo articolo 7 è sostituito dal seguente:

"2. Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione competente, sentiti gli enti locali interessati, eventualmente con riduzione e ripermimetrazione dell'area, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati, e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni."».

### 5.0.2

[Zambito](#), [Parrini](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "gli accordi già sottoscritti" sono abrogate le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". Al comma 2 del medesimo articolo 7 dopo le parole: "con provvedimento dell'amministrazione competente" sono aggiunte le parole: ", sentiti gli enti locali interessati," e sono abrogate le parole: "da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro", e dopo le parole: "con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati" sono aggiunte le parole: "e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro sessanta giorni".».

### 5.0.3

[Zambito](#), [Parrini](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)*

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al rafforzamento dell'indipendenza energetica ed al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, al Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 2:

1) dopo le parole: "con provvedimento dell'amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti: ", sentiti gli enti locali interessati,"

2) le parole: "da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro" sono soppresse;

3) dopo le parole: "con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati" sono aggiunte le seguenti: "e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e

programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni".».

#### 5.0.4

##### [De Poli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Estensione agli studenti delle università non statali dell'indennità una tantum per studenti universitari fuori sede volta al sostegno delle spese di locazione e delle utenze elettriche e gas)*

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, incluso il contributo di cui al comma 298 articolo 1 legge 30 dicembre 2021, n. 234, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a corrispondere un contributo una tantum di 200 euro per le spese di locazione abitativa e delle utenze di energia elettrica e gas sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, in possesso di regolare contratto di locazione.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in sei milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 di cui al successivo articolo 152, per l'anno 2023.».

#### 5.0.5

##### [De Poli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Misura a tutela del commercio al dettaglio mediante temporanea limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo, affitto di ramo d'azienda o altra tipologia di contratto)*

1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di commercio al dettaglio salvaguardandone i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo di cui all'articolo 32 della legge 392/1978 e successive modificazioni e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda od altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale non possono essere superiori al 2,5 per cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità.

2. Il ritardo fino a 90 giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile.».

#### 5.0.6

##### [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Proroga di termini in tema di liberalizzazione del mercato dell'energia per microimprese e utenti domestici)*

1. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2024".».

**5.0.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)*

1. È costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, Regioni, sistema bancario e Poste Italiane.

3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.».

**5.0.8**

[Lorefice](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**5.0.9**

[Lorefice](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 5- *bis*.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **5.0.10**

[Loreface](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 5- *bis*.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **5.0.11**

[Loreface](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 5- *bis*.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **5.0.12**

[Loreface](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#),

[Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 5.0.13

[Lorefice](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 5.0.14

[Lorefice](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 5.0.15



[Lorefice](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 5- **bis**.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **5.0.16**

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo l' **articolo** . inserire il seguente:

«Art. 5- **bis**.

*(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300 mila tonnellate per il primo anno, con incremento di 100 mila tonnellate all'anno fino ad un milione di tonnellate che si applica nel 2030 e negli anni successivi.";

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui ai commi 1" sono inserite le seguenti: ", 1-*bis*" e le parole: "da emanarsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il primo dei quali da emanarsi entro il 31 marzo 2023"».

#### **5.0.17**

[Russo](#), [Malan](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente articolo:

«Art. 5- **bis**.

*(Differimento termini)*

1. Il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall'art. 44 comma 7 b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 31 dicembre 2023. Il termine del 30 giugno 2023 previsto dall'art. 44 comma 7-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, introdotto dall'art. 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 30 giugno 2024.».

Art. 6

#### **6.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere i numeri 1) e 2).

#### **6.2**

[Sabrina Licheri](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Croatti](#), [Lorefice](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a):

1) sopprimere il numero 1);

2) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo le parole: "della resilienza" sono inserite le seguenti: "e della sicurezza"»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «senza limiti di potenza», aggiungere, in fine, le seguenti: «, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC),»;

c) alla lettera c), capoverso «3-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali »;

d) alla lettera c), capoverso «3-quater», dopo le parole: «anche supportando le attività svolte», inserire la seguente: «esclusivamente».

### 6.3

[Gasparri](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica di verifica PNRR PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unità da destinare all'esigenza».

### 6.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Modifiche alle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)*

All'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005, così come modificato dal decreto legislativo 48/2020 al comma 1 lettera b), aggiungere:

"3-septies) tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare sui tetti piani di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, ipermercati, capannoni industriali e agricoli, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile;"».

### 6.0.2

[Sabrina Licheri](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Lopreiato](#), [De Rosa](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Misure per l'incremento dello stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera aaa) è inserita la seguente:

«*aaa-bis*) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo di energia elettrica a altresì di cascami termici;»;

*b)* dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38- *bis*.

*(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale)*

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

*a)* la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

*b)* i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

*c)* i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

*d)* i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica *off-shore*;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1)».

### 6.0.3

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Ulteriori misure urgenti di resilienza energetica nazionale)*

1. All'articolo 31, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le

parole: "ivi incluse le amministrazioni comunali" sono inserite le seguenti: "e loro società *in house*"».

#### 6.0.4

[Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 gennaio 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche e integrazioni";

b) al comma 4, al primo capoverso, dopo le parole: "di cui ai commi 1" sono inserite le seguenti: ", 1-*bis*" e le parole: "da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il primo dei quali da emanarsi entro il 31 dicembre 2022"».

#### 6.0.5

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreti rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un Commissario speciale e due Vice Commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al Commissario speciale e ai Vice Commissari speciali non spettano, per l'attività di cui al precedente periodo, compensi o rimborsi spese.

3-*ter*. Il Commissario speciale di cui al comma 3-*bis* convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1 e svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni interessate, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorità competente, i pareri, nulla osta e assensi comunque denominati si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato"».

#### 6.0.6

[Sabrina Licheri](#), [Lopreato](#), [De Rosa](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

*(Interventi regolatori volti alla diffusione di accumuli di energia termica per uso industriale)*

1. Il consumo di energia elettrica utilizzato in impianti di accumulo di energia termica destinata alla decarbonizzazione del calore negli impianti industriali con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, anche qualora l'impianto produzione di energia e quello di accumulo di calore siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), sono definite le modalità di attuazione del comma 1.

3. Il calore accumulato prodotto ai sensi del comma 1, se ceduto a terzi, non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con altre agevolazioni, anche di tipo fiscale, previste per l'energia termica ad uso industriale».

Art. 7

7.1

[Paroli](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Quota parte dei contributi di cui al precedente comma, da definire con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è destinata in favore delle imprese di autotrasporto che utilizzano mezzi pesanti per il trasporto merce, alimentati ad idrogeno.».

7.2

[Astorre](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. All'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. I vettori iscritti all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi devono disporre di un numero di autisti e di veicoli proporzionato al numero di trasporti effettuati.".

2-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione della corretta proporzione fra trasporti eseguiti con mezzi propri e trasporti affidati in subvezione di cui all'articolo 6-*ter*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che tenga conto: *a*) del fatturato di ciascuna singola impresa di autotrasporto; *b*) di evitare l'affidamento a terzi di servizi che, nel loro complesso, incidano sul fatturato complessivo generato dalla vendita di servizi di trasporto di merci su strada per una percentuale superiore al 20 per cento; *c*) in sede di verifica del rispetto di rapporto non siano considerati i servizi di trasporto acquistati dalle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286; *d*) considerare primo vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi associata ad una cooperativa, o aderente ad un consorzio, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento al quale aderisce.».

7.3

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 12 a 15 sono e sostituiti dai seguenti:

"12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale.

12-bis. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 13. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura da parte dell'impresa di autotrasporto consegua, a carico del creditore, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro. Qualora il creditore sia un'impresa, oltre alla sanzione pecuniaria si applicano a suo carico le sanzioni accessorie dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

13-bis. Le violazioni indicate al comma 12 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13-ter. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente comma 13 sono attribuite alla dotazione della specifica Sezione Autotrasporto del Fondo Nazionale di Garanzia per le piccole e medie imprese gestito dalla Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale istituita con decreto 27 luglio 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009.

14. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal precedente comma 13- bis, le imprese che abbiano commissionato servizi di autotrasporto di cose e che intendano partecipare a procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché concorrere ad ogni tipo di benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge, hanno l'obbligo di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione o alla richiesta di godimento del beneficio, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che la stessa impresa al momento della richiesta di partecipazione, risulta in regola con quanto previsto dal precedente comma 12.

b) Entro e non oltre 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge sono dettate, a cura dei rispettivi Ministri, specifiche disposizioni attuative del nuovo comma 14 e, entro e non oltre i 30 giorni successivi, gli Enti, le Agenzie e le Amministrazioni interessate provvedono ad adeguare le rispettive modulistiche e procedure operative."».

#### 7.0.1

[Silvestroni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "di oltre 650 tonnellate di stazza lorda" sono inserite le seguenti: "e per i rimorchiatori di cui al comma 1-quater,"».

#### 7.0.2

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

All'articolo 1, comma 1122 lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "31

dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024" e le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle parole: "30 giugno 2023".».

### 7.0.3

[Romeo](#), [Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni n materia di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 75-*quinques* è sostituito dal seguente:

"75-*quinques*. L'utilizzo di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è consentito esclusivamente al conducente in possesso della patente di guida almeno di categoria AM. Chiunque violi la presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 1.500.";

b) Al comma 75-*novies* le parole: "di età inferiore a diciotto anni" sono soppresse;

c) Il comma 75-*quinquiesdecies* è sostituito dal seguente:

"75-*quinquiesdecies*. I conducenti hanno l'obbligo di utilizzare gli appositi spazi di sosta individuati con apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, soltanto nel caso di mancata individuazione o di indisponibilità di detti spazi, è consentita la sosta negli stalli riservati alla sosta di motocicli e velocipedi, a condizione che ciò non costituisca intralcio al flusso pedonale e fermo restando il divieto di sosta sui marciapiedi, nelle aree pedonali e negli stalli riservati alle autovetture. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Nel caso di presenza del trasgressore al momento dell'accertamento della violazione, questa è immediatamente contestata dall'organo accertatore a norma dell'articolo 200 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nel caso di assenza del trasgressore, l'organo accertatore dispone la rimozione del mezzo ed il suo trasporto in luogo apposito e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 215 del medesimo decreto legislativo. Ai fini della restituzione del mezzo, grava sul proprietario o sul soggetto trasgressore l'onere di provare con ogni mezzo a disposizione la legittima proprietà del monopattino oggetto di rimozione.";

d) Il comma 75-*vicies ter* è sostituito dal seguente:

"75-*vicies ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile di cui all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è esteso ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75. Ai medesimi mezzi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 193";

e) Dopo il comma 75-*vicies ter* aggiungere il seguente:

"75-*vicies quater*. I proprietari dei monopattini elettrici hanno l'obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne curano altresì la vendita fissandone il prezzo in regime di libero mercato. La stampa e la vendita dei contrassegni, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico. I contrassegni identificativi prodotti dalle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non possono recare il marchio ufficiale della Repubblica italiana. A chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che viola le disposizioni previste dal

presente comma è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. Si applicano altresì le sanzioni amministrative della diffida, della sospensione e della revoca dell'autorizzazione previste dall'articolo 9 della medesima legge n. 264 del 1991. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i requisiti che le imprese e le società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, devono possedere per la stampa e la vendita dei contrassegni."».

#### 7.0.4

[Parrini](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Al comma 1043 dell'articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto il seguente periodo: "Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle Amministrazioni Centrali sono, da queste, riversati in ReGiS"».

#### 7.0.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. All'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere in fine il seguente periodo: "Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle Amministrazioni Centrali sono, da queste, riversati in ReGiS"».

#### 7.0.6

[Parrini](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento"».

#### 7.0.7

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Lotito](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)*

1. Al fine di preservare la redditività del settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, all'articolo 1, commi 5-*sexies* e 5-*septies*, del



decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 5-*sexies*, lettera a), primo capoverso, le parole da: ", restando ferma" sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: ". Nell'ambito dei predetti percorsi sono ammesse relazioni di traffico intraregionali limitate ai capoluoghi di provincia e previo nulla osta della regione interessata, sentiti gli enti locali competenti e i gestori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, circa la non sovrapposizione o interferenza con tali servizi delle predette relazioni di traffico intraregionali, nonché con i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche"».

Conseguentemente, al comma 5-*septies*, le parole: "a decorrere dal 31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".

#### 7.0.8

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)*

1. Al fine di preservare la redditività del settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, all'articolo 1, commi 5-*sexies* e 5-*septies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*sexies*, lettera a), primo capoverso, le parole da: ", restando ferma" sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: ", e per i quali non sono ammesse relazioni di traffico intraregionali";

b) al comma-5 *septies*, le parole: "a decorrere dal 31 marzo 2022" sono sostituite con le seguenti parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023"».

#### 7.0.9

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Lotito](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)*

1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite con le seguenti: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025"».

#### 7.0.10

[Camusso](#), [Misiani](#), [Astorre](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)*

1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite con le seguenti: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025"».

#### 7.0.11

[Magni](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 7- **bis**.

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite con le seguenti: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025"».

#### **7.0.12**

[Paroli](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 7- **bis**.

*(Promozione del bioidrogeno per i trasporti sostenibili)*

1. Al fine di promuovere nel settore trasporto, accanto al biometano e ai combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, l'implementazione di progetti di idrogeno da biometano, combustibile e carburante gassoso originato dalle biomasse, al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *dd*) è inserita la seguente:

"*dd-bis*) idrogeno prodotto da biometano come combustibile rinnovabile qualora rispetti le caratteristiche imposte dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili RED II";

b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "incentivo tariffario" sono inserite le seguenti: "ad altri biogas, in particolare l'idrogeno e" e dopo la parola: "combustibili" sono aggiunte le seguenti: "e carburanti";

c) all'articolo 39:

1) al comma 1, alla lettera *a*), la parola: «biogas» è sostituita dalle seguenti: «i biogas»;

2) al comma 1, alla lettera *b*), la parola: «biogas» è sostituita dalle seguenti: «i biogas»;

3) al comma 3, alla lettera *a*), la parola: «biogas» è sostituita dalle seguenti: «i biogas»;

4) al comma 3, alla lettera *b*) le parole: «del biogas» sono sostituite dalle seguenti: «dei biogas»;

5) al comma 5, alla lettera *a*), le parole: «il biogas» sono sostituite dalle seguenti: «i biogas»;

6) al comma 7, le parole: «del biogas» sono sostituite dalle seguenti: «dei biogas».

#### **7.0.13**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente*:

«Art. 7- **bis**.

*(Extraprofiti)*

1. L'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente: "Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".

3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sostituire le parole: "l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi" con le seguenti parole: "l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi"».

#### 7.0.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta".

2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente "Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".

3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sostituire le parole: "l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi" con le seguenti parole: "l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi"».

#### 7.0.15

[Astorre](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 7.0.16

[Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)*

All'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta".».

#### 7.0.17

[Borghesi](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- **bis**.

*(Disposizioni urgenti investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico)*

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Il GSE consente un tempo congruo, non inferiore a 21 giorni, per l'accreditamento dei clienti finali prioritari ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica nelle sue disponibilità".».

#### 7.0.18

[Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- **bis**.

*(Ulteriori disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)*

1. All'articolo 30, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: "ferrosi", sono inserite le seguenti: "inclusi i rottami di lega di nickel";

b) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

#### 7.0.19

[Parrini](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- **bis**.

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" inserire la seguente: "anche".»

#### 7.0.20

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- **bis**.

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la seguente: "anche".».

#### 7.0.21

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- **bis**.

*(Disposizioni in materia di semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e in materia di comunità energetiche rinnovabili)*

1. Al fine di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, incrementando la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le soglie di cui alla lettera *d*) del punto 2 dell'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono elevate a 5 MW per gli impianti localizzati in aree non soggette a vincoli ai sensi della parte

seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. All'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia."

3. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in dette aree".».

#### 7.0.22

[Spelgatti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. All'articolo 7-*quinquies* del decreto- legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri."

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso è di 24 mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in fonda scritta, almeno 6 mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione."

c) Al comma 4, dopo la parola: "accordo" sono cassate le parole: "prima della scadenza contrattuale".

d) Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inderogabili e si applicano anche ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. I contratti di concessione vigenti alla medesima data si intendono prorogati di cinque anni".».

#### 7.0.23

[Melchiorre](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)*

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a Statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

"*b*) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

3. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite con le seguenti: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025".».

**7.0.24 (testo 2)**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)*

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente disponibili stanziare per l'anno 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a Statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.»

**7.0.24**

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)*

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a Statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

"*b*) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."».

#### **7.0.25**

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Lotito](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)*

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a Statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

"*b*) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."».

#### **7.0.26**

[Camusso](#), [Misiani](#), [Astorre](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)*

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."».

#### **7.0.27**

[Paroli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Rinnovo del materiale rotabile ferroviario regionale e urbano)*

1. Le risorse del fondo per l'acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico ferroviario regionale, tramviario e metropolitano ai sensi del comma 866 dell'articolo 1 della legge n. 208 del

2015, sono incrementate di 200 milioni di euro all'anno per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse di cui al presente comma, sono destinate per la realizzazione di treni a idrogeno, in coerenza con gli obiettivi di attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima in funzione del processo di decarbonizzazione e dello sviluppo dell'idrogeno verde.

2. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui alla legge n. 160 del 2019, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge n. 232 del 2016 sono destinate in via prioritaria, con un vincolo pari ad almeno il 30 per cento, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, a condizione della realizzazione di sistemi di trasporto alimentati a energia ad idrogeno pulito.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede come segue:

a) quanto a 200 milioni di euro relativamente all'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni;

b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

*Conseguentemente alla rubrica, al Titolo I, dopo la parola: «carburanti», inserire le seguenti: «, nonché disposizioni urgenti per l'efficienza energetica».*

## **7.0.28**

[Basso](#), [Astorre](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### **«Art. 7- bis.**

*(Fondo per il sostegno al settore della navigazione marittima)*

1. Al fine di compensare parzialmente le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo dagli effetti economici negativi, diretti ed indiretti, causati dalla guerra russo-ucraina e dai maggiori oneri derivanti dalla interruzione delle attività commerciali con le aree interessate anche indirettamente dal conflitto bellico, dai relativi aumenti eccezionali dei costi delle assicurazioni e al fine di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dal settore del trasporto via mare a causa dell'eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti navali, è riconosciuta una misura di sostegno stabilita nella misura massima di 400 mila euro per l'anno 2022 per ogni impresa di navigazione.

2. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1 è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno delle imprese del settore, di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ambito di applicazione della misura, i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».



### 7.0.29

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- **bis**.

*(Fondo ristorazione collettiva)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-*bis*, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse già stanziare per l'anno 2021 e non utilizzate.».

### 7.0.30

[Manca](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- **bis**.

*(Fondo ristorazione collettiva)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-*bis*, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse già stanziare per l'anno 2021 e non utilizzate.».

### 7.0.31

[Parrini](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- **bis**.

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 dicembre 2023.».

### 7.0.32

[Parrini](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- **bis**.

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Il Fondo di cui al comma 1, articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, è ulteriormente finanziato per l'anno 2022 per 100 milioni di euro. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023. Al conseguente onere, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 7.0.33

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- **bis**.

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Il Fondo di cui al comma 1, articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, è ulteriormente finanziato per l'anno 2022 per 45 milioni di euro. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023».

*Conseguentemente, all'articolo 14 sopprimere il comma 2.*

#### **7.0.34**

[Parrini](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Per l'anno 2022, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni, e relative destinazioni di spesa, entro il 31 dicembre 2022».

#### **7.0.35**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Per l'anno 2022, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni, e relative destinazioni di spesa, entro il 31 dicembre 2022».

#### **7.0.36**

[Parrini](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e PNC, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

#### **7.0.37**

[Parrini](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Norma di interpretazione autentica in materia di Canone Unico Patrimoniale)*

1. Le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 5, comma 14-*quinquies*, lettera *b*) del D.L. 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, sono da intendersi esclusivamente quelle aventi un rapporto diretto con le utenze dei consumatori finali».

#### **7.0.38**

[Guidi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

1. I soggetti con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, agli articoli 2, 3 e 4 della

legge n. 138/2001, all'art. 1 legge n. 381/1970, all'art. 8 della legge n. 449/97, all' art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000 e all'art. 29-*bis* della legge n. 120/2020, che sostengono spese, di cui al comma 1 lettera c), dell'articolo 15 del dpr n. 917/1986, riguardanti l'acquisto di veicoli e/o l'acquisto di dispositivi di ausilio alla guida da installare su autovetture, eventualmente già detenute a qualsiasi titolo, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita fino a un importo massimo pari all'importo dovuto, anticipato dal venditore dei beni o dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari

2. Come per la detrazione di cui al succitato comma 1, lettera c) dell'articolo 15 del DPR n. 917/86, anche per il contributo, in qualsiasi forma realizzato, va calcolato su una spesa massima di 18.075,99 euro.

3. Il contributo spetta una sola volta (un solo veicolo) nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto. È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione. Il contributo non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero. In caso di furto, il contributo per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolato su una spesa massima di 18.075,99 euro. In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse. Questa disposizione non si applica quando la persona, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Tuttavia, non è agevolabile l'acquisto del veicolo, prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto. Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un'auto che il genitore con disabilità aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma.».

#### 7.0.39

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. Il contributo riconosciuto a favore delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, a decorrere dal 1 luglio 2022, è concesso ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea, C131 1/9 del 24 marzo 2022, che ha adottato il quadro temporaneo di crisi per misure d'aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, come modificata dalla Comunicazione C280/1 del 21 luglio 2022».

#### 7.0.40

[Testor](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate)*

1. Qualora l'agevolazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, concerna lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni

montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, la documentazione comprovante la conduzione può essere costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'affittuario o dal comodatario, attestante l'esclusiva disponibilità del terreno sul quale dovranno essere eseguite le medesime lavorazioni. Resta fermo l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto. La presente disposizione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia».

Art. 8.

Art. 8

### 8.0.1

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)*

1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le parole: "pari al 100 per cento";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro ed inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro."».

### 8.0.2

[Russo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Misure straordinarie in favore degli enti locali finalizzate all'accelerazione dei tempi di pagamento)*

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.».

### 8.0.3

[Russo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire i seguenti:

«Art. 8- *bis*.

*(Misure straordinarie in favore degli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)*

1. L'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applica agli enti locali che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto per tutto il periodo di durata del piano.

2. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, l'efficacia dell'art.1, commi da 857 a 864 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 è sospesa per gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio pluriennale finanziario.

Art. 8- *ter*.

*(Disposizioni sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli enti locali)*

1. In deroga ai limiti disposti dall'art. 1, comma 898, Legge n.145 del 30.12.2018, gli enti locali

possono disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

2. L'utilizzo dei fondi di cui al comma precedente può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente.».

#### **8.0.4**

[Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l' articolo , inserire i seguenti:*

#### **«Art. 8- bis.**

*(Misure per il contrasto ai fenomeni e agli effetti della siccità)*

1. Al fine di ridurre i tempi di programmazione e di realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni e degli effetti connessi ai fenomeni di siccità e di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni della risorsa, nonché di assicurare l'attuazione e il coordinamento delle misure strutturali necessarie al contenimento e al contrasto degli effetti connessi alla drastica riduzione delle precipitazioni piovose, è nominato un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13-ter. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2025.

2. Il Commissario può avvalersi di subcommissari nominati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tra i Presidente delle Regioni interessate.

3. Gli eventuali compensi del Commissario, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Restano ferme, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuite ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge.12 dicembre 2019 n. 141 nonché dei Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora già nominati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I Commissari straordinari di cui al primo periodo provvedono a trasmettere al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, entro il 30 gennaio 2023 e, successivamente, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione in ordine alle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati e delle iniziative adottate e da intraprendere anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.

#### **Art. 8- ter.**

*(Funzioni del Commissario straordinario)*

1. Il Commissario straordinario di cui al precedente articolo:

a) individua, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le regioni, gli obiettivi correlati alla necessità di garantire una sufficiente risorsa idrica anche nei periodi di siccità;

- b)* coordina e sovrintende le attività di programmazione e di realizzazione degli interventi strutturali necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, assicurandone la coerenza con gli interventi emergenziali già avviati;
- c)* assicura il sostegno e le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori degli interventi individuati per la risoluzione di eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi, anche assicurando il necessario raccordo, coordinamento, concorso ed indirizzo nelle iniziative occorrenti;
- d)* predispone ed adotta, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il favorevole parere tecnico da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i criteri e gli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, uno o più piani straordinari degli interventi di cui alla lettera *b)*, privilegiando quelli di rilevanza interregionale, quelli finalizzati alla sicurezza sismica e idraulica ovvero quelli immediatamente cantierabili, nonché i piani finalizzati alla verifica dello stato manutentivo e di funzionalità delle infrastrutture esistenti; in fase di prima applicazione, il Commissario straordinario individua, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, almeno quindici interventi prioritari da realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2023, individuati sia in base alla rilevanza della opera considerata in relazione al complesso delle utenze civili e produttive da essa dipendenti, sia in base alle condizioni di rischio dell'opera come risultante dal relativo piano di emergenza. Nella selezione e nella progettazione delle opere e degli interventi ricompresi dei piani straordinari di cui alla presente lettera si tiene conto degli impatti dei più aggiornati scenari climatici disponibili;
- e)* adotta i piani stralcio previsti dall'articolo 1, comma 516-ter, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- f)* verifica l'adozione da parte delle regioni delle norme e delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- g)* verifica lo stato di attuazione dei programmi degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proponendo l'adozione degli interventi correttivi;
- h)* riceve dall'ente di governo d'ambito, con cadenza semestrale, i risultati dei controlli previsti dall'articolo 152 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e segnala le inadempienze del gestore che compromettano la risorsa idrica ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal medesimo articolo 152;
- i)* esercita le funzioni e i compiti attribuiti dall'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- l)* adotta, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome interessate, provvedimenti previsti dall'articolo 168 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- m)* promuove la predisposizione di piani, nonché l'effettuazione di studi e ricerche per le finalità di cui all'articolo 169 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- n)* effettua le segnalazioni e propone l'adozione degli interventi correttivi previsti dall'articolo 1, comma 525, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comunicandoli al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- o)* svolge, secondo le modalità e con i poteri previsti dalla presente disposizione, i compiti e le funzioni attribuiti ai commissari straordinari di cui all'articolo 1, comma 525, secondo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in caso di perdurante inerzia o inadempimento da parte degli enti di

gestione e degli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi;

*p)* in ragione della particolare gravità in cui versano alcuni laghi può disporre interventi immediati di pulizia del bacino, di dragaggio e di adduzione.

2. I piani degli interventi adottati dal Commissario straordinario, ai sensi del comma 1, lettere *d)* ed *e)*, individuano, per ciascun intervento identificato con il codice unico di progetto (CUP), il costo complessivo a carico delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ivi compresi la realizzazione degli interventi prioritari e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere *d)* ed *e)* del medesimo comma 1, in caso mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del cronoprogramma procedurale, nonché per lo svolgimento dei compiti e le funzioni di cui alla lettera *p)* del medesimo comma 1, il Commissario straordinario può provvedere a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1, in caso mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del cronoprogramma procedurale, nonché di quelli previsti dalla lettera *p)* del medesimo comma 1, il Commissario straordinario assume le funzioni di stazione appaltante.

4. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 1 e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere *d)* ed *e)* del citato comma 1 ovvero lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alla lettera *o)* del medesimo comma 1, al Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedendo all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Per le medesime finalità, nonché per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare e viene determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi previsti da dette convenzioni e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti

con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. L'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

5. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per le spese di funzionamento della struttura commissariale, per la realizzazione degli interventi prioritari e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere *d)* ed *e)* del citato comma 1, in caso mancato rispetto da parte del soggetto attuatore del cronoprogramma procedurale, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alla lettera *o)* del medesimo comma 1, nonché delle funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alla contabilità speciale. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario straordinario si avvale di una di una struttura commissariale, composta da venti unità di personale, di cui una di livello dirigenziale generale e due di livello dirigenziale non generale. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il personale di cui al presente comma è individuato tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, che, viene collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, nonché per il necessario supporto tecnico, Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di



cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 gennaio 2023 e successivamente ogni sei mesi, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, una dettagliata relazione in ordine alle attività di cui comma 1, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi prioritari e di quelli inseriti nei piani di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1, nonché delle iniziative adottate e da intraprendere anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.

9. Alla contabilità speciale di cui al comma 5 sono destinati euro 500.000 per l'anno 2023. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 le risorse da destinarsi sono determinate annualmente con legge di bilancio.

10. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 500.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

#### Art. 9

##### 9.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: sostituire il comma 8-*bis* con il seguente:

"8-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2031, nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e dell'80 per cento per quelle sostenute tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2031. Le scadenze e le relative aliquote di cui al presente comma si applicano anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1"»;

b) *sopprimere il comma 2.*

*Consequentemente dopo l' articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)*

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,;" le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai

totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1".

2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 3), sono assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e sicurezza sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili"».

## 9.2

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Al comma 1 alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5 sostituire le parole: "per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente," con le seguenti: "Per gli interventi in relazione ai quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori, per le spese rimaste a carico del contribuente"».

## 9.3

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1:

1) alla lettera a), sopprimere i numeri 1) e 3);

2) sopprimere le lettere b) e d);

b) sopprimere i commi 2, 3 e 5.

## 9.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Al comma 1, lettera a), il numero 1) è soppresso.*

*Conseguentemente dopo l' **articolo 12** , aggiungere il seguente:*

«Art. 12- *bis*.

*(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)*

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1"».

## 9.5

[Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

## 9.6

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1, lettera a) dopo il punto 1) aggiungere il seguente:*

«1-bis) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio, che si trovano in classe energetica G o F e che assicurano il miglioramento di almeno quattro classi energetiche del condominio stesso, per l'anno 2023 la detrazione spetta nella misura del 95 per cento";

b) *Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 93,2 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 280,7 milioni di euro per l'anno 2028, 121,7 milioni di euro per l'anno 2029, 105,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 89,7 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1"».

## 9.7

[Occhiuto](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli interventi effettuati dai condomini realizzati con i benefici dell'edilizia residenziale pubblica convenzionata ed agevolata la detrazione spetta nella misura del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche in caso di interventi effettuati su immobili realizzati con l'edilizia residenziale pubblica e successivamente riscattati dai soggetti assegnatari"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,4 milioni di euro per il 2023, 18 milioni di euro per il 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 22 milioni di euro per il 2027 e 1,4 milioni per il 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

## 9.8

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al secondo periodo, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023"»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 144 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.037,4 milioni di euro per

l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.603,4 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 18 milioni di euro per l'anno 2022 e 53,1 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, 17,4 milioni di euro per l'anno 2025, 329,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 7,3 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1».

#### 9.9

##### Durnwalder

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### 9.10

##### De Poli

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "30 settembre 2022" dalle seguenti: "31 dicembre 2022";».

#### 9.11

##### Martella, Basso, Rossomando, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "30 settembre 2022" dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

#### 9.12

##### Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Sigismondi

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

b) *al comma 2, alle lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».*

#### 9.13

##### Fina

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».*

#### 9.14

##### Ronzulli, Berlusconi, Craxi, Damiani, Fazzone, Gasparri, Lotito, Miccichè, Occhiuto, Paroli, Rosso, Silvestro, Zanettin

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo", sono soppresse».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 11 milioni di euro per il 2022, 35 milioni di euro per il 2025, 660 milioni di euro per il 2027 e 14 milioni di euro per il*

*2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 9.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Al comma 1, lettera a) il numero 3) è sostituito dal seguente:*

«3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 nella misura del 100 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro; 90 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento tra i 15.000 e i 30.000 euro e 70 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento oltre i 30.000 euro."».

*Conseguentemente dopo l' articolo 12 , aggiungere il seguente:*

«Art. 12- *bis*.

*(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)*

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1."».

### 9.16

[Durnwalder](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera b)» inserire le seguenti: «, nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo,».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 9.17

[De Poli](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera b)» inserire le seguenti: «, nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo.».*

### 9.18

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Rossomando](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera b)» inserire le seguenti: «, nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche*

senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo».

#### 9.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera b)» inserire le seguenti: «, nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo».*

#### 9.20

[Rosa](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Al comma 1, lettera a), n. 3), dopo le parole: «diritto reale di godimento sull'unità immobiliare,» inserire le seguenti: «o un familiare convivente del titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare,».*

#### 9.21

[Patton](#), [Durnwalder](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «, che la stessa unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro» con le parole: «e che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale»;*

b) *sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 690 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede quanto ad euro 300 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 90 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 300 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

#### 9.22

[Fina](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «, che la stessa unità immobiliare» fino alle parole: «non superiore a 15.000 euro» con le seguenti: «e che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale»;*

b) *sopprimere la lettera b).*

#### 9.23

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.»;*

2) *sopprimere le lettere b) e d);*

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

*«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.842,7 milioni di euro per l'anno 2024, 2.008,1 milioni di euro per l'anno 2025, 1.859,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.188,5 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 207,3 milioni di euro per*

l'anno 2034, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 776,7 milioni di euro per l'anno 2024, 987,5 milioni di euro per l'anno 2025, 913,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».

#### 9.24

[Ronzulli](#), [Berlusconi](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Miccichè](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Zanettin](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro», sono soppresse.*

*Conseguentemente, sopprimere le lettere b), d) e l'Allegati 1.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 17,4 milioni di euro per il 2022, 52,2 milioni di euro per il 2025, 988,2 milioni di euro per il 2027 e 21,9 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### 9.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1», con le seguenti: «faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia»;*

2) *sopprimere le lettere b) e d);*

3) *dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) la detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 spetta altresì per gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art. 119, comma 9, lettera c) del D.L. n. 34/2020)».*

*Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

*«g-bis) nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».*

#### 9.26

[Misiani](#), [Camusso](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1,» con le seguenti: «faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia»;*

b) *sopprimere le lettere b) e c).*

#### 9.27

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis. 1, non superiore a 15.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro*

annui»;

b) *al comma 1, la lettera b) è soppressa;*

c) *al comma 2, lettere a) e b), le parole: «25 novembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».*

*Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni comma 2, nel limite di 100 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 9.28

[Manca](#), [Astorre](#), [Martella](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro», con le seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui»;*

b) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

c) *al comma 2, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «25 novembre 2022», con le seguenti: «31 marzo 2023».*

## 9.29

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «non superiore a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 20.000 euro»;*

2. *Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1376,68 milioni di euro per l'anno 2024, 1.415,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.311,58 milioni di euro per l'anno 2026, 1.640,28 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 147,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) *quanto a 310,68 milioni di euro per l'anno 2024, 395 milioni di euro per l'anno 2025, 365,48 milioni di euro annui per il 2026 e 2027 e 40 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

b) *quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».*

## 9.30

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «non superiore a 15.000 euro» con le seguenti «non superiore a 20.000 euro».*

*Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre



2019 Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 9.31

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:*

«3-bis) all'ultimo periodo, le parole: "per almeno il 60 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "per almeno il 30 per cento";

3-ter) dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e che assicurano il miglioramento di almeno quattro classi energetiche dell'edificio stesso, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 100 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, a condizione che alla data del 30 settembre 2023 siano stati pubblicati i relativi Bandi."»;

2. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 94,4 milioni di euro per l'anno 2023, 1.069,6 milioni di euro per l'anno 2024, 1.024 milioni di euro per l'anno 2025, 949,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.276,2 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 3,4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».

### 9.32

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis) all'ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024"»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.069,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1.027,6 milioni di euro per l'anno 2025, 947,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 7 milioni di euro per l'anno 2025 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».

### 9.33

#### [Fina](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

«3-bis). aggiungere infine il seguente periodo: "per tutti gli immobili ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2025"».

### 9.34

#### [Ronzulli](#), [Berlusconi](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Miccichè](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Zanettin](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

«4) all'ultimo periodo le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo," sono soppresse.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per il 2024, 150 milioni di euro per il 2025, 180 milioni di euro per il 2026, 200 milioni di euro per il 2027, 85 milioni di euro per il 2028, 31 milioni di euro per il 2029, 8 milioni di euro per il 2030 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 9.35

#### [Ronzulli](#), [Berlusconi](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Miccichè](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Zanettin](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

«4) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "La detrazione di cui al periodo precedente spetta nella misura del 100 per cento per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2024."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 0,4 milioni di euro per il 2023, 12 milioni di euro per il 2024, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 12 milioni di euro per il 2027 e 0,4 milioni per il 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 9.36

#### [Ronzulli](#), [Berlusconi](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Miccichè](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Zanettin](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

«4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione nella misura del 100 per cento spetta inoltre per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 dai soggetti di cui al comma 9 lettera c) articolo 119 decreto-legge n. 34 del 2020 negli immobili di intera proprietà degli istituti autonomi case popolari comunque denominati e nelle gestioni condominiali in cui la proprietà dei predetti istituti li definisca quale condomino di maggioranza."».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis). agli interventi di cui al comma 1, lettera a), numero 4)».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,4 milioni di euro per il 2023, 18 milioni di euro per il 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 22 milioni di euro per il 2027 e 1,4 milioni per il 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 9.37

[Tosato](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine le seguenti parole: «e l'applicazione del comma 16-ter avviene fino alla soglia di 200 kW all'aliquota del 110 per cento».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

*"7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenti, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."».*

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032» con le seguenti: «94,42 milioni di euro per l'anno 2023, 1.069,53 milioni di euro per l'anno 2024, 1.041,03 milioni di euro per l'anno 2025, 984,28 milioni di euro per l'anno 2026, 1.310,61 milioni di euro per l'anno 2027, 307,26 milioni di euro per l'anno 2028, 135,71 milioni di euro per l'anno 2029, 103,3 milioni di euro per l'anno 2030, 102,5 milioni di euro per l'anno 2032» e dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 15» aggiungere le seguenti: «, per 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, 20,43 milioni di euro per l'anno 2025, 38,18 milioni di euro per l'anno 2026, 35,81 milioni di euro per l'anno 2027, 33,86 milioni di euro per l'anno 2028, 17,11 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

**9.38**

[Camusso](#), [Misiani](#)

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «La stessa detrazione nella misura del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 9, lettera c).».*

**9.39**

[Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) al comma 10-bis, lettera a), le parole: ", i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica" sono soppresse.».*

*Conseguentemente, al comma 5:*

*a) sostituire le parole: «92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034» con le seguenti: «93,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.029,9 milioni di euro per l'anno 2025, 954,9 milioni di euro per l'anno 2026, 1.283,6 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,5 milioni di euro per l'anno 2034»;*

b) *dopo le parole*: «ai sensi dell'articolo 15», *inserire le seguenti*: «, per 1 milione di euro per l'anno 2023, 10,1 milioni di euro per l'anno 2024, 9,3 milioni di euro per l'anno 2025, 8,8 milioni di euro per l'anno 2026, 8,8 milioni di euro per l'anno 2027 e per 0.2 milioni di euro per l'anno 2034 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,».

#### 9.40

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) la detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 spetta altresì per gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (articolo 119, comma 9, lettera e) del decreto-legge n. 34 del 2020)».

*Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) nel limite di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bis».

*E dopo l' articolo 15 , inserire il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari)*

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.».

#### 9.41

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Astorre](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 15-bis aggiungere il seguente:

"15-ter. Per gli interventi di cui al presente articolo, per i quali è stata presentata CilaS o altra richiesta autorizzativa per l'acquisizione del titolo abilitativo, entro il termine perentorio del 25 novembre 2022, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2023 non siano stati svolti i lavori e il committente non si sia reso disponibile a corrispondere gli onorari relativi alle spese tecniche maturate alla suddetta data, i compensi maturati per le fasi di progettazione eseguite, come risultanti dall'incarico affidato e documentate attraverso le fatture emesse, potranno essere detratte nella misura del 110%."».

#### 9.42

[Fina](#)

*Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

"15-ter. Per gli interventi di cui al presente articolo, per i quali è stata presentata CilaS o altra richiesta autorizzativa per l'acquisizione del titolo abilitativo, entro il termine perentorio del 25 novembre 2022, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2023 non siano stati svolti i lavori e il committente non si sia reso disponibile a corrispondere gli onorari relativi alle spese tecniche maturate alla suddetta data, i compensi maturati per le fasi di progettazione eseguite, come risultanti dall'incarico affidato e documentate attraverso le fatture emesse, potranno essere detratte nella misura del 110 per cento."».

#### 9.43

[Nave](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#),

[Guidolin](#), [Sironi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, lettera d), all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti righe:*

Se nel nucleo familiare è presente un soggetto di cui alla allegata definizione di disabilità media di cui al d.p.c.m. 159/2013 allegato 3, c.d. decreto ISEE (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lettera b); articolo 10, comma 7, lett. c))
un familiare
due familiari
tre o più familiari
Se nel nucleo familiare è presente un soggetto di cui alla allegata definizione di disabilità grave e/o di non autosufficienza di cui al d.p.c.m. 159/2013 allegato 3, c.d. decreto ISEE (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo io, comma 7, lett. c))
un familiare
due familiari
tre o più familiari

*b) sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2022, 93,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.021,6 milioni di euro per l'anno 2025, 947,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.275,8 milioni di euro per l'anno 2027, 274,4 milioni di euro per l'anno 2028, 119,6 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 88,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 6,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 46,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».

**9.44**

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis). Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sulle spese sostenute per l'effettuazione di interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 119 comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all'articolo 16 commi 1-*quater* e seguenti del decreto-legge n. 63 del 2013, il disposto dei commi 3 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 58 del 2017 si interpreta nel senso che il beneficiario decade dal diritto di fruire delle predette agevolazioni, pur in presenza di tutti i presupposti sostanziali, soltanto se l'impresa che effettua gli interventi non deposita l'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 58 del 2017, consegnandole altresì in copia al committente dei lavori o all'acquirente dell'unità immobiliare sita nell'edificio demolito e ricostruito, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il committente beneficia della prima quota annuale della detrazione, oppure in caso di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, entro la data di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello mediante il quale viene comunicato l'avvenuto esercizio delle predette opzioni.».

**9.45**

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Astorre](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ad imprese" sono inserite le seguenti parole: ", anche raggruppate o consorziate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "È ammesso l'utilizzo del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.";

b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: "ad imprese" sono inserite le seguenti parole: ", anche raggruppate o consorziate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "È ammesso l'utilizzo del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.";

c) al comma 2, dopo le parole: "esclusivamente alle imprese" sono inserite le seguenti parole: ", anche raggruppate o consorziate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "È ammesso l'utilizzo del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni"».

#### **9.46**

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 dicembre 2022. Qualora l'intervento sia soggetto ad ulteriori autorizzazioni, queste possono essere richieste entro il 28 febbraio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 31 dicembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo».

*Conseguentemente, al comma 5:*

a) sostituire le parole: «92,8 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «93,3 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) sostituire le parole: «273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033» con le seguenti: «285,5 milioni di euro per l'anno 2028, 123,7 milioni di euro per l'anno 2029, 107,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 91,5 milioni di euro per l'anno 2033»;

c) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 15», inserire le seguenti: «, per 0,5 milioni di euro per l'anno 2023, 12,1 milioni di euro per l'anno 2028, 5,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032 e per 4,4 milioni di euro per l'anno 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,».

#### **9.47**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) agli interventi per i quali, alla data del 15 febbraio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al

28 febbraio 2023, purché la comunicazione di fine lavori avvenga entro il 31 dicembre 2023».

*Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario».

#### 9.48

[Germanà](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «risulti effettuata», con le seguenti: «risulti presentata».*

#### 9.49

[Ronzulli](#), [Berlusconi](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Miccichè](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Zanettin](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a) le parole: «del 25 novembre 2022», sono sostituite con le seguenti: «del 31 dicembre 2022» e le parole da: «e, in caso», fino alla fine della lettera, sono soppresse;

b) alla lettera b) le parole: «del 25 novembre 2022», sono sostituite con le seguenti: «del 31 dicembre 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 66 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### 9.50

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: «25 novembre 2022» con «31 dicembre 2022».*

*Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni comma 2, pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

#### 9.51

[Paroli](#)

*Al comma 2, lettere a) e b), primo periodo, sostituire le parole: «del 25 novembre 2022» con le seguenti: «del 31 dicembre 2022» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Qualora siano richieste ulteriori autorizzazioni, esse possono essere richieste anche in data successiva alla scadenza di cui al primo periodo.»*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 66 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### 9.52

[Ronzulli](#), [Berlusconi](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Miccichè](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Zanettin](#)

*Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) alla lettera a) le parole: «alla data del 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge» e le parole da: «e, in caso», fino alla fine della lettera, sono soppresse;

2) *alla lettera b) le parole: «alla medesima data del 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 91,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **9.53**

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a) le parole: «alla data del 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge» e le parole: «in data antecedente al 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in data antecedente al predetto termine»;*

b) *alla lettera b) le parole: «alla medesima data del 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».*

*Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 91,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **9.54**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a) le parole: «alla data del 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge» e le parole: «in data antecedente al 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in data antecedente al predetto termine»;*

b) *alla lettera b) le parole: «alla medesima data del 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».*

*Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni comma 2 pari a 91,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

#### **9.55**

[Fina](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), sostituire le parole. «alla data del 25 novembre 2022» con le seguenti: «alla data del 31 gennaio 2023» e sostituire le parole. «in data antecedente al 25 novembre 2022» con le seguenti: «in data antecedente al 31 gennaio 2023»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «alla medesima data del 25 novembre 2022» con le seguenti: «alla medesima data del 31 gennaio 2023».*

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo articolo, comma 5, sostituire le parole: «1020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1274,8 milioni di euro per l'anno 2027» con le seguenti: «1112,1 milioni di euro per l'anno 2025, 1037,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1366,3 milioni di euro per l'anno 2027»;*

b) *all'articolo 15, comma 5, lettera d), dopo le parole: «quanto a» inserire le seguenti: «91,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, e».*



**9.56**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Al comma 2, alle lettere a) e b), ovunque ricorrono sostituire le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023».*

*Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni comma 2, pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

**9.57**

[Durnwalder](#)

*Al comma 2, alle lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**9.58**

[De Poli](#)

*Al comma 2, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023».*

**9.59**

[Martella](#), [Basso](#), [Rossomando](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 2, alle lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «31 gennaio 2023».*

**9.60**

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

*Al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «25 novembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio 2023».*

**9.61**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Al comma 2, la lettera b) le parole: «25 novembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2023».*

*Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

*«g-bis) nel limite di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bis»;*

*e dopo l' articolo 15 , inserire il seguente:*

*«Art. 15- bis.*

*(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente prodotti fitosanitari)*

*3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso».*

**9.62**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti:*

«28 febbraio 2023»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1».

### 9.63

[Matera](#), [Spinelli](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Sigismondi](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «25 novembre 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «28 febbraio 2023».*

*All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 9.64

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non si applicano altresì agli interventi da avviare o in corso di realizzazione anche se legittimati con titoli edilizi differenti da quelli di cui al comma 2 lettere a) e b) in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.».

### 9.65

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non si applicano altresì agli interventi da avviare o in corso di realizzazione anche se legittimati con titoli edilizi differenti da quelli di cui al comma 2 lettere a) e b) in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.».

### 9.66

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano altresì agli interventi da avviare o in corso di realizzazione anche se legittimati con titoli edilizi differenti da quelli di cui al comma 2, lettere a) e b), in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.».

### 9.67

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non si applicano altresì agli

interventi da avviare o in corso di realizzazione legittimati con titoli edilizi differenti da quelli di cui al comma 2 lettere a) e b) in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.».

#### 9.68

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Resta salva la facoltà di integrare anche in data successiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, le istanze di cui al comma 2 lettere a) e b), con le denunce, asseverazioni, autorizzazioni, atti di assenso e ogni altro atto comunque denominato, obbligatorio ai sensi delle normative di settore nazionali e regionali.».

#### 9.69

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Resta salva la facoltà di integrare anche in data successiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, le istanze di cui al comma 2 lettere a) e b), con le denunce, asseverazioni, autorizzazioni, atti di assenso e ogni altro atto comunque denominato, obbligatorio ai sensi delle normative di settore nazionali e regionali.».

#### 9.70

[Astorre](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Resta salva la facoltà di integrare anche in data successiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, le istanze di cui al comma 2 lettere a) e b), con le denunce, asseverazioni, autorizzazioni, atti di assenso e ogni altro atto comunque denominato, obbligatorio ai sensi delle normative di settore nazionali e regionali.».

#### 9.71

[Durnwalder](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli interventi per i quali, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuato l'avvio della procedura tecnico-amministrativa al rilascio del titolo abilitativo e all'acquisizione dei pareri e autorizzazioni necessarie, felino restando che la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 marzo 2023, beneficeranno della detrazione nella misura del 110 per cento.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### 9.72

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti, la detrazione spetta nella misura del no per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. All'onere di cui al presente comma pari a 16,4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,1 milioni di euro per l'anno 2025, 10,9 milioni di euro per il 2026 si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**9.73**

[Rosso](#)

*Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in un numero di rate annuali di pari importo da 2 a 10, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».*

**9.74**

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Al comma 4 dopo le parole: «entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le quote non ancora utilizzate dell'anno 2022, relative a spese dell'anno 2021.».*

**9.75**

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti» con le seguenti: «possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali».*

**9.76**

[De Poli](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti» con le seguenti: «possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali».*

**9.77**

[Basso](#), [Rossomando](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti» con le seguenti: «possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali».*

**9.78**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Al comma 4, al primo periodo sostituire le parole: «possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti» con le seguenti: «possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali».*

**9.79**

[Durnwalder](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti» con le seguenti: «possono essere fruiti in un*

numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali».

### 9.80

[Patton](#), [Durnwalder](#)

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti» *con le seguenti:* «anche negli anni successivi a quello di competenza della quota annuale del credito»;

b) *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* «La quota di credito di imposta non utilizzata nell'anno, ai sensi del precedente periodo, può essere usufruita negli anni successivi nel limite del sesto e non può essere chiesta a rimborso.».

### 9.81

[Fina](#)

*Dopo il comma 4 inserire il comma:*

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano per gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 119, comma 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i quali i crediti di imposta possono essere fruiti in quattro rate annuali di pari importo».

### 9.82

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 3, dopo le parole: "barriere architettoniche" sono inserite le seguenti: ", per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.073,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.028,7 milioni di euro per l'anno 2025, 953,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.282 milioni di euro per l'anno 2027, 280,6 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 18 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 per 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,1 milione di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2033 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole:* «e al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche».

### 9.83

[Lombardo](#), [Versace](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,1 milione di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,1 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 per ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole dal presente articolo con le seguenti dai commi 1 a 4.*

#### **9.84**

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Lopreiato](#), [De Rosa](#), [Sabrina Licheri](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari";

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Il credito d'imposta derivante dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per ognuna delle quote annuali in cui è ripartito, può essere frazionato. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un *sub*-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "sono utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: ", oltre che nelle modalità della detrazione fiscale, possono essere utilizzati" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, non può essere richiesta a rimborso.";

d) dopo il comma 7-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente:

"7-*ter*. Al fine di garantire la libera circolazione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo tra persone fisiche, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni persona fisica può accedere, utilizzando l'identità digitale SPID, all'elenco dei propri crediti d'imposta, può disporre il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altra persona fisica indicandone il codice fiscale, può proporla vendita, ad altre persone fisiche, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta di cui è stata proposta la vendita da altre persone fisiche. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche a fronte di un pagamento, utilizzando, a tal fine, strumenti di pagamento elettronico. I redditi derivanti dal trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche non concorrono alla formazione della base

imponibile. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario"».

#### **9.85**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole da: "cedibile dai medesimi ad altri soggetti" fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;"

b) alla lettera b) le parole da: "senza facoltà di successiva cessione" fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.".

4-ter. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato, altresì, con un contributo pari all'0,5 per cento dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche.».

#### **9.86**

[Paroli](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", sono inserire le seguenti: "di società quotate"».

#### **9.87**

[Ronzulli](#), [Berlusconi](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Miccichè](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Zanettin](#)

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

4-ter. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

**9.88**

[Augello](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 21 del Decreto legislativo 09/07/1997 n. 241, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui al comma 1, la banca può utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, i crediti di imposta di cui all'articolo 121, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento.

1-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1-bis."».

**9.89**

[Lorenzin](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui al comma 1, la banca può utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, i crediti di imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento.

1-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1-bis."».



## 9.90

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

## 9.91

[Manca](#), [Astorre](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

## 9.92

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del

cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

### 9.93

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Turco](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

### 9.94

[De Poli](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

### 9.95

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

### 9.96

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

#### **9.97**

[Durnwalder](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

#### **9.98**

[Fina](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, alla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata ai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

#### **9.99**

[Silvestroni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Il comma 6 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato esclusivamente nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1."».

#### **9.100**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Turco](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma i. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10% delle somme dovute per ogni versamento.".

4-ter. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato, altresì, con un contributo pari all'0,5% dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche.

4-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

#### **9.101**

[Basso](#), [Rossomando](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Le detrazioni, di qualsiasi natura e misura, per lavori edili maturate dalle imprese, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **9.102**

##### [Durnwalder](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le detrazioni, di qualsiasi natura e misura, per lavori edili maturate dalle imprese, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-bis, stimati in 47 milioni, a decorrere dall'anno 2023, si provvede quanto ad euro 32 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto ad euro 15 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **9.103**

##### [Fina](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. I crediti d'imposta maturati nel corso dell'anno 2021 e 2022 dalle imprese per sconti sul corrispettivo dovuto possono essere utilizzati ai fini dell'acquisto di forniture e materiali per la realizzazione delle opere di cui all'intervento autorizzato da apposito titolo edilizio, nell'ambito delle misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, alla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

#### **9.104**

##### [Durnwalder](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi di cui all'articolo 14, comma 2.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono gli interventi di nuova apertura, di spostamento, di modifica o di sostituzione di finestre comprensive di infissi con altre di sagoma diversa o di dimensioni inferiori, uguali o superiori a quelle preesistenti.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione di cui comma 4-bis, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **9.105**

##### [Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettera a) e b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili promuovono, entro 15 giorni dalla data dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la stipula di un specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., le Poste italiane s.p.a., e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando le misure di tutela dell'affidabilità dei cedenti.».

#### 9.106

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), è aggiunto infine il seguente periodo: "È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 a favore delle partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo";

b) al comma 1, lettera b), è aggiunto infine il seguente periodo: "È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 a favore delle partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo"».

#### 9.107

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di favorire le cessioni dei crediti d'imposta relativi agli incentivi edilizi, al comma 1-*quater* dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunti i seguenti periodi: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni effettuate da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, rispetto ai quali possono essere effettuate anche cessioni parziali del credito d'imposta"».

#### 9.108

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 3 dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La quota non utilizzata dei crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto o detenuta da imprese cessionarie in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

#### 9.109

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che i crediti d'imposta, sorti per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al citato articolo 121 da parte dei beneficiari delle detrazioni d'imposta, sono da considerare come attribuiti al fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo ed ai cessionari a titolo originario ed indipendentemente dalla spettanza della detrazione di imposta a favore del relativo beneficiario e che gli stessi vanno sempre considerati come esistenti, pienamente spettanti e legittimamente compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 da parte del fornitore e dei cessionari. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del fornitore e dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto nonché la recuperabilità nei confronti dei medesimi, in presenza di loro concorso nella violazione di cui al comma 6, dell'importo di cui al comma 5. Il concorso nella violazione si configura laddove il fornitore o cessionario abbia contribuito, con una condotta attiva, alla violazione commessa dai beneficiari per detrazioni di imposta inesistenti o non spettanti. Con riferimento ai crediti acquistati dal 22 settembre 2022 il concorso del cessionario si configura altresì laddove lo stesso non abbia preventivamente verificato, esclusivamente su base documentale, l'esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l'effettiva realizzazione degli interventi. La diligenza del primo cessionario libera i successivi cui sia attestato lo svolgimento dei controlli.

5-ter. Il comma 4 dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che ferma restando la responsabilità dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla spettanza del credito d'imposta non comporta la perdita del diritto di utilizzazione del credito d'imposta in capo ai soggetti cessionari.»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e interpretazione autentica in materia di crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».*

#### **9.110**

##### Rosso

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 17, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle prestazioni di servizi, aventi ad oggetto le opere trainate di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui appaltatore finale sia un istituto autonomo delle case popolari comunque denominato, per interventi da questo realizzati sia su immobili di proprietà del suddetto istituto sia su quelli gestiti dallo stesso per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Pertanto, le prestazioni così come qui definite sono soggette al regime IVA ordinario."».

#### **9.111**

##### Martella, Basso, Rossomando, Franceschelli, Giacobbe, La Marca

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta"».

#### **9.112**

##### Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco, Petrucci

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta"».

### 9.113

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta"».

### 9.114

[Durnwalder](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta"».

### 9.0.1

[Versace](#), [Lombardo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 9- bis.

*(Incentivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'installazione di ascensori)*

1. L'aliquota prevista all'articolo 119 comma 1, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche a tutti gli altri interventi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione di ascensori negli edifici a destinazione residenziale realizzati nel corso del triennio 2023-2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,3 milione di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per l'anno 2024, 13,5 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 per ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 9.0.2

[Ronzulli](#), [Berlusconi](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Miccichè](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Zanettin](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9- bis.

1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2025";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 0,1 milioni di euro per il 2023, 7,3 milioni di euro per il 2024, 8,1 milioni di euro per il 2025, 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 9.0.3

[Augello](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

### 9.0.4

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, m 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

### 9.0.5



[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

#### 9.0.6

[Patton](#), [Durnwalder](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

#### 9.0.7

[Lotito](#), [Rosso](#), [Damiani](#), [Silvestro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Interpretazione autentica in materia di utilizzo dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che i crediti d'imposta, sorti per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al citato articolo 121 da parte dei beneficiari delle detrazioni d'imposta, sono da considerare come attribuiti al fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo ed ai cessionari a titolo originario ed indipendentemente dalla spettanza della detrazione di imposta a favore del relativo beneficiario e che gli stessi vanno sempre considerati come esistenti, pienamente spettanti e legittimamente compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 da parte del fornitore e dei cessionari. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del fornitore e dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto nonché la recuperabilità nei confronti dei medesimi, in presenza di loro concorso nella violazione di cui al comma 6, dell'importo di cui al comma 5.

2. Il comma 4 dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che ferma restando la responsabilità dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla spettanza del credito d'imposta non comporta la perdita del diritto di utilizzazione del credito d'imposta in capo ai soggetti cessionari.».

**9.0.8**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

**9.0.9**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun molo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto";

b) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto".».

#### 9.0.10

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 173 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, di cui all'articolo 6 comma 4 lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 maggio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011 e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di "soggetto responsabile" contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, così come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.».

#### 9.0.11

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011 e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di "soggetto responsabile" contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, così come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.».

#### 9.0.12

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 9- *bis*.

*(Semplificazione in materia di installazione di impianti solari e fotovoltaici)*

1. All'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione" inserire le seguenti: "*ex novo* di strutture di sostegno al fine di installare gli impianti solari fotovoltaici e termici di cui sopra, quali pensiline, porticati, tettoie, come definiti rispettivamente alle voci 38, 39 e 41 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, con altezza non superiore a 3,5 ml dal piano di posa, e";

b) dopo le parole: "autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal" inserire le seguenti: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dal".».

### **9.0.13**

[Damiani](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 9- *bis*.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto il seguente comma:

"3. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle Zone Economiche Speciali di cui al D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e ss. mm ii, su iniziativa del Commissario di Governo delle ZES o delle imprese localizzate in dette aree".».

### **9.0.14**

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 9- *bis*.

*(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)*

1. All'articolo 4, della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria";

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "sono individuati", sono inserite le seguenti: "le tecniche e tecnologie di produzione, e".».

### **9.0.15**

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 9- *bis*.

*(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)*

1. All'articolo 4, della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria";

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "sono individuati", sono inserite le seguenti: "le tecniche e tecnologie di produzione, e".».

#### 9.0.16

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0)*

1. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sue successive modificazioni, dopo la voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" inserire la seguente: "infrastrutture di ricarica 'intelligenti' e necessarie opere di installazione e allaccio".».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo II dopo le parole: «energetico,» aggiungere le seguenti: «credito d'imposta per beni strumentali,».*

#### 9.0.17

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0)*

1. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sue successive modificazioni, dopo la voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" inserire la seguente: "infrastrutture di ricarica 'intelligenti' e necessarie opere di installazione e allaccio".».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo II dopo le parole: «energetico,» aggiungere le seguenti: «credito d'imposta per beni strumentali,».*

#### 9.0.18

[Romeo](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Misure a sostegno dell'edilizia privata e della realizzazione degli impianti)*

1. Al comma 1, dell'articolo 10-*septies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, convertito con la legge 20 maggio 2022 n. 51, le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di 18 mesi" e le parole: "formatisi fino al 31 dicembre 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "formatisi fino al 30 giugno 2023"».

#### 9.0.19

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni per favorire l'innovazione e l'efficientamento aziendale)*

1. Al fine di agevolare gli investimenti funzionali all'innovazione tecnologica delle imprese, all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

Art. 10

**10.1**

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Astorre](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di importo stimato superiore alla soglia di applicazione della normativa europea ovvero nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla specificità dell'intervento che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche, anche di *project management*, finalizzate al costante controllo di tempi e costi dell'intervento, la stazione appaltante conferisce appositi incarichi di *project management* a supporto del Responsabile unico del procedimento per tutta la durata della procedura di esecuzione degli interventi. Tali incarichi aventi ad oggetto l'alta sorveglianza sullo svolgimento della fase progettuale ed esecutiva, in coordinamento con il direttore dei lavori e gli altri soggetti incaricati di funzioni tecniche, amministrative e legali, hanno come obiettivo principale il rispetto dei tempi e dei costi programmati e sono affidati a soggetti in possesso di adeguate esperienze pregresse secondo le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, preferibilmente, attraverso la stipula di accordi quadro».

**10.2**

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Astorre](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai soggetti affidatari di incarichi di progettazione e/o di direzione lavori che abbiano provveduto, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a redigere o ad aggiornare i computi metrici estimativi di progetto o la contabilità dei lavori ai sensi di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le stazioni appaltanti corrispondono, in applicazione del decreto ministeriale 17 giugno 2016, un compenso ulteriore rispetto a quanto previsto nell'originario contratto, anche in ottemperanza al principio dell'equo compenso."».

**10.3**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

"Art. 27-bis.

*(Disposizioni in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici)*

1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra."».

**10.4**

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2 bis. All'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 28 febbraio 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della presente legge";

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2023 e al 30 giugno 2023".».

## 10.5

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023".

Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

## 10.6

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022.».

## 10.7

[Tosato](#), [Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023.».

## 10.8

[Pirondini](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Sopprimere il comma 3.*

## 10.9

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 44-bis», aggiungere, infine, il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere oggetto di giudizi pendenti che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento.».

## 10.10

[Germanà](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Al comma 3, lettera a), dopo il capoverso «Art. 44-bis», aggiungere il seguente:*

«Art. 44- *ter*.

1. Ai fini della pronta realizzazione degli interventi di cui all'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute istituito con l'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 213 del decreto legislativo 50 del 2016 per lo svolgimento di attività di vigilanza, mediante accertamenti ispettivi, affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accertata che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario, nonché per il supporto alle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di esecuzione.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge, stipula apposito Protocollo d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione finalizzato a disciplinare le modalità dell'attività di valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze emerse.

3. Gli interventi valutati positivamente, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento stesso, potranno essere finanziati mediante accesso ad un Fondo istituito con decreto del Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato "Fondo Incompiute". Gli interventi valutati negativamente saranno demoliti per il ripristino e il reintegro di aree urbane.

4. Ai fini dello svolgimento dell'attività ispettiva da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è previsto il contributo di euro 2.000.000,00 a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

#### **10.11**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Al comma 3, all'Allegato 2 ivi richiamato, capoverso «Allegato IV-bis», sopprimere il numero 6).*

#### **10.12**

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Per la realizzazione degli interventi relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, e all'articolo 4, comma 3-*ter*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, è nominato un Commissario Straordinario dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3-*ter*. Il ruolo di Commissario straordinario di cui al comma 3-*bis* è attribuito al Presidente *pro tempore* della Giunta regionale della Lombardia. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi di un delegato. In caso di nomina di un delegato, il compenso è stabilito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

3-*quater*. Sono altresì di competenza del Commissario straordinario di cui al comma 3-*bis* gli interventi a valere sulle risorse stanziare da Regione Lombardia all'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2022, n. 5.».

#### **10.13**

[Damiani](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 4, comma 6-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con



modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea: "nei confronti del personale dirigenziale", aggiungere la seguente: "da incaricare anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in deroga ai limiti percentuali ivi previsti".».

#### **10.14**

[Cantalamessa](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Sino al 31 dicembre 2025, le stazioni appaltanti inseriscono tra i criteri di valutazione dell'offerta l'approvvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90 per cento da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attribuendogli un punteggio non inferiore al 30 per cento del punteggio massimo previsto per la componente qualitativa dell'offerta.

2-ter. Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2-bis, l'operatore economico si impegna in offerta, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza del clinker utilizzato nel cemento e nei materiali a base cementizia rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità, quale Organismo verificatore accreditato, di cui al Regolamento (UE) 2018/2067, per l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 15 della Direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, in relazione alle singole annualità, l'affidatario non sia in grado di rispettare le percentuali dichiarate in offerta per cause di forza maggiore, l'obbligo si intende comunque assolto se l'operatore economico dimostra, al termine dell'esecuzione del contratto, che la media delle percentuali durante l'intero periodo di esecuzione è conforme alle percentuali dichiarate in offerta."».

#### **10.15**

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Zaffini](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere in fine il seguente:*

«3-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Sino al 31 dicembre 2025, le stazioni appaltanti inseriscono tra i criteri di valutazione dell'offerta l'approvvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90 per cento da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attribuendogli un punteggio non inferiore al 30 per cento del punteggio massimo previsto per la componente qualitativa dell'offerta.

2-ter. Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2-bis, l'operatore economico si impegna in offerta, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza del clinker utilizzato nel cemento e nei materiali a base cementizia rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità, quale Organismo verificatore accreditato, di cui al Regolamento (UE) 2018/2067, per l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 15 della Direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, in relazione alle singole annualità, l'affidatario non sia in grado di rispettare le percentuali dichiarate in offerta per cause di forza maggiore, l'obbligo si intende comunque assolto se l'operatore economico dimostra, al termine dell'esecuzione del contratto, che la media delle percentuali durante l'intero periodo di esecuzione è conforme alle percentuali dichiarate in offerta."».

#### **10.16**

[De Poli](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Sino al 31 dicembre 2025, le stazioni appaltanti inseriscono tra i criteri di valutazione dell'offerta l'approvvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90 per cento da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attribuendogli un punteggio non inferiore al 30 per cento del punteggio massimo previsto per la componente qualitativa dell'offerta.

2-ter. Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2-bis, l'operatore economico si impegna in offerta, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza del clinker utilizzato nel cemento e nei materiali a base cementizia rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità, quale Organismo verificatore accreditato, di cui al Regolamento (UE) 2018/2067, per l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 15 della Direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, in relazione alle singole annualità, l'affidatario non sia in grado di rispettare le percentuali dichiarate in offerta per cause di forza maggiore, l'obbligo si intende comunque assolto se l'operatore economico dimostra, al termine dell'esecuzione del contratto, che la media delle percentuali durante l'intero periodo di esecuzione è conforme alle percentuali dichiarate in offerta".».

**10.17**

[Rosso](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Sino al 31 dicembre 2025, le stazioni appaltanti inseriscono tra i criteri di valutazione dell'offerta l'approvvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90 per cento da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attribuendogli un punteggio non inferiore al 30 per cento del punteggio massimo previsto per la componente qualitativa dell'offerta.

2-ter. Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2-bis, l'operatore economico si impegna in offerta, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza del clinker utilizzato nel cemento e nei materiali a base cementizia rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità, quale Organismo verificatore accreditato, di cui al Regolamento (UE) 2018/2067, per l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 15 della Direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, in relazione alle singole annualità, l'affidatario non sia in grado di rispettare le percentuali dichiarate in offerta per cause di forza maggiore, l'obbligo si intende comunque assolto se l'operatore economico dimostra, al termine dell'esecuzione del contratto, che la media delle percentuali durante l'intero periodo di esecuzione è conforme alle percentuali dichiarate in offerta".».

**10.18**

[Marti](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

#### 10.0.1

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "fino ad integrale soddisfazione";

*b)* alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.".

2. All'articolo 26, comma 4, lettera *b)* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo."».

#### 10.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "fino ad integrale soddisfazione";

*b)* alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.".

2. All'articolo 26, comma 4, lettera *b)* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del

bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo."».

### 10.0.3

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "fino ad integrale soddisfazione";

2) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.";

b) comma 4, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo."».

### 10.0.4

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di contratti pubblici e affidamento di lavori)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché a quelli di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione."».

### 10.0.5

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5"».

#### 10.0.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5"».

#### 10.0.7

[Lombardo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5"».

#### 10.0.8

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5"».

#### 10.0.9

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione"».

#### 10.0.10

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 a 91, dopo comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione"».

#### **10.0.11**

[Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)*

1. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

"Art. 27-*bis*.

*(Procedure di affidamento)*

1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra"».

#### **10.0.12**

[Manca](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Sospensione CAM ristorazione)*

1. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, nonché l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61, ai servizi di ristorazione collettiva, sono sospesi sino al 31 dicembre 2023.».

#### **10.0.13**

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Tra le condizioni fissate nell'accordo quadro deve essere indicato l'importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo.

6-ter. L'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro deve costituire la garanzia di cui all'articolo 103 in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.

6-quater. I certificati di cui all'articolo 86, comma 5-bis sono rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi"».

#### **10.0.14**

[Lombardo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- bis.

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Tra le condizioni fissate nell'accordo quadro deve essere indicato l'importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo.

6-ter. L'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro deve costituire la garanzia di cui all'articolo 103 in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.

6-quater. I certificati di cui all'articolo 86, comma 5-bis sono rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi"».

#### **10.0.15**

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- bis.

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Tra le condizioni fissate nell'accordo quadro deve essere indicato l'importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo.

6-ter. L'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro deve costituire la garanzia di cui all'articolo 103 in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.

6-quater. I certificati di cui all'articolo 86, comma 5-bis sono rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi."».

#### **10.0.16**

[Russo](#), [Malan](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- bis.

*(Misure straordinarie in favore degli enti locali finalizzate all'accelerazione dei tempi di pagamento)*

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.».

#### **10.0.17**

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- bis.

*(Semplificazioni in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture*

*ricettive all'aperto)*

1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) per l'installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380 del 2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico".

2. Nell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31. è inserito il seguente:

"A.32. installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380 del 2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico".».

**10.0.18**

[Pucciarelli](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Norma in materia di indennità indennità in favore di lavoratori richiamati alle armi)*

1. All'articolo 1, della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole: "nelle Forze armate," sono aggiunte le seguenti: "ovvero ai richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana per attività ausiliarie delle Forze Armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato Maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare,"».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

**10.0.19**

[Manca](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei



prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.».

#### 10.0.20

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Astorre](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme

vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.».

#### **10.0.21**

[Manca](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 724 del 1993.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 724 del 1993, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

#### **10.0.22**

[Damiani](#), [Lotito](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici

ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 724 del 1993.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 724 del 1993, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

### 10.0.23

[De Carlo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione,

come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

#### 10.0.24

[Gelmini](#), [Paita](#), [Lombardo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate

dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

#### **10.0.25**

[Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Garanzie Fondo Centrale di Garanzia per PNRR)*

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a*) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b*) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c*) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.».

#### **10.0.26**

[Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Garanzie per piccole e medie imprese coinvolte negli interventi previsti dal PNRR)*

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto

all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a*) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b*) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c*) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo».

#### 10.0.27

[Augello](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

#### Art. 10- *bis*.

##### *(Garanzie Fondo Centrale di Garanzia per PNRR)*

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di fuma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il molo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a*) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b*) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c*) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo».

#### 10.0.28

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

#### «Art. 10- *bis*.

##### *(Garanzie Fondo Centrale di Garanzia per PNRR)*

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal

Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a*) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b*) la quota della *franche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c*) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.».

#### 10.0.29

[Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(*Garanzia SACE per PNIVR*)

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.».

#### 10.0.30

[Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(*Garanzia SACE per PNRR*)

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di

finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio».

#### **10.0.31**

[Augello](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Garanzia SACE per PNRR)*

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio».

#### **10.0.32**

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Garanzia SACE per PNRR)*

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.».

#### **10.0.33**

[Lorenzin](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Garanzie SPV)*

1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 1-ter:

1) all'alinea, le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

2) alla lettera a), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

3) alla lettera b), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

b) al comma 1-quater, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 10.0.34

[Lombardo](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 10- bis.

*(Garanzie prestate da società veicolo di cartolarizzazione)*

1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) alinea, le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

2) alla lettera a), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: «e i soggetti garantiti»;

3) alla lettera b), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

b) al comma 1-quater, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

2. Agli oneri si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 10.0.35

[Augello](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.

*(Garanzie SPV)*

1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

ii. alla lettera a), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

iii. alla lettera b), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti:  
"o la concessione delle garanzie";

2. al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti:  
"o la garanzia".

Agli oneri si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 10.0.36

[Pogliese](#), [Russo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in favore della Regione Siciliana)*

1. Le somme attribuite dallo Stato alla Regione Siciliana per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 e stimate in 405.000 migliaia di euro, sono destinate nell'esercizio 2022 sulla mancata retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai seguenti interventi:

- 95.000 euro per maggiori oneri per sterilizzazioni di ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario;

- 30.000 euro a copertura dei maggiori costi energetici del settore sanitario;

- 280.000 euro per garantire le funzioni e i servizi indispensabili, prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitarie dei Comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri Comuni siciliani, sulla base della popolazione residente.».

Art. 11

#### 11.1

[Sabrina Licheri](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

#### 11.2

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-*bis*. Per tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica di verifica PNRR PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unità da destinare all'esigenza.».

### 11.3

[Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica di verifica PNRR-PNIEC di personale delle Forze Armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo dall'ausiliaria Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le unità da destinare all'esigenza.».

### 11.4

[Manca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la realizzazione e il rispetto dei tempi dei progetti già finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al PNRR e al PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta motiva adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.».

### 11.5

[Lorefice](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "personale docente," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché da quello".».

### 11.6

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "personale docente," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché da quello".».

### 11.0.1

[Lotito](#), [Damiani](#), [Paroli](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 11- bis.

1. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 10), le parole: "e Termoli" sono sostituite dalle seguenti: ", Termoli e Molfetta".».

### 11.0.2

[Cantù](#), [Paganella](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- bis.

*(Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico)*

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo n. 241 del 1997", sono inserite le seguenti: "e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto";

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario."».

### 11.0.3

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - legge n. 145 del 2018 (PNRR cosiddette "Medie opere")*

1. All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023". Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

### 11.0.4

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Lotito](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)*

1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

### 11.0.5

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico - legge n. 160 del 2019 (PNRR cosiddette "Piccole opere")*

1. All'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 28 febbraio 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della presente legge";

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2023 e al 30 giugno 2023"».

### 11.0.6

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR)*

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento"».

#### 11.0.7

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Ripristino dell'obbligo di indicazione del CCNL per lavori edili di importo superiore a 70.000 euro)*

1. All'articolo 1, comma 43-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", sono inserite le seguenti: ", di importo superiore a 70.000 euro,";

b) il secondo periodo è soppresso».

#### 11.0.8

[Durnwalder](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Ripristino dell'obbligo di indicazione del CCNL per lavori edili di importo superiore a 70.000 euro)*

1. All'articolo 1, comma 43-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", sono inserite le seguenti: ", di importo superiore a 70.000 euro,";

b) il secondo periodo è soppresso».

#### 11.0.9

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*(Misure per il rafforzamento dell'operatività del Fondo italiano per il clima)*

1. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente:

"488-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.";

b) dopo il comma 490, è aggiunto il seguente:

"490-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 possono essere altresì destinate alla stipula di strumenti finanziari derivati, funzionali alla copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse o del rischio di cambio, derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 489 e 490, anche al fine di regolare i connessi margini di garanzia, purché tali risorse siano aggiuntive rispetto a quelle che il Fondo destina singolarmente ai predetti interventi."».

#### 11.0.10

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Misure per il rafforzamento dell'operatività del Fondo italiano per il clima)*

1. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente:

"488-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.";

b) dopo il comma 490, è aggiunto il seguente:

"490-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 possono essere altresì destinate alla stipula di strumenti finanziari derivati, funzionali alla copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse o del rischio di cambio, derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 489 e 490, anche al fine di regolare i connessi margini di garanzia, purché tali risorse siano aggiuntive rispetto a quelle che il Fondo destina singolarmente ai predetti interventi."».

#### **11.0.11**

[Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Semplificazione nella qualificazione delle imprese ai fini dei benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. L'articolo 10-*bis*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è abrogato».

#### **11.0.12**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Proroga del termine in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)*

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

#### **11.0.13**

[De Priamo](#), [Tubetti](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Proroga delle disposizioni in materia di utilizzo temporaneo di suolo pubblico)*

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

#### **11.0.14**

[Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Misure per la realizzazione di impianti e infrastrutture per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in aree degradate)*

1. Ai progetti ricadenti in piani di investimento pubblici e privati di importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 aventi finalità di riqualificazione ambientale di aree degradate, anche oggetto di bonifica, per la realizzazione di impianti e infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili con potenza complessiva non inferiore a 1 GW, si applicano le procedure di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Qualora i piani di investimento di cui al comma 1 coinvolgano il territorio di più regioni, l'autorità ambientale competente per l'attuazione della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, di VAS è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

**11.0.15**

[Sbrollini](#), [Lombardo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Nomina Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti a Palermo)*

1. Al fine di fronteggiare la gestione dell'emergenza rifiuti nel territorio di Palermo e le connesse esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni, il Sindaco di Palermo è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che, per la durata di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

- a) predisporre e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Palermo, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) regola le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
- c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;
- d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis* e 195, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Sicilia, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La regione Sicilia si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Sicilia, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si

avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### **11.0.16**

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Disposizioni in materia di rifiuti inerti)*

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo decreto, valuta l'opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto con riferimento ai rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto 27 settembre 2022, n. 152, per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

2. Ai fini dell'adeguamento ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui al decreto 27 settembre 2022, n. 152, il produttore, entro centottanta giorni dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui al comma 1, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-*bis* della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2.

3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del decreto 27 settembre 2022, n. 152, nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-*bis*, della Parte II del medesimo decreto.

4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152 sono abrogati.».

#### **11.0.17**

[Nicita](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati gli stabilimenti di interesse strategico nazionale ricadenti all'interno di un Polo petrolchimico. Qualora vi



sia una assoluta necessità di salvaguardia della produzione e dell'occupazione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva di tali stabilimenti, per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il Commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. Tali disposizioni trovano applicazione quando l'autorità giudiziaria abbia adottato nei confronti dei predetti stabilimenti provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui industriali. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un Commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.

3. Per le finalità di cui al comma 2, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al Commissario straordinario di cui al comma 2, spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'AIA, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.»

## **11.0.18**

### Paroli

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Semplificazioni per lo sviluppo energetico del settore idrogeno)*

1. A fine di favorire lo sviluppo dell'idrogeno in modo efficiente nel sistema energetico nazionale e favorire la crescita, la competitività e l'innovazione di tale vettore nel sistema energetico ed industriale italiano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri delle imprese del made in Italy e delle infrastrutture e dei trasporti, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida che contengono i criteri direttivi volti a semplificare e rendere più

efficaci le disposizioni vigenti, riducendo gli ostacoli normativi, per un riordino della disciplina in materia di diffusione di idrogeno nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di norme tecniche di sicurezza su produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno, orientate verso una semplificazione della regolamentazione amministrativa per la realizzazione d'impianti di produzione di idrogeno verde;

b) regolamentazione della partecipazione degli impianti di produzione di idrogeno ai servizi di rete, orientati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità;

c) definizione di un sistema di garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile al fine dell'indicazione di un prezzo ai consumatori, garantendo condizioni di concorrenza effettiva;

d) definizione di misure per consentire la realizzazione di stazioni di rifornimento di idrogeno lungo i principali snodi di strade, autostrade e porti.».

*Conseguentemente alla rubrica, al Capo II, dopo la parola: «procedure», inserire le seguenti: «e di semplificazione dei procedimenti autorizzativi per l'idrogeno».*

#### **11.0.19**

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Disposizioni per l'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione)*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di economia sostenibile e circolare previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e il carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione devono essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto deve essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione ha l'obbligo di tenere traccia dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione prodotto con fanghi di depurazione è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.

4. Al numero 22 dell'allegato 3, tabella 2.1 "correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali" del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le parole: "non sono ammessi fanghi di depurazione" sono abrogate.».

#### **11.0.20**

[Cantalamesa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Ulteriori disposizioni in materia di economia circolare agroalimentare)*

1. L'utilizzazione agroonomica del digestato agroindustriale, come regolamentata ai sensi dell'articolo 29 del decreto interministeriale 5046 del 25 febbraio 2016 è inoltre ammessa qualora le

sostanze, ivi specificate, provengano dalle attività agricole e agroalimentari svolte all'interno di imprese aderenti ad uno stesso Consorzio di Tutela relativo a prodotti DOP e IGP ai sensi dell'articolo 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999 o ad uno stesso Distretto del Cibo ai sensi dell'articolo 1, comma 499, della legge 205 del 27 dicembre 2017, anche nel caso in cui l'impianto di digestione anaerobica termofila non sia di proprietà o in gestione di una delle aziende aderenti e/o associate e sulla base di un contratto di durata minima pluriennale con il soggetto terzo proprietario e/o gestore dell'impianto stesso.

2. Ai fini dell'applicazione del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, le piccole aziende agroalimentari sono le aziende agroalimentari operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue con quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 0,25 kg di azoto / annuo per mc/annuo di acque reflue.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, delle sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il Ministro delle imprese e del Made in Italy e il Ministro della salute, si provvede all'aggiornamento del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.».

#### 11.0.21

##### Paroli

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

*("Capitale Umano 4.0": Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello, nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2022, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all'importo massimo di 30 mila euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie green e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, rivolte alla politica energetica innovativa, alternativa e pulita, basata sull'utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico, nonché all'approfondimento e alla ricerca dei metodi di produzione del gas idrogeno da fonti rinnovabili anche con utilizzo di biomasse e all'immagazzinamento e il trasporto del gas, analizzando le tecnologie al momento disponibili di integrazione digitale e quelle in via di sviluppo.

2. I soggetti beneficiari di cui al precedente comma, applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».

*Conseguentemente alla rubrica, al Capo II, dopo la parola: «procedure», inserire le seguenti: «,*

nonché interventi in favore delle tecnologie energetiche *green*».

## Art. 12

### 12.1

[Romeo](#), [Paganella](#), [Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Murelli](#)

*Al comma 1, le parole: «lettera d)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) ed e)».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,65 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 12.2

[Manca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «lettera d)», con le seguenti: «lettere d) ed e)».*

### 12.3

[Gasparri](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera d),» aggiungere le seguenti: «e lettera e),».*

### 12.4

[Mennuni](#), [Malan](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Nocco](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, relative agli immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera e), del medesimo decreto-legge.

1-ter. Per il ristoro dei comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1-bis, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. All'onere derivante dal comma 1-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 12.5

[Lombardo](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si applica altresì per gli immobili adibiti a palestre, piscine e centri natatori, anche all'interno di strutture ricettive, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.».

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».*

### 12.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Alla nota 1 dell'articolo 24 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il periodo: "L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la folata scritta" inserire le parole: ", ad eccezione dei contratti commerciali di importo inferiore a euro 3.200,00 conclusi dagli enti e soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,"».

## 12.7

[Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2023, salvo disdetta dell'interessato».

## 12.8

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Petrucci](#)

*Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "all'obbligo di notifica di cui al comma 2." sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, che deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo comma 3, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.";

- al comma 4 le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "fino al 30 giugno 2023".

3-ter. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per quantitativi inferiori alle soglie di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022 n.51, non dà luogo all'applicazione di sanzioni».

## 12.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000, che, ove previsti all'interno di CCL, potranno essere erogati direttamente in busta paga al lavoratore"».

## 12.10

[Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, è apportata la seguente modifica:

al comma 3-*decies*, al primo periodo dopo le parole: "onere fiscale" inserire le seguenti: "e, per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti

all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi."»).

#### **12.11**

[Pucciarelli](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia e dei carburanti, per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2023 le procedure di fermo di beni mobili registrati, di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono sospese fino al 31 dicembre 2023.».

#### **12.12**

[Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Limitatamente all'anno 2022, l'articolo 51, comma 4, lettera *b*), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica soltanto per i prestiti a tasso variabile, mentre, in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

#### **12.13**

[Lombardo](#)

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Limitatamente all'anno 2022, l'articolo 51, comma 4, lettera *b*), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica soltanto per i prestiti a tasso variabile, mentre, in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

#### **12.14**

[Martella](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che documentino un aumento della spesa per utenze di energia elettrica e gas nei primi otto mesi del 2022 rispetto al medesimo periodo del 2021, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate non ancora versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.».

#### 12.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Proroga del termine per l'applicazione del regime semplificato al lavoro agile)*

1. All'articolo 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, come modificato dall'articolo 25-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

#### 12.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)*

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,;" le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1."

2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'economia da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.».

#### 12.0.3

[Cantalamessa](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Proroga dei termini di consegna dei beni strumentali oggetto di credito d'imposta 4.0)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"».

#### 12.0.4

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Calcolo del Fondo di garanzia debiti commerciali-Scomputo maggiori oneri da maggiori costi energia e da emergenze)*

1. All'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2020".

2. Dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"In considerazione delle complessità procedurali che possono comportare ritardi di pagamento non imputabili all'operatività degli enti locali, in occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse all'emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo."».

#### 12.0.5

[Stefani](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto sui dispositivi di prima necessità per l'infanzia)*

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 1-*quinquies*) è aggiunto il seguente numero:

"1-*sexies*) carrozzine, passeggini, seggiolini auto, dispositivi anti-abbandono, biberon e tettarelle, ciucci, culle, lettini, materassi, cuscini, coprimaterassi, box, sacchi nanna, vaschette bagno, cassettiere, supporti per vaschette, Seggioloni pappa, seggiolini da tavolo, alza-sedia, baby stoviglie, articoli per la dentizione, baby monitors-sistemi interfono, scalda-biberon, sterilizzatori, cuoci-pappa".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

#### 12.0.6

[Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Fondo editoria)*

1. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 18 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori



telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi per acquisto beni e servizi strumentali per l'informatizzazione e lo sviluppo tecnologico del punto vendita, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fidejussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta. Per l'anno 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: *a)* abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, *b)* siano imprese femminili, *c)* siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, *d)* abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita nella misura massima di euro 6.000. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

#### 12.0.7

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Misura a tutela del commercio al dettaglio mediante temporanea limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo, affitto di ramo d'azienda o altra tipologia di contratto)*

1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di commercio al dettaglio salvaguardandone i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 32 della legge n. 392 del 1978 e successive modificazioni, e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale, non possono essere superiori al 2,5 per cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità.

2. Il ritardo fino a 90 giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile.».

#### 12.0.8

[Damante](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Misura a tutela del commercio al dettaglio mediante temporanea limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo, affitto di ramo d'azienda o altra tipologia di contratto)*

1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di

commercio al dettaglio salvaguardando i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 32 della legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive modificazioni, e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale, non possono essere superiori al 2,5 per cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità.

2. Il ritardo fino a 90 giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 c.c.».

#### **12.0.9**

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Facoltà di variare il bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2022)*

1. Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022».

#### **12.0.10**

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Deroghe incarichi dirigenziali a tempo determinato enti in dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie)*

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'articolo 90 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000».

#### **12.0.11**

[Romeo](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Misure a sostegno dei Parchi Naturali Regionali)*

1. Al fine di contribuire allo sviluppo e alla ripresa economica dei territori, con particolare attenzione al ruolo strategico dei Parchi Naturali Regionali nel promuovere e garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per i Parchi Regionali.

2. La dotazione iniziale del Fondo è di 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2023-2025, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, destinato al finanziamento delle attività e misure previste dal successivo comma 4.

3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, e successivamente entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva con

proprio decreto il Piano di riparto del fondo destinato ai Parchi Regionali, definito sulla base del numero effettivo dei Parchi Regionali beneficiari.

4. Le risorse del Piano di riparto di cui al precedente comma, in base alle disponibilità finanziarie, sono intese a:

a) definire linee strategiche, finalità, programmi e progetti coerenti con la protezione ambientale, la mitigazione dei cambiamenti climatici, il contrasto del dissesto idrogeologico, il recupero e restauro delle aree di valore naturalistico degradate, le opere e infrastrutture anche per garantire l'accessibilità e la fruizione del parco a visitatori con mobilità ridotta e portatori di *handicap*;

b) realizzare le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile e in linea con gli impegni derivanti dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, dal *Green Deal* Europeo e dalle nuove Strategie Europee per la Biodiversità e in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2023-2025, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica. La dotazione del Fondo per i Parchi Regionali, di cui al presente articolo, nei trienni successivi al primo, viene definita con legge di bilancio.».

#### **12.0.12**

[Giacobbe](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 12- *bis*.

*(Detrazioni per carichi di famiglia per personale a contratto negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera *c*), spettano altresì per i figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-*bis*".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500mila euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **12.0.13**

[Giacobbe](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente*:

«Art. 12- *bis*.

*(Indennità compensativa per contingenza emergenziale)*

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dal perdurare del deprezzamento dell'euro sull'ammontare reale delle retribuzioni percepite in euro dagli impiegati a contratto delle rappresentanze diplomatico-consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinatisi in ragione delle dinamiche correlate alle crisi russo-ucraina ed energetica, è riconosciuta un'indennità compensativa per contingenza emergenziale, erogabile con cadenza mensile, fino ad un massimo di 12 mesi, pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni percepite alla

data del 31 dicembre 2021 ed il valore medio della retribuzioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **12.0.14**

[Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art.12- *bis*.

*(Attività promozionali delle associazioni di categoria economiche)*

1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera *hh*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **12.0.15**

[De Poli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

*(Norma di interpretazione autentica per gli edifici di culto e gli immobili degli enti religiosi rientranti nella disposizione di esenzione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, primo comma, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'articolo 16, lettera a), legge 20 maggio 1985, n. 222)*

1. In attuazione dell'articolo 7, commi terzo e quarto, dell'Accordo di Villa Madama tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, il primo comma, lettera *i*), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si interpreta nel senso che l'esenzione spetta per gli immobili degli enti ecclesiastici aventi fine di religione e di culto già destinati alle attività previste all'articolo 16, lettera *a*) della legge 10 maggio 1985, n. 222, anche nei casi in cui l'immobile non venga più in concreto utilizzato o risulti divenuto inagibile, sempre che non risulti provato sugli stessi l'effettivo svolgimento di attività diverse da quelle di religione o di culto contrastante con l'originaria destinazione fiscale di esenzione».

Art. 13

#### **13.1**

[Damiani](#), [Gelmetti](#), [Borghese](#), [Manca](#), [Patton](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022», con le seguenti: «di sanzioni economiche, penali e sportive e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo con il versamento delle prime tre rate entro il 22 dicembre 2022»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nelle more della conversione in legge del presente decreto non si applicano le sanzioni economiche, penali e sportive.».

### 13.2

[Lotito](#), [Damiani](#), [Silvestro](#)

*Dopo il comma 1, è aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque". La durata dei contratti di licenza, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera t), del medesimo decreto legislativo, nel territorio nazionale relativi al triennio 2021-2024 in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione può essere prorogata fino a un massimo di due anni.».

### 13.3

[Manca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque". La durata dei contratti di licenza, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera t), del medesimo decreto legislativo, nel territorio nazionale relativi al triennio 2021-2024, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione può essere prorogata fino a un massimo di due anni.».

### 13.4

[Sbrollini](#), [Lombardo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per Panno 2023" e le parole: "dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel medesimo periodo d'imposta".

1-ter. Ai fini del comma 3-bis è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigenti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 19.».

### 13.5

[Sbrollini](#), [Lombardo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per fare fronte alla crisi economica derivante dall'aumento dei costi dell'energia e incentivare l'impiego di fonti di energia rinnovabile, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese documentate relative all'acquisto e installazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.».

### 13.6

[Lotito](#), [Damiani](#), [Silvestro](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare un efficace contrasto alla violazione dei diritti d'autore online relativi agli eventi sportivi diffusi in diretta, nonché di garantire maggiori entrate allo Stato e alle federazioni, associazioni e società sportive, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integra il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, con la previsione che l'esecuzione da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione degli ordini cautelari di blocco all'accesso degli indirizzi IP e dei nomi a dominio dei siti internet attraverso i quali vengono diffusi illecitamente contenuti protetti avvenga tempestivamente e comunque non oltre trenta minuti dalla relativa comunicazione. L'Autorità provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

**13.7**

[Manca](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare un efficace contrasto alla violazione dei diritti d'autore online relativi agli eventi sportivi diffusi in diretta, nonché di garantire maggiori entrate allo Stato e alle federazioni, associazioni e società sportive, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integra il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, con la previsione che l'esecuzione da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione degli ordini cautelari di blocco all'accesso degli indirizzi IP e dei nomi a dominio dei siti internet attraverso i quali vengono diffusi illecitamente contenuti protetti avvenga tempestivamente e comunque non oltre trenta minuti dalla relativa comunicazione. L'Autorità provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

**13.8**

[Manca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti necessari all'adeguamento e la messa in sicurezza delle tribune e delle aree riservate al pubblico dell'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari", in attuazione dei nuovi *standard* minimi previsti dalla Federazione internazionale automobilistica (FIA) per lo svolgimento delle gare nei circuiti di Formula 1, sono stanziati, in favore del Comune sede dell'Autodromo, 500 mila euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 500 mila euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**13.9**

[Manca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di realizzare celermente gli interventi infrastrutturali necessari a garantire la riqualificazione, l'ammodernamento e la messa in sicurezza dell'autodromo di Monza, in attuazione dei nuovi *standard* minimi previsti dalla Federazione internazionale automobilistica (FIA) per lo

svolgimento delle gare nei circuiti di Formula 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati dall'urgenza e da un elevato grado di complessità progettuale ed esecutiva, nonché da una modalità attuativa complessa anche in relazione al calendario degli impegni dell'Autodromo stesso, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un Commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto. Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2025 e comunque fino alla conclusione dei suddetti interventi. In ragione della natura dell'incarico e del ruolo ricoperto al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento aggiuntivo.».

### 13.10

[Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. In considerazione dello specifico contesto storico, linguistico e culturale della Provincia Autonoma di Bolzano, il *Verband der Sportvereine Südtirols* (VSS), quale confederazione delle associazioni sportive di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, e l'Unione delle Società Sportive Altoatesine (USSA) sono equiparate agli enti di promozione sportiva (EPS), prescindendo dai requisiti territoriali e di rappresentanza previsti dal regolamento degli enti di promozione sportiva (EPS).».

### 13.0.1

[Potenti](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni in materia portuale)*

1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alle misure di incentivazione al pensionamento, per gli anni 2023, 2024 e 2025, per i lavoratori delle imprese di cui all'articolo 16 titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo";

b) al comma 3-*ter*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dalle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori, di cui al comma 3-*bis*, contribuiscono, nella misura del 35 per cento, anche le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, i cui lavoratori risultino beneficiari dell'incentivo."

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

### 13.0.2

[Potenti](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni in materia portuale)*

1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 15-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. AI fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o della agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento

di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. L'Autorità di sistema portuale, al fine di mantenere la piena efficienza ed operatività dell'impresa o dell'agenzia, può utilizzare fino ad un ulteriore 10 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate per finanziare l'incentivo all'esodo del personale che nei due anni antecedenti alla entrata in vigore della presente disposizione sia risultato per un periodo, anche discontinuo, non inferiore a complessivi 350 giorni naturali idoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali. L'incentivo all'esodo per singolo lavoratore, riconoscibile per gli anni 2023, 2024 e 2025, è quantificato in misura non superiore al 120 per cento dell'importo pari a 36 mensilità retributive lorde calcolate sulla base della retribuzione lorda media percepita dal lavoratore nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa."

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

### 13.0.3

[Sbrollini](#), [Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368)*

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per la durata della formazione a tempo pieno, compatibilmente con il previsto obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, al medico è consentito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione, nonché ogni altro rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private"».

### 13.0.4

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13 bis.

*(Disposizioni urgenti per lo svolgimento di attività agricole)*

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.";

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "sono individuati", sono inserite le seguenti: "le tecniche e tecnologie di produzione, e"».

### 13.0.5

[Satta](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:



«Art. 13 bis.

*(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)*

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "in ragione di un terzo" con le seguenti: "per l'intero";
- b) aggiungere dopo le parole: "Covid-19" le seguenti: "e nella fase *post-pandemica*".

### 13.0.6

[Versace](#), [Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Erogazione di ausili, ortesi e protesi per l'attività sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)*

1. All'articolo 104, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024 e 2025";

b) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui".

2. Agli oneri conseguenti alle modificazioni di cui al comma 1, pari a cinque milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 13.0.7

[Manca](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "al fine di sostenere" sono inserite le seguenti: "le società e";

b) le parole: "a tali associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a tali soggetti";

c) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

d) le parole: "delle associazioni stesse" sono sostituite dalle seguenti: "delle società e associazioni stesse".».

### 13.0.8

[Dreosto](#), [Testor](#), [Bergesio](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni in materia di enti locali)*

1. Al fine di consentire agli enti locali una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse disponibili per fronteggiare gli effetti economici della crisi energetica in corso, all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Le risorse di cui al presente articolo, assegnate e non utilizzate, possono essere impiegate dai comuni fino al 31 dicembre 2023 anche per il finanziamento di ulteriori spese e interventi di carattere sociale".».

### 13.0.9

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Zaffini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Misure in materia di società a partecipazione pubblica)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

"In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"».

### 13.0.10

[Valente](#), [Astorre](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Misure in materia di società a partecipazione pubblica)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

"In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175."».

### 13.0.11

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Misure in materia di società a partecipazione pubblica)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

"6-*bis*. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"».

### 13.0.12

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Slittamento della sospensione della compensazione del saldo di mobilità extraregionale definito per la Regione Calabria)*

1. All'articolo 16-*septies*, comma 2, lettera *e*), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023"

e le parole: "finanziamento dell'anno 2022" con le seguenti: "finanziamento dell'anno 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2027"».

### **13.0.13**

[Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disciplina per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione)*

1. Al fine di semplificare le procedure per l'installazione degli impianti di desalinizzazione utili a contrastare gli effetti devastanti derivanti dalla prolungata siccità e far fronte all'emergenza idrica, l'articolo 12, della legge 17 maggio 2022, n. 60, è abrogato.».

### **13.0.14 (testo 2)**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Iscrizione a ruolo dei proventi del payback per i dispositivi medici e iscrizione in bilancio 2022 delle entrate di cui al payback per acquisti diretti relativi agli anni 2020 e 2021 )*

1. All'articolo 18, comma 1, capoverso 9-*bis*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "I suddetti provvedimenti regionali costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, in relazione alle somme da recuperare.";
- b. il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i crediti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono recuperati tramite iscrizione a ruolo ai sensi articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 o compensati con i debiti per acquisti di dispositivi medici, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, fino a concorrenza dell'intero ammontare."

2. In considerazione dell'incremento dei costi correlati al fenomeno inflattivo, le entrate di cui al *payback* per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore."

### **13.0.14**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Iscrizione a ruolo dei proventi del payback per i dispositivi medici)*

1. All'articolo 18, comma 1, capoverso 9-*bis*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "I suddetti provvedimenti regionali costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, in relazione alle somme da recuperare.";

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i crediti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono recuperati tramite iscrizione a ruolo ai sensi articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 o compensati con i debiti per acquisti di dispositivi medici, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, fino a concorrenza dell'intero ammontare."».

### 13.0.15

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Iscrizione in bilancio 2022 delle entrate di cui al payback per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021)*

1. In considerazione dell'incremento dei costi correlati al fenomeno inflattivo, le entrate di cui al *payback* per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.».

### 13.0.16

[Lorenzin](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Misure a sostegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli oneri sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)*

1. A parziale copertura degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza il 31 marzo 2022, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1 e di ripartizione delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale.».

### 13.0.17

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Agevolazioni energivore per le imprese TPL)*

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 12-*bis* è subordinata all'autorizzazione della

Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato UE.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'annualità 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 13.0.18

[Valente](#), [Astorre](#), [Misiani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Agevolazioni per la transizione energetica delle imprese di trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 12-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato UE.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'annualità 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 13.0.19

[Gelmini](#), [Paita](#), [Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *ter*.

*(Agevolazioni energivore per le imprese TPL)*

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2017, n. 300.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 12-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato UE.

3. gli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valuta in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 13.0.20

[Rosso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni in materia di attuazione della decisione (UE) 2016/195)*

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto

dalla decisione (DE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.».

### 13.0.21

[Iannone](#), [Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Occhiuto](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni in materia di istruzione)*

1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, il personale dirigente e docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto.

2. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

3. Per l'anno scolastico 2023/2024 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo indicato nel primo periodo.

4. All'attuazione di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

### 13.0.22

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Marcheschi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni in materia di istruzione)*

1. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 per il comparto istruzione e ricerca, a decorrere dal 2022, nell'ottica del rafforzamento dell'organizzazione e delle capacità amministrative delle istituzioni scolastiche e della rivisitazione dell'ordinamento professionale volto alla valorizzazione del personale Direttore dei Servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche, è disposto un incremento del salario accessorio sulle risorse a valere sul fondo di cui al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fino a una quota parte complessiva di 30 milioni di euro.

2. Le graduatorie di merito di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in molo e sino al loro esaurimento.

3. Per l'anno scolastico 2023/2024 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, sono sospesi tutti i vincoli alla mobilità in deroga alle norme contrattuali vigenti.».

### 13.0.23

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Marcheschi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni in materia di istruzione)*

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto, avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti.

3. Alle immissioni in molo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

**13.0.24**

[Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Sgravi contributivi per i giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

**13.0.25**

[Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Moratoria sui crediti per le piccole e medie imprese agricole)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 31 marzo 2023 è sospeso per le PMI agricole sino al 31 marzo 2023 su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

**13.0.26**

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Parrini](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni in materia di turismo)*

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi energetica in corso, tutelare lo stabilimento termale proclamato patrimonio UNESCO, e garantirne l'operatività e la continuità nell'erogazione dei servizi, al Comune di Montecatini Terme è riconosciuto un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per l'acquisto dello stabilimento delle Terme di Montecatini.

2. Alla tabella B, allegata alla legge 30 dicembre 2021, n 234, alla voce Ministero del turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2022: -2.000.000;

2023: -10.000.000.».

**13.0.27**

[Russo](#), [Malan](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Misure per garantire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale)*

1. I Comuni, in deroga ai divieti fissati dall'art.9 comma 1 quinquies del decreto-legge n. 113 del 2016, al fine di raggiungere e garantire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale, di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 178 del 30 dicembre 2020, e degli asili-nido, di cui all'articolo 1, comma 172, legge n. 234 del 2021, possono comunque effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, anche con riferimento a processi di stabilizzazione, interamente eterofinanziate sul Fondo di Solidarietà Comunale.».

**13.0.28**

[Versace](#), [Lombardo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde)*

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, in via sperimentale per l'anno 2023 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.



2. Agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 13.0.29

[Versace](#), [Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Contributo destinato all'acquisto di parrucche per pazienti oncologici)*

1. I pazienti oncologici che a seguito di un ciclo di chemioterapia abbiano subito la perdita di capelli hanno diritto ad un contributo di euro 300 per l'acquisto di parrucca. La richiesta di contributo deve essere indirizzata alla Azienda sanitaria locale di riferimento, presentando un certificato che attesti la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria a trattamenti chemioterapici e la ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca. Le regioni provvedono all'erogazione del contributo.

2. Agli oneri conseguenti, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 13.0.30

[Zaffini](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 13- *bis*.

*(Disposizioni per far fronte alla carenza di medici di medicina generale nelle aree con maggiore difficoltà di accesso alle strutture del SSN)*

1. I medici di medicina generale possono prescrivere i farmaci a carico del SSN utilizzati abitualmente da pazienti affetti da patologie croniche o ricorrenti, residenti o domiciliati nei comuni con meno di 5.000 abitanti, nei quali non è presente un ambulatorio del medico di medicina generale, con una ricetta dematerializzata SSN ripetibile, valida un anno a partire dalla data di compilazione da parte del medico di medicina generale.

2. La ricetta di cui al comma 1 può essere utilizzata dall'assistito fino a un massimo di 10 volte. L'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità.

3. Le modalità applicative di quanto previsto dal presente articolo sono definite con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

*Consequentemente Titolo del disegno di legge di conversione del decreto, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché di semplificazioni in materia di Salute pubblica».*

### 13.0.31

[Durnwalder](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

1. In considerazione dello specifico contesto storico, linguistico e culturale della Provincia Autonoma di Bolzano, il Verband der Sportvereine Südtirols (VSS), quale confederazione delle associazioni sportive di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, e l'Unione delle Società Sportive Altoatesine (USSA), sono equiparate agli enti di promozione sportiva (EPS), prescindendo dai requisiti territoriali e di rappresentanza previsti dal regolamento degli enti di promozione sportiva (EPS).».

Art. 14

## 14.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

*Sopprimere il comma 2.*

## 14.2 (testo 2)

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 3, capoverso «606-bis», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Per l'anno 2022» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2022» e dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*"3-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole dell'infanzia e primarie paritarie un contributo aggiuntivo di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. Ai relativi oneri, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

*Conseguentemente,*

a) sostituire il comma 4 con il seguente:

*"4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 15 e, quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";*

b) all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 5, sostituire le parole: "6.037,454 milioni di euro" con le seguenti: "6.137,454";
2. al comma 5, lettera a), sostituire le parole: "1.527 milioni di euro" con le seguenti: "1.627 milioni di euro" e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: "400" con la seguente: "500", al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: "200" con la seguente: "300" e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: "200" con la seguente: "300";

## 14.2

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 3, capoverso «606-bis», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Per l'anno 2022» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2022».*

*Conseguentemente:*

a) sostituire il comma 4 con il seguente:

*«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 15 e, quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;*

b) all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.137,454»;
- al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.627 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «500», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300».

### 14.3

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 3, capoverso «606-bis», al primo periodo, sostituire le parole: «85,8 milioni» con le seguenti: «95,8» e al secondo periodo, sostituire le parole: «14,2 milioni» con le seguenti: «24,2 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.057,454»;*

b) *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.547 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «420», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «220» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «220».*

### 14.4

[Barbara Floridaia](#), [Pirondini](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Sironi](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Per l'anno 2022, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato ai sensi del comma 3, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare:

a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;

b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;

c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 14.5

[Pirondini](#), [Barbara Floridaia](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274, del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'a.s. 2022/2023 da destinare alla riattivazione dell'organico, individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3-ter. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato ai sensi del comma 3-bis, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al medesimo comma 3-bis.

3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 14.6

[Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nelle more di una definizione concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze delle spettanze relative ai rimborsi relativi alle funzioni delegate in materia di viabilità, motorizzazione, collocamento, catasto e opere idrauliche, ai sensi dell'articolo 2, comma 112, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuto un contributo rispettivamente di 25 milioni di euro per l'anno 2022, come rimborso forfetario riferito all'anno 2022.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dal presente articolo», con le seguenti: «dai commi da 1 a 3».

#### 14.7

[Manca, Misiani](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 24, comma 5-ter, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".».

#### 14.8

[Manca, Misiani](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati è calcolata secondo le indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con il documento n. 19/212/CR7/C1 del 18 dicembre 2019.».

#### 14.9

[Pirondini, Barbara Florida, Damante, Castellone, Patuanelli, Nave, Bevilacqua, Sabrina Licheri, De Rosa, Lopreiato, Guidolin, Maiorino, Loreface](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti" sono sostituite dalle seguenti: "è reso disponibile il 100 per cento dei posti vacanti";

b) il secondo periodo è soppresso.

3-ter. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, sono rivisti mediante trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

#### 14.0.1

[Paroli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Disposizioni in materia di esenzione IMU per edilizia popolare ed alloggi sociali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera e), dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

"7) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione";

b) il comma 749, ultimo periodo, è abrogato.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 2, lettera b), dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che l'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, indipendentemente dall'effettiva locazione;

b) il comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 749, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali, ai fini dell'esclusione dall'imposta municipale propria, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

b) il comma 749, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 14.0.2

[Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane)

1. Al fine di sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed

imprese miste all'estero, all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385."

2. Non si applicano le disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, contenute nel decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 e in provvedimenti o atti di qualunque altra natura, incompatibili con quanto previsto dal comma 1.

3. Al fine di rafforzare il sistema delle *start-up* innovative, all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma", sono aggiunte le seguenti: "destinate agli investimenti iniziali, con le modalità sopra individuate, da effettuarsi nel capitale in ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa";

b) al terzo periodo, le parole: "dei finanziamenti agevolati" sono sostituite dalle seguenti: "degli investimenti iniziali" e le parole: "per singolo investimento" sono soppresse;

c) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo è stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi."

4. Al fine di garantire il tempestivo utilizzo delle risorse a sostegno del venture capital e di assicurare la piena operatività del conto corrente di Tesoreria centrale, a cui le predette risorse sono assegnate, all'articolo 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nell'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e della relativa remunerazione, prevista a valere sulle risorse di cui al presente comma per l'attività svolta da Cassa depositi e prestiti Spa".».

#### 14.0.3

[Matera](#), [Spinelli](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure per favorire la crescita e gli investimenti)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 108, dopo le parole: "2021 e 2022" sono aggiunte le seguenti: "ed in 800 milioni di euro per l'anno 2023"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### 14.0.4

[Occhiuto](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Fondo rotativo a favore delle imprese per la realizzazione di nuovi impianti di energie rinnovabili)*

1. Al fine di agevolare la concessione di finanziamenti da parte degli istituti di credito alle imprese che realizzano impianti di energie rinnovabili, il Mediocredito centrale è autorizzato a

rilasciare garanzie per un massimo del 50 per cento del finanziamento richiesto, nel limite di 10 milioni di euro per investimento per ciascuna impresa o gruppo di imprese.

2. Per le operazioni di cui al comma 1, presso il Mediocredito centrale è istituito un fondo rotativo, con dotazione iniziale di euro 40 milioni di euro mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.».

#### 14.0.5

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Tutela dei livelli essenziali delle prestazioni negli asili nido e nei servizi sociali)*

1. Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido, di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e garantire i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi sociali, di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i Comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, interamente etero-finanziate dal Fondo di solidarietà comunale.».

#### 14.0.6

[Paroli](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

1. All'articolo 7, comma 9, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "non superiore, in ogni caso, a 500 euro annui".».

#### 14.0.7

[Russo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Differimento termini)*

1. Il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall'articolo 44 comma 7 *b*) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 31 dicembre 2023. Il termine del 30 giugno 2023 previsto dall'articolo 44 comma 7-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, introdotto dall'articolo 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 30 giugno 2024.».

#### 14.0.8

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2023.».

#### 14.0.9

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Disposizioni transitorie per l'applicazione del decreto ministeriale 20 luglio 2022, n. 154)*

1. Il decreto ministeriale del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.».

#### 14.0.10

[Russo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure straordinarie in favore dei Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana)*

1. I Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non avessero ancora sottoscritto l'Accordo di cui al successivo comma 572, possono sottoscriverlo entro il 31 dicembre 2022, inserendo nell'Accordo la previsione che ciascun Comune, previa deliberazione del Consiglio Comunale, potrà proporre una modifica dell'Accordo medesimo, anche al fine di rimodulare le misure adottate ed aggiornare, di conseguenza, il relativo cronoprogramma, anche per armonizzarlo con il piano di riequilibrio eventualmente rimodulato ai sensi dell'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, entro i termini di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142. In ogni caso, la modifica dell'Accordo dovrà essere sottoscritta entro il 30 giugno 2023 e potrà contenere eventuali nuove misure di sostegno in favore degli enti locali interessati. Il termine di verifica dell'attuazione dell'Accordo di cui comma 577 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021 è differito al 31 dicembre 2023.

2. Per i Comuni di cui al comma 1, il termine del 15 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 575, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è differito al 15 gennaio 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al precitato comma 575. Restano, altresì, valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai Comuni ai sensi del comma 574, dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.».

#### 14.0.11

[Russo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Misure per garantire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale)*

1. I Comuni, in deroga ai divieti fissati dall'articolo 9 comma 1-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2016, al fine di raggiungere e garantire i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale, di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 178 del 30 dicembre 2020, e degli asili-nido, di cui all'articolo 1, comma 172, legge n. 234 del 2021, possono comunque effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, anche con riferimento a processi di stabilizzazione, interamente eterofinanziate sul Fondo di Solidarietà Comunale.».

#### 14.0.12

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.



*(Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa)*

1. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi nell'anno 2022, al Comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo straordinario pari a euro 1.500.000,00.

2. Qualora nell'anno precedente sia stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, i comuni delle isole minori con popolazione fino a diecimila abitanti possono procedere ad assunzioni di personale in deroga ai divieti di cui all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'interno del 17 marzo 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.500.000,00 per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**14.0.13**

[Paroli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 45 del DL 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022 n. 122)*

1. Al comma 3-*decies* dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: "al netto del relativo onere fiscale" sono inserite le seguenti: "e, per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi."».

**14.0.14**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"».

**14.0.15**

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

*(Disposizioni transitorie per l'applicazione del decreto ministeriale 20 luglio 2022, n. 154)*

1. Il decreto ministeriale del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.».

**14.0.16 (testo 2)**

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

1. Per l'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. A decorrere dall'anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui ai periodi primo e secondo del presente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome."

#### **14.0.16**

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

1. A decorrere dall'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,40 per cento delle predette risorse.».

#### **Art. 15**

#### **15.1**

[Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

2-*ter*. Al fine di consentire al prefetto di esercitare il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i responsabili dei Comuni sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 2-*bis*.

2-*quater* L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.

2-*quinquies*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

#### **15.2**

[Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. La dotazione del fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 15.3

[Nicita](#), [Barbara Floridia](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale del mese di novembre 2022 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, per un ammontare pari a 10 milioni di euro, delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6 comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e per un ammontare pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 15.4

[Misiani](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "nel mese di novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nei mesi di novembre e dicembre 2022".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 1245 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti", è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2:

1) le parole: "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

2) le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

3) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

## 15.5

[Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, già modificato dall'articolo 10-bis introdotto nel decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore"».

## 15.6 (testo 2)

[Irto](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";

b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

3-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al primo periodo le parole: «< entro il 31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti:<< entro il 31 dicembre 2025>>».

## 15.6

[Irto](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";

b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e in 1.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."».

## 15.7

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dall'anno 2023, un importo pari a 15 milioni di euro annui è assegnato ai comuni di cui all'articolo 30, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e ai comuni fino a 15.000 abitanti che hanno sostenuto costi di discarica per il trattamento di siti in condizioni di "post mortem", sulla cui base hanno subito un maggiore taglio, riconducibile a tali costi, in applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di incidenza superiore al 18 per cento sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012.

3-ter. I comuni beneficiari del contributo di cui al comma 3-bis sono individuati sulla base di una istruttoria condotta dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche avvalendosi, in caso di necessità, di apposite certificazioni richieste agli enti interessati. Il riparto dei fondi è determinato mediante uno o più decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui il primo da emanarsi entro il 15 marzo 2023 e gli eventuali successivi da emanarsi comunque entro il 30 settembre 2023.

3-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 15.8

[Nicita](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di procedere al rimborso di tutte le istanze depositate e validate ai sensi dell'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sono stanziati 160 milioni di euro per l'anno 2022.».

*Conseguentemente, al medesimo articolo:*

- al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.197,454»;

- al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.687 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «560», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «260».

## 15.9

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti"».

## 15.10

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023».

### 15.11

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 828 e 830, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo *web* <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.».

### 15.12

[Paganella](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato domanda di erogazione di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori di cui all'articolo 1 comma 502-bis della legge 30 dicembre 2018, n.145, la cui richiesta sia stata parzialmente o integralmente definita con decisione di rigetto in ragione dell'assenza dei requisiti patrimoniali e reddituali previsti dal medesimo comma, possono ripresentare la domanda entro il 15 marzo 2023.

4-ter. Le risorse disponibili nel fondo indennizzo risparmiatori di cui al comma precedente, sono redistribuite ai risparmiatori che hanno ricevuto un indennizzo soggetto al limite massimo complessivo di 100.000 euro.

4-quater. La durata della Commissione Tecnica di cui all'articolo 1, comma 501 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogata al 30 settembre 2023.».

### 15.13

[Stefani](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per gli anni dal 2023 al 2034, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 1 comma 534 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

### 15.14

[Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "al 2022", sono sostituite dalle seguenti: "al 2023".».

### 15.15

[Manca](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidità a favore delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

### 15.16

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 non si applicano agli impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW realizzati dalle imprese agricole, singole e associate, nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

### 15.17

[Paroli](#)

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2023, da destinare al comune di Vibo Valentia in stato di dissesto finanziario, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per opere pubbliche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 15.0.1

[Castelli](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Misure in materia di bilancio degli enti locali)*

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'articolo 90 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022.».

### 15.0.2

[Castelli](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 15- *bis*.

*(Disposizioni temporanee in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti di amministrazioni pubbliche)*

Per particolari e motivate esigenze organizzative e funzionali legate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché ad eventi calamitosi ed eccezionali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga al divieto di cui all'articolo 24, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 di proseguimento dell'attività lavorativa oltre il limite ordinamentale previsto dai rispettivi settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio, possono trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi, previo consenso dello stesso e per un periodo massimo di due anni oltre il suddetto limite ordinamentale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata fino al 31 dicembre 2026.».

### 15.0.3

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(*Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020*)

1. All'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) al comma 1-*ter* dopo le parole: "per la ricostruzione" aggiungere le seguenti: "anche nel caso di mancata richiesta dello stesso";

b) al comma 4-*quater* alla fine aggiungere le seguenti parole: "per tutti gli immobili che sono stati danneggiati e che risultano provvisti di regolare scheda Aedes per la quale sia stata data pubblicità sugli appositi elenchi comunali.";

c) al comma 8-*bis* all'ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo,";

d) al comma 8-*ter*, alla fine aggiungere le seguenti parole: "per tutti gli immobili che sono stati danneggiati e che risultano provvisti di regolare scheda Aedes per la quale sia stata data pubblicità sugli appositi elenchi comunali. Tale estensione temporale è riconosciuta ESCLUSIVAMENTE per gli interventi combinati sisma ed *ecobonus* che consentano il raggiungimento congiunto dei seguenti risultati:

1) passaggio a una classe di rischio inferiore e/o a due classi di rischio sismico inferiori, attestata tramite:

- asseverazione di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 24 del 2020 - Allegato B del DM Sisma *bonus*;

- relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti pre-intervento;

- relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, inerenti la valutazione relativa alla situazione post-intervento;

2) miglioramento di almeno due classi energetiche."».

#### 15.0.4

[Castelli](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

Le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 828 e 830, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l'applicativo *web* <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>».

#### 15.0.5

[Russo](#), [Malan](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(*Misure straordinarie per gli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale*)

1. L'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applica agli enti locali che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del medesimo decreto per tutto il periodo di durata del piano.

2. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, l'efficacia dell'articolo 1, commi da 857 a 864 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sospesa per gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio pluriennale finanziario».

#### 15.0.6



[Castelli](#), [Leonardi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

1. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente a ciascuna delle predette annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

"Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso";

2) all'articolo 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, le parole: "all'articolo 19, comma 3, lettera *a-bis*)." sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 19, comma 3, lettera *a-bis*), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30";

*b)* al comma 3, le parole: "n. 102. Alla", sono sostituite dalle seguenti: "n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla".

4. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti commi:

"7-*ter*. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-*quater*. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-*ter*, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso".

5. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, sono apportate le modifiche che seguono:

*a)* al secondo periodo, dopo le parole: "a tempo determinato" sono inserite le seguenti: "anche in categorie professionali differenti";

b) il terzo e quarto periodo sono soppressi.

6. Per assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni e gli enti locali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 proprio personale non dirigenziale che abbia maturato, al 31 dicembre 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono assumere anche in deroga alla propria dotazione organica per l'anno in corso, ma comunque entro i limiti di 4 unità aggiuntive per ciascun ente. A tal fine sono destinate le risorse non utilizzate di cui all'articolo 57, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020.

7. Al fine di contribuire all'avanzamento della ricostruzione degli edifici di proprietà privata nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, attraverso l'incremento del numero di imprese edili che possano operare nei cantieri del cratere Centro Italia, all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) alla lettera c), le parole: "per lavori di importo superiore a 258.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore a 1.033.000 euro, interamente finanziati ai sensi del presente decreto o anche attraverso il cosiddetto *Super bonus* di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77".

8. Il comma 7, articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è sostituito dal seguente:

"7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità, e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, ovvero, anche rispetto alle singole voci, sulla base del prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016. I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per le casistiche previste dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dal Testo unico per la Ricostruzione Privata"».

#### 15.0.7

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

1. Il comma 2, dell'articolo 8-*ter* del decreto-legge 135 del 14 dicembre 2018, convertito in legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, è soppresso.».

#### 15.0.8

[Castelli](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri

connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2020".

2. Dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"In considerazione delle complessità procedurali che possono comportare ritardi di pagamento non imputabili all'operatività degli enti locali, in occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse all'emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo"».

#### **15.0.9**

[Russo](#), [Malan](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

*(Disposizioni sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli enti locali)*

1. In deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, legge n.145 del 30 dicembre 2018, gli enti locali possono disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

2. L'utilizzo dei fondi di cui al comma precedente può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente.».

#### **15.0.10**

[Orsomarso](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

*(Modifiche all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019)*

1. Al comma 9 dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 2020, n.8, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dell'inserimento nella fascia professionale A di cui all'articolo 31, 1 comma, lettera c) del CCNL segretari comunali del 16 maggio 2001, il servizio prestato per almeno tre anni con incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 o comunque presso uffici dirigenziali generali del Comparto delle Funzioni Locali di cui all'articolo 4 del CCNL per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 3 agosto 2021, dal segretario comunale a tal fine collocato in aspettativa, è equiparato alla specializzazione conseguita con il corso di cui all'articolo 14 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465".

Al comma 13 dell'articolo 16-ter del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 viene soppresso il periodo "con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila"».

#### **15.0.11**

[Melchiorre](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Rosa](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

*(Proroga del termine di conseguimento dell'OGV all'interno del Piano Sviluppo e Coesione)*

2014/2020)

1. All'articolo 44, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

#### 15.0.12

[Matera](#), [Spinelli](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Zaffini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

*(Disposizioni in materia di segretari comunali)*

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».

#### 15.0.13

[Matera](#), [Zaffini](#), [Spinelli](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

*(Misure in favore del personale sanitario precario)*

1. All'articolo 1, comma 268, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre 2022"».

#### 15.0.14

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

#### 15.0.15

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».

#### Coord. 1

I Relatori

*Al fine di assicurare una migliore redazione tecnica del testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, apportare al testo del medesimo le seguenti modificazioni di forma:*

*All'articolo 1:*

*al comma 3, primo periodo, le parole: «2, 3, e 4» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4» e dopo le parole: «ottobre e novembre 2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*al comma 4, al primo periodo, le parole: «2, 3, e 4» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4» e dopo le parole: «ottobre e novembre 2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al quinto periodo, le parole: «sarebbe stato utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «sarebbero stati*

utilizzati»;

*al comma 5, dopo le parole: «commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;*

*al comma 7, le parole: «milioni di euro l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro per l'anno 2022».*

*All'articolo 2:*

*al comma 2, le parole: «2022 e fino» sono sostituite dalle seguenti: «2022 ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 3, dopo la parola: «inadempimento» sono inserite le seguenti: «nel pagamento»;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società SACE S.p.A.» e dopo le parole: «con sede in Italia» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*al secondo periodo, le parole: «di SACE» sono sostituite dalle seguenti: «della SACE» e le parole: «da SACE» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE»;*

*al quarto e al quinto periodo, la parola: «SACE» è sostituita dalle seguenti: «La SACE»;*

*al sesto periodo, le parole: «a SACE» sono sostituite dalle seguenti: «alla SACE» e la parola: «condizioni» è sostituita dalle seguenti: «delle condizioni»;*

*al comma 5, le parole: «da SACE» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE»;*

*al comma 7, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;*

*al comma 12, lettera a), le parole: «in favore degli enti del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore», dopo le parole: «all'articolo 45 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo le parole: «all'articolo 54 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;*

*al comma 13, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*al comma 14, le parole: «17 maggio, 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1:*

*alla lettera d), capoverso 4, ultimo periodo, le parole: «e che abbiano» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano»;*

*alla lettera e), capoverso 5, alinea, le parole: «21 dicembre 2021, n. 541» sono sostituite dalle seguenti: «n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1:*

*alla lettera b), dopo le parole: «n. 199» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e alle parole: «possono ospitare» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*alla lettera c):*

*al capoverso 3-bis, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;*

*al capoverso 3-ter, al primo periodo, le parole: «e svolge» sono sostituite dalle seguenti: «, che svolge» e, al secondo periodo, dopo le parole: «decorsi i quali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;*

*al capoverso 3-quater, le parole: «di Difesa servizi» sono sostituite dalle seguenti: «della Difesa Servizi»;*

*dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

*«c-bis) alla rubrica, la parola: «resilienza» è sostituita dalla seguente: «sicurezza».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo».*

*All'articolo 8:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: «soggetti passivi IVA» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)» e dopo le parole: «e trasmissione telematica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*al comma 2, dopo le parole: «80 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».*

*All'articolo 9:*

*al comma 1, la lettera d) è soppressa e conseguentemente*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*«1-bis. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserita la tabella 1-bis di cui all'Allegato 1 annesso al presente decreto»;*

*al comma 2, lettera b), dopo la parola: «2022» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;*

*al comma 3, dopo le parole: «n. 77,» sono inserite le seguenti: «come modificato dal comma 1 del presente articolo,» e le parole: «al comma 8-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al suddetto comma 8-bis,»;*

*al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «e non ancora utilizzati» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «della legge n. 196 del 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;*

*al comma 5, dopo le parole: «derivanti dal presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «per l'anno 2034, e» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2034 e».*

*All'articolo 10:*

*al comma 2, al primo periodo, le parole: «del PNRR o del PNC» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)» e le parole: «e dell'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 7» e, al secondo periodo, dopo le parole: «del presente decreto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*al comma 3, lettera a), capoverso Art. 44-bis:*

*al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 27 del» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «all'articolo 45» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;*

*al comma 2, le parole: «da cui risulti» sono sostituite dalle seguenti: «da cui risultino» e le parole: «peculiari dell'opera,» sono sostituite dalle seguenti: «peculiari dell'opera e»;*

*al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 215 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo le parole: «norme vigenti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.*

*All'articolo 12:*

*al comma 1, dopo le parole: «dall'imposta municipale propria» è inserita la seguente: «(IMU)» e le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,»;*

*al comma 3, capoverso Art. 8-ter, la parola: «effettuato» è sostituita dalla seguente: «effettuata».*

*All'articolo 14:*

*al comma 1, le parole: «euro destinate» sono sostituite dalle seguenti: «euro destinati» e dopo*

*le parole: «21 luglio 2017» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, recante»;*

*al comma 2, dopo le parole: «536 e seguenti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.*

*All'articolo 15:*

*al comma 3, le parole: «del medesimo articolo 1 del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «, del medesimo articolo 1 del decreto-legge n.»;*

*al comma 4, le parole: «destinate all'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «destinato all'attuazione» e le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022»;*

*al comma 5:*

*all'alinea, le parole: «9, 14» sono sostituite dalle seguenti: «9 e 14» e dopo le parole: «a 10.037,454» sono inserite le seguenti: «milioni di euro»;*

*alla lettera c), le parole: «dall'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'attuazione dell'articolo 5»;*

*alla lettera f), le parole: «per l'anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e»;*

*al comma 7:*

*all'alinea, le parole: «2019, n.32» sono sostituite dalle seguenti: «2019, n. 32»;*

*alla lettera a), la parola: «, inserire» è sostituita dalle seguenti: «sono aggiunte»;*

*alla lettera b), il segno di interpunzione: «,» è sostituito dal seguente: «;».*

*All'Allegato 1, capoverso Tabella 1-bis, nella prima colonna, dopo le parole: «unione civile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

## 1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 12 (ant.) del 07/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2022

#### 12ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

LOTITO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 10,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente LOTITO avverte che sono state presentate le riformulazioni 2.1000/10 (testo 2), 9.52 (testo 2), 10.12 (testo 2), 11.0.19 (testo 2), 13.0.23 (testo 2), 14.8 (testo 2), 15.0.6 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avverte altresì che è stato ritirato l'emendamento 2.1 (testo 2).

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali**

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore LIRIS (Fdl) illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, occorre avere conferma che i collegamenti a distanza previsti dall'emendamento 1.36 (testo 2) possano essere svolti con le risorse previste a legislazione vigente. Relativamente alle proposte riferite all'articolo 7, occorre avere conferma, con riguardo all'emendamento 7.4, che la sospensione delle sanzioni ivi prevista non riguardi somme già accertate e conseguentemente iscritte in bilancio. Riguardo all'emendamento 7.5, occorre avere conferma che dalla proroga delle attività dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale fino al 30 giugno 2023 non derivino ulteriori oneri rispetto alle risorse già stanziati in bilancio per il suo funzionamento, atteso che esse in parte risultano limitate all'anno 2022. Con riferimento alla proposta 7.0.3 (testo 2), occorre verificare la congruità delle risorse ivi stanziati a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

Su tutti i restanti emendamenti approvati dalla Commissione, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO fa presente che l'istruttoria sugli emendamenti approvati è in fase di



definizione. Chiede pertanto una breve sospensione della seduta.

Il presidente [LOTITO](#) sospende pertanto la seduta, in attesa dell'acquisizione degli elementi istruttori da parte del Governo.

*La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 11,20.*

La sottosegretaria ALBANO, in relazione agli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, esprime un avviso di nulla osta sulle proposte 1.36 (testo 2), 7.4 e 7.5.

Con riferimento alla proposta 7.0.3 (testo 2), la valutazione non ostativa del Governo è subordinata ad una modifica della lettera *b*) del comma 1, di cui dà lettura, che è volta a rendere tecnicamente più corretta, dal punto di vista contabile, la formulazione.

Sui restanti emendamenti approvati, concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [LIRIS](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 7.0.3 (testo 2), parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera *b*) del comma 1 con la seguente: "*b*) al medesimo comma 261 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per consentire l'assolvimento dei compiti messi in capo alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto Superiore di Sanità per le medesime finalità per l'anno 2023.".

Su tutti i restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo."

Con l'avviso conforme del Governo, posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente [LOTITO](#) avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [345](#)

Art. 2

**2.1000/10 (testo 2)**

[Bevilacqua](#)

*All'emendamento 2.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), premettere la seguente: «0a) All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica."»;*

*b) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.";*

*2) dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. Le disposizioni di cui ai comma da 1 a 6 si*

applicano anche agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di traslazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari 15 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»;

*c) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

*"Art. 11-bis*

*(Proroga del termine in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)*

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»."»

Art. 9

### **9.52 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Berlusconi](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Micciché](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Zanettin](#)

*Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera a) le parole: «alla data del 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2022 ovvero entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge» e le parole da: «e, in caso», fino alla fine della lettera, sono soppresse;*

2) *alla lettera b) le parole: «alla medesima data del 25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla medesima data del 31 dicembre 2022 ovvero entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 91,5 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Art. 10

### **10.12 (testo 2)**

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza, e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e del conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, agli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, e all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, si applicano le norme speciali di semplificazione e accelerazione degli appalti pubblici relative ai progetti PNRR-PNC. La Regione Lombardia adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»*

Art. 11

### **11.0.19 (testo 2)**

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

*«Art. 11- bis.*

*(Disposizioni per l'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione)*

1. Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia nazionale per l'economia circolare e rafforzare l'autosufficienza nazionale delle Materie Prime Critiche, nelle lettere "a)" e "b)" dell'articolo 37-*bis*, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole "Non sono ammessi fanghi di depurazione", sono aggiunte le seguenti: "qualora non sottoposti ad operazioni di recupero ai sensi dell'Allegato C della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni".»

Art. 13

### **13.0.23 (testo 2)**

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Marcheschi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Marti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 13-*bis*

(Disposizioni in materia di istruzione)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. All'attuazione delle procedure di cui al comma precedente si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

Art. 14

### **14.8 (testo 2)**

[Manca](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla Tipologia 102 "Tributi destinati al finanziamento della sanità" del Titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e al Fondo Nazionale dei Trasporti, di cui all'art. 16 bis del DL 95/2012, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità.».

Art. 15

### **15.0.6 (testo 2)**

[Castelli](#), [Leonardi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

1. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente a ciascuna delle predette annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

?1) all'articolo 30, quarto comma, aggiungere, infine, il seguente periodo:

"Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso."

?2) all'articolo 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

?a) al comma 2, le parole dopo le "all'art. 19, comma 3, lettera a-*bis*) aggiungere "nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30".

?b) al comma 3, secondo periodo, aggiungere all'inizio le seguenti parole: "Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma,".

4. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti commi: "7-*ter*. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo. 7-*quater*. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art.2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-*ter*, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."

5. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti commi:

a) "7-*ter*. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

b) *7 quater*. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art.2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma *7-ter*, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."

6. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, sono apportate le modifiche che seguono:

a) al secondo periodo, dopo le parole "a tempo determinato" sono inserite le parole "anche in categorie professionali differenti";

b) il terzo e quarto periodo sono soppressi."

7. Per assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni e gli enti locali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 proprio personale non dirigenziale che abbia maturato, al 31 dicembre 2023, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono assumere anche in deroga alla propria dotazione organica per l'anno in corso, ma comunque entro i limiti di 4 unità aggiuntive per ciascun ente. A tal fine sono destinate le risorse non utilizzate di cui all'articolo 57, comma *3-bis* del decreto-legge n. 104 del 2020.

8. Il comma 7, articolo 6 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è sostituito dal seguente:

"7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità, e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, ovvero, anche rispetto alle singole voci, sulla base del prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016. I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per le casistiche previste dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dal Testo unico per la Ricostruzione Privata".

# 1.3.2.1.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 13 (pom.) del 12/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022

#### 13ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 17,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(274-A) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, con modificazioni, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo A non vi sono osservazioni da formulare. Relativamente agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 5-*quaterdecies*.0.100, nella parte in cui obbliga la pubblica amministrazione, su istanza dell'imputato assolto, a rimuovere gli effetti del provvedimento precedentemente adottato. Occorre valutare se la proposta 6.0.100 (già 6.0.1) comporti un aumento delle spese per gratuito patrocinio, in relazione all'aumento della platea dei beneficiari. Osserva che devono inoltre valutarsi i profili finanziari dell'emendamento 7-*bis*.0.100, che prevede il ripristino di tutti gli accreditamenti istituzionali per le strutture sanitarie e socio-sanitarie private a cui erano stati revocati in relazione all'emergenza pandemica. Risulta necessario poi verificare i profili finanziari dell'emendamento 7-*bis*.0.101, nella parte in cui equipara, per i lavoratori fragili, l'assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. Sulla proposta 7-*bis*.0.102 (già 7.0.4), chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza. Rileva quindi che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 7-*bis*.0.103 e 7-*bis*.0.105, ove escludono i sanitari non vaccinati dallo svolgimento delle prestazioni lavorative presso le strutture sanitarie, a parità di retribuzione. Sui restanti emendamenti, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO esprime avviso conforme al relatore in relazione al testo A.

In ordine all'emendamento 5-*quaterdecies*.0.100, rileva che sulla base degli elementi attualmente a disposizione del MEF non si può escludere che l'attuazione della proposta richieda stanziamenti aggiuntivi e comporti quindi nuovi o maggiori oneri, per cui esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte del Governo.

Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.100, 7-*bis*.0.100, 7-*bis*.0.101, nonché sulla proposta 7-*bis*.0.102.

Formula parere contrario, conformemente ai rilievi formulati dal relatore, sulle proposte 7-*bis*.0.103 e

7-bis.0.105, per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria.

Formula avviso conforme al relatore sui restanti emendamenti, su cui non vi sono osservazioni da formulare.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) chiede ulteriori elementi sul parere espresso dal Governo in ordine alla proposta 7-bis.0.102, atteso che tale proposta reca una clausola d'invarianza finanziaria al comma 2.

La sottosegretaria ALBANO chiarisce che non si può escludere che l'attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti aggiuntivi di bilancio e comportamenti, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), con riferimento alla proposta, pur non essendo questa del proprio Gruppo, ne sottolinea la non onerosità, poiché la prevista campagna informativa dovrà operare ad invarianza di risorse sul piano finanziario, per cui non si procederà a tale attività ove non risultassero le relative risorse disponibili.

La sottosegretaria ALBANO evidenzia al riguardo tuttavia come la formulazione della proposta preveda che l'amministrazione promuove tale campagna, non essendo l'emendamento formulato, al comma 1, in termini di facoltà. Tale formulazione non esclude quindi l'onerosità della proposta.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) evidenzia che la formulazione della proposta, recante al comma 2 la clausola d'invarianza finanziaria, è tale da determinare la non onerosità della stessa.

Sottolinea quindi l'importanza di una posizione coerente da esprimere sulla proposta, volta a prevedere un'apposita condizione per superare eventuali profili di criticità, attesa la previsione della clausola di cui al comma 2.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) rileva che l'emendamento è suscettibile di determinare oneri, per come è formulato, non risultando la clausola d'invarianza di per sé una idonea garanzia di non onerosità, in considerazione della formulazione della proposta quale attività non facoltativa.

Ricorda inoltre che la Commissione bilancio è chiamata ad esaminare la proposta nei meri profili finanziari, non essendo la sede di esame di merito degli emendamenti.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) evidenzia, con riguardo alla proposta in discussione, che una riformulazione della stessa, mediante apposita condizione, consentirebbe di superare la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espressa dal Governo.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) sottolinea altresì come una eventuale riformulazione della proposta, volta a chiarire il carattere non perentorio dell'attività prevista, sia idonea a garantire che l'attività di campagna informativa avvenga a risorse invariate.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) ricorda come tutti i ministeri abbiano, nell'ambito dei propri stanziamenti, apposite risorse per procedere ad attività di promozione e informazione. A tal fine evidenzia come tali attività non possano che avvenire, quindi, nell'ambito e nei limiti di tali stanziamenti esistenti. Sulla proposta emendativa 7-bis.0.102, evidenzia l'importanza di assumere una posizione coerente anche per il prosieguo dei lavori, ricordando lo strumento della condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per l'eventuale riformulazione di proposte emendative al fine di superare eventuali criticità sul piano finanziario.

La rappresentante del GOVERNO si riserva un ulteriore approfondimento in ordine al parere espresso sulla proposta 7-bis.0.102.

Il PRESIDENTE, in relazione al dibattito svolto, ricorda come costituisca una prassi consolidata ed ampiamente utilizzata dalla Commissione bilancio quella di formulare apposite condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Tale facoltà rientra pienamente nell'ambito dell'attività consultiva della Commissione bilancio.

La sottosegretaria ALBANO, a seguito di un ulteriore approfondimento svolto dal MEF, propone di condizionare il parere non ostativo sulla proposta in discussione, alla riformulazione del comma 1 della proposta medesima, prevedendo l'attività di promozione come una mera facoltà, ai fini di superare i profili di criticità sul piano finanziario dell'emendamento 7-bis.0.102.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere sul testo e sugli emendamenti del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non

ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5-quaterdecies.0.100, 6.0.100 (già 6.0.1), 7-bis.0.100, 7-bis.0.101, 7-bis.0.103 e 7-bis.0.105. In ordine alla proposta 7-bis.0.102 (già 7.0.4), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che, al comma 1, la parola: "promuove", sia sostituita dalle seguenti: "può promuovere". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che è approvata all'unanimità.

*IN SEDE REFERENTE*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 dicembre.

Il PRESIDENTE, all'esito dell'istruttoria svolta sugli emendamenti segnalati, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia, gli emendamenti 3.83, 3.84, 7.0.22, 11.0.19 (testo 2), 12.6, 12.0.14, 12.0.15, 13.0.1, 14.2 (testo 2), 14.9, 15.5, 15.12, 15.0.2, 15.0.7, nonché i subemendamenti 2.1000/36 (limitatamente ai primi tre commi) e 2.1000/54 (limitatamente ai commi 1 e 2).

Dichiara inoltre inammissibili i subemendamenti 2.1000/1, 2.1000/2, 2.1000/3 e 2.1000/4.

Avverte altresì che è stato presentato l'emendamento 11.5 (testo corretto) e che l'emendamento 11.0.16 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/345/17/5, entrambi pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(389) Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, chiedendo conferma al Governo, per quanto di competenza, che i materiali, i mezzi e gli armamenti oggetto di cessione all'Ucraina siano già nella disponibilità del Ministero della difesa, e che tali cessioni non determinino un maggior fabbisogno, dovuto alla necessità di sostituzione dei beni ceduti, rispetto agli approvvigionamenti di mezzi, materiali, armamenti ed equipaggiamenti militari per le Forze armate italiane, già previsti a legislazione vigente.

Per quanto concerne le spese di trasporto del materiale oggetto di cessione a titolo gratuito e di attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame, la relazione tecnica afferma che si provvederà nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Al riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori elementi informativi sia in relazione all'entità di tali spese, sia in merito alle risorse disponibili a legislazione vigente che si prevede di utilizzare, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Rileva altresì che per i decreti interministeriali con i quali si provvederà alla individuazione dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari che saranno oggetto di cessione, nonché delle modalità di realizzazione della stessa, non è prevista una specifica procedura di verifica parlamentare in ordine agli effetti finanziari.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 10 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire risposte ai quesiti posti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici**

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di



competenza, che, per quanto concerne l'articolo 1, che introduce disposizioni volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, il Governo dovrebbe assicurare, al fine di escludere sanzioni, che tali misure saranno compatibili con il diritto europeo in materia di aiuti di Stato, e che gli interventi in questione saranno realizzati nell'ambito di strumenti di sostegno e risorse già esistenti e disponibili, relativi a somme già stanziata dalla legislazione vigente.

Per quanto riguarda il comma 5 del medesimo articolo 1, osserva che il Governo dovrebbe inoltre assicurare che gli oneri relativi al compenso del Commissario e all'amministrazione temporanea saranno a carico delle imprese sottoposte a tale procedura.

In merito poi alla possibilità del Commissario di avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori, quali ad esempio l'ENI, osserva che è necessario acquisire conferma dal Governo che gli avvalimenti saranno attuati in modo da escludere impatti negativi sulla redditività di tali società, in modo da escludere conseguenti riflessi negativi sui dividendi che le società a controllo o a partecipazione pubblica versano all'ente pubblico azionista.

In relazione all'articolo 2, che prevede canali prioritari di accesso alle misure di sostegno per le imprese destinatarie di esercizio dei poteri di cui al decreto-legge n. 21 del 2012 (*golden power*), atteso che tali disposizioni operano nei limiti delle risorse disponibili, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Osserva poi che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dalle disposizioni del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, dicembre 2022, n. 11.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,40.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [345](#)

**G/345/17/5 (già em. 11.0.16)**

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

Premesso che:

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010 prevede che con il termine "fertilizzanti" si intenda un insieme di prodotti e materiali, tra i quali rientrano i cosiddetti "correttivi", intesi come i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3 del medesimo decreto legislativo;

al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, l'articolo 37-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 31 maggio 2021, n. 77, ha integrato le caratteristiche di preparazione e dei componenti essenziali dei correttivi indicati ai numeri 21 e 22 della tabella 2.1 ("Correttivi calcici e magnesiaci") dell'allegato 3 al decreto sopra citato; in particolare si è specificato che il gesso di defecazione (n.21) e il carbonato di calcio di defecazione (n. 22) non possono essere ottenuti da fanghi di depurazione;

il numero 23 del medesimo allegato descrive, invece, le caratteristiche del "gesso di defecazione da fanghi" ed indica i limiti che devono essere rispettati dai fanghi utilizzati, nelle more della revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992 che disciplina l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

considerato che:

ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 1992, è ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione solo se sono stati sottoposti a trattamento, se sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, e non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;

considerato, inoltre, che:

nel corso degli ultimi anni sono intervenute innovazioni e miglioramenti nei processi di trattamento dei fanghi da depurazione che consentono un processo di valorizzazione sostenibile degli stessi, in un'ottica di economia circolare;

impegna il Governo:

ad istituire in tempi rapidi presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica un tavolo interistituzionale, al fine di valutare le evoluzioni tecnologiche intervenute negli anni nel trattamento dei fanghi da depurazione, anche nell'ottica di una revisione completa ed organica della normativa per il settore.

Art. 11

### **11.5 (testo corretto)**

#### [Lorefice](#)

Al comma 1, premettere la seguente lettera: «oa) al primo periodo, dopo le parole: "personale docente" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché di quello".»;

## 1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 14 (ant.) del 13/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022

14ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ( [n. 4](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2022, n. 129. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuta l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La Commissione può quindi procedere alla conclusione dell'esame.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) , sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso conforme alla proposta formulata dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata all'unanimità.

*IN SEDE REFERENTE*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 8.0.4 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/345/18/5 (pubblicato in allegato).

Comunica altresì che è stato presentato l'emendamento 3.0.21 (testo 2 corretto) (pubblicato in allegato).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 4

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 4 comma 1, lettera b), che introduce il comma 5-quinquies all'articolo 8 del decreto legislativo n. 288 del 2003, viene precisato che la promozione e lo sviluppo da parte degli IRCCS di imprese start-up e spin-off avviene nell'ambito delle risorse di ciascun Istituto, risorse da

intendersi in senso ampio, come risorse strumentali, di personale e di spazi fisici di cui sono dotati, quindi, mediante quella medesima attività di ricerca che gli Istituti svolgono in ogni caso per adempiere alla propria mission istituzionale e non mediante delle attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali. La garanzia della predetta neutralità finanziaria sarà peraltro oggetto di espressa disciplina nel regolamento interno di cui si dovrà dotare ciascun Istituto, da adottarsi sulla base di linee guida e del relativo schema di regolamento sulle quali è già impegnato il Ministero della salute in modo coordinato con le altre Amministrazioni interessate;

- con riferimento al successivo comma 5-sexies, viene rappresentato che con il termine "Albo" deve intendersi un elenco formale e qualificato, di cui ogni IRCCS si deve dotare. Ogni istituto deve implementare questo elenco a seguito dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica. La tenuta dello stesso non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle attività istituzionali proprie dell'IRCCS. Non si tratta pertanto di un Albo nazionale analogo a quello istituito in seno agli ordini professionali esistenti, ma di un elenco che riporta le imprese start up o spin off che hanno presentato la loro candidatura a seguito della richiesta di manifestazione di interesse pubblicata dall'IRCCS che svolgono le medesime attività di ricerca svolte dall'IRCCS. Si tratta, pertanto, di imprese cui gli Istituti possono rivolgersi per stipulare accordi di collaborazione finalizzati a fronteggiare nuove esigenze tipiche del campo della ricerca;

- in relazione all'articolo 7, si fa presente che la disposizione è diretta a responsabilizzare maggiormente le regioni circa la proposizione al Ministero della salute del riconoscimento di nuovi IRCCS, stabilendo quindi che una quota del finanziamento sanitario corrente possa essere vincolata ai nuovi riconoscimenti. Si ricorda che il riparto del fabbisogno sanitario è oggetto di Intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per cui si potrà dare luogo all'applicazione della disposizione solo in condizioni di equilibrio di bilancio sanitario. In ordine al comma 3-septies, invece, in merito alla previsione dell'adozione da parte delle Regioni di accordi con gli IRCCS, preliminarmente giova rappresentare che la disposizione in questione ha l'intento di stabilire che le Regioni in cui insistono diverse sedi di un medesimo IRCCS debbano tra di loro collaborare, stipulando specifici accordi volti allo sviluppo di tutte le sedi di IRCCS presenti con le rispettive strutture su più regioni del territorio nazionale, sedi sia principale che secondaria, affinché tutte possano rispondere alla mission propria di un IRCCS che è quella di svolgere la funzione di ricerca traslazionale e clinica in modo inscindibile dall'attività di assistenza. Tale previsione deriva dal principio di delega di cui alla lettera f) della legge delega n. 129 del 2022. Quindi la disposizione non prevede accordi tra Regioni e IRCCS ma tra le stesse amministrazioni regionali che vedono nel proprio territorio insistere sedi di uno stesso IRCCS, accordi i cui contenuti specifici sono lasciati all'autonomia regionale ma il cui intento, come stabilito dalla riforma in questione, dovrà essere quello che è previsto dal comma in questione, ossia, definire un piano di sviluppo valido per le diverse sedi dell'Istituto anche con riferimento ad un sistema di accreditamento e di convenzionamento uniforme, disciplinando l'implementazione dei percorsi di diagnosi e cura dei pazienti, i piani assunzionali, nonché la copertura di perdite di bilancio o di squilibri finanziari, anche relative all'attività di ricerca. Tale previsione è volta a superare quanto accade attualmente, per cui le regioni, in cui insistono le sedi secondarie di un IRCCS di diritto pubblico, non riconoscono né valorizzano le medesime. A ciò si aggiunga la considerazione che ciò permetterebbe di contaminare di know-how più realtà territoriali, consentendo alle stesse di svilupparsi e crescere;

- con riferimento all'articolo 8, si ribadisce che l'intento è quello di correlare il termine quadriennale per l'invio della documentazione per la conferma del carattere scientifico con i relativi tempi di ricerca; gli attuali due anni infatti risultano troppo brevi per essere realmente funzionali e necessari ai fini della verifica dei requisiti di eccellenza degli Istituti, considerato che l'attività di ricerca è caratterizzata necessariamente da una durata pluriennale. A tale considerazione, viene aggiunto che se la valutazione complessiva degli IRCCS è passata dai due anni ai quattro, permettendo una verifica realmente funzionale ai fini dell'esame per la permanenza della qualifica di IRCCS, tuttavia si rileva che l'attività di ricerca e assistenza degli IRCCS continua ad essere soggetta ad una valutazione annuale ai fini dell'erogazione dei contributi ministeriali per l'attività di ricerca corrente. Inoltre, viene sottolineato

quanto previsto dagli articoli 6 e 9 della riforma in questione secondo cui il Ministero può verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento scientifico e che, come continua ad essere disposto dal decreto legislativo n. 288 del 2003 all'articolo 15, comma 1, non novellato dalla predetta riforma, in caso di sopravvenuta carenza delle condizioni per il riconoscimento, il Ministero informa la regione competente ed assegna all'ente un termine non superiore a sei mesi entro cui reintegrare il possesso dei prescritti requisiti;

- con riferimento all'articolo 9, in materia di vigilanza, si precisa che tale attività non determina aggravii di oneri tenuto conto che la stessa già rientra tra quelle istituzionalmente svolte dal Ministero, pertanto, essa verrà svolta nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 10, si segnala che il rapporto di lavoro del citato personale, assunto con le modalità previste dall'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017 - contratto di lavoro subordinato a tempo determinato -, è regolato, come previsto dall'articolo 1, comma 423, della medesima legge 205 del 2017, dall'apposita sezione contrattuale dedicata al personale appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, istituita nell'ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018 e che la predetta sezione contrattuale, tenuto conto delle specificità di tale tipologia di personale rispetto al restante personale del comparto sanità, non prevede progressioni di carriera correlate all'anzianità di servizio. Relativamente poi al paventato irrigidimento nelle scelte gestionali degli Istituti, occorre rilevare che si tratta di una necessaria attività di programmazione interna volta a predeterminare sia le quote riservate per il personale a tempo determinato sia i posti per il personale a tempo indeterminato;
- con riferimento all'articolo 11, recante disposizioni in materia di prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS in favore dei pazienti extraregionali, si osserva che il comma 1 della predetta disposizione prevede l'acquisto delle prestazioni sanitarie di alta complessità in coerenza con la programmazione regionale e nazionale: ne consegue che l'incremento della potenzialità di spesa è finanziato nell'ambito del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e pertanto senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il livello di 40 milioni di euro rappresenta un potenziale di spesa per l'acquisto di tali prestazioni che potrà essere tradotto in concreto attraverso l'assegnazione di tetti di spesa agli istituti fino a concorrenza degli importi assegnati ad ogni regione, verificando a consuntivo l'esaurimento o meno del budget. La regolazione degli importi avverrà nell'ambito della matrice di mobilità e quindi con impatto sulle complessive risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. La rivalutazione del fondo di 40 milioni di euro potrà avvenire solo previa valutazione dell'intera produzione degli IRCCS registrata a consuntivo, e non solo di quella corrispondente al finanziamento dei 40 milioni di euro. La quantificazione del fondo indicato al comma 2 è stata determinata tenendo in considerazione i tassi medi di occupazione dei posti letto degli stessi IRCCS corrispondenti all'82 per cento circa (ponderati rispetto al valore di produzione di alta complessità), e favorendo quindi un aumento delle prestazioni da erogare dagli IRCCS, fino a prevedere margini per giungere ad un tasso di occupazione del 90 per cento;

acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [345](#)

**G/345/18/5 (già em. 8.0.4)**

[Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre

2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

il Capo II della disposizione in esame prevede disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure,

premessi che:

con deliberazione del Consiglio di Ministri del 4 luglio 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, esteso con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2022, ai territori delle Regioni ricadenti nel bacino del Distretto dell'Appennino centrale nonché al territorio delle Regione Umbria;

la siccità è un fenomeno ormai frequente legato non solo alla mancanza di pioggia nel periodo più caldo, bensì all'alterazione del regime pluviometrico annuale e degli andamenti meteorologici, anche a causa della crisi climatica in corso che ne altera gli andamenti stagionali, che incidono anche sulla riduzione delle precipitazioni invernali, soprattutto da quelle nevose, ovvero sulle riserve idriche naturali dei laghi e dei fiumi a valle;

ogni anno, con l'arrivo della stagione più calda, il nostro Paese si trova a dover gestire il problema di siccità e i connessi rischi per il settore agricolo e zootecnico, per la stabilità dei territori e nonché per il rischio di incendi.

è evidente la necessità di ridurre i tempi di programmazione e di realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni e degli effetti connessi ai fenomeni di siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentandola resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche, nonché per assicurare per l'attuazione e il coordinamento delle misure strutturali occorrenti per il contenimento e contrasto della situazione in atto nel settore idrico connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni piovose,

impegna il Governo a:

nominare un Commissario straordinario per il contrasto della siccità, con le seguenti funzioni:

a) individuare, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le regioni, gli obiettivi correlati alla necessità di garantire una sufficiente risorsa idrica anche nei periodi di siccità;

b) coordinare e sovrintendere le attività di programmazione e di realizzazione degli interventi strutturali necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, assicurandone la coerenza con gli interventi emergenziali già avviati;

c) assicurare il sostegno e le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori degli interventi individuati per la risoluzione di eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi, anche assicurando il necessario raccordo, coordinamento, concorso ed indirizzo nelle iniziative occorrenti;

d) predisporre ed adottare, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, e dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il favorevole parere tecnico da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con i criteri e gli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, uno o più piani straordinari degli interventi di cui alla lettera b), privilegiando quelli di rilevanza interregionale, quelli finalizzati alla sicurezza sismica e idraulica ovvero quelli immediatamente cantierabili, nonché i piani finalizzati alla verifica dello stato manutentivo e di funzionalità delle infrastrutture esistenti; in fase di prima applicazione, il Commissario straordinario individua, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, almeno quindici interventi prioritari da realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2023, compresi

quelli riguardanti i laghi in stato di sofferenza idrica con elevato abbassamento delle acque, sia in base alla rilevanza della opera considerata in relazione al complesso delle utenze civili e produttive da essa dipendenti, sia in base alle condizioni di rischio dell'opera come risultante dal relativo piano di emergenza. Nella selezione e nella progettazione delle opere e degli interventi ricompresi dei piani straordinari di cui alla presente lettera si tiene conto degli impatti dei più aggiornati scenari climatici disponibili;

e) adottare i piani stralcio previsti dall'articolo 1, comma 516 - ter, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

f) verificare l'adozione da parte delle regioni delle norme e delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

g) verificare lo stato di attuazione dei programmi degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, proponendo l'adozione degli interventi correttivi;

h) ricevere dall'ente di governo d'ambito, con cadenza semestrale, i risultati dei controlli previsti dall'articolo 152 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e segnala le inadempienze del gestore che compromettano la risorsa idrica ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal medesimo articolo 152;

i) esercitare le funzioni e i compiti attribuiti dall'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

l) adottare, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome interessate, provvedimenti previsti dall'articolo 168 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

m) promuovere la predisposizione di piani, nonché l'effettuazione di studi e ricerche per le finalità di cui all'articolo 169 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n) effettuare le segnalazioni e proporre l'adozione degli interventi correttivi previsti dall'articolo 1, comma 525, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comunicandoli al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

o) svolgere, secondo le modalità e con i poteri previsti dalla presente disposizione, i compiti e le funzioni attribuiti ai commissari straordinari di cui all'articolo 1, comma 525, secondo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in caso di perdurante inerzia o inadempimento da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi.

p) in ragione della particolare gravità in cui versano alcuni laghi può disporre interventi immediati di pulizia del bacino, di dragaggio e di adduzione.

Art. 3

### 3.0.21 (testo 2 corretto)

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Ulteriori misure di semplificazione per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

All'articolo 6 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2-*septies*, è inserito il seguente:

"2-*septies bis*.1. In deroga alle disposizioni contenute all'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di semplificare le procedure relative a interventi finalizzati a mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere realizzati, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, nuovi impianti fotovoltaici

riguardanti strutture turistiche o termali su coperture piane, ovvero a falde di dette strutture, di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp), finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta. Suddetti impianti, e relative opere connesse, possono essere realizzati con le predette modalità purché gli stessi non siano ubicati in aree o immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ove detti impianti siano ubicati su immobili situati nei centri storici o soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-*bis* sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.».



## 1.3.2.1.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 15 (pom.) del 13/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022

15ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 17,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 2 occorre avere conferma che il rinominato Ministero delle imprese e del *made in Italy* possa svolgere i nuovi compiti con le risorse previste a legislazione vigente.

Analogamente, all'articolo 3 occorre avere conferma che i nuovi compiti e le attribuzioni, di cui al comma 2, siano espletabili dal rinominato Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le risorse previste a legislazione vigente. Andrebbe inoltre chiarito se tali compiti e funzioni ulteriori vengono trasferiti da altre amministrazioni, considerato che nel testo si definiscono di "spettanza dello Stato".

Relativamente all'articolo 4, chiede conferma che le ulteriori attività in materia di approvvigionamenti di energia e per la promozione di fonti rinnovabili possano essere svolte con le sole risorse previste a legislazione vigente. Circa il contingente di personale di cui al comma 3-*bis*, andrebbero acquisiti ulteriori elementi per una corretta valutazione dell'onere ancorché determinato come tetto di spesa.

Per quanto concerne l'articolo 6, andrebbero forniti chiarimenti sul fabbisogno ulteriore della dotazione finanziaria degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-*bis*.

L'articolo 6-*bis* prevede l'articolazione del Ministero della salute in 4 dipartimenti e 12 uffici dirigenziali generali in luogo di 14 uffici dirigenziali generali e di un segretario generale. Considerato che ciò viene operato ad invarianza di oneri tramite la soppressione di 4 posti di dirigente di seconda fascia, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi che consentano di verificarne l'invarianza. In particolare, andrebbe confermato che le compensazioni siano state operate con riferimento alla soppressione di uffici con effettiva dotazione in bilancio.

Infine, occorre avere conferma che le dotazioni dei singoli dipartimenti del nuovo assetto non determinino un aumento delle spese di funzionamento e che le previste riduzioni di 4 dirigenti di seconda fascia siano effettivamente sostenibili.

Relativamente all'articolo 10, considerato che la lettera *b*) prevede espressamente che alla struttura di supporto istituita debba essere assegnato personale dotato delle necessarie competenze ed esperienze, chiede conferma che ciò possa avvenire con le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 12 prevede che per il Piano del mare e per le attività di supporto tecnico e organizzativo del

Comitato interministeriale per le politiche del mare si possa far fronte tramite esperti o mediante la creazione di un'apposita struttura di missione a valere sulle risorse finanziarie del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Al riguardo, andrebbe confermato che a ciò si possa far fronte con le attuali risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 13-*bis*, occorre avere conferma che gli stanziamenti che saranno trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze all'Inps nel corso del 2023 siano effettivamente idonei allo svolgimento delle funzioni trasferite dalla sopprimenda Commissione medica superiore.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 12 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria ALBANO consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo, anche alla luce della relazione tecnica aggiornata e positivamente verificata.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo del provvedimento, che è approvata.

**[\(389\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO fornisce elementi di risposta rispetto ai quesiti posti dalla relatrice.

Il PRESIDENTE propone di acquisire tali elementi al fine di esaminarli per la predisposizione del relativo parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(391\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici***

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO fornisce elementi di risposta rispetto ai quesiti posti dalla relatrice.

Il PRESIDENTE propone di acquisire tali risposte al fine di esaminare gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(345\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 4.26 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/345/19/5, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO*

Il PRESIDENTE comunica che, al termine dell'odierna seduta pomeridiana della Commissione, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione bilancio, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,25.*

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [345](#)

**G/345/19/5 (già em. 4.26)**

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345),

premessi che:

il Titolo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, ivi incluse misure intese aumentare l'indipendenza energetica del nostro Paese;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, successivamente emendato dall'articolo 12 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, ha previsto la possibilità di massimizzare la produzione degli impianti termoelettrici, includendo anche la produzione degli impianti alimentati a bioliquidi sostenibili che, a determinate condizioni, possono impiegare combustibili convenzionali, evitando quindi che il mancato esercizio di questi impianti per motivi connessi al costo del combustibile porti all'aumento del consumo di gas nella termoelettrica;

alla luce del contesto attuale, al fine di rafforzare la sicurezza del sistema energetico e aumentare l'indipendenza dagli approvvigionamenti energetici, si rende necessario prorogare la massimizzazione della produzione termoelettrica con combustibili diversi dal gas, includendo una diversificazione ulteriore rispetto all'apporto delle rinnovabili;

tale misura di gas risparmiato si rende ancora più necessaria per l'inverno 2023-2024 che già si preannuncia più difficoltoso di quello in corso;

attualmente, il periodo di applicazione di tale previsione è legato alla proposta di regolamento che il Consiglio energia del 26 luglio 2022 ha approvato al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE attraverso la riduzione dei consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 - 31 marzo 2023, tale scadenza è ormai imminente e non risulta sufficiente a garantire una continuità della produzione, creando una grande incertezza per il comparto che rischia quindi di non poter acquistare la materia prima anche per il successivo anno termico;

è stato stimato che la massimizzazione della produzione a carbone e olio delle centrali esistenti regolarmente in servizio contribuirebbe per il periodo 1° agosto 2022 - 31 marzo 2023 a una riduzione di circa 1,8 miliardi di Smc (*standard metro cubo*);

impegna il Governo:

ad intervenire all'articolo 5-*bis*, comma 4, primo periodo, del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28, prorogando la massimizzazione della produzione termoelettrica con combustibili diversi dal gas per tutto il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024.

## 1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 16 (pom.) del 14/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022

16ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti) La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo, atteso che la Commissione di merito non ha apportato modifiche, propone di ribadire il parere non ostativo già espresso nella seduta pomeridiana del 13 dicembre scorso.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, chiede conferma, con riguardo alla proposta 1.5, che dalla soppressione dei commi 3-bis e 3-ter non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica. Sugli emendamenti 2.1, 3.2 e 3.3, chiede conferma che i compiti ulteriori possano essere espletati con le risorse previste a legislazione vigente. Riguardo alle proposte 4.1, 4.2 e 4.3, analogamente alla proposta 1.5, occorre avere conferma che non si determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente all'emendamento 11.0.1, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio. Analoga valutazione è necessaria per la proposta 11.0.2. Sull'emendamento 12.1, occorre valutare la necessità del trasferimento, da parte del Ministero delle infrastrutture, delle risorse connesse alle funzioni da attribuire. In merito alla proposta 12.4, occorre valutare se dal trasferimento di competenze riguardanti le concessioni demaniali non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO esprime avviso conforme alla relatrice sul testo del provvedimento. In ordine agli emendamenti, esprime parere contrario sulla proposta 1.5, rispetto alla quale non si può escludere che l'attuazione della previsione possa comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Formula altresì parere contrario sulle proposte 2.1, 3.2 e 3.3, mentre il parere del Governo è non ostativo sulle proposte 4.1, 4.2 e 4.3. Formula parere contrario sugli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, in quanto gli stessi potrebbero determinare la necessità di stanziamenti aggiuntivi di bilancio, nonché sulle proposte 12.1 e 12.4, suscettibili di determinare oneri non quantificati e privi di copertura. Formula parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, la RELATRICE illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e

finanza pubblica, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 2.1, 3.2, 3.3, 11.0.1, 11.0.2, 12.1 e 12.4.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Non essendovi interventi, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la predetta proposta di parere, che risulta approvata.

**(389) Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina**

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo](#), preso atto che: le acquisizioni di sistemi, piattaforme e armamenti da parte del Ministero della difesa vengono effettuate sulla base di una programmazione con profondità pluriennale, che risponde alla duplice esigenza del rispetto dei perimetri finanziari tracciati e, contestualmente, alla necessità di adeguare lo "strumento militare" alle necessità strategiche discendenti dall'analisi degli scenari geopolitici: si ritiene, pertanto, che non possa sussistere alcuna corrispondenza diretta tra il materiale ceduto e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle cessioni. In ogni caso, viene ribadito come la norma non comporti oneri diretti, ma riconosca la facoltà, previo atto di indirizzo delle Camere, di cedere materiali all'Ucraina con procedure semplificate; per quanto concerne le spese di trasporto, esse, così come il valore dei materiali ceduti, risultano eventuali e variabili in relazione agli elenchi contenuti nei decreti interministeriali, ma soprattutto in relazione alle esigenze rappresentate e coordinate in ambito NATO e UE: viene ribadito, in ogni caso, che le spese di trasporto sono sostenute nell'ambito di contratti già attivi; viene precisato che i decreti interministeriali si inquadrano anche nel contesto dello strumento finanziario dell'*European Peace Facility*: infatti, pur non essendo previste specifiche procedure di verifica parlamentare in ordine agli effetti finanziari dei suddetti decreti, gli stessi si ascrivono e si inquadrano nel più ampio contesto delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2022/338 e 2022/339, concernenti il ricorso allo strumento europeo per la pace per sostenere l'Ucraina, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria ALBANO esprime avviso conforme alla relatrice, non essendovi osservazioni da formulare.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) ricorda l'importanza del parere sul tema della cessione di armi oggetto del provvedimento. In relazione al parere proposto, rileva come i dati inerenti alle cessioni di armi risultino secretati, per cui formula rilievi critici in ordine ai contenuti di carattere generico della proposta di parere sul testo del provvedimento. Si sofferma poi sulla *European Peace Facility*, osservando come tale ambito attenga alla fornitura più che al trasporto delle armi, formulando anche su tale profilo osservazioni critiche alla proposta di parere illustrata, sul cui preannuncia il voto contrario.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE), pur riconoscendo come sussistano delle criticità nell'esaminare, per il parere sui profili finanziari, un provvedimento i cui dati ed elementi sottostanti sono riservati, considerato il tema involto preannuncia comunque il voto favorevole della propria parte politica alla proposta di parere della relatrice.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) formula osservazioni critiche al provvedimento richiamando l'intervento contrario al provvedimento formulato anche in sede di esame di merito. Preannuncia quindi il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) dopo aver ricordato che la Commissione esamina i profili finanziari del provvedimento inerente la cessione di armi, preannuncia il parere favorevole sul parere al

provvedimento, richiamando altresì i provvedimenti analoghi già esaminati nella scorsa Legislatura in materia.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La proposta di parere è approvata.

**(391) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

il riferimento all'attivazione delle misure a sostegno e tutela delle imprese di cui all'articolo 1 è da intendersi come relativo ad interventi e risorse già esistenti, senza previsione di ulteriori interventi legislativi;

in particolare, in relazione al comma 2 dell'articolo 1, le misure a sostegno e tutela delle imprese richiamate dal medesimo comma sono contemplate nei limiti del quadro degli aiuti di Stato previsto dal diritto europeo;

in relazione ai commi 4 e 5 dell'articolo 1, ove si prevede che l'amministrazione temporanea sia condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento e che il commissario possa avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica dei medesimi settori senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, è stato chiarito che tale avvalimento avverrà secondo meccanismi di mercato, senza impatti negativi sulla concorrenza né sulla redditività delle società a controllo o partecipazione pubblica;

viene precisato che gli oneri relativi al compenso del Commissario e l'intera amministrazione temporanea sono interamente a carico delle imprese sottoposte alla procedura secondo quanto specificato dal comma 4, ultimo periodo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da formulare da parte del Governo, esprimendo avviso conforme al relatore.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.

La proposta di parere è approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato l'ordine del giorno G/345/22/5, pubblicato in allegato. Comunica che è stata presentata la riformulazione dell'ordine del giorno G/345/12/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Segnala poi che gli emendamenti 3.0.9 e 9.0.2 sono stati ritirati e trasformati nei rispettivi ordini del giorno G/345/20/5 e G/345/21/5, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO*

Il PRESIDENTE comunica che oggi, mercoledì 14 dicembre 2022, è convocato, alle ore 18, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione

*La seduta termina alle ore 14,35.*

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [345](#)

## G/345/12/5 (testo 2)

### Mazzella

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345)»,

premessi che:

l'articolo 15, commi 1 e 2, incrementa di 1.558.473 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa relativa ai contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dell'interno con un'Agenzia di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di adeguare tali contratti agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni centrali per il triennio 2019-2021;

i contratti a termine a cui fa riferimento la norma in esame sono quelli di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto legislativo n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio) che autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a tempo determinato da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari e nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2021 e di 20 milioni per il 2022;

considerato che:

sempre in un contesto emergenziale connesso alla pandemia, parimenti, l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione;

in tale contesto, all'Agenzia Industrie Difesa (nel proseguo AID) - ente di diritto pubblico controllato dal Ministero della Difesa che ha il compito di provvedere al coordinamento ed alla gestione degli stabilimenti industriali ad essa assegnati al fine di gestire unitariamente «le attività delle unità produttive ed industriali della difesa» - è stato assegnato, tra gli altri, lo stabilimento militare «Spolte» di Torre Annunziata (ai sensi dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001 e del 24 ottobre 2001, come modificati dal decreto del Ministro della Difesa del 25 giugno 2015);

tra gli obiettivi prefissati - come peraltro si evince dal piano integrato di attività ed organizzazione 2022-2024 - con specifico riguardo allo stabilimento militare «Spolte» di Torre Annunziata, figurano:

- l'incremento della produzione di mascherine facciali di tipo FFP2, a beneficio dell'intero paese, per fronteggiare la grave carenza di mascherine sul mercato mondiale nel pieno dell'emergenza pandemica, in collaborazione con la Struttura Commissariale;

- l'incremento ed il potenziamento delle attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei (Demat), con accordi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni della regione Campania;

nonostante gli accordi contrattuali in essere, l'attività produttiva si è conclusa anticipatamente con il licenziamento di 42 lavoratori;

considerato altresì che:

nel corso dell'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali" è stato approvato

l'emendamento 7.0.3 (testo 2) che reca disposizioni volte al finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023;

in particolare, si prevede che, al fine di consentire l'assolvimento dei compiti attribuiti dal Piano alle amministrazioni centrali, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanità per le medesime finalità per l'anno 2023. Contestualmente, viene diminuita di 35,8 milioni di euro (da 350 a 314,2 milioni di euro) l'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 prevista dal secondo periodo dello stesso comma 261, dichiaratamente finalizzata, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi dei piani pandemici regionali e provinciali, all'implementazione delle prime misure previste dal Piano;

come noto, il Piano strategico-operativo "mira a trovare, in una prospettiva temporale di medio termine elementi strategici ed operativi comuni utilizzabili anche per i casi di "circolazione di agenti patogeni, che, sebbene diversi dal virus influenzale, siano nella stessa misura potenzialmente capaci di causare, in maniera del tutto impreveduta e imprevedibile, delle vere e proprie pandemie";

l'ulteriore stanziamento previsto nel corso dell'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali" e la necessità di riprendere la produzione delle mascherine chirurgiche e facciali di tipo FFP2;

impegna il Governo:

nel prossimo provvedimento utile, sulla scia di quanto fatto con l'articolo 15 del presente decreto, nonché dell'ulteriore finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 a rifinanziare il progetto relativo allo Stabilimento «Spolette» di Torre Annunziata al fine di ricollocare i 42 dipendenti licenziati, riprendendo la produzione delle mascherine chirurgiche e facciali di tipo FFP2, nonché il necessario progetto di incremento e potenziamento delle attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei.

**G/345/20/5 (già em. 3.0.9)**

[Miccichè](#), [Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

premessi che:

l'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo e la Regione Siciliana del 16 dicembre 2021 ha previsto l'istituzione di appositi tavoli tecnici per la risoluzione di alcune questioni aperte tra Stato e Regione. In particolare, è stato previsto il Tavolo tecnico di cui al punto 2, lettera c), con la finalità di dare "... attuazione all'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, avuto riguardo alle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale". Le questioni che il tavolo tecnico ha proficuamente e tempestivamente affrontato sono di particolare rilievo, poiché si tratta di disposizioni della legge di Bilancio dello Stato del 2006, relative al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, che ad oggi non hanno avuto ancora attuazione;

le disposizioni in argomento, introducevano una gradualità di misure e di termini temporali per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, prevedendo un progressivo innalzamento per gli anni 2007, 2008 e 2009 della quota di compartecipazione della Regione alla spesa sanitaria (44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per il 2009), che fino ad allora era stata pari al 42,50 per cento, sul presupposto che entro il mese di aprile del 2007 fosse stata definita



l'intesa preliminare delle nuove norme di attuazione statutarie in materia sanitaria, che avrebbe attivato il meccanismo di retrocessione delle accise, prevedendo espressamente che in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data il concorso della Regione siciliana fosse determinato, per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento;

tuttavia, a fronte della mancata attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006, lo Stato ha imposto alla Regione l'obbligo di concorrere alla spesa sanitaria, a fronte della percentuale del 42,50% vigente sino al 2006, nella misura del 44,85% per l'anno 2007, del 47,05% per l'anno 2008 e del 49,11% dall'anno 2009 ad oggi, senza corresponsione di alcuna somma a compensazione con la retrocessione delle accise, come invece previsto dalle disposizioni in argomento, in palese violazione non soltanto del loro tenore letterale, ma anche del principio fondamentale di finanza pubblica dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche;

la legittimità delle osservazioni dei rappresentanti regionali è stata riconosciuta sotto il profilo tecnico all'interno del Tavolo dalle parti e quantificata in circa 631 milioni di euro per il solo esercizio 2022, con l'impegno a rimandare la soluzione ad un confronto politico per le ripercussioni finanziarie sul bilancio dello Stato, in seno al quale rinvenire le necessarie coperture finanziarie per gli esercizi successivi a regime;

appare pertanto incontroverso il riconoscimento del principio declinato dalla normativa, come esitato dal tavolo tecnico, sulla scorta di quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 62 del 2020 la quale, anche per il lungo tempo decorso infruttuosamente, ha evidenziato la necessità del raggiungimento di un accordo in tempi brevi tra lo Stato e la Regione;

a tale riguardo dal 2023, si reputa debba essere prevista la quota di compartecipazione regionale al 49,11 per cento unitamente alla retrocessione delle accise di un importo corrispondente, la cui copertura finanziaria va assicurata in sede della legge di bilancio dello Stato per il 2023;

con riferimento all'esercizio 2022, del quale risulta ormai avviato il secondo semestre, con nota prot. 5646 del 2 agosto 2022, è stato richiesto di potere utilizzare le somme, che altrimenti si sarebbero dovute restituire allo Stato, stimate in 405 milioni di euro, per le finalità indicate nel comma 1 del presente emendamento, fermo restando l'intesa con gli organi statali;

ciò in quanto la Regione ha iscritto, quale accantonamento vincolato in seno al Rendiconto generale per il 2020 la somma di 780 € mln. assegnata a titolo di riconoscimento sulle minori entrate Covid-19, della quale ha utilizzato, come concordato nel tavolo di lavoro con la Ragioneria generale dello Stato, 375 € mln. e risultante dalla nota del Mef prot. 186985 del 04/07/2022 per le variazioni di bilancio approvate dalla Giunta regionale di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge;

pertanto, le eccedenze delle minori entrate riconosciute dal Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, di cui rendere disponibili rispetto alle somme attribuite ai sensi del predetto art.111 stimate in 405 milioni euro, verrebbero destinate, previa intesa con i competenti organi statali, a spese cui dovrebbe far comunque fronte lo Stato nel territorio regionale per l'esercizio in corso. In particolare, tale anticipazione su quanto dovuto come compensazione della mancata retrocessione delle accise a fronte dell'incremento della compartecipazione regionale alla spesa sanitaria di cui al comma 830 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, in forza dei risultati del tavolo tecnico in oggetto, può essere destinata quanto a: 1) 95 milioni di euro per maggiori oneri per sterilizzazioni ammortamenti degli investimenti in beni mobili e rinnovo tecnologico nel settore sanitario da concordare; 2) 30 milioni di euro maggiori costi energetici del settore sanitario; 3) 280 milioni di euro per far fronte alle emergenze rifiuti e sanitarie del Comune di Palermo e del Comune di Catania, nonché degli altri Comuni siciliani sulla base della popolazione,

impegna il Governo:

ad introdurre nel disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, all'esame della Camera, misure volte a

specificare gli interventi a cui destinare le somme attribuite dallo Stato alla Regione Siciliana per la perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19, per l'esercizio finanziario 2020 e vincolate nel risultato presunto di amministrazione eccedenti gli importi determinati dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze e stimate in 405.000 migliaia di euro, nell'esercizio 2022 sulla mancata retrocessione delle accise, della maggiore quota di compartecipazione regionale al Fondo sanitario nella percentuale del 49,11 per cento in luogo di quella del 42,50 per cento.

**G/345/21/5 (già em. 9.0.2)**

[Ronzulli](#), [Berlusconi](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Miccichè](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

premessi che:

l'articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, inserito dall'articolo 1, comma 42, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;

tale detrazione spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

l'articolo 9 del decreto legge in titolo apporta modifiche alla disciplina della detrazione del 110 per cento (cd. superbonus) per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, tralasciando la proroga e il rifinanziamento di una importante detrazione fiscale come quella per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

la detrazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche rappresenta una novità assoluta per il nostro Paese e ha segnato una svolta etica sul modo di approcciarsi a questa seria problematica che, purtroppo;

occorre, quindi, mantenere l'attenzione e la massima considerazione su chi ha uno svantaggio dovuto alla disabilità ed è costretto a rivolgersi a parenti o amici solo per uscire dalla propria abitazione,

impegna il Governo:

ad introdurre nel disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, all'esame della Camera, la proroga e il rifinanziamento della detrazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

**G/345/22/5**

[De Poli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica  
premessi che:

durante la pandemia il covid ha impattato in modo sensibile sulla capacità della risposta del sistema sanitario mostrando, almeno nella sua fase iniziale, una inadeguata risposta ad una emergenza del tutto imprevedibile.

Considerato inoltre che tale impatto ha evidenziato una forte carenza di posti letto rispetto alle esigenze dovute alla pandemia.

E visto che il sistema sanitario nazionale ha consentito alle strutture pubbliche e private di adeguare le proprie strutture al fine di corrispondere alle mutate esigenze sanitarie un'adeguata risposta consentendo un ampliamento degli spazi andando in deroga alle norme urbanistiche vigenti.

E visto inoltre che tali strutture ospitano servizi essenziali che nel caso non venisse prorogata la loro esistenza rischierebbero di essere smantellate,

impegna il Governo

a prendere in considerazione la proroga della deroga sino al 30/04/2023 e consentendo nelle more di una definizione permanente di poter ancora esercitare negli spazi oggetto di ampliamento.

## 1.3.2.1.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 17 (ant.) del 15/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2022

17ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 11.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [CALANDRINI](#) propone di sospendere la seduta per procedere alla convocazione di un Ufficio di Presidenza integrato finalizzato alla programmazione del proseguo dei lavori sul provvedimento in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è sospeso.

*CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

*La seduta sospesa alle ore 11,05, riprende alle ore 11,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Ripresa Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12.*

## 1.3.2.1.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 18 (nott.) del 15/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2022

18ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani.*

*La seduta inizia alle ore 20,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [CALANDRINI](#) avverte che i relatori hanno presentato la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato.

Segnala quindi che gli emendamenti 1.14, 2.0.13, 3.52, 3.53, 7.0.18, 12.1, 12.11, 13.0.26 e 14.6 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/345/23/5, G/345/24/5, G/345/25/5, G/345/26/5, G/345/27/5, G/345/28/5, G/345/29/5, G/345/30/5 e G/345/31/5, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta per procedere alla convocazione di un Ufficio di Presidenza integrato finalizzato alla programmazione del prosieguo dei lavori sul provvedimento in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

**CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

Il PRESIDENTE avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 20,15, riprende alle ore 21,15.*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il rappresentante del GOVERNO rende disponibili ai senatori una serie di proposte di riformulazione a cui condiziona l'espressione del parere favorevole sui relativi emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 21,20*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [345](#)

**G/345/23/5 (già em. 1.14)**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

premessi che:

Attualmente le misure previste dal Governo per calmierare l'aumento dei costi energetici consistono in un credito di imposta di importo differente a seconda che l'impresa rientri o meno nella nozione di impresa "energivora", normativamente definito;

In particolare, l'articolo 6 del decreto legge Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (recentemente convertito in legge) ha riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 % nel caso delle imprese rientranti nella categoria di impresa energivora e nella misura del 15 % nel caso delle imprese che non rientrano in tale categoria, ma dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;

Nel decreto-legge cd "Aiuti ter" (Decreto Legge del 23 settembre 2022 n. 144), per i mesi di ottobre e novembre, il credito di imposta è attribuito nella misura del 40% nel caso delle imprese rientranti nella categoria di impresa energivora e nella misura del 30% nel caso delle imprese che non rientrano in tale categoria, ma dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;

Il nuovo decreto non risolve una delle principali criticità connessa alla differente percentuale di credito attribuita alle imprese energivore rispetto a quella di imprese che, pur avendo consumi analoghi ed ingentissimi aumenti di costi, non sono qualificate come "energivore", anche se ne hanno tutte le caratteristiche, solo in considerazione del codice ATECO di riferimento;

Considerato che:

Sono diverse le cooperative, in particolare nell'ambito agroalimentare, che non possono essere inquadrate nella categoria di impresa "energivora", pur avendo elevatissimi consumi di energia elettrica;

La qualifica, oggi, di impresa energivora è essenzialmente legata, oltre che a parametri di consumo di energia, a Codici ATECO definiti in due Comunicazioni comunitarie che non comprendono, tra gli altri, quelli di diverse cooperative agricole che operano fattivamente nel campo della trasformazione di prodotti agroalimentari (Codice Ateco 01);

Si tratta di cooperative agricole ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 228/2001 che sono costituite da imprenditori agricoli e che esercitano attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci;

Si trovano in tale situazione, ad esempio, stabilimenti di lavorazione di frutta e verdura, alcune cantine sociali, latterie sociali che consumano oltre 1GW/h di energia elettrica ma che hanno mantenuto un codice ATECO 01 in quanto, per il nostro ordinamento, hanno lo status di imprenditori agricoli;

Considerato, in particolare, che:

una impresa industriale che acquista, lavora e conserva frutta e ortaggi ed ha un codice Ateco 1039 può essere considerata energivora mentre, a parità di consumi energetici, una cooperativa che lavora e conserva frutta e ortaggi conferiti dai soci ed ha un codice Ateco 01.63 (attività dopo la raccolta) non viene considerata energivora e potrà godere unicamente del credito di imposta previsto dall'articolo 3 del Decreto legge n. 21/2022 che ha una entità di aiuto molto più bassa;

Con riferimento all'ulteriore possibilità riconosciuta dalla norma di riferimento, relativa all'iscrizione nell'elenco redatto dalla Cassa Servizi energetici ambientali per gli anni 2013 e 2014 (cfr. punto 3 della nota 1), secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, si tratta di imprese già ricomprese negli elenchi energivori degli anni 2013 e 2014, anche se non eleggibili ai sensi delle Linee

guida europee;

Valutato che:

Non sussistono, quindi, allo stato, le condizioni per l'iscrizione, in mancanza del relativo codice ATECO;

impegna il Governo a valutare la possibilità di una equiparazione della misura del credito di imposta attualmente attribuito alle imprese energivore anche alle imprese del settore agroalimentare che hanno consumi energetici analoghi a quelli delle imprese energivore e che stanno subendo gravissime conseguenze in termini di aumento dei costi di produzione

**G/345/24/5 (già em. 2.0.13)**

[Testor](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 2.0.13

**G/345/25/5 (già em. 3.52)**

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 3.52

**G/345/26/5 (già em. 3.53)**

[Tosato](#), [Stefani](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 3.53

**G/345/27/5 (già em. 7.0.18)**

[Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 7.0.18

**G/345/28/5 (già em. 12.1)**

[Romeo](#), [Paganella](#), [Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Murelli](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 12.1

**G/345/29/5 (già em. 12.11)**

[Pucciarelli](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 12.11

**G/345/30/5 (già em. 13.0.26)**

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Parrini](#), [Fregolent](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 13.0.26

**G/345/31/5 (già em. 14.6)**

[Testor](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 14.6

**Coord. 1**

I Relatori

*Al fine di assicurare una migliore redazione tecnica del testo del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, apportare al testo del medesimo le seguenti modificazioni di forma:*

*All'articolo 1:*

*al comma 3, primo periodo, le parole: «2, 3, e 4» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4» e dopo le parole: «ottobre e novembre 2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*al comma 4, al primo periodo, le parole: «2, 3, e 4» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4» e dopo le parole: «ottobre e novembre 2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al quinto periodo, le parole: «sarebbe stato utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «sarebbero stati utilizzati»;*

*al comma 5, dopo le parole: «commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;*

*al comma 7, le parole: «milioni di euro l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro per l'anno 2022».*

*All'articolo 2:*

*al comma 2, le parole: «2022 e fino» sono sostituite dalle seguenti: «2022 ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 3, dopo la parola: «inadempimento» sono inserite le seguenti: «nel pagamento»;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società SACE S.p.A.» e dopo le parole: «con sede in Italia» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*al secondo periodo, le parole: «di SACE» sono sostituite dalle seguenti: «della SACE» e le parole: «da SACE» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE»;*

*al quarto e al quinto periodo, la parola: «SACE» è sostituita dalle seguenti: «La*



SACE»;

*al sesto periodo, le parole: «a SACE» sono sostituite dalle seguenti: «alla SACE» e la parola: «condizioni» è sostituita dalle seguenti: «delle condizioni»;*

*al comma 5, le parole: «da SACE» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE»;*

*al comma 7, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;*

*al comma 12, lettera a), le parole: «in favore degli enti del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore», dopo le parole: «all'articolo 45 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo le parole: «all'articolo 54 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;*

*al comma 13, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*al comma 14, le parole: «17 maggio, 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1:*

*alla lettera d), capoverso 4, ultimo periodo, le parole: «e che abbiano» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano»;*

*alla lettera e), capoverso 5, alinea, le parole: «21 dicembre 2021, n. 541» sono sostituite dalle seguenti: «n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1:*

*alla lettera b), dopo le parole: «n. 199» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e alle parole: «possono ospitare» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*alla lettera c):*

*al capoverso 3-bis, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;*

*al capoverso 3-ter, al primo periodo, le parole: «e svolge» sono sostituite dalle seguenti: «, che svolge» e, al secondo periodo, dopo le parole: «decorsi i quali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;*

*al capoverso 3-quater, le parole: «di Difesa servizi» sono sostituite dalle seguenti: «della Difesa Servizi»;*

*dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

*«c-bis) alla rubrica, la parola: «resilienza» è sostituita dalla seguente: «sicurezza».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo».*

*All'articolo 8:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: «soggetti passivi IVA» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)» e dopo le parole: «e trasmissione telematica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*al comma 2, dopo le parole: «80 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».*

*All'articolo 9:*

*al comma 1, la lettera d) è soppressa e conseguentemente*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*«1-bis. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserita la tabella 1-bis di cui all'Allegato 1 annesso al presente decreto»;*

*al comma 2, lettera b), dopo la parola: «2022» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;*

*al comma 3, dopo le parole: «n. 77,» sono inserite le seguenti: «come modificato dal comma 1 del presente articolo,» e le parole: «al comma 8-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al suddetto comma 8-bis,»;*

*al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «e non ancora utilizzati» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «della legge n. 196 del 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;*

*al comma 5, dopo le parole: «derivanti dal presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «per l'anno 2034, e» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2034 e».*

*All'articolo 10:*

*al comma 2, al primo periodo, le parole: «del PNRR o del PNC» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)» e le parole: «e dell'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 7» e, al secondo periodo, dopo le parole: «del presente decreto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;*

*al comma 3, lettera a), capoverso Art. 44-bis:*

*al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 27 del» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «all'articolo 45» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;*

*al comma 2, le parole: «da cui risulti» sono sostituite dalle seguenti: «da cui risultino» e le parole: «peculiari dell'opera,» sono sostituite dalle seguenti: «peculiari dell'opera e»;*

*al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 215 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo le parole: «norme vigenti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.*

*All'articolo 12:*

*al comma 1, dopo le parole: «dall'imposta municipale propria» è inserita la seguente: «(IMU)» e le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,»;*

*al comma 3, capoverso Art. 8-ter, la parola: «effettuato» è sostituita dalla seguente: «effettuata».*

*All'articolo 14:*

*al comma 1, le parole: «euro destinate» sono sostituite dalle seguenti: «euro destinati» e dopo le parole: «21 luglio 2017» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, recante»;*

*al comma 2, dopo le parole: «536 e seguenti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.*

*All'articolo 15:*

*al comma 3, le parole: «del medesimo articolo 1 del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «, del medesimo articolo 1 del decreto-legge n.»;*

*al comma 4, le parole: «destinate all'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «destinato all'attuazione» e le parole: «7 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022»;*

*al comma 5:*

*all'alinea, le parole: «9, 14» sono sostituite dalle seguenti: «9 e 14» e dopo le parole: «a 10.037,454» sono inserite le seguenti: «milioni di euro»;*

*alla lettera c), le parole: «dall'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'attuazione dell'articolo 5»;*

*alla lettera f), le parole: «per l'anno 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno*

2023 e»;

*al comma 7:*

*all'alinea, le parole: «2019, n.32» sono sostituite dalle seguenti: «2019, n. 32»;*

*alla lettera a), la parola: «, inserire» è sostituita dalle seguenti: «sono aggiunte»;*

*alla lettera b), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «,».*

*All'Allegato 1, capoverso Tabella 1-bis, nella prima colonna, dopo le parole: «unione civile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».*

## 1.3.2.1.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 19 (ant.) del 16/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

VENERDÌ 16 DICEMBRE 2022

#### 19ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello e per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di notturna di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 10.16, 3.17, 3.0.18, 11.0.17, 9.59, 9.0.8, 2.1000/12, 2.1000/30, 2.1000/39, 2.1000/53, 2.1000/55, 9.83, sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/345/34/5, G/345/36/5, G/345/37/5, G/345/54/5, G/345/55/5, G/345/56/5, G/345/57/5, G/345/58/5, G/345/59/5, G/345/60/5, G/345/61/5 e G/345/62/5, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che è stato presentato l'ordine del giorno G/345/35/5, pubblicato in allegato.

Informa che è stata presentata la riformulazione dell'emendamento 7.0.22 (pubblicata in allegato) per il quale viene revocata la dichiarazione di improponibilità.

Propone quindi di avviare l'esame a partire dagli emendamenti su cui il Governo intende esprimere un parere favorevole.

Dà quindi la parola al sottosegretario Freni.

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, formula il parere favorevole del Governo sulle identiche proposte 1.28 e 1.30, a condizione che vengano riformulate nel testo già messo a disposizione dei senatori nella seduta notturna di ieri.

In relazione agli emendamenti relativi all'articolo 2, il parere è favorevole sulla proposta 2.0.1, nonché sull'emendamento del Governo 2.1000, che rifonde nel provvedimento all'esame i contenuti del decreto-legge n. 179 del 2022.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime parere favorevole sulle proposte 3.0.7 e 3.0.10, mentre sull'emendamento 3.0.26 il parere è favorevole a condizione che venga riformulato prevedendo una rimodulazione percentuale rispetto alla norma novellata.

In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 4, il parere è favorevole sulla proposta 4.5, mentre sull'emendamento 4.0.4 l'avviso favorevole è condizionato ad una riformulazione già messa a disposizione dei senatori.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, formula un parere favorevole sulla proposta 5.6, a condizione che venga riformulata, prevedendo che sia sostituito il comma 2 della disposizione.

In ordine alla proposta 6.0.4, formula un parere favorevole condizionatamente alla sua riformulazione nel testo reso disponibile ai senatori.

Sulle proposte relative all'articolo 7, formula un parere favorevole sull'emendamento 7.0.22 (testo 2),

mentre sulla proposta 7.0.24 (testo 2) manifesta un parere favorevole condizionato alla riscrittura della proposta emendativa in un testo che rende disponibile alla Commissione.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 8, esprime un parere favorevole sull'emendamento 8.0.2, condizionatamente alla sua riformulazione in un testo, già reso disponibile ai senatori.

In relazione agli emendamenti relativi all'articolo 9, formula un parere favorevole sulle proposte 9.6, 9.12 e 9.87 a condizione che queste siano riformulate, nel testo già messo a disposizione dei senatori, a cui aggiunge la soppressione del comma 2, dell'articolo 9.

Formula poi parere favorevole sull'emendamento 9.0.11, in materia di impianti solari fotovoltaici.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 10, il parere sulla proposta 10.5 è favorevole a che condizione che venga riformulato il capoverso 2-*bis*. In ordine all'emendamento 10.12 (testo 2), il parere è favorevole subordinatamente ad una riformulazione che intervenga sull'ultima parte della proposta emendativa.

In relazione agli emendamenti all'articolo 11, formula un parere favorevole sulla proposta 11.5 (testo corretto), mentre sull'emendamento 11.0.2 il parere favorevole è condizionato alla riformulazione in un testo già messo a disposizione dei senatori.

Sugli emendamenti relativi all'articolo 12, non vi sono pareri favorevoli da parte del Governo.

In ordine alle proposte inerenti l'articolo 13, formula un parere favorevole sull'emendamento 13.2 a condizione che venga riformulato mantenendo il solo primo periodo del capoverso 1-*bis*.

In ordine alle proposte riferite all'articolo 14, esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.8 (testo 2) e 14.0.13, mentre sulle proposte 14.0.2 e 14.0.12 l'avviso favorevole è condizionato alla loro riformulazione in due testi distinti già resi disponibili ai senatori.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, formula parere favorevole, condizionato a una riformulazione, in ordine alle proposte 15.13 e 15.0.12. Il parere è favorevole altresì sull'emendamento 15.0.14.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti, esprime un parere contrario.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del relatore Liris, esprime un parere conforme a quello del Governo.

Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere brevemente la seduta al fine di definire l'organizzazione del prosieguo dei lavori, in vista dell'avvio della votazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 10,25.*

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) chiede chiarimenti al Governo sul parere contrario espresso in ordine agli emendamenti 10.0.26, 13.4, 13.0.2 e 3.34. Comunica poi di ritirare e trasformare in ordine del giorno la proposta 9.83 in materia di barriere architettoniche.

Il sottosegretario FRENI rileva che sulla proposta 13.4 il parere del Governo è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre si riserva di fornire elementi in ordine alla proposta 10.0.26.

In merito all'emendamento 13.0.29 rileva un profilo di contrarietà del Ministero del turismo, nonché un'assenza di capienza dei fondi, tale da determinare una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) formula una richiesta di ulteriori elementi da parte del Governo con riferimento al parere contrario sugli emendamenti 8.0.1, 9.0.8, 11.4, 11.0.17 e 15.6.

Il sottosegretario FRENI rileva che il parere è contrario sulla proposta 8.0.1, atteso che il tema è oggetto di esame nella legge di bilancio, al fine di evitare la sovrapposizione tra piani in diversi provvedimenti all'esame del Parlamento.

La proposta 9.0.8 presenta invece profili di onerosità, per cui ricorda che il tema verrà trattato e risolto nell'ambito della manovra, presentando inoltre la proposta problemi di flussi finanziari con l'Agenzia delle entrate.

Conferma quindi il parere contrario nel merito sulla proposta 11.4, evidenziando che la modifica di termini per l'espressione di pareri verrà trattata organicamente in un decreto-legge dedicato.

Dopo un intervento del senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) teso ad evidenziare come i profili di accelerazione attengano alla gestione semplificata e non alla negoziazione rispetto ai progetti, il sottosegretario

FRENI chiarisce che la proposta 11.17 ha l'avviso contrario del Governo poiché si tratta di un tema da trattare nell'ambito del pacchetto *Re-power* EU. Rileva infine l'onerosità dell'emendamento 15.6.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) dichiara di ritirare l'emendamento 13.10, trasformato nell'ordine del giorno G/345/63/5, pubblicato in allegato.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) ritira e trasforma negli ordini del giorno G/345/32/5 e G/345/33/5, pubblicati in allegato, rispettivamente, le proposte 1.0.10 e 3.74.

Il senatore [GELMETTI](#) (*FdI*) ritira e trasforma negli ordini del giorno G/345/66/5, G/345/67/5 e G/345/68/5, pubblicati in allegato, le proposte 13.0.22, 13.0.21 e 13.0.23 (testo 2).

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) dichiara di ritirare e trasformare negli ordini del giorno G/345/39/5, G/345/40/5, G/345/41/5, G/345/42/5, G/345/43/5, G/345/44/5, G/345/45/5, G/345/46/5, G/345/47/5, G/345/52/5 e G/345/53/5, pubblicati in allegato, le proposte 1.42, 1.51, 3.12, 3.56, 3.72, 3.0.13, 4.4, 5.0.12, 7.0.21, 10.0.4 e 14.4.

Il PRESIDENTE propone quindi di passare alla votazione delle proposte emendative, a partire da quelle con parere favorevole del Governo e del relatore.

La Commissione conviene.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira preliminarmente la proposta 7.0.40.

Si passa alle proposte riferite all'articolo 1.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) e la senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 1.32 e 1.29 negli identici testi delle proposte 1.28 (testo 2) e 1.30 (testo 2).

Il PRESIDENTE, previa accettazione da parte dei rispettivi presentatori della riformulazione proposta dal Governo, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone quindi contestualmente ai voti le identiche proposte 1.28 (testo 2), 1.29 (testo 2), 1.30 (testo 2) e 1.32 (testo 2), pubblicate in allegato, che risultano approvate all'unanimità.

Si passa all'articolo 2.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*) pone ai voti, con il parere favorevole del relatore e del Governo, la proposta 2.1000, che risulta approvata.

In ordine alla proposta 2.0.1, il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) dichiara di aggiungere la firma di tutti i componenti del gruppo di Forza Italia.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara altresì di aggiungere le firme del gruppo della Lega.

L'emendamento 2.0.1, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene, in dichiarazione di voto, richiedendo al Governo le ragioni del parere contrario espresso sulla proposta 3.72.

Il sottosegretario FRENI rileva che tale emendamento determinerebbe strutturalmente una perdita di gettito con effetti di onerosità per la finanza pubblica.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), dopo aver ricordato che si tratta dell'attuazione di un ordine del giorno già approvato in un precedente provvedimento, ritira la proposta 3.72, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) dichiara di aggiungere la firma alla proposta 3.0.7.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) aggiunge alla stessa proposta la firma di tutti i componenti del Gruppo del Partito Democratico.

Aggiungono altresì la firma alla proposta 3.0.7 il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), nonché i rappresentanti del gruppo Forza Italia e del gruppo della Lega.

Posti ai voti, sono approvati l'emendamento 3.0.7, all'unanimità, nonché la proposta 3.0.10.

Previa accettazione da parte dei presentatori della richiesta di riformulazione avanzata dal Governo, l'emendamento 3.0.26 (testo 2), pubblicato in allegato, è posto in votazione e approvato all'unanimità.

Si passa alle votazioni relative all'articolo 4.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.5.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) accetta la riformulazione richiesta dal Governo con riguardo

all'emendamento 4.0.4.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 4.0.3 in un testo identico alla riformulazione dell'emendamento 4.0.4, richiesta dal Governo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto contrario sulla proposta 4.0.4, sottolinea che l'emendamento risulta andare in una direzione contraria rispetto agli obiettivi dell'economia circolare. Invita quindi i proponenti ad una attenta riflessione sul portato della proposta, anche valutando di limitarne la portata temporale rispetto a quanto previsto dalla formulazione della proposta.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 4.0.3 (testo 2) e 4.0.4 (testo 2), pubblicati in allegato, con il parere favorevole del relatore e del Governo, sono approvati.

Si passa alle votazioni riferite all'articolo 5.

Il PRESIDENTE, previa accettazione da parte dei proponenti della riformulazione avanzata dal Governo, pone in votazione la proposta 5.6 (testo 2), pubblicata in allegato, che risulta approvata.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) riformula la proposta 5.0.16 nel medesimo testo dell'emendamento 6.0.4, su cui è stato espresso parere favorevole dal Governo e dei relatori.

Gli identici emendamenti 6.0.4 (testo 2) e 5.0.16 (testo 2), pubblicati in allegato, posti quindi in votazione, risultano approvati.

Si passa all'articolo 6.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 11.3 in un testo analogo alla riformulazione della proposta 6.3 richiesta dal Governo.

Il PRESIDENTE pone quindi contestualmente ai voti le identiche proposte 6.3 (testo 2) e 11.3 (testo 2), pubblicate in allegato, che, con il parere favorevole del relatore e del Governo, risultano approvate.

Si passa all'articolo 7.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, la proposta 7.0.22 (testo 2) viene posta ai voti ed approvata.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) riformula la proposta 7.0.25, pubblicata in allegato, in un testo identico alla riformulazione della proposta 7.0.24 (testo 2), richiesta dal Governo.

Posti contestualmente ai voti, gli identici emendamenti 7.0.24 (testo 3) e 7.0.25 (testo 2), pubblicati in allegato, risultano quindi approvati.

Si passa all'articolo 8.

Il senatore [GELMETTI](#) (*FdI*) accetta la riformulazione richiesta dal Governo sull'emendamento 8.0.2.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara di riformulare la proposta 15.14 nel tenore identico alla riformulazione richiesta dal Governo con riguardo all'emendamento 8.0.2.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) dichiara di aggiungere la firma, a nome del proprio gruppo, sulla riformulazione della proposta 8.0.2.

Posti contestualmente ai voti, gli identici emendamenti 8.0.2 (testo 2) e 15.14 (testo 2), pubblicati in allegato, risultano approvati.

Si passa quindi alla votazione delle proposte sull'articolo 9.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), intervenendo in dichiarazione di voto contrario sulla proposta 9.82, rileva la contrarietà della propria parte politica sottolineando che il tema è all'attenzione di un proprio ordine del giorno che sarà successivamente esaminato, volto a vincolare il Governo sul punto.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 9.82, di cui chiede la votazione. Dichiara altresì di ritirare e trasformare negli ordini del giorno G/345/48/5, G/345/50/5 e G/345/51/5, pubblicati in allegato, le proposte 9.3, 9.8 e 9.93. Interviene poi in dichiarazione di voto sugli emendamenti a firma della propria parte politica in materia di *superbonus*, evidenziando come tale strumento abbia rivestito una importanza fondamentale e, contrariamente a quanto largamente profilato nel dibattito pubblico, non abbia creato distorsioni. Ricorda le finalità di efficientamento energetico di tale strumento, che ha contribuito non solo ad innalzare l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare del paese, ma ha determinato anche effetti estremamente positivi sull'occupazione. Sottolinea, con riguardo a tale strumento, che occorrerebbe un intervento organico che porti a sistema i *bonus* in materia edilizia delineando un impianto stabile che dia certezze

agli operatori e gli investitori. Formula osservazioni fortemente critiche in relazione ai diversi cambiamenti di regole normative adottati in breve successione di tempo, fonte di grandi problemi agli operatori del settore. Sottolinea come le risposte fornite dal Governo non appaiano assolutamente idonee a risolvere tali problematiche. Ricorda inoltre l'ingente mole di contenzioso, anche futuro, che interesserà tale misura. Sottolinea quindi l'esistenza di un problema reale che interessa le imprese e famiglie, che non viene affrontato dall'attuale Governo a causa di un'impostazione di tipo ideologico, volto ad ascrivere ad una sola forza politica tale misura. Nel dichiarare la trasformazione in ordine del giorno degli emendamenti a firma del proprio gruppo inerenti il tema, preannuncia comunque la riproposizione di tale dibattito nell'esame d'Aula del provvedimento.

Previa accettazione della riformulazione richiesta dal Governo da parte dei rispettivi proponenti, gli identici emendamenti 9.6 (testo 2), 9.12 (testo 2) e 9.87 (testo 2), pubblicati in allegato, risultano approvati.

L'emendamento 9.82, posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto. Interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 9.0.1 il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), il quale evidenzia i problemi di impostazione in materia di *superbonus*. Sottolinea in particolare le criticità derivanti dalle molteplici modifiche normative intervenute, nonché il problema del differente approccio avuto con riferimento agli immobili pubblici. Richiamando l'intervento del senatore Patuanelli, con il quale concorda circa la non ascrivibilità del fenomeno delle truffe allo strumento del *superbonus*, venendo al riguardo invece in rilievo il *bonus* facciate, sottolinea tuttavia come per quest'ultimo non sia stato previsto un sistema di congruità dei prezzi, elemento particolarmente critico. Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) aggiunge la firma alla proposta 9.0.11.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) dichiara di riformulare l'emendamento 9.0.10 in un testo identico alla proposta 9.0.11.

Posti contestualmente ai voti, con il parere favorevole del relatore del Governo, gli identici emendamenti 9.0.10 (testo 2), pubblicato in allegato, e 9.0.11 risultano approvati all'unanimità.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), in dichiarazione di voto favorevole sui propri emendamenti 10.3 e 10.0.4, chiede al sottosegretario Freni di chiarire le ragioni del mancato parere favorevole dell'esecutivo.

Il sottosegretario FRENI rileva che entrambi gli emendamenti afferiscono a temi che sono oggetto della legge di bilancio, con particolare riferimento agli articoli 78 e 79. Aggiunge poi che, sulla proposta 10.0.4, vi sono problemi di onerosità in relazione ad oneri non coperti.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), dopo aver dichiarato di ritirare e trasformare in ordine del giorno la proposta 10.0.4, ricorda comunque la necessità di approfondire il tema della quantificazione delle relative risorse.

Previa accettazione da parte dei rispettivi proponenti delle riformulazioni richieste dal Governo, il PRESIDENTE pone distintamente ai voti le proposte 10.5 (testo 2) e 10.12 (testo 3), pubblicate in allegato, che risultano approvate.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), in dichiarazione di voto sull'emendamento 10.0.26, ricorda che si era in attesa di elementi di chiarimento da parte del Governo sul parere contrario espresso dall'esecutivo.

Il sottosegretario FRENI evidenzia che la proposta pone un problema di compatibilità con l'Unione europea per cui è suscettibile di determinare oneri connessi ad un rischio di infrazione, risultando in contrasto con le regole della Banca Europea degli Investimenti (BEI).

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), replicando ai chiarimenti forniti dal Governo, ribadisce l'importanza di tale proposta e sottolinea come sia emersa, anche da quanto chiarito dal sottosegretario, la rilevanza e delicatezza del tema della garanzia fornita dalla SACE, soprattutto in relazione alla proposta sul *superbonus*.

Si passa all'articolo 11.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta 11.5 (testo corretto) che, con il parere favorevole del relatore e del Governo, risulta approvata.



Previa accettazione della riformulazione richiesta dal Governo, è posto in votazione l'emendamento 11.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta approvato.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13, previa accettazione del Governo da parte dei proponenti, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta 13.2 (testo 2), pubblicata in allegato, che con il parere favorevole del relatore e del Governo, risulta approvata.

Si passa all'articolo 14.

Posto ai voti, è approvato all'unanimità l'emendamento 14.8 (testo 2).

Previa accettazione, da parte dei rispettivi proponenti, delle riformulazioni avanzate dal Governo, sono posti distintamente in votazione gli emendamenti 14.0.2 (testo 2) e 14.0.12 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano approvati.

Il PRESIDENTE registra che l'emendamento 14.0.12 (testo 2) è stato approvato all'unanimità.

Posto ai voti, è inoltre approvato, con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento 14.0.13.

Si passa agli emendamenti relativi all'articolo 15.

Previa accettazione, da parte dei rispettivi proponenti, delle riformulazioni avanzate dal Governo, sono posti distintamente in votazione gli emendamenti 15.13 (testo 2) e 15.0.12 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano approvati.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 15.0.15 in un testo di tenore identico alla proposta 15.0.14, che ha ricevuto parere favorevole del relatore e del Governo.

Sono quindi contestualmente posti ai voti gli identici emendamenti 15.0.14 e 15.0.15 (testo 2), pubblicato in allegato, che risultano approvati all'unanimità.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) alla luce dell'esame svolto interviene per sottolineare talune criticità delle modalità di lavoro adottate rispetto al tema della centralità del Parlamento. Sottolinea la necessità di un ampliamento degli spazi parlamentari nel rispetto delle prerogative delle Camere nel quadro costituzionale. Formula poi osservazioni critiche sull'approccio altamente ideologico assunto da parte del Governo su talune questioni, tra le quali cita i pagamenti elettronici, su cui occorrerebbe invece adottare soluzioni concrete e prioritarie rispetto alla individuazione di un tetto per le transazioni digitali. Dichiaro che sarebbe servita una risposta diversa ai problemi del Paese, mentre si è assistito a uno svuotamento degli spazi di confronto; richiama i temi del *superbonus* e della necessità di una riforma organica dei *bonus* edilizi, soprattutto in un territorio come quello italiano affetto dalla questione del dissesto idrogeologico, per il quale occorrerebbe una prioritaria messa in sicurezza del patrimonio italiano. Dopo aver richiamato il tema del patrimonio pubblico, ricorda come i temi prioritari per le imprese siano inerenti l'azzeramento della liquidità e dei crediti incagliati. Evidenzia come il tema della garanzia di SACE non costituisce una risposta idonea poiché tale scelta prefigura un aumento del debito delle imprese e dunque un andamento nella direzione delle procedure fallimentari, piuttosto che interventi di reale sostegno alle imprese stesse. Sottolinea la centralità, invece, di una revisione della normativa nell'ottica dell'efficientamento energetico sottolineando altresì come sia del tutto assente dal provvedimento esaminato il tema dell'accelerazione dei progetti del PNRR. Occorre al riguardo individuare meccanismi di flessibilità e semplificazione per dare velocità dai progetti attuativi del PNRR. Conclude quindi riservandosi di presentare emendamenti sui temi sollevati per l'esame d'Aula.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) formula considerazioni critiche sul decreto legge nel suo complesso in quanto del tutto privo di uno sguardo sul futuro e di risposte concrete ai problemi reali del Paese, tra i quali menziona la necessità di incentrare l'attenzione e le risorse sulle fonti rinnovabili. In materia di *superbonus*, rileva come sia stata una misura con importanti finalità, sottolineandone tuttavia criticità e limiti, che imporrebbero di occuparsi degli effetti in termini di occupazione e sull'indotto, anche in luce di quanto emerso nelle audizioni svolte, tra le quali richiama in particolare l'audizione dell'ANCE. Sottolinea come le proposte del Governo non risolvano le ingenti problematiche esistenti, ricordando altresì il tema fondamentale degli interventi sul patrimonio pubblico. Formula quindi osservazioni critiche sul tutto l'impianto del provvedimento, rispetto al quale non sono state apportate modifiche risolutive.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S), in dichiarazione di voto sull'emendamento 9.0.1, stigmatizza l'assenza di risposte concrete da parte del Governo rispetto ai problemi del Paese. In particolare, in materia di *superbonus*, di cui richiama gli obiettivi, raggiunti, di riqualificazione energetica degli edifici e di slancio nel settore edilizio, ricorda in particolare l'effetto di rilancio sul sistema economico avuto dalla misura, anche in termini di gettito fiscale. Rammenta che la Presidente della Commissione europea aveva indicato il *superbonus* quale elemento trainante nell'ottica del perseguimento degli obiettivi della missione 2 del PNRR, in materia di transizione verde ed ecologica. Sottolinea a riguardo che gli interventi del Governo mettono ora a rischio gli obiettivi sulla transizione verde. Formula infine l'auspicio che almeno le risposte non date nel corso dell'esame del provvedimento possano essere profilate nel corso dell'esame della legge di bilancio.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) interviene per ritirare e trasformare negli ordini del giorno G/345/64/5 e G/345/65/5, pubblicati in allegato, gli emendamenti 13.1 e 9.52 (testo 2).

Il senatore [GELMETTI](#) (FdI) aggiunge altresì la firma sull'ordine del giorno G/345/65/5

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) dichiara di ritirare e trasformare nell'ordine del giorno G/345/38/5, pubblicato in allegato, l'emendamento 4.23.

Il PRESIDENTE comunica che tutti i restanti emendamenti e subemendamenti presentati dai Gruppi di maggioranza, non trasformati in ordini del giorno, si intendono ritirati e tutti i restanti emendamenti e subemendamenti presentati dai Gruppi di opposizione, non trasformati in ordini del giorno, si intendono tecnicamente respinti.

Sospende quindi la seduta, al fine di definire le modalità di esame degli ordini del giorno.

*La seduta sospesa alle ore 12,15, riprende alle ore 12,30.*

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli ordini del giorno.

Dà quindi la parola al sottosegretario Freni e al relatore per la formulazione dei rispettivi pareri.

Previa espressione del parere favorevole da parte del sottosegretario FRENI e del relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), risultano accolti gli ordini del giorno G/345/1/5, G/345/2/5, G/345/17/5, G/345/20/5 e G/345/64/5.

Previa riformulazione richiesta dal GOVERNO e accettata dai rispettivi presentatori, risultano accolti gli ordini del giorno G/345/4/5 (testo 2), G/345/5/5 (testo 2), G/345/8/5 (testo 2), G/345/13/5 (testo 2), G/345/14/5 (testo 2), G/345/16/5 (testo 2), G/345/19/5 (testo 2), G/345/21/5 (testo 2), G/345/22/5 (testo 2), G/345/24/5 (testo 2), G/345/25/5 (testo 2), G/345/27/5 (testo 2), G/345/28/5 (testo 2), G/345/30/5 (testo 2), G/345/37/5 (testo 2), G/345/66/5 (testo 2), G/345/67/5 (testo 2) e G/345/68/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il sottosegretario FRENI, sugli ordini del giorno G/345/18/5, G/345/26/5, G/345/29/5, G/345/31/5 e G/345/53/5, invita i proponenti al ritiro. Su tutti i restanti ordini del giorno, esprime un parere contrario.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) si associa ai pareri espressi dal Governo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE), in relazione all'ordine del giorno G/345/62/5, chiede al Governo di ritornare sul parere contrario appena espresso, anche in considerazione della particolare meritevolezza della questione.

Il sottosegretario FRENI, accogliendo la richiesta del senatore Lombardo, condiziona il parere favorevole alla riformulazione della parte dispositiva come impegno al Governo a valutare l'opportunità di assumere le iniziative ivi previste.

Previa accettazione del proponente, risulta accolto l'ordine del giorno G/345/62/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) chiede al Governo di modificare il parere espresso sull'ordine del giorno G/345/65/5, in tema di proroga del termine per la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per i *bonus* edilizi, al fine di ottenere un impegno pieno del Governo al riguardo.

Il sottosegretario FRENI accede all'istanza del senatore Damiani, richiedendo solo una minima correzione della parte dispositiva.

Previa accettazione da parte del senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), risulta accolto l'ordine del giorno

G/345/65/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) prende atto che il Governo ha espresso parere contrario su pressoché tutti gli ordini del giorno dell'opposizione, anche in relazione a tematiche di grande rilevanza sociale ed economica, sulle quali dovrà tornare, con particolare riguardo al polo petrolchimico di Priolo, oggetto dell'ordine del giorno G/345/54/5, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 11.0.17. Chiede al Governo di rivalutare il parere espresso sugli ordini del giorno G/345/55/5, G/345/56/5 e G/345/57/5, per i quali è stato formulato l'invito al ritiro.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta.

Il sottosegretario FRENI, dopo un breve approfondimento, si dichiara disponibile ad accogliere i suddetti ordini del giorno come raccomandazioni.

Previa accettazione dei proponenti, gli ordini del giorno G/345/55/5, G/345/56/5 e G/345/57/5 sono accolti come raccomandazioni.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede al Governo di valutare l'accoglimento dell'ordine del giorno G/345/51/5, diretto a sollecitare l'individuazione di una soluzione condivisa ed efficace al problema della cessione dei crediti d'imposta.

Si unisce alla richiesta la senatrice [CASTELLONE](#) (M5S).

Il sottosegretario FRENI, a seguito di una breve verifica, dichiara la disponibilità ad accogliere l'emendamento a condizione che venga riformulato con l'espunzione delle premesse e una piccola modifica al dispositivo.

Previa accettazione da parte dei proponenti, l'ordine del giorno G/345/51/5 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta accolto.

I senatori dei Gruppi di maggioranza aggiungono la firma all'ordine del giorno.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) sollecita il Governo a rivalutare il parere contrario espresso sull'ordine del giorno G/345/43/5, volto ad escludere dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie gli impianti fotovoltaici realizzati dalle aziende agricole, dalle pubbliche amministrazioni nonché dalle piccole e medie imprese. A tale proposito, fa presente che analogo ordine del giorno era stato già accolto dal Governo in sede di esame del decreto-legge aiuti-ter.

Il sottosegretario FRENI fa presente che, al riguardo, vi è la contrarietà del Ministero dell'ambiente, che è presumibile abbia svolto un supplemento di istruttoria.

Previa richiesta dei proponenti, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'ordine del giorno G/345/43/5 è posto in votazione e respinto.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede di votare espressamente anche l'ordine del giorno G/345/44/5 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto.

Il senatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) chiede al Governo di modificare il parere di invito al ritiro sugli ordini del giorno G/345/26/5 e G/345/38/5.

Il sottosegretario FRENI, dopo aver ribadito il parere contrario sull'ordine del giorno G/345/26/5, modifica invece la valutazione espressa sull'ordine del giorno G/345/38/5, condizionando il parere favorevole ad una riformulazione della parte dispositiva.

Previa accettazione della riformulazione da parte dei proponenti, risulta accolto l'ordine del giorno G/345/38/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli ordini del giorno G/345/18/5, G/345/26/5, G/345/29/5 e G/345/31/5 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Tutti i restanti ordini del giorno si intendono respinti.

Essendosi esaurito l'esame degli ordini del giorno, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Coord.1 dei Relatori, che risulta approvato.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, con autorizzazione a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 13,10*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [345](#)

**G/345/4/5 (testo 2)**

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premessi che:

si ritiene necessario promuovere la diffusione di fonti di energia sostenibili, mediante semplificazioni di carattere amministrativo, in funzione anche di favorire il raggiungimento dell'obiettivo 7 dell'agenda ONU 2030, diretta ad assicurare a tutti l'accesso all'energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna;

si ritiene altresì necessario procedere a semplificazioni al fine di sostenere le imprese turistiche nell'attuale contesto di crisi energetica evitando a queste ulteriori costi economici per duplicazioni di adempimenti amministrativi;

gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

impegna il Governo:

al fine di massimizzare la produzione energetica da fonte solare, ad intervenire nelle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di escludere la necessità di autorizzazioni per la realizzazione di pergolati fotovoltaici (come individuati alle voci 38, 39 e 41 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, e con altezza non superiore a 3,5 ml dal piano di posa.

**G/345/5/5 (testo 2)**

[De Priamo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premessi che:

con l'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, (c.d Decreto Ristori) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono state adottate disposizioni in forza delle quali la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei predetti soggetti, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionati all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del d.lgs. n. 42/2004; la suddetta misura è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2022 dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175;

la suddetta misura ha avuto un particolare rilievo durante il periodo di emergenza sanitaria in quanto ha consentito alle imprese del settore di esercitare l'attività e di ridurre gli effetti negativi legati alle restrizioni imposte per contrastare la diffusione dei contagi;

nella attuale fase caratterizzata dalla crisi energetica con evidenti riflessi sul settore produttivo economico e sociale è opportuno assicurare continuità alla suddetta misura da estendere sino al 31

dicembre 2023 allo scopo di sostenere le attività di ristorazione e somministrazione già fortemente colpite dalla emergenza pandemica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in un prossimo provvedimento l'estensione al 31 dicembre 2023 della validità ed efficacia delle disposizioni in materia di utilizzo temporaneo di suolo pubblico di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di sostenere il settore della ristorazione e della somministrazione già fortemente colpito dalla crisi pandemica.

**G/345/8/5 (testo 2)**

[Guidi](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 345,

premessi che:

dal 2020 cittadini ed imprese sono sottoposti a situazioni di stress economico dovute al periodo pandemico e alla successiva tensione politica internazionale, tuttora in essere: le due situazioni si sono succedute senza soluzione di continuità;

in particolar modo le imprese di ristorazione hanno dovuto far fronte a forti perdite economiche da mancato guadagno (disposizioni per l'emergenza sanitaria Covid-19; incremento dei costi dell'energia e delle materie prime);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nella necessità di poter e dover garantire la completa fruizione dei servizi offerti dalle attività di ristorazione alle persone disabili, di riconoscere a dette attività un aiuto economico di euro 1.000 finalizzato alla sostituzione o rifacimento degli impianti sanitari in ceramica (vasi sanitari con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri), ovvero di tutte le spese effettivamente sostenute (posa in opera, sistemi di scarico, opere idrauliche e murarie) dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024).

**G/345/13/5 (testo 2)**

[Sigismondi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premessi che:

le amministrazioni pubbliche della Regione Abruzzo, nonché i cittadini e le imprese, evidenziano l'importanza di valorizzare e potenziare, ciascuno per le proprie necessità (lavoro, studio, turismo, trasporto pubblico e di merci) l'Asse Attrezzato per le aree metropolitane delle Province di Chieti e di Pescara, un'opera strategica di valenza nazionale;

è stata posta la questione della necessità e possibilità che questa venga acquisita stabilmente nel patrimonio statale e gestita in via ordinaria dall'ANAS Spa, e dell'impossibilità da parte del Consorzio Industriale dell'area Chieti-Pescara e di Regione Abruzzo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assegnare al Consorzio Industriale dell'area Chieti-Pescara, in liquidazione, risorse finanziarie adeguate, valutate in 14 milioni di euro, finalizzate all'adempimento delle seguenti posizioni debitorie: società Farsura Costruzioni Spa; obbligazioni derivanti dalla sentenza n. 326/2001 della Corte d'Appello dell'Aquila; ulteriori posizioni debitorie con sentenza passata in giudicato.

**G/345/14/5 (testo 2)**

[Rosa](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno del settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premessi che:

i fenomeni meteorologici estremi, negli ultimi anni, sono in aumento e stanno avendo sempre maggiori impatti sui Paesi di tutto il mondo;

in Italia, nei primi dieci mesi del 2022, sono stati registrati nella circa 254 fenomeni meteorologici estremi;

secondo i dati ISPRA, il 94 per cento dei comuni italiani è a rischio frane, alluvioni ed erosione costiera: dieci Regioni (Valle D'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria) e la Provincia autonoma di Trento hanno il 100 per cento di comuni interessati da aree a pericolosità da frana P3-P4, idraulica media e/o erosione costiera;

le Regioni Abruzzo, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Puglia, Sardegna, Piemonte, Campania con una percentuale di comuni interessati maggiore del 90 per cento.

In termini di superficie, le aree classificate a pericolosità da frana elevata e molto elevata (P3-P4) o a pericolosità idraulica media rappresentano il 18,4 per cento del territorio nazionale;

l'ultimo disastroso episodio è quello che ha colpito l'isola di Ischia nella notte tra il 25 e il 26 novembre scorsi;

il decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore dei contribuenti che effettuano lavori di efficientamento energetico pari al 90 per cento dell'importo degli interventi;

impegna il Governo:

a valutare, al fine di tutelare la pubblica incolumità, iniziative volte a incentivare la delocalizzazione di abitazioni situate in zone a rischio idrogeologico e regolarmente autorizzate.

**G/345/16/5 (testo 2)**

[Iannone](#), [Bucalo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premessi che:

con uno stanziamento di 33,81 miliardi di euro, la Missione 4 del PNRR ha l'obiettivo di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, competitività e resilienza;

tali risorse sono destinate, in particolare, a migliorare e potenziare l'istruzione e ricerca per l'impresa, a colmare le carenze nell'offerta di servizi di educazione e il gap nelle competenze di base;

considerato che:

numerose sono le segnalazioni dei dirigenti scolastici relative alla gestione degli istituti, alla luce dei

tagli organici e degli interventi attuativi del PNRR;

valutato che:

le risorse necessarie a colmare tale lacuna, per complessivi 300 milioni di euro, sono rinvenibili nelle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimenti 1.3 e 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito non spese di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:

a) assegnare, per l'anno scolastico 2022/2023, alle istituzioni scolastiche statali un organico aggiuntivo di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;

b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle lezioni, finalizzati al recupero degli apprendimenti e all'orientamento, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia;

c) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle lezioni, per finalità connesse all'attuazione amministrativa del PNRR.

### **G/345/19/5 (testo 2)**

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345),

premessi che:

il Titolo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, ivi incluse misure intese aumentare l'indipendenza energetica del nostro Paese;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, successivamente emendato dall'articolo 12 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, ha previsto la possibilità di massimizzare la produzione degli impianti termoelettrici, includendo anche la produzione degli impianti alimentati a bioliquidi sostenibili che, a determinate condizioni, possono impiegare combustibili convenzionali, evitando quindi che il mancato esercizio di questi impianti per motivi connessi al costo del combustibile porti all'aumento del consumo di gas nella termoelettrica;

alla luce del contesto attuale, al fine di rafforzare la sicurezza del sistema energetico e aumentare l'indipendenza dagli approvvigionamenti energetici, si rende necessario prorogare la massimizzazione della produzione termoelettrica con combustibili diversi dal gas, includendo una diversificazione ulteriore rispetto all'apporto delle rinnovabili;

tale misura di gas risparmiato si rende ancora più necessaria per l'inverno 2023-2024 che già si preannuncia più difficoltoso di quello in corso;

attualmente, il periodo di applicazione di tale previsione è legato alla proposta di regolamento che il Consiglio energia del 26 luglio 2022 ha approvato al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE attraverso la riduzione dei consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 - 31 marzo 2023, tale scadenza è ormai imminente e non risulta sufficiente a garantire una continuità della produzione, creando una grande incertezza per il comparto che rischia quindi di non poter acquistare la materia prima anche per il successivo anno termico;

è stato stimato che la massimizzazione della produzione a carbone e olio delle centrali esistenti regolarmente in servizio contribuirebbe per il periodo 1° agosto 2022 - 31 marzo 2023 a una riduzione di circa 1,8 miliardi di Smc (*standard metro cubo*);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28, prorogando la massimizzazione della produzione termoelettrica con combustibili diversi dal gas per tutto il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024.

### **G/345/21/5 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Berlusconi](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Miccichè](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#),  
[Silvestro](#), [Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

premessi che:

l'articolo 119-*ter* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, inserito dall'articolo 1, comma 42, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;

tale detrazione spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

l'articolo 9 del decreto legge in titolo apporta modifiche alla disciplina della detrazione del 110 per cento (cd. superbonus) per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, tralasciando la proroga e il rifinanziamento di una importante detrazione fiscale come quella per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

la detrazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche rappresenta una novità assoluta per il nostro Paese e ha segnato una svolta etica sul modo di approcciarsi a questa seria problematica che, purtroppo;

occorre, quindi, mantenere l'attenzione e la massima considerazione su chi ha uno svantaggio dovuto alla disabilità ed è costretto a rivolgersi a parenti o amici solo per uscire dalla propria abitazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre nel disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, all'esame della Camera, la proroga e il rifinanziamento della detrazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-*ter* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

**G/345/22/5 (testo 2)**

[De Poli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

premessi che:

durante la pandemia il covid ha impattato in modo sensibile sulla capacità della risposta del sistema sanitario mostrando, almeno nella sua fase iniziale, una inadeguata risposta ad una emergenza del tutto imprevedibile.

Considerato inoltre che tale impatto ha evidenziato una forte carenza di posti letto rispetto alle



esigenze dovute alla pandemia.

E visto che il sistema sanitario nazionale ha consentito alle strutture pubbliche e private di adeguare le proprie strutture al fine di corrispondere alle mutate esigenze sanitarie un'adeguata risposta consentendo un ampliamento degli spazi andando in deroga alle norme urbanistiche vigenti.

E visto inoltre che tali strutture ospitano servizi essenziali che nel caso non venisse prorogata la loro esistenza rischierebbero di essere smantellate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prendere in considerazione la proroga della deroga sino al 30/04/2023 e consentendo nelle more di una definizione permanente di poter ancora esercitare negli spazi oggetto di ampliamento.

**G/345/24/5 (testo 2)**

[Testor](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 2.0.13

**G/345/25/5 (testo 2)**

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 3.52

**G/345/27/5 (testo 2)**

[Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 7.0.18, limitatamente alla parte concernente la proroga.

**G/345/28/5 (testo 2)**

[Romeo](#), [Paganella](#), [Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Murelli](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 12.1

**G/345/30/5 (testo 2)**

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Parrini](#), [Fregolent](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 13.0.26

**G/345/32/5 (già em. 1.0.10)**

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345); premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede misure di sostegno per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in favore delle imprese;

è importante impedire che a causa dei detti incrementi dei costi energetici e delle conseguenti difficoltà nel far fronte al puntuale pagamento delle utenze, le imprese, specie quelle di piccole dimensioni, che producono beni di prima necessità, quali in particolare le imprese della panificazione, subiscano l'interruzione della fornitura e siano costretti a cessare le attività ;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, nel primo provvedimento utile, il divieto rivolto alle società fornitrici, dell'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti «di prima necessità», in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse corrispondano un congruo acconto sull'ammontare complessivo del debito stesso.

**G/345/33/5 (già em. 3.74)**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345); premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede misure di sostegno per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in favore delle imprese;

in particolare, il comma 1 prevede che, al fine di mitigare l'impatto dell'incremento dei costi dell'energia sulla liquidità delle imprese residenti in Italia, le medesime imprese possano richiedere la rateizzazione degli importi per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale, in eccedenza rispetto all'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;

in considerazione dell'incidenza della crisi energetica sulle famiglie, soprattutto quelle a basso reddito, e delle possibili ripercussioni derivanti dalle difficoltà nel fronteggiare l'aumento delle bollette

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere anche alle famiglie con un ISEE inferiore ai 20.000 euro le misure agevolative previste in favore delle imprese in tema la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

**G/345/34/5 (già em. 10.16)**

[De Poli](#)

Il Senato,

in fase di approvazione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di

sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

premessi che:

l'articolo 10 reca previsioni finalizzate a rilanciare gli investimenti pubblici e facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, sospendendo alcune norme del Codice dei contratti pubblici;

la costruzione di opere infrastrutturali prevede l'utilizzo di un materiale, imprescindibile e insostituibile, ovvero il cemento;

nel corso dei prossimi anni proseguiranno gli investimenti in manutenzione e costruzione di opere pubbliche, soprattutto alla luce del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

nel corso del 2022 la percentuale di export del cemento proveniente da Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo ha subito un'importante aumento, mettendo in crescente difficoltà le imprese nazionali;

a partire dal 2025 entrerà in vigore il Regolamento UE (COM(2021) 564 final) c.d. CBAM, che definirà un meccanismo di protezione per le aziende europee, rispetto a quelle extraeuropee;

le aziende dei Paesi da cui proviene la maggior percentuale di export producono senza essere sottoposte al Regime europeo ETS e perciò in condizioni più vantaggiose e con costi di produzione molto inferiori rispetto a quelle nazionali;

l'utilizzo di cemento prodotto in Paesi sottoposti al Regime europeo ETS presenta un impatto sulla qualità delle opere costruite, in quanto l'utilizzo di cementi di importazione rende maggiormente incerta la compartecipazione al mix design del calcestruzzo;

introdurre dei criteri premianti per l'utilizzo del cemento ETS non impatterebbe su disponibilità e reperibilità del materiale. In Italia infatti si stima l'esistenza di una capacità produttiva del 33% inutilizzata;

impegna il Governo:

a prevedere l'inserimento, sino al 31 dicembre 2025, per le stazioni appaltanti, tra i criteri di valutazione dell'offerta, l'approvvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS, attribuendogli un punteggio non inferiore al 30 per cento del punteggio massimo previsto per la componente qualitativa dell'offerta.

**G/345/35/5**

[De Poli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345); impegna il Governo

ad adottare disposizioni di interpretazione autentica secondo cui, in attuazione dell'art. 7, commi terzo e quarto, dell'Accordo di Villa Madama tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, il primo comma, lettera i), dell'articolo. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si interpreta nel senso che l'esenzione spetta per gli immobili degli enti ecclesiastici aventi fine di religione e di culto già destinati alle attività previste all'art. 16, lettera a) della legge 10 maggio 1985, n. 222, anche nei casi in cui l'immobile non venga più in concreto utilizzato o risulti divenuto inagibile, sempre che non risulti provato sugli stessi l'effettivo svolgimento di attività diverse da quelle di religione o di culto contrastante con l'originaria destinazione fiscale di esenzione.

**G/345/36/5 (già em. 3.17)**

[De Poli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede, tra le misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette, la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale secondo una procedura troppo complessa e con tempistiche lunghe che scoraggiano il cliente;

inoltre il comma 7 del suddetto articolo prevede testualmente che «l'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta»;

considerato che:

se l'impresa chiede la rateizzazione che sarà già di suo una procedura piuttosto lunga e complessa perderà tutto il credito d'imposta richiedibile per i costi energetici sostenuti nel 4° trimestre 2022;

che tale disposizione rappresenta una grande penalizzazione per le imprese già in crisi e, cosa ancora più pericolosa, la disattenzione rispetto a quanto previsto da tale disposizione con la richiesta di entrambe le agevolazioni può portare ad una successiva verifica dell'Agenzia delle Entrate con la richiesta di recupero del credito d'imposta e l'applicazione delle relative sanzioni;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di prevedere la non cumulabilità tra rateizzazione e credito di imposta sull'energia.

**G/345/37/5 (testo 2)**

[De Poli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premessi che:

durante la pandemia il covid ha impattato in modo sensibile sulla capacità della risposta del sistema sanitario mostrando, almeno nella sua fase iniziale, una inadeguata risposta ad una emergenza del tutto imprevedibile.

considerato inoltre che tale impatto ha evidenziato una forte carenza di posti letto rispetto alle esigenze dovute alla pandemia

E visto che il sistema sanitario nazionale ha consentito alle strutture pubbliche e private di adeguare le proprie strutture al fine di corrispondere alle mutate esigenze sanitarie una adeguata risposta consentendo un ampliamento degli spazi andando in. Deroga alle norme urbanistiche vigenti.

E visto inoltre che tali strutture ospitano servizi essenziali che nel caso non venisse prorogata la loro esistenza rischierebbero di essere smantellate,

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di prendere in considerazione la proroga della deroga sono al 30/04/2023 e consentendo nelle more di una definizione permanente di poter ancora esercitare negli spazi oggetto di ampliamento.

**G/345/37/5 (già em. 3.0.18)**

[De Poli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premessi che:

durante la pandemia il covid ha impattato in modo sensibile sulla capacità della risposta del sistema sanitario mostrando, almeno nella sua fase iniziale, una inadeguata risposta ad una emergenza del tutto imprevedibile.

considerato inoltre che tale impatto ha evidenziato una forte carenza di posti letto rispetto alle esigenze dovute alla pandemia

E visto che il sistema sanitario nazionale ha consentito alle strutture pubbliche e private di adeguare le proprie strutture al fine di corrispondere alle mutate esigenze sanitarie una adeguata risposta consentendo un ampliamento degli spazi andando in. Deroga alle norme urbanistiche vigenti.

E visto inoltre che tali strutture ospitano servizi essenziali che nel caso non venisse prorogata la loro esistenza rischierebbero di essere smantellate,

impegna il governo:

a prendere in considerazione la proroga della deroga sono al 30/04/2023 e consentendo nelle more di una definizione permanente di poter ancora esercitare negli spazi oggetto di ampliamento.

**G/345/38/5 (testo 2)**

[Bizzotto](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345),

premessi che:

il Titolo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, ivi incluse misure intese aumentare l'indipendenza energetica del Paese;

l'articolo 4 introduce misure per l'incremento della produzione di gas naturale volta a garantire la ripresa economica del Paese incluso l'ampliamento delle fonti di approvvigionamento energetico, messe a forte rischio dall'attuale congiuntura geopolitica ed economica;

a tal riguardo, in relazione alle operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare si rende necessario assicurare un coinvolgimento attivo dei soggetti interessati al fine di garantire la sicurezza e l'ecosostenibilità delle attività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un tavolo di confronto sulla sicurezza e la sostenibilità delle operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare tra i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali interessate, al fine di garantire la sicurezza e la sostenibilità economica e ambientale nonché la valutazione di eventuali criticità conseguenti le operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare.

**G/345/38/5 (già em. 4.23)**

[Bizzotto](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345),

premessi che:

il Titolo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, ivi incluse misure intese aumentare l'indipendenza energetica del Paese;

l'articolo 4 introduce misure per l'incremento della produzione di gas naturale volta a garantire la ripresa economica del Paese incluso l'ampliamento delle fonti di approvvigionamento energetico, messe a forte rischio dall'attuale congiuntura geopolitica ed economica;

a tal riguardo, in relazione alle operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare si rende necessario assicurare un coinvolgimento attivo dei soggetti interessati al fine di garantire la

sicurezza e l'ecosostenibilità delle attività,

impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un tavolo di confronto sulla sicurezza e la sostenibilità delle operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare tra i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali interessate, da convocarsi entro il mese di gennaio 2023, al fine di garantire la sicurezza e la sostenibilità economica e ambientale nonché la valutazione di eventuali criticità conseguenti le operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare.

**G/345/39/5 (già em. 1.42)**

[Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345);

premesso che:

l'articolo i del provvedimento in esame estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022;

in particolare, il comma 6 del predetto articolo prevede che entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti di imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, siano tenuti a inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia, delle entrate da emanarsi entro il 19 dicembre 2022 (trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame),

impegna il Governo:

al fine di agevolare le imprese nella richiesta dell'agevolazione fiscale in esame, a precisare, nel prossimo provvedimento utile, che il diritto alla fruizione del credito non ancora fruito sia comunque riconosciuto anche in caso di ritardata o mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate della relativa comunicazione.

**G/345/40/5 (già em. 1.51)**

[Naturale](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

l'articolo testende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022;

la norma riconosce la possibilità di fruire di tali crediti di imposta entro il 31 marzo 2023,

impegna il Governo:

al fine di dare un più ampio respiro alle imprese beneficiarie, a garantire ai soggetti beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo t del decreto legge 23

settembre 2022, n.144, la possibilità di utilizzare il suddetto credito entro il 30 giugno 2023, consentendo così alle imprese di poter accedere alla misura in tempi congrui ed avere un respiro temporale più ampio per programmare la propria attività.

**G/345/41/5 (già em. 3.12)**

[Nave](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023;

la disposizione prevede altresì nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità esclusivamente di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte a consentire anche agli intermediari finanziari autorizzati e iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di prestare la garanzia per accedere alla rateizzazione delle forniture energetiche.

**G/345/42/5 (già em. 3.56)**

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Guidolin](#), [Nave](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premessi che:

il comma 12 dell'articolo 3 del provvedimento in esame modifica una disciplina transitoria che prevede, per il 2022, in relazione all'incremento dei costi per la fruizione dell'energia, sia un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale sia un contributo straordinario per altri soggetti, operanti nell'ambito del Terzo settore o comunque assimilabili a quest'ultimo ambito,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che il contributo in favore degli enti del Terzo settore sia riconosciuto tenendo in considerazione l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato anche nel quarto trimestre dell'anno 2022 rispetto ad analogo periodo del 2021.

**G/345/43/5 (già em. 3.72)**

[Naturale](#), [Croatti](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S.

345),

premessi che:

il capo I reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

l'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili. Si tratta delle seguenti tipologie di impianti: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione e sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010;

rilevato che:

la predetta norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali. Nel mese di ottobre, i Comuni hanno ricevuto dal GSE le fatture per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'applicazione retroattiva del predetto meccanismo di «compensazione a due vie» sul prezzo dell'energia elettrica. Le stime dell'Ance mostrano che la restituzione degli extraprofiti generati da impianti rinnovabili in «conto energia» impatta su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni;

l'ANCI ha da subito contestato l'applicazione di tale norma alle Pubbliche amministrazioni, ed in particolare ai Comuni, per evidenti ragioni: i proventi dei Comuni, proprietari degli impianti, non sono in alcun modo assimilabili alla nozione di «extraprofitto», con riferimento sia al profilo soggettivo che oggettivo. In relazione all'ambito soggettivo non si tratta di ricavi o profitti di natura privatistica, ma di entrate o proventi di natura pubblicistica; in relazione al profilo oggettivo si tratta di proventi destinati alla collettività e all'erogazione dei servizi ai cittadini e non all'utile o profitto privato;

in tal modo si finisce per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico, con l'effetto paradossale che gli stessi Comuni si trovano, da un lato, a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro, a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

è di tutta evidenza, dunque, la necessità di chiarire in via interpretativa o normativa l'esclusione dei Comuni dall'applicazione della norma recata dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022,

considerato inoltre che:

la predetta misura penalizza notevolmente anche le imprese agricole che hanno realizzato impianti fotovoltaici, nonché gli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005,

impegna il Governo:

ad escludere dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola nonché le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005.

**G/345/44/5 (già em. 3.0.13)**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#),



[Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Croatti](#), [Lorefice](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premessò che:

il capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

già l'articolo 56 del D.L. 18/2020 (c.d. DL Cura Italia) ha previsto misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese;

in particolare, è stata prevista una moratoria, in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia, tra cui le rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie;

considerato che:

il perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime e le difficoltà che stanno affrontando in particolare le aziende agricole in questo periodo, alle prese prima con una siccità che non ha precedenti e ora anche con il gelo, rende necessaria e urgente l'adozione di misure che aiutino le predette imprese, ad esempio sospendendo per un certo periodo la restituzione delle rate e prolungando di pari tempo la durata del mutuo,

impegna il Governo:

al fine di garantire la necessaria liquidità delle PMI agricole colpite dai rincari eccezionali dei costi di produzione e dagli incrementi delle tariffe energetiche, a prevedere una misura analoga a quella già adottata in passato, consentendo la possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate e dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 marzo 2023, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la Banca o con gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

**G/345/45/5 (già em. 4.4)**

[Barbara Floridia](#), [Patuanelli](#), [Guidolin](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Turco](#), [Sironi](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Croatti](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

premessò che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali «energivori»;

considerato che:

le disposizioni di cui all'articolo 4, in deroga alla normativa vigente e alla pianificazione vigente, ammettono a partecipare alle procedure di approvvigionamento a lungo termine le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 50 o milioni di metri cubi. In deroga al divieto previsto dall'articolo 4 della legge n. 9 del 1991, viene dunque consentita la coltivazione per la durata di vita utile del giacimento, a condizione che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa;

tale scelta, nell'ottica del Governo, sarebbe finalizzata, attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale da destinare ai clienti finali industriali, alla riduzione delle emissioni di gas calmieranti;

valutato che:

la ripresa delle attività di estrazione del gas, così come delineata dall'articolo 4, è in netto contrasto sia con il principio costituzionale della tutela ambientale che con quello relativo agli interessi delle future generazioni, poiché costituisce un'inversione di marcia rispetto all'obiettivo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico. In proposito, basti ricordare come la stessa Agenzia internazionale per l'energia (IEA) ha avvertito che il rispetto dell'Accordo di Parigi, con il contenimento il riscaldamento del clima a +1,5°C, impone necessariamente di escludere l'avvio di nuovi giacimenti di gas (oltre che miniere di carbone e pozzi di petrolio) successivamente al 2021;

tale decisione, infatti, nega apertamente quanto sostenuto negli anni da numerose evidenze scientifiche che dimostrano come l'unico modo per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione entro il 2050 sia ridurre immediatamente l'uso di combustibili fossili e sottolineano quanto le emissioni fuggitive di metano abbiano un elevato impatto climalterante. Secondo quanto riferito da Greenpeace nell'ambito delle audizioni svolte sul provvedimento, in un arco di tempo di 20 anni il potere climalterante del metano è di oltre ottanta volte superiore a quello della CO<sub>2</sub>;

a tale riguardo si segnala, ultimo in ordine di tempo, lo studio dedicato al sistema energetico italiano, condotto da un gruppo di ricerca dell'Università La Sapienza e pubblicato lo scorso ottobre sul *Journal of Cleaner Production*, dal titolo «*Towards a dramatic reduction in the European Natura! Gas consumption: Italy as a case study*», portato all'attenzione del Senato sempre nell'ambito delle audizioni svolte in Commissione Bilancio Tale studio evidenzia come l'investimento in fonti rinnovabili, invece che in fonti fossili, non solo sarebbe più conveniente in termini di consumo e di risparmio, ma contribuirebbe ad un sensibile aumento di posti di lavoro;

la quantità di gas recuperabile grazie alle previsioni di cui all'articolo 4 è stimata intorno ai 15 miliardi di metri cubi in io anni, ossia 1,5 l'anno: soltanto il 2 per cento del fabbisogno nazionale. Una quantità talmente esigua e di scarso impatto sul fabbisogno nazionale, che non permette di motivare la necessità e l'urgenza di ricorrere allo strumento del decreto-legge;

considerato inoltre che:

sono evidenti i gravi pregiudizi per le aree marine sino ad oggi vincolate dell'Alto Adriatico e, in particolare, in quelle che fronteggiano il Delta del Po. Il Delta del Po è un territorio anfibio estremamente fragile, esposto alla subsidenza, all'erosione costiera e alla risalita del cuneo salino tutti fenomeni che già richiedono costi ingenti per essere fronteggiati e che rischiano di essere aggravati dagli interventi di estrazione di idrocarburi consentiti dalle nuove norme;

a tale ultimo riguardo, le disposizioni del provvedimento in esame non offrono sufficienti garanzie, consentendo la riapertura dei pozzi sulla base di una non meglio precisata «verifica» dell'assenza, non di subsidenza, ma di «effetti significativi» di subsidenza sulla costa, quasi che l'aggravamento del fenomeno sia in qualche modo accettato come inevitabile, e si tratti di contenerne le conseguenze più gravi;

appare chiaro che le nuove disposizioni, con la finalità dichiarata di ridurre nel breve periodo il costo del gas metano, autorizzano decisioni suscettibili di cagionare impatti ambientali, territoriali ed economici negativi di lungo periodo,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, misure volte a modificare la disposizione di cui all'articolo 4, al fine di perseguire un generale ripensamento della politica energetica che tale norma rivela e garantire la ripresa del processo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto dei cambiamenti climatici, nonché di scongiurare ogni rischio di subsidenza e di pregiudizi ambientali ed economici alle aree marine e costiere italiane.

**G/345/46/5 (già em. 5.0.12)**

[Lorefice](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premessi che:

il capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

la diffusione delle energie rinnovabili rappresenta uno strumento di elezione per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico, i cui gravissimi effetti sul territorio europeo non consentono alcun ritardo nella decarbonizzazione né ripensamenti sulla transizione ecologica inclusiva e soprattutto necessaria per spegnere i conflitti che si stanno alimentando con le energie fossili;

come noto, l'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, riconosce una detrazione pari al 50% delle spese sostenute relative all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della necessità di riconoscere maggiori agevolazioni economiche alle famiglie,

impegna il Governo:

al fine di favorire la necessaria transizione verso le energie rinnovabili, a riconoscere una maggiorazione della detrazione delle spese sostenute per l'installazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, pari almeno all'80 per cento, ripartendolo in 2 quote annuali di pari importo.

**G/345/47/5 (già em. 7.0.21)**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premessi che:

il capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

l'articolo 9, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha riconosciuto alle Autorità di sistema portuale la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili;

in particolare, gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, anche se di potenza superiore a 1 MW;

valutato che:

tale misura facilita la transizione energetica rinnovabile negli scali commerciali nonché agevola le autorità portuali a promuovere il consumo di energia da fonti rinnovabili nelle aree portuali e retroportuali,

impegna il Governo:

per le medesime finalità di transizione energetica rinnovabile e promozione del consumo di energia da fonti rinnovabili, ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad estendere alle aree ZES la possibilità di promuovere comunità energetiche, in analogia a quanto attualmente previsto per le Autorità di Sistema Portuali.

**G/345/48/5 (già em. 9.3)**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Turco](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premessi che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. superbonus, portandola dal no al 90 per cento. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al Superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in rate annuali;

considerato che:

il decreto-legge in esame interviene purtroppo con un taglio anticipato al cd. «Superbonus» senza prevedere una politica pluriennale per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. Tale scelta determinerà un decisivo freno agli investimenti nella riqualificazione degli edifici, compromettendo gli obiettivi legati alla transizione ecologica. Questo effetto sarà tanto più evidente per gli interventi su interi edifici condominiali,

condizionati dalla presenza dei condomini a più basso reddito, che non hanno la possibilità di sostenere la parte di spese non coperta dal bonus e, allo stesso tempo, non accedono al contributo finanziario previsto dalla norma perché hanno un reddito anche di poco superiore alla soglia dei 15.000 euro;

l'incertezza normativa e il susseguirsi di modifiche della disciplina, e delle relative modalità attuative, rappresentano il pericolo maggiore per la concreta realizzazione degli effetti attesi dalla misura;

è di tutta evidenza come i bonus relativi all'edilizia, ed in particolare la misura del Superbonus no per cento, abbiano svolto un ruolo decisivo nel rilancio del comparto. Negli ultimi due anni, il settore delle costruzioni ha trainato il PIL e l'occupazione. Secondo i dati riportati dall'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), più di un terzo dell'aumento del PIL del 2022 è legato alla crescita del settore, che ha creato 230.000 posti di lavoro in due anni;

nell'ultimo rapporto di ricerca sugli incentivi per una politica industriale di lungo periodo, il Censis dimostra chiaramente i benefici apportati sia in termini di entrate per lo Stato che in termini di crescita dell'occupazione. Il Censis stima che, a fronte di 55 miliardi di euro di investimenti sul patrimonio edilizio, tra agosto 2020 e ottobre 2022, siano stati 79,9 i miliardi di produzione diretta

nella filiera delle costruzioni, cui si sommano 36 miliardi di euro di produzione attivata in altri settori del sistema economico connesso alle componenti dell'indotto, per un totale di almeno 115 miliardi di euro. Anche in termini fiscali, non può essere ignorato il contributo portato dagli effetti moltiplicativi del Superbonus sul relativo gettito fiscale;

tali valutazioni si aggiungono all'aspetto primario e più rilevante della misura, ossia gli effetti benefici in termini di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale. In base ai dati disponibili, il Censis stima che la spesa di 55 miliardi di euro abbia generato un risparmio di 11.700 Gwh/anno, che corrispondono a 1,1 miliardi di metri cubi di gas, pari al 40 per cento del risparmio energetico che il Piano emergenziale di riduzione dei consumi del settore domestico si prefigge di realizzare nell'autunno-inverno 2022-2023, mentre la riduzione delle emissioni di CO2 dovuta agli interventi con il Superbonus è stimabile in 1,4 milioni di tonnellate di mancate emissioni. Tali risultati del tutto eccezionali avvicinano l'Italia al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 fissati in Europa, e che l'Italia ha condiviso: la riduzione del 55% delle emissioni di CO2 degli edifici al 2030 e la relativa decarbonizzazione al 2050;

il Superbonus non risponde, dunque, ad un obiettivo strategico quale quello della transizione ecologica ed energetica, che per sua natura ha una dimensione di lungo periodo e deve necessariamente tendere ad un rinnovato approccio nella politica industriale del Paese. È dunque decisamente poco lungimirante pensare di rimodulare tale strumento sulla base di considerazioni meramente contabili, senza una visione di ampio respiro che tenga conto dell'impatto prodotto sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, di occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico assicurato e di gettito fiscale prodotto. Inoltre, anche puntuali riforme di dettaglio, quale ad esempio la fissazione di un limite reddituale agli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari, rappresentano una contraddizione della finalità universale della misura, quale quella dell'efficientamento energetico;

valutato che:

in particolare, la disciplina transitoria delineata al comma 2 dell'articolo 9, appare molto limitata, poiché ha previsto un termine eccessivamente ravvicinato rispetto al 19 novembre, data di entrata in vigore del decreto legge in esame, impedendo, di fatto, a coloro che avevano già avviato le iniziative preliminari alla concreta esecuzione dei lavori di procedere con la definitiva approvazione degli interventi e con la presentazione della CILAS entro il 25 novembre. È, quindi, essenziale prevedere un termine transitorio maggiormente congruo, così da assicurare il Superbonus al no per cento agli interventi già programmati;

inoltre, per i condomini, le modifiche apportate hanno determinato il blocco di tutte le delibere assembleari che, seppur in corso di definizione, non avrebbero avuto il tempo materiale per essere approvate entro il 25 novembre. La formulazione della norma sembrerebbe, inoltre, ingenerare alcuni dubbi circa l'esclusione dalla riduzione della percentuale del Superbonus per quegli interventi che sono stati oggetto di pratiche edilizie presentate quando ancora non era possibile utilizzare la CILAS;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza, anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge di Bilancio per l'anno 2023, misure correttive che permettano l'applicazione di una disciplina più favorevole per i contribuenti e per le imprese del settore, prevedendo il ripristino del previgente termine del 31 dicembre 2023 quale limite per avvalersi dell'agevolazione nella misura del no per cento.

**G/345/50/5 (già em. 9.8)**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Turco](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premessò che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. superbonus, portandola dal no al 90 per cento. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del no per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del no per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in to rate annuali;

considerato che:

il decreto-legge in esame interviene purtroppo con un taglio anticipato al cd. «Superbonus» senza prevedere una politica pluriennale per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. Tale scelta determinerà un decisivo freno agli investimenti nella riqualificazione degli edifici, compromettendo gli obiettivi legati alla transizione ecologica. Questo effetto sarà tanto più evidente per gli interventi su interi edifici condominiali, condizionati dalla presenza dei condomini a più basso reddito, che non hanno la possibilità di sostenere la parte di spese non coperta dal bonus e, allo stesso tempo, non accedono al contributo finanziario previsto dalla norma perché hanno un reddito anche di poco superiore alla soglia dei 15.000 euro;

è di tutta evidenza come i bonus relativi all'edilizia, ed in particolare la misura del Superbonus 110 per cento, abbiano svolto un ruolo decisivo nel rilancio del comparto. Negli ultimi due anni, il settore delle costruzioni ha trainato il PIL e l'occupazione. Secondo i dati riportati dall'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), più di un terzo dell'aumento del PIL del 2022 è legato alla crescita del settore, che ha creato 230.000 posti di lavoro in due anni;

nell'ultimo rapporto di ricerca sugli incentivi per una politica industriale di lungo periodo, il Censis dimostra chiaramente i benefici apportati sia in termini di entrate per lo Stato che in termini di crescita dell'occupazione. Il Censis stima che, a fronte di 55 miliardi di euro di investimenti sul patrimonio edilizio, tra agosto 2020 e ottobre 2022, siano stati 79,9 i miliardi di produzione diretta nella filiera delle costruzioni, cui si sommano 36 miliardi di euro di produzione attivata in altri settori del sistema economico connesso alle componenti dell'indotto, per un totale di almeno 115 miliardi di euro. Anche in termini fiscali, non può essere ignorato il contributo portato dagli effetti moltiplicativi del Superbonus sul relativo gettito fiscale;

impegna il Governo:

a) ad adottare con urgenza, anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge di Bilancio per l'anno 2023, modifiche puntuali alla disciplina delineata dall'articolo 9 volte a prevedere:

- l'estensione del termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023, posticipando altresì la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, al fine di prorogarla al 31 marzo 2023;

- l'estensione dei termini entro cui poter usufruire del no per cento, consentendo la deliberazione dei lavori, in caso di condomini, e la presentazione della CILAS entro il 28 febbraio 2023 o, almeno, entro il 15° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvaguardando così il legittimo affidamento dei soggetti che hanno già concluso le

fasi prodromiche dei lavori confidando nel Superbonus al 110 per cento;

- l'esclusione dalle modiche normative previste dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*), gli interventi, da avviare o già in corso di realizzazione, che sono stati oggetto di pratiche edilizie presentate sotto la vigenza delle disposizioni normative antecedenti le modifiche che hanno portato all'introduzione della CILAS;

- l'eliminazione, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari dalle persone fisiche, del limite di reddito dei 15.000 euro che appare piuttosto esiguo e non idoneo a finanziare gli interventi per i soggetti con ridotta capacità contributiva;

*b*) a prevedere la detrazione nella misura del no per cento anche per i lavori di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per gli accumulatori di energia.

#### **G/345/51/5 (testo 2)**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Turco](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Damiani](#), [Lotito](#), [Borghese](#), [Dreosto](#), [Testor](#), [Calandrini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare con urgenza una soluzione condivisa ed efficace che ponga rimedio al problema della cessione dei crediti d'imposta, che vede migliaia di imprese prive della liquidità necessaria per completare i molti cantieri ora bloccati, con inevitabili riverberi nella qualità delle esposizioni che le banche hanno nei confronti delle imprese stesse.

#### **G/345/51/5 (già em. 9.93)**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Turco](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premessi che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. superbonus, portandola dal no al 90 per cento. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del no per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del no per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in rate annuali;

considerato che:

la predetta soluzione in tema di cessione dei crediti d'imposta, che consente di diluire in 10 anni l'utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari o delle imprese che hanno praticato

lo sconto in fattura, sebbene costituisca una ulteriore opzione, non riesce ad essere risolutiva per due ordini di ragioni. Sul fronte delle imprese, la soluzione non appare risolutiva perché il loro obiettivo è cedere i crediti e ottenere la liquidità necessaria per completare i molti cantieri ora bloccati. Modificare l'orizzonte temporale dei bonus distribuendone la compensazione su 10 anni potrebbe forse consentire ad alcune imprese di non perdere parte della annualità in scadenza a fine 2022, nel presupposto che si abbia sufficiente capienza fiscale per compensare, ma resterebbero i problemi di liquidità. Dal lato delle banche, come evidenziato anche in sede di audizione sul provvedimento da Abi (associazione bancaria italiana), il valore in bilancio dei crediti fiscali acquisiti è essenzialmente funzione del periodo di compensazione residuo: espandere questo periodo *ex post* determina immediati impatti in bilancio in termini di svalutazione (*impairment*) di tali i crediti. Non è quindi per tale via che si può ricercare un ampliamento della capacità fiscale delle banche;

appare dunque necessario prevedere una misura di carattere straordinario e senza impatti sul gettito, attraverso cui verrebbe introdotta per le banche e per gli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito una nuova e aggiuntiva modalità di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti da interventi già eseguiti nel 2021 e 2022 o in corso di ultimazione con parte dei riversamenti all'Erario relativi alle somme raccolte con le deleghe F24 della propria clientela. Solo in tal modo si faciliterebbe l'acquisizione da parte del sistema bancario dei crediti incagliati, la cui mancata cessione sta compromettendo la sopravvivenza di tutte quelle imprese che hanno praticato lo sconto in fattura e che ad oggi non sono riuscite a cedere i crediti di imposta,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza una soluzione condivisa ed efficace che ponga rimedio ai problemi delineati in premessa con riferimento alla cessione dei crediti d'imposta, che vede migliaia di imprese prive della liquidità necessaria per completare i molti cantieri ora bloccati, con inevitabili riverberi nella qualità delle esposizioni che le banche hanno nei confronti delle imprese stesse.

**G/345/52/5 (già em. 10.0.4)**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),  
premessi che:

il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2020, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici;

in particolare, al comma i, si prevede che per tutti i contratti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario di cui al successivo comma 2;

i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al allo stesso comma 1, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al successivo comma 4;

il comma 4 stabilisce le modalità con cui la stazione appaltante può coprire i relativi oneri a



fronte di eventuale insufficienza delle risorse. A tale riguardo il comma 5, per le finalità di cui al comma 4, provvede ad incrementare la dotazione economica di alcuni fondi che saranno poi ripartiti tra le imprese beneficiarie;

valutato che:

la procedura potrebbe portare delle lungaggini e causare problemi alle aziende che negli ultimi mesi hanno sostenuto i maggiori costi derivanti dall'eccezionale crescita dei prezzi dei materiali da costruzione,

impegna il Governo:

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di facilitare il pagamento alle imprese dei maggiori oneri derivanti dai rincari delle materie prime, senza attendere il riparto dei Fondi, consentendo la possibilità di utilizzare, a titolo di acconto, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nelle more dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5 dello stesso articolo;

ad intervenire al fine di evitare che lavorazioni inizialmente ritenute non conformi dal direttore dei lavori, ma successivamente inserite nella contabilità, vengano escluse dall'applicazione delle misure di compensazione e adeguamento dei prezzi introdotte dal decreto «sostegni *bis*» (n. 73 del 2021) per il 2021 e dal decreto «aiuti» (n. 50 del 2022) per il 2022, per fare fronte agli straordinari rincari in atto.

**G/345/53/5 (già em. 14.4)**

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Damante](#), [Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 14 del provvedimento in esame incrementa la dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa in misura pari a 85,8 milioni di euro per il 2022, destinandolo, in particolare, al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente, come definiti da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Istruzione e ricerca;

tuttavia, il medesimo comma 3 reca un'autorizzazione di spesa pari a 14,2 milioni di euro, per il 2022, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative;

considerato che:

le retribuzioni relative tanto al personale ATA quanto ai Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) sono da troppo tempo inadeguate ai rispettivi livelli professionali di riferimento;

valutato che:

allo scopo di valorizzare in senso generale e a più ampio spettro il personale ATA occorre introdurre i profili «AS» e «C», ovvero il coordinatore dei collaboratori scolastici e il coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi, giacché previsti dal contratto collettivo nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire repentinamente le risorse necessarie a incrementare ulteriormente il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, finalizzando tale incremento alla valorizzazione del personale DSGA e del personale ATA, nonché all'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

**G/345/54/5 (già em. 11.0.17)**

[Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 11.0.17.

**G/345/55/5 (già em. 9.59)**

[Martella](#), [Basso](#), [Rossomando](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 9.59.

**G/345/56/5 (già em. 9.0.8)**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 9.0.8.

**G/345/57/5 (già em. 2.1000/12)**

[Martella](#), [Manca](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Franceschelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nel subemendamento 2.1000/12.

**G/345/58/5 (già em. 2.1000/30)**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nel subemendamento 2.1000/30.

**G/345/59/5 (già em. 2.1000/39)**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S.

345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nel subemendamento 2.1000/39.

**G/345/60/5 (già em. 2.1000/53)**

[Basso](#), [Astorre](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nel subemendamento 2.1000/53.

**G/345/61/5 (già em. 2.1000/55)**

[Nicita](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nel subemendamento 2.1000/55.

**G/345/62/5 (testo 2)**

[Lombardo](#), [Versace](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.83

**G/345/62/5 (già em. 9.83)**

[Lombardo](#), [Versace](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.83

**G/345/63/5 (già em. 13.10)**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, nel primo provvedimento utile, i contenuti dell'emendamento 13.10.

**G/345/64/5 (già em. 13.1)**

[Damiani](#), [Gelmetti](#), [Borghese](#), [Manca](#), [Patton](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

premessi che:

l'articolo 13 del decreto-legge in titolo, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, proroga al 22 dicembre 2022 (in luogo del 16 dicembre) il termine per l'effettuazione di una serie di versamenti tributari e contributivi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, già precedentemente sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), dall'articolo 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, e in ultimo dall'articolo 39, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022;

al fine di sostenere il settore dello sport che, a differenza di altri settori - come ad esempio quelli del cinema, del teatro etc., che hanno ricevuto oltre 1 miliardo di euro a fondo perduto -, non ha avuto adeguati ristori per affrontare la crisi economica causata dall'emergenza Covid - durante la quale sono stati costretti alla chiusura stadi, piscine, palazzetti dello sport, centri sportivi polifunzionali etc. - è indispensabile prevedere una maggiore dilazione non inferiore a 60 rate per effettuare i versamenti già sospesi a causa della crisi economica dovuta dal Covid e oggi aggravati dalla crisi energetica;

la proroga dal 16 dicembre al 22 dicembre 2022, contenuta nel presente decreto legge, per effettuare i versamenti sospesi, non risolve la problematica delle società che si trovano nella situazione di non poter pagare e di incorrere nelle sanzioni penali previste dalla legge e pertanto lo Stato non avrebbe alcun introito;

impegna il Governo:

a prevedere l'inserimento nel disegno di legge di bilancio all'esame della Camera una disposizione che preveda che i versamenti di cui all'articolo 13 relativi alle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionali e comunali e dell'imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere *a*) e *c*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, e dell'articolo 39, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, con scadenza al 22 dicembre 2022 possano considerarsi tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 31 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.

Rimane fermo che in caso di mancato pagamento delle somme, dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, si decade dal beneficio della rateazione di cui al comma precedente e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

**G/345/65/5 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Berlusconi](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Miccichè](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Zanettin](#), [Gelmetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica - A.S. 345

-,

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 9 del presente decreto-legge, ai fini della fruizione del super bonus del 110 per cento senza riduzione della percentuale, introduce un regime transitorio per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

quindi per detrarre le spese al 110 per cento nei lavori del Superbonus per i condomini il decreto-legge in esame ha previsto l'obbligatorietà di presentare la CILA superbonus (CILAS) entro il 25 novembre. Per tutti gli altri la detrazione scende al 90 per cento già dal 2023,

impegna il Governo:

ad introdurre nel disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, all'esame della Camera, la proroga dal 25 novembre 2022 entro il 31 dicembre 2022, del termine per la presentazione della CILA per poter continuare ad usufruire del bonus al 110 per cento.

**G/345/65/5 [già em. 9.52 (testo 2)]**

[Ronzulli](#), [Berlusconi](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Micciché](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Zanettin](#), [Gelmetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica - A.S. 345 -,

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 9 del presente decreto-legge, ai fini della fruizione del super bonus del 110 per cento senza riduzione della percentuale, introduce un regime transitorio per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

quindi per detrarre le spese al 110 per cento nei lavori del Superbonus per i condomini il decreto-legge in esame ha previsto l'obbligatorietà di presentare la CILA superbonus (CILAS) entro il 25 novembre. Per tutti gli altri la detrazione scende al 90 per cento già dal 2023,

impegna il Governo:

ad introdurre nel disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, all'esame della Camera, la proroga dal 25 novembre 2022 alla data del 31 dicembre 2022, del termine per la presentazione della CILA per poter continuare ad usufruire del bonus al 110 per cento.

**G/345/66/5 (testo 2)**

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Marcheschi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato, in sede di conversione del decreto -legge n.176 del 18 novembre 2022 che reca " Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"

premessi che:

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, biennio 2023/24, 2024/25 già prevede deroghe ai vincoli sui trasferimenti;

è necessario contemplare il diritto alla famiglia e al lavoro nelle procedure di mobilità del personale nel pubblico impiego, in linea anche con quanto previsto nel PNRR sull'agevolazione della mobilità intercompartimentale;

con il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, all'articolo 59, comma 9 bis il legislatore ha istituito una nuova procedura concorsuale straordinaria per la scuola secondaria;

nelle graduatorie di merito relative alla procedura straordinaria di cui sopra possono accedere solo con i vincitori, in base al numero di posti banditi per una determinata regione e una determinata classe di concorso;

i grandi limiti di questa procedura sono:

1. non è previsto lo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia;
2. l'impossibilità per gli idonei non vincitori di accedere alle graduatorie o partecipare alla formazione abilitante prevista per i vincitori,

il ruolo del Direttore dei servizi generali e amministrativi deve essere valorizzato come da atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL 2019/2021;

visto il CCNL 2019/2021 sottoscritto il 6 dicembre 2021 e la prosecuzione delle trattative in ARAN per la modifica degli ordinamenti professionale del personale ATA;

Impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile:

la conferma della deroga ai vincoli esistenti per il triennio indicato ed estenderla a tutto il personale nel frattempo assunto ivi inclusi i docenti individuati con contratto a tempo determinato al superamento dell'anno di prova;

rivedere le aliquote fino al 60% dei posti vacanti e disponibili, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto per i trasferimenti, passaggi di ruolo, assegnazione provvisoria e utilizzazione;

l'accesso alla formazione universitaria abilitante di 40 ore per gli idonei non vincitori;

che le graduatorie di merito di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale;

che le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in molo e sino al loro esaurimento;

destinare una quota parte del fondo di cui al comma 592 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2017 n. 205 come modificato dall'art. 1 comma 327 legge 30 dicembre 2021 n. 234, pari a € 30 milioni alla valorizzazione dei DSGA prevista dall'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021 per il personale del comparto istruzione e ricerca nonché dall'accordo per un'anticipazione della parte economica relativa al trattamento fondamentale e successive sequenza CCNL comparto istruzione e ricerca firmato in data 10.11.2022.

**G/345/66/5 (già em. 13.0.22)**

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Marcheschi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato, in sede di conversione del decreto -legge n.176 del 18 novembre 2022 che reca " Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"

premessi che:

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, biennio 2023/24, 2024/25 già prevede deroghe ai vincoli sui trasferimenti;

è necessario contemplare il diritto alla famiglia e al lavoro nelle procedure di mobilità del personale nel pubblico impiego, in linea anche con quanto previsto nel PNRR sull'agevolazione della mobilità intercompartimentale;

con il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, all'articolo 59, comma 9 bis il legislatore ha istituito una nuova procedura concorsuale straordinaria per la scuola secondaria;

nelle graduatorie di merito relative alla procedura straordinaria di cui sopra possono accedere solo con i vincitori, in base al numero di posti banditi per una determinata regione e una determinata classe di concorso;

i grandi limiti di questa procedura sono:

1. non è previsto lo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia;
2. l'impossibilità per gli idonei non vincitori di accedere alle graduatorie o partecipare alla formazione abilitante prevista per i vincitori,

il ruolo del Direttore dei servizi generali e amministrativi deve essere valorizzato come da atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL 2019/2021;

visto il CCNL 2019/2021 sottoscritto il 6 dicembre 2021 e la prosecuzione delle trattative in ARAN per la modifica degli ordinamenti professionale del personale ATA;

Impegna il Governo a prevedere nel prossimo provvedimento utile:

la conferma della deroga ai vincoli esistenti per il triennio indicato ed estenderla a tutto il personale nel frattempo assunto ivi inclusi i docenti individuati con contratto a tempo determinato al superamento dell'anno di prova;

rivedere le aliquote fino al 60% dei posti vacanti e disponibili, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto per i trasferimenti, passaggi di ruolo, assegnazione provvisoria e utilizzazione;

l'accesso alla formazione universitaria abilitante di 40 ore per gli idonei non vincitori;

che le graduatorie di merito di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale;

che le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in molo e sino al loro esaurimento;

destinare una quota parte del fondo di cui al comma 592 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2017 n. 205 come modificato dall'art. 1 comma 327 legge 30 dicembre 2021 n. 234, pari a € 30 milioni alla valorizzazione dei DSGA prevista dall'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021 per il personale del comparto istruzione e ricerca nonché dall'accordo per un'anticipazione della parte economica relativa al trattamento fondamentale e successive sequenza CCNL comparto istruzione e ricerca firmato in data 10.11.2022.

### **G/345/67/5 (testo 2)**

[Iannone](#), [Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Occhiuto](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto -legge n.176 del 18 novembre 2022 " Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica",

premesso che:

gli interventi prioritari per la funzionalità del sistema scolastico sono quelli di valorizzare e tutelare e non disperdere le risorse umane formate e il merito valutato del personale dirigenziale che è stato assunto a tempo indeterminato con riserva, che ha superato l'anno di prova e a seguito di sentenze giurisdizionale dopo anni di servizio è stato o sarà licenziato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile :

- a. la conferma dei ruoli al personale Dirigente scolastico assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova;
- b. annullare i provvedimenti di licenziamento già notificati e fatti salvi i servizi prestati a tempo

determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui sopra indicato .

**G/345/67/5 (già em. 13.0.21)**

[Iannone](#), [Bucalo](#), [Marcheschi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Occhiuto](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto -legge n.176 del 18 novembre 2022 " Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica",

premessi che:

gli interventi prioritari per la funzionalità del sistema scolastico sono quelli di valorizzare e tutelare e non disperdere le risorse umane formate e il merito valutato del personale dirigenziale che è stato assunto a tempo indeterminato con riserva, che ha superato l'anno di prova e a seguito di sentenze giurisdizionale dopo anni di servizio è stato o sarà licenziato,

impegna il Governo a prevedere nel prossimo provvedimento utile :

- a. la conferma dei ruoli al personale Dirigente scolastico assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova;
- b. annullare i provvedimenti di licenziamento già notificati e fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui sopra indicato .

**G/345/68/5 (testo 2)**

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Marcheschi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Marti](#)

Il Senato, in sede di conversione del decreto -legge n.176 del 18 novembre 2022 "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica",

premessi che:

il concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, finito più volte al centro delle cronache e oggetto di tantissimi ricorsi da parte dei candidati esclusi dalla prova scritta;

al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti, risulta ragionevole intervenire prevedendo con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, lo svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, riservato ai partecipanti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e che abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento di una delle due prove del predetto concorso,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

a) prevedere nel prossimo provvedimento utile lo svolgimento di un corso intensivo di formazione con relativa prova finale riservato ai partecipanti al concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017 che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che:

- abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso;

- abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del



predetto concorso,

b) a inserire, nel medesimo provvedimento, i soggetti che hanno superato la prova finale del corso intensivo di formazione in coda nella graduatoria finale e successivamente immetterli in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017,

c) emanare con specifico decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito le modalità di svolgimento del corso di cui alla lettera a).

**G/345/68/5 [già em. 13.0.23 (testo 2)]**

[Bucalo](#), [Iannone](#), [Marcheschi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Marti](#)

Il Senato, in sede di conversione del decreto -legge n.176 del 18 novembre 2022 "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica",

premesse che:

il concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, finito più volte al centro delle cronache e oggetto di tantissimi ricorsi da parte dei candidati esclusi dalla prova scritta;

al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti, risulta ragionevole intervenire prevedendo con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, lo svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, riservato ai partecipanti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e che abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento di una delle due prove del predetto concorso,

impegna il Governo:

a. a prevedere nel prossimo provvedimento utile lo svolgimento di un corso intensivo di formazione con relativa prova finale riservato ai partecipanti al concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017 che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che:

- abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso;

- abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso,

b) a inserire, nel medesimo provvedimento, i soggetti che hanno superato la prova finale del corso intensivo di formazione in coda nella graduatoria finale e successivamente immetterli in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017,

c) emanare con specifico decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito le modalità di svolgimento del corso di cui alla lettera a).

Art. 1

**1.28 (testo 2)**

[Sigismondi](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Petrucci](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023».*

**1.29 (testo 2)**

[Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023»;
- b) al comma 4 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023».

### 1.30 (testo 2)

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023»;
- b) al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023».

### 1.32 (testo 2)

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023»;
- b) al comma 4 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023».

Art. 3

### 3.0.26 (testo 2)

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

*(Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi)*

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento" sono sostituite con le parole: "almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento"».

Art. 4

### 4.0.3 (testo 2)

[Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi)*

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, si prevede, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, che la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa unionale o in assenza di tali limiti quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze previste da tali normative. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione il gestore dell'impianto avvia la sostituzione del combustibile diverso del gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego

motivato da parte dell'Autorità competente rilasciato entro tale termine. L'Autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio."."».

#### 4.0.4 (testo 2)

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *bis*.

*(Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi)*

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, si prevede, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, che la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa unionale o in assenza di tali limiti quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze previste da tali normative. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione il gestore dell'impianto avvia la sostituzione del combustibile diverso del gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'Autorità competente rilasciato entro tale termine. L'Autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio."."».

#### Art. 5

#### 5.6 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

All'articolo 5, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «10 novembre 2023»;
- b) al comma 4, le parole «20 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «20 novembre 2023».

2-*bis*. Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo di cui al comma 4 del medesimo articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio del 2022 n. 50.

2-*ter*. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono

sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2024".».

### **5.0.16 (testo 2)**

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 gennaio 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche e integrazioni";

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti è incentivata mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-*ter* e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-*ter*."

c) al comma 3-*ter*, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:

"3-*ter*. Per le finalità di cui al comma 3-*bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-*bis*.";

d) al comma 4, primo capoverso, dopo le parole: "di cui ai commi 1" sono inserite le seguenti: ", 1-*bis*" e le parole: "da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il primo dei quali da emanarsi entro il 31 dicembre 2022".

Art. 6

### **6.3 (testo 2)**

[Gasparri](#)

All'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Per tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica di verifica PNRR PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unità da destinare all'esigenza.

Gli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale al personale delle Forze armate di cui al primo periodo sono posti a carico del Ministero della difesa, i compensi accessori, o emolumenti comunque denominati derivanti dal richiamo in servizio dall'ausiliaria con assegni, sono erogati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1-ter. Allo scopo di consentire valutazioni degli effetti di possibili interventi di politica economica, fiscale e di sostegno alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica in atto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema Informatico Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono definite le ulteriori informazioni di interesse, i tempi e le modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza.".

#### 6.0.4 (testo 2)

[Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6- bis.

*(Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 gennaio 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche e integrazioni";

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti è incentivata mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter."

c) al comma 3-ter, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:

"3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis.";

d) al comma 4, primo capoverso, dopo le parole: "di cui ai commi 1" sono inserite le seguenti: ", 1-bis" e le parole: "da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il primo dei quali da emanarsi entro il 31 dicembre 2022".

#### Art. 7

##### 7.0.22 (testo 2)

[Spelgatti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'*automotive*, all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri.";

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso è di 24 mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma scritta, almeno 6 mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione.";

c) Al comma 4, dopo la parola: "accordo" sono soppresse le parole: "prima della scadenza contrattuale";

d) Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5.bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inderogabili.".

##### 7.0.24 (testo 3)

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)*

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione è effettuata:

a) per una quota pari al 50 per cento tenendo conto dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

b) per una quota pari al 50 per cento del fondo tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi del presente comma, è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure e le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre Regioni con le medesime modalità;

d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) mediante destinazione di una quota delle risorse, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento del Fondo, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartirsi tra le Regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2013.";

*b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:*

"2-ter. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna Regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis, nonché delle eventuali penalità applicate ai sensi del comma 2, lettera c), ovvero dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo.".

## **7.0.25 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Lotito](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- **bis**.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)*

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del Fondo di

cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione è effettuata:

a) per una quota pari al 50 per cento tenendo conto dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

b) per una quota pari al 50 per cento del fondo tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi del presente comma, è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure e le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre Regioni con le medesime modalità;

d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) mediante destinazione di una quota delle risorse, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento del Fondo, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartirsi tra le Regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2013.";

*b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:*

"2-*ter*. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna Regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-*bis*, nonché delle eventuali penalità applicate ai sensi del comma 2, lettera c), ovvero dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo."



Art. 8

**8.0.2 (testo 2)**

[Russo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Damiani](#), [Lotito](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Misure straordinarie in favore degli enti locali finalizzate all'accelerazione dei tempi di pagamento)*

1. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "dal 2020 al 2022" sono sostituite dalle parole: "dal 2020 al 2023".

Art. 9

**9.6 (testo 2)**

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#)

All'articolo 9 sopprimere il comma 2 e inserire, dopo il comma 4, i seguenti:

"4-*bis*. All'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola "due" è sostituita dalla seguente: "tre".

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*quater*. La società SACE S.p.A può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nella categoria contraddistinta da Codice ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto legge 20 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti di imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto legge 20 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali."

**9.12 (testo 2)**

[Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Sigismondi](#)

All'articolo 9 sopprimere il comma 2 e inserire, dopo il comma 4, i seguenti:

"4-*bis*. All'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola "due" è sostituita dalla seguente: "tre".

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*quater*. La società SACE S.p.A può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nella categoria contraddistinta da Codice ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto legge 20 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti di imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto legge 20 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 possono essere

considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali."

#### **9.87 (testo 2)**

[Ronzulli](#), [Berlusconi](#), [Craxi](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Miccichè](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Zanettin](#)

All'articolo 9 sopprimere il comma 2 e inserire, dopo il comma 4, i seguenti:

"4-*bis*. All'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola "due" è sostituita dalla seguente: "tre".

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*quater*. La società SACE S.p.A può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nella categoria contraddistinta da Codice ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto legge 20 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti di imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto legge 20 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali."

#### **9.0.10 (testo 2)**

[Damiani](#), [Lotito](#), [Paroli](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011 e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di "soggetto responsabile" contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, così come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.»

Art. 10

#### **10.5 (testo 2)**

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*: All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è

inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.". Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

### **10.12 (testo 3)**

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza, e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e del conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, e all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, in ragione della complessità dei medesimi interventi, è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

Art. 11

### **11.3 (testo 2)**

[Dreosto](#), [Testor](#)

All'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica di verifica PNRR PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unità da destinare all'esigenza. Gli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale al personale delle Forze armate di cui al primo periodo sono posti a carico del Ministero della difesa, i compensi accessori, o emolumenti comunque denominati derivanti dal richiamo in servizio dall'ausiliaria con assegni, sono erogati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1-ter. Allo scopo di consentire valutazioni degli effetti di possibili interventi di politica economica, fiscale e di sostegno alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica in atto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema Informatico Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono definite le ulteriori informazioni di interesse, i tempi e le modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza.".

### **11.0.2 (testo 2)**

[Cantù](#), [Paganella](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.

*(Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico)*

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo n. 241 del 1997", sono inserite le seguenti: "e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto"; b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"».

Art. 13

**13.2 (testo 2)**

[Lotito](#), [Damiani](#), [Silvestro](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque" ».

Art. 14

**14.0.2 (testo 2)**

[Dreosto](#), [Testor](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane)*

1. Al fine di sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all'estero, all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385."

2. Per le finalità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, contenute nel decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e in provvedimenti o atti di qualunque altra natura.

3. Al fine di rafforzare il sistema delle *start-up* innovative, all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma", sono aggiunte le seguenti: "destinate agli investimenti iniziali, con le modalità sopra individuate, da effettuarsi nel capitale in ciascuna *start-up* innovativa e piccola e media impresa innovativa";

b) al terzo periodo, le parole: "dei finanziamenti agevolati" sono sostituite dalle seguenti: "degli investimenti iniziali" e le parole: "per singolo investimento" sono soppresse;

c) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo è stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi.».

**14.0.12 (testo 2)**

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa)*

1. All'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come introdotto dall'articolo 3-*ter* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, dopo le parole "e del settore sociale" è aggiunto il seguente: "nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a diecimila abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente.».

Art. 15

### 15.13 (testo 2)

[Stefani](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Articolo 15-*bis*.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per il 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 30 giugno 2023, sono individuati i criteri di riparto, assicurando in ogni caso l'attribuzione in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il decreto di cui al periodo precedente disciplina altresì le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni per il 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### 15.14 (testo 2)

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

*(Misure straordinarie in favore degli enti locali finalizzate all'accelerazione dei tempi di pagamento)*

1. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "dal 2020 al 2022" sono sostituite dalle parole: "dal 2020 al 2023".

### 15.0.12 (testo 2)

[Matera](#), [Spinelli](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Nocco](#), [Zaffini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

*(Incarichi di vicesegretario comunale)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino alla data del 31 dicembre 2023. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino a naturale scadenza.».

### 15.0.15 (testo 2)

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 15- **bis**.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022**

**2ª Seduta (1ª pomeridiana)  
Presidenza del Vice Presidente**

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che: il decreto-legge oggetto di conversione reca una pluralità di interventi normativi, caratterizzati da distinte finalità, accomunati dalla necessità di contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, nonché di introdurre misure in materia di efficienza e sicurezza energetica e di incremento della produzione di gas naturale;

il decreto-legge reca, altresì, ulteriori misure in materia di procedure di affidamento di lavori pubblici e di finanza pubblica, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), capoverso «4.», valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto interministeriale di definizione del prezzo del gas di produzione nazionale;
- all'articolo 4, comma 1, lettera *e*), capoverso «5.», valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto interministeriale di definizione delle modalità e dei criteri di assegnazione dei diritti sul gas;
- con riguardo all'articolo 7, comma 1, in base al quale i contributi per mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto merci, si evidenzia, tuttavia, che il richiamato articolo 24-ter, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 504 del 1995 include, al numero 3), le imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea. Si valuti, pertanto, di definire il corretto ambito applicativo della norma.

La Sottocommissione conviene.

**(108) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul**

***patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 16 (pom.) del 14/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022

16ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

*La seduta inizia alle ore 17,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#), con riferimento alla programmazione dei lavori per la prossima settimana, in attesa che sia definito il calendario dei lavori dell'Assemblea, avverte che sarà data la priorità all'esame, in sede consultiva, degli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio, riferiti al disegno di legge n. [345](#) (cosiddetto "decreto aiuti-*quater*"). A tal fine, potrebbe rendersi necessaria una convocazione della Commissione per lunedì, in orario da stabilire.

In sede referente, proseguirà l'esame dei disegni di legge n. [203](#) (disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province e dei sindaci metropolitani) e n. [207](#) (in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione).

In sede redigente, riprenderà la discussione dei disegni di legge n. [314](#) (in materia di compartecipazione Stato spese per minori in comunità o istituti), e n. [170](#) (Ripristino della festività nazionale del 4 novembre) e connessi.

Avverte, inoltre, che sono stati assegnati alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. [303](#) (per l'istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani) e, in sede referente, il disegno di legge n. [367](#) (Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti). Sul disegno di legge n. [367](#) riferirà alla Commissione la senatrice Pirovano, che valuterà anche l'eventuale congiunzione con il disegno di legge n. [203](#).

Si riserva infine di comunicare per le vie brevi ai Capigruppo una proposta di calendario dei lavori definitiva, anche alla luce della programmazione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18,05.*

# 1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 17 (ant.) del 20/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022

**17ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.*

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(345-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo, nonché sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(108) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**

**(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**

(Parere alle Commissioni riunite 3ª e 6ª su testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere non ostativo sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la

Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani**

**(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 203, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 367 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge n. 367, a prima firma del senatore Romeo, avente ad oggetto alcune modifiche della disciplina elettorale prevista dal Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Al riguardo, il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 reintroduce la modalità di elezione diretta a suffragio universale del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali, contemplata agli articoli 74 e 75 del Testo unico degli enti locali.

Di conseguenza, il comma 2 reca l'abrogazione dei commi da 58 a 78 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, concernenti l'*iter* per l'elezione di secondo livello dei presidenti e dei consiglieri provinciali. L'articolo 2 estende il sistema elettorale di cui all'articolo 1 anche ai sindaci metropolitani e ai consigli metropolitani. Il comma 2 abroga, pertanto, i commi 19, 22 e dal 25 al 39 della citata legge n. 56 del 2014.

L'articolo 3 fissa un tetto massimo all'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano, disponendo che non superi quella percepita dal sindaco del capoluogo della medesima provincia.

Il comma 2 riconosce, a fronte della partecipazione a consigli o commissioni, un gettone di presenza in favore di consiglieri provinciali e metropolitani, purché l'ammontare percepito mensilmente non superi un sesto dell'indennità percepita dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano.

L'articolo 4, intervenendo sull'attuale articolo 72 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dispone in ordine all'elezione al primo turno dei sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

In proposito, si propone di proclamare eletto il candidato che consegua il maggior numero di voti, purché pari ad almeno il 40 per cento dei voti validamente espressi, e di sopprimere, dunque, la successiva fase di ballottaggio.

In caso di parità di voti validi tra due candidati, si proclama eletto colui che risulti collegato con la lista per il consiglio comunale che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale. A parità anche di tale cifra elettorale, prevarrà il candidato più anziano per età.

L'articolo 5 contempla la clausola di salvaguardia.

In conclusione, rilevato che il contenuto della proposta è in gran parte analogo a quello del disegno di legge n. 203, già all'esame di questa Commissione, propone che i due disegni di legge siano esaminati congiuntamente e prospetta la possibilità di avviare un ciclo di audizioni a partire dal mese di gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, sulla tematica in oggetto, è stato già presentato il disegno di legge n. 57, a prima firma del senatore Astorre, in attesa di assegnazione.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE), nel preannunciare la presentazione di un disegno di legge del Gruppo di Forza Italia vertente sulla tematica in discussione, chiede quali siano i tempi per gli eventuali abbinamenti.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel condividere l'abbinamento dei disegni di legge aventi contenuto identico o strettamente connesso a quelli iscritti all'ordine del giorno, conformemente al dettato regolamentare, prospetta l'opportunità di attendere l'assegnazione dei disegni di legge preannunciati dai diversi Gruppi, prima di avviare le audizioni, al fine di attivare la procedura informativa una volta acquisite le proposte di tutte le forze politiche che intendono concorrere alla discussione.

Ritiene, altresì, importante acquisire elementi informativi puntuali sulla normativa vigente e sul relativo impatto, in considerazione della eterogeneità del contesto territoriale che caratterizza il nostro paese, e, quindi, dell'impatto che le proposte contenute nei disegni di legge, qualora approvate, avrebbero sulle diverse realtà territoriali.

Auspica quindi che il ciclo di audizioni proposto dalla relatrice Pirovano sia strutturato in maniera proficua, ai fini dell'approfondimento puntuale delle tematiche in esame.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis. Trattandosi di un tema molto complesso e importante, è opportuno esaminare con attenzione il quadro d'insieme della normativa vigente, valutando in modo approfondito le eventuali ricadute delle modifiche che si propone di apportarvi, in particolare con riferimento alla soppressione del ballottaggio nelle elezioni dei sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene condivisibili le considerazioni dei senatori Giorgis e Gelmini. A suo avviso, è opportuno congiungere l'esame dei disegni di legge n. 203 e n. 367, in quanto occorre una visione d'insieme della materia.

Segnala, in ogni caso, che il testo a prima firma del senatore Romeo, pur essendo un disegno di legge ordinaria, reca in sé norme che potrebbero avere un impatto costituzionale.

Quanto al merito del provvedimento, rileva che la disciplina vigente sulle elezioni comunali, applicata dal 1993, è ritenuta una delle più efficaci, tanto da essere un modello di riferimento anche per l'elezione dei livelli istituzionali più alti. Pertanto, a suo avviso, è da respingere l'idea di modificare la soglia per l'accesso al ballottaggio, anche per non indebolire la legittimazione dei sindaci, che al secondo turno risultano eletti dalla maggioranza dei cittadini.

Auspica, quindi, che si approfondiscano con particolare attenzione tutte le implicazioni di un'eventuale riforma.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), nel condividere le considerazioni già svolte, sottolinea l'esigenza di una riflessione particolarmente approfondita su proposte di modifica che avrebbero un impatto sulle strutture politiche democratiche del Paese.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) ribadisce che anche il gruppo di Forza Italia presenterà un disegno di legge in materia, con particolare riferimento alle modalità di elezione del presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali, che a suo avviso dovrebbero essere differenziate a seconda delle dimensioni e del numero di abitanti delle singole Province.

Ritiene condivisibile la proposta di sopprimere il ballottaggio per l'elezione del sindaco e di applicare il sistema di voto già vigente per le elezioni regionali, in quanto ciò rappresenta una semplificazione che favorirebbe l'affluenza al voto.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) si pronuncia a favore della congiunzione dei disegni di legge in esame. Nel ritenere comprensibili le richieste di approfondimento da parte dell'opposizione, auspica che in ogni caso l'*iter* dei provvedimenti possa concludersi in tempi ragionevoli.

Il sottosegretario Wanda FERRO ritiene indispensabile restituire alle Province le funzioni su viabilità, edilizia scolastica, raccolta dei rifiuti, dissesto idrogeologico, valutando le esigenze dei territori. A suo avviso, quindi, non sarebbe opportuno applicare norme differenziate in ragione del numero di abitanti. Sottolinea altresì l'esigenza di apprestare un sostegno per quelle Province che si trovano in stato di dissesto economico, a causa della riduzione dei trasferimenti statali a fronte di spese che, nonostante la sottrazione di competenze, non sono diminuite.

Quanto al ballottaggio alle elezioni comunali, osserva che le norme sul turno unico sono già applicate in alcune Regioni, per esempio in Sicilia. Si dichiara disponibile a prendere in considerazione tutte le proposte di modifica sulle elezioni degli enti locali, auspicando che si possa pervenire a un testo quanto più possibile condiviso. Segnala, tuttavia, che l'obiettivo di prevalere al secondo turno spinge le forze politiche a compromessi elettorali che rendono meno stabili le maggioranze consiliari.

Conclude quindi con l'auspicio che, pur con i dovuti approfondimenti, si proceda in tempi ragionevoli. Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) obietta che, in realtà, è proprio la necessità di affermarsi già al primo turno che spinge le forze politiche ad alleanze elettorali che poi si rivelano fragili. Rileva, inoltre, che da anni ormai le forze politiche hanno rinunciato agli accordi elettorali per il secondo turno.



Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che gli apparentamenti sono tipici del doppio turno in quanto forniscono preferenze, al di là del proprio schieramento, che possono rivelarsi decisive. Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) chiede se è previsto un rinvio per le elezioni provinciali ormai prossime e se la nuova disciplina sarà applicata eventualmente a partire dalle prime elezioni successive del presidente e del consiglio provinciale. Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che, al momento, non vi sarebbe sufficiente tempo per un rinvio delle elezioni provinciali già indette. Il [PRESIDENTE](#), nel rispondere al senatore Paroli, sottolinea che, per quanto riguarda le elezioni successive, si dovrà inserire un'apposita norma transitoria nel testo all'esame. In base all'orientamento emerso nel corso del dibattito, propone di esaminare congiuntamente i disegni di legge n. 203 e n. 367. La Commissione conviene. Il [PRESIDENTE](#) prospetta, inoltre, la possibilità che, in un Ufficio di Presidenza da tenersi orientativamente martedì 10 gennaio 2023, venga fissata una scadenza piuttosto ravvicinata per l'indicazione dei soggetti da audire, invitando i Gruppi a contenere le rispettive proposte in una o due. Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene opportuno che, nell'organizzazione delle audizioni, sia definita una platea di soggetti tale da consentire di acquisire informazioni puntuali e rilevanti. Rileva inoltre che, qualora nel corso del dibattito emergesse una divergenza insanabile su alcuni argomenti, sarebbe preferibile circoscrivere l'esame alle questioni su cui è più agevole giungere a un orientamento comune. Il [PRESIDENTE](#), nel replicare al senatore Giorgis, concorda sull'opportunità di individuare gli audit in modo da acquisire le opinioni e i contributi più ampi e qualificati possibile. Quanto all'elezione del sindaco, rileva che vi sono già numerosi esempi di elezioni regionali a turno unico. In ogni caso, la materia è particolarmente complessa, come risulta evidente dalle valutazioni difformi, emerse nel corso del dibattito, sulla efficacia del ballottaggio. La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ribadisce che la proposta del senatore Giorgis è volta proprio all'individuazione di un percorso comune quanto più possibile condiviso. Il [PRESIDENTE](#) precisa che la decisione su un'eventuale ridefinizione del tema oggetto di discussione sarebbe comunque rimessa alla Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. *La seduta termina alle ore 12,05.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 345-A  
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni,

- nel rilevare che, in merito all'articolo 3-*bis*, comma 3, sarebbe stato opportuno prevedere la previa intesa della Conferenza Unificata ai fini dell'adozione del decreto interministeriale recante i criteri di riparto delle risorse del fondo per il riconoscimento di un contributo per l'incremento del costo di acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico regionale e locale, esprime parere non ostativo.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza:

- sull'emendamento 5.0.200, parere non ostativo, con la seguente osservazione: al comma 1, capoverso "Art. 5-*ter*", comma 3, si valuti l'acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di attuazione della norma;
- sull'emendamento 7-*bis*.0.209 (già 7.0.26), parere non ostativo, con la seguente osservazione: al comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere l'individuazione di criteri per l'assegnazione delle risorse ivi previste, sulla base di un coinvolgimento della Conferenza Unificata;

- sull'emendamento 14.0.200 (già 14.0.16), parere non ostativo, con la seguente osservazione: si valuti di prevedere che i criteri per il riparto della quota premiale per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale siano determinati sulla base di un'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
- sui restanti emendamenti; parere non ostativo.

## **1.4.2.2. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa)**

# 1.4.2.2.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 4 (pom.) del 29/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente  
(AFFARI ESTERI E DIFESA)  
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022  
4ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

[MENIA](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremnago e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.*

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

## **Interrogazioni**

Il presidente [MENIA](#) informa che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-00051, da lui stesso presentata.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione affari esteri e difesa, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere il sottosegretario Maria Tripodi.

Il sottosegretario Maria TRIPODI risponde all'interrogazione, facendo notare che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è consapevole delle difficoltà che le attuali modalità per il voto degli italiani all'estero presentano ed è da tempo impegnato a promuoverne il miglioramento, anche al fine di prevenire quanto più possibile il rischio di attività illecite.

In occasione delle ultime elezioni politiche, la Farnesina, con la sua rete estera, ha svolto una capillare attività di informazione ricordando le corrette modalità di voto e sottolineando il divieto assoluto di cessione del materiale elettorale, inoltre, denunciando agli organi competenti tutte le azioni riconducibili a ipotesi di reato.

Come noto, lo scrutinio delle schede elettorali provenienti dall'estero avviene in Italia presso apposite sezioni costituite dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero presso la Corte d'Appello di Roma e dagli uffici decentrati presso le Corti d'Appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli. Pertanto, le anomalie citate dall'interrogante potevano essere rilevate soltanto all'apertura delle buste.

Per quanto riguarda l'anagrafe degli italiani all'estero, il sottosegretario ricorda che essa è gestita dai Comuni e dal Ministero dell'Interno, sulla base dei dati comunicati dagli uffici consolari (così prevede la Legge n. 470 del 1988, al primo comma dell'art. 1).

L'allineamento tra i dati anagrafici in possesso delle rappresentanze consolari con quelli del Viminale ha raggiunto ormai una percentuale vicina al 100%. Pertanto, la circostanza che una sensibile quota di plichi elettorali sia restituita per mancata consegna non dipende dal lavoro di aggiornamento e verifica degli elenchi elettorali da parte degli uffici consolari, quanto piuttosto dal fatto che molti connazionali omettono di comunicare la variazione del proprio indirizzo di residenza e i decessi di congiunti residenti all'estero.

Nella scorsa legislatura, la Farnesina è intervenuta, anche dinanzi alla Giunta per le Elezioni alla Camera, per evidenziare le criticità emerse dall'esperienza diretta di Ambasciate e Consolati nella

gestione delle elezioni all'estero. In tali occasioni, non ha mancato di avanzare suggerimenti per migliorare il sistema.

Con riferimento specifico alle modalità di espressione del voto, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha recentemente sperimentato il ricorso al voto elettronico per le elezioni dei Com.It.Es. (quelle per cui è pienamente competente). Gli esiti di questa esperienza sono stati condivisi in sede parlamentare e con la Commissione incaricata di definire le Linee Guida sulla sperimentazione di modalità di voto e di scrutinio elettronico, presieduta dal Ministero dell'Interno. Conclude osservando che, sul ricorso al voto elettronico, le Amministrazioni competenti hanno rilevato alcune potenziali criticità e stanno lavorando al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato che al momento non si è ancora in grado di garantire.

Replica il senatore [MENIA](#) (Fdi) che, ringraziando il Rappresentante del Governo per la tempestiva risposta, si dichiara parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

In particolare, gli preme mettere in risalto come rappresenti un evidente dato di fatto, riscontrato, purtroppo, in numerose realtà di comunità di connazionali all'estero, il fenomeno che registra plurime situazioni di errori, manomissioni e, in determinati casi, anche falsificazioni di schede elettorali. Pur ritenendo irrinunciabile il principio secondo cui occorre tutelare l'italianità e l'identità nazionale all'estero, anche portando in Parlamento le problematiche dei connazionali, è probabilmente maturo il tempo per individuare possibili modalità alternative di voto - si riferisce, ad esempio, all'utilizzo di strumenti elettronici - che consentano ai cittadini che risiedono anche in località distanti rispetto agli uffici consolari, di poter esercitare, in maniera effettiva, il loro diritto di voto.

Il presidente [MENIA](#) dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice [PETRENGA](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 176 del 2022, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, rispetto al quale la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione bilancio, spiegando che esso reca un complesso di misure finanziarie e di interventi normativi volti a fronteggiare le problematiche connesse all'approvvigionamento di energia elettrica e di gas naturale, ad incentivare l'efficientamento energetico e a rafforzare la sicurezza energetica nazionale.

Gli aspetti di interesse per la Commissione esteri e difesa si rinvengono principalmente in relazione all'articolo 6, per il contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale, e all'articolo 14, con l'incremento di risorse destinate ai Programmi di ammodernamento e rinnovamento di sistemi d'arma.

Tale articolo interviene sulle disposizioni previste dal cosiddetto "decreto energia" - di cui decreto-legge n. 17 del 2022 - relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa. L'obiettivo della norma, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, è di consentire al Ministero della difesa di implementare una strategia finalizzata alla costituzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzando le superfici dei beni della Difesa o a qualunque titolo in uso al Dicastero, anche ricorrendo alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In questo modo, il Ministero può contribuire all'ottimizzazione del sistema energetico per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, procurando benefici ambientali, economici e sociali.

Nello specifico, il comma 1, lettera a) dell'articolo reca una modifica dell'articolo 20 del decreto-legge n. 17 del 2022, volta a consentire al Ministero della difesa di contribuire all'ottimizzazione del sistema energetico per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale. La disposizione, in particolare, estende la possibilità per il Ministero della difesa, anche attraverso la propria società *in house* Difesa Servizi S.p.A., di affidare in concessione o utilizzare direttamente i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso, ivi inclusi i beni che ai sensi delle disposizioni succedutesi nel tempo sono

stati individuati quali immobili da accorpare o razionalizzare in quanto non più utili ai fini istituzionali, ma che non risultano ancora consegnati all'Agenzia del demanio per essere successivamente valorizzati o dismessi, oppure non risultano ancora alienati. Per effettuare tali operazioni la norma stabilisce la necessità di un previo accordo, oltretutto tra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, anche con l'Autorità politica delegata per il PNRR, oltre ad una comunicazione all'Agenzia del demanio.

Il comma 1, lettera *b)* del medesimo articolo dispone altresì la modifica del comma 3 dell'articolo 20 del già richiamato decreto-legge n.17 del 2022, prevedendo che i beni da destinare attraverso concessioni all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possano ospitare di diritto sistemi di accumulo senza limiti di potenza, contribuendo in questo modo ulteriormente alla sostenibilità della produzione, all'efficienza e alla sicurezza energetica.

Infine al comma 1, lettera *c)* si aggiungono tre commi all'articolo 20, comma 3 del decreto-legge n. 17 del 2022. Il comma *3-bis*, in particolare, prevede la nomina - senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica - di un Commissario speciale e di due Vice commissari chiamati ad operare per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori. Per ultimo, il comma *3-ter*, sempre nell'ottica di centralizzare le azioni fissate dalla norma e semplificare i procedimenti di autorizzazione, prevede che il Commissario presieda la conferenza di servizi volta a rilasciare un'unica autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui al comma 1 e, al fine di favorire la realizzazione degli interventi, fissa dei tempi per il rilascio dei pareri o assensi o autorizzazioni. Infine il comma *3-quater* fa confluire quota parte degli utili di Difesa Servizi derivanti dalle concessioni di cui al comma 1 ad un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso il supporto alle attività svolte nei medesimi ambiti dall'Agenzia industrie difesa. La disposizione, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è volta ad affiancare alle esternalità positive, in termini di benefici ambientali ed economici, per le collettività locali oltretutto per la Difesa, uno strumento di incentivazione della ricerca e dello sviluppo nel settore, introducendo un meccanismo di restituzione di quota parte degli utili di Difesa Servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni dei beni nel settore della ricerca e dello sviluppo anche attraverso il supporto alle attività svolte nei medesimi ambiti dall'Agenzia industrie difesa. La scelta di tali destinazioni dei proventi - come specificato dalla relazione illustrativa - deriva dalla necessità di supportare proprio quei settori in cui il Paese risulta in modo preponderante dipendente dall'estero in termini di filiera produttiva e, dunque, che risultano più suscettibili di minare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza energetica, obiettivo strategico che, calato nella realtà della Difesa, diventa ancor di più di interesse nazionale.

L'articolo 14, comma 2 autorizza la spesa di 45 milioni di euro per il 2022 per incrementare le risorse disponibili nell'anno in corso per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. La norma dispone altresì che il Ministero della difesa provveda alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi. Per la copertura dell'onere finanziario derivante dal comma 2, il successivo comma 4 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 15.

L'autorizzazione di spesa, a valere sul bilancio dell'anno finanziario in corso, è finalizzata ad accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento relativi all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, di cui agli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

In relazione alla disposizione in esame - conclude la relatrice - andrebbe valutata l'opportunità di individuare con esattezza i programmi di acquisizione dei sistemi d'arma che il Governo intende completare attraverso lo stanziamento in esame, tenuto conto del fatto che tale indicazione non emerge dalla documentazione allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, né dal Documento programmatico pluriennale per la Difesa 2022-2024, presentato lo scorso luglio al Parlamento.

Al termine della sua esposizione, la relatrice sottopone all'attenzione dei commissari una conferente

proposta di parere favorevole con una osservazione.

Il presidente [MENIA](#) apre la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) chiede al Rappresentante del Governo se i progetti predisposti dal Ministero della Difesa in materia energetica, di cui al provvedimento in disamina, si inseriscano, secondo un criterio più complessivo e strutturato, nella strategia energetica nazionale.

*La seduta, sospesa alle ore 13,40, riprende alle 13,45.*

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO replica al riguardo, precisando che le misure e le iniziative testé allestite valorizzano essenzialmente le strutture della Difesa.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) prende atto, conseguentemente, che si tratta di interventi svolti in un regime di sostanziale autoconsumo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 345**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

esaminate in particolare le norme relative al contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale e quelle relative alle risorse destinate ai programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale;

espresso particolare apprezzamento per l'incremento di risorse disponibili nell'anno in corso per il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento relativi all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

che si valuti l'opportunità di precisare in modo maggiormente circostanziato i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale che il Governo intende sostenere attraverso lo stanziamento disposto dall'articolo 14, comma 2.

## **1.4.2.3. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**



# 1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 4 (pom.) del 29/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022

### 4ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge cosiddetto "aiuti-quater", recante ulteriori misure nel settore energetico a sostegno di imprese e famiglie e della sicurezza dell'approvvigionamento, nonché misure di finanza pubblica in favore di determinate attività.

Il decreto si compone di 16 articoli. L'articolo 1 estende anche al mese di dicembre 2022 i crediti di imposta già concessi fino a novembre, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si dispone anche in merito alle modalità di fruizione dei crediti d'imposta, e si posticipano al 30 giugno 2023 i termini per l'utilizzo dei crediti precedenti.

L'articolo 2 proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti e l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione, in linea con la direttiva (UE) 2022/542, del 5 aprile 2022, di modifica della direttiva IVA 2006/112/CE.

Per quanto riguarda, in particolare, la riduzione dell'accisa sul gasolio, l'articolo 2 provvede anche a sospendere l'applicazione dell'aliquota sul "gasolio commerciale" e quindi la differenziazione tra gasolio "commerciale" e "non commerciale", poiché l'aliquota sul gasolio commerciale risulterebbe superiore rispetto a quella rideterminata dall'articolo 2 in esame.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, nel consentire agli Stati membri di differenziare l'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, in relazione all'uso "commerciale" e "non commerciale", impone di rispettare, oltre all'aliquota minima prevista dalla medesima direttiva, anche l'aliquota vigente alla data del 1° gennaio 2003, che per l'Italia era di 403 euro per mille litri. Poiché l'articolo 2 in esame ridetermina l'accisa sul gasolio a un'aliquota pari a 367 euro per mille litri, si provvede anche a sospendere temporaneamente (fino al 31 dicembre 2022) la differenziazione tra uso "commerciale" e "non commerciale" del gasolio, per consentire anche ai soggetti professionali di poterne beneficiare. Sebbene tale misura rispetti la lettera della citata disposizione della direttiva, potrebbe porsi il dubbio circa lo spirito della medesima, finalizzato alla salvaguardia della concorrenza tra le imprese di trasporto nel mercato interno, mediante il mantenimento dei rispettivi livelli fiscali del 2003.

L'articolo 3 consente alle imprese residenti in Italia, al fine di mitigare l'impatto dell'incremento dei costi dell'energia sulla loro liquidità, di richiedere ai fornitori di energia elettrica e di gas naturale, la rateizzazione dei rincarì delle bollette, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023. Per poter richiedere la rateizzazione, l'impresa deve stipulare una polizza assicurativa e ottenere la garanzia SACE su tale polizza. Tale garanzia è concessa conformemente al regime di cui al decreto-legge n. 21 del 2022, già notificato e autorizzato dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sugli aiuti di Stato.

A sua volta, il fornitore che ha concesso la rateizzazione può chiedere, a sostegno delle sue esigenze di liquidità, un finanziamento bancario, anch'esso assistito da garanzia SACE, conformemente alle misure di aiuto declinate dal Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Si ricorda che in base all'ultima modifica al Quadro temporaneo, adottata il 28 ottobre scorso, le soglie di aiuto sono state aumentate a 2 milioni di euro per impresa, in tutti i settori salvo quello agricolo e della pesca, ed è stato esteso fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre, in base al comma 6, la garanzia SACE è rilasciata a condizione che l'impresa richiedente si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea. Al riguardo, si segnala la necessità di stabilire un termine finale relativo alle predette condizioni.

Il comma 9 modifica l'articolo 15 del primo decreto "aiuti", relativo al sostegno alla liquidità delle imprese, adeguando i limiti della garanzia SACE alla citata ultima modifica al Quadro temporaneo relativo alla crisi Ucraina che l'ha esteso al 31 dicembre 2023.

Il comma 10 estende da 600 a 3.000 euro il limite entro cui sono esclusi dal reddito imponibile a fini IRPEF del lavoratore dipendente, le erogazioni da parte del datore di lavoro, di beni, servizi o rimborsi delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Il comma 14 dell'articolo 3 riduce lo stanziamento del Fondo *bonus* trasporti, da 190 a 140 milioni di euro, destinando le risorse liberate (50 milioni di euro) al Fondo per il contributo straordinario a favore degli enti del Terzo settore, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.

L'articolo 4 è volto ad incrementare la produzione nazionale di gas naturale, da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali energivori, attualmente in notevole difficoltà. La misura è finalizzata al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Inoltre, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge, l'apporto della maggiore produzione nazionale di gas appare indispensabile anche per contribuire a calmierare l'andamento dei prezzi energetici e facilitare, per tale via, l'attuazione del PNRR, garantire la ripresa economica del Paese e dare sostegno ai settori più in difficoltà.

Le concessioni hanno una durata pari alla vita utile del giacimento e gli impianti devono essere situati in aree compatibili secondo il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai). Inoltre, è previsto il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette.

L'articolo 5 proroga il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas, disponendo che esso abbia termine il 10 gennaio 2024 (anziché il 1° gennaio 2023), e dispone al fine di accelerare lo stoccaggio di gas naturale.

L'articolo 6 rafforza le disposizioni del cosiddetto "decreto energia" (decreto-legge n. 17 del 2022) che prevedono la possibilità di dare in concessione i beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa, ai fini dell'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Si prevede inoltre la nomina di un commissario speciale, per l'individuazione di tali beni.

L'articolo 7 stabilisce che i contributi, già previsti dal decreto-legge n. 144 del 2022 per il sostegno al settore dell'autotrasporto merci, siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia. Si precisa, inoltre, che tali disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 8 introduce un credito di imposta in favore degli esercenti del commercio al dettaglio, obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, per agevolare la copertura

dei costi per l'adeguamento tecnico dei registratori telematici.

L'articolo 9 riduce, per il 2023, la percentuale della detrazione per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto *superbonus*, portandola dal 110 al 90 per cento, salvo alcune deroghe specifiche. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al *superbonus*, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario.

L'articolo 10 interviene in materia di appalti di lavori pubblici, integrando le disposizioni del cosiddetto decreto "sblocca cantieri", in relazione agli affidamenti riguardanti il PNRR e il PNC. In particolare, al fine di risolvere i dubbi interpretativi sollevati da numerosi enti locali, si specifica che la soglia minima dell'importo dell'affidamento è pari 150.000 euro nel caso di lavori e a 139.000 euro nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione. Il comma 2 istituisce un contributo in favore delle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, per fronteggiare gli incrementi dei costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi, in relazione alla realizzazione di opere avviate entro il 31 dicembre 2022. Il comma 3 prevede semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale.

L'articolo 11 modifica la disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a cui è affidata l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA), prevedendo la possibilità di nominare fino a trenta componenti aggregati, che restano in carica per tre anni. La relazione illustrativa sottolinea che il potenziamento previsto si rende necessario "per far fronte all'ampissimo numero di istanze di autorizzazione pervenute".

L'articolo 12 reca una disposizione interpretativa, relativa all'esenzione dall'imposta municipale IMU, già prevista per gli immobili destinati al settore dello spettacolo, al fine di chiarire che la fruizione della misura rientra nel regime *de minimis* della normativa europea sugli aiuti di Stato e che pertanto non è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea. La riconduzione al regime *de minimis* consegue alla comunicazione della Commissione europea agli Stati membri, del 12 maggio 2022, che il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19, non sarebbe stato ulteriormente prorogato oltre il 30 giugno 2022.

Il comma 3 dell'articolo 12 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 13 interviene in materia di termini e rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

L'articolo 14 prevede un incremento, pari a 1,08 miliardi di euro, dell'autorizzazione di spesa, già prevista per l'anno finanziario in corso, destinata a Ferrovie dello Stato italiane e ai programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.

L'articolo 15, oltre a prevedere la copertura finanziaria per le misure previste dal decreto in esame, incrementa, per il 2022, l'autorizzazione di spesa relativa ai contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati dal Ministero dell'interno con un'Agenzia di somministrazione di lavoro, per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di adeguare tali contratti agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di riferimento.

Infine, l'articolo 16 dispone che il decreto-legge entri in vigore il 19 novembre 2022.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE ( [n. COM\(2022\) 457 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio )

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di

regolamento in titolo, relativa alla libertà dei media nel mercato interno europeo (*European Media Freedom Act* - EMFA), che contiene un quadro comune per armonizzare le disposizioni a tutela del pluralismo e dell'indipendenza dei media, assicurando il buon funzionamento del mercato e promuovendo la prestazione transfrontaliera di servizi di media e gli investimenti nel settore. La proposta contiene, inoltre, norme che rafforzano la cooperazione tra le autorità nazionali, introducono un nuovo organismo di supervisione, assicurano la parità di trattamento degli operatori e prevedono un monitoraggio periodico del mercato.

La proposta di regolamento è volta a raggiungere quattro obiettivi principali. In primo luogo essa mira ad aumentare la prestazione transfrontaliera di servizi media e gli investimenti nel settore, tramite principi comuni a cui debbono uniformarsi le misure nazionali, sia legislative che amministrative, che incidono sull'attività dei prestatori dei servizi. In secondo luogo, la normativa mira ad accrescere la cooperazione tra le autorità nazionali competenti e la convergenza delle loro decisioni. In terzo luogo, mira ad agevolare la fornitura di servizi di qualità, riducendo il rischio di interferenze, pubbliche e private, sull'attività dei prestatori. In quarto luogo, la normativa serve ad assicurare un'allocazione trasparente ed equa delle risorse economiche.

Per quanto riguarda il testo della proposta, esso si compone di 28 articoli, suddivisi in 4 capi, in cui il capo I delinea l'oggetto e l'ambito di applicazione e contiene le definizioni dei principali termini impiegati.

Il capo II enuncia i diritti dei destinatari dei servizi di media e i diritti dei fornitori di servizi di media nel mercato interno. Esso definisce altresì le garanzie per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico e i doveri dei fornitori di servizi di media nell'ambito del mercato interno.

Il capo III, suddiviso in 6 sezioni, stabilisce un quadro per la cooperazione normativa tra gli Stati membri e per il buon funzionamento del mercato dei servizi di media. La sezione 1 del capo III stabilisce che le autorità o gli organismi nazionali indipendenti di regolamentazione degli Stati membri incaricati dell'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMS) sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni e conferisce loro poteri di indagine adeguati allo svolgimento dei rispettivi compiti.

La sezione 2 istituisce il Comitato europeo per i servizi di media, l'organo collegiale delle autorità indipendenti di regolamentazione dei media, che si sostituisce al Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA). Stabilisce le prescrizioni relative all'indipendenza del Comitato e ne specifica la struttura.

La sezione 3 stabilisce norme e procedure per la cooperazione tra gli Stati membri e la convergenza normativa nel mercato interno dei media, tra cui un meccanismo di cooperazione strutturata, procedure per le richieste di misure di esecuzione tra autorità, modalità per l'elaborazione di orientamenti in materia di regolamentazione dei media e il coordinamento delle misure relative ai servizi di media dei Paesi terzi.

La sezione 4 affronta questioni specifiche concernenti la fornitura di servizi di media in ambiente digitale. Tale sezione prevede altresì il diritto alla personalizzazione dell'offerta di media audiovisivi nei dispositivi e nelle interfacce utente che controllano l'accesso ai servizi di media audiovisivi e stabilisce il corrispondente obbligo per i fabbricanti e gli sviluppatori di rendere possibile tale personalizzazione sotto il profilo tecnico.

La sezione 5 definisce un quadro giuridico per le misure nazionali che incidono sulle attività dei fornitori di servizi di media e stabilisce prescrizioni per le norme e le procedure nazionali relative alla valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

La sezione 6 stabilisce prescrizioni relative ai sistemi e alle metodologie di misurazione dell'*audience* utilizzati dagli operatori del mercato. Prevede inoltre prescrizioni comuni per l'allocazione delle spese per la pubblicità statale ai fornitori di servizi di media, fatte salve le norme in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato.

Il capo IV stabilisce le disposizioni finali, in particolare, per quanto concerne il monitoraggio, la valutazione e le relazioni. Si prevede anche l'abrogazione dell'articolo 30-ter della direttiva sui servizi

di media audiovisivi (AVMS), che prevede l'istituzione del Gruppo dei regolatori europei per i servizi dei media audiovisivi (ERGA), ora sostituito dal nuovo Comitato europeo per i servizi di media. Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica utilizzata è individuata nell'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno. La proposta ha lo scopo di affrontare la frammentarietà degli approcci normativi nazionali relativi alla libertà e al pluralismo dei media e all'indipendenza editoriale. L'articolo 114 TFUE costituisce una base giuridica appropriata per la creazione di nuove strutture ai sensi del diritto dell'UE. Ciò è particolarmente rilevante in considerazione delle disposizioni sulla *governance* previste dall'iniziativa.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto gli obiettivi dell'intervento non possono essere conseguiti con l'azione individuale degli Stati membri, poiché il settore dei servizi di media è per sua natura sempre più transfrontaliero, che supera i confini dei singoli Stati membri o di un sottoinsieme di Stati membri. Un approccio comune dell'UE che promuova la convergenza, la trasparenza, la certezza giuridica e la parità di condizioni per gli operatori del mercato dei media sembra essere, pertanto, il modo migliore per far progredire il mercato interno dei media. Inoltre tale approccio ridurrà l'onere per i fornitori di servizi di media, che - diversamente - dovrebbero conformarsi a regimi giuridici nazionali diversi a seconda dello Stato membro in cui operano.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, poiché la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi. In questo senso, l'iniziativa tiene conto del protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri e dell'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea (TUE). Tale approccio non pregiudicherà quindi la competenza degli Stati membri per quanto riguarda la possibilità di fornire finanziamenti ai media di servizio pubblico affinché questi possano adempiere al loro mandato di servizio pubblico, così come conferito, definito e organizzato a livello nazionale, né pregiudicherà le identità nazionali o le tradizioni normative nazionali nel settore dei media.

Inoltre, l'iniziativa si concentra esclusivamente sugli ambiti in cui l'azione dell'UE appare necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno dei media. Peraltro, il fatto che molte delle norme proposte siano basate su principi, contribuisce a garantire la proporzionalità dell'intervento. Quanto ai costi di conformità e di esecuzione, essi saranno verosimilmente compensati dai notevoli benefici che la normativa apporta agli operatori del mercato dei media e ai cittadini.

La proposta è presentata in forma di regolamento, ritenuto più adatto di una direttiva a garantire un livello uniforme di protezione in tutta l'UE e a ridurre le divergenze normative che ostacolerebbero la fornitura indipendente di servizi di media nel mercato interno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati deferiti alla Commissione Politiche dell'Unione europea l'affare su "Gli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea" (Atto n. 9) e l'affare su "L'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei. Capacità di spesa e raggiungimento degli obiettivi" (Atto n. 10).

La Commissione prende atto.

#### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULL'INCONTRO INFORMALE DEI PRESIDENTI DELLA COSAC CON MAROŠ ŠEFCOVIČ, VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LE RELAZIONI INTERISTITUZIONALI E LE PROSPETTIVE STRATEGICHE*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il 24 novembre scorso ha partecipato ad una riunione in videoconferenza dei Presidenti COSAC in cui si è discusso con il Vice Presidente della Commissione europea, [Maroš Šefcovič](#), sullo stato delle relazioni tra UE e Regno Unito.

In tale contesto, ha rilevato - ribadendo anche le considerazioni di Šefcovič - l'importanza della questione del protocollo nord irlandese, ritenendo necessario che l'Unione europea proponga soluzioni che possano creare certezza del diritto e prevedibilità per le persone e le imprese in Irlanda del Nord, pur dovendo essere pronta a reagire a qualsiasi sviluppo che vada in direzione opposta.

In merito all'accordo sugli scambi commerciali UE-Regno Unito, ha sottolineato che si registrano

difficoltà per molte imprese, a causa dell'aumento dei costi dovuto alla necessità di conformarsi a due sistemi di regolamentazione diversi, ai ritardi alle frontiere e ai problemi nel conformarsi all'evoluzione dei regimi applicabili alle importazioni.

È di interesse anche il recente parere della Commissione affari esteri del Parlamento europeo, che sottolinea la necessità di relazioni più strette e coordinate tra l'UE e il Regno Unito sulle questioni di sicurezza, ancora più necessarie dopo la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e al fine di consentire a entrambe le Parti di svolgere un ruolo attivo nella risoluzione dei principali conflitti. Il Presidente ha inoltre richiamato la decisione del Consiglio UE, del 15 novembre 2022, che ha consentito la partecipazione del Regno Unito al progetto sulla mobilità militare avviato nell'ambito della Cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa (PESCO). L'aggressione della Russia contro l'Ucraina ha dimostrato che essere in grado di spostare rapidamente truppe e attrezzature militari all'interno e al di fuori dell'Europa è essenziale per la sicurezza continentale, migliorando così la capacità dell'UE e anche della Nato di rispondere alle crisi. Dopo l'adesione di Stati Uniti, Canada e Norvegia, la partecipazione del Regno Unito rappresenta un'ulteriore dimostrazione dell'importanza di questo progetto.

Ha anche evidenziato l'interesse per l'Unione europea e gli Stati membri di lavorare a impostazioni condivise con Londra sulle principali questioni di politica estera e di sicurezza, oltre che relativamente alla Russia e principalmente nei confronti della Cina, oggetto di speciale attenzione da parte del Regno Unito, sia per Taiwan, sia per la questione dei dissidenti politici di ritorno nel Paese.

Infine, ha raccomandato al vice presidente Šefčovič di mantenere alta l'attenzione sull'applicazione della Parte II dell'Accordo di recesso, relativa ai diritti dei cittadini, che rappresenta per l'Italia un punto della massima importanza, posto che ci sono ancora perduranti criticità sulla sua attuazione, tra cui ritardi, informazioni non chiare, disagi per i passeggeri aeroportuali e lacunosità dei meccanismi di passaggio dallo *status* di cittadini *pre-settled* a quello di cittadini *settled*.

Si tratta di questioni, queste ultime, estremamente rilevanti, ulteriormente avvalorate a seguito del ricorso dell'Autorità di Monitoraggio indipendente (che verifica il rispetto dei diritti dei cittadini europei stabilitisi nel Regno Unito prima della Brexit) all'Alta Corte britannica, anche in relazione alle posizioni del Regno Unito, che effettua una distinzione non sempre chiara tra i beneficiari dell'accordo di recesso e i soggetti a cui si applica invece la più restrittiva normativa britannica in materia migratoria.

La Commissione prende atto.

#### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SU UN INCONTRO CON DIPLOMATICI EUROPEI*

Il [PRESIDENTE](#) ha comunicato che, durante un incontro con alcuni diplomatici europei, tenutosi il 28 novembre, ha affrontato il tema del contrasto alla disinformazione e alla necessità di orientare democraticamente l'opinione pubblica europea, e ha illustrato l'azione del Governo nelle diverse sedi bilaterali e multilaterali.

Dopo la vicinanza e la solidarietà per la tragedia che ha colpito l'isola di Ischia, espresse da tutti i partecipanti al predetto incontro, sono state discusse le principali urgenze: la crisi ucraina, l'energia, i flussi migratori, le relazioni transatlantiche e il processo di allargamento; temi che saranno nell'agenda del Consiglio europeo di metà dicembre.

Nell'apprezzare il lavoro della Presidenza ceca e nel sottolineare la piena aderenza ai valori europei e atlantici dell'Italia, ha rappresentato l'indifferibilità di soluzioni comuni europee per gestire tre grandi questioni che sono oggetto di grave strumentalizzazione contro gli stessi Stati membri dell'Unione europea.

Si tratta, in particolare: delle sempre più diffuse tecniche di disinformazione, utilizzate come arma per manipolare le opinioni pubbliche degli Stati verso posizioni contrastanti con gli interessi e i valori europei; della gestione dei flussi migratori, per i quali l'esigenza di una risposta comune dell'Europa è divenuta improcrastinabile; della questione energetica, che vede gli Stati membri, soffrire della mancanza di forme di approvvigionamento comune e di limiti ai prezzi sui mercati.

Queste sfide - hanno convenuto i partecipanti all'incontro - richiedono un impegno forte e condiviso degli Stati membri, atteso anche dalla prossima Presidenza svedese del Consiglio dell'Unione.

La Commissione prende atto.  
*La seduta termina alle ore 15,35.*

## 1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 7 (ant.) del 13/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)  
MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022  
7ª Seduta (antimeridiana)  
*Presidenza del Presidente*  
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ( [n. COM\(2022\) 495 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio )

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, di revisione della vigente direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, finalizzata ad aggiornarne la normativa e colmare le numerose carenze, in modo coordinato con la proposta sulla responsabilità per danno da intelligenza artificiale (COM(2022) 496).

In particolare, la proposta di direttiva ha lo scopo di: 1) assicurare che la normativa sia rispondente alla natura e ai rischi propri dei prodotti dell'attuale era digitale e dell'economia circolare; 2) garantire che esista sempre un'impresa con sede nell'UE che possa essere ritenuta responsabile per i prodotti difettosi, considerata la crescente tendenza dei consumatori ad acquistare prodotti direttamente da Paesi terzi in assenza di un importatore con sede nell'UE; 3) alleggerire l'onere della prova in capo al consumatore nei casi complessi e consentire di presentare domanda di risarcimento anche per danni patrimoniali inferiori a una certa soglia e per un tempo più lungo; e 4) garantire la certezza del diritto allineando la normativa con il vigente quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (decisione n. 768/2008/CE), con la normativa in materia di sicurezza dei prodotti e con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

A tal fine, la proposta di direttiva si compone di 20 articoli, suddivisi in 4 capi. I primi articoli delineano l'oggetto e l'ambito di applicazione, e aggiornano le definizioni allineandole alla terminologia delle vigenti normative in materia di commercializzazione e di sicurezza dei prodotti. Dalla definizione di danno risarcibile viene eliminata la soglia minima di 500 Ecu. Si specifica inoltre che si tratta di una direttiva di armonizzazione massima, nel senso che gli Stati membri non possono mantenere o adottare disposizioni divergenti, che conferiscano un livello di tutela al consumatore maggiore o minore rispetto a quanto stabilito dalla direttiva stessa.

Il capo II stabilisce le norme specifiche sulla responsabilità per i danni provocati da prodotti difettosi e sui diritti delle persone fisiche al risarcimento. In particolare, in base all'articolo 6, un prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi, tenuto conto di alcune circostanze. All'elenco non esaustivo di tali circostanze, che gli organi giurisdizionali devono tenere conto nel valutare l'esistenza di difetti, sono stati aggiunti gli effetti sul prodotto derivanti dall'intelligenza artificiale e quelli derivanti da altri prodotti che ci si può



ragionevolmente attendere siano utilizzati insieme al prodotto.

L'articolo 7 introduce nuove norme nel caso di acquisto da Paesi terzi, volte ad assicurare sempre la presenza di un soggetto responsabile del danno da prodotto difettoso.

Per quanto riguarda l'onere della prova, come specificato nel considerando n. 30, il danneggiato si trova spesso in una situazione di svantaggio rispetto al produttore per quanto concerne la possibilità di ottenere e comprendere le informazioni sulle modalità di fabbricazione e funzionamento dei prodotti. Pertanto, al fine di alleggerire l'onere della prova in capo al danneggiato che chiede il risarcimento, l'articolo 8 stabilisce che gli organi giurisdizionali abbiano il potere di ordinare al convenuto (presunto responsabile del danno) di divulgare gli elementi di prova a sua disposizione, pur tenendo conto del suo legittimo interesse alla protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali.

Inoltre, l'articolo 9 introduce la presunzione del carattere difettoso di un prodotto, al verificarsi di alcune condizioni, ovvero: se il convenuto non ha rispettato l'obbligo di divulgare gli elementi di prova richiesti; oppure se il prodotto non rispetta i requisiti di sicurezza di legge, intesi a proteggere proprio dal danno verificatosi; oppure se il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante il suo utilizzo normale.

L'onere della prova è ulteriormente alleggerito nel caso in cui l'organo giurisdizionale rilevi che l'attore incontri eccessive difficoltà tecniche nel dimostrare il carattere difettoso del prodotto e il nesso di causalità tra difetto e danno. In tal caso si può presumere l'esistenza del difetto e del nesso causale, a condizione che l'attore abbia dimostrato "sufficientemente" che il prodotto ha "contribuito" a cagionare il danno e che è "probabile" che il prodotto fosse difettoso e che il difetto fosse a causa del danno. Resta ovviamente il diritto per il convenuto di confutare tali presunzioni.

L'articolo 10 riprende la sostanza della normativa già vigente, che stabilisce le circostanze di esenzione della responsabilità.

Il capo III riprende le norme generali già vigenti sulla responsabilità degli operatori economici, in materia di responsabilità solidale, concorso di colpa e divieto di limitare la responsabilità dell'operatore economico ai sensi del diritto nazionale o mediante disposizione contrattuale. L'articolo 14 stabilisce il termine di prescrizione triennale dal verificarsi del danno per l'avvio di un procedimento di risarcimento, che comunque non potrà essere avviato dopo 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto.

Lo stesso articolo 14 introduce, tuttavia, una deroga, estendendo la possibilità di chiedere il risarcimento fino a 15 anni dall'immissione in commercio, nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto avviare un procedimento entro il termine di 10 anni a causa del periodo di latenza per le lesioni personali.

In omaggio al principio di trasparenza, l'articolo 15 introduce l'obbligo per gli Stati membri di pubblicare in formato elettronico le sentenze dei rispettivi organi giurisdizionali, anche al fine di alimentare una banca dati pubblica che la Commissione europea potrà istituire. Ai sensi dell'articolo 18, il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è fissato a dodici mesi dall'entrata in vigore della direttiva.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica utilizzata è individuata nell'articolo 114 del TFUE sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali per il buon funzionamento del mercato interno.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto, la mancanza di un intervento a livello europeo determinerebbe una frammentazione di normative differenziate tra gli Stati membri e quindi condizioni di disparità tra gli operatori economici dell'UE e una tutela divergente tra i consumatori. Il principio di sussidiarietà appare rispettato anche in termini di valore aggiunto per l'Unione, poiché l'intervento europeo implica un migliore funzionamento del mercato interno dei beni e pertanto una maggiore sicurezza dei prodotti e un più elevato livello di protezione dei consumatori, nonché una maggiore certezza del diritto per gli operatori economici, i consumatori e le istituzioni.

La Commissione europea dichiara altresì la proposta conforme al principio di proporzionalità, indicando ad esempio l'articolo 8, relativo alla divulgazione degli elementi di prova ad opera degli operatori economici, in cui si rispetta il necessario equilibrio tra gli interessi degli operatori economici

e quelli dei consumatori.

La proposta risulta attualmente all'esame di dieci Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato elementi di criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Parere alla 5a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, presenta uno schema di parere sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, cosiddetto "decreto aiuti-quater", recante ulteriori misure nel settore energetico a sostegno di imprese e famiglie e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nonché misure di finanza pubblica in favore di determinate attività e di rafforzamento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Si sofferma, in particolare, sugli aspetti inerenti alla compatibilità con l'ordinamento europeo, delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, volte a mitigare gli effetti negativi, subiti dalle imprese, derivanti dall'aumento dei prezzi per l'acquisto dei prodotti energetici.

Si sofferma, inoltre sulle disposizioni di cui agli articoli 4, 7, 8 e 12, relative all'approvvigionamento di gas naturale e alle agevolazioni per l'autotrasporto merci, il commercio al dettaglio e al settore dello spettacolo, nonché sulle misure di cui agli articoli 10 e 11, volte ad assicurare l'attuazione del PNRR.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti al decreto-legge in conversione, si sofferma sull'emendamento 2.1000 del Governo, che incorpora la modifica già stabilita con il decreto-legge n. 179 del 2022, volta ad anticipare di un mese la scadenza della riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, al 30 novembre 2022, e sugli altri emendamenti, ritenendo che essi non presentino particolari criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo. Ritiene, tuttavia, utile segnalare alla Commissione di merito l'emendamento 13.2, al fine di considerare il possibile impatto sui profili della concorrenza, e sulla connessa necessità di preservare condizioni di parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione, derivante dalla prevista possibilità di proroga biennale delle licenze sui diritti audiovisivi sportivi in essere.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul testo del provvedimento e non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con la predetta osservazione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) interviene sull'emendamento 13.2, per ricordare dell'opportunità di risolvere la disparità esistente tra la situazione italiana e quella del resto degli Stati membri dell'UE.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) ritiene opportuna l'osservazione proposta dal Relatore, ricordando che l'emendamento è oggetto di attenzione nei lavori presso la Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva, con l'astensione dei senatori dei Gruppi PD e M5S.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo delle competenze 2023 ( n. COM(2022) 526 definitivo )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di decisione in titolo, che designa l'anno 2023 come "Anno europeo delle competenze". Ricorda, quindi, che l'iniziativa ha come obiettivo lo svolgimento di attività volte a: 1) promuovere investimenti di maggiore entità, più efficaci e inclusivi nella formazione e nel miglioramento del livello delle competenze; 2) rafforzare la pertinenza delle competenze rispetto alle esigenze del mercato del lavoro;

3) abbinare le aspirazioni e le competenze delle persone con le opportunità del mercato del lavoro, in particolare quelle che derivano dalle transizioni verde e digitale e dai settori chiave che devono riprendersi dalla pandemia; e 4) promuovere l'attrazione di persone provenienti da Paesi terzi dotate di competenze necessarie nell'Unione.

Il Relatore ricorda che nell'ultima seduta è stato correttamente fatto rilevare come l'iniziativa sia rivolta a obiettivi in gran parte sovrapponibili a quelli di altri strumenti come lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo scopo dell'Anno europeo delle competenze è infatti quello di rafforzare l'efficacia e l'attuazione degli strumenti già esistenti, creando sinergie tra i vari programmi e le varie iniziative dell'Unione in materia di competenze.

I fondi e gli strumenti dell'Unione europea avranno infatti un ruolo chiave nell'attuazione dell'Anno europeo delle competenze 2023. In particolare, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), con una dotazione di oltre 99 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2021-2027, rimane il principale strumento per investire nelle persone, operando in sinergia con altri fondi e soprattutto con le riforme e gli investimenti in materia di competenze inclusi nei Piani nazionali degli Stati membri nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF).

Nel PNRR sono soprattutto la Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", la Missione 4 "Istruzione e ricerca" e la Missione 5 "Inclusione e coesione" in cui figurano numerose misure di investimento e riforma, volte al rafforzamento delle dei cittadini e lavoratori e al migliore allineamento con le esigenze del mercato del lavoro.

Nella Componente M1C1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", l'Investimento 1.7, "Competenze digitali di base", ha lo scopo di contribuire a sostenere le competenze digitali dei cittadini, mediante diverse linee di azione, tra loro sinergiche, che coprono tutti gli snodi del percorso educativo. Questo investimento comprende anche l'iniziativa "Servizio Civile Digitale", una rete di giovani volontari che aiuteranno gli utenti a rischio di esclusione digitale, che prevede come conseguimento dell'obiettivo il secondo trimestre 2025 con un milione di cittadini partecipanti, per arrivare a due milioni nel secondo trimestre 2026. Altre iniziative riguardano il personale della PA, della giustizia e del patrimonio culturale e del turismo. Molte di queste iniziative sono descritte in altre componenti e, in particolare, nella Missione 4 Istruzione e ricerca, che include ad esempio interventi dedicati alle competenze STEM e interventi di rafforzamento degli ITS, oltre a iniziative per contrastare il *gap* nelle competenze di base e nelle competenze del corpo docente.

Nella Componente M1C2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo", l'Investimento 1 "Piano Transizione 4.0", che costituisce un'evoluzione del precedente programma Industria 4.0, introdotto nel 2017, fornisce nuovo impulso alla transizione digitale delle imprese e al tasso d'innovazione del tessuto industriale e imprenditoriale e comprende anche misure di agevolazione alle imprese per attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.

Nella Missione 4, la componente M4C2 "Dalla ricerca all'impresa" mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza. Le iniziative sono finalizzate anche a ridurre il disallineamento tra competenze richieste dalle imprese e competenze fornite dalle università, nonché al potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle *Key Enabling Technologies*.

Infine, nell'ambito della Missione 5, Inclusione e coesione, sono previsti investimenti in attività di *upskilling*, *reskilling* e *life-long learning*, che mirano a far ripartire la crescita della produttività o migliorare la competitività delle PMI e delle microimprese italiane. In particolare, l'obiettivo della Componente 1 "Politiche per il lavoro" è quello di facilitare le transizioni lavorative dotando le persone di formazione adeguata, ridurre il disallineamento di competenze e aumentare quantità e qualità dei programmi di formazione dei disoccupati e dei giovani, in un contesto di investimento anche sulla formazione continua degli occupati.

Alla fine del 2021 è stato varato il Piano Nazionale Nuove Competenze con l'obiettivo di riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e disoccupati, mediante il rafforzamento del sistema della

formazione professionale e la definizione di livelli essenziali di qualità per le attività di *upskilling* e *reskilling*. Il Piano integrerà anche altre iniziative, riguardanti le misure in favore dei giovani - quale il rafforzamento del Sistema duale - e dei NEET, oltre che le azioni per le competenze degli adulti, a partire dalle persone con competenze molto basse. Per i lavoratori occupati è inoltre previsto, a valere sulle risorse di REACT-EU, il Fondo Nuove Competenze. In materia di politiche attive del lavoro e formazione è previsto anche un intervento specifico di rafforzamento del sistema dei Centri per l'Impiego, che comprende iniziative per rafforzare la progettazione e la realizzazione di interventi formativi per l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori, per svolgere analisi dei fabbisogni e di allineamento delle competenze con le esigenze delle imprese, e la certificazione delle competenze (IVC) nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze.

L'Investimento 2.1 "Servizio Civile Universale" della Componente M5C1 ha come obiettivo di potenziare il Servizio Civile Universale, stabilizzando il numero dei volontari e promuovendo l'acquisizione di competenze chiave per l'apprendimento permanente (*soft skills*, competenze personali, sociali, competenze di cittadinanza attiva).

In conclusione, l'Anno europeo delle competenze 2023 prevede una serie di iniziative, quali conferenze, gruppi di lavoro, iniziative rivolte a tutti i soggetti pubblici e privati competenti, campagne di informazione e di sensibilizzazione, orientate a diffondere una nuova cultura per il miglioramento delle competenze, con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia e assicurare la piena attuazione degli strumenti e programmi già esistenti o previsti, tra cui anzitutto quelli del PNRR.

Il Relatore ricorda, infine, che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che la valuta positivamente, e che essa è oggetto di esame di parte di nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato criticità.

Ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), considerata l'importanza strategica della materia in esame, ritiene opportuno svolgere un ulteriore approfondimento, eventualmente anche con un breve ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE ( n. COM(2022) 457 definitivo )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, fa presente che il termine delle 8 settimane, relativo alla procedura di cui al Protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei, è scaduto lo scorso 12 dicembre e propone pertanto di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni europee.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) sottolinea l'importanza del tema oggetto della proposta legislativa europea e suggerisce un ulteriore approfondimento con lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) concorda con il suggerimento e si riserva di proporre soggetti da audire.

Il [PRESIDENTE](#) invita i gruppi a far pervenire eventuali proposte di audizione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**RINVIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta pomeridiana non avrà più luogo e che è convocata una nuova seduta per le ore 8,45 di domani.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 345 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante ulteriori misure nel settore energetico a sostegno di imprese e famiglie e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nonché misure di finanza pubblica in favore di determinate attività e di rafforzamento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (cosiddetto "decreto aiuti-quater"), ed esaminati gli emendamenti ad esso riferiti; considerate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- l'articolo 1, che estende anche al mese di dicembre 2022 i crediti di imposta già concessi fino a novembre, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
- l'articolo 2, che proroga al 31 dicembre 2022 la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti e l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione, in linea con la direttiva (UE) 2022/542, del 5 aprile 2022, di modifica della direttiva IVA 2006/112/CE, e che sospende al contempo l'applicazione dell'aliquota sul "gasolio commerciale";
- l'articolo 3, che prevede la possibilità per le imprese di ottenere la rateizzazione dei rincari delle bollette, per i consumi effettuati dal 1º ottobre 2022 al 31 marzo 2023, con una polizza assicurativa garantita da SACE conformemente al regime di garanzia di cui al decreto-legge n. 21 del 2022, già notificato e autorizzato dalla Commissione europea, e che il fornitore che ha concesso la rateizzazione può chiedere un finanziamento bancario, garantito da SACE, conformemente al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina che scadrà il 31 dicembre 2023;
- il comma 6 dell'articolo 3, che stabilisce che la predetta garanzia SACE sulla polizza per la rateizzazione sia rilasciata a condizione che l'impresa richiedente si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea;
- il comma 9 dell'articolo 3, che estende di un anno, al 31 dicembre 2023, la scadenza del regime di garanzia SACE a sostegno alla liquidità delle imprese, di cui all'articolo 15 del primo decreto "aiuti", in seguito alla corrispondente estensione del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato relativo alla crisi Ucraina;
- l'articolo 4, che è volto ad incrementare l'estrazione di gas naturale dal territorio nazionale per aumentare la produzione da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali energivori, mediante concessioni di durata pari alla vita utile del giacimento e mediante il rilascio di nuove concessioni in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalla costa;
- l'articolo 7, che stabilisce che i contributi, già previsti dal decreto-legge n. 144 del 2022 per il sostegno all'autotrasporto merci siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 8, che introduce un credito di imposta in favore degli esercenti del commercio al dettaglio, obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
- l'articolo 10, che interviene in materia di appalti di lavori pubblici, chiarendo e semplificando alcune disposizioni del cosiddetto decreto "sblocca cantieri", in relazione agli affidamenti riguardanti il PNRR e il PNC;
- l'articolo 11, che prevede che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a cui è affidata l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA), possa nominare fino a trenta componenti aggregati, che restano in carica per tre anni;
- l'articolo 12, che chiarisce che l'esenzione dall'imposta municipale IMU già prevista per gli immobili destinati al settore dello spettacolo, rientra nel regime *de minimis* della normativa europea sugli aiuti di Stato, in conseguenza del termine, al 30 giugno 2022, del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19;

considerati, inoltre, gli emendamenti riferiti al decreto-legge in conversione e in particolare

l'emendamento 2.1000 del Governo, che incorpora la modifica già stabilita con il decreto-legge n. 179 del 2022, volta ad anticipare di un mese la scadenza della riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, al 30 novembre 2022;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del provvedimento e non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con la seguente osservazione:

in riferimento all'emendamento 13.2, si invita la Commissione di merito a considerare il possibile impatto sui profili della concorrenza e sulla connessa necessità di preservare condizioni di parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione, derivante dalla prevista possibilità di proroga biennale delle licenze sui diritti audiovisivi sportivi in essere.

## **1.4.2.4. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

# 1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 20 (pom.) del 20/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022

#### 20ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(345-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (Fdl) illustra gli emendamenti relativi agli articoli fino al 2-bis del disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che alle proposte relative all'articolo 1, comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.200, 1.9, 1.201, 1.16, 1.11, 1.15, 1.18, 1.300 (già 1.0.19), 1.19, 1.20, 1.13 e 1.21. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 1.22. Riguardo l'emendamento 1.23, occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura. Comportano maggiori oneri le proposte 1.24, 1.25 e 1.34. Occorre verificare la quantificazione e la relativa copertura dell'emendamento 1.36. Determinano maggiori oneri le proposte 1.37, 1.52 (testo 2), 1.39 e 1.42. Occorre verificare la quantificazione e la corrispondente copertura degli analoghi emendamenti 1.43 e 1.44. Comportano maggiori oneri le proposte 1.49 e 1.50. Occorre la verifica delle quantificazioni dell'emendamento 1.0.1. Determinano maggiori oneri le proposte 1.0.9, 1.0.200 e 1.0.11. Occorre la verifica della quantificazione e della congruità della copertura degli emendamenti 1.0.12, 1.0.13 e 1.0.15. Determina maggiori oneri la proposta 1.0.17. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Relativamente alle proposte riferite all'articolo 2, occorre valutare la quantificazione e la relativa copertura degli emendamenti 2.201, 2.0.2 e 2.0.8. Comportano maggiori oneri le proposte 2.2, 2.7, 2.8 e 2.9. Occorre invece valutare la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 2.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2. Riguardo all'articolo 2-bis comporta maggiori oneri la proposta 2-bis.0.200 (già 2.0.4). Occorre valutare la quantificazione e la copertura degli emendamenti 2-bis.0.201 (già 2.0.5) e 2-bis.0.203 (già 2.0.6). Occorre invece avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura della proposta 2-bis.0.202 (già 2.0.3).

La sottosegretaria ALBANO esprime un parere contrario del Governo sulle proposte 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.200, 1.9, 1.201, 1.16, 1.11, 1.15, 1.18, 1.300, 1.19, 1.20, 1.13 e 1.21, in quanto comportanti maggiori oneri.

In ordine alla proposta 1.22 esprime parere contrario in quanto non si può escludere che la proposta determini maggiori oneri, mentre sulla proposta 1.23 il parere è contrario in quanto non si dispone di una idonea relazione tecnica che analizzi gli effetti finanziari della proposta, anche alla luce della tempistica particolarmente ristretta.

Il parere è contrario sulle proposte 1.24, 1.25 e 1.34, nonché sulla proposta 1.36.



Formula parere contrario in relazione alla onerosità sulle proposte 1.43 e 1.44, nonché sulla proposta 1.0.1, in quanto non si dispone della necessaria relazione tecnica sui profili finanziari.

Il parere è altresì contrario sulle proposte 1.37, 1.52 (testo 2), 1.39, 1.42, nonché sulle proposte 1.49, 1.50, 1.0.9, 1.0.200 e 1.0.11.

Il parere è contrario, in assenza di apposita verifica della quantificazione sulle proposte 1.0.12, 1.0.13 e 1.0.15, mentre determina maggiori oneri altresì la proposta 1.0.17.

Esprime parere non ostativo su tutte le restanti proposte relative all'articolo 1.

In ordine all'articolo 2 esprime parere contrario sulle proposte 2.2, 2.7, 2.8 e 2.9, in quanto comportano maggiori oneri, nonché sulle proposte 2.201, 2.0.2 e 2.0.8, quest'ultime in quanto prive di quantificazione finanziaria.

Il parere è altresì contrario sulla proposta 2.6, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 2-bis esprime parere contrario sulla proposta 2-bis.0.200, in quanto comporta maggiori oneri, nonché sugli emendamenti 2-bis.0.201 e 2-bis.0.203, questi ultimi in quanto privi di quantificazione. Il parere è altresì contrario sulla proposta 2-bis.0.202.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2-bis.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) formula considerazioni critiche in ordine ai pareri formulati dalla rappresentante del Governo, chiedendo di chiarire se si tratti di pareri di contrarietà nel merito, in relazione a una posizione politica sulle proposte, ovvero di pareri contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea al riguardo come molti emendamenti oggetto di parere contrario da parte del Governo siano in realtà, per gli aspetti di copertura finanziaria, a valere sugli *extra*-profitti, non risultando quindi accettabile l'utilizzo della contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione laddove non ce ne siano i presupposti.

In relazione all'andamento dei lavori, rileva poi la necessità di concludere l'esame istruttorio delle proposte emendative indicate, con la relativa acquisizione del parere del Governo, preliminarmente alla votazione del parere sugli emendamenti. Ribadisce la necessità di un parere di tipo tecnico da parte del Governo sulle proposte emendative all'esame, anche con relative apposite relazioni tecniche, formulando osservazioni critiche sull'utilizzo del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 in relazione a profili attinenti invece il merito alla proposte.

La sottosegretaria ALBANO precisa che il parere espresso dal Governo è di contrarietà per questioni di onerosità e per questioni inerenti la necessità di verificare la congruità della copertura, comunque in relazione alla maggiore onerosità delle citate proposte emendative.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) interviene per evidenziare come l'emendamento 1.2, sul quale il Governo ha espresso parere contrario, appaia simile strutturalmente all'emendamento 1.202, invece non citato dalla rappresentante del Governo. Chiede quindi chiarimenti sulla congruità del parere espresso tra i due emendamenti, risultando necessario valutare nel dettaglio i profili trattati dalle proposte.

Segnala inoltre che vi sono taluni emendamenti provvisti di copertura a valere degli *extra* profitti, per cui non appare giustificato il riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

Su richiesta del PRESIDENTE il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ricorda in particolare che sono a valere degli *extra* profitti le proposte 1.1, 1.16, 1.23, 1.36, 1.52 (testo 2), 1.43, 1.44, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.15 e 1.0.17, di cui richiede di accantonare l'esame.

Sottolinea poi come in relazione alla proposta 2.6 potrebbe risultare idoneo l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria al fine di chiarire la portata ordinamentale dell'emendamento, che non comporta maggiori oneri. Chiede quindi l'accantonamento altresì della proposta 2.6.

La sottosegretaria ALBANO prende atto della richiesta di accantonamento formulata dal senatore Nicita e chiede una sospensione al fine di poter svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere brevemente la seduta al fine di consentire al Governo di svolgere gli opportuni approfondimenti.

*La seduta sospesa alle ore 13,40, riprende alle ore 13,45.*

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) chiede alcuni chiarimenti circa le motivazioni addotte dal Governo in ordine al parere di contrarietà espresso su taluni emendamenti. In particolare chiede di chiarire se tale

parere contrario sia motivato dall'assenza di relazione tecnica, atteso che la predisposizione della stessa spetta allo stesso Esecutivo e non ai parlamentari firmatari delle proposte emendative.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) evidenzia come, pur comprendendo la situazione di complessità che vede le due Camere rispettivamente impegnate nell'esame della legge di bilancio e del decreto-legge "Aiuti-quater", tuttavia il decreto-legge all'esame risulti da tempo incardinato e gli stessi emendamenti potevano essere approfonditi senza dover ora addurre l'elemento della scarsità dei tempi disponibili.

Concorda quindi con la necessità di accantonamento e chiede formalmente al Governo un supplemento di istruttoria, poiché tali proposte pongono temi importanti e di interesse generale.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) in relazione alla proposta 1.202, per la quale è stato chiesto un approfondimento rispetto al parere contrario formulato sull'emendamento 1.2, chiarisce che la proposta 1.202 interviene in realtà sulle sole modalità del credito di imposta, non sussistendo gli elementi per un parere di contrarietà per tali profili.

La sottosegretaria ALBANO chiarisce che alla luce gli approfondimenti svolti, sulla proposta 2.6 appare idoneo l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, mentre sui restanti emendamenti risulta non fattibile la presentazione di una relazione tecnica, dati i tempi connessi sia al provvedimento all'esame sia al contemporaneo esame della legge di bilancio alla Camera.

Il PRESIDENTE propone quindi di accantonare gli emendamenti oggetto di specifico rilievo ed indicati nel corso del dibattito al fine di acquisire ulteriori elementi dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana già convocata per oggi, martedì 20 dicembre 2022, alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

## 1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 21 (ant.) del 21/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2022

#### 21ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(345-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il PRESIDENTE fa presente che l'esame degli emendamenti al provvedimento in titolo, avviato nella seduta di ieri, è stato superato dalla questione di fiducia posta dal Governo sul testo in discussione in Assemblea.

Comunica quindi che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio il suddetto testo, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*quater*, secondo periodo, del Regolamento, affinché renda il parere sui profili finanziari.

Dà pertanto la parola al relatore Liris.

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso di nulla osta, a condizione che siano soppressi gli articoli 3-*ter* e 8-*bis*.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede alla rappresentante del Governo di fornire le ragioni delle due richieste di soppressione.

La sottosegretaria ALBANO chiarisce che la soppressione degli articoli 3-*ter* e 8-*bis* si rende necessaria in quanto norme di identico contenuto sono state inserite in un emendamento del Governo presentato al disegno di legge di bilancio 2023, all'esame della Camera dei deputati. Il Governo, infatti, ha ravvisato l'esigenza di anticipare l'entrata in vigore della misura entro il 31 dicembre 2022, rispetto alla scadenza del termine ultimo di conversione del decreto-legge in esame.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione degli articoli 3-*ter* e 8-*bis*".

Con l'avviso conforme del Governo, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, già convocata alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.  
*La seduta termina alle ore 10,25.*

## **1.4.2.5. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**

## 1.4.2.5.1. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) del 29/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022  
4<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il relatore [SALVITI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame.

Si passa alla votazione.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP), prendendo atto che non è stato possibile procedere al supplemento di istruttoria, richiesto nella seduta del 22 novembre scorso, relativo ai compiti della Guardia di finanza, peraltro non presente tra i soggetti auditi della Commissione bilancio, dichiara il voto di astensione del Partito Democratico.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CASTELLI](#) (FdI) introduce il provvedimento per le parti di competenza, evidenziando che l'articolo 1 estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022. Si tratta, in particolare, del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in

misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale

per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico. Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando al 30 giugno 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022). L'articolo 2 proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. L'articolo 3 consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione. Il comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale. Il comma 5 riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni dettate dal comma 6, la possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione. Il comma 7 prevede che l'adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto legge n. 144 del 2022. Il comma 8 estende l'orizzonte temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione in favore delle imprese che hanno assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023. Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per l'autorizzazione concessa a SACE ai fini della concessione di garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e di istituzioni finanziarie per finanziamenti erogati in favore delle imprese che dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi derivante dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina. L'articolo 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto al fine di adeguare, nell'anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini. L'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La disposizione introduce tuttavia, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all'applicazione di tale riduzione. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023. Inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al Superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali. L'articolo 12, comma 1, attraverso l'interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, stabilisce

che la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. L'articolo 12, comma 3, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso. L'articolo 13 dispone che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi già precedentemente sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

L'articolo 15, commi da 3 a 8, autorizza la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022 per il rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas, istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli del provvedimento e indica le relative fonti di copertura finanziaria. In particolare, si segnala che parte della copertura finanziaria viene fornita dall'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalla riduzione dal 110 al 90 per cento della percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14. L'articolo 15, inoltre, dispone la sostituzione dell'Allegato 1 della legge di bilancio 2022, modificando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato; modifica la disciplina contabile in materia di riassegnazioni di entrate pluriennali, prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri e di autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente, risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reiscrizione in bilancio; autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nonché la disposizione di eventuali anticipazioni di cassa. Infine, l'articolo 16 dispone che il decreto-legge entri in vigore il 19 novembre 2022.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP), che in premessa giudica il provvedimento privo dei requisiti di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione e della necessaria omogeneità per materia, fatta eccezione per la parte relativa al sostegno a imprese e famiglie per l'aumento dei costi dell'energia, che giudica condivisibile.

Entrando nello specifico delle parti di interesse della Commissione, rileva che il comma 10 dell'articolo 3, che innalza per l'anno 2022 da 600 a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi resi al lavoratore dipendente (fringe benefit) che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente limitatamente per il periodo di imposta 2022, potrebbe avere una portata molto limitata, in quanto, essendo ormai l'anno prossimo alla conclusione, le aziende potrebbero già aver definito le proprie scelte in materia. Quanto al Superbonus, pur condividendo un intervento di revisione della percentuale di detrazione, giudica necessario offrire alla misura una prospettiva per il medio termine, così come garantire una soluzione adeguata allo sblocco dei crediti incagliati, in quanto la previsione dell'articolo 9, pur rappresentando un passo avanti, provoca pur sempre conseguenze economiche a chi li acquista. Inoltre, l'agevolazione viene confermata anche per gli immobili unifamiliari ma con un limite di reddito, qualificato come reddito di riferimento calcolato in base al reddito del nucleo familiare, una sorta di quoziente familiare, che tuttavia non tiene conto del patrimonio, che pure dovrebbe avere un'incidenza nella valutazione dei bisogni di una famiglia. Su tali aspetti, in mancanza di modifiche al provvedimento da parte della maggioranza, anticipa che la propria parte politica si asterrà.



Infine, in termini generali evidenzia che l'uso dei crediti di imposta rappresenta un vantaggio enorme per i Governi, in quanto si rinvia al futuro una parte del costo delle misure adottate, tuttavia sarebbe utile avere dalla Ragioneria generale dello Stato un quadro completo di tali crediti per poter valutare quanto delle future entrate sia stato finora ipotecato da parte degli Esecutivi passati.

Il [PRESIDENTE](#) (*LSP-PSd'Az*) giudica interessante l'osservazione del senatore Cottarelli, che potrebbe essere estesa anche ai vari *bonus* adottati nel tempo.

Ricorda infine che l'Ufficio di Presidenza svolto prima della seduta ha programmato di concludere l'esame entro domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**[\(361\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CASTELLI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento per le parti di interesse della Commissione, soffermandosi sull'articolo 1, che rimodula la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. In particolare, per effetto di tale articolo, che interviene sul decreto-legge n. 176 del 2022, le misure ridotte d'accisa che sono in vigore dal 22 marzo 2022 restano ferme fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022). Inoltre, dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle medesime aliquote, che tuttavia rimangono inferiori a quelle vigenti prima del 22 marzo 2022. Sono conseguentemente rimodulati gli adempimenti a carico degli operatori del settore, nonché le relative scadenze. Ai sensi dell'articolo 4, recante le disposizioni finanziarie del provvedimento, le maggiori entrate fiscali derivanti dalle rimodulazioni di cui all'articolo 1, per un importo pari a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, sono utilizzate quale fonte di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli altri articoli del provvedimento medesimo. Analogamente, una ulteriore fonte di copertura finanziaria, per un importo di 81 milioni di euro per l'anno 2022, è individuata, ai sensi dell'articolo 4, nella corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che finanzia l'attribuzione alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo di un credito di imposta fino all'80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) informa che l'Ufficio di Presidenza svolto prima della seduta di oggi ha preso atto della disponibilità del Ministro dell'economia a svolgere l'illustrazione delle linee programmatiche il giorno 6 dicembre alle ore 20, anche in sede congiunta con la Commissione Finanze della Camera dei deputati.

Ha inoltre programmato di concludere l'*iter* delle procedure in consultiva per la corrente settimana e di prevedere seduta nella giornata del 6 dicembre.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## 1.4.2.5.2. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (ant.) del 30/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6<sup>a</sup> Commissione permanente  
(FINANZE E TESORO)  
MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022

5<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale. Interviene in replica il sottosegretario Sandra SAVINO, che informa di aver dato mandato agli uffici per lo svolgimento di una ricognizione sulle varie forme di agevolazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta e di *bonus*, ripromettendosi di offrirne i risultati alla Commissione in breve tempo. Avverte comunque che un elenco, pur non del tutto esaustivo, è già disponibile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Chiarisce quindi che il parametro del quoziente familiare, che il Governo intende utilizzare anche per il tema della incentivazione della natalità, appare preferibile al precedente ISEE in quanto quest'ultimo presentava alcune criticità. Anticipa comunque che la tematica della revisione degli indici di reddito potrà essere affrontata nell'ambito di un più vasto riordino della materia tributaria e di riforma fiscale. Il [PRESIDENTE](#) esprime apprezzamento per la disponibilità a compiere una ricognizione in collaborazione con gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Interviene incidentalmente il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP), secondo il quale la ricognizione dovrebbe distinguere anche tra incentivi con benefici immediati e incentivi con benefici dilazionati negli anni. Inoltre, quanto al quoziente familiare, riterrebbe più opportuno che il parametro tenesse conto anche della proprietà immobiliare, che ha una incidenza sulla capacità contributiva delle famiglie.

Il senatore [TURCO](#) (M5S), quanto al monitoraggio sui crediti fiscali e sui *bonus*, invita il Ministero ad effettuare anche una valutazione sulla reale efficacia degli incentivi previsti in passato.

Si associa il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE), che sottolinea come alcune agevolazioni fiscali siano ormai superate.

Il relatore [CASTELLI](#) (FdI) valuta positivamente l'iniziativa annunciata dalla Sottosegretario, che potrebbe anche rappresentare un utile punto di partenza per capire come le varie misure funzionino dal punto di vista amministrativo e come si possano meglio conciliare in caso di contemporanea applicazione.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto del dibattito, preannuncia la predisposizione di una proposta di indagine conoscitiva sul punto, riservandosi di sottoporre tale ipotesi al prossimo Ufficio di Presidenza.

Il relatore [CASTELLI](#) (FdI) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [TURCO](#) (M5S), che si sofferma in maniera approfondita sui dati offerti da vari enti, istituti di ricerca e organizzazioni di categoria quanto all'applicazione del Superbonus, anche per contestare quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio circa gli effettivi costi a carico del bilancio dello Stato. La misura del Superbonus infatti ha avuto particolari effetti benefici in termini di PIL, di occupazione (solo nel 2022 più di 900.000 posti di lavoro tra diretti e connessi), di rilancio del settore dell'edilizia, di riduzione dei consumi energetici nazionali, di risparmio sui costi dell'energia per i cittadini che ne hanno usufruito (circa 500 euro all'anno) e di diminuzione delle emissioni di anidride carbonica. Inoltre, sui 55 miliardi investiti dallo Stato fino ad ottobre 2022, il Superbonus avrebbe attivato un valore della produzione totale pari ad almeno 115 miliardi di euro, dal quale è derivato un gettito fiscale in grado di ripagare il 70 per cento della spesa statale. Le stesse frodi, spesso citate per contestare l'efficacia della misura, sono riconducibili per la quasi totalità ad altre tipologie di *bonus* edilizi, mentre per quanto riguarda l'eccessiva incidenza sui prezzi e la diminuzione della capacità contrattuale dei cittadini, altro rilievo critico che viene spesso utilizzato per tale forma di incentivazione, l'Italia, prosegue l'oratore, ha visto un aumento dei prezzi inferiori a quelli della media europea e sottolinea che il precedente Governo aveva affrontato il problema introducendo una procedura per dimostrare la congruità dei costi.

In conclusione, dopo aver rimarcato che il provvedimento non risolve la questione del blocco dei crediti fiscali, con ciò mettendo a rischio l'esistenza di decine di migliaia di imprese, dichiara il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Prende quindi la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome della propria parte politica il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE).

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) prende la parola per dichiarare il voto di astensione del Partito Democratico. Considera quindi interessanti i dati forniti dal senatore Turco, rilevando tuttavia che ogni spesa pubblica ha effetti sul PIL e sull'occupazione: con un criterio di valutazione maggiormente appropriato, è necessario comparare tali dati con gli effetti economici che si sarebbero ottenuti in caso di investimenti pubblici in altri settori.

La senatrice [PAITA](#) (Az-IV-RE) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo, riservandosi una possibile valutazione differente in Assemblea qualora il provvedimento venisse modificato con l'accoglimento di alcuni emendamenti. Ritene tuttavia opportuno notare che parte del provvedimento contiene misure già adottate dal precedente Governo e richiama quindi alcune forze politiche a una maggiore coerenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato.

**(361) Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici**

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CASTELLI](#) (FdI) propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento.

Si passa alla votazione.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, messo in votazione, risulta approvato.

**SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla luce dell'andamento dei lavori, la seduta di domani, giovedì 1º dicembre, già convocata alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **1.4.2.6. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)**

# 1.4.2.6.1. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 3 (pom.) del 29/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 7<sup>a</sup> Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022

### 3<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

MARTI

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice, senatrice COSENZA (FdI), illustra il decreto-legge in titolo soffermandosi innanzitutto sulle disposizioni qualificanti del provvedimento dirette a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Entrando nel merito delle norme di specifico interesse della Commissione, richiama in particolare il comma 11 dell'articolo 3 che, oltre ad aumentare di ulteriori 10 milioni di euro, per il 2022, il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano per far fronte all'incremento dei costi dell'energia termica ed elettrica (portandolo a complessivi 60 milioni), estende la platea dei destinatari delle relative risorse anche al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute SpA.

La Relatrice si sofferma altresì sull'articolo 12, comma 1, recante disposizioni di interpretazione autentica, per effetto del quale la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della seconda rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

La Relatrice dà indi conto dell'articolo 13, rilevando che esso dispone che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi, già precedentemente sospesi, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

Conclude richiamando l'articolo 14, comma 3, che contiene due disposizioni: la prima incrementa, nella misura di 85,8 milioni di euro per il 2022, la dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa; tale incremento è destinato al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente. La seconda reca un'autorizzazione di spesa, pari a 14,2 milioni di euro per il 2022, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative.

Preso atto che nessun senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE cede

la parola alla relatrice [COSENZA](#) (*FdI*), la quale illustra una proposta di parere favorevole, allegata al resoconto.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il proprio voto di astensione sullo schema di parere della relatrice, sottolinea innanzitutto che il provvedimento, peraltro migliorabile in sede emendativa, presenta alcune disposizioni di sicuro interesse. Ritiene tuttavia non soddisfacenti né l'entità delle risorse destinate a far fronte all'incremento dei costi dell'energia nel settore sportivo, né la mera posticipazione di alcune settimane della scadenza di versamenti tributari e contributivi in favore delle Federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che si attendono ben altro, alla luce della seria crisi di liquidità in cui versano. Infine, non condivide la scelta di circoscrivere l'incremento delle risorse in favore dei trattamenti retributivi accessori del personale docente e del personale ATA al solo 2022.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), nel preannunciare a sua volta il voto di astensione, segnala che nel provvedimento sono presenti norme indubbiamente condivisibili, come quelle a sostegno al mondo dello sport, duramente colpito dagli incrementi dei costi energetici, nonché sul trattamento economico del personale docente e del personale ATA. Ritiene tuttavia che il proprio Gruppo non possa esprimere una piena adesione nei confronti del decreto-legge in esame, che presenta elementi di criticità, come ad esempio in materia di approvvigionamento energetico.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti ed accolta.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nel corso della corrente settimana si svolgeranno, congiuntamente con la Commissione VII della Camera dei deputati, le comunicazioni del Ministro dell'istruzione e del merito, nonché del Ministro della cultura sulle linee programmatiche dei rispettivi Dicasteri, che fanno seguito alle comunicazioni svolte la scorsa settimana dal Ministro dell'università e della ricerca e dal Ministro per lo sport e i giovani.

Preannuncia indi l'intenzione di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari al fine di definire la programmazione della Commissione per le successive settimane.

Come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svolto lo scorso 15 novembre, il Presidente rileva che si procederà alla costituzione della sottocommissione per i pareri non appena saranno pervenute tutte le designazioni da parte dei Gruppi dei rispettivi rappresentanti in seno a tale organo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 345**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, condivisa la finalità dell'intervento complessivo, riconducibile all'introduzione di misure di contenimento degli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, nonché in materia di efficienza e sicurezza energetica e di incremento della produzione di gas naturale; considerate le disposizioni di specifico interesse della Commissione, ed in particolare le seguenti:

- i) l'articolo 3, comma 11, che incrementa di 10 milioni di euro, per il 2022, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano da impiegare per l'erogazione di contributi a fondo perduto in funzione di contrasto all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica;
- ii) l'articolo 13, relativo alla posticipazione della data entro cui le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche sono tenute ad effettuare versamenti tributari e contributivi;
- iii) l'articolo 14, comma 3, che destina risorse, per il 2022, al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente (per un importo pari a 85,8 milioni di euro) e per il personale

amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative (per 14,2 milioni di euro),  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**1.4.2.7. 8<sup>^</sup> Commissione permanente  
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori  
pubblici, comunicazioni, innovazione  
tecnologica)**



# 1.4.2.7.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 3 (pom.) del 23/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022

**3ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**FAZZONE**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** rende noto che le comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle linee programmatiche del suo Dicastero avranno luogo il prossimo 29 novembre, alle ore 14. Le comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avranno invece luogo giovedì 1º dicembre, alle ore 8. Comunica inoltre che sono stati presi contatti con gli uffici del Sottosegretario di Stato all'innovazione tecnologica, al fine di individuare una data adeguata per lo svolgimento delle sue comunicazioni.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ( **n. 1** )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore **ROSA** (*FdI*) illustra il provvedimento in esame, rilevando innanzitutto che il pacchetto europeo di misure sull'economia circolare del 2018 ha modificato sei direttive in materia di rifiuti e discariche: la direttiva quadro sui rifiuti e le direttive "speciali" in materia di rifiuti di imballaggio, discariche, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddette RAEE), veicoli fuori uso e rifiuti di pile e accumulatori.

In particolare, la direttiva 2018/851/UE ha modificato la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), mentre la direttiva 2018/852/UE ha modificato la direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE). La direttiva 2018/851/UE prevede poi, in particolare, al considerando n. 2, che "migliorando l'efficienza nell'uso delle risorse e garantendo che i rifiuti siano considerati una risorsa si può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Unione dall'importazione delle materie prime, nonché agevolare la transizione a una gestione più sostenibile dei materiali e a un modello di economia circolare", laddove la direttiva 2018/852/UE si propone come obiettivo l'aumento del riciclaggio dei rifiuti di imballaggio corollario indispensabile per realizzare un'economia circolare reale, nell'ottica

della quale la prevenzione dei rifiuti consente una maggiore efficienza delle risorse e una riduzione dell'impatto dei rifiuti stessi sull'ambiente. Tali misure rappresentano pertanto l'applicazione di una economia circolare che parte dalla produzione di prodotti e dei loro componenti adatti all' "uso multiplo", che siano essi stessi riciclati e che, dopo essere stati utilizzati, possano essere riutilizzati o riciclati nuovamente, il cosiddetto riciclo multiplo.

Essendo le predette direttive recepite dal decreto legislativo n. 116 del 2020 (recante modifiche al codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 ed adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 16 della legge di delegazione europea 2018), l'atto del Governo in titolo interviene proprio su quest'ultimo, in virtù della delega generale di cui alla legge n. 234 del 2012. L'oratore procede quindi alla disamina puntuale dell'articolato, che, in concreto, interviene sulla parte IV del codice dell'ambiente, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

L'articolo 1, suddiviso in 14 commi, apporta modifiche alle disposizioni generali in materia di rifiuti contenute nel codice dell'ambiente. Nel dettaglio, il comma 1 interviene sulla disciplina della responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 178-*bis* del codice, ossia l'insieme delle misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto. Viene quindi chiarito il contenuto dei regolamenti ministeriali istitutivi dei regimi di responsabilità estesa del produttore ed escluso che tali regolamenti possano essere adottati su istanza di parte. Secondo la relazione illustrativa, l'esclusione si propone di evitare la costituzione di nuove filiere sulla base di esigenze di singoli produttori facendo ricadere la responsabilità finanziaria sui consumatori anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione, come ad esempio per i prodotti alimentari. Vengono infine fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore previste nell'ambito dei Titoli del codice relativi agli imballaggi e alla gestione di particolari categorie di rifiuto.

Il comma 2 modifica quindi la tempistica con la quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore devono tramettere dati e documenti al Registro nazionale del produttore, mentre il successivo comma 3 chiarisce la formulazione dell'articolo 182-*bis*, in materia di principi di autosufficienza e prossimità.

Il comma 4 interviene sull'articolo 182-*ter* in materia di rifiuti organici, apportando una modifica alla disciplina dei rifiuti anche di imballaggi che, avendo proprietà di biodegradabilità e compostabilità analoghe rispetto ai rifiuti organici, sono assieme a questi ultimi raccolti e riciclati. Secondo la relazione illustrativa, tale modifica si propone di consentire l'inclusione anche di altri materiali con le medesime caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità, quali carta e legno.

Il comma 5 apporta modifiche alle definizioni di cui all'articolo 183, volte a coordinarle con il contenuto della legge "Salva Mare" (legge n. 60 del 2022), nonché a consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali.

Il comma 6 interviene sull'articolo 184, escludendo dal novero dei rifiuti speciali quelli prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali, nonché i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini.

Il comma 7 posticipa dal 31 dicembre al 31 gennaio di ogni anno il termine entro il quale l'ISPRA deve trasmettere al Ministero dell'ambiente la relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno in materia di cessazione della qualifica di rifiuto.

Il comma 8 modifica quindi l'articolo 185, inserendo tra i rifiuti da articoli pirotecnici anche i rifiuti prodotti da materiali che hanno avuto contatto con il materiale esplosivo. Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che con tale formulazione si intendono, ad esempio, gli indumenti del personale addetto alla manipolazione e uso di materiale esplosivo per i quali è opportuno, per questioni di sicurezza, che venga assicurato il rispetto delle norme di settore evitando che gli stessi vengano conferiti erroneamente in flussi normalmente gestiti, non idonei alla necessaria garanzia di tutela e

incolumità pubblica.

Il comma 9 reca poi una modifica di coordinamento, mentre il successivo comma 10 modifica la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-*bis*, prevedendo, tra l'altro, che il regolamento ministeriale recante le modalità che consentano la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti sia adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni e contenga anche la determinazione degli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo. Il comma 11 apporta alcune modifiche all'articolo 190, in materia di registro cronologico di carico e scarico, precisando, in particolare, che l'attuazione di determinati adempimenti procedurali, indicati per taluni soggetti e sostitutivi dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, è da considerare valida anche ai fini della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti.

Il comma 12 chiarisce che le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 191 non possono derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione si rende necessaria in quanto, nonostante l'articolo già preveda che le ordinanze debbano rispettare le direttive europee, numerosi enti locali utilizzano impropriamente tale strumento per gli affidamenti di appalti di servizi di gestione dei rifiuti nell'ottica di quella maggiore celerità imposta dalla materia dei servizi pubblici essenziali.

Il comma 13 chiarisce poi che durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità a tutte le norme vigenti in materia, comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza. Il comma 14 corregge, infine, un refuso testuale all'interno dell'articolo 193-*bis*.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche di coordinamento agli articoli 195 e 197 del codice dell'ambiente, mentre il successivo articolo 3 interviene sull'articolo 205, in materia di misure per incrementare la raccolta differenziata, al fine di chiarire che i rifiuti raccolti in modo differenziato non devono essere inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produce il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179.

L'articolo 4 prevede quindi che l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti debba essere comunicata al Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), anziché al Catasto dei rifiuti, per evitare una duplicazione degli adempimenti a carico delle autorità competenti.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 214, al fine di prevedere che le province comunichino al RECER, anziché al Catasto telematico, gli elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri delle imprese che hanno comunicato l'avvio delle attività di auto-smaltimento e di recupero. Vengono apportate modificazioni anche all'articolo 214-*ter* - in materia di operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata - prevedendo che le operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti possano essere avviate decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività, entro i quali le province o le città metropolitane verificano il possesso dei requisiti. Per i RAEE, l'avvio delle predette attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva da parte della provincia, entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività.

L'articolo 6, prosegue l'oratore, apporta numerose modifiche al titolo relativo alla gestione degli imballaggi. All'articolo 219-*bis* si prevede tra l'altro, che i sistemi di restituzione con cauzione e i sistemi di riutilizzo degli imballaggi non si applichino più agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo, utilizzati per acqua e per altre bevande, ma ad imballaggi che ne consentono il riutilizzo in modo ecologicamente corretto, garantendo l'igiene degli alimenti e la sicurezza dei consumatori. All'articolo 220, relativo agli obiettivi di recupero e di riciclaggio, viene quindi eliminata la previsione dell'adozione di un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste dalla legislazione europea, in quanto, secondo la relazione illustrativa, tali elenchi potrebbero non risultare esaustivi e aderenti alla realtà. L'articolo

221, in materia di obblighi dei produttori e degli utilizzatori, viene poi riscritto con la finalità di meglio chiarire la portata della previsione alla luce del principio della responsabilità estesa del produttore. In materia di sistemi autonomi, viene altresì precisato che il progetto allegato all'istanza di riconoscimento debba contenere uno studio di fattibilità tecnica ed economica e che i produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema debbano presentare annualmente al MITE e al CONAI il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, il bilancio con relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, nonché il programma generale di prevenzione. Viene inoltre anticipata dal 31 dicembre 2024 al 5 gennaio 2023 la data entro la quale i sistemi autonomi esistenti si devono adeguare alle disposizioni contenute nel titolo in esame. All'articolo 223, viene eliminata la procedura di adeguamento degli statuti da parte dei consorzi già riconosciuti, delle quali la relazione illustrativa evidenzia il carattere obsoleto. Per quanto attiene al Consorzio nazionale imballaggi figurano quindi interventi sulla determinazione del contributo ambientale e sui mezzi finanziari a sua disposizione per lo svolgimento delle proprie funzioni. Viene inoltre esteso l'obbligo del CONAI di subentrare ad uno dei sistemi autonomi qualora non sottoscriva l'allegato tecnico di riferimento o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali, e vengono infine apportate modifiche al contenuto del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225.

L'articolo 7 interviene sul titolo relativo alla gestione di particolari categorie di rifiuti. In primo luogo, per quanto concerne i rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione delle infrastrutture di cui all'articolo 230, si riduce da cinque a tre anni la durata dell'obbligo di conservazione della documentazione relativa alla valutazione tecnica del gestore dell'infrastruttura. Vengono inoltre effettuati vari interventi sull'articolo 237, in materia di criteri direttivi dei sistemi di gestione, modificando, tra l'altro, gli obblighi informativi dei sistemi di gestione, prevedendo che essi trasmettano: entro il 30 settembre, il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo e il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti; entro il 31 maggio, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno solare precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio. L'articolo 8 modifica invece l'allegato D alla parte IV del codice dell'ambiente, recante la classificazione dei rifiuti.

Il successivo articolo 9 reca quindi disposizioni transitorie e finali: il comma 1 prevede che gli obblighi di etichettatura degli imballaggi previsti dall'articolo 219, comma 5, del codice, decorrano dal 1° gennaio 2023. Al riguardo, l'oratore osserva che, considerata la necessità di porre una decorrenza degli obblighi menzionati e considerata altresì la data di probabile adozione del provvedimento in esame (sicuramente posteriore al 20 dicembre 2022) appare opportuno far slittare la predetta decorrenza al fine di consentire agli operatori un congruo termine per ottemperare agli obblighi in questione.

Il successivo comma 2 modifica poi il secondo comma dell'articolo 265 del codice per risolvere i dubbi interpretativi insorti in merito alla gestione di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico. L'articolo 10 abroga alcuni periodi dell'articolo 6 - in materia di tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti - del decreto-legge n. 135 del 2018, mentre, da ultimo, l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore conclude osservando che l'atto in esame risponde alle esigenze di apporre correttivi ad alcune norme già introdotte e, in alcuni casi, di semplificare talune definizioni; esigenze conseguenti all'asestamento nell'ordinamento di riforme complesse come quella dell'economia circolare. Inoltre, dalla documentazione allegata emerge che, nella seduta del 12 ottobre 2022, la Conferenza unificata ha espresso un parere negativo, a meno che non vengano accolte alcune proposte emendative ritenute irrinunciabili. In particolare, esse riguardano la possibilità per la Regione di assumere le competenze relative alla Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) che il decreto legislativo n.152 del 2006 attribuisce alle province o di delegare agli enti indicati dalla Regione stessa alcune di dette funzioni, quali quelle relative alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti e alla competenza in materia di Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Da ultimo, ricorda che l'atto risulta assegnato con riserva e la Commissione - ancorché il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 20 dicembre - non potrà esprimersi fino a quando il Governo non procederà a trasmettere anche l'intesa della Conferenza unificata preannunciata nella lettera con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in titolo, che risulta ancora mancante.

Il senatore [ASTORRE](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, afferma di ritenere necessario effettuare un ciclo di audizioni, al fine di approfondire le problematiche sottese ai numerosi interventi recati dal provvedimento, che incidono su materie particolarmente delicate.

Alla proposta del senatore Astorre si associano i senatori Gabriella [DI GIROLAMO](#) (M5S), Silvia [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE), Tilde [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) e [SIGISMONDI](#) (Fdl).

Il presidente [FAZZONE](#) invita quindi i Gruppi a far pervenire alla Presidenza le proprie proposte di audizione entro la giornata di domani, 24 novembre.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio. Questione di competenza)

Interviene preliminarmente sull'ordine dei lavori la senatrice [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE), ponendosi criticamente sulle modalità di assegnazione del decreto-legge in titolo. Nonostante il provvedimento contenga prevalentemente norme in materia di energia, e quindi tali da rientrare a pieno titolo nelle competenze della 8ª Commissione, esso è stato assegnato, in sede referente, alla sola Commissione bilancio.

Tale modo di procedere concretizza, a suo avviso, un'evidente lesione delle prerogative della 8ª Commissione, chiamata ad esprimere un semplice parere in sede consultiva su tematiche che, per contro, investono appieno la propria competenza primaria.

Stante quanto precede, chiede al Presidente di voler rappresentare al Presidente del Senato il disappunto del Gruppo Azione-ItaliaViva-Renew Europe.

Il presidente [FAZZONE](#) osserva che tutti i precedenti decreti-legge di questo tipo (cosiddetti "decreti aiuti") sono sempre stati assegnati, in sede referente, alla Commissione Bilancio. Appare pertanto assai probabile che la Presidenza del Senato, relativamente al provvedimento in titolo, abbia operato nel rispetto della prassi precedentemente formatasi.

Allo stesso tempo, tuttavia, le osservazioni formulate dalla senatrice Fregolent appaiono più che fondate, considerata la natura non esclusivamente finanziaria delle disposizioni contenute del decreto-legge in titolo. La Presidenza della Commissione, pertanto, si attiverà presso la Presidenza del Senato, al fine di garantire per il futuro il pieno rispetto delle prerogative della Commissione.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) afferma che, invece che agire per l'assegnazione di provvedimenti futuri, sarebbe opportuno chiedere già ora la riassegnazione del provvedimento in esame, quanto meno in sede di Commissioni riunite.

Il presidente [FAZZONE](#) osserva che l'esame in sede di Commissioni riunite comporta sempre un appesantimento dell'esame ed un allungamento dei tempi.

In ragione di ciò, sarebbe opportuno che la Commissione si veda garantita l'assegnazione esclusiva, in sede di merito, di tutti i futuri provvedimenti strettamente attinenti alle proprie competenze.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) concorda con quanto poc'anzi osservato dal Presidente in merito all'esame da parte delle Commissioni riunite e per tale motivo ritiene che si dovrebbe chiedere la riassegnazione del provvedimento in titolo alla sola 8ª Commissione.

Anche ad avviso della senatrice [SIRONI](#) (M5S) sarebbe necessario operare una riassegnazione del disegno di legge in titolo, anche in sede di Commissioni riunite.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP), nell'osservare che il decreto-legge contiene misure inerenti alla strategia energetica che non investono minimamente le competenze della Commissione Bilancio, auspica - del pari - che il provvedimento possa essere riassegnato alla 8ª Commissione in sede di merito. In caso

contrario, vi è il rischio che sulla strategia energetica si svolgano due dibattiti paralleli in due diverse Commissioni.

In senso favorevole ad una riassegnazione del provvedimento interviene anche il senatore [TREVISI](#) (*M5S*), sottolineando che il suo impatto sulle materie di competenza della Commissione è estremamente significativo e non paragonabile a quello dei precedenti decreti aiuti.

Il presidente [FAZZONE](#), preso atto della richiesta emersa nel corso del dibattito rispetto alla quale si esprimono in senso favorevole anche i senatori Tilde [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) e [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), chiede comunque al relatore Sigismondi di illustrare il provvedimento in esame, affinché tutti i presenti possano avere piena contezza del suo contenuto.

Il relatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) procede quindi ad una compiuta disamina dell'articolato, rilevando preliminarmente che il provvedimento in esame stanziava risorse significative per dare risposte immediate sul caro-energia a cittadini e imprese e che oltre a prorogare gli aiuti già previsti in precedenti decreti, introduce nuove, importanti misure.

Nel dettaglio, il capo I (articoli 1-7) reca disposizioni in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

In particolare, l'articolo 1 estende al mese di dicembre 2022 i contributi straordinari, sotto forma di crediti d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, già previsti per i mesi di ottobre e novembre dal decreto-legge "aiuti-ter". Anche in riferimento al mese di dicembre, dunque, le imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale potranno usufruire di un credito d'imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute. Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, il credito d'imposta è del 30 per cento, mentre per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il credito è pari al 40 per cento.

Il successivo articolo 2, ai commi 1 e 2, proroga fino al prossimo 31 dicembre la riduzione delle aliquote delle accise sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburante e conferma l'esenzione dall'accisa per il gas naturale per autotrazione. Con riferimento a quest'ultimo, l'aliquota IVA rimane fissata al 5 per cento. Sempre fino al 31 dicembre viene sospesa l'applicazione delle aliquote di accise per il gasolio commerciale usato come carburante previste dalla normativa vigente.

I commi 3, 4 e 5 definiscono poi gli adempimenti a carico dei soggetti che gestiscono i depositi commerciali di prodotti energetici e gli impianti di distribuzione stradale di carburanti e prevedono misure che, al fine di evitare manovre speculative, assicurino il monitoraggio dei prezzi di vendita al pubblico di benzina e gas naturale usato per autotrazione.

Con riferimento all'articolo appena illustrato, l'oratore segnala inoltre che, successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 22 novembre, ha adottato un nuovo decreto-legge che ha rimodulato le aliquote suddette.

L'articolo 3, al comma 1, attribuisce alle imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate la facoltà di chiedere la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi di elettricità e gas naturale effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. I commi da 2 a 9 disciplinano quindi la procedura della rateizzazione e le garanzie rilasciate da SACE, mentre il comma 10 eleva da 600 a 3.000 euro il limite entro il quale i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme ad essi erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale non concorrono alla formazione del reddito.

Il successivo comma 11 aumenta di 10 milioni di euro il rifinanziamento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano disposto dall'articolo 7 del decreto-legge "aiuti-ter" e inserisce tra i destinatari dei contributi a fondo perduto volti a fronteggiare la crisi determinatasi a causa dell'aumento dei costi energetici anche il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute S.p.A., laddove il comma 12 aumenta le risorse per la corresponsione dei contributi straordinari per gli enti del terzo settore previsti dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge "aiuti-

ter", prevedendo tra l'altro la destinazione di una quota dei fondi agli enti che erogano servizi nei confronti degli anziani.

L'articolo 4 del decreto, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale da destinare a prezzi accessibili ai clienti finali industriali, apporta alcune modifiche all'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, con il quale è stato disciplinato l'avvio e lo svolgimento, da parte del GSE o delle società del Gruppo GSE, di procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.

Le modifiche introdotte, pertanto: integrano il comma 2 del citato articolo 16 - nel quale è stato stabilito che sono ammesse alle procedure per l'approvvigionamento le concessioni i cui impianti di coltivazione sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del PiTESAI, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria dell'attività - per specificare che dovranno essere considerati, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali (la relazione illustrativa chiarisce sul punto che le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento potranno operare anche nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione previsti dal PiTESAI, fissati a livello locale e non espressamente formalizzati in norme di rango primario o derivanti da accordi internazionali); stabiliscono che le disposizioni sulla partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento a lungo termine di gas naturale di produzione nazionale si applichino anche alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi; consentono la coltivazione di tali concessioni per la durata di vita utile del giacimento, a condizione che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure avviate dal GSE o dal Gruppo GSE e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti di subsidenza significativi, da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; consentono, in deroga alla legislazione vigente, il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi; riducono da sei a tre mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi e applicano tale termine anche alla conclusione dei procedimenti relativi al conferimento delle nuove concessioni; dettano disposizioni relative ai contratti che il Gruppo GSE stipulerà con i concessionari di coltivazione di idrocarburi e con i clienti finali.

L'articolo 5, al comma 1, rinvia al 10 gennaio 2024 la cessazione del regime di tutela per i clienti finali domestici nel settore del gas naturale, che in tal modo viene allineata alla cessazione della maggior tutela per i clienti domestici nel settore dell'energia elettrica.

Il comma 2 incide quindi sull'articolo 5-bis del decreto-legge "aiuti", nel quale era previsto che il GSE provvedesse a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022. La modifica introdotta fa slittare tale termine al 31 marzo 2023. È conseguentemente prorogato il termine per la restituzione del prestito infruttifero utilizzato dal GSE per l'acquisto di gas naturale.

L'articolo 6 interviene sull'articolo 20 del decreto-legge n. 17 del 2022, per precisare che le disposizioni ivi contenute, relative alla possibilità che il Ministero della difesa affidi in concessione o utilizzi direttamente i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sono finalizzate a contribuire, oltre che alla crescita del Paese, alla ottimizzazione del sistema energetico (invece che alla decarbonizzazione, come nella formulazione previgente) e al perseguimento della sicurezza energetica (invece che della resilienza energetica). Ulteriori integrazioni precisano che i beni utilizzati possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza e prevedono che, per l'individuazione dei beni, per la programmazione degli interventi per l'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti di

autorizzazione siano nominati un commissario speciale e due vice commissari.

L'articolo 7 stabilisce che i contributi destinati dall'articolo 14 del decreto-legge "aiuti-ter" al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti in conseguenza della crisi internazionale in atto siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1995.

Il relatore prosegue la propria esposizione soffermandosi sul capo II (articoli 8-11) del decreto, recante disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure.

In particolare, l'articolo 9 modifica la disciplina degli incentivi per l'efficientamento energetico (cosiddetto *superbonus*), di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

La norma, in sintesi: per gli interventi effettuati dai condomini, fissa la detrazione relativa alle spese sostenute nel 2023 nella misura del 90 per cento; prevede, tuttavia, che tale disposizione non si applichi agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022, nonché agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo; per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche, stabilisce che la detrazione delle spese sostenute fino al 31 marzo 2023 spetta nella misura del 110 per cento a condizione che entro il 30 settembre 2022 sia stato completato il 30 per cento dei lavori; per gli interventi avviati su unità immobiliari da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2023 prevede che la detrazione spetti nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che si tratti di prima casa e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, che può essere innalzato in base al quoziente familiare, calcolato secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni ora introdotte; stanZIA 20 milioni di euro per la corresponsione nel 2023 di un contributo ai soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali sopra indicate per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo; stabilisce che per gli interventi effettuati dagli enti del terzo settore, che rispettino i requisiti di cui al comma 10-bis dell'articolo 119, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025; prevede che i crediti d'imposta derivanti da comunicazioni di cessione del credito o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, previo invio telematico di una comunicazione da parte del fornitore o del cessionario. L'articolo 10, comma 1, integra quindi l'articolo 1 del decreto-legge "sblocca cantieri", al fine di precisare che l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di procedere - nel caso di investimenti finanziati con le risorse del PNRR o del Piano nazionale complementare - all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che ricorrendo a centrali di committenza o a soggetti aggregatori, anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province, si intende applicabile per le procedure di importo pari o superiore alle soglie indicate all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge "semplificazioni" del 2020 (si tratta di 150.000 euro per i lavori e di 139.000 euro per i servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione).

Il comma 2 mira invece a permettere l'assegnazione di contributi, a valere sulle risorse residue del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR e del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al Fondo suddetto e non risultino assegnatarie delle preassegnazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge "aiuti-ter", ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 ad avviare le procedure di affidamento.

Il comma 3 inserisce infine un nuovo articolo 44-bis nel decreto-legge "semplificazioni" del 2021,



volto a semplificare le procedure per la realizzazione di taluni interventi autostradali di preminente interesse nazionale, relativi al Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione con Autostrade per l'Italia, indicati in un apposito Allegato al decreto in esame.

In particolare, si prevede che prima dell'approvazione di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante o il concedente trasmettono il progetto definitivo o esecutivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato speciale del Consiglio dei lavori pubblici. Il Ministero delle infrastrutture entro i successivi quindici giorni stipulerà pertanto un apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti da cui risultino la valutazione favorevole sulla realizzazione dell'intervento, sulle caratteristiche peculiari dell'opera e i tempi stimati d'esecuzione, nonché gli eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti. Il Protocollo sarà inviato al Comitato speciale del Consiglio dei lavori pubblici, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere. Il Comitato speciale, entro i successivi quarantacinque giorni e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, procederà quindi ad una valutazione sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilità e la manutenibilità delle opere. Agli interventi in oggetto si applicheranno le semplificazioni procedurali previste dall'articolo 44 del decreto-legge "semplificazioni" del 2021 per le opere indicate nell'allegato IV al predetto decreto-legge.

L'articolo 11 mira a prevedere che tra i sei componenti della Commissione tecnica VIA VAS che possono essere nominati componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC vi siano anche i commissari che fanno parte della prima Commissione in quanto personale dipendente da società *in house* dello Stato. Esso autorizza inoltre la nomina di componenti aggregati della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel numero massimo di trenta unità, che restano in carica tre anni.

L'oratore conclude con una breve disamina del capo III (articoli 12-16) contenente le disposizioni finanziarie e finali.

In particolare, l'articolo 12, comma 3, inserisce tra gli atti esenti dall'imposta di bollo le domande di contributi, comunque denominati, destinati a soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.

L'articolo 14, al comma 1, incrementa quindi di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che riguarda le risorse trasferite al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, destinando 800 milioni di euro agli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, relativo al riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, preso atto di quanto emerso nel corso del dibattito sull'ordine dei lavori e visto il contenuto del provvedimento, il [PRESIDENTE](#) propone dunque di sollevare un conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento per chiederne la riassegnazione alla 8a Commissione in sede referente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

## 1.4.2.7.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 4 (pom.) del 29/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022

#### 4ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[FAZZONE](#)

*Interviene il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin, accompagnato dall'avvocato Mario Antonio Scino, capo di Gabinetto, e dall'avvocato Giovanni Di Scipio, capo dell'Ufficio legislativo.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [FAZZONE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Il ministro PICHETTO FRATIN riferisce sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e comunica che nella seduta odierna si svolgerà il dibattito, mentre la replica del Ministro avrà luogo in altra seduta.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*), [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), [FINA](#) (*PD-IDP*), [TREVISI](#) (*M5S*), [SIRONI](#) (*M5S*), [GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*) e [SIGISMONDI](#) (*Fdl*).

Il ministro PICHETTO FRATIN ringrazia i senatori intervenuti e conferma la sua disponibilità a partecipare ad un'altra seduta nel corso della quale avranno luogo le repliche.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e rinvia il seguito della procedura informativa.

#### *[Resoconto stenografico](#)*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) informa che il Presidente del Senato - esaminata la questione di competenza sollevata dalla 8ª Commissione lo scorso 23 novembre - ha ritenuto di confermare l'assegnazione in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 176 del 2022 (Atto Senato 345) alla Commissione bilancio.

Comunica dunque che il calendario della settimana corrente è integrato con il seguito dell'esame, in sede consultiva, dell'Atto Senato 345, nonché con l'esame, in sede consultiva, dell'Atto Senato 361, recentemente assegnato, e propone, a tal fine, di convocare una nuova seduta per domani, 30 novembre, alle ore 13,30.

La Commissione conviene.

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 30 novembre 2022, alle ore 13,30, e che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 361 (Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici) e con il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 345 (Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica).

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. [1](#) (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## 1.4.2.7.3. 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 5 (pom.) del 30/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 8<sup>a</sup> Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022

5<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(361) Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SIGISMONDI](#) (FdI) illustra il provvedimento in esame, segnalando, in primo luogo, che l'articolo 1 modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022, da un lato confermando per il periodo dal 19 al 30 novembre le aliquote delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul GPL usati come carburante ivi previste, dall'altro disponendo una variazione in aumento di tali aliquote per il periodo dal 1° al 31 dicembre (+ 0,10 euro a litro per benzina e gasolio, + 0,034 euro per il GPL).

In conseguenza di tale rimodulazione, l'articolo 1 prevede che nel mese di dicembre al gasolio commerciale usato come carburante per autotrazione tornino ad applicarsi le aliquote di accisa agevolata definite nella Tabella allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, in quanto più favorevoli.

Ulteriori disposizioni riguardano gli adempimenti a carico dei soggetti che gestiscono i depositi commerciali di prodotti energetici e gli impianti di distribuzione stradale di carburanti.

L'articolo 2, al comma 1, incrementa di 150 milioni di euro per il 2022 il contributo straordinario previsto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 17 del 2022, finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali in relazione alla spesa sostenuta per le utenze dell'energia elettrica e del gas. Il rifinanziamento è destinato per 130 milioni di euro ai comuni e per 20 milioni alle città metropolitane e alle province.

Il comma 2 incrementa di ulteriori 320 milioni di euro la dotazione del fondo istituito dall'articolo 9 del decreto-legge n. 115 del 2022, per il riconoscimento, agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, di un contributo finalizzato a far fronte all'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022 per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante necessari per l'alimentazione dei mezzi.

Il comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione dei criteri

di riparto delle risorse e delle modalità per la concessione dei contributi.

Il comma 4 autorizza la spesa di 350 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il prossimo 31 dicembre, finalizzati al contenimento delle conseguenze degli aumenti dei prezzi nel settore del gas sugli utenti finali.

Il comma 5 autorizza per il 2022 la spesa di 176 milioni di euro a favore di ANAS S.p.A., da destinare, per 125 milioni di euro, alla compensazione dei maggiori costi sostenuti da ANAS per l'illuminazione pubblica delle strade, nonché, per 51 milioni di euro, alla copertura degli oneri connessi alle attività per la gestione e la vigilanza sulle strade inserite nella rete di interesse nazionale, in quanto trasferite ad ANAS dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana.

L'articolo 3 introduce misure a favore dei territori della regione Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre scorso. In particolare, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per la realizzazione di interventi finalizzati al soccorso e all'assistenza alla popolazione; al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche; alla riduzione del rischio residuo; alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio.

Si prevede che le risorse siano trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato nominato per l'emergenza e che gli interventi siano individuati con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, anche considerato che il provvedimento in esame potrebbe essere trasfuso all'interno del decreto n. 176 del 2022 e non completare il suo *iter* autonomo, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale e in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

***(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica***

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore [SIGISMONDI](#) (FdI) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

## **1.4.2.8. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.4.2.8.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 4 (ant.) del 30/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022

### 4ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[DE CARLO](#)

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il dottor Fabio Vitale.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

#### **SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

#### **Audizione del dottor Fabio Vitale nell'ambito della proposta di nomina a direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)**

Il presidente [DE CARLO](#) introduce i temi dell'audizione, quindi rivolge un indirizzo di saluto al dottor Vitale e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor VITALE illustra il proprio *curriculum vitae*, evidenziando che il proprio percorso è stato caratterizzato dalla costante compresenza di attività professionali e di studio.

Ricorda, innanzitutto, la frequentazione della Scuola Sottoufficiali dell'Arma dei Carabinieri e, tra i titoli di studio conseguiti, le quattro lauree in Giurisprudenza, Scienze economiche, Sociologia e Derecho - conseguita, quest'ultima, presso l'Università de Nebrija di Madrid - e i sette *master*.

Sottolinea che la formazione universitaria ha trovato perfezionamento grazie alla partecipazione a numerosi corsi di specializzazione, tra i quali il corso avanzato in metodi di valutazione degli asset societari e i corsi frequentati presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, nonché presso la Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali.

Con riguardo alle esperienze professionali, ricorda i ruoli ricoperti in Ferrovie dello Stato, prima in qualità di macchinista e in seguito come quadro dirigente valutatore degli asset aziendali nell'area finanza.

Rammenta, inoltre, i diversi incarichi dirigenziali ricoperti, tra i quali quelli di livello generale presso le direzioni regionali dell'INPS di Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Ancora presso l'INPS, l'incarico di direttore della direzione centrale Vigilanza Prevenzione e Contrasto all'economia sommersa. Evidenzia che, nello svolgimento di tali incarichi, le unità da lui dirette si

sono distinte per operazioni di successo finalizzate alla emersione del cosiddetto "lavoro nero".

Tra gli incarichi di livello generale, pone altresì in evidenza il ruolo attualmente ricoperto presso il Ministero dello sviluppo economico di direttore della direzione generale per la Vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società.

Ricorda, ancora, di aver partecipato, come membro effettivo, al comitato di sicurezza finanziaria e di aver presieduto la cabina di regia per la "Rete del lavoro agricolo di qualità", incarico nell'ambito del quale ha potuto offrire contributi al contrasto delle frodi agricole e del fenomeno del caporalato.

Evidenzia che le suddette esperienze professionali gli hanno consentito di mettere a confronto modelli organizzativi della pubblica amministrazione, sviluppando tematiche di analisi predittiva e risultando capofila di progetti di studio e ricerca.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperto il dibattito, ricordando che oggetto dell'audizione è la valutazione dei titoli professionali del candidato rispetto alla posizione per la quale è designato.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), nell'esprimere particolare apprezzamento per l'integrazione di studio e lavoro, pone all'audito un quesito in ordine ad eventuali progetti, anche di semplificazione procedurale, finalizzati a conseguire una maggiore tempestività nelle erogazioni effettuate da AGEA. Risponde il dottor VITALE, dichiarandosi consapevole delle criticità dell'Agenzia, a suo avviso principalmente riconducibili alle carenze e al frazionamento del sistema informatico. Ritiene pertanto fondamentale un progetto di miglioramento e sviluppo della struttura informatica, che permetta di velocizzare le erogazioni e rendere il Paese maggiormente competitivo a livello europeo. Individua un ulteriore elemento di criticità nello statuto e nei regolamenti dell'Agenzia, per i quali si renderanno necessari interventi modificativi. Auspica, infine, la collaborazione del Parlamento e del Governo ai fini del riposizionamento dell'Agenzia.

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), nel congratularsi per le esperienze formative dell'audito, formula la proposta di una ulteriore audizione da svolgere eventualmente all'inizio del nuovo anno, durante la quale porre questioni di merito sul lavoro di AGEA.

Il senatore [POGLIESE](#) (FdI) condivide la proposta di svolgimento di una ulteriore audizione e si associa alle congratulazioni rivolte al soggetto audito, evidenziandone le esperienze maturate nella direzione di istituti complessi.

Si unisce alle congratulazioni la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), tanto per la professionalità mostrata quanto per il coraggio manifestato verso un incarico complesso, dato il particolare contesto attuale.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Vitale e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

### **Proposta di nomina del dottor Fabio Vitale a Direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ( n. 1 )**

(Parere al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [DE CARLO](#) (FdI) illustra la proposta di nomina, richiamando l'esperienza professionale del candidato, già descritta in occasione della relativa audizione.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, del parere sulla proposta di nomina. Partecipano i senatori [AMIDEI](#) (FdI), [ANCOROTTI](#) (FdI), [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), Mara [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az), [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), [DE CARLO](#) (FdI), [DE POLI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), in sostituzione della senatrice Biancofiore, Anna Maria [FALLUCCHI](#) (FdI), [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), [Sabrina LICHERI](#) (M5S), [MAFFONI](#) (FdI), [MARTELLA](#) (PD-IDP), Dafne [MUSOLINO](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)), Gisella [NATURALE](#) (M5S), [NAVE](#) (M5S), [PAROLI](#) (FI-BP-PPE), [POGLIESE](#) (FdI), [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) e [SILVESTRONI](#) (FdI).

All'esito della votazione, la proposta di nomina del dottor Fabio Vitale è approvata con 14 voti favorevoli e 5 astenuti.



*IN SEDE CONSULTIVA*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), evidenziando che il decreto-legge contiene norme che incidono sul sistema produttivo. Più in particolare, l'articolo 1 estende anche al mese di dicembre 2022 alcune misure di sostegno, già disciplinate dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022, in forma di crediti di imposta concessi per contrastare l'aumento delle spese relative all'energia e al gas sostenute dalle imprese. Si tratta in particolare: del credito d'imposta per le imprese cosiddette "energivore", per le quali il costo dell'energia costituisce una quota particolarmente rilevante delle spese, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per imprese che, pur non rientrando nella definizione di "energivore", sono dotate di contatori di energia elettrica di specifica e comunque elevata potenza disponibile, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel mese di dicembre 2022. Fa presente che le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando al 30 giugno 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (riferiti al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).

Dopo aver accennato all'articolo 2, illustra l'articolo 3, che consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (comma 1). Nel caso in cui l'impresa richiedente possa attestare la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione (comma 2). Il comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale rimasti insoluti a seguito del mancato pagamento delle relative fatture. Il comma 5 riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni, la possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, per sostenerne la liquidità, a fronte del credito concesso dagli stessi fornitori ai clienti mediante i piani di rateizzazione delle fatture energetiche. Il comma 7 prevede che l'adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas. Il comma 8 estende l'orizzonte temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione in favore delle imprese che hanno assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023. Di conseguenza, viene modificato anche il comma 6 del medesimo articolo, incrementando da 2 a 5 miliardi la dotazione del fondo per le garanzie rilasciate da SACE. Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per l'autorizzazione concessa a SACE dall'articolo 15 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai fini della concessione di garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e di istituzioni finanziarie per finanziamenti erogati in favore delle imprese che dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi derivante dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina.

Dà indi conto dell'articolo 4, che modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali "energivori", nonché dell'articolo 8, che introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto che nel 2023 dovranno adeguare il proprio registratore telematico di emissione dello scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria

degli scontrini.

In conclusione, coglie l'occasione per segnalare che l'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto "Superbonus", portandola dal 110 al 90 per cento. La disposizione introduce tuttavia, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all'applicazione di tale riduzione.

Si apre il dibattito.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) espone alcune osservazioni critiche su una parte del decreto, recante misure a suo avviso eterogenee e carenti dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza. Rilevato quindi che il provvedimento si divide in due aree tematiche, quali il sostegno al settore energetico - in linea con misure già intraprese dal Governo Draghi - e gli interventi di finanza pubblica, estremamente variegati. Con riferimento alla prima area tematica, rammenta che il precedente Esecutivo aveva stanziato circa 63 miliardi di euro tra il 2021 e il 2022, a fronte dei circa 9 miliardi messi a disposizione nel provvedimento in esame a seguito dell'approvazione delle risoluzioni parlamentari. Le disposizioni in materia di energia, gas e carburanti, precisa, replicano nella sostanza azioni già disposte da precedenti decreti, prorogandone gli effetti fino al 31 dicembre 2022. Sottolinea invece che i Capi II e III incidono in svariati settori tra i quali, per quanto di competenza, menziona l'articolo 1, rispetto al quale occorre a suo avviso semplificare le modalità di fruizione del credito d'imposta per l'acquisto di energia e gas. Puntualizza infatti che le attuali norme impongono passaggi burocratici eccessivi, con il rischio di impedire alle imprese di fruire del citato credito. Pone poi l'accento sull'esigenza di prolungare di ulteriori tre mesi il periodo per utilizzare in compensazione i crediti d'imposta, reputando troppo ravvicinata la scadenza del 30 giugno 2023.

Si sofferma altresì sull'articolo 2, evidenziando che la misura rischia di essere annullata da quanto disposto con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2022.

Passando all'articolo 3, reputa che l'onere della copertura assicurativa per aderire al piano di rateizzazione possa rappresentare un ostacolo a tale scelta, limitando l'utilizzo dello strumento. Relativamente all'articolo 5, dopo aver rammentato l'intervento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ritiene necessario valutare la possibilità di prorogare ulteriormente il regime di tutela, soprattutto con riferimento alle micro imprese. Reputa peraltro opportuno sfruttare il potenziale delle piccole e medie imprese in termini di realizzazione di un piano di interventi per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, anche attraverso la previsione di un credito d'imposta del 50 per cento; preannuncia al riguardo la presentazione di emendamenti nella sede di merito.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 7, rispetto al quale giudica insufficienti le risorse a sostegno del settore dell'autotrasporto, sottolinea che, in merito all'articolo 9, non si intravedono soluzioni adeguate per risolvere il problema dei crediti fiscali "incagliati" nei cassetti fiscali delle imprese. Rimarca peraltro criticamente che l'introduzione del quoziente familiare per l'individuazione del reddito di riferimento privilegia di fatto la composizione numerica rispetto alla condizione economica del nucleo familiare, come invece avviene più equamente attraverso l'ISEE.

Sarebbe stato inoltre necessario, a suo avviso, includere nelle procedure di revisione dei prezzi e di rinegoziazione contrattuale anche i contratti pubblici di servizi e forniture, soprattutto a carattere periodico e continuativo. Avviandosi alla conclusione, coglie l'occasione per esprimere preoccupazione rispetto all'articolo 4, cosiddetto "sblocca trivelle", per il quale il suo Gruppo presenterà un emendamento soppressivo in Commissione bilancio, al fine di evitare interventi dannosi in territori particolarmente fragili, come quello del Polesine, interessati fra l'altro dal fenomeno della subsidenza.

Preannuncia quindi il voto di astensione della propria parte politica.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) si sofferma prevalentemente sugli articoli 2 e 9 del provvedimento, lamentando come l'incertezza normativa e il susseguirsi di modifiche rappresentino il maggior pericolo per l'efficacia del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento. Ricorda, infatti, che tale misura ha rilanciato il settore delle costruzioni, trainando il PIL e l'occupazione, perseguendo dunque un obiettivo strategico e di transizione energetica. Giudica pertanto poco lungimirante la rimodulazione dello strumento in base a motivazioni meramente contabili, che non tengono conto

dell'occupazione aggiuntiva, del risparmio energetico e del gettito fiscale prodotto.

Contesta peraltro le limitazioni reddituali introdotte, che contrastano con la finalità universale dello strumento. Osserva poi che il blocco della cessione del credito rischia di produrre conseguenze drammatiche per le imprese di costruzione e per le famiglie, in un contesto peraltro di grave crisi di liquidità. Manifesta dunque una valutazione contraria sul provvedimento in esame.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FdI*) apprezza il contenuto del provvedimento in titolo per risolvere il problema del "caro energia". Rammenta peraltro che, in precedenti decreti-legge sulla stessa materia, era stata prevista un'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 14 per cento per la rivalutazione dei terreni; auspica che possa essere rinnovata tale misura, i cui termini sono scaduti a metà novembre, anche nell'ottica di agevolare operazioni di compravendita.

Con riferimento all'ultima riflessione del senatore Martella, si sofferma a sua volta sul territorio delimitato dai fiumi Adige e Po, ripercorrendone i problemi in termini di abbassamento del suolo e di alveo dei fiumi. Si tratta dunque di un'area sensibile su cui occorre, anche a suo giudizio, una valutazione particolarmente ponderata.

Concluso il dibattito, il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando in particolare che, in merito all'osservazione n. 2, era stato già presentato un ordine del giorno in occasione dell'esame del cosiddetto "decreto aiuti-ter".

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) presenta uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato, che riprende le considerazioni esposte in discussione generale.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) chiede al relatore di integrare l'osservazione n. 5, inserendo un inciso che richiami l'esigenza di eliminare i limiti introdotti. Ritiene infatti che vada tenuta aperta la questione, tenuto conto fra l'altro che il tetto reddituale di 15.000 euro risulta fuori luogo.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) accoglie il suggerimento del senatore Paroli e riformula conseguentemente lo schema di parere favorevole con osservazioni.

Verificata la presenza del numero legale, il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, pubblicato in allegato, viene posto ai voti e approvato, con conseguente preclusione dello schema di parere contrario presentato dalla senatrice Licheri.

*La seduta termina alle ore 10.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 345**

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, rilevato che l'articolo 1 estende anche al mese di dicembre 2022 alcune misure di sostegno in forma di crediti di imposta concessi per contrastare l'aumento delle spese relative all'energia e al gas sostenute dalle imprese;

considerato che l'articolo 3 consente fra l'altro alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1º ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, e disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale rimasti insoluti a seguito del mancato pagamento delle relative fatture;

preso atto altresì che:

- l'articolo 4 modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali "energivori";
- l'articolo 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto che nel 2023 dovranno adeguare il proprio registratore telematico di emissione dello scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini;
- l'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto "Superbonus", portandola dal 110 al 90 per cento, con alcune deroghe; esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. nell'ambito delle misure di sostegno a favore delle imprese per fronteggiare l'aumento dei costi energetici, valuti la Commissione di merito di estendere i suddetti benefici anche ai consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario ed enti irrigui riconosciuti dalle regioni, i quali sono rimasti esclusi dal riconoscimento di ristori straordinari, previsti per le imprese, in ragione della loro natura di enti pubblici non commerciali;
2. valuti la Commissione di merito, nell'ottica di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici, di prevedere la nomina di un commissario straordinario, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con la finalità di ridurre i tempi di attuazione degli interventi necessari a mitigare i danni legati al manifestarsi di fenomeni di siccità e di promuove il potenziamento e l'ammodernamento delle infrastrutture idriche del Paese;
3. valuti la Commissione la necessità di rafforzare gli interventi di sostegno, in particolare al settore dell'intrattenimento, estendendo le esenzioni in materia di imposte, a favore degli immobili di cui alla lettera e) dell'articolo 78, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con riferimento alla fruizione dell'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per il 2022;
4. con l'obiettivo di mitigare gli effetti dannosi derivanti dall'estrema volatilità dei prezzi sui mercati energetici, voglia la Commissione adottare gli opportuni interventi finalizzati a dare piena attuazione alle misure di sostegno al comparto della ceramica artistica e delle vetrerie di Murano, di cui all'articolo 1, comma 702 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
5. con riferimento alle misure in materia di modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici, valuti la Commissione di prevedere l'adozione di correttivi che permettano l'applicazione di un regime più favorevole per i contribuenti, riconoscendo un'estensione dei termini entro cui poter usufruire del 110 per cento;
6. valuti la Commissione, a favore delle imprese che sono ammesse ad usufruire del credito di imposta c.d. "innovazione 4.0", una estensione dei termini entro cui poter effettuare l'acquisto del bene per il quale le medesime si avvalgono del predetto credito, in considerazione della grave situazione contingente della guerra in Ucraina che sta comportando in capo ai produttori oggettive difficoltà di adempiere agli ordinativi già acquisiti.

**SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI SABRINA LICHERI,  
GISELLA NATURALE E NAVE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 345**

La 9ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

il provvedimento in esame, intervenendo nel solco della continuità con i provvedimenti precedenti, nasce con l'obiettivo di rispondere alla necessità di contrastare l'incremento dei costi dell'energia e di stemperare i fattori di preoccupazione per il mercato, per le imprese e per i cittadini, tenuto conto del perdurare di una situazione caratterizzata da difficoltà e incertezza;

le misure contenute nel provvedimento in esame, in gran parte proroghe di precedenti disposizioni, mantengono il carattere emergenziale e riparatorio e non intervengono in modo risolutivo sul problema della fluttuazione dei prezzi energetici né sull'impatto dell'aumento dei prezzi di bollette e carburanti per le imprese e le famiglie, colpite duramente anche dall'inflazione. La condizione di lavoratori e pensionati, infatti, è e continua ad essere colpita duramente dagli effetti dell'inflazione che erode salari e redditi;

suscitano forte preoccupazione le disposizioni in materia di riorganizzazione della disciplina sugli incentivi per l'efficientamento energetico, relativamente ai quali si è nuovamente intervenuti con lo strumento della decretazione d'urgenza, producendo uno stato di disorientamento negli operatori, soprattutto a causa di misure che non razionalizzano l'intervento in modo strutturale. È evidente che la complessità e la delicatezza della materia avrebbero dovuto indurre il legislatore ad evitare il ricorso a tale strumento;

rilevato che:

con particolare riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, rilevano le disposizioni previste: dall'articolo 1, contenente la proroga dei contributi straordinari a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; dall'articolo 3, volto a fronteggiare il caro bollette, dall'articolo 4 che, in deroga alla normativa vigente, dispone l'incremento della produzione di gas naturale; dall'articolo 8, in materia di mezzi di pagamento in favore degli operatori del commercio al minuto, nonché dall'articolo 9, che contiene la rimodulazione delle percentuali per la fruizione delle agevolazioni fiscali per efficientamento energetico;

sono state sollevate diverse criticità applicative in merito alle agevolazioni concesse alle imprese per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas di cui all'articolo 1. In particolare, sorgono perplessità circa l'efficacia e la tempestività di misure che dovrebbero avere lo scopo di dare una risposta immediata alle difficoltà che stanno mettendo a rischio la prosecuzione delle attività di molte imprese;

l'ampio utilizzo del credito d'imposta, a partire dalle misure introdotte in conseguenza dell'emergenza pandemica, ha reso tale strumento, con il trascorrere del tempo e con il susseguirsi degli interventi normativi, sempre meno efficace. Molte agevolazioni, anche settoriali, sono state introdotte, nel susseguirsi di provvedimenti, sotto forma di crediti d'imposta. In un tale contesto, le ulteriori soluzioni incentrate sui crediti di natura fiscale rischiano concretamente di saturarne il mercato, non solo perché le imprese di ridotte dimensioni potrebbero non avere sufficienti versamenti con cui compensare i crediti accumulati, ma anche e soprattutto perché sono sempre meno numerosi gli operatori disponibili ad acquistarli;

con riferimento all'articolo 3, che consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, occorre sottolineare che la disposizione di cui al comma 7, prevedendo che l'adesione al piano di rateizzazione configuri un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese di cui all'articolo 1, non può essere considerata una soluzione realmente efficace, ma solo un differimento nel breve termine. La norma, per poter produrre effetti positivi per le piccole imprese, deve poter prevedere rateizzazioni a condizioni favorevoli, tra cui l'applicazione di eventuali tassi di interesse che non superino il livello del tasso di interesse legale e che prevedano, al contempo, la possibilità di ripartizione mensile delle rate per un periodo congruo;

risulta evidente, dunque, la necessità di introdurre dei correttivi volti ad accrescere l'efficacia delle misure, agendo sia sull'ampliamento del termine per l'utilizzo delle compensazioni che sull'ipotesi, ad oggi esclusa, di un'eventuale cessione frazionata dei crediti: ciò consentirebbe alle imprese di scegliere di destinare una parte dei crediti alla compensazione e una parte alla cessione;

con riferimento all'aumento del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei *fringe benefit*, per l'anno 2022, da 600 a 3.000 euro di cui al comma 10 dell'articolo 3, preme rilevare come l'impatto di questi *benefit* dipenda direttamente dalla dimensione dell'impresa che eroga il beneficio e dal settore in cui opera l'azienda. Se consideriamo che il 92 per cento delle imprese del nostro Paese conta meno di 50 dipendenti, risulta chiaro come le disposizioni in oggetto finiscano per favorire un numero estremamente limitato di lavoratori contribuendo a determinare una distribuzione iniqua dei benefici;

considerato che:

come già preannunciato, destano particolare sconcerto le disposizioni di cui all'articolo 4 che, in deroga alla normativa vigente, ammettono a partecipare alle procedure di approvvigionamento a lungo termine le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga al divieto previsto dall'articolo 4 della legge n. 9 del 1991, viene dunque consentita la coltivazione per la durata di vita utile del giacimento, a condizione che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo

termine e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa. Tale scelta, nell'ottica del Governo, sarebbe finalizzata, attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale da destinare ai clienti finali industriali, alla riduzione delle emissioni di gas calmieranti;

la ripresa delle attività di estrazione del gas, così come delineata dalla disposizione in esame, è in netto contrasto sia con il principio costituzionale della tutela ambientale che con quello relativo agli interessi delle future generazioni, poiché costituisce un'inversione di marcia rispetto all'obiettivo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico;

tale scelta, infatti, nega apertamente quanto sostenuto negli anni da numerose evidenze scientifiche che dimostrano come l'unico modo per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione entro il 2050 sia ridurre immediatamente l'uso di combustibili fossili e che sottolineano quanto le emissioni fuggitive di metano abbiano un elevato impatto climalterante. Secondo quanto evidenziato da Greenpeace nell'ambito delle audizioni sul provvedimento, in un arco di tempo di 20 anni il potere climalterante del metano è di oltre ottanta volte superiore a quello della CO<sub>2</sub>;

a riguardo si segnala, ultimo in ordine di tempo, lo studio dedicato al sistema energetico italiano, condotto da un gruppo di ricerca dell'Università La Sapienza e pubblicato lo scorso ottobre sul *Journal of Cleaner Production*, dal titolo "*Towards a dramatic reduction in the European Natural Gas consumption: Italy as a case study*", portato all'attenzione del Senato sempre nell'ambito delle audizioni svolte in Commissione Bilancio. Tale studio evidenzia come l'investimento in fonti rinnovabili, invece che in fonti fossili, non solo sarebbe più conveniente in termini di consumo e di risparmio, ma contribuirebbe ad un sensibile aumento di posti di lavoro;

la quantità di gas recuperabile grazie alle previsioni di cui all'articolo 4 è stimata intorno ai 15 miliardi di metri cubi in 10 anni, ossia 1,5 l'anno: soltanto il 2 per cento del fabbisogno nazionale. Una quantità talmente esigua e di scarso impatto sul fabbisogno nazionale, che non permette di motivare la necessità e l'urgenza di ricorrere allo strumento del decreto-legge;

è di tutta evidenza come in relazione a dette disposizioni non vi siano margini di miglioramento e l'unica strada percorribile consiste inevitabilmente nella soppressione dell'intero articolo e nel contestuale ripensamento, radicale, della politica energetica del Governo in carica;

considerato inoltre che:

per quanto attiene alle modifiche recate dall'articolo 9, in materia di incentivi riferiti all'efficientamento energetico, occorre ribadire con forza che l'incertezza normativa e il susseguirsi di modifiche della disciplina e delle relative modalità attuative, rappresentano il pericolo maggiore per la concreta realizzazione degli effetti attesi dalle stesse;

è innegabile come i *bonus* relativi all'edilizia, ed in particolare la misura del *Superbonus* 110 per cento, abbiano svolto un ruolo decisivo nel rilancio del comparto. Negli ultimi due anni, il settore delle costruzioni ha trainato il PIL e l'occupazione. Secondo i dati riportati dall'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), più di un terzo dell'aumento del PIL del 2022 è legato alla crescita del settore, che ha creato 230.000 posti di lavoro in due anni;

nell'ultimo rapporto di ricerca sugli incentivi per una politica industriale di lungo periodo, il Censis dimostra chiaramente i benefici apportati sia in termini di entrate per lo Stato che in termini di crescita dell'occupazione. Il Censis stima che, a fronte di 55 miliardi di euro di investimenti sul patrimonio edilizio, tra agosto 2020 e ottobre 2022, siano stati 79,9 i miliardi di produzione diretta nella filiera delle costruzioni, cui si sommano 36 miliardi di euro di produzione attivata in altri settori del sistema economico connesso alle componenti dell'indotto, per un totale di almeno 115 miliardi di euro. Anche in termini fiscali, non può essere ignorato il contributo portato dagli effetti moltiplicativi del *Superbonus* sul relativo gettito fiscale. Tali valutazioni si aggiungono all'aspetto primario e più rilevante della misura, ossia gli effetti benefici in termini di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale. In base ai dati disponibili, il Censis stima che la spesa di 55 miliardi di euro abbia generato un risparmio di 11.700 Gwh/anno, che corrispondono a 1,1 miliardi di metri cubi di gas, pari al 40 per cento del risparmio energetico che il Piano emergenziale di riduzione dei consumi del settore domestico si prefigge di realizzare nell'autunno-inverno 2022-2023, mentre la riduzione delle

emissioni di CO2 dovuta agli interventi con il *Superbonus* è stimabile in 1,4 milioni di tonnellate di mancate emissioni;

il *Superbonus* risponde ad un obiettivo strategico, quale quello della transizione ecologica ed energetica, che per sua natura ha una dimensione di lungo periodo e deve necessariamente tendere ad un rinnovato approccio nella politica industriale del Paese. È dunque decisamente poco lungimirante pensare di rimodulare tale strumento sulla base di considerazioni meramente contabili, senza una visione di ampio respiro che tenga conto dell'impatto prodotto sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, di occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico assicurato e di gettito fiscale prodotto. Inoltre, anche puntuali riforme di dettaglio, quale ad esempio la fissazione di un limite reddituale agli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari, rappresentano una contraddizione della finalità universale della misura, quale quella dell'efficientamento energetico;

occorre altresì rilevare che la disciplina transitoria delineata al comma 2 dell'articolo 9, appare molto limitata, poiché prevede un termine eccessivamente ravvicinato rispetto al 19 novembre, data di entrata in vigore del decreto legge, impedendo, di fatto, a coloro che hanno già avviato le iniziative preliminari alla concreta esecuzione dei lavori di procedere con la definitiva approvazione degli interventi e con la presentazione della CILAS entro il 25 novembre. È, quindi, essenziale prevedere un termine transitorio maggiormente congruo, così da assicurare il *Superbonus* al 110 per cento agli interventi già programmati;

risulta, infine, necessario intervenire con la massima urgenza, al fine di rendere funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito, il cui blocco da parte degli intermediari finanziari sta avendo drammatiche conseguenze per le imprese di costruzione. Ad oggi, ci sono decine di migliaia di imprese che rischiano di fallire e migliaia di famiglie che rischiano concretamente di perdere la propria abitazione a causa dei debiti contratti, perché non riescono a trovare operatori finanziari in grado di acquistare i crediti generati. A tale ultimo riguardo, le misure recate dal provvedimento risultano largamente insufficienti ed andrebbero integrate quantomeno con interventi in materia di compensazione degli F24;

è evidente che anche sul tema della cessione dei crediti un quadro normativo incerto e mutevole ha determinato un aumento del rischio d'investimento e l'introduzione di limitazioni all'accettazione delle domande, con una conseguente gravissima crisi di liquidità per le imprese che rischia di compromettere l'intero sistema. Risulta, dunque, prioritario definire un quadro normativo stabile che dia certezza agli investimenti e che preveda, nell'immediato, un ampliamento della platea dei cessionari;

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 345**

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, rilevato che l'articolo 1 estende anche al mese di dicembre 2022 alcune misure di sostegno in forma di crediti di imposta concessi per contrastare l'aumento delle spese relative all'energia e al gas sostenute dalle imprese;

considerato che l'articolo 3 consente fra l'altro alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1º ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, e disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale rimasti insoluti a seguito del mancato pagamento delle relative fatture;

preso atto altresì che:

- l'articolo 4 modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali "energivori";
- l'articolo 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto che nel 2023 dovranno adeguare il proprio registratore telematico di emissione dello scontrino fiscale con la

tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini;

- l'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto "Superbonus", portandola dal 110 al 90 per cento, con alcune deroghe; esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. nell'ambito delle misure di sostegno a favore delle imprese per fronteggiare l'aumento dei costi energetici, valuti la Commissione di merito di estendere i suddetti benefici anche ai consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario ed enti irrigui riconosciuti dalle regioni, i quali sono rimasti esclusi dal riconoscimento di ristori straordinari, previsti per le imprese, in ragione della loro natura di enti pubblici non commerciali;
2. valuti la Commissione di merito, nell'ottica di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici, di prevedere la nomina di un commissario straordinario, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con la finalità di ridurre i tempi di attuazione degli interventi necessari a mitigare i danni legati al manifestarsi di fenomeni di siccità e di promuove il potenziamento e l'ammodernamento delle infrastrutture idriche del Paese;
3. valuti la Commissione la necessità di rafforzare gli interventi di sostegno, in particolare al settore dell'intrattenimento, estendendo le esenzioni in materia di imposte, a favore degli immobili di cui alla lettera e) dell'articolo 78, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con riferimento alla fruizione dell'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per il 2022;
4. con l'obiettivo di mitigare gli effetti dannosi derivanti dall'estrema volatilità dei prezzi sui mercati energetici, voglia la Commissione adottare gli opportuni interventi finalizzati a dare piena attuazione alle misure di sostegno al comparto della ceramica artistica e delle vetrerie di Murano, di cui all'articolo 1, comma 702 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
5. con riferimento alle misure in materia di modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici, valuti la Commissione di prevedere l'adozione di correttivi che permettano l'applicazione di un regime più favorevole per i contribuenti, riconoscendo un'estensione dei termini entro cui poter usufruire del 110 per cento, e l'eliminazione di taluni limiti;
6. valuti la Commissione, a favore delle imprese che sono ammesse ad usufruire del credito di imposta c.d. "innovazione 4.0", una estensione dei termini entro cui poter effettuare l'acquisto del bene per il quale le medesime si avvalgono del predetto credito, in considerazione della grave situazione contingente della guerra in Ucraina che sta comportando in capo ai produttori oggettive difficoltà di adempiere agli ordinativi già acquisiti.



## **1.4.2.9. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.9.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 30/11/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022

4ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[ZAFFINI](#)

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Con riferimento agli aspetti del decreto-legge n. 176 di competenza della Commissione, la relatrice [MANCINI](#) (Fdl) segnala, in primo luogo, il comma 10 dell'articolo 3, volto a modificare una norma transitoria, concernente il periodo d'imposta 2022, la quale prevede un regime di maggior favore in materia di esenzione IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo, che considera condivisibile in quanto utile ad aumentare il potere d'acquisto e a stimolare la domanda.

Passa quindi al successivo comma 12, recante un intervento sulla disciplina transitoria che prevede per il 2022, in relazione all'incremento dei costi dell'energia, contributi straordinari in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali e di soggetti operanti nell'ambito del Terzo settore o assimilabili. Si sofferma quindi sull'opportunità delle misure disposte, in considerazione della rilevanza sociale degli enti del Terzo settore e della natura della loro attività.

Rileva poi la riduzione per il 2022 delle risorse per la concessione di buoni per gli abbonamenti relativi ai servizi di trasporto pubblico, in favore delle persone fisiche con reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, disposto dal comma 14 dello stesso articolo 3.

In riferimento all'articolo 14, illustra il comma 3, che dispone l'incremento per il 2022 della dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, finalizzato ai trattamenti retributivi accessori del personale docente, oltre a recare un'autorizzazione di spesa relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative.

Dà successivamente conto dell'incremento delle risorse relative all'utilizzo, da parte del Ministero dell'interno, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro a contratto a termine, nell'ambito dello svolgimento delle procedure di emersione di rapporti di lavoro irregolari, previsto dall'articolo 15.

Segnala inoltre, in relazione al comma 5, lettera a), dello stesso articolo 15 e al relativo allegato 3, la riduzione, per il 2022, di specifici programmi di spesa iscritti negli stati di previsione dei ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute.

Interviene in discussione generale la senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP), che, dopo aver rilevato la continuità del provvedimento in esame rispetto ai decreti-legge emanati dal precedente Governo in ragione della crisi energetica, sostiene la scarsa efficacia delle richiamate misure di cui all'articolo 3, comma 10, in quanto riguardanti una quota limitata di lavoratori dipendenti, fruitori di benefici disposti unilateralmente dalle imprese, mentre risulta particolarmente urgente il sostegno ai lavoratori a basso reddito messi in difficoltà dall'aumento dei costi energetici. Sollecita a tale riguardo una riflessione sull'adozione di strumenti mirati, quali la possibile detrazione fiscale riguardante le tredicesime. Giudica altresì insufficienti le disposizioni di rateizzazione delle bollette per l'energia, in quanto rivolte alle imprese e non anche alle famiglie. Esprime quindi un giudizio sfavorevole rispetto alla riduzione delle risorse destinate all'erogazione dei buoni relativi ai servizi di trasporto pubblico, che, oltre a penalizzare direttamente i lavoratori utenti, possono cagionare una complessiva riduzione degli organici e dell'offerta dei servizi del settore. Paventa ugualmente conseguenze negative sul piano occupazionale in relazione agli interventi sul *superbonus* per l'edilizia, che pure ha dimostrato un ruolo di notevole portata per la tenuta del prodotto interno lordo. Valutate positivamente le misure relative al trattamento economico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, richiama l'attenzione sull'esigenza di estendere la fruizione dell'indennità di amministrazione al personale di enti quali l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'ANPAL, tuttora ingiustamente esclusi dall'ambito di applicazione della relativa disciplina.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) segnala la mancanza di disposizioni volte al recupero del potere d'acquisto dei lavoratori, fortemente ridotto a fronte degli attuali livelli dell'inflazione, mentre le misure in materia di *fringe benefit* riguardano una quota limitata di lavoratori dipendenti, così da determinare sostanzialmente una situazione di diseguaglianza.

Si esprime criticamente riguardo la scelta di intervenire sulla normativa in materia di *superbonus*, nel senso di ridurne la portata, in considerazione del prevedibile effetto di scoraggiare, particolarmente nel caso dei condomini, l'avvio delle opere di adeguamento energetico, nonché di determinare una contrazione significativa del numero di occupanti nel settore. Invita infine a una riflessione sul tema della tassazione degli extraprofiti, particolarmente a fronte dell'insufficienza delle risorse a disposizione dei diversi interventi in materia sociale.

Dopo aver menzionato gli effetti favorevoli dell'uso delle mascherine protettive nella popolazione scolastica, registrati da recenti studi, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) osserva l'utilità generale degli strumenti di protezione individuale al fine di contrastare la diffusione di malattie infettive. Auspica pertanto un ripensamento circa la contrazione della produzione di mascherine da parte delle industrie pubbliche, che già ha determinato la perdita di posti di lavoro, pur a fronte di un alto livello qualitativo, rimarcando l'utilità di disporre di scorte adeguate e l'esigenza di contrastare i recenti aumenti dei prezzi. Anticipa pertanto la presentazione di uno specifico ordine del giorno alla Commissione di merito.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) si associa alle considerazioni già espresse riguardo il comma 10 dell'articolo 3, in relazione alla limitatezza della platea dei soggetti interessati. Esprime inoltre preoccupazione per la riduzione delle risorse destinate all'erogazione dei buoni per il trasporto pubblico, fortemente penalizzante per i lavoratori a basso reddito.

Formula invece una valutazione positiva sugli interventi di sostegno al Terzo settore motivati dall'aumento dei costi dell'energia, pur sostenendo la necessità al riguardo di un intervento di carattere strutturale a livello europeo per contenere l'aumento dei prezzi, nonché di provvedere concretamente al rilancio dell'autonomia energetica, anche attraverso il potenziamento del *superbonus* al 110 per cento. In riferimento al miglioramento dei trattamenti accessori del personale scolastico, che considera utile, segnala la maggiore urgenza di un innalzamento dei trattamenti tabellari.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) ritiene il decreto-legge in esame adeguato rispetto alle esigenze poste dall'attuale fase emergenziale, mentre ulteriori interventi di carattere organico potranno essere predisposti nell'ambito di una programmazione di più ampia prospettiva nel corso della legislatura. Rileva altresì l'importanza dell'immunizzazione naturale dell'organismo, che risulterebbe inibita dall'eccessivo utilizzo delle mascherine.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) considera il complesso delle disposizioni in esame uno sforzo lodevole, a vantaggio non solo delle attività produttive, ma anche dei settori sanitari e socio-sanitari. Intervendendo in replica, la relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) fa proprie le osservazioni del senatore Zullo e della senatrice Cantù. Segnala inoltre, in quanto particolarmente apprezzabile, l'intento della riduzione del cuneo fiscale, anche nella prospettiva di ulteriori interventi.

Presenta quindi uno schema di parere favorevole con osservazione (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che si procederà alla votazione.

Intervenendo per dichiarazione di voto di astensione a nome del Gruppo, la senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*) rileva la necessità delle disposizioni in materia di energia e di sostegno a famiglie e imprese, che risultano in continuità con gli analoghi provvedimenti del precedente Governo. Fa peraltro presente l'esigenza di interventi di maggiore ampiezza in materia di investimenti, lavoro, sanità e politiche sociali.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) si esprime favorevolmente rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, pur sollecitando una riflessione finalizzata al potenziamento del *welfare* aziendale, in particolare per mezzo della stabilizzazione della disciplina tributaria. Preannuncia conclusivamente il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) motiva l'astensione del proprio Gruppo facendo riferimento al mancato riscontro, nello schema di parere, dei temi richiamati nel dibattito.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) nota che le numerose questioni sollevate non sono contemplate nello schema di parere. Rileva tuttavia la presenza nel decreto-legge in esame di misure condivisibili volte al supporto soggetti svantaggiati. Dopo aver formulato l'auspicio della presentazione di misure di carattere strutturale, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il presidente [ZAFFINI](#) coglie l'occasione per esprimere un giudizio favorevole sulla prospettiva di un ampio confronto su misure di carattere organico nel corso della legislatura.

Verificata quindi la presenza del numero legale per deliberare, pone infine in votazione lo schema di parere.

La Commissione approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [ZAFFINI](#) fornisce alcune indicazioni in merito alla programmazione dei lavori della prossima settimana, in cui sarà previsto lo svolgimento delle comunicazioni del Ministro della pubblica amministrazione (presso le Commissioni 1a e 10a riunite) e del Ministro della salute, nella giornata del 6 dicembre, mentre nella medesima data e, se necessario, anche mercoledì 7 dicembre, potrà proseguire l'esame dell'Atto del Governo n. 4. Prospetta inoltre la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*) esprime sostanziale condivisione rispetto alle indicazioni del Presidente.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) auspica il massimo coordinamento dei lavori delle Commissioni, specie in ragione della necessità di consentire la partecipazione di componenti alle votazioni. Segnala quindi alcune difficoltà nel reperimento di risorse digitali utili allo svolgimento dell'attività parlamentare.

Il presidente [ZAFFINI](#) fornisce rassicurazioni in merito all'impegno dei Presidenti al fine del miglior coordinamento dei lavori delle Commissioni.

*La seduta termina alle ore 12,05.*

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 345

La 10a Commissione permanente, esaminato il decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. Con riferimento all'articolo 10, comma 3, si richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla possibilità di un effetto deterrente sull'erogazione dei *fringe benefit* in favore dei lavoratori dipendenti, in quanto la verifica del rispetto del tetto di esenzione, soprattutto per alcune categorie di dipendenti, potrebbe essere eccessivamente complessa, a fronte del breve lasso di

tempo concesso (fino a dicembre 2022). Si suggerisce, pertanto, un ritorno alla precedente formulazione, con tassazione, in caso di mancato rispetto del limite, della sola quota eccedente i 3.000 euro.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.5.2. Resoconti stenografici**



## 1.5.2.1. Seduta n. 19 del 15/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

#### 19a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2022

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. ... del ... marzo 2023  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CENTINAIO

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 15).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15,04)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'università e della ricerca.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

La senatrice Fregolent ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00095](#) sulle iniziative per la salvaguardia dell'operatività degli stabilimenti ex Ilva, per tre minuti.

**FREGOLENT** (Az-IV-RE). Signor Presidente, gli stabilimenti siderurgici Ilva costituiscono imprese di interesse strategico per il nostro Paese e per l'Europa, nonostante il susseguirsi di eventi complicati di questi ultimi anni, che qui cerchiamo di ripercorrere.

Nel 2013 è stato disposto il commissariamento straordinario e nel 2015 l'amministrazione straordinaria.

Nel 2017 viene concluso un accordo con ArcelorMittal, il più grande produttore di acciaio del mondo, che è poi messo in crisi nel 2019 durante il Governo Conte. Tuttavia, nel 2020 viene firmato un

accordo tra ArcelorMittal e Invitalia per una *partnership* pubblico-privata e nel 2021 Invitalia acquista il 50 per cento dei diritti di voto di ArcelorMittal Italy, con l'assunzione del nome Acciaierie d'Italia *holding* spa, rinviando l'obbligo di acquisto del 31 maggio 2022 al 31 maggio 2024, anno in cui la partecipazione di Invitalia dovrà aumentare del 60 per cento.

Nel 2021 il Governo Draghi ha destinato 150 milioni di euro dei fondi confiscati ai precedenti proprietari a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo e, sempre sotto il Governo Draghi, sono stati dati 705 milioni di euro per la continuità di finanziamento produttivo. Dopodiché, lo scorso novembre Acciaierie d'Italia ha comunicato la sospensione fino al 16 gennaio 2023 dell'attività di 150 imprese dell'indotto, di cui 43 situate a Taranto.

Si chiede pertanto di sapere quali iniziative il Ministro intenda assumere al fine di garantire il proseguimento del percorso avviato nel 2015, al fine di rilanciare la produzione degli impianti siderurgici di Ilva e collocare Acciaierie d'Italia al centro delle politiche industriali del Paese e dell'Unione europea, garantendo il raggiungimento dei livelli produttivi prefissati, il rispetto degli *standard* ambientali e la salvaguardia dei livelli occupazionali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro delle imprese e del *made in Italy*, senatore Urso, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[URSO](#), *ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, mi corre anzitutto l'obbligo di fare la fotografia attuale dello stato della situazione, aggiornando la narrazione fatta dagli interroganti.

La situazione attuale è di forte difficoltà finanziaria e produttiva. L'amministrazione ha un peso debitorio particolarmente significativo, di diverse centinaia di milioni di euro, nei confronti di aziende come Eni e Snam. Nel contempo, la produzione dell'acciaio, che era di 10 milioni di tonnellate nel 2005-2006, si è progressivamente ridotta: 4,3 milioni nel 2019, 3,9 del 2021 e appena 3 milioni di tonnellate nell'anno in corso, a fronte di un obiettivo che sarebbe dovuto essere il doppio. Siamo infatti a metà dei 6 milioni di tonnellate previsti e siamo giustamente allarmati. Dobbiamo fermare questo declino inarrestabile e dobbiamo farlo subito. Bisogna essere chiari: con questi numeri non si può andare avanti, in quanto il destino sarebbe segnato.

La recente sospensione da parte di Acciaierie d'Italia degli ordinativi nei confronti di 145 imprese è stato un ulteriore inequivocabile segnale di allarme. La situazione dello stabilimento si inserisce in un contesto internazionale particolarmente difficile non soltanto per il prezzo di acciaio, ma anche per la sfida titanica che il nostro principale alleato, gli Stati Uniti, ha messo in campo in poche settimane per quanto riguarda sia il prezzo del gas (che negli Stati Uniti è pari a un decimo rispetto a quello europeo), sia per le risorse finanziarie e le norme contenute nel provvedimento che il Congresso ha varato, che avvantaggiano in modo sistematico le imprese, anche siderurgiche, degli Stati Uniti.

Il Governo ha reagito da subito e lo farà in sede europea. Un segnale positivo è quello che è stata appena deciso nel trologo con quella che viene declinata come *carbon tax*, che entrerà in vigore nel mese di ottobre del prossimo anno. Si tratta di un primo segnale di una diversa politica commerciale e industriale europea in questo campo. Il Governo ha reagito per fronteggiare il caro energia con i 30 miliardi di euro stanziati nella manovra di bilancio e, ancora di più, intavolando da subito un dibattito e un confronto con tutte le parti in causa.

Voglio essere chiaro nella conclusione: lo Stato non può essere un *bancomat*, non può dare risorse senza un chiaro piano industriale che segni da subito un percorso di rilancio, arresti il declino e consenta al Paese di avere - perché si può avere - la più grande acciaieria europea particolarmente *green* che risponde alle sfide ambientali, sociali e sanitarie che giustamente il territorio merita.

Non accettiamo il declino dell'Ilva, non nazionalizzeremo l'Ilva, ma riteniamo necessario creare subito, con le parti in causa, quel piano industriale che consenta al Paese di guardare al futuro, soprattutto al futuro della siderurgia italiana, che è il futuro dell'industria italiana.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Paita, per due minuti.

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, la ringrazio per la sua risposta. Abbiamo voluto interrogarla su questo punto, come prima interrogazione sul tema dell'industria, proprio a contrassegnare l'importanza che il Terzo polo vuole dedicare al tema della politica industriale e dell'acciaio nel nostro Paese. Lo abbiamo fatto, consci del fatto che siamo in una

situazione di difficoltà. Nella rappresentazione contenuta nell'interrogazione abbiamo raccontato quello che è accaduto e lei ci ha voluto anche aggiornare con ulteriori elementi di preoccupazione.

Signor Ministro, le dico anche, sinceramente, che nessuno di noi ha la pretesa che voi abbiate la bacchetta magica e che quindi in soli due mesi possiate risolvere un problema che riguarda l'intero Paese e che, come giustamente diceva, riguarda l'economia europea. Mi faccia dire però che, oltre all'allarme, oltre alla preoccupazione, oltre ai tavoli, mi sarei aspettata almeno un'indicazione rispetto a come vorrete cercare di affrontare il tema dell'acciaio nel nostro Paese. Le ricordo che in ballo ci sono tre questioni fondamentali, la prima delle quali è il ruolo del Paese, perché un Paese senza una grande industria dell'acciaio non ha uno scheletro sufficiente per poter essere competitivo dal punto di vista industriale. La seconda questione riguarda migliaia di posti di lavoro e la terza è un'esigenza di risanamento ambientale, che deve essere sempre resa compatibile con la necessità di mantenere forte questo *asset* nel nostro Paese, senza correre dietro a demagogie e a indirizzi che in passato hanno già fatto sufficienti danni. Non possiamo rinunciare all'acciaio e dobbiamo cercare di avere anche garanzie ambientali.

Signor Ministro, la nostra è una sospensione del giudizio. Torneremo a chiamarla per avere notizie su questo tema. Ci auguriamo che possiate essere tempestivi. Non siamo soddisfatti, perché ancora oggi non ha voluto definire quale sarà la strategia e mi auguro che avrà le condizioni e gli elementi per poterlo fare a breve, perché non possiamo aspettare tanto tempo e credo che anche lei sia consapevole di questa esigenza. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Il senatore Pogliese ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00096](#) sulle opportunità di sviluppo del settore aerospaziale italiano, per tre minuti.

**POGLIESE (Fdi).** Signor Presidente, signor Ministro, il 22 e il 23 novembre si è svolta a Parigi la conferenza ministeriale dell'Agenzia spaziale europea, che ha riunito i rappresentanti degli Stati membri che fanno parte dell'Agenzia, per discutere e decidere riguardo agli investimenti che dovranno essere sviluppati nei prossimi anni nei programmi spaziali. Il Ministro ha firmato, assieme al presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia, in rappresentanza dell'Italia, con il ministro dell'economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale francese, Bruno Le Maire, e con il ministro dell'economia della protezione climatica tedesco, Robert Habeck, una dichiarazione congiunta sul futuro quadro di utilizzo dei lanciatori europei, i razzi utilizzati per lanciare i satelliti e gli *space shuttle* nello spazio, i cui motori permettono di effettuare i lanci alla velocità necessaria per posizionare le sonde spaziali nell'orbita corretta.

I lanciatori spaziali europei garantiscono all'Europa un accesso allo spazio secondo il programma dell'ESA, volto a sviluppare e costruire vettori europei, che ha visto la luce nel 1973. Come dichiarato dal Ministro, l'accordo sottoscritto da Italia, Francia e Germania riconosce la necessità di riequilibrare il modello che ha finora governato l'utilizzo dei due lanciatori europei, Ariane 6 e Vega C, in cui l'industria italiana svolge un ruolo da protagonista e si pone l'auspicio di raggiungere una più ragionevole distribuzione dei finanziamenti dell'ESA, che tenga conto dei rischi commerciali assunti, per garantire la loro competitività a lungo termine.

Con questa intesa, il Governo ha assicurato pari impegno tra Ariane e Vega, il lanciatore leggero europeo progettato e prodotto dall'italiana Avio, garantendo il giusto ritorno all'intera filiera spaziale italiana e agli Stati membri, che contribuiscono al successo dei due lanciatori. I tre Ministri hanno inoltre convenuto sulla necessità di aprire il mercato commerciale europeo ai nuovi mini-lanciatori, che in futuro potranno beneficiare di commesse istituzionali dell'ESA.

Si chiede di sapere quale ruolo ritiene che l'Italia possa ricoprire effettivamente negli anni a venire nel settore dell'aerospazio e quali pensa possano essere le reali ricadute sulla filiera industriale italiana, riconosciuta come eccellenza mondiale del settore.

**PRESIDENTE.** Il ministro delle imprese e del *made in Italy*, senatore Urso, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

**URSO, ministro delle imprese e del made in Italy.** Ringrazio il senatore interrogante. Sottolineo che la recente conferenza ministeriale ESA di Parigi ha deciso gli stanziamenti per il prossimo triennio, rafforzando il ruolo di *leadership* dell'Italia in questo settore strategico, dico rafforzando e quindi

smettendo le previsioni della vigilia. Nel *plafond* complessivo di quasi 17 miliardi di euro, l'Italia se ne assume 3 a pochissima distanza dalla Francia e non lontana dai 4 garantiti alla Germania e il documento da noi sottoscritto ha indirizzato la politica spaziale europea. Il documento è stato sottoscritto dai Ministri dei tre grandi Paesi spaziali europei. Tali stanziamenti consentiranno la continuazione dei programmi sui lanciatori europei, sui servizi orbitali e sui servizi a terra. Di rilievo, altresì, i finanziamenti previsti per la ricerca scientifica e tecnologica e per iniziative di collaborazione bilaterale con gli Stati Uniti per il ritorno sulla luna e per l'esplorazione su Marte.

La dichiarazione trilaterale sui lanciatori europei del futuro, inoltre, delinea la strategia da adottare in tale strategico settore e rafforza l'eccellenza italiana garantita oggi dalla nostra Avio, che costruisce i vettori spaziali Vega. La ministeriale ha rafforzato altresì i settori dell'osservazione della Terra e dell'ambiente orbitale.

Di rilievo anche i finanziamenti previsti per la ricerca scientifica, per le nuove missioni sulla Luna e su Marte e sulla via di una costellazione di satelliti europei, sulla falsariga di quanto già fatto dagli Stati Uniti e dagli altri concorrenti globali.

È indubbio che quanto descritto avrà ricadute molto positive sulla nostra filiera del settore, non soltanto sulle grandi imprese, ma soprattutto sulle piccole e medie imprese. Per ogni nostro euro impegnato in ESA, si valuta un ritorno in termini industriali di 1,8 con grandissimi vantaggi per le quasi 1.000 imprese dell'indotto e con un rinforzamento delle unità occupate (già oltre le 50.000 unità) e del fatturato complessivo, perché significa che avremo un ritorno superiore ai 4 miliardi di euro, almeno secondo le previsioni e le stime del passato.

Aggiungo, però, che proprio alla Conferenza di Parigi abbiamo insistito per introdurre, oltre al principio del ritorno geografico, anche quello del merito, indirizzato a premiare le eccellenze scientifiche e tecnologiche del Continente. Quindi il ritorno non sarà più soltanto, come nel passato, quello geografico - tanto do, tanto dovrebbe tornarmi - ma anche sulla base del merito, e dato che il merito è sicuramente riconosciuto alla tecnologia e alla scienza dello spazio italiano, penso che il ritorno per l'eccellenza dell'industria della ricerca aerospaziale italiana sarà superiore persino a quello a cui prima avevo accennato.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Pogliese, per due minuti.

**POGLIESE (Fdl).** Signor Ministro, ho ascoltato con grande attenzione il suo intervento e non posso che prendere atto con grande soddisfazione del nuovo protagonismo italiano che, anche in questo settore, si sta puntualmente conquistando, con eccezionali benefici per le imprese del settore che rappresentano una eccellenza della nostra Nazione. Complimenti, quindi, per il lavoro fatto in questi primi mesi. Mi ritengo assolutamente soddisfatto della sua risposta. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Il senatore De Cristofaro ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00090](#) sui corsi universitari di formazione ed abilitazione per insegnanti, per tre minuti.

**DE CRISTOFARO (Misto-AVS).** Signor Ministro, il decreto-legge n. 36 contiene misure finalizzate ad introdurre un nuovo modello di reclutamento dei docenti, con l'obiettivo di migliorare la qualità del sistema educativo. La definizione dei contenuti e della strutturazione dell'offerta formativa è demandata ad un DPCM adottato in concerto con il Ministero e, nell'individuazione dell'articolazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici, deve essere compreso un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 crediti, o almeno 10 dovranno essere dell'area pedagogica.

Vi è inoltre una carenza strutturale di docenti abilitati per la scuola dell'infanzia e primaria, oltre che di docenti specializzati sul sostegno. Come sappiamo, sono 70.000 i posti attribuiti a supplenza, ma un posto su tre è precario, con la conseguenza che migliaia di studenti con disabilità ogni anno sono costretti a cambiare docente, a dispetto di qualunque continuità didattica. Si consideri anche che l'emanazione del DPCM è in notevole ritardo.

Inoltre, le università sono impossibilitate ad incrementare la platea degli studenti dei corsi di laurea in scienze della formazione, così come i corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, perché non hanno le risorse disponibili per strutturare i docenti necessari.

Le chiedo quindi quali misure intenda promuovere per favorire l'emanazione del DPCM al fine di non creare ritardi ulteriori al sistema di reclutamento e quali interventi voglia intraprendere per migliorare la situazione di carenza di insegnanti nella scuola primaria, nella scuola dell'infanzia e sui posti di sostegno. Infine, le chiedo se non voglia prevedere - vista l'emergenza - una riserva, all'interno dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai precari che lavorano da più di tre anni sui predetti posti per favorire un piano per assorbire in organico di diritto le cattedre di sostegno autorizzate in deroga.

PRESIDENTE. Il ministro dell'università e della ricerca, senatrice Bernini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[BERNINI](#), *ministro dell'università e della ricerca*. Signor Presidente, colleghi, ringrazio l'onorevole De Cristofaro per il quesito posto su un tema di estrema rilevanza che coinvolge la vita e il lavoro di numerosi docenti della scuola. A questo proposito devo premettere, senza sottrarmi all'interrogazione, che il quesito tocca trasversalmente le competenze del Ministero dell'istruzione e del merito e quelle del Ministero dell'università e della ricerca, investendo prevalentemente le competenze del Ministero dell'istruzione e del merito. Ciò premesso, sono lieta di rispondere limitatamente agli aspetti attinenti al Ministero dell'università e della ricerca.

È in via di imminente definizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che tratterà il percorso di formazione iniziale dei docenti della scuola di primo e secondo grado, come lei, senatore De Cristofaro, correttamente ricordava, che rappresenta un tassello qualificante della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. La formazione iniziale, che costituisce requisito per partecipare ai concorsi, è articolata in un percorso universitario o accademico abilitante. Tale percorso comprenderà, come ricordava lei esattamente, non meno di 60 crediti formativi, un periodo di tirocinio e una prova finale articolata in una verifica scritta e in una lezione simulata.

Siamo consapevoli che il termine del mese di luglio 2022, originariamente previsto per l'emanazione del DPCM, non è stato rispettato dal precedente Governo, ma bisogna ricordare che il ritardo determinante è stato quello dello stesso intervento legislativo di riforma. Anche con l'adozione del DPCM nel luglio scorso, le tempistiche richieste per l'accreditamento non avrebbero comunque consentito, di fatto, l'attivazione dei percorsi formativi per tutte le tipologie di abilitazione e nei numeri richiesti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, se non a partire dall'anno accademico 2023-2024. Condividiamo la finalità di definire i contenuti del DPCM in tempi brevi, auspicabilmente entro dicembre, permettendo così di confermare l'obiettivo temporale di avere la finestra di accreditamento nella prossima primavera e quindi l'erogazione dei percorsi formativi a partire dall'anno accademico 2023-2024.

Infine, anche se la carenza di personale docente di scuola dell'infanzia, primaria e di docenti sui posti di sostegno non è di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, posso confermare che verrà avviato a breve un lavoro di istruttoria con il Ministero dell'istruzione e del merito. Si lavorerà a un duplice fine: garantire l'attivazione delle procedure di specializzazione sul sostegno per l'anno accademico 2022-2023 ed attuare la norma transitoria relativa alla riserva di posti per l'accesso ai percorsi di specializzazione sulle attività di sostegno agli alunni con disabilità, assicurando una corsia preferenziale a quei docenti assunti sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato che abbiano maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque anni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore De Cristofaro, per due minuti.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Signor Ministro, io la ringrazio veramente per aver voluto dare, nella sua risposta, la centralità all'argomento che esso merita, secondo me e anche secondo lei. Questo naturalmente mi rincuora e penso che questo possa essere naturalmente un fattore positivo, perché credo e ho sempre creduto alla necessità, su argomenti di questa pregnanza, di costruire anche un rapporto virtuoso tra l'opposizione e il Governo.

Devo dire che sono meno soddisfatto, invece, nel merito della risposta, perché considero comunque molto rischioso il ritardo dell'emanazione del DPCM. Disattende peraltro le aspettative di chi sceglie di intraprendere questo mestiere e non sa bene nemmeno cosa fare, come spesso succede.

Le dico anche, signor Ministro, che, se non si ampliano i numeri degli abilitati al sostegno, sostenendo significativamente le università, non si risponde al bisogno delle cattedre e naturalmente si finisce con il colpire i ragazzi disabili, costretti a cambiare più volte gli insegnanti di sostegno durante l'anno. Evidentemente, lei capisce bene che questo è un problema per tutti di primaria grandezza.

**PRESIDENTE.** Il senatore Damiani ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00093](#) sugli interventi in materia di diritto allo studio universitario, per tre minuti.

**DAMIANI (FI-BP-PPE).** Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, il potenziamento del diritto allo studio universitario è un punto fondamentale del programma politico di Forza Italia, che abbiamo anche indicato come priorità al Governo.

In un'epoca particolare, in cui le sfide globali dipendono oggi ampiamente dalla qualità delle competenze e della formazione del capitale umano, in Italia abbiamo una posizione, rispetto a quella europea, un po' svantaggiata: solo il 20 per cento della popolazione italiana ha oggi un titolo di studio, una laurea in particolar modo, rispetto alla media europea che sale al 33 per cento. Occorre, quindi, attivare ogni azione utile, importante per cercare di eliminare questo *gap*.

Circa il 50 per cento degli studenti universitari, poi, frequenta una università fuori dalla provincia di residenza. Sono circa 800.000 ragazze e ragazzi, che quindi hanno bisogno di un alloggio. E in un momento particolare di aumento dei costi di vario genere, come di quello dell'energia, vi è però anche un aumento, in questo momento particolare, dei costi di affitto. Se andiamo a fare delle medie tra le varie città universitarie, vediamo che c'è un aumento degli affitti di circa il 20 per cento, con una difficoltà in più non soltanto per gli studenti, ma in particolar modo per le famiglie.

Di contro, abbiamo una scarsità di offerta di quelli che possono essere gli alloggi pubblici nelle residenze universitarie a disposizione dei ragazzi. Riusciamo a soddisfare soltanto il 5 per cento in media in Italia e al Sud la situazione è ancora peggio: circa l'1,50 per cento. Nel PNRR ci sono circa 950 milioni di euro per ristrutturazioni varie, che nei prossimi anni possono dare 100.000 alloggi.

Ministro Bernini, lei è già intervenuto in molte audizioni, dicendosi molto sensibile a questo tema, così come siamo sensibili noi e come lo è tutto il Governo. Nella manovra di bilancio vi è oggi una proposta volta a prevedere dei contributi in favore delle famiglie e degli studenti che consenta loro di poter mantenere un alloggio fuori dal luogo di residenza. Quindi le chiedo e chiedo al Governo quali sono le azioni che vuole mettere in campo nei prossimi mesi, proprio per aiutare i nostri studenti e soprattutto per migliorare le loro condizioni e fare in modo che sempre più gente possa esercitare il diritto allo studio universitario.

**PRESIDENTE.** Il ministro dell'università e della ricerca, senatrice Bernini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

**BERNINI, ministro dell'università e della ricerca.** Signor Presidente, ringrazio il senatore Damiani e il Gruppo di Forza Italia per questa occasione di confronto su un tema molto sentito, sia dagli studenti sia dalle famiglie italiane. È un momento che ci consente di riaffermare con forza che studiare è un diritto, non un privilegio, e che la vera libertà e il pieno sviluppo della persona partono solo dalla conoscenza.

Siamo consapevoli dell'aumento degli affitti e delle difficoltà delle famiglie e condividiamo la necessità di agire creando un fondo *ad hoc*. Anche per questo il Governo sta esaminando con attenzione gli emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia e da altre forze parlamentari al disegno di legge di bilancio. Posso anticipare in quest'Aula il parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca agli emendamenti che puntano ad abbattere le spese per l'affitto per gli studenti fuori sede. Beneficeranno di questa misura gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscano di altri contributi pubblici per l'alloggio. Mi auguro che su questo tema si registri una positiva convergenza tra maggioranza e opposizione per aumentare sempre più i fondi a disposizione.

Ovviamente questa misura non potrà essere solitaria. Gli studenti vanno in affitto perché l'offerta di alloggi universitari è scarsa. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza affronta questo problema e prevede un incremento dei posti letto dagli attuali 40.000 a oltre 100.000 nel 2026: è un obiettivo ambizioso, ma è nostro dovere procedere in tempi rapidissimi. All'impegno economico e normativo

messo in campo dovrà accompagnarsi uno sforzo amministrativo che avrà successo solo con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, come università, Regioni e operatori privati. Grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza possiamo contare su 300 milioni di euro per la creazione e assegnazione di almeno 7.500 posti letto aggiuntivi, un obiettivo che raggiungeremo entro la fine dell'anno e al più tardi entro *l'assessment period* (il periodo di adattamento) a fine febbraio 2023. A questi fondi si affiancano gli ordinari canali di finanziamento previsti dalla legge n. 338 del 2000: 167 milioni di euro di risorse statali, unitamente agli ulteriori 300 milioni di euro di rifinanziamento previsti dal disegno di legge di bilancio per il 2023. Entro la fine del mese scadrà il bando per identificare almeno 938 alloggi con risorse pari a 150 milioni, mentre 2.084 posti letto sono stati creati e assegnati tramite gli ordinari canali di finanziamento previsti dalla legge n. 338 del 2000: parliamo di strutture che rispondono ai requisiti e alle caratteristiche previste dall'accordo di finanziamento PNRR e sono computabili all'interno del nostro *target*, che quindi sarà raggiunto. Infine si procederà alla sottoscrizione dei contratti da parte dei soggetti attuatori degli interventi che riguardano 4.478 posti letto aggiuntivi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Damiani, per due minuti.

[DAMIANI](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, ringrazio la signora Ministro per la risposta puntuale e precisa. Studiare, appunto, è un diritto e oggi, in un momento particolare, la conoscenza è fondamentale per affrontare le sfide del futuro. È bene che si voglia creare un fondo *ad hoc* per aiutare i nostri ragazzi con un sostegno al mantenimento di un affitto per i fuori sede; ugualmente positive sono le risorse riferite al PNRR, quelle di cui alla legge n. 338 del 2000 e soprattutto anche le risorse che ci sono e che andremo a stanziare nella manovra di bilancio del 2023. Si tratta, quindi, di risposte immediate.

Ringrazio di nuovo la signora Ministro per la risposta; sicuramente continueremo anche a monitorare e a seguire la vicenda perché è importante riuscire anche nella realizzazione delle misure, in una visione di legislatura, dando risposte concrete e certe ai nostri studenti e soprattutto alle famiglie. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La senatrice Castellone ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00091](#) sulla struttura di missione per la formazione universitaria in ambito sanitario, per tre minuti.

[CASTELLONE](#) (M5S). Signor Presidente, signora Ministra, oggi le sottopongo un tema collegato alla formazione specialistica dei medici e parto da una premessa. Nel 2018 avevamo solo 6.200 contratti di formazione specialistica per i medici a fronte di circa 10.000 neolaureati ogni anno in Italia, quindi si era formato quello che è stato chiamato un imbuto formativo, che impediva a tutti i medici neolaureati di poter accedere ai concorsi di specializzazione, quindi alla specializzazione post-laurea. In questi anni abbiamo fatto moltissimo e abbiamo stanziato tantissimi fondi per colmare quell'imbuto formativo, quindi oggi i concorsi di formazione specialistica, i contratti di formazione, sono 13.400.

Quando infatti sentiamo parlare di carenza di medici, in realtà dovremmo chiarire che in Italia a mancare sono non i medici, ma gli specialisti, in particolare in determinate materie, proprio perché veniva di fatto impedito a tutti i medici neolaureati di potersi specializzare, e la specializzazione per un medico è necessaria per poi lavorare in ospedale.

Cosa manca ancora, però, al nostro Paese? Manca una programmazione su quali sono gli specialisti che servono in base al fabbisogno di salute della popolazione. La nostra, ad esempio, è una popolazione che invecchia sempre di più, per cui è chiaro che tra dieci anni non avremo bisogno di molti pediatri, mentre avremo bisogno di molti medici di cronicità, di molti geriatri. Oggi sappiamo che mancano, ad esempio, i medici di pronto soccorso e che i concorsi vanno deserti, e non solo per le condizioni lavorative di quegli operatori sanitari, ma anche perché abbiamo realmente pochi specialisti in emergenza-urgenza. Abbiamo pochissimi medici di cure primarie e da questo punto di vista dovremmo colmare il *vulnus* che impedisce agli specialisti in medicina di comunità e cure primarie di operare nell'ambito della medicina generale.

Nel 2020, tuttavia, abbiamo istituito una tecnostuttura che aveva proprio il compito di programmazione degli specialisti in base al fabbisogno di salute. Ad oggi quella struttura di fatto non è ancora partita, nonostante i 3 milioni stanziati ogni anno.

Le chiedo dunque, signora Ministro, se lei condivide la necessità di avere questa struttura, qual è lo

stato dell'arte, come sono stati usati i fondi e quando questa struttura sarà realmente operativa.  
(*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'università e della ricerca, senatrice Bernini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[BERNINI](#), *ministro dell'università e della ricerca*. Signor Presidente, colleghi, ringrazio l'interrogante, la presidente Castellone, e il suo Gruppo parlamentare.

Condivido l'urgenza, oltre che l'opportunità, di istituire la struttura cui la presidente Castellone faceva riferimento. L'istituzione della struttura tecnica oggetto dell'interrogazione merita davvero grande attenzione in considerazione dell'impatto positivo che la sua attività avrà sulla qualità della formazione universitaria e specialistica del settore sanitario e sulla programmazione dell'offerta formativa degli atenei.

La struttura ha l'obiettivo di fornire un supporto stabile e continuativo all'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica e agli osservatori regionali in una missione che dovrebbe vedere centrale il Ministero dell'università e della ricerca; una missione così strategica da richiedere una struttura organizzata sotto tutti i profili (finanziari, del personale, delle dotazioni strumentali) e pertanto pienamente efficiente e operativa.

Ciò implica il conferimento degli incarichi dirigenziali sulla base di una rigorosa selezione fondata sulle competenze necessarie per svolgere le funzioni previste dalla norma e richieste dalla missione cui la struttura deve adempiere, nonché il reclutamento di personale delle diverse qualifiche necessarie per garantirle -come dicevo - piena e celere operatività.

È mia decisa intenzione dare rapida attuazione a quanto previsto dalla norma istitutiva. Per questa ragione ho sollecitato il segretario generale del Ministero a mettere in campo a livello amministrativo ogni sforzo a tal fine opportuno, implementando le procedure già in corso, per completare le procedure di selezione dei dirigenti e di reclutamento e assegnazione del personale, nonché per soddisfare le necessità logistiche e strumentali necessarie per l'avvio della struttura.

Anche per questo mi corre l'obbligo di offrire rassicurazioni sul fatto che da qui in futuro le risorse da lei citate, senatrice, non andranno perdute.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Castellone, per due minuti.

[CASTELLONE](#) (*M5S*). Signor Ministro, la ringrazio per la risposta, della quale mi ritengo parzialmente soddisfatta.

Spero che davvero a breve la struttura sia operativa, anche perché il ruolo di questa struttura - poi deve operare a cavallo tra Agenas e l'Osservatorio sulle scuole di specializzazione - è proprio lavorare in previsione degli accreditamenti delle scuole di specializzazione, che oggi invece non vengono fatti in base alla programmazione del fabbisogno di specialisti. Spero quindi che parta quanto prima, in modo che possa essere operativa già per i prossimi accreditamenti che ci saranno per i futuri concorsi di formazione specialistica. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Bergesio ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00092](#) sull'utilizzo delle risorse del PNRR per le borse di studio universitarie, per tre minuti.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Ministro, le università sono istituzioni di alta cultura, deputate alla formazione superiore, al progresso scientifico e alla ricerca. Sono organismi pubblici o privati, dotati di un'autonomia scientifica, pedagogica, organizzativa, finanziaria e amministrativa.

In Italia sono presenti 96 atenei, distribuiti in tutte le Regioni. Tra l'altro, tenendo conto che spesso gli atenei attivano corsi di laurea in più città, praticamente tutte le Province italiane hanno delle sedi universitarie.

Delle 96 università italiane 11 sono telematiche: significa che i loro corsi si possono frequentare *online* e, quindi, senza essere fisicamente presenti in aula durante le lezioni.

Gli iscritti ai corsi universitari dell'anno accademico 2021-2022 sono stati 1.822.000, i laureati oltre 370.000.

Nel 2022 si è rilevato un calo delle immatricolazioni. La crescita registrata a partire dal 2014-2015 si è interrotta. Per invertire la tendenza servono borse di studio e campagne informative.

Le borse di studio, in particolare, potrebbero rivelarsi fondamentali nei casi che più spesso spingono



alla rinuncia agli studi, come l'indecisione sul futuro oppure le difficoltà economiche delle famiglie. Ma il sostegno a chi ha maggiori difficoltà deve andare di pari passo con la promozione di chi, per maggiore impegno personale, ossia per merito, ottiene buoni risultati.

Questo concetto vale oggi più che mai - in onore della sua importantissima delega - per garantire l'universalità del diritto allo studio, assicurando l'accesso agli atenei ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, come sancito dalla nostra Costituzione.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede ingenti investimenti in borse di studio per l'accesso all'università al fine di aumentare gli importi delle borse e allargare la platea. Pur rappresentando un'importante leva per il cambiamento, il Piano si prefigge, tuttavia, un orizzonte limitato di fronte a una missione strategica per la crescita del nostro Paese.

Le chiediamo, signor Ministro, quali iniziative il Governo intenda adottare per dare continuità agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mobilitando risorse nazionali. Diventa fondamentale poter dare accesso a un futuro universitario certo ai figli della nostra terra che lo vogliono. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro dell'università e della ricerca, senatrice Bernini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[BERNINI](#), *ministro dell'università e della ricerca*. Signor Presidente, colleghi, ringrazio il senatore Bergesio e tutto il suo Gruppo parlamentare per l'interrogazione.

Quando evochiamo le borse di studio non solo parliamo di fondi e riparti, ma coinvolgiamo anche i diritti dei giovani e la Costituzione. Gli articoli 3 e 34 della Costituzione ci indicano la strada, come ricordava giustamente il senatore interrogante.

Ogni barriera all'accesso agli studi è un ostacolo all'uguaglianza, all'inclusione e alla crescita di cittadini liberi e formati. Queste barriere vanno abbattute.

Anche per questo, in questi primi mesi da Ministro dell'università e della ricerca, durante gli incontri negli atenei ho sempre detto agli studenti di chiedere tanto e sempre di più a noi e a loro stessi.

Governo e Parlamento devono dare risposte all'altezza delle aspettative. Il percorso è tracciato.

Grazie ai 500 milioni di euro previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza saranno messe a disposizione più borse di studio e saranno borse con un importo più elevato, più consistente.

L'obiettivo del Piano è ambizioso: dovranno avere una borsa di studio per accedere all'università almeno 300.000 studenti entro l'ultimo trimestre del 2023, e almeno 336.000 studenti entro l'ultimo trimestre del 2024.

Per raggiungere questo traguardo sono stati aumentati i limiti massimi di ISEE e ISPE - per un maggiore spalmo democratico delle borse - fissati ora rispettivamente a 24.335,11 euro (più 708,79) e a 52.902,43 euro (più 1540,85).

Si è detto che le borse di studio saranno più sostanziose, gli importi medi cresceranno di oltre 700 euro. C'è, però, un rischio che va scongiurato: queste conquiste non devono essere solo il frutto della stagione PNRR; bisogna dare continuità e investire risorse nazionali.

Per questo - e lo stiamo già facendo - il disegno di legge di bilancio incrementa, con risorse aggiuntive, non PNRR, di altri 500 milioni di euro complessivi, per il biennio 2024-2025, il fondo integrativo statale per le borse di studio.

Sono poi fermamente convinta che anche su questa sfida serva più cooperazione tra pubblico e privato. Sono centinaia le fondazioni e le realtà che erogano borse di studio, anche realtà pubbliche, come le Regioni, con bandi aperti. Si tratta di iniziative lodevoli, ma spesso frammentate, che abbiamo il dovere di valorizzare e mettere a sistema. Sarà compito del Ministero procedere ad una ricognizione di queste esperienze e dare non solo una vetrina ai promotori, ma anche e soprattutto più opportunità ai nostri studenti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Bergesio, per due minuti.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Ministro, siamo soddisfatti per la sua risposta e la ringraziamo anche per la serietà che ha messo in campo nel suo nuovo ruolo di Ministro. Io vorrei però segnalarle un tema sul quale credo il Governo debba intervenire al più presto.

Lei prima ha parlato di barriere. Le prove di ammissione per l'accesso ad alcuni corsi universitari, noti

come test di ingresso, sono state istituite allo scopo di consentire agli atenei di organizzare i corsi di laurea secondo parametri più prossimi a quelli in uso in Europa e nel resto del mondo. L'intento ha finito però con lo scontrarsi annualmente con una realtà che penalizza sia gli studenti, intenzionati a perfezionare la loro istruzione, che il mondo del lavoro, incapace di assorbire nuovo personale perché viene a mancare.

Con riguardo alle facoltà di medicina, chirurgia e delle professioni sanitarie, superare il numero chiuso è necessario in un momento storico di forte carenza di medici, che si ripercuote anche e soprattutto sulle liste d'attesa, anche per garantire la qualità dei servizi ai cittadini del nostro Servizio sanitario nazionale. Ricordo che a settembre erano oltre 65.000 gli aspiranti camici bianchi per appena 16.000 posti da studente.

Lo stesso discorso, però, per analogia, vale per tutte le facoltà: matematica, chimica, ingegneria, architettura, veterinaria e anche farmacia. Sarebbe opportuno guardare al modello francese, per esempio, con l'ingresso libero al primo anno e soltanto dopo il test selettivo: chi merita va avanti. Agli altri studenti invece saranno riconosciuti tutti gli esami sostenuti per altri corsi di laurea.

Noi dobbiamo rimettere al centro - e noi siamo convinti che lei lo farà, signor Ministro - il merito, offrendo soluzione anche e soprattutto al problema delle famiglie, come ha detto in precedenza, alle prese con i costi esorbitanti della preparazione al futuro scolastico dei propri figli.

Grazie, signor Ministro. Grazie, Presidente. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Il senatore Verducci ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00094](#) sulle procedure di reclutamento dei ricercatori sulla base dei finanziamenti derivanti dal PNRR, per tre minuti.

**\*VERDUCCI (PD-IDP).** Signor Presidente, signora Ministro, solo qualche mese fa, a fine giugno, il Parlamento, su nostra spinta, riuscì ad approvare uno degli atti più importanti della scorsa legislatura, una vera riforma dell'università, intervenendo in maniera strutturale contro il precariato della ricerca, che è una delle questioni più gravi che pesano sulle potenzialità non solo del nostro sistema universitario, ma del nostro sistema Paese. Quel precariato mortifica infatti le condizioni di vita e le aspettative dei nostri talenti, ragazze e ragazzi che vogliono fare della ricerca il loro progetto di vita e mortifica il futuro dell'intero Paese, che ha bisogno di più ricercatori e di più diritto allo studio per affrontare le sfide enormi che abbiamo di fronte, a partire da quelle della rivoluzione tecnologica, della sostenibilità ambientale, della transizione ecologica, di una nuova economia, di una società più forte, più giusta e più coesa.

Signora Ministro, noi sappiamo, come anche lei sa, che in questi anni oltre il 90 per cento degli assegnisti di ricerca, spesso dopo più di dieci o quindici anni di precariato, è stato espulso dal settore. Ciò è accaduto per due motivi; il sotto finanziamento e norme sbagliate. Bisogna intervenire su entrambi i versanti ed è quello che in questi anni abbiamo cominciato a fare, con risorse strutturali per il reclutamento e una nuova legislazione che ha cancellato l'assegno di ricerca, da tutti considerato il grimaldello di un precariato insostenibile, cresciuto a dismisura: perché si tratta infatti di una figura di lavoro atipico, intermittente, senza tutele e poco retribuita; un'anomalia tutta italiana, più volte stigmatizzata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla Commissione europea, di cui è stato fatto un uso abnorme, surrettizio e improprio, in alcuni casi addirittura utilizzando gli assegnisti per mansioni che nulla hanno a che vedere con l'università.

E questa richiesta fortissima di modifica è stata, in questi anni, la prima istanza di tutte le associazioni; ed è contenuta nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva sul precariato che il Senato ha approvato all'unanimità. Ecco, noi abbiamo cancellato quella tipologia distorta e introdotto al suo posto un vero contratto di ricerca secondo gli *standard* europei, con tutte le tutele di un lavoro subordinato, a partire da malattia e maternità, e meglio retribuito. Signora Ministro, vogliamo sapere cosa intende fare il Governo per dare attuazione a questa riforma. Le chiediamo l'impegno, in quest'Aula, a non stracciare questa conquista, perché sarebbe un'offesa al mondo che lei e il suo Dicastero avete il dovere di rappresentare. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Il ministro dell'università e della ricerca, senatrice Bernini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

**BERNINI, ministro dell'università e della ricerca.** Signor Presidente, colleghi, ringrazio il senatore

Verducci e tutto il suo Gruppo parlamentare per questa interrogazione, che mi consente di interloquire su una questione di grandissima rilevanza.

Lei ha ragione, senatore Verducci: questo è uno dei temi che accompagneranno lo sviluppo della riforma universitaria nel prosieguo. E mi consente inoltre di fornire chiarimenti sullo stato di attuazione della missione 4, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare modo sulla riforma del cosiddetto pre-ruolo universitario, a cui faceva riferimento il collega Verducci. Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, all'articolo 14 ha riformato integralmente gli articoli 22 e 24 della legge n. 240 del 2010, introducendo l'istituto del contratto di ricerca: una figura unica di ricercatore a tempo determinato, caratterizzata per essere accessibile già immediatamente dopo il dottorato di ricerca e per una natura *tenure track*, con l'obiettivo di abbreviare il tempo complessivo per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia (professore associato). La nuova posizione dei ricercatori a tempo determinato è già attivabile a partire dallo scorso giugno, senza la necessità di interventi normativi attuativi da parte del Ministero, essendo applicabili a esso i riferimenti normativi già esistenti e relativi ai precedenti ricercatori di tipo B, di cui al precedente regime. Questa circostanza era già stata chiarita con una nota dal Ministero dell'università e della ricerca (nota n. 9732 del 28 luglio 2022).

Con riguardo ai quesiti sottoposti dal senatore Verducci e da tutti i colleghi interroganti, si fa presente che, al fine di rendere operativa la riforma M4C2-4 senza compromettere i bandi in corso e la nuova programmazione degli atenei, lo stesso bando PRIN 2022 ha stabilito che per coordinatore scientifico o *principal investigator* si intende - collega Verducci, do seguito a tutta la sua interrogazione - per le università: figure a tempo indeterminato in atenei statali o non statali; figure a tempo determinato come ricercatore di cui all'articolo 24, sia nella versione precedente che nella versione successiva alla modifica apportata dalla legge n. 79 del 2022; nonché i titolari dei citati contratti di ricerca di cui all'articolo 22. La condizione per le posizioni a tempo determinato è che il relativo contratto non gravi sui fondi vincolati a specifici progetti già oggetto di finanziamento pubblico. Per gli enti pubblici di ricerca si intende: dirigenti di ricerca, dirigenti tecnologici, ricercatori e tecnologici a tempo indeterminato, ricercatori e tecnologici a tempo determinato il cui contratto non gravi su fondi vincolati a specifici progetti già oggetto di finanziamento pubblico. Per gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si intende: un docente di prima e di seconda fascia, come definito in sede di contrattazione collettiva, sia a tempo determinato che indeterminato.

Concludo, Presidente. Con riguardo poi alla richiesta di individuare, considerata l'imminenza dell'approvazione della legge di bilancio per il 2023 - la conclusione della sua interrogazione, collega Verducci - ulteriori specifiche risorse a valere sul Fondo di finanziamento ordinario per le università, per sostenere le attività di ricerca di base mediante i contratti di ricerca, non possiamo non condividere la necessità di incrementare gli investimenti a favore del capitale umano, per consentire di assumere personale qualificato in grado di attivare iniziative strategiche per il Paese e contribuire alla sua crescita intelligente e sostenibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Verducci, per due minuti.

\*VERDUCCI (PD-IDP). Signora Ministro, la voglio ringraziare per le sue parole e per aver voluto rispondere non solo all'interrogazione di oggi, ma anche all'interpellanza più ampia che le abbiamo sottoposto (come lei ha detto).

Signora Ministro, questo tema sarà un banco di prova per questo Governo e chiediamo a lei e al suo Governo di non tornare indietro anzitutto sui diritti, che sono la conquista più importante. Guai a sfasciare una norma che finalmente dà dignità al lavoro della ricerca dopo troppo tempo, perché la ricerca è un lavoro e, come tale, va riconosciuto, tutelato e retribuito. E perché non c'è ingiustizia peggiore di dover rinunciare a fare ricerca perché non si hanno i mezzi economici, o di essere costretti ad andare all'estero perché l'assegno attuale non dà prospettiva. Con questo assegno non si può vivere e in molti - coloro che possono - vanno all'estero. E non c'è ingiustizia peggiore che ad andare avanti siano solo coloro che possono permetterselo, perché magari hanno alle spalle una famiglia benestante. E invece tutti gli altri fuori, "masticati e sputati", come hanno scritto in una lettera aperta i ricercatori. È pazzesco che una parte dell'accademia possa pensare che il problema della mancanza di risorse si

risolva sottopagando i ricercatori, evitando di riconoscere loro tutele sociali e previdenziali e lasciandoli alla mercé del notabilato di turno. Tutto questo è stato cancellato e chiediamo che non si torni al Medioevo di prima.

Il contratto di ricerca - lei lo ha detto - è legge dello Stato, è in vigore e non ci sono problemi di applicazione perché è ancorato alla contrattazione vigente. Pertanto, non ci possono essere pretesti. C'è un modo per attuare la riforma ed è finanziarla. Certo, c'è anche un modo per ucciderla ed è non metterci un euro ed è il rischio che c'è, perché è quello che sta avvenendo in legge di bilancio, dove ci sono 0 euro per il reclutamento dei ricercatori. Eppure i soldi, a volerlo, ci possono essere. A ciò sono finalizzati i nostri emendamenti, che rimettiamo a lei, signora Ministro, alle parole che ha appena pronunciato. Chiediamo di far vivere la riforma, perché di ricercatori ha bisogno l'Italia. La riforma è stato un passo in avanti decisivo; guai un ritorno indietro, guai cancellare un diritto appena conquistato, che è il simbolo di cosa vogliamo per il nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

### Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). Comunico che, in relazione all'andamento dei lavori della Commissione bilancio sul decreto-legge aiuti-*quater* e previo accordo dei Capigruppo, la seduta di lunedì 19 dicembre non avrà luogo.

### Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Ordine del giorno

#### per la seduta di martedì 20 dicembre 2022

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 20 dicembre, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno:

( [Vedi ordine del giorno](#) )

La seduta è tolta (*ore 15,58*).

*Allegato A*

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione su iniziative per la salvaguardia dell'operatività degli stabilimenti *ex Ilva*

( [3-00095](#) ) (14 dicembre 2022)

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#). - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy* -

Premesso che:

gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e rappresentano un *asset* fondamentale per il Paese e per l'Europa, nonostante da anni la loro sorte risulti incomprensibilmente avvolta da incertezze e interrogativi, tanto dal punto di vista del controllo societario che da quello delle politiche industriali, occupazionali e di sviluppo;

tra i più recenti passaggi fondamentali si può ricordare il commissariamento straordinario della società, disposto nel giugno 2013, e l'attivazione dell'amministrazione straordinaria, del gennaio 2015, nonché i numerosi apporti di capitali pubblici volti a finanziare l'attuazione dei piani ambientali, le bonifiche, la riqualificazione delle aree e il sostegno ai trattamenti economici dei dipendenti;

a seguito di gara pubblica, nel 2017 viene concluso l'accordo con ArcelorMittal, il più grande produttore di acciaio al mondo, che comprendeva un piano di investimenti per un valore complessivo pari a 4,2 miliardi di euro a fronte dell'affitto-cessione della società;

l'impegno dello Stato nella salvaguardia dei livelli occupazionali e delle prospettive di rilancio dell'ILVA è stato serio, costante e concreto, come conferma il ricco e variegato plesso di interventi legislativi e di misure volti a garantire la permanenza della società sul mercato;

nel novembre 2019 l'amministratore delegato di AM InvestCo Italy S.p.A., società del gruppo ArcelorMittal, ha reso nota la volontà di recedere dal contratto di affitto dei complessi aziendali

dell'acciaieria, dando avvio a diverse iniziative giurisdizionali, tanto di natura civile che penale; tale volontà di recedere è stata giustificata dall'approvazione dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con cui il Governo Conte I ha stabilito che lo "scudo penale", ossia la disposizione introdotta nel 2015 per garantire l'irresponsabilità penale e amministrativa dei commissari, degli affittuari o acquirenti per gli atti posti in essere nell'attuazione del piano ambientale definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cessasse di produrre effetti alla data del 7 settembre 2019;

inoltre, l'11 dicembre 2020 veniva firmato un accordo vincolante tra la società AM e Invitalia, al fine di creare una *partnership* pubblico-privata volta al rilanciare il sito produttivo;

il 14 aprile 2021 Invitalia ha acquisito il 50 per cento dei diritti di voto di AM InvestCo Italy, che ha assunto la denominazione di Acciaierie d'Italia *holding* S.p.A., rinviando l'obbligo di acquisto dei rami d'azienda dell'ILVA da parte di AM dal 31 maggio 2022 al 31 maggio 2024, anno in cui la partecipazione di Invitalia dovrà salire al 60 per cento;

il diretto sostegno statale non è venuto meno neanche in occasione dello scoppio della crisi del "caro materiali", a fronte del quale il Governo Draghi ha autorizzato SACE S.p.A. a rilasciare garanzie su finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore degli impianti siderurgici già in gestione del gruppo ILVA, attualmente gestiti da Acciaierie d'Italia;

allo stesso tempo il Governo Draghi, nel febbraio 2021, ha destinato 150 milioni di euro dei fondi confiscati alle precedenti gestioni, e acquisiti nell'ambito del commissariamento, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento di Taranto;

nel luglio 2021, sempre il Governo Draghi, ha autorizzato Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci per un valore di 705 milioni di euro al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA;

questi interventi si sono resi necessari per fare fronte alle difficoltà incontrate nel raggiungere i livelli di produzione prefissati, anche in ragione delle vicende societarie e giudiziarie solo accennate;

proprio in questi giorni il Governo Meloni ha confermato la volontà di continuare il percorso di consolidamento della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia, portandolo a conclusione anche prima del 2024, pur escludendo che ciò possa preludere alla stabile nazionalizzazione dell'ILVA;

lo scorso novembre Acciaierie d'Italia ha comunicato la sospensione, fino al 16 gennaio 2023, delle attività e degli ordini di interesse di circa 150 imprese dell'indotto, di cui 43 situate a Taranto; a tale decisione ha fatto seguito la convocazione di un incontro urgente presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, delle parti sociali, degli amministratori dell'ILVA e dei presidenti delle Regioni Puglia, Piemonte, Liguria e Lombardia;

la sottosegretaria Fausta Bergamotto, intervenendo alla Camera dei deputati in data 25 novembre 2022, ha assicurato che, anche per il 2023, sarà confermata la cassa integrazione straordinaria per il personale che non assunto da ArcelorMittal e da Acciaierie d'Italia e che eventuali nuovi apporti di capitale pubblico saranno condizionati alla ripresa delle attività e alla piena riattivazione degli ordini e dei canali di approvvigionamenti interessati dall'indotto,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire il proseguimento del percorso avviato nel 2015 al fine di rilanciare la produzione degli impianti siderurgici dell'ILVA e collocare Acciaierie d'Italia al centro della politica industriale del Paese e dell'Unione europea, anche nell'ottica di dare piena attuazione al progetto di autonomia strategica dell'Europa, garantendo il raggiungimento dei livelli produttivi prefissati, il rispetto degli *standard* ambientali e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Interrogazione sulle opportunità di sviluppo del settore aerospaziale italiano

( [3-00096](#) ) (14 dicembre 2022)

[Pogliese](#), [Malan](#), [Sallemi](#), [Zedda](#). - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy* -

Premesso che:

il 22 e 23 novembre 2022 si è svolta a Parigi la conferenza ministeriale dell'Agenzia spaziale europea (ESA), che ha riunito i rappresentanti degli Stati membri che fanno parte dell'Agenzia per

discutere e decidere riguardo agli investimenti che dovranno essere sviluppati nei prossimi anni nei programmi spaziali;

il Ministro in indirizzo ha firmato, assieme al presidente dell'Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia, in rappresentanza dell'Italia, con il Ministro dell'economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale francese Bruno Le Maire e il Ministro dell'economia e della protezione climatica tedesco Robert Habeck, una dichiarazione congiunta sul futuro quadro di utilizzo dei lanciatori europei, i razzi utilizzati per lanciare i satelliti e gli *space shuttle* nello spazio, i cui motori permettono di effettuare i lanci alla velocità necessaria per posizionare le sonde spaziali nell'orbita corretta;

i lanciatori spaziali europei garantiscono all'Europa un accesso allo spazio, secondo il programma dell'ESA volto a sviluppare e costruire vettori europei che ha visto la luce nel 1973;

come dichiarato dal Ministro, l'accordo sottoscritto da Italia, Francia e Germania "riconosce la necessità di riequilibrare il modello che ha finora governato l'utilizzo dei due lanciatori europei, Ariane 6 e Vega C, in cui l'industria italiana svolge un ruolo da protagonista" e pone l'auspicio di raggiungere una più ragionevole distribuzione dei finanziamenti dell'ESA che tenga conto dei rischi commerciali assunti per garantire la loro competitività a lungo termine;

con questa intesa il Governo ha assicurato così pari impegno tra "Ariane" e "Vega", il lanciatore leggero europeo progettato e prodotto dall'italiana Avio, garantendo il giusto ritorno all'intera filiera spaziale italiana e agli altri Stati membri che contribuiscono al successo dei due lanciatori;

i tre Ministri hanno, inoltre, convenuto sulla necessità di aprire il mercato commerciale europeo ai nuovi mini lanciatori che, in futuro, potranno beneficiare di commesse istituzionali dell'ESA,

si chiede di sapere:

quale ruolo il Ministro in indirizzo ritenga che l'Italia possa ricoprire effettivamente negli anni a venire nel settore dell'aerospazio;

quali ritenga che possano essere le reali ricadute sulla filiera industriale italiana, riconosciuta come eccellenza mondiale del settore.

Interrogazione sui corsi universitari di formazione ed abilitazione per insegnanti

( [3-00090](#) ) (13 dicembre 2022)

[De Cristofaro](#). - *Al Ministro dell'università e della ricerca* -

Premesso che:

il decreto-legge n. 36 del 2022, convertito il 29 giugno dalla legge n. 79 del 2022, contiene misure finalizzate ad introdurre un nuovo modello di reclutamento dei docenti, connesso a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, con l'obiettivo di migliorare la qualità del sistema educativo;

la definizione dei contenuti e della strutturazione dell'offerta formativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca. A tal proposito, il decreto stabilisce che, nell'individuazione dei contenuti e dell'articolazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici necessari per la formazione iniziale, deve essere compreso un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 CFU e almeno 10 crediti (dei 60 previsti) dovranno essere dell'area pedagogica;

vi è inoltre una carenza strutturale di docenti abilitati per la scuola dell'infanzia e primaria, oltre che di docenti specializzati sul sostegno. Infatti, sono oltre 70.000 i posti che ogni anno vengono attribuiti a supplenza: in pratica un posto su 3 è precario, con la conseguenza che migliaia di studenti con disabilità ogni anno sono costretti a cambiare docente, a dispetto di qualunque continuità didattica;

ritenuto che:

l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è in notevole ritardo rispetto a quanto stabilito dalla legge che ne fissava l'emanazione entro il 30 luglio 2022;

le università spesso sono impossibilitate ad incrementare la platea delle studentesse e degli studenti dei corsi di laurea in Scienze della formazione, così come per i corsi per il conseguimento

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, perché non hanno le risorse disponibili per strutturare i docenti necessari,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda promuovere per favorire l'emanazione del decreto previsto dalla legge n. 79 del 2022 al fine di non creare ulteriori ritardi al sistema di reclutamento e quali interventi voglia intraprendere per migliorare la situazione di carenza di insegnanti primaria, infanzia e sui posti di sostegno;

se non voglia altresì prevedere, vista l'emergenza, di riservare una quota all'interno dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai precari che lavorano da più di tre anni sui predetti posti.

Interrogazione sugli interventi in materia di diritto allo studio universitario

( [3-00093](#) ) (14 dicembre 2022)

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Berlusconi](#), [Fazzone](#), [Gasparri](#), [Lotito](#), [Miccichè](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Zanettin](#). - *Al Ministro dell'università e della ricerca* -

Premesso che:

nel suo programma elettorale, Forza Italia ha fortemente indicato tra le priorità del Governo il potenziamento del diritto allo studio universitario;

numerosi studi di mercato hanno rilevato un considerevole aumento del costo degli affitti per gli studenti fuorisede;

nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche presso le commissioni di Camera e Senato il ministro Anna Maria Bernini ha manifestato consapevolezza per le difficoltà finanziarie che gli studenti fuorisede incontrano nella ricerca di alloggi;

il Gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati ha presentato un emendamento al disegno di legge di bilancio per il 2023 per istituire un fondo a favore di questi studenti e contribuire alle spese per l'affitto,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo per potenziare il diritto allo studio universitario.

Interrogazione sulla struttura di missione per la formazione universitaria in ambito sanitario

( [3-00091](#) ) (14 dicembre 2022)

[Castellone](#). - *Al Ministro dell'università e della ricerca* -

Premesso che:

l'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), come integrato dall'articolo 19-*quinquies* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca "una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, con la finalità di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dell'offerta formativa degli atenei armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari (...), nonché di garantire l'effettiva funzionalità della tecnostruttura istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario";

il comma 6 del medesimo art. 19-*quinquies* prevedeva che il Ministero, con proprio decreto, attivasse la struttura tecnica di missione entro il 30 aprile 2022, individuando l'articolazione degli uffici;

l'articolo 1, comma 471, della richiamata legge n. 160 del 2019 ha previsto che a decorrere dall'anno 2020 fosse autorizzata "la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di cui al comma 470" della medesima legge, "anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie";

il comma 4 del richiamato art. 19-*quinquies* ha, altresì, definito l'utilizzo degli anzidetti 3 milioni annui autorizzando la spesa per le seguenti specifiche azioni: un importo pari a 100.000 euro per l'anno 2022 per le spese legate all'espletamento di apposite procedure concorsuali pubbliche

finalizzate all'assunzione del personale destinato alle esigenze dell'anzidetta struttura tecnica; un importo pari a 926.346 euro nel 2022 per la copertura delle spese di personale, che si sarebbe dovuto assumere entro ottobre 2022 per essere destinato alle esigenze dell'anzidetta struttura tecnica; un importo a regime pari a 2.305.490 euro, a decorrere dall'anno 2023, sempre per le spese di personale; una spesa pari a 541.000 euro a decorrere dall'anno 2022 per il funzionamento della struttura tecnica di missione;

le restanti risorse, fino alla concorrenza dei richiamati 3 milioni annui previsti dalla principale autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 471, della legge n. 160 del 2019 (pari, dunque, a oltre 1.360.000 euro per l'anno 2022 e a oltre 153.000 euro a decorrere dal 2023), sono comunque destinate alle specifiche esigenze di organizzazione e funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al comma 470 dell'art. 1 della medesima legge;

nonostante quanto previsto dalla legge, a quanto risulta all'interrogante, ad oggi tutte le citate risorse sono rimaste di anno in anno inspiegabilmente inutilizzate dal Ministero, ivi compresi i 3 milioni di euro relativi all'annualità 2022 distribuiti tra le due autorizzazioni di spesa, di cui all'art. 1, comma 471, della legge n. 160 del 2019 e all'art. 19-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2022;

proprio a causa del mancato utilizzo, anche nel 2022, delle risorse e nonostante le importanti finalità per le quali è stata istituita la struttura tecnica, pare che il Ministero dell'università utilizzerà tali importi per la copertura dei tagli da effettuare per la revisione della spesa dei Ministeri; pertanto per l'anno 2022, per il terzo anno consecutivo, le risorse stanziare e previste dalla legge sono andate disperse e non utilizzate per le finalità da essa previste;

a quanto sopra evidenziato, si aggiunga che: solo in data 1° agosto 2022 (non entro il 30 aprile come disponeva la norma) si è provveduto da ultimo all'individuazione dell'articolazione degli uffici della struttura tecnica di missione emanando il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 932 del 2022; solo in data 21 settembre 2022 (non entro il 30 aprile come disponeva la norma) si è provveduto a bandire, con provvedimento prot. n. 537/2022 a firma del direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, la procedura di interpello per il successivo conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale presso la struttura tecnica di missione; a tutt'oggi, nonostante l'incombere delle prossime scadenze legate all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria, la struttura tecnica, nonostante sia stata attivata con il citato decreto ministeriale dell'agosto 2022, risulta nei fatti non operativa, non avendo il Ministero provveduto né a coprire l'incarico di livello dirigenziale generale, né quelli di livello dirigenziale non generale, né a reclutare il personale non dirigenziale dell'area III, e ciò nonostante l'istituzione e le competenze di questa struttura tecnica fossero ben note al Ministero da ormai un anno, essendo state disposte dal legislatore con il citato art. 19-*quinquies* del decreto-legge n. 4 del 2022;

nonostante il Ministero dell'università, in data 14 ottobre 2022, abbia nominato con decreto n. 1201/2022 la commissione incaricata di "esaminare le manifestazioni di interesse utilmente pervenute" nell'ambito della procedura di interpello per la copertura del posto di direttore generale della struttura tecnica, risulta all'interrogante che i lavori della predetta commissione non siano ancora iniziati, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza: a) di quanto sopra evidenziato e in particolare delle rilevanti funzioni che la struttura tecnica di missione è chiamata a svolgere in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria e al raccordo con le istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione all'effettuazione delle verifiche in sito di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'ormai imminente processo di accreditamento delle scuole di specializzazione e alla cura delle attività collegate alla programmazione dell'offerta formativa degli atenei con riferimento alle medesime scuole di specializzazione; b) dell'urgenza di provvedere alla copertura dell'incarico di livello dirigenziale generale, nonché alla copertura degli uffici di livello dirigenziale non generale, tenuto conto del fatto che, a seguito dell'attivazione della struttura tecnica di missione con il decreto ministeriale n. 932/2022, che ha distribuito le competenze nell'ambito dei suoi uffici, le suddette competenze non sono di fatto



assicurate presso il Ministero e, dunque, allo stato, non può essere garantito il necessario supporto agli Osservatori;

quando si intenda di conseguenza provvedere al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale e a quelli di livello dirigenziale non generale, oltre che a reclutare il personale non dirigenziale dell'area III;

se non ritenga opportuno, nella circostanza specifica, procedere al conferimento del citato incarico di livello dirigenziale generale presso la struttura tecnica in argomento, valorizzando innanzitutto eventuali competenze tecniche interne al Ministero, qualora vi fossero, in grado di garantire l'immediata operatività della struttura e ciò anche in considerazione del fatto che non avendo il Ministero avviato, nel mentre, alcuna procedura concorsuale di reclutamento di personale prevista dal decreto-legge n. 4 del 2022, tale struttura risulta allo stato sostanzialmente sprovvista sia di personale dirigenziale non generale sia di personale non dirigenziale di area III.

Interrogazione sull'utilizzo delle risorse del PNRR per le borse di studio universitarie

( [3-00092](#) ) (14 dicembre 2022)

[Bergesio](#), [Romeo](#). - *Al Ministro dell'università e della ricerca* -

Premesso che:

occorre garantire, a giudizio degli interroganti, l'universalità del diritto allo studio, assicurando l'accesso agli atenei ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, come sancito dalla Costituzione;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede ingenti investimenti in borse di studio per l'accesso all'università, al fine di aumentare gli importi delle medesime borse di studio e allargare la platea;

pur rappresentando un'importante leva per il cambiamento, il Piano si prefigge tuttavia un orizzonte limitato di fronte a una missione strategica per la crescita del nostro Paese,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dare continuità agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mobilitando risorse nazionali.

Interrogazione sulle procedure di reclutamento dei ricercatori sulla base dei finanziamenti derivanti dal PNRR

( [3-00094](#) ) (14 dicembre 2022)

[Verducci](#), [Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Rando](#). - *Al Ministro dell'università e della ricerca* -

Premesso che:

la relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentata il 5 ottobre 2022, nell'ambito dei traguardi e obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022, al paragrafo 1.1.2.4 "Istruzione e ricerca" illustra come, a corredo delle riforme in materia di università e ricerca, "in sede di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022 è stata introdotta una revisione dei percorsi di carriera dei ricercatori universitari";

infatti, la legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR, all'articolo 14 prevede, ai commi da 6-*septies* a 6-*vicies semel*, nonché al comma 6-*vicies ter*, disposizioni in materia di reclutamento del personale della ricerca delle università, intervenendo sul segmento del preruolo universitario successivo al conseguimento del dottorato di ricerca, in attuazione della missione 4, componente 2, riforma 1.1. ("Attuazione di misure di sostegno alla R&S per favorire la semplificazione e mobilità") del PNRR;

in particolare, il comma 6-*septies*, richiamando la finalità di "dare attuazione alle misure di cui alla citata Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2", novella l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante l'introduzione del "contratto di ricerca", ovvero una figura di ricercatore in *post* dottorato; il nuovo articolo 22 sopprime lo strumento dell'assegno di ricerca, utilizzabile dalle università fino al 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 6-*quaterdecies* del medesimo articolo;

anche in virtù di tali riforme, il Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato alla Commissione europea la richiesta relativa al pagamento della seconda rata dei fondi del PNRR, per l'importo pari a 21 miliardi di euro (suddivisi fra 10 miliardi di sovvenzioni e 11 di prestiti);

premessi inoltre che:

nel corso della XVIII legislatura, la commissione 7<sup>a</sup> del Senato della Repubblica ha svolto un'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, approvata all'unanimità nella seduta del 3 agosto 2021, nella quale si raccomandava la "revisione dell'attuale disciplina normativa dell'assegno di ricerca", evidenziando come esso costituisse "l'anello debole del sistema nazionale di pre-ruolo", mediante il potenziamento del ciclo del *post* dottorato nel suo complesso (evitando, ad esempio, una frammentazione dell'assegno su più annualità) e rafforzando le tutele contrattuali "al pari delle condizioni previste per il ricercatore confermato a tempo indeterminato a tempo pieno"; tale indicazione è stata, come noto, appieno recepita nella novella introdotta dal richiamato articolo 14;

già nel 2016, a seguito delle prese di posizione negative del servizio giuridico della DG Ricerca della Commissione europea, era venuta meno la possibilità per gli *stakeholder* italiani di rendicontare le tipologie lavorative corrispondenti, tra le altre, ad "assegno di ricerca" come costi del personale nei progetti finanziati nell'ambito del programma quadro ricerca e innovazione "Horizon 2020"; la questione, in fine risolta, evidenziò la peculiarità, in senso negativo, per la Commissione, della fattispecie dell'assegno adottata nell'ordinamento italiano, *unicum* nel quadro degli altri Paesi UE;

l'abolizione dell'assegno di ricerca, inoltre, ha tenuto conto dell'opportunità di agire in conformità al diritto dell'Unione europea (in particolare alle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999) circa il rapporto di lavoro dei ricercatori universitari assunti a tempo determinato. Infatti, il contratto di ricerca (nuovo articolo 22 della legge n. 240 del 2010) si configura sulla base del ricercatore a tempo determinato di tipo A (ex articolo 24, comma 3, lettera *a*)), superando i limiti intrinseci allo strumento dell'assegno di ricerca. Per cui, sulla base di quanto rilevato esplicitamente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la fissazione della durata massima del contratto e l'autorizzazione a una sola proroga limitata nel tempo costituiscono, in coerenza con quanto previsto dalla clausola 5, punto 1, dell'accordo europeo, misure sufficienti per prevenire efficacemente il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato; al contrario, come si può dedurre, dell'assegno di ricerca;

considerato che:

con nota n. 9732 del 28 luglio 2022, la Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero ha comunicato che, circa il contratto di ricerca, "nelle more della definizione contrattuale dell'importo dei contratti e della conseguente possibilità di indire le relative procedure di reclutamento, le Università potranno provvisoriamente fare riferimento al costo minimo biennale del ricercatore confermato a tempo definito (circa 75.000 euro)";

il contratto di ricerca, infatti, è qualificato espressamente come un contratto di tipo subordinato a tempo determinato cui, di conseguenza, nelle more dell'adeguamento del contratto collettivo nazionale del lavoro, può applicarsi il contratto nazionale "istruzione e ricerca", relativamente alle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato in ordine alle singole fattispecie giuridiche di volta in volta in rilievo;

inoltre, con decreto direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022 del Ministero è stato pubblicato il programma PRIN (progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) 2022, con una dotazione pari a 420 milioni di euro; il bando, all'articolo 1, comma 4, lettera *l*), individua per coordinatore scientifico (o "principal investigator"), tra gli altri, un ricercatore a tempo determinato di cui ai novellati articoli 22 e 24 della legge n. 240 del 2010;

tenuto conto che:

nella seduta congiunta di martedì 22 novembre 2022 delle commissioni 7<sup>a</sup> del Senato e VII della Camera, la Ministra in indirizzo, in sede di replica, ha affermato che il contratto di ricerca "è pericoloso", che "non può entrare in vigore ora"; tali affermazioni, come evidente, risultano in contraddizione con l'immediata esecutività dell'articolo 14, comma 6-*septies*, della legge n. 79, entrata in vigore 30 giugno 2022 e, tra gli altri, con il decreto direttoriale n. 1409 citato;

al riguardo, è stato presentato in data 1° dicembre 2022, l'atto 2-00003 con procedimento abbreviato,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di dare piena operatività alla riforma M4C2-4, al cui corredo sono stati introdotti il contratto di ricerca e il ricercatore in *tenure track* (rispettivamente, novellando gli articoli 22 e 24 della legge n. 240 del 2010), senza compromettere i bandi in corso (ad esempio, il PRIN PNRR 2022) e la nuova programmazione degli atenei, ovvero se non ritenga fuorviante per le università le affermazioni da lei pronunciate di fronte alle Commissioni parlamentari riunite, laddove, pur tuttora in fase di contrattazione in sede di ARAN, gli atenei sono titolati alla stipula di contratti di cui all'articolo 22 della legge n. 240 in vigore, così come espressamente dichiarato, tra gli altri, dalla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero;

in che modo intenda prevedere risorse specifiche per il reclutamento universitario, posta l'assenza nel disegno di legge di bilancio per il 2023 presentato dal Governo, e tenuto conto che il PNRR non copre tutte le esigenze di finanziamento della ricerca pubblica né offre risorse a regime.

### *Allegato B*

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Zambito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente; Augello, Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Calenda, per partecipare a un incontro internazionale.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Di Girolamo Gabriella, Guidolin Barbara, Maiorino Alessandra, Bevilacqua Dolores, Bilotti Anna

Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea e del servizio di piazza mediante veicoli a trazione animale (406)

(presentato in data 13/12/2022);

senatori Tosato Paolo, Testor Elena, Bergesio Giorgio Maria

Conferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della facoltà di adottare, per la fauna carnivora, le misure di deroga previste dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (407)

(presentato in data 14/12/2022);

senatori Testor Elena, Murelli Elena, Cantu' Maria Cristina, Minasi Tilde, Cantalamessa Gianluca, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Centinaio Gian Marco, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Marti Roberto, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Romeo Massimiliano, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Tosato Paolo

Modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali (408)

(presentato in data 14/12/2022);

senatrice Stefani Erika

Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile (409)

(presentato in data 14/12/2022);

senatrice Zampa Sandra

Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia (410)

(presentato in data 15/12/2022).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,*

*ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Sen. Renzi Matteo, Sen. Paita Raffaella

Disposizioni per il coordinamento delle funzioni del Governo in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di sviluppo delle infrastrutture idriche (325)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 15/12/2022);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Sen. Pirovano Daisy ed altri

Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti (346)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 15/12/2022);

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Sen. Parrini Dario ed altri

Disposizioni in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, nonché in materia di responsabilità erariale dei sindaci (374)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 15/12/2022);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport*

Sen. Pirovano Daisy ed altri

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi (347)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 15/12/2022);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica*

Sen. Potenti Manfredi ed altri

Istituzione dell'Albo delle fonti e delle sorgenti presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (318)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 15/12/2022);

*9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare*

Sen. Murelli Elena

Modifiche al capo I del titolo II del libro III del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile (342)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 15/12/2022);

*2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze)*

Sen. Borghi Claudio ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi (351)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 15/12/2022).

*In sede referente*

*1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Sen. Pirro Elisa, Sen. Castellone Maria Domenica

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute (116)

previ pareri delle Commissioni 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 15/12/2022).

### **Inchieste parlamentari, deferimento**

È deferita, in sede redigente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del Regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

*alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):*

Camusso, Furlan, Malpezzi, Zampa, Zambito, Irto, Misiani, Basso, D'Elia, Rossomando, Astorre, Bazoli, Enrico Borghi, Cottarelli, Delrio, Fina, Franceschelli, Giorgis, La Marca, Losacco, Manca, Martella, Nicita, Parrini, Rando, Rojc, Valente e Verducci. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia", previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione permanente (*Doc. XXII, n. 5*).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Piano d'azione sulla mobilità militare 2.0 (JOIN(2022) 48 definitivo), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alla 4ª Commissione permanente;
- Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - La politica di ciberdifesa dell'UE (JOIN(2022) 49 definitivo), alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alla 4ª e alla 8ª

Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE (COM(2022) 583 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sullo stato della preparazione sanitaria (COM(2022) 669 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

#### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 245 del 18 ottobre 2022, depositata il successivo 9 dicembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i periodi secondo e terzo del comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) (*Doc.* VII, n. 10) - alla 2a e alla 6a Commissione permanente;

sentenza n. 246 del 9 novembre 2022, depositata il successivo 9 dicembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente (*Doc.* VII, n. 11) - alla 2a e alla 8a Commissione permanente.

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

##### **Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 14 dicembre 2022, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE (COM(2022) 688 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 14 dicembre 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 10a.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Aurora Floridia ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00008 della senatrice Barbara Floridia ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 14 ottobre al 15 dicembre 2022)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 1

BILOTTI ed altri: sui servizi sanitari ai detenuti in Campania (4-00020) (risp. NORDIO, *ministro*)

*della giustizia)*

Interrogazioni

[LOREFICE](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

in data 23 ottobre 2018 il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Siciliana, il libero consorzio comunale di Caltanissetta, il Comune di Gela e Invitalia hanno firmato un accordo di programma per il rilancio dell'area di crisi industriale di Gela, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 maggio 2015 e la cui estensione ricomprende il comune di Gela e altri 22 comuni;

a seguito della firma dell'accordo di programma si è proceduto, con circolare direttoriale 6 febbraio 2019, n. 37925, all'apertura del bando rivolto alle aziende per l'accesso agli aiuti per il rilancio dell'area di crisi industriale, che ha visto la presentazione di 6 domande di finanziamento di cui solamente una è andata a buon fine;

successivamente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, si è provveduto alla rimodulazione delle risorse stanziare, in quanto quelle originariamente previste erano divenute inutilizzabili perché legate a fondi europei collegati alla programmazione 2014-2020;

il 23 ottobre 2021 è scaduto l'accordo di programma per Gela, per il cui rinnovo si è preferito aspettare l'inizio dell'anno 2022 in modo da usufruire delle norme previste per la nuova programmazione europea, che consente una maggiore percentuale di aiuti alle imprese site in Sicilia in considerazione della drammatica situazione economica e industriale della regione;

il rinnovo è stato firmato dagli attori coinvolti e trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità in data 20 settembre 2022, in grande ritardo rispetto alla scadenza dell'atto originario e rispetto all'avvio della nuova programmazione europea, motivo per cui non si era proceduto immediatamente al rinnovo;

considerato che, a norma dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, la Corte dei conti ha 60 giorni per esprimersi sul controllo preventivo di legittimità degli atti, termine perentorio che è scaduto in data 19 novembre 2022 senza che la Corte si pronunciasse;

considerato inoltre che l'area di crisi industriale di Gela sta subendo una desertificazione economica che peggiora di giorno in giorno, nata a seguito della chiusura della raffineria di Gela e alimentata prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina e gli effetti che questa porta con sé, quali inflazione, aumento dei costi dell'energia e delle materie prime, che stanno mettendo in ginocchio quel poco del tessuto economico rimasto nell'area,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno assumere informazioni in merito alla pronuncia della Corte dei conti;

se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, adoperarsi affinché si possa finalmente giungere alla registrazione del rinnovo dell'accordo di programma e procedere al più presto alla riapertura del bando per la concessione delle agevolazioni per il rilancio dell'area di crisi industriale di Gela.

(3-00098)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[MALPEZZI](#), [D'ELIA](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il 1° dicembre 2022, il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

lo schema di decreto, adottato in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, detto "PNRR 2", interviene anche sull'utilizzo dei *social media* da parte dei dipendenti pubblici;

l'articolo 4 del decreto-legge, infatti, ha modificato l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche, disponendo l'inserimento nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e *social media* da parte dei dipendenti pubblici, "anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione";

tuttavia, nel dare attuazione a quanto previsto dal decreto-legge "PNRR 2", l'articolo 11-*ter* dello schema di decreto reca formulazioni generiche e poco chiare che rischiano di essere foriere di equivoci e di dar luogo a comportamenti che, malgrado la volontà del dipendente pubblico di attenersi alle regole, siano, di fatto, in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 11-*ter* in materia di utilizzo dei mezzi di informazione e dei *social media*;

in particolare, il comma 1 dell'articolo 11-*ter* prevede che il dipendente debba utilizzare gli *account* dei *social media* di cui è titolare in modo che le opinioni ivi espresse e i contenuti ivi pubblicati, propri o di terzi, "non siano in alcun modo attribuibili all'amministrazione di appartenenza o possano, in alcun modo, lederne il prestigio o l'immagine", mentre il comma 2 dispone che il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale;

i commi 3 e 4 prevedono, rispettivamente, il "divieto al dipendente di trattare comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente al servizio, attraverso conversazioni pubbliche svolte su qualsiasi piattaforma digitale" e, qualora "dalle piattaforme *social* siano ricavabili o espressamente indicate le qualifiche professionali o di appartenenza del dipendente", la previsione che ciò costituisca "elemento valutabile ai fini della gradazione della eventuale sanzione disciplinare" in caso di violazione;

infine, il comma 6 prevede il divieto per i dipendenti pubblici di "divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione (...) informazioni di cui essi abbiano la disponibilità";

considerato che:

molti insegnanti, nello svolgimento dei loro compiti, utilizzano i *social media* per comunicare informazioni relative al funzionamento dell'istituzione scolastica, all'organizzazione dell'anno scolastico o agli incarichi svolti;

alla luce delle modifiche introdotte dallo schema di decreto al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, molti insegnanti si chiedono se la comunicazione mediante *social media* di informazioni relative all'orario scolastico o alla suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri o, più semplicemente, la divulgazione di informazioni di cui essi abbiano la disponibilità possano configurare violazione dei divieti previsti dall'articolo 11-*ter* con conseguente applicazione della sanzione disciplinare;

nonostante il comma 5 dell'articolo 11-*ter* preveda che le amministrazioni si possano dotare di una "*social media policy*" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni, e le modalità di rilevazione delle violazioni, in assenza della *policy* tali condotte sono estremamente indefinite e suscettibili di rendere "pericolosa" la divulgazione di qualsiasi informazione;

è evidente come la parola "informazioni" di cui si vieta la divulgazione o la diffusione "per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione" sia talmente ampia da poter ricomprendere le fattispecie più disparate;

considerato inoltre che i *social media* rappresentano lo strumento principale della comunicazione odierna e le regole che presiedono alla loro regolamentazione non dovrebbero essere suscettibili di interpretazione nel rispetto del principio *in claris non fit interpretatio*,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario adottare le iniziative utili a rendere inequivoche le disposizioni previste dall'articolo 11-*ter* dello schema di decreto, nella consapevolezza della diversità dei settori della pubblica amministrazione cui si applica il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel rispetto dell'univocità interpretativa della norma e, quindi, della certezza del diritto.

(3-00099)



*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[MAIORINO](#), [BEVILACQUA](#), [NATURALE](#), [CASTELLONE](#), [BILOTTI](#), [DI GIROLAMO](#) - *Ai*

*Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia.* - Premesso che:

si è appreso da fonti di stampa della delicata vicenda che ha coinvolto una ragazza madre di 13 anni, privata del proprio diritto alla maternità ("La Verità", 1° dicembre 2022);

in particolare, sembrerebbe che in un comune nei pressi di Milano, una ragazza di 13 anni, italiana appartenente alla comunità Sinti, avrebbe partorito un bambino avuto da un soggetto maggiorenne, attualmente indagato per il reato di violenza sessuale nei confronti della minore;

data la tenera età e il contesto in cui si sarebbero svolti i fatti, la ragazza, decisa a portare a termine la gravidanza, sarebbe stata presa in carico dai servizi sociali territorialmente competenti e trasferita presso una cooperativa che opera a sostegno dei minori in difficoltà;

in presenza di madri minori infrasedicenni, non potendo per legge procedere al riconoscimento del figlio, sarebbe prassi che la denuncia di nascita al Comune fosse fatta dai sanitari, che il Comune di nascita attribuisse un cognome fittizio al minore e i servizi sociali ne informassero la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni. Successivamente, una volta disposto l'affidamento del neonato al Comune di residenza della madre da parte del Tribunale dei minorenni, inizierebbe un percorso assistenziale per madre minore e neonato;

tuttavia nella vicenda della ragazza madre si sarebbe invertita la tendenza: da quanto si apprende, il riconoscimento del neonato sarebbe stato consentito al padre naturale, pur se indagato per gravissimi fatti;

di conseguenza la ragazza madre, per il solo fatto di essere infrasedicenne e, per il nostro ordinamento, inidonea a riconoscere un figlio, sarebbe stata privata dei propri diritti e costretta a trasferirsi in altro comune per potere, senza alcun diritto, accudire suo figlio;

considerato che, a parere delle interroganti:

è inaccettabile che si verificano e legittimino simili fatti, che una madre minore venga privata della responsabilità genitoriale e sia costretta a subire un simile trattamento nell'indifferenza delle istituzioni. Sarebbe opportuno intervenire affinché situazioni come quella descritta non abbiano a ripetersi;

è di tutta evidenza come non si possa consentire un'applicazione delle disposizioni vigenti in materia automatica e, come in tale vicenda, fortemente pregiudizievole per i diritti del neonato e della madre minore,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure di propria competenza, anche di carattere normativo, ritengano opportuno adottare al fine di garantire l'effettiva tutela del diritto alla maternità delle madri infrasedicenni.

(4-00094)

[CUCCHI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MAGNI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è riconosciuto, in particolare, dall'art. 24, comma quarto, della Costituzione, secondo il quale è previsto che la legge determini "le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari", ammettendo in via implicita l'ineliminabile fallibilità dello Stato ed imponendo, contestualmente, l'obbligo di rifondere il pregiudizio provocato *contra ius*;

quanto al profilo sovranazionale, l'art. 5, paragrafo 5, della CEDU e l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici riconoscono il diritto ad una riparazione (*enforceable right to compensation*) a chiunque sia stato illegittimamente arrestato o detenuto;

il concetto di "riparazione", prescelto dal legislatore costituzionale, è poi confluito negli artt. 314 e 643 del codice di procedura penale relativi alla riparazione, rispettivamente, per l'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario;

nel dettaglio, il codice di rito riconosce tale diritto in due diverse ipotesi: l'una, sancita dagli artt. 314 e 315 del codice, opera qualora la restrizione della libertà personale, subita per ragioni cautelari, si sia rivelata *ex post* infondata nel merito ovvero risulti applicata in assenza delle condizioni di legge; l'altra, disciplinata dagli artt. 643 e seguenti del codice, mira a ristorare il soggetto che, condannato con

sentenza irrevocabile, sia stato successivamente prosciolto in sede di revisione;  
in relazione alla riparazione per ingiusta detenzione, il comma 1 dell'art. 314 legittima a proporre l'istanza colui il quale sia stato ristretto a fini cautelari, senza avervi dato causa o concorso a dare causa per dolo o colpa grave, e successivamente sia stato prosciolto nel merito, in via definitiva, con una delle formule tassativamente previste dalla stessa norma. Il comma 2, invece, estende il ristoro in favore del soggetto prosciolto per qualsiasi causa nonché a beneficio del condannato, qualora risulti, con decisione irrevocabile, che la misura cautelare custodiale è stata applicata o mantenuta in assenza delle condizioni imposte dagli artt. 273 e 280 del codice di procedura penale;  
com'è intuibile, la platea dei potenziali beneficiari del rimedio risulta particolarmente estesa, tanto più che per espressa previsione normativa, infatti, le due "patologie" contemplate dal richiamato art. 314 operano anche in favore di soggetti destinatari di un provvedimento di archiviazione ovvero di una sentenza di non luogo a procedere;  
da numerose fonti di stampa si apprende che dal 1991 al 31 dicembre 2021 i casi di ingiusta detenzione ammonterebbero a oltre 30.000: in media, circa mille all'anno;  
dai dati contenuti nella relazione annuale sulle "Misure cautelari personali e riparazione per ingiusta detenzione" per il 2021 presentata lo scorso anno al Parlamento dal Ministero della giustizia, emerge che i provvedimenti di riparazione per ingiusta detenzione nel 2020 siano stati 750, mentre nel 2021 si sono fermati a 565 ed è diminuito anche l'importo medio corrisposto: è stato pari a poco più di 43.000 euro, a fronte dei quasi 50.000 euro del 2020;  
di contro, non si hanno notizie numeriche precise circa le persone che, pur assolute, non hanno potuto usufruire di questo beneficio perché ritenuti non risarcibili in ragione della particolare condotta tenuta, caratterizzata da dolo o colpa, come disposto dal comma 1 dell'art. 314, considerata quale elemento ostativo al risarcimento;  
fonti di stampa riportano di migliaia di persone coinvolte dall'introduzione della norma, ma parrebbero non esistere dati certi e ufficiali;  
considerato che:  
la norma sull'ingiusta detenzione risponde ad un dovere di giustizia e umanità che lo Stato deve assumere, anche in conformità con i principi costituzionali, con particolare riferimento a quelli espressi attraverso l'art. 24 della Costituzione;  
la procedura presenta molteplici criticità, fra tutte il numero eccessivamente elevato di richieste respinte rispetto a quelle ritualmente presentate, anche a causa dell'ampio margine di discrezionalità che il comma 1 dell'articolo 314 del codice di procedura penale riconosce al giudice;  
occorre tutelare le prerogative dei magistrati incaricati presso le corti d'appello, cui è affidata la competenza e la responsabilità di valutare le istanze; occorre altresì riconoscere e tutelare il diritto al risarcimento di migliaia di individui che hanno patito disagi e sofferenze a causa dell'ingiusta detenzione;  
da ultimo, particolarmente significativo risulta essere il caso dell'aquilano Giulio Petrilli, arrestato il 23 dicembre 1980, a 21 anni, con l'accusa di partecipazione a banda armata per un presunto coinvolgimento nell'organizzazione terroristica "Prima Linea";  
detenuto per 5 anni e 8 mesi, nel regime speciale riservato ai terroristi, è stato poi assolto dai giudici della Corte d'appello e il proscioglimento è divenuto definitivo in Cassazione nel 1989;  
ciononostante, la sua richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione è stata sempre negata proprio in base al comma 1 dell'art. 314 del codice di procedura penale poiché avrebbe avuto frequentazioni "poco raccomandabili" e quindi adottato una condotta in qualche modo definibile "colposa",  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per avviare le interlocuzioni necessarie alla modifica della norma contenuta nell'art. 314 del codice di procedura penale, introducendo una formulazione che consenta l'effettivo risarcimento di tutti coloro che hanno subito un'ingiusta detenzione, limitando al contempo la discrezionalità del giudice nella valutazione della condotta tenuta dal detenuto;  
quali altre azioni intenda adottare per rendere il procedimento di risarcimento per ingiusta detenzione

celere ed efficace, nel rispetto delle prerogative costituzionali nazionali e internazionali.

(4-00095)

MURELLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è stato istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, un beneficio economico attribuito su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo;

l'assegno unico e universale è una misura di sostegno economico rivolto alle famiglie per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili, dall'importo variabile in base alla condizione economica del nucleo familiare, in termini ISEE, tenuto conto dell'età del numero dei figli e dell'eventualità di figli con disabilità;

l'assegno unico e universale è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente, ovvero in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato;

considerato che:

nonostante l'assegno venga erogato dall'INPS verso la metà del mese corrispondente, a quanto consta all'interrogante negli ultimi mesi si sono registrati dei ritardi;

nel mese di settembre 2022, gli importi sarebbero stati erogati in ritardo per molte delle famiglie beneficiarie e parimenti nel successivo mese di ottobre i pagamenti sarebbero avvenuti verso la fine del mese;

da ultimo, anche nel mese di novembre, l'INPS avrebbe provveduto ad erogare gli importi con diversi giorni di ritardo rispetto alle tempistiche dei mesi precedenti, a motivo, secondo quanto si apprende da fonti di stampa, di controlli che l'istituto starebbe facendo in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge da parte dei nuclei familiari richiedenti;

sebbene attraverso i propri canali di informazione l'INPS abbia evidenziato che non esiste una data unica e precisa per l'accredito e che essa è soggetta a variazione in ragione delle diverse finestre temporali di erogazione della prestazione, nonché dei volumi massimi giornalieri dei mandati indicati all'INPS dalla Banca d'Italia, va evidenziato che moltissime famiglie fanno affidamento sul trattamento per affrontare spese familiari e scadenze varie;

l'assegno unico e universale non è un atto di liberalità, ma un trattamento di politica sociale, istituito proprio per favorire la natalità, sostenere la genitorialità e consentire alle famiglie di far fronte alle notevoli ed ingenti spese che ne conseguono, il che implica che la sua erogazione non può essere del tutto episodica ed estemporanea, ma deve essere ancorata a precise scadenze temporali mensili;

l'assegno unico e universale, del resto, sostituisce le precedenti misure, tra cui l'assegno per il nucleo familiare, che veniva erogato ai lavoratori dipendenti direttamente in busta paga dal datore di lavoro e quindi con cadenza precisa,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali, negli ultimi mesi, l'erogazione dell'assegno unico e universale è avvenuta con ritardo;

quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire un'erogazione tempestiva e con cadenza temporale precisa del trattamento da parte dell'INPS.

(4-00096)

PATTON - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030;

l'articolo 4 detta principi generali in tema di rivisitazione dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione;

l'allegato IV definisce un quadro comune dei requisiti tecnici minimi che devono rispettare gli impianti a fonti rinnovabili destinati al riscaldamento e al raffrescamento, differenziando per impianti che accedono a incentivi o che non vi accedono;

in particolare, per quanto riguarda i generatori di calore alimentati a biomassa l'allegato prevede che l'accesso agli incentivi pubblici sia subordinato a: a) nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, al conseguimento della certificazione ambientale con classe 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186; b) in tutti gli altri casi, al conseguimento della certificazione energetica ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto;

considerato che:

il decreto ministeriale n. 186 del 2017 stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili e individua le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione;

le stufe ad accumulo progettate e costruite sul posto (stufe ad olle) nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma tecnica UNI EN 15544 non sono contemplate tra le categorie di generatori di calore che possono essere oggetto di certificazione ambientale e pertanto rimangono escluse dagli incentivi di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021;

le stufe ad olle, tradizionalmente considerate molto efficienti e rispettose dell'ambiente, sono dimensionate secondo il fabbisogno di riscaldamento dei locali cui vengono asservite e vengono progettate e costruite in relazione alle caratteristiche del luogo e ai dati relativi al camino e al tiraggio; la loro efficacia, anche sotto il profilo emissivo, deriva direttamente dalla caratteristica di poter accumulare nel girofumi il calore sviluppato dalla combustione ottimale di una carica di legna e di cederlo all'ambiente da riscaldare nell'arco di 12 o 24 ore;

ogni singola stufa ad accumulo viene attentamente progettata secondo la norma UNI EN 15544 e fedelmente costruita sul posto da esperti fumisti, abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, come esemplare unico, ottimizzato rispetto alle peculiarità dell'edificio che la ospita;

non esiste una norma europea o italiana che standardizzi il metodo di prova delle stufe ad accumulo realizzate sul posto, come invece accade per camini chiusi, inserti a legna per i quali si fa riferimento alla UNI EN 13299;

il fatto che il decreto ministeriale n. 186 del 2017 non abbia contemplato le stufe ad accumulo costruite artigianalmente sul posto non significa però che esse abbiano prestazioni emissive peggiori delle categorie di apparecchi certificabili e lo dimostrano diversi studi, condotti anche presso il laboratorio TUV dell'università di Vienna, che hanno dimostrato come gli apparecchi realizzati secondo le norme citate siano in grado di raggiungere prestazioni emissive e di rendimento che soddisfano i requisiti per l'ottenimento delle 4 stelle secondo il decreto ministeriale;

diversamente da quanto previsto dalle norme per le altre tipologie di apparecchi a legna, per le quali il periodo di prova corrisponde con quello di funzionamento a regime, le prove in laboratorio delle stufe ad accumulo hanno riguardato tutta la durata della combustione, comprendendo anche i periodi maggiormente inquinanti dell'accensione e dello spegnimento, che influiscono molto negativamente sul dato delle emissioni medie rilevate in quanto, in quei periodi transitori, gli apparecchi non funzionano a regime;

tenuto conto che:

l'efficienza di questi impianti è stata presa in considerazione dalla Provincia di Trento che, con la delibera n. 1642 del 16 settembre 2022, ha modificato il regolamento di edilizia sostenibile disponendo l'esclusione delle stufe ad olle e ad accumulo costruite sul posto dagli obblighi di dotazione della certificazione ambientale e, nel contempo, prescrivendo la progettazione e l'installazione secondo la norma UNI EN 15544;

in Austria, per esempio, le stufe ad accumulo realizzate seguendo la norma e determinati protocolli costruttivi, possono fregiarsi dell'etichetta verde a testimonianza della riconosciuta qualità di

funzionamento con elevati rendimenti e basse emissioni, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda prevedere una deroga per le stufe ad accumulo costruite sul posto secondo la norma UNI EN 15544, che rappresentano una realtà artigianale antichissima, con una costante evoluzione tecnologica che ne ha migliorato le già eccellenti prestazioni energetiche ed emissive: la deroga consentirebbe a questa tipologia di impianti di poter accedere agli incentivi fiscali; in caso contrario il sistema produttivo trentino, in particolare, subirebbe un grave danno per le inevitabili chiusure delle piccole aziende, la perdita della maestria degli appassionati artigiani e della loro utilissima produzione.

(4-00097)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*9ª Commissione permanente*(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00098 del senatore Lorefice, sulla concessione di agevolazioni per il rilancio dell'area di crisi industriale di Gela (Caltanissetta).

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 16a seduta pubblica del 12 dicembre 2022, a pagina 225, sotto il titolo: "Governo, trasmissione di atti e documenti", alla seconda riga del primo capoverso, sostituire la parola: "finanziamento" con la seguente: "funzionamento".

## 1.5.2.2. Seduta n. 20 del 20/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

#### 20 a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022

Presidenza del vice presidente GASPARRI,  
indi del vice presidente CASTELLONE

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 22 del 27 dicembre 2022  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

##### Presidenza del vice presidente GASPARRI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 14,03).

Si dia lettura del processo verbale.

IANNONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 15 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

##### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

##### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

##### Governo, composizione

**PRESIDENTE.** Comunico che in data 15 dicembre 2022 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

La informo che, con decreti del Presidente della Repubblica in data odierna, adottati su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle deleghe di funzioni conferite dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, è stato

attribuito il titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso i medesimi Dicasteri onorevole Edmondo Cirielli, senatore Francesco Paolo Sisto, dottor Valentino Valentini, onorevole Vannia Gava, onorevole Galeazzo Bignami, onorevole Edoardo Rixi, onorevole Maria Teresa Bellucci.  
*F.to Giorgia Meloni».*

### Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente. Nella seduta di oggi si svolgerà la discussione sulla proposta di questione pregiudiziale in ordine al decreto-legge aiuti-*quater*. Seguirà la discussione generale nel merito del medesimo decreto-legge, per la quale sono state attribuite tre ore e dieci minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. La sospensione dei lavori dell'Assemblea, già prevista dalle ore 16,30 alle 19 di oggi, non avrà luogo. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul testo del decreto-legge aiuti-*quater*, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito. Per la discussione sulla fiducia, che avrà inizio domani alle ore 14, sono state ripartite un'ora e dieci minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Si passerà quindi alle dichiarazioni di voto e alla chiama dei senatori.

In attesa della definizione dell'esame da parte della Camera dei deputati sul disegno di legge di bilancio, resta per il momento confermato il calendario della prossima settimana con sedute a partire da martedì 27 dicembre fino a giovedì 29, se necessario.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente:

Martedì	20	dicembre	h. 14	-
				Deliberazione su proposta di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 345 -
Mercoledì	21	"	h. 14	Decreto-legge n. 176, Aiuti- <i>quater</i> - Disegno di legge n. 345 - Decreto-legge n. 176, Aiuti- <i>quater</i> (voto entro il 22 dicembre) (scade il 17 gennaio 2023)
Martedì	27	dicembre	h. 14	-
Mercoledì	28	"	h. 9,30	Comunicazioni

				<p>del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di bilancio* <i>(ove approvato il disegno di legge di bilancio dalla Camera dei deputati)</i></p> <p>- Disegno di legge n. ... - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 <i>(ove approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)</i></p>
Giovedì	29	"	h. 9,30 <i>(se necessaria)</i>	

\* L'articolazione della sessione di bilancio sarà stabilita in relazione ai tempi di trasmissione del disegno di legge dalla Camera dei deputati.

Subito dopo le comunicazioni del Presidente, il disegno di legge di bilancio sarà assegnato alla 5ª Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 345  
(Decreto-legge n. 176, Aiuti-quater)**

*(Gruppi 3 ore e 10 minuti, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	25'
PD-IDP	40'
L-SP-PSd'AZ	25'
M5S	35'



FI-BP-PPE	20'
Az-IV-RE	15'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	10'
Misto	10'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	10'

**Discussione e deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge:**  
**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (ore 14,08)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge n. 345.

Ha facoltà di parlare la senatrice Aurora Floridia per illustrare la questione pregiudiziale QP1.

**FLORIDIA Aurora** (*Misto-AVS*). Signor Presidente, cari colleghi e care colleghe, a distanza di quasi cinquanta anni dalla chiusura dei pozzi per l'estrazione di metano, il Polesine continua ad abbassarsi a causa della subsidenza provocata ancora dalle attività di allora. Il fenomeno dell'abbassamento del suolo del Delta del Po nel Polesine, quasi 2 metri in soli nove anni, tra il 1957 e il 1966, a causa delle estrazioni metanifere, arrivando poi a superare i 3 metri, oggi rischia di aggravarsi ulteriormente con il possibile ritorno delle trivelle in mare a 9 miglia dalla costa.

Per preservare i nostri territori anche da questi disastri, di cui il Polesine è solo un esempio, la legge costituzionale del 22 febbraio 2022 ha inserito, nel novellato articolo 9 della Costituzione, un esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, la cui protezione rientra ora tra i principi fondamentali del nostro ordinamento. La modifica costituzionale che lo scorso anno ha inserito in modo diretto l'ambiente nella nostra Costituzione ha colmato un vuoto giuridico di particolare rilevanza, che vedeva il nostro Paese enormemente indietro rispetto alla stragrande maggioranza delle Costituzioni europee.

Nella sua complessità, il diritto ambientale è ora in grado di superare non solo i confini spaziali e disciplinari, ma anche i limiti temporali. Titolari di tale diritto sono infatti le generazioni presenti, così come quelle future. Su questo fronte la modifica è stata molto innovativa, prevedendo un esplicito riconoscimento dell'interesse delle future generazioni, divenute dunque soggetti di un diritto tutelato dai principi fondamentali del nostro ordinamento. L'articolo 9 recita ora, infatti, che la Repubblica: «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni», in un'ottica di solidarietà e responsabilità intergenerazionale che non può essere oggetto di interventi arbitrari da parte delle Istituzioni.

Ricordiamo, in tal senso, come sia attualmente pendente davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) il ricorso di alcuni cittadini contro lo Stato norvegese, per avere autorizzato numerose licenze di esplorazione petrolifera nel mare Artico in assenza di una corretta valutazione delle conseguenze dei cambiamenti climatici sulle generazioni future. La Corte EDU ha riconosciuto la questione come un *impact case*, ossia di elevata importanza.

A fronte di questo esempio, dovrebbe quindi allarmare l'intenzione da parte del Governo di riprendere le trivellazioni in alto Adriatico, poiché questa intenzione costituisce, secondo il nuovo articolo 41 della Costituzione, un abuso dei diritti dei cittadini e degli amministratori delle aree interessate e un vero schiaffo alla popolazione, che ha ancora sulla pelle il ricordo del disastro del Polesine. Il testo della modifica costituzionale è infatti risultato particolarmente rafforzato e all'avanguardia e ha visto la costituzionalizzazione esplicita della non comprimibilità della protezione ambientale rispetto alla libera iniziativa economica privata. L'iniziativa economica privata non solo non può venire esercitata in contrapposizione con l'utilità sociale, ma ora non deve recare danno neanche alla salute delle cittadine e dei cittadini e all'ambiente. Nel citato nuovo articolo 41 viene infatti disposto che quest'ultima non possa svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

Se è vero infatti che la Corte costituzionale era riuscita negli anni ad interpretare estensivamente alcuni

articoli, è anche vero che il bilanciamento con altri diritti costituzionalmente garantiti richiedeva un esplicito riconoscimento della tutela ambientale, per assegnarle concretamente pari dignità. È chiaro ora come le scelte pubbliche, politiche ed economiche si debbano orientare verso un principio di solidarietà e responsabilità intergenerazionale, in grado di proteggere l'ambiente e gli ecosistemi, anche rispetto alle altre necessità costituzionalmente garantite. In tal senso, nel corso degli ultimi trenta anni, numerose convenzioni e accordi internazionali hanno più volte ribadito la necessità di un cambio di paradigma in materia di scelte energetiche, tale da garantire, mediante obiettivi scadenziati, l'abbandono di risorse climalteranti come i combustibili fossili. Tali fonti energetiche sono infatti responsabili del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici, i cui innegabili effetti sono già oggi drammatici e compromettono la stessa sopravvivenza delle future generazioni.

In quest'ottica, l'Accordo di Parigi sul clima del 2015, il primo giuridicamente vincolante in materia a livello globale, ha richiesto alle parti contraenti di fare tutto ciò che è nelle loro possibilità per non superare un innalzamento della temperatura di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali.

Fondamentale, in tal senso, è il contributo di ciascuno Stato nel proseguire senza riserve verso la *carbon neutrality* entro il 2050, obiettivo a cui sta lavorando anche...*(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, cortesemente, consentite alla senatrice Floridia di svolgere il suo intervento.

FLORIDIA Aurora *(Misto-AVS)*. Grazie, signor Presidente.

A tale obiettivo sta lavorando anche l'Unione europea con il pacchetto Fit for 55. Non è pensabile, dunque, esprimersi in sede costituzionale e internazionale in un senso e ribaltare completamente tali determinazioni sul fronte della produzione normativa e delle scelte economiche. Ciò significa non aver compreso il senso profondo del momento attuale, l'orizzonte potenzialmente disastroso di fronte al quale ci troviamo, che azzererà ogni possibilità delle prossime generazioni di vivere in un ambiente sano, se non persino di sopravvivere.

Per questi motivi riteniamo un vero e pericoloso passo indietro le norme di cui agli articoli 4 e 6 del provvedimento in esame, ove si prevede un rilancio dell'attività delle piattaforme *off-shore* di estrazione degli idrocarburi che di fatto annulla gli attuali vincoli normativi in materia. Si dispone in sostanza il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi gassosi fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, seppure limitatamente a siti aventi un determinato potenziale minerario di gas. Un passo indietro intollerabile, perché si pone in contrasto con i principi costituzionali interni e con i principi internazionali.

La decisione di consentire e incentivare le attività di estrazione del gas è in netto contrasto sia con il principio costituzionale della tutela ambientale che con quello relativo agli interessi delle future generazioni e costituisce un'inversione di marcia rispetto all'obiettivo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico. Questa scelta è confermata dalla previsione di cui all'articolo 6, comma 1, ove, nell'ambito di una norma volta a contribuire alla resilienza energetica nazionale, il termine decarbonizzazione viene sostituito con quello di ottimizzazione, con riferimento al sistema energetico. Ricordo inoltre che da questa operazione è atteso solo un incremento di 15 miliardi di metri cubi di gas estratto in dieci anni, ossia 1,5 miliardi di metri cubi l'anno, pari soltanto al 2 per cento del fabbisogno nazionale (una quantità decisamente esigua rispetto al fabbisogno).

Tra l'altro - e lo voglio evidenziare - non si ravvisano nemmeno quelle ragioni di necessità e urgenza indispensabili al ricorso allo strumento del decreto-legge secondo l'articolo 77 della Costituzione, che, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 171 del 2007, devono essere motivate in modo oggettivo, senza ridursi alla mera valutazione della ragionevolezza del contenuto normativo del decreto.

Il perseverare nel ricorso a fonti energetiche non rinnovabili e climalteranti come il gas ha - permettetemi di dirlo - un qualcosa di diabolico. Mina il nostro percorso di sviluppo sostenibile e sottrae risorse utili agli investimenti sulle fonti energetiche rinnovabili, le quali, sì, potranno garantire autonomia energetica e sostenibilità ambientale e sociale, nel rispetto dei principi costituzionali appena citati. Potranno assicurare stabilità e potranno assicurare l'indipendenza dai Paesi fornitori di gas, *partner* inaffidabili, antidemocratici e sprezzanti dei diritti umani, che fanno palese uso di minacce

(l'ultimo caso è il Qatar).

Concludo tornando all'esempio del Polesine, dove - ripeto - a causa dell'estrazione del gas degli anni cinquanta i terreni sono sprofondati di oltre tre metri, dove ancora oggi gli abitanti pagano un prezzo altissimo per la riparazione di quei danni e dove moltissimi amministratori locali, in maniera politicamente trasversale, si stanno opponendo con fermezza alle nuove trivellazioni. Da più parti viene evidenziato come i vantaggi di questa operazione siano inesistenti nel breve periodo, poiché queste nuove concessioni diverrebbero attive in tempi lunghi, facendo venir meno l'esigenza di rispondere prontamente al caro energia. Certi saranno invece i danni recati all'ambiente.

Care colleghe e colleghi, siete davvero disposti ad assumervi la responsabilità di questa scelta? Davvero ritenete che questo provvedimento sia rispettoso di quanto oggi la nostra Costituzione sancisce? Siete veramente convinti che sarà sufficiente trincerarvi dietro la speranza che la scienza possa risolvere eventualmente quanto scaturirà da scelte politiche dannose e soprattutto superate? Penso che sia arrivato il momento di smettere di chiedere inutili sacrifici a italiane e italiani.

Basta mettere a rischio le loro vite. È arrivato il momento di aprire il campo al vento dell'innovazione, per una nuova e vera spinta che dia all'Italia l'ottimismo, la speranza e il benessere che si merita. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

**MAGNI** (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAGNI** (*Misto-AVS*). Signor Presidente, cari colleghi e care colleghe, intervengo sulla questione pregiudiziale al nostro esame, sostenendo che tutto l'articolato del decreto aiuti-*quater* mette in discussione la scelta di dare una risposta positiva alle questioni ambientali ed energetiche.

Vorrei ricordare che questo lo avevo detto già relativamente al decreto aiuti-*ter*, ma mi era stato detto che quel provvedimento era stato definito dal Governo precedente, che noi eravamo all'opposizione e comunque è vero che aveva questa impostazione. Siamo di fronte a un provvedimento in cui, di fatto, si cerca di dare un colpo mortale alla questione delle energie rinnovabili, sia sul terreno della produzione di energia, sia sul terreno del risparmio di energia. Vorrei sottolineare, infatti, che in questo provvedimento c'è anche la questione del superbonus che conosciamo bene tutti.

In sostanza, siamo di fronte a una situazione nella quale si pensa di trivellare i nostri mari, cercando di recuperare una produzione di gas naturale pari all'1,5 per cento del nostro fabbisogno, anziché affrontare in modo determinato la questione delle energie rinnovabili spendendo risorse. Certo, bisogna investire in questo campo, però per investire bisogna procurare le risorse, visto e considerato che ci avete detto che non era possibile sforare dal punto di vista economico. Non è possibile investire se non si vanno a prendere i soldi da quelli che guadagnano molto nel campo dell'estrazione del gas (vedi ENI e tutte le aziende multinazionali, anche a partecipazione statale, che traggono grandi benefici dall'estrazione, tant'è che distribuiscono dividendi). Voi non avete tassato di un euro gli extraprofiti - questo è un dato fondamentale - per investire nelle energie rinnovabili.

Oggi la ricerca scientifica e tecnologica ha sviluppato molto le energie rinnovabili ed è molto avanti. In Italia c'è la capacità di intervenire e di catturare l'energia solare con il fotovoltaico, il solare termico e l'eolico. Quindi, siamo in grado di produrre energia, però per fare questo bisogna dare un indirizzo sulle scelte industriali, bisogna intervenire per abbattere le emissioni che inquinano la nostra atmosfera. Per fare questo servono processi industriali e bisogna dare un atto di indirizzo.

Qui mi si viene a spiegare - mi è stato rappresentato anche nel corso della discussione in Commissione - che, se sviluppassimo troppo le energie rinnovabili, oggi la filiera industriale sarebbe in mano ai cinesi. Il dato vero è che gli industriali italiani sono bravi e capiscono molto bene se le scelte industriali vengono fatte in un certo modo o in un altro. Io vengo da un territorio dove il manifatturiero è ancora prevalente e devo dire che è cambiata l'industria, ma sono stati capaci di affrontare i cambiamenti. Il problema è la scelta di indirizzo politico. *(Brusio)*.

**PRESIDENTE.** Colleghe, cortesemente, abbassate il tono della voce.

**MAGNI** (*Misto-AVS*). La ringrazio, Presidente. Capisco che il mio intervento interessi poco, perché

tanto avete già deciso; questa è la realtà. Ad ogni modo, vorrei sottolineare che c'è anche una grande contraddizione su questo terreno.

Vorrei ricordare che, ad esempio, l'attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del *referendum* sulle trivelle, il giorno prima del voto scrisse queste parole: «Domani andrò a votare al *referendum* sulle trivelle e voterò sì. Rivolgo un appello ai cittadini: non fate passare sottotraccia un *referendum* molto importante per la qualità del nostro ambiente e la difesa del nostro mare. Non andare a votare, come invita a fare Renzi, sarebbe un aiuto ad alcune grandi *lobby* che sono legate a questo Governo».

Diceva così la presidente Meloni citando l'allora presidente del Consiglio Renzi. Ebbene, avete cambiato idea? Parlavate di *lobby* che sostenevano il Governo di allora e ora restano tali quelle *lobby*? Lo stesso giorno, il *leader* della Lega Matteo Salvini diceva: «Domenica 17 vado a votare sì e spero che siano in tanti a farlo, perché il nostro petrolio è la nostra ricchezza, è il nostro paesaggio, l'agricoltura, il turismo, il mare, la pesca, e non qualche buco nell'acqua».

Per sostenere questa posizione, il *leader* della Lega era comparso in pubblico con una felpa - come è abituato a fare - con scritto «stop trivelle, vota sì». Persino Forza Italia con il governatore Toti affermò la stessa cosa.

La domanda che pongo in particolare alla maggioranza che oggi sostiene il Governo è: avete cambiato idea? Le *lobby* fanno comodo anche a voi oppure è una scelta sbagliata? In questo caso, siete ancora in tempo per tornare indietro.

Non si sa quali siano i costi di trivellare il Mar Adriatico perché nessuno è in grado di quantificarli, però il dato certo è che ne estrarremo poco gas. Non è meglio allora sviluppare le rinnovabili, magari le comunità energetiche, il fotovoltaico e il geotermico, con un piano da qui al 2030 in grado già oggi, rispetto ai progetti in campo, di darci un'autonomia pari al 40 per cento del fabbisogno dal punto di vista dell'energia? In tal modo potremmo sottrarci anche al ricatto degli oligarchi russi e non solo, dell'Azerbaijan, della Libia o dell'Egitto. Non è forse il momento di fare questa scelta?

Per questa ragione penso che bisogna fermarsi, invertire la rotta e cercare di dare una svolta, come chiedono le giovani generazioni e le organizzazioni ambientaliste in particolare: dobbiamo investire per il futuro.

Il futuro è solo nelle rinnovabili; le altre fonti inquinano e pongono le condizioni per danneggiare tutta l'umanità. Ce lo chiede l'Europa, ce lo chiedono i ragazzi e le ragazze che scendono in piazza.

Abbiamo l'occasione, cerchiamo di coglierla; vi invitiamo a sfruttare le rinnovabili e a fermarvi sull'estrazione di gas. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, voteremo contro la proposta di questione pregiudiziale di costituzionalità per due motivi, uno di merito e l'altro di metodo.

Nel merito, non si fa opposizione presentando in continuazione proposte di questione pregiudiziale perché temo che un giorno, quando ci troveremo di fronte veramente a uno scempio costituzionale, non ce ne accorgeremo, ormai assuefatti a continue questioni pregiudiziali di costituzionalità un po' campate in aria. (*Applausi*). Abbiamo subito questo comportamento negli ultimi dieci anni e non saremo noi di Azione-ItaliaViva-RenewEurope ad assumere lo stesso atteggiamento nei confronti di si trova a governare *pro tempore*, posto che - secondo me - c'era un modo molto più pulito e semplice di preservare la nostra Costituzione, ossia approvando, con il famoso *referendum* del 2016, la riforma costituzionale Renzi. (*Applausi*).

In secondo luogo, nel merito, noi pensavamo che la guerra terribile alle porte dell'Europa e, prima ancora, il rincaro energetico dovuto a mera speculazione, avessero plasticamente fotografato la realtà del nostro Paese, ossia un *mix* energetico insufficiente per scelte politiche non di oggi e neanche di ieri o dell'altro ieri.

Dal 2000 a oggi il nostro Stato e la nostra politica hanno deciso di abdicare a certe scelte. Mi riferisco, anzitutto, alla trivellazione dei nostri mari in quanto abbiamo preferito che lo facessero Paesi stranieri

come la Croazia. Non penso che la Croazia abbia meno capacità turistica e non pubblicizzi il suo Mare Adriatico azzurro, eppure viene a prendere il nostro gas. Le due cose possono coincidere. Inoltre, abbiamo delegato l'approvvigionamento a gas straniero e quindi neanche andando verso la decarbonizzazione.

Con la crisi energetica dovuta, prima, al recupero *post* pandemico e, adesso, a questa maledetta guerra, si pensava che la politica si sarebbe fatta carico di almeno uno dei due aspetti. I gas dei nostri mari vanno prelevati e mantenuti perché è assurdo che se ne appropriino Nazioni straniere, piuttosto che i cittadini italiani, che potrebbero così giovare dell'abbattimento del costo delle bollette. In secondo luogo, occorre andare verso la decarbonizzazione e autorizzare l'uso delle energie rinnovabili che servono in questo settore. In ultimo - perché no - occorre anche promuovere la ricerca del nucleare di nuova generazione, cosa che noi italiani facciamo all'estero (ad esempio negli Stati Uniti e nel Regno Unito) con progetti pilota, forse perché non è consentito ai nostri ingegneri, che hanno grandissime capacità, di farlo in Italia. (*Applausi*). Si tratta di un'ennesima ipocrisia *made in Italy*.

La tutela dell'ambiente va certamente preservata e tale principio è nella Carta costituzionale. Mi viene da sorridere perché, in nome della tutela dell'ambiente, si dice no alle energie rinnovabili. Vi è una visione di tutela dell'ambiente e del paesaggio *à la carte*. A seconda di chi la legge, si dice no in base a un concetto astratto di ambiente, non incarnato nella realtà. Si può estrarre il gas senza mortificare il suolo, l'aria e il mare sottostanti e circostanti. Lo fanno intere Nazioni e non vedo perché noi non abbiamo la stessa possibilità, visto che abbiamo le capacità tecniche, tanto è vero che esportiamo i nostri ingegneri all'estero.

Per questi motivi, il Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope dichiara la propria contrarietà alla proposta di questione pregiudiziale. (*Applausi*).

[DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, è del tutto evidente, anche dai primi interventi in quest'Aula, come la questione pregiudiziale presentata sia pretestuosa, così come pretestuose sono state le altre, dal punto di vista non soltanto formale, ma anche politico. È del tutto evidente che anche le opposizioni sono divise sulla stessa pregiudiziale: c'è chi le ha presentate e chi vota contro.

La questione pregiudiziale è pretestuosa anche in ragione del fatto che il decreto al nostro esame va approvato velocemente perché stanziava una serie di risorse importanti, soprattutto in tema di energia, in un momento così particolare.

Inoltre, la Commissione ha concluso la scorsa settimana i suoi lavori. Quindi, eravamo e siamo tutti pronti per portare il provvedimento in Aula il più presto possibile.

In realtà, anche le sentenze della Corte costituzionale che vengono evocate nella pregiudiziale vanno poi in direzione completamente opposta rispetto a quello che vorrebbero fare intendere i presentatori della stessa. La Consulta, certo, si è occupata di ambiente, ma in particolar modo con riferimento all'articolo 117 della Costituzione e non certo agli articoli che vengono richiamati, il 9 e il 41, che hanno inserito la tutela dell'ambiente in Costituzione.

Certo è che, leggendo le sentenze della Corte, si evince che l'ambiente è un valore primario e sistemico, ma questo non va inteso come mero bene o materiale competenziale. È altrettanto fuori di dubbio che in tutti questi anni sia l'evoluzione legislativa che la giurisprudenza costituzionale portano ad evidenziare che la tutela dell'ambiente investe e intreccia altri interessi e competenze.

Sempre la Corte, nella sua giurisprudenza, ha messo in diretta relazione l'ambiente con l'iniziativa economica. Il bilanciamento, quindi, tra diritti costituzionali e beni ha posto la Consulta nella condizione di definire come non si possa precludere al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva, soprattutto in settori strategici per l'economia nazionale e per i posti di lavoro che sono collegati.

Nel caso in esame, il bilanciamento dei valori costituzionali richiamati riguarda l'interesse nazionale, quello di potere disporre, quindi, di una produzione energetica nazionale. Sappiamo tutti che le nostre aziende, le nostre città, le nostre famiglie utilizzano energia e l'atto in esame ha tutti i requisiti della

necessità e dell'urgenza, proprio perché l'aumento dei costi energetici, in seguito alla guerra russo-ucraina, è costato oggi all'Italia circa 100 miliardi di euro e rappresenta negli ultimi anni la crisi più profonda.

L'aumento della produzione nazionale di energia va proprio nella direzione di sostenere le imprese e soprattutto i posti di lavoro; ma oramai il tema del lavoro è un tema dimenticato dalla sinistra in questo Parlamento. L'Italia dovrà rifornire la propria produzione nazionale di energia e le proprie riserve di gas, perché sulla base delle consegne, che oggi sono molto scarse, che ci arrivano dalla Russia, che era il nostro principale fornitore, le previsioni tecniche degli esperti ci dicono che, anche aumentando le strutture per l'importazione di gas naturale liquefatto, il mercato rimarrà comunque molto ristretto fino almeno al 2026. Gli approvvigionamenti avverranno a prezzi elevati, tali da porre in molti casi fuori dal mercato la produzione delle aziende italiane.

L'intervento volto ad aumentare la produzione nazionale di gas, indirizzandolo proprio alle aziende energivore, va appunto nella direzione, voluta dalla Consulta, di tutelare il bene ambiente, ma di contemperarlo anche con le esigenze delle migliaia di posti di lavoro nel settore. Pertanto, le misure d'emergenza contenute in questo decreto affrontano uno stato d'emergenza, che è appunto quello energetico, che potrebbe durare anche per i prossimi anni e che va affrontato oggi per sostenere la nostra economia e la ricchezza delle nostre famiglie, che stanno subendo, in questo momento particolare, un brutto colpo anche con la preoccupazione della recessione in tema di economia.

Ecco perché noi chiediamo di votare contro questa questione pregiudiziale che, come ho già detto in premessa, è pretestuosa e vede anche le stesse opposizioni che la presentano divise dal punto di vista politico. Chiediamo, invece, una rapida approvazione del decreto nel merito che, come dicevo, contiene misure importanti, destina oggi 9 miliardi al ristoro delle nostre famiglie, alle bollette e alle aziende. Ecco perché respingiamo questa pregiudiziale e chiediamo di approvare quanto prima il decreto aiuti-*quater*.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, può sembrare strano, ma condivido una parte dell'intervento del senatore Damiani, che mi ha preceduto. Credo che la tutela ambientale, anche in un contesto di tutela costituzionale, vada inserita in un ampio spettro di tutele che la Costituzione prevede e ciascuna di queste non può essere contrapposta all'altra. Credo che in una fase di transizione ecologica necessaria sia evidente che il tema della sostenibilità ambientale non possa essere staccato da quello della sostenibilità economica e sociale e quindi bisogna mettere le imprese e i sistemi produttivi nelle condizioni di fare questa transizione e di arrivare alla sostenibilità in un senso molto ampio. Ebbene, è proprio quello che questo decreto non fa.

Si è detto molto sulla situazione attuale degli approvvigionamenti energetici, sulla necessità di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, ma soprattutto sulla necessità di spingere su una maggiore produzione di energia da fonte rinnovabile. Oggi, nell'emergenza, è chiaro che questo percorso dev'essere accompagnato da una maggiore capacità di produzione di gas dai giacimenti che abbiamo e con la mia forza politica in Consiglio dei ministri abbiamo sostenuto la necessità di aumentare di 2,2 miliardi di metri cubi la produzione di gas dai giacimenti esistenti. Questo decreto, però, non aumenta la capacità produttiva di giacimenti esistenti, ma fa una cosa molto diversa, cioè interrompe un percorso di transizione ecologica che abbiamo fatto (*Applausi*) e ritorna a proporre investimenti su attività di trivellazione per prospezione e ricerca, su un gas che sappiamo essere disponibile nell'Adriatico. Ho sentito alcuni dati (perché poi bisogna anche confrontarsi con quelli): ebbene, molto spesso si dice che la Croazia ci ruba il gas dai nostri giacimenti, ma noi abbiamo estratto 3,34 miliardi nel 2021 e ne estraiamo 5,30 quest'anno, quindi la Croazia, che estrae 1,2 miliardi di metri cubi dai giacimenti, non mi sembra stia rubando il gas a nessuno. Non solo, ma è evidente che i giacimenti di gas non sono buchi ampi dai quali i Paesi estraggono il gas, che è interstiziale nella roccia, quindi pensare di avere un giacimento comune da cui si estrae è profondamente sbagliato dal punto di vista tecnico e scientifico.

Credo che il tema ambientale poi non sia esclusivamente legato al momento in cui il gas lo si cerca e

lo si estrae e cioè alla fase di trivellazione. Il tema ambientale è anche legato al fatto che dobbiamo disincentivare l'uso delle fonti fossili e portare il nostro Paese a essere il più grande produttore europeo di fonte energetica rinnovabile. *(Applausi)*. Se oggi diamo la possibilità di fare investimenti per ricercare nuovi giacimenti, stiamo facendo un passo indietro enorme rispetto alla nostra vera indipendenza energetica, perché anche la diversificazione delle fonti fossili risulta comunque una diversificazione della dipendenza e non una vera e propria indipendenza.

Anche su questo, bisogna far riferimento ai dati: uno studio di dieci anni fa stimava in circa 300 miliardi di metri cubi tutto il gas potenzialmente estraibile nei mari italiani; di questo, circa la metà ha una convenienza economica ad essere estratto, perché i giacimenti sotto una certa densità non hanno più una convenienza economica all'estrazione. Abbiamo circa 150 miliardi di gas dieci anni fa: ne abbiamo estratto parecchio; oggi potremmo, estraendo tutto quello che abbiamo, essere indipendenti per un anno. Capisco l'esigenza momentanea di aumentare la produzione dei giacimenti esistenti, ma non capisco invece perché si retroceda dal percorso di transizione che avevamo sapientemente iniziato a fare nel governo Conte I, tra l'altro insieme alla Lega, quando abbiamo proposto il Pitesai e quindi il blocco delle trivellazioni a mare.

Credo che invece vi sia un principio che sta guidando questa maggioranza, ma per ammissione del Presidente del Consiglio, del Governo e della maggioranza stessa, cioè quello di non disturbare chi vuole fare. Io, però, mi preoccupo quando si dice di non voler disturbare chi vuole fare a prescindere da quello che vuole fare, perché credo che ci siano anche cose molto dannose che si possono fare e io vorrei invece che il Governo e la politica disturbassero quelle cose dannose e cercassero di far fare invece alle imprese le cose giuste e buone che servono al Paese. *(Applausi)*.

Presidente, non nascondo che inizialmente la nostra posizione sulla questione pregiudiziale era di astensione, che avremmo motivato non perché contrari sul suo metodo, ma perché c'era un *corpus* emendativo che ritenevamo potesse essere accolto da quest'Assemblea.

C'era infatti qualcuno che dichiarava: il 17 aprile vota sì, ferma le trivelle, il mare è il nostro petrolio (Meloni); gli altri Paesi che si affacciano sull'Adriatico - pensiamo alla Croazia - stanno bloccando le trivellazioni, non mettiamo a rischio la nostra fortuna e il nostro futuro, che sono il mare, la bellezza, la pesca e il turismo (Salvini). Pensavamo quindi che le nostre proposte emendative potessero essere accolte da quest'Assemblea per ricondurre l'articolo 4 del decreto-legge oggetto di discussione a quella vera necessità o urgenza che è l'aumento momentaneo della produzione.

Ora però scopriamo che il Governo, che gode di un'ampia maggioranza, senza che ci sia alcun tipo di urgenza (perché il decreto-legge scade a gennaio), ha deciso di porre la questione di fiducia dimostrando di non dar corso alle parole più volte dette (ossia che non si sarebbe fatto ricorso alla fiducia). Il Governo ha deciso quindi di mettere la fiducia e quegli emendamenti non potranno essere accolti, come lo sarebbero stati certamente, da parte della maggioranza. Non potendo discutere e migliorare il testo, voteremo a favore della questione pregiudiziale. *(Applausi)*.

### **Saluto a rappresentanze di studenti**

**PRESIDENTE.** Stanno seguendo i nostri lavori gli studenti e i docenti del Liceo «Sciascia Fermi» di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina, e dell'Istituto tecnico commerciale «Merendino» di Capo d'Orlando, sempre in provincia di Messina. Benvenuti e grazie della vostra visita al Senato. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione e deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge n. 345 (ore 14,46)**

**BORGHI Claudio** (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BORGHI Claudio** (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli senatori, è anche una buona occasione il fatto che ci siano delle scuole ad assistere a questa parte del dibattito, perché sono sicuro che siano argomenti che spesso e volentieri fra i giovani circolano, anche con molto entusiasmo e molto interesse. Ebbene, la prima cosa che dovrebbe essere nota ai giovani, ma anche a voi, colleghi, è il rispetto della Costituzione, riportando il Parlamento al ruolo che gli spetta. Infatti, sappiamo che negli ultimi anni ci sono stati molti attacchi alla centralità e al prestigio del Parlamento, non ultimo

putroppo il taglio dei parlamentari, come se dare ai cittadini meno rappresentanti potesse essere loro d'aiuto. Non mi pare che sia così e già il fatto che tutti dobbiamo correre da una Commissione all'altra, senza poter approfondire più di tanto i temi, secondo me fa capire di aver sbagliato anche a chi ha votato a favore di quella riforma in buona fede.

Oltre a questo, se vogliamo cercare di riportare quest'Assemblea al suo prestigio, dobbiamo soppesare le iniziative pesanti come una pregiudiziale di costituzionalità, che dev'essere uno strumento non ordinario: non è possibile che a ogni provvedimento ne venga fuori una, perché così facendo possiamo fare il nostro discorsetto aggiuntivo rispetto ai tempi, pure abbondanti, che il dibattito parlamentare ci consente. Il controllo di costituzionalità non deve diventare una *routine*: io lo faccio, poi dico quello che mi viene in mente, la maggioranza lo boccia e andiamo avanti così.

Si tenga presente che abbiamo visto e sappiamo che anche gli altri organi a presidio della Costituzione, vale a dire il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale, hanno un *coté* politico (perché sono in buona parte nominati dalla politica). Così come non ci piace o non ci piacerebbe sapere, immaginare o sospettare che la Corte costituzionale presenti le sue sentenze sulla base di un'impostazione politica, piuttosto che dell'aderenza del testo alla Costituzione, anche noi dobbiamo spogliarci del nostro ruolo politico, nel momento stesso in cui ci viene sottoposta una pregiudiziale di costituzionalità, e riflettere attentamente se è vero e corretto quello che stiamo facendo e considerarlo uno strumento eccezionale.

Dobbiamo cioè considerarlo uno strumento tale per cui, quando viene presentata una questione pregiudiziale di costituzionalità, invece di essere considerata come una formalità (tanto c'è la solita pregiudiziale), tutti noi si rifletta sull'aderenza della nostra legislazione alla cosa fondamentale che dovrebbe guidare tutte le nostre azioni, che è la Costituzione. Così facendo, invece, non lo facciamo; così facendo, abbiamo svilito questo strumento di controllo del Parlamento sulla nostra attività legislativa a una normale attività di *routine*. Ovviamente, non posso impedire ai colleghi - e neanche glielo dico - di presentare anche cento questioni pregiudiziali di costituzionalità per il futuro, però faccio loro un modesto appello: limitiamole per quando ci sono situazioni tali per cui si pensa che veramente debbano essere esaminate.

Per quanto riguarda il motivo specifico della pregiudiziale di costituzionalità in discussione, vale a dire il contrasto del decreto-legge aiuti-*quater* con l'inserimento della tutela dell'ambiente nella Costituzione, si svisciva ulteriormente l'argomento, perché una delle questioni per cui tanti erano contrari a inserire in Costituzione questo fatto così importante come la tutela dell'ambiente è che sarebbe stato pretestuoso e che a futura iniziativa, senza niente di particolarmente oggettivo o specifico, si sarebbe detto che qualsiasi cosa avrebbe potuto essere contraria alla tutela dell'ambiente: anche questa pregiudiziale, essendo stampata su carta, potenzialmente danneggia l'ambiente.

Pertanto, se dobbiamo svilire questo inserimento nella Costituzione così nuovo e così importante con la tutela dell'ambiente, questo è proprio lo strumento per farlo, vale a dire che si prende una cosa che non ha alcun tipo di senso e alcun appiglio per la tutela dell'ambiente e lo si fa diventare un problema. Sapete perché? Nel momento stesso in cui stiamo parlando di gas naturale, non è che se non lo troviamo nel nostro territorio ne possiamo fare a meno. Non è che possiamo passare istantaneamente, schioccando le dita, alle rinnovabili o simili, anche perché non esiste un territorio al mondo che sta in piedi da solo con le energie rinnovabili.

Conosco soltanto l'esempio dell'isola di El Hierro, tanto per dirne una, dove hanno provato a utilizzare un'isola che ha tantissimo sole dalla mattina alla sera, perché è vicina al tropico, un vulcano spento da utilizzare come invaso d'acqua e un vento costante dalla mattina alla sera. Questo esperimento, purtroppo, va avanti a diesel, perché quanto si è tentato di fare in quell'isola, che è stata per tanti anni, nel momento stesso della costruzione dell'impianto, l'immagine di quello che avrebbe potuto essere il futuro, non funziona. Adesso sono stati rilasciati i dati di tanti anni di fallimento.

Pertanto, dato che nemmeno su un'isoletta di 10.000 anime, sotto un sole che spacca le pietre e con il vento costante sono riusciti a ottenere l'autonomia energetica, perché vanno a gasolio, evidentemente nel nostro Stato i Frecciarossa non vanno con l'energia elettrica; ci si accendono le lucine dell'albero del sindaco Gualtieri, Fotovoltacchio o come si chiama, ma per il resto è impossibile pensare che riusciremo in tempi brevi a fare a meno dell'energia fossile.



Inoltre, proprio il fatto di fare a meno dell'energia fossile o degli strumenti che hanno portato nell'attuale momento a questa corsa a dire che tanto è *green*, quindi va bene per tutti, sono stati proprio quelli che hanno iniziato a far crescere il costo dell'energia, a chiudere le nostre imprese e a far prosperare invece aziende del resto del mondo, da cui noi poi andiamo importare. Vedete un po' voi che logica ci può essere in questo strumento.

Per queste ragioni, il Gruppo cui appartengo voterà contro la pregiudiziale in esame e rinnovo l'appello a presentare pregiudiziali di costituzionalità quando ci sono motivi seri per farlo. (*Applausi*).

[LORENZIN](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che il dibattito mi ha stimolato e mi ha spinto a modificare il mio intervento. Ciò è avvenuto anzitutto perché ci troviamo di fronte ad un fatto politico e cioè che sul provvedimento al nostro esame verrà posta la questione di fiducia, dopo quasi un mese di gestazione, quasi il parto di un elefante, di quello che doveva essere un decreto-legge molto semplice, che, definendosi decreto-legge aiuti, avrebbe dovuto portare un largo consenso e certamente non farci arrivare all'ultimo giorno utile di lavoro con la fiducia.

Se c'è un'anomalia in questo Parlamento, non sono certo le questioni pregiudiziali che attengono alle possibilità e al sindacato ispettivo di questo Parlamento e dei Parlamenti democratici, quanto piuttosto un uso della fiducia in base alla maggioranza che ha anche i numeri su una misura come questa. Si mette la fiducia perché sul superbonus al 110 per cento vi siete arenati e non avete risolto il problema dei debiti incagliati, né quello delle bollette; abbiamo praticamente la maggioranza incagliata al Senato, come alla Camera, e quindi vi state risolvendo i problemi. (*Applausi*). Questo è il primo tema. Mi rivolgo anche agli onorevoli colleghi: uno ha dieci minuti, ma non è detto che, se è contrario alla questione pregiudiziale, li debba utilizzare tutti, perché si rischia che sette minuti e mezzo dei dieci ci diano argomenti a noi per convincerci anche di cose sulle quali forse avevamo una posizione un pochino più morbida.

Secondo punto: la questione pregiudiziale, in sé, sull'ambiente. Signor Presidente, ho ascoltato attentamente le parole del collega Borghi: capisco che egli non ritenga la questione ambientale un tema storico, la sfida numero uno di questa generazione (*Applausi*), non sono in Italia, ma sul pianeta, e la sfida numero uno dei nostri figli. Facciamocene però una ragione, a maggioranza ampia l'abbiamo messa in Costituzione, e quindi, quando ci sono interventi di particolare delicatezza che riguardano il futuro e la tenuta dell'ambiente del nostro Paese e dell'area mediterranea, è nostro dovere questo *surplus* di approfondimento in queste Aule. Se infatti non lo facciamo noi in queste Aule, non lo fa nessuno. È una cosa che attiene ai nostri doveri e non alle nostre possibilità.

Entriamo poi nel merito. Il provvedimento presenta moltissime questioni importanti, ma il punto sollevato dal senatore De Cristofaro e dagli altri firmatari ci permette di intervenire sui temi dell'ambiente, all'articolo 4 del decreto-legge, e in particolare su una questione che coinvolge le nostre vite ormai da quando è scoppiata purtroppo la drammatica guerra tra la Russia e l'Ucraina, ossia l'approvvigionamento e il fabbisogno del gas nel nostro Paese. Ci interroga sulle nostre strategie: nessuno tra i banchi del Partito Democratico è contrario a *mix* energetici che ci permettano di realizzare la transizione ecologica, che è comunque l'obiettivo che dobbiamo raggiungere e su cui non possiamo tornare indietro. Tutto l'impegno del Governo precedente, in cui erano presenti anche esponenti della maggioranza attuale, è stato portato al fine di ottenere una diversificazione del *mix* energetico e di spingere sulle rinnovabili, ma anche di aumentare la produzione del gas degli impianti estrattivi già esistenti nel nostro Paese.

Certamente però qui ci troviamo di fronte a qualcosa su cui si è verificata una totale assenza nel dibattito politico del Paese, cioè quello che avviene nel delta del Po e nella laguna di Venezia. Abbiamo una questione importantissima dal punto di vista della sostenibilità del bacino del Po, delle questioni che riguardano la siccità e di quelle tecniche che riguardano l'abbassamento degli alvei, perché della salinizzazione dei terreni e del problema dell'agricoltura di quell'area, ma anche della tenuta di tutte le aree sabbiose e paludose dell'area del bacino di Venezia. Non è una questione banale, perché ricordo che su di essa sul piano politico trasversalmente ci siamo espressi contrari noi, ma

anche il presidente Zaia, alla luce delle relazioni e delle analisi tecniche condotte dagli uffici regionali del Veneto, che certamente non possono essere accusati di essere tutti sinceri democratici.

C'è però un tema che riguarda l'evidenza tecnico-scientifica sulla tenuta di una delle aree più preziose del Mediterraneo, che è quella della laguna veneta e del delta del Po, a cui è collegata un'economia di scala e di filiera (allevamenti, agricoltura e risaie) che ha un valore molto superiore rispetto a quello limitato di questo specifico giacimento.

Ci asterremo quindi sulla questione pregiudiziale in oggetto, per quel che riguarda la tenuta e il concetto stessi del decreto-legge aiuti che stiamo andando a convertire in legge, ma non possiamo non esprimere la nostra preoccupazione e la nostra contrarietà al metodo, alla forma e alla sostanza con cui il Governo sta procedendo su questi temi, a colpi di decreti-legge, senza un *surplus* di dibattito tecnico, in modo sordo e cieco rispetto alle preoccupazioni di esponenti importanti della sua stessa maggioranza, non solo dell'opposizione. (*Applausi*). Qui è in gioco, infatti, non l'interesse di un piccolo principio di una parte politica, ma il futuro dell'ambiente e della sostenibilità ambientale della nostra Nazione. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, riferita al disegno di legge n. 345.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione del disegno di legge:**

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (Relazione orale) (ore 15,02)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 345.

I relatori, senatori Borghi Claudio e Liris, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borghi Claudio.

**BORGHI Claudio, relatore.** Signor Presidente, il decreto-legge in esame, che è stato esaminato dalla 5a Commissione praticamente in parallelo con la legge di bilancio, attualmente all'esame della V Commissione della Camera dei deputati, fa capire quanto sia importante, anche soltanto per il tipo di incardinamento e di trattazione. (*Brusio*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, consentiamo al senatore Borghi di svolgere la sua relazione. Chi deve recarsi altrove lo faccia in maniera composta.

**BORGHI Claudio, relatore.** Il tipo di trattazione si è estrinsecata in modo parallelo e quindi contestualizzato alla legge di bilancio, perché gli importi che sono stati movimentati da questo decreto-legge sono rilevanti: stiamo parlando di una cifra pari a circa 10 miliardi e molte delle iniziative con esso avviate sono poi state trasferite in modo permanente nel testo di quella che sarà la legge di bilancio.

In particolar modo, la parte principale di questo di questo decreto-legge riguarda il tema dell'energia, perché - come tutti sanno - l'improvviso e assolutamente imprevedibile incremento (quantomeno nelle dimensioni) dei costi dell'energia ha portato a una situazione di forte disagio i nostri operatori economici e anche i cittadini. Pertanto, a fronte di numerose soluzioni attuate emergenzialmente in Europa, anche il Governo italiano, in questo caso in continuità con l'Esecutivo uscente, ha pensato di dedicare la maggior parte delle somme disponibili ad alleviare il problema dell'energia. Buona parte dei commi di questo di questo provvedimento riguarda esattamente la possibilità di avere un aiuto (infatti il decreto si chiama così) dal punto di vista del costo dell'energia.

Gli aspetti che riguardano l'energia sono molteplici e si trovano in tanti articoli del provvedimento. In particolar modo, va notato l'aspetto sia degli aiuti fiscali, sia dell'incremento della produzione domestica o, in generale, la possibilità di intervenire in modo più efficace sull'autoproduzione.

La trattazione del provvedimento, secondo me, è stata molto produttiva in 5a Commissione, dove dal mio punto di vista c'è stato un atteggiamento assolutamente corretto nel rapporto fra maggioranza e opposizione, poiché si è cercato, per quanto possibile, di addivenire a compromessi che potessero

essere di aiuto al Paese. Si è riusciti a ottenere tutta una serie di miglioramenti che vanno da un aiuto suggerito dal Gruppo Azione per i Comuni fino a questioni relative alla produzione o agli incentivi per le imprese che sono più in difficoltà su determinati settori energivori di produzione, fino anche a iniziative che vanno in buona parte incontro ai *desiderata* delle parti datoriali, che sono state ascoltate in audizione.

Il risultato, secondo me, è un testo tutto sommato equilibrato, che ha avuto una trattazione piuttosto lineare, dove alcune parti problematiche, che avevano comportato qualche ritardo nella trattazione in Commissione, poi alla fine, in una maniera o nell'altra, sono state espunte oppure trasformate in ordini del giorno, in modo tale da lasciare soltanto le parti più attinenti al tema iniziale del decreto-legge.

Forse l'attenzione mediatica era stata più mirata verso la questione del superbonus e dei decreti incagliati. A fronte dei limiti dello strumento, che non aveva un *budget* effettivo aggiuntivo spendibile, sono stati fatti alcuni miglioramenti.

Cito per esempio la possibilità di aumentare di un passaggio - da due a tre - la cessione dei crediti fiscali derivanti dai *bonus* edilizi, che nell'intento della norma potrebbe sbloccare o quantomeno facilitare la circolazione di tali crediti all'interno del settore bancario, in modo tale da ottenere un ulteriore alleviamento dei problemi di chi in questo momento si ritrova in una situazione molto difficile derivante da un eccesso di crediti fiscali non vendibili e non smaltibili.

Altri punti specifici toccati all'interno del decreto, per la maggior parte dei casi, sono stati considerati in modo trasversalmente positivo. È ovvio che qualche parte non abbia avuto l'unanimità o il consenso necessario, tant'è vero che abbiamo appena discusso una pregiudiziale, specialmente per quello che riguarda l'autoproduzione degli idrocarburi in Italia, ma mi rendo conto che anche in passato argomenti di questo tipo sono stati molto divisivi.

Credo che vi sia stata comunque una proficua collaborazione all'interno del Parlamento e del Senato, in modo tale da riuscire, per quanto possibile, a consegnare ai cittadini uno strumento di sicuro migliorabile, come tutti, ma che porterà oggettivamente un aiuto importante a imprese e cittadini.

(*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Liris.

[LIRIS](#), *relatore*. Signor Presidente, rivolgo un saluto a tutti i colleghi.

Il senatore Borghi ha illustrato alcune parti importanti di questo provvedimento, che probabilmente ha concentrato tantissime energie e riflessioni sul superbonus o su altre misure relative allo sport, ma vorrei ricordare con soddisfazione e orgoglio i 10 miliardi che di fatto compongono questa manovra, più di 9 miliardi dei quali vengono concentrati per contenere le spese relative al caro energia delle famiglie e delle imprese dei nostri concittadini.

È stato fatto uno sforzo importante che, in un combinato disposto con una previsione posta all'interno del disegno di legge di bilancio, porta addirittura a 30 miliardi il nostro impegno per contenere e lenire le difficoltà dei cittadini italiani. Questo avviene sin dall'articolo 1, con un'attenzione nei confronti delle imprese energivore e gasivore e con il credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale.

Vi è attenzione anche nell'articolo 2, per quanto riguarda le accise, e nell'articolo *2-bis*, relativo al credito d'imposta per l'acquisto di carburante.

Andando per grosse linee, verifichiamo come nell'articolo 3 venga enfatizzata l'importanza che diamo al mondo dello sport, con un aumento di 10 milioni dello stanziamento per il fondo unico a sostegno del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paraolimpico e di Sport e salute. Vi sono poi l'incremento del fondo per il terzo settore, che arriva a 100 milioni, e l'attenzione nei confronti degli enti locali, che subiscono con maggior forza le lungaggini burocratiche su PNRR e misure relative alle opere pubbliche in generale.

Anche in questo caso, c'è stata un'attenzione particolare da parte del Governo e della maggioranza che lo sostiene.

Pertanto, mi fa assolutamente sorridere il contenuto di alcuni interventi riguardo alla questione pregiudiziale, relativamente al fatto di voler porre la fiducia su questo provvedimento quando probabilmente i Governi precedenti hanno abusato di questo esercizio. Per me, come relatore, è più importante che venga portato a casa un provvedimento che, come si diceva, ha visto il contributo

anche delle forze di minoranza all'interno della Commissione, con proposte tese a migliorare le ricadute finali di questo provvedimento. Mi riferisco alla ricchezza del territorio e al fatto che gli enti locali abbiano da godere di uno Stato che si ricorda di assistere e di essere paterno nell'atteggiamento e non patrigno.

Certamente si sono fatti riferimenti al superbonus e al fatto che l'articolo 9 è stato sviscerato molto spesso più sulla stampa che in Commissione. La causa è da ricercare certamente nelle ristrettezze del dibattito dovute anche al concomitante esame della legge di bilancio che viene discusso in questo momento alla Camera.

La discussione che comunque ne è derivata ha rafforzato la consapevolezza di questa maggioranza e di questo Governo su quali siano le emergenze delle imprese.

I due provvedimenti - il finanziamento ponte e un'ulteriore cessione bancaria - possono fare qualcosa; potrebbero non essere risolutivi, e per questo l'attenzione non finisce oggi né nei prossimi giorni o all'inizio del prossimo anno, nella misura in cui ci sarà un'ulteriore interlocuzione circa la possibilità che era stata individuata degli F24 oppure con altre misure che - nella consapevolezza che quelle odierne potrebbero non essere sufficienti - possano invece essere risolutive soprattutto per disincagliare i crediti fermi in banca, non certo per volere o per responsabilità di questo Governo. È comunque una responsabilità che portiamo avanti tutti insieme.

Ricordo che si tratta di uno sforzo da parte di tutti, che oggi viene certificato in quest'Aula prestigiosa, pari a 9 miliardi a favore dei cittadini italiani, che vorrei venisse ricordato come l'anima di questo provvedimento, più che soffermarci su riflessioni che potrebbero essere di folklore e di colore, ma che non riguardano certo il risultato finale utile ai nostri concittadini.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

[NAVE \(M5S\)](#). Signor Presidente, cari colleghi e colleghe, il decreto-legge che ci troviamo a discutere porta con sé un evidente cortocircuito semantico. Leggo infatti «decreto aiuti-*quater*», ma questa denominazione rischia di apparire grottesca e di creare svariati fraintendimenti, visto che di aiuti non ce n'è per nessuno.

Oddio, in verità qualche aiutino c'è, e parlo di quei colossi dell'energia che continuano a mettere insieme profitti da capogiro, che vi guardate bene dal tassare un pochino, in modo da racimolare più risorse da poter distribuire a chi di aiuti ha veramente bisogno. Avranno per Natale un bel regalo, con tanto di coccarda: infatti, molto presto potranno riprendere a trivellare a destra e a manca pressoché indisturbati, perché vi siete convinti che la perdurante ondata di rincari energetici si debba combattere tornando a produrre più gas a livello nazionale. Ciò nonostante, tutti siano consapevoli del fatto che questa trovata ci costerà il doppio e non risolverà un bel niente, perché per estrarre qualche megawattora ci vorranno molti anni. (*Applausi*).

Non stiamo nemmeno a ripetervi che c'è un mondo fuori che ha ben compreso che il futuro energetico passa per le rinnovabili. Da quell'orecchio non ci sentite e la presenza impalpabile della presidente Meloni alla recente conferenza COP27, vissuta da tutta la maggioranza quasi come una secante scoccatura di cui si poteva fare volentieri a meno, ne è la riprova. Diminuzione delle emissioni, tutela della biodiversità e contrasto al dissesto idrogeologico sono argomenti che vi creano violente orticarie. Ne prendiamo atto. Meglio bucherellare i nostri mari, tanto che ci importa.

Insomma, la vostra strategia contro il caro energia è chiara: qualche pannicello caldo in manovra per superare la buriana dei rincari, con risorse stanziare che probabilmente non arriveranno da qui a tre mesi, e ricette del secolo scorso, come l'estrazione degli idrocarburi. Presidente, è come se entrassi oggi in un negozio di *smartphone* e uscissi con un vecchio StarTac: cose vecchie dell'altro mondo.

Se poi questo non dovesse bastare, c'è sempre una terza via, che è quella di bruciare rifiuti, visto come avete accolto, festanti, un emendamento firmato dall'opposizione e precisamente da quel partito che degli inceneritori ha fatto i suoi *totem*. Ma andiamo oltre.

Il decreto in esame, in combinato disposto con l'evanescente manovra di bilancio che il Governo sta confezionando nell'altro ramo del Parlamento, certifica la totale assenza di visione della squadra capitanata dal presidente Meloni. Del resto, la forma è figlia della sostanza.

Signor Presidente, l'atteggiamento sprezzante tenuto in Commissione bilancio durante l'esame di questo decreto - noi opposizione non avete riconosciuto nemmeno l'onore delle armi con gli ordini del giorno, per regolare le vostre beghe di maggioranza - è fratello gemello del *caos* disarmante con cui state conducendo la sessione di bilancio in una girandola di rinvii, rimpalli di responsabilità ed emendamenti governativi che arrivano alla spicciolata, peraltro sbagliati in due casi su tre. Avete inaugurato il *format* della manovra a puntate, neanche fossimo su Netflix. (*Applausi*).

Avete deciso scientemente di non dare un euro, nemmeno uno, al mondo dell'impresa e a dirlo non sono quelli che voi chiamate sobillatori delle masse. (*Commenti*). Presidente, non è presente in Aula il Governo.

**PRESIDENTE.** Ha ragione: il Governo non c'è e dovrebbe essere presente. Aspetti, senatore Nave, che il Governo si manifesti. Non vedo presenti Sottosegretari sui banchi. Suspenderei la seduta in attesa dell'arrivo di un rappresentante del Governo. (*Commenti*). So come funziona il Parlamento. Mi auguro che nel Palazzo ci sia qualche membro del Governo che sta sentendo quello che sta dicendo e venga in Aula. Non posso diramare una convocazione. Potrei sospendere la seduta, ma state attenti che, non appena un rappresentante del Governo compare, la seduta riprende. Siamo dotati di altoparlanti, televisioni, microfoni, Internet e *social network* e stiamo ripetendo la cosa.

È arrivato il sottosegretario Rauti. (*Applausi*). Il cambio di turno doveva essere ricordato in modo migliore, ma sono situazioni che accadono.

Prego, senatore Nave.

**NAVE (M5S).** Signor Presidente, mi avvio a concludere.

Abbiamo provato a inserire degli emendamenti a sostegno delle famiglie con gravi disabilità e carichi sociali. Mi riferisco, nello specifico, a quelle famiglie con gravi disabilità in casa. Abbiamo avanzato una proposta secondo una tabella che tenesse conto del numero dei figli con disabilità a carico. Ma niente: l'avete respinta, perché oggi in Italia essere poveri o avere problemi gravi è una colpa.

Ricordo a memoria l'*incipit* di Anna Karenina, signor Presidente: "tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è infelice a modo suo". Con voi al Governo questa variegata infelicità la eleviamo all'ennesima potenza. Certo, l'insieme dei numeri in gioco è ristretto. La coperta è corta.

Questa maggioranza aveva da scegliere tra un'elevata sofferenza o una mediocre felicità. Avete scelto la prima. Scelta legittima per una maggioranza di Governo, ma con la sofferenza, signor Presidente, si elevano gli spiriti, non si riempiono le pance, né si pagano le bollette. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

**\*FINA (PD-IDP).** Signor Presidente, ringrazio il signor Sottosegretario per la bontà di averci raggiunto. Speriamo di non averla disturbata.

Onorevoli senatrici e senatori, questo provvedimento contiene cose buone e nuove. Purtroppo, però, le cose buone non sono nuove e quelle nuove non sono buone. Buone sono tutte quelle scelte in scia con i precedenti decreti-legge aiuti pensati dal Governo Draghi. Uno sforzo già iniziato nel 2021 contro il caro energia, che ha superato i 63 miliardi di euro.

Di nuovo, invece, c'è soprattutto il super *caos* che avete generato sul superbonus. Ancora una volta, un andirivieni incomprensibile, come per il limite del contante. Giocate con le norme che hanno una durata massima di qualche settimana. Voi stessi siete costretti a rispondere ai cittadini e alle imprese, che chiamano per avere informazioni sulle scadenze, sulla cessione del credito. E sapete di non sapere, per certo, quasi niente.

Uno stile di Governo a suo modo socratico, se non fosse che state giocando con il possibile fallimento di oltre 50.000 imprese: cito i dati del centro studi della CNA. Imprese che trascineranno con loro fornitori, professionisti, condomini e proprietari di case. Tutti questi soggetti, grazie a voi, si stanno rivolgendo in massa agli avvocati per prepararsi ai contenziosi. Per non parlare di chi ha preparato in fretta e furia la CILAS per provare a rispettare la tagliola del 25 novembre.

C'è da chiedersi se provvedimenti legislativi che per loro natura invitino ad essere violati o aggirati possano essere definiti criminogeni. Soprattutto, c'è da chiedersi se il rapporto tra Stato e privato debba essere improntato alla slealtà.

Durante la discussione del decreto aiuti-*ter* mi sono rivolto ai senatori Occhiuto e Rosso e in generale

ai senatori di Forza Italia. La Lega un tempo aveva qualche rapporto con i territori e con il sistema economico, ma evidentemente ora non ce l'ha più. A voi cosa dicono? Si è sbloccata la cessione del credito? I cantieri sono ripartiti? Chiamate in causa SACE, di fatto indebitando chi vanta un credito. Non sarebbe stato più logico e non sarebbe più logico chiamare in causa Cassa depositi e prestiti oppure raccogliere la richiesta di ANCE di utilizzare i crediti nel modello F24 in compensazione dei versamenti Irpef?

L'ultimo atto di questa triste storia non è ancora scritto. Una storia di cui è utile ricordare almeno alcune tappe. 14 febbraio 2022: Salvini dice che è fondamentale andare avanti sulla via del superbonus per aiutare gli italiani e un settore come l'edilizia. Punto poi ribadito nel programma elettorale della Lega. 17 settembre 2022: Giorgia Meloni, in un video che si può ancora vedere sulla sua pagina giorgiameloni.it, ribadisce che sono pronti a tutelare i diritti del superbonus.

Nel video la si sente dire che "Fratelli d'Italia è sempre intervenuta chiedendo che non si cambiassero le regole in corso d'opera e proponendo misure che sbloccassero i crediti incagliati. Nell'immediato si vuole intervenire per aiutare i cosiddetti esodati del superbonus, usando il principio del legittimo affidamento. Nessuna modifica normativa per chi aveva già iniziato i lavori. Sempre dalla parte delle imprese e dei cittadini onesti".

Questo il 17 settembre; l'11 novembre, il presidente Meloni cambia le regole in corso d'opera e mette la scadenza del 25 novembre.

Scadenza che ancora non è chiara, perché ancora può essere cambiata, non sappiamo quante volte, passando da questo provvedimento alla manovra.

A proposito della cessione del credito, invece, l'11 novembre Giorgetti dice che è una possibilità, non un diritto e poi il 22 novembre Giorgia Meloni dice che forse adesso anche le banche qualcosa di più possono fare. Quindi abbiamo il forse al potere.

Il senatore Liris conosce, come me, il dottor Gianni Frattale, presidente dell'ANCE L'Aquila, una delle più grandi associazioni d'Italia, anche perché chiamata da anni ad affrontare la sfida della ricostruzione. In un convegno a cui abbiamo partecipato entrambi, Frattale ha esordito dicendo questo: «A questo punto non chiamatelo superbonus, ma superenalotto». Senatore Liris, lei qui ha detto che state ancora vedendo il da farsi. Noi speriamo davvero che a un certo punto questo problema si risolverà. Consentitemi però di suggerirvi già adesso una consapevolezza popolare degna di Catalano, che potrebbe insegnare che il miglior modo di risolvere i problemi è non crearli. (*Applausi*). Tuttavia, all'origine non c'è solo incapacità e insipienza, c'è anche un'idea sbagliata di transizione energetica. Il settore residenziale è secondo solo a quello dei trasporti per consumo di energia, assorbendo il 28 per cento dei 113 megatep totali del Paese. L'efficienza energetica è quindi la priorità, di fronte a una crisi energetica. Seguita dallo sblocco di tutte le centinaia di iniziative per impianti di produzione di energia rinnovabile. Per Elettricità futura, senatore Borghi, si possono realizzare 60 gigawatt in tre anni, meno 20 per cento di importazioni, 21 miliardi di euro di risparmi in bolletta all'anno. Lasci perdere le isole, questi sono i numeri, visto che lei ha detto che si occupa di numeri, che fornisce Confindustria, non il Partito Democratico. Altro che trivelle. Su questo fronte avreste dovuto meglio leggere l'emendamento del senatore Martella sul rischio che corrono alcuni territori con caratteristiche geomorfologiche particolari, ad esempio la laguna veneta, il Polesine. Il fenomeno della cosiddetta subsidenza è un rischio che merita di essere valutato approfonditamente insieme ai territori, che non vanno scavalcati. L'analisi scientifica della sostenibilità e degli effetti sugli ecosistemi va anteposta a questa forzatura, altrimenti l'unico effetto che otterrete e che state ottenendo è quello di generare manifestazioni, comitati e proteste che in queste ore si vanno moltiplicando. Anche quando riusciamo a convincervi che l'unica strada da seguire è quella della transizione ecologica, lo fate in modo insufficiente. Ad esempio, sulla riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche al servizio dell'energia termica con reti di teleriscaldamento lo avete capito, ma inserito solo per tre mesi. E poi dal 1° aprile? Anche qui il Governo del forse.

Noi siamo schierati dalla parte del futuro, che compie davvero la scelta della transizione energetica dell'economia, che freni il caos climatico, che tuteli le condizioni di vivibilità del pianeta, che sia socialmente giusta. Un'economia sia buona che nuova. (*Applausi*). Ripeto: sia buona che nuova.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gelmini. Ne ha facoltà.

**GELMINI** (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, questa nostra discussione generale giunge in un momento particolarmente significativo, perché in sede europea è stato finalmente raggiunto un accordo sul *price cap* per il gas. Si tratta - com'è noto - di un tema che è stato posto con forza alle istituzioni europee da parte del professor Mario Draghi, che ha visto finalmente un esito parzialmente positivo. L'accordo è stato particolarmente laborioso e certo non tempestivo. Ma è un fatto degno di nota che sia stata scongiurata una rottura che avrebbe costituito una macchia indelebile per l'Unione europea. Si chiude così il capitolo finora più controverso del pacchetto di misure straordinarie messe in campo dall'Europa per far fronte al caro energia.

Il meccanismo temporaneo di correzione si attiverà automaticamente ogni qualvolta il prezzo del gas all'ingrosso supererà i 180 euro per megawattora per tre giorni lavorativi e sarà superiore di 35 euro al prezzo del gas naturale liquefatto sui mercati globali. Come si evince da tali numeri, queste misure, che pure ci mettono al riparo da picchi stratosferici, non sono però del tutto risolutive. Basti pensare che nelle ultime settimane il prezzo del gas si è prima stabilizzato intorno ai 130 euro e poi è sceso ulteriormente. Ciò significa che le esigenze di interventi nazionali a tutela di imprese e famiglie restano inalterate. Guardiamo ovviamente con favore al fatto che il nuovo Governo abbia agito sostanzialmente in continuità con il Governo precedente sia nella controversa questione europea sulla definizione di un tetto al prezzo del gas, sia nell'elaborazione di questo decreto-legge; anche perché mi pare che, quando il Governo Meloni si discosta dal Governo precedente e si richiama alle promesse della campagna elettorale, qualche problema si crea.

Con riferimento alle misure sul caro energia, consideriamo grave aver escluso dall'azzeramento degli oneri di sistema le potenze sopra i 16,5 kilowattora. Mi soffermo su questo punto, che è stato più volte richiamato da Confindustria ma anche dalla Confcommercio, perché l'industria manifatturiera italiana aveva bisogno di un intervento a supporto sugli oneri di sistema. Questo non è avvenuto e l'esclusione delle piccole e medie imprese rappresenta un colpo molto forte alla nostra economia e al nostro tessuto produttivo. Senza interventi, infatti, sugli oneri di sistema per le potenze sopra i 16,5 kilowattora si colpiscono le industrie, soprattutto le più piccole, mettendo a rischio il 78 per cento delle piccole e medie imprese non energivore o gasivore, che rappresentano il motore del nostro Paese. Noi ci siamo spesi ripetutamente su questo tema, ma - ahinoi - non siamo stati minimamente ascoltati.

Non commenterò le proroghe delle misure già previste dal precedente Esecutivo, perché sono ampiamente contenute all'interno di questo provvedimento e ovviamente sono misure positive. Voglio però segnalare il lavoro che, come Azione e Italia viva, abbiamo svolto in Commissione con il collega Lombardo, la collega Fregolent e tutti gli altri del Gruppo, perché alcuni punti, se accolti, avrebbero modificato il nostro voto su questo provvedimento. Abbiamo ad esempio proposto di escludere dalla cosiddetta tassa sugli extraprofitti derivanti da energia rinnovabile le amministrazioni comunali. Ci sembrava giusto che i Comuni potessero essere aiutati. Abbiamo speso fiumi di parole per dire quanto sono importanti e che grande lavoro hanno fatto anche durante la pandemia. Ebbene, se si voleva dare un segnale anche alle casse dei Comuni, credo che questo emendamento fosse importante.

Abbiamo inoltre proposto un'altra modifica, ossia l'estensione alle società di TPL delle misure agevolative previste per gli energivori, perché già oggi gli operatori di trasporto pubblico locale risultano fra i maggiori consumatori di energia elettrica nelle grandi città. È un settore questo peraltro destinato a crescere ulteriormente anche alla luce del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questi emendamenti non sono stati accolti in Commissione e ci rammarichiamo che, avendo posto la fiducia, non potranno mai essere approvati. È stato invece accolto l'emendamento presentato dai colleghi Fregolent e Lombardo, finalizzato a conservare i benefici riservati a Comuni e Regioni che realizzino un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile: questo è un fatto sicuramente positivo.

Con la collega Versace abbiamo presentato delle modifiche alle norme sul superbonus, con particolare riferimento alla proroga delle agevolazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'installazione di ascensori negli edifici a uso residenziale. È una battaglia che consideriamo di civiltà e sulla quale continueremo a impegnarci.

Vengo ora al tema molto dibattuto del superbonus per l'edilizia. Anche a prescindere dalle valutazioni

su una misura che è stata a lungo dibattuta nel Paese e che ha visto anche degli errori, ho trovato che l'azione del Governo sia stata molto approssimativa e abbia ingenerato una grande confusione.

Parliamo sempre della necessità di semplificare e di ridurre la burocrazia. Quindi ritengo che, proprio alla luce di questa considerazione, sia sempre un errore rimettere in discussione scadenze e tempistiche su cui cittadini e imprese avevano fatto affidamento. Avete invece operato la scelta politica di tagliare la durata del superbonus al 110 per cento, mettendo in difficoltà committenti, imprese e professionisti, che si sono trovati a far la corsa per rispettare la scadenza del 25 novembre; scadenza che sarà portata in realtà al 31 dicembre con un provvedimento che però sarà legge dal primo gennaio, ingenerando anche in queste tempistiche una grande confusione ai professionisti coinvolti.

Resta poi irrisolta la questione più grave, quella dei crediti fiscali maturati. Su questo punto avevamo presentato un emendamento, frutto di una proposta dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e dell'Associazione bancaria italiana (ABI); un emendamento di grande buon senso che poteva rappresentare una soluzione possibile. Abbiamo lavorato su questo, ma ancora una volta non c'è stata risposta.

L'apposizione della fiducia non consente di ripresentare in Aula e di discutere e provare ad approvare alcune delle modifiche che non sono solo di Azione-Italia Viva, del Terzo polo, ma provengono dagli *stakeholder*, dalle associazioni di categoria. Per questa ragione, essendo unico il voto, è chiaro che noi voteremo contro la fiducia, dispiaciuti del fatto che con l'apposizione della fiducia risulta impossibile analizzare e approfondire delle modifiche che invece avrebbero accompagnato quel lavoro di buon senso che ereditate dal precedente Governo e che è l'unico dato positivo all'interno del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Aurora Floridia. Ne ha facoltà.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, questo Governo ha purtroppo deciso di favorire la fornitura del gas, fonte fossile e climalterante, invece di investire in modo deciso sulle energie rinnovabili. Il via libera alla ricerca di nuovi giacimenti di idrocarburi in mare costituisce a tutti gli effetti un enorme passo indietro che il nostro Paese compie nei confronti di quel processo di decarbonizzazione che con tanta fatica e impegno avevamo intrapreso; un percorso scelto con forza dall'Europa per sostituire le fonti fossili con quelle rinnovabili. Di fronte alla sordità del Governo, per il momento non possiamo fare altro che continuare a ripetere che i nuovi progetti per l'estrazione di idrocarburi non sono compatibili con la transizione ecologica, con il rispetto degli accordi di Parigi e l'avvio di un vero percorso di decarbonizzazione.

Oggi più che mai serve un deciso e coraggioso stop alle autorizzazioni per l'attività di ricerca e prospezione degli idrocarburi. Al contrario il Governo e la maggioranza vanno esattamente in senso posto, con scelte sciagurate, non efficaci e non lungimiranti, giustificandole con la crisi energetica che tanto pesa sulle spalle degli italiani. Dire che bisogna ricorrere alle fonti fossili per affrontare l'emergenza energetica è una bugia facile da raccontare a cittadini e contribuenti; è facile e comoda per chi siede sui banchi parlamentari della maggioranza. Ci volete credere. È più facile credere piuttosto che mettere in discussione tutto il sistema. Inoltre fate un enorme favore alle solite compagnie che tanto peso ricoprono nelle scelte di qualsiasi Governo, indipendentemente dal colore politico.

Premesso che per arrivare a nuove estrazioni di gas naturale nei nostri mari, nonostante le scorciatoie costruite *ad hoc*, occorreranno anni, è evidente che, più che di gas, stiamo parlando di fumo agli occhi. Come ho detto prima, vorrei ora ricordare come un mantra che da questa operazione è atteso un incremento di soli 15 miliardi di metri cubi di gas estratto in dieci anni, ossia di 1,5 miliardi di metri cubi l'anno: veramente una quantità esigua rispetto al fabbisogno nazionale, precisamente il 2 per cento. Inoltre, visto che alcuni rappresentanti di questa maggioranza si sono recentemente espressi con commenti poco onorevoli contro le pale eoliche in mare, sta bene ricordare che le piattaforme per l'estrazione di gas naturale, decisamente impattanti anche dal punto di vista visivo, tendono a restare in mare per decenni; alcune di queste, ancora oggi esistenti, giacciono lì da circa sessant'anni, nonostante la confermata inattività. Questo avviene perché le compagnie non intendono smantellare e bonificare le aree date in concessione, che dovrebbero essere restituite nelle medesime condizioni precedenti alle estrazioni.



Il Governo si impegnerà su questo fronte? Quanto fa tuttavia sobbalzare dalla sedia pensando a tutto ciò che accade nel nostro Paese è il consentire la coltivazione delle concessioni per la durata di vita utile del giacimento previa presentazione di analisi tecnico scientifiche, programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. È un po' come chiedere a un pugile di dimostrare per poter gareggiare che i suoi pugni non fanno male. È un dato di fatto, e lo ricordo ancora, come a distanza di quasi cinquanta anni dalla chiusura dei pozzi per l'estrazione di metano, il Polesine continui ad abbassarsi a causa della subsidenza provocata da quelle attività. Il fenomeno dell'abbassamento del suolo, arrivato fino a 3,5 metri nel delta del Po, è destinato ad aggravarsi con il possibile ritorno delle trivelle operanti in mare. Moltissimi cittadine e cittadini, amministratrici e amministratori locali, in Veneto stanno manifestando assoluta contrarietà a nuove trivellazioni. Voi lo sapete bene, e mi rivolgo in particolare a voi, senatrici e senatori di maggioranza, perché molti di quegli amministratori sono vostri compagni di partito. E ora - fatalità - proprio in coincidenza con la possibilità di poter veder l'insediamento in Veneto di una famosa multinazionale che opera nel campo dei microprocessori, chi in un primo momento aveva cavalcato la giusta e condivisa protesta contro le trivelle appare ora più conciliante con gli interessi di questo Governo; come nel caso del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, la cui *verve* ambientalista si è sciolta come neve al sole. Contrariamente al suo, il nostro impegno a sostegno dell'ambiente circostante è genuino e non costituisce merce di scambio.

Con questa azione scellerata, alla quale noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra ci opponiamo, state trivellando una fossa attorno al Polesine. Gli ultimi settanta anni di storia non vi hanno insegnato nulla, perché i danni all'ambiente e alla comunità sono certi. Si tratta di danni all'ambiente, alla fauna, alle comunità che vivono lungo le nostre coste, ma anche alle economie locali che spesso si reggono sul turismo. È questa l'idea di tutela dell'ambiente, di sostenibilità, di futuro delle nuove generazioni e di economia che avete in mente?

La vera sfida sta nell'investire nell'efficienza energetica delle rinnovabili, che costano meno, creano posti di lavoro, consentono la diminuzione dei consumi e ci rendono indipendenti dal fabbisogno di gas. Purtroppo le prospettive non sono rosee e il prossimo inverno potrebbe essere ancora più duro in termini di approvvigionamenti di gas e di tariffe. Che farà il Governo, allora? Si inventerà un decreto aiuti-*terdecies*; oppure usciremo finalmente dal letargo energetico puntando su solare, eolico, agrivoltaico, geotermia e bioenergia? Trivellare rappresenta non la soluzione, ma solo un problema in più da risolvere, e di problemi ne abbiamo già troppi da affrontare.

Concludo quindi come prima, come un mantra: è arrivato il momento di aprire il campo al vento dell'innovazione per una nuova e vera spinta che dia all'Italia l'ottimismo, la speranza e il benessere che si merita. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.

**OCCHIUTO (FI-BP-PPE).** Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il provvedimento oggi in esame prosegue la scia dei precedenti decreti-legge in tema di sostegno alle imprese e alle famiglie. Dagli interventi che ho ascoltato prima, in realtà oltre agli aiuti per rateizzare le bollette energetiche nei trentasei mesi a una serie di altri aiuti per il territorio, per il trasporto pubblico locale e per sostenere l'attuazione del PNRR, mi pare che la discussione si sia incentrata sul tema che riguarda le misure per incrementare la produzione di gas naturale e sul superbonus 110 per cento.

In realtà sono sempre stato un convinto sostenitore della sostenibilità ambientale. Pertanto, apparentemente in questa discussione si può trovare anche una contraddizione nel fatto che anche il nome del Ministero sia stato cambiato: da Ministero della transizione ecologica si è passati a Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La discussione, però, è andata avanti così. Non dimentichiamo che il Governo precedente si è trovato davanti una serie di emergenze, come la sicurezza energetica dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina e i crediti del superbonus bloccati.

Quindi queste emergenze, onorevoli colleghe e colleghi, c'erano già prima della formazione di questo Governo, che le ha affrontate nel modo migliore. Non avremmo mai fatto un ragionamento che potesse in qualche modo escludere il futuro del nostro Paese da un obiettivo così importante come quello della

transizione ecologica che porta alla sostenibilità. Abbiamo però capito che non ci può essere la sostenibilità se non c'è la sicurezza energetica, ovvero la possibilità per il Paese di difendere la propria economia, le proprie famiglie e imprese. Ecco perché sono state fatte delle scelte strutturali, che possono dare un sostegno reale in momenti difficili come quello che oggi stiamo affrontando.

Lo stesso vale per quanto riguarda il superbonus, i cui crediti erano incagliati anche prima. Tutta una serie di misure, con il precedente Governo, ha fatto emergere la necessità di rivedere quella norma che era stata approvata in un momento straordinario, dopo la pandemia, per far crescere il PIL del nostro Paese, puntando sull'edilizia e sulla ristrutturazione degli edifici condominiali, anche privati. Non c'è mai stata prima di allora una misura che riconosceva il 110 per cento di contributo per un'attività edilizia. Eppure, si capivano le problematiche che sarebbero potute emergere. Anche su questo provvedimento il Governo si è trovato, nell'attuale fase, a correggere il tiro su una questione molto importante per le imprese, per le famiglie e in generale per la nostra società, ma che comunque andava assolutamente corretta, perché non era sostenibile.

Si tratta dunque di una *exit strategy* che deve coniugare due necessità: la prima è continuare a sostenere il settore dell'edilizia, che in un momento di crisi è riuscito a essere un volano per gli altri settori produttivi del Paese. La seconda esigenza è dare alle imprese un percorso di certezze, attraverso la razionalizzazione e la stabilizzazione degli incentivi nell'edilizia. Come è noto, il settore delle costruzioni è un moltiplicatore e non dobbiamo tralasciarne il valore, in un momento come quello attuale, che è paragonabile a quello di una guerra: abbiamo visto infatti, ad esempio, a proposito del tema dell'energia, che è diventato ormai uno strumento di guerra. È chiaro dunque che in questa fase bisogna disegnare un nuovo scenario, in modo tale che l'incentivo non sia solo un regalo a pochi fortunati. Spesso chi si è organizzato in modo migliore ha realizzato lavori di cui non c'era bisogno; mentre magari alcuni edifici antichi, nei quartieri popolari, che avevano la necessità di un efficientamento energetico, non sono stati oggetto di lavori. Bisogna quindi ridisegnare questo strumento per far emergere il sommerso e il nero da tali attività: sappiamo infatti che questo è l'obiettivo principale che deve avere un incentivo.

Prima c'è stata l'adozione del vecchio incentivo del 36 per cento, l'unico previsto a regime, che - come sappiamo - era poco attrattivo in alcune zone del Paese, dove l'eventuale sconto del costruttore era più alto e il nero era anche più alto. Il nero è diminuito con gli ulteriori incentivi del 50 e del 65 per cento, che ora andrebbero stabilizzati. Va usata la leva del credito di imposta, e non per generare un mercato dei crediti di imposta che finisce per autoalimentarsi, ma con lo scopo di invitare chi è capiente da un punto di vista fiscale - come diceva il ministro Giorgetti - a investire i risparmi nella propria casa, ristrutturandola o rendendola più efficiente da un punto di vista energetico o sismico. Si tratta di denaro privato che, unito all'incentivo pubblico, può generare i più alti moltiplicatori in economia. Questa è la regola dalla quale non si sfugge. La cessione multipla dei crediti d'imposta purtroppo genera moneta fiscale, che prima o poi impatterà sul nostro debito e genera - come ci riferisce la cronaca, non solo per il superbonus, ma anche per il *bonus* facciata - troppe frodi fiscali.

Quindi la nostra raccomandazione è tenere alta l'attenzione nel settore delle costruzioni e dell'edilizia, sostenendo soprattutto il settore dell'edilizia sociale nei quartieri più popolari e degradati costruiti nelle città negli anni '70, evitando al contempo di mettere lo Stato nella condizione di essere frodato, come è successo con il 110 e come potrebbe succedere anche con il 90, se non c'è il controllo da parte del committente e quando le misure agevolative sono troppo generose.

Ci sembra comunque che il Governo abbia le idee molto chiare, come ha affermato anche il ministro Giorgetti. Il presidente Meloni, fra l'altro, ha sottolineato la necessità di delineare un nuovo percorso di incentivi. Confidiamo che ci sia una via d'uscita che continui a sostenere anche il settore dell'edilizia.

In questa fase di transizione vanno finalmente risolte le criticità della cessione dei crediti fiscali legate alle ristrutturazioni e va delineato un passaggio troppo repentino dal regime vigente a quello nuovo. Le criticità dovute al mancato accoglimento di nuovi crediti da parte del sistema bancario sono certamente state in parte conseguenza dei sequestri giudiziari dei crediti per sospette frodi. Certamente i dati e i numeri, per quanto riguarda i lavori effettuati con il superbonus, sono molto significativi e hanno portato a un incremento del prodotto interno lordo. Al 31 ottobre ci dicono che sono maturate

detrazioni per circa 42 miliardi, che diventeranno 60 miliardi a fine lavori, divise ovviamente fra i condomini, gli edifici unifamiliari e le unità indipendenti.

La possibilità, ora prevista, di cedere i crediti per un periodo fino a dieci anni, su richiesta del cessionario, potrebbe aprire le porte alla possibilità di ulteriori cessioni, liberando quindi gli incagli dei crediti che oggi creano problematiche alle imprese. L'opportunità di dilazionare nel tempo la cessione dei crediti avrebbe un impatto positivo sul bilancio dello Stato, che deve assorbire crediti aggiuntivi rispetto a quanto era stato previsto; così come l'utilizzo degli F24 va valutato con molta attenzione.

Il mio *focus* su questo tema vuole essere un invito al Governo a uscire da questa gabbia e dal problema, creando le condizioni per sostenere il settore dell'edilizia, magari anche indirizzando i contributi verso l'edilizia pubblica; abbiamo moltissimi edifici pubblici e, quindi, la maggior parte dei contributi agevolati può andare in tale direzione. Come lo stesso presidente Meloni ha sottolineato, è giusto che siano favoriti coloro i quali hanno meno possibilità di contribuire all'efficientamento energetico. Pensiamo a quello che succede in alcuni contesti delle nostre città, dove magari alcuni edifici, senza il contributo del 110 per cento, non avrebbero potuto sanare le loro condizioni di fatiscenza e degrado. In questi casi, non solo c'è stata la possibilità di rendere efficienti quegli edifici vecchi, ma soprattutto c'è stato un ripristino della qualità della vita delle persone che vi abitano, che spesso sono le persone più svantaggiate. Quindi indirizzare le risorse verso l'edilizia pubblica può aiutare anche le imprese; il vantaggio ricadrebbe su tutto il settore edilizio e soprattutto sulle nostre comunità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Damante. Ne ha facoltà.

[DAMANTE](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, Governo, l'intenzione dichiarata, quantomeno dal titolo del primo atto di questo Governo, è introdurre misure per calmierare i rincari del costo dell'energia; un provvedimento in sostanziale continuità con l'indirizzo del precedente Governo, di cui l'attuale Presidente diceva però di essere all'opposizione; un atto di 9,1 miliardi, provenienti da extragettilo fiscale, che vengono usati per finanziare interventi contro il caro bollette. È certamente giusto usare questi soldi per sostenere famiglie e imprese. Ma la dimenticanza di qualche categoria o qualche errore di troppo potevano essere corretti proprio dagli emendamenti presentati dalla nostra forza politica, quasi tutti senza costi aggiuntivi, ma quasi tutti, anzi tutti respinti in Commissione. (*Applausi*).

Il vero problema, però, sta nel fatto che il decreto-legge in esame va molto oltre un decreto aiuti e affronta argomenti che nulla hanno a che fare con il costo dell'energia: mi riferisco certamente al superbonus, ma anche e soprattutto all'articolo 4. Lo scopo dichiarato è quello di rafforzare gli approvvigionamenti del gas, riammettendo alla produzione le concessioni anche a una distanza dalle linee di costa superiore a sole 9 miglia. Si permette inoltre l'estrazione di idrocarburi nell'area del delta del Po, nel golfo di Venezia e nell'alto Adriatico, dove oggi ne sussiste il divieto a causa del rischio di subsidenza. Colleghi, è chiaro a tutti che questa è una norma sblocca-trivelle (*Applausi*), una norma sblocca-trivelle che non solo consentirà di riattivare la produzione, ma anche di acquisire nuove concessioni per l'estrazione di combustibili fossili in aree oggi protette per motivi di tutela ambientale e di sicurezza delle popolazioni costiere, ma evitando anche - mi preme sottolinearlo - di dover smantellare le piattaforme *off-shore* esistenti in quella zona. (*Applausi*).

Sono chiari dunque i vantaggi per le industrie estrattive, mentre gli argomenti relativi agli effetti sui prezzi sono del tutto incongruenti. Dovrebbe spiegare questo Governo come può, a fronte di un fabbisogno annuo di circa 76 miliardi di metri cubi, l'estrazione di appena 15 miliardi di metri cubi in dieci anni, cioè 1,5 miliardi di metri cubi annui, calmierare qualcosa. Che cosa in particolare? Stiamo parlando di giacimenti marginali, per quanto costosi, che non reggono la concorrenza dei grandi esportatori, nemmeno se si tiene conto dei minori costi di trasporto. Inoltre, arriverebbero di certo tardi per modificare qualcosa nel prossimo futuro. Ho il sospetto che non un metro cubo di gas porterà un vantaggio per il Paese, mentre ho la certezza che questo provvedimento si pone in netto contrasto con tutti gli impegni assunti dal nostro Paese per arrivare ad azzerare le emissioni nette di CO2 nel 2050.

La stessa Agenzia internazionale per l'energia ha avvertito che il rispetto degli Accordi di Parigi, con il contenimento del riscaldamento del clima a +1,5, impone necessariamente di escludere l'avvio di

nuovi giacimenti di gas, oltre che miniere di carbone e pozzi di petrolio successivamente al 2021. In sostanza, con la finalità dichiarata di ridurre nel breve periodo il costo del gas metano, questo Governo autorizza decisioni suscettibili di cagionare gravi impatti ambientali, territoriali ed economici di lungo periodo, con spregio degli articoli 9 e 41 della Costituzione. (*Applausi*).

Passiamo all'articolo 9 e mi chiedo perché si sia deciso, attraverso l'articolo di un decreto aiuti, di modificarlo. Non è certo lo strumento del decreto-legge che può affrontare un lavoro che prevede la riorganizzazione di tutta la copiosa normativa esistente in materia dal 1997. Al nostro Paese serve impostare un sistema stabile ed equilibrato di sostegno agli interventi finalizzati a riqualificare il nostro patrimonio immobiliare. L'efficientamento energetico degli immobili è da tempo un obiettivo della transizione ecologica e i dati dell'Enea dimostrano che questo tipo di interventi ha prodotto effetti positivi ben più importanti dei servizi e dei trasporti. Non basta provare a cambiare le regole del superbonus, per giunta in corso d'opera; occorre lavorare, Parlamento e Governo, a delle serie politiche di incentivazione, ma una politica seria richiede determinazione e obiettivi strategici chiari e condivisi, cosa che questo Governo sta dimostrando di non essere in grado di fare. Ciò che invece ha dimostrato di fare proprio il Governo Conte attraverso l'introduzione del superbonus. (*Applausi*).

La nostra non è una posizione ideologica, a meno di non considerare ideologico quanto affermato da tutto il comparto dell'edilizia in occasione delle audizioni fatte in Commissione bilancio.

Questo Governo si addentra in una materia così complessa attraverso l'introduzione di un articolo in un decreto-legge, ma poi, capendo che la questione si complicava, decide di espungerlo; poi, decide di riammetterlo e trattarlo in Commissione. E sullo sblocco dei crediti fiscali - ciò che più preme alle aziende e che veramente rischia di mandare in fallimento una marea di aziende - la soluzione prospettata non soddisfa le richieste che provengono da tutto il comparto perché non risolve il problema, ma lo complica. (*Applausi*). Non viene trattata la proroga della CILAS, ma viene approvato solo un ordine del giorno per la sua trattazione in legge di bilancio.

Vi siete voluti avventurare in materie che forse andavano meglio studiate nella loro applicazione e attuazione prima di essere trasformate in norme; buttate lì perché rispondenti a principi che - pare - le forze di Governo condividono. Ma qui non si tratta nemmeno di principi; sembrano più che altro *slogan* urlati in campagna elettorale che si stanno schiantando contro la realtà dell'irrealizzabilità. E i nodi sono venuti tutti al pettine: nodi tecnici, ma anche nodi di natura politica, proprio all'interno della vostra maggioranza. (*Applausi*).

Credo che quando ci si candida a forza di Governo la questione dell'esplicitazione in norme di principi vada quantomeno vagliata attentamente sulla reale possibilità di attuazione e se, una volta attuata, non produca più danni di quelli che si tenta di correggere.

Avete affermato che le vostre ricette fossero ciò di cui l'Italia aveva bisogno assoluto, urgentissime, necessarie, salvo poi riscriverle, toglierle da un atto e porle in un altro atto, come fatto per la proroga al 31 dicembre per la CILAS, quando non del tutto cassate, come nel caso del triste teatrino delle vicende del POS e del tetto al contante. Sia ben inteso: resta fermo il principio, come dite voi della maggioranza.

Colleghi, pensavate davvero di poter mettere a rischio i miliardi di euro del PNRR per una questione legata alle commissioni sui pagamenti con carte, per quanto fortemente attrattiva e distrattiva per l'intero *mainstream*? Ma quale parte del Paese ve lo ha chiesto, ne sentiva l'urgenza? Eppure, da una forza di Governo ci si aspetterebbero misure puntuali, espressione di strategie politiche precise e non di mere questioni di principio. Cosa c'è sotto? Una strategia? Una visione? Incompetenza? Di queste mirabolanti promesse totem elettorali oggi restano - a chi ha votato questa maggioranza - mortificanti contentini, salvo ulteriori colpi di scena. Anche l'assurda pantomima sulle commissioni per i pagamenti con carte finisce miseramente qui: un niente di fatto, e per la fine ingloriosa di questa crociata di principio del Governo ringraziamo sentitamente i sindacati e la Banca d'Italia per i disperati tentativi e più di tutti l'Unione europea, che invece è riuscita nell'intento di tutelare i cittadini italiani più dello stesso Governo nazionale.

Nell'attesa di scoprire verso quale direzione spingerà il Paese questa destra pasticciona, continuiamo a goderci serenamente la libertà di acquistare pagando come meglio crediamo: in contanti, con carta,

attraverso *smartphone* o in altri modi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rivolgo un saluto ai banchi del Governo.

Questo è di fatto il primo decreto-legge economico emergenziale interamente adottato dal nuovo Governo di centrodestra uscito vincitore dalle urne del 25 settembre scorso.

Le misure intraprese vanno sicuramente nella giusta direzione e, grazie anche al passaggio parlamentare e al lavoro della Commissione che, come ha detto il relatore Borghi, ha sicuramente operato in un clima di serietà e collaborazione - con l'unico obiettivo di apportare modifiche utili al Paese e sostenibili in questo momento difficile - possiamo dirci soddisfatti. In particolare, il contributo della Lega si è rivelato fondamentale attraverso l'approvazione di una serie di emendamenti per il miglioramento del provvedimento.

Gli effetti economici derivanti dalla crisi energetica hanno infatti reso necessari una serie di interventi eterogenei finalizzati al contenimento e al contrasto dell'aumento del costo dell'energia e dei carburanti e al loro riflesso sociale, oltre che economico. E in questa sede voglio ricordare come proprio il Gruppo Lega sia stato il primo, con Matteo Salvini, a denunciare la situazione dell'aumento del costo dell'energia, che forse tutti sottovalutavano. (*Applausi*).

In un contesto storico e geopolitico particolarmente complicato vorrei fare un brevissimo passaggio sul tema della transizione energetica ed ecologica. Se ne è parlato oggi in quest'Aula: se, da un lato, tutti concordiamo sulla necessità di dare compimento al progetto del *green new deal* europeo, con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, dall'altro è altrettanto necessario essere realisti, pragmatici e concreti nell'individuare un percorso adeguato che permetta di raggiungere questo ambizioso obiettivo senza lasciare indietro nessuno. (*Applausi*).

Questo significa introdurre strumenti, anche temporanei, che permettano a imprese, famiglie e cittadini di non pagare a caro prezzo i costi di scelte fatte sulla carta, calate dall'alto e che spesso non tengono conto delle diversità dei territori. In questo senso, riteniamo fondamentale strutturare un percorso che, senza minare il risultato finale, non penalizzi nessuno.

In questo senso, proprio sul tema energetico e ambientale abbiamo voluto introdurre misure finalizzate a un maggiore utilizzo dei combustibili alternativi al gas, nella conversione degli impianti, anche attraverso una deroga ai limiti sulle emissioni in atmosfera, nonché una semplificazione delle procedure burocratiche per le autorizzazioni ambientali, ma sempre nel rispetto dei limiti previsti dall'Unione europea. È stata poi conferita una maggiore progressività agli obblighi di immissione in consumo di biocarburanti utilizzati in purezza, in particolare per il settore dei trasporti, consentendo tempi congrui per l'implementazione dell'obiettivo della decarbonizzazione del settore.

Abbiamo poi reso strutturale lo strumento del *close-out netting*, che era tra l'altro in scadenza a fine anno, per permettere la salvaguardia della competitività dei grossisti dell'energia che operano in Italia, i quali sarebbero stati altrimenti assolutamente penalizzati sui mercati internazionali del *trading*.

Tutto ciò è stato fatto proprio per portare a casa misure importanti sul fronte energia per le nostre imprese, nell'ottica di una pragmatica sostenibilità. Come detto, tali misure vanno nella direzione del rispetto delle garanzie di tutela ambientale e incontro alle richieste di gradualità e supporto provenienti dal nostro tessuto industriale. Possiamo dirci particolarmente soddisfatti perché è importante che passi il concetto della transizione, che è un tema evidentemente cruciale, il quale deve però andare di pari passo con le esigenze del nostro tessuto economico e sociale. È necessario prendere delle decisioni normative che permettano a tutti gli imprenditori e a tutte le imprese di raggiungere i *target* ambientali, però, come detto, nei tempi e nei modi dovuti, con la necessaria gradualità e senza lasciare indietro nessuno ed evitando - ancora peggio - che qualcuno venga costretto a chiudere di colpo la propria attività per qualche provvedimento preso in base a un'ideologia *green* che non vorrebbe più praticamente alcuna attività nel nostro Paese, in particolare nel settore industriale, dimenticandosi dei diritti e della dignità dei lavoratori e dei piccoli imprenditori.

Sullo stesso strategico e fondamentale tema dell'approvvigionamento energetico abbiamo poi impegnato il Governo a prorogare la massimizzazione della produzione termoelettrica con

combustibili anche diversi dal gas per tutto il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024 e, soprattutto, a istituire un tavolo di confronto, che abbiamo voluto chiamare cabina di regia, per coinvolgere attivamente i territori interessati alle decisioni per garantire la sicurezza, l'ecosostenibilità e le dovute compensazioni. *(Applausi)*.

Anche qui, ancora una volta, a differenza di quanto è stato detto, dimostriamo l'importanza dell'ascolto dei cittadini nelle scelte fondamentali. Per troppo tempo i territori sono stati messi da parte, ma è ora necessario riportarli al centro delle scelte politiche prese in particolare in quest'Aula.

Sul tema dei lavori pubblici, andando incontro a quelle che erano le istanze poste da numerosi enti, dai Comuni, in particolare quelli in difficoltà, siamo riusciti a prorogare i termini per l'affidamento dei lavori per le opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di evitare che importanti risorse vadano perdute o addirittura siano revocate a causa di ritardi, in questo caso evidenziando ritardi di modesta entità nell'affidamento dei lavori.

Ancora, con riferimento ai servizi pubblici locali, è stata approvata la nostra proposta di organizzare dei criteri per la ripartizione del fondo di trasporto pubblico locale, introducendo una quota riservata, destinata proprio all'adeguamento dei corrispettivi del servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi del trasporto pubblico locale, in particolare con riferimento alla dinamica inflattiva.

Per quanto riguarda, invece, il superbonus 110, di cui si è tanto parlato negli interventi precedenti, ritengo che in questo provvedimento siano state inserite comunque iniziative importanti, in particolare per sbloccare la circolazione dei crediti e consentire alle imprese in difficoltà di portare a termine i lavori. Altri provvedimenti che avevamo messo in evidenza saranno inclusi nella manovra di bilancio.

Potrei parlare ancora a lungo di altre misure contenute in questo atto normativo, per esempio a sostegno degli enti locali, che permettono loro di fare fronte, in questo momento di difficoltà, agli oneri derivanti dall'aumento del costo dell'energia e quindi delle utenze energetiche pubbliche; o potrei parlare delle maggiori risorse messe a disposizione, sempre dei Comuni per la rigenerazione urbana, tenendo conto di quelle che erano le graduatorie già prefissate. Questo va in funzione di un'equa distribuzione in futuro su tutto il territorio nazionale.

Signor Presidente, concludo rilevando che qualcosa è stato fatto; molto, evidentemente, resta ancora da fare. Molto alte sono anche le aspettative che hanno i cittadini su di noi, ma, grazie a questo Governo, un Governo politico, un Governo finalmente di centrodestra, e grazie al lavoro di questo Parlamento e di una maggioranza che si sta davvero dando da fare con risultati tangibili, possiamo assolutamente dire che si sta andando nella direzione giusta per cercare di alleviare le sofferenze e le problematiche di milioni di italiani, che si trovano oggi a fronteggiare una crisi senza precedenti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi e colleghe, devo dire che non ho avvertito nei relatori un grande entusiasmo trascinatore sulle ragioni per cui, su questo decreto, non bisognasse avere nessuna attenzione rispetto alle proposte, agli emendamenti e ai contributi provenienti dalle opposizioni.

Tantomeno ho sentito quali siano le ragioni che inducono a impedire a questa Assemblea un dibattito sugli emendamenti, proponendo la fiducia. Mi pare che quegli argomenti manchino, anche perché siamo di fronte a un provvedimento che è la prosecuzione di altri. Devo anche dire che, rispetto agli altri, è una prosecuzione che progressivamente diminuisce l'attenzione in particolare sulle situazioni di maggiore difficoltà e su quelle più fragili, mentre ve ne sarebbe un gran bisogno.

Credo che molte e molti di voi abbiano letto oggi alcune notizie sui salari nel nostro Paese. Una notizia riporta che il potere d'acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici è sceso, negli ultimi tredici anni, del 10 per cento. Se a questo sommiamo il fatto che è cresciuta la quota di lavoro povero e associamo il fatto che abbiamo una inflazione che continua a crescere e una inflazione che è sempre più alta sui generi di prima necessità, a partire da quelli alimentari, forse non fa bene, a questo Parlamento e alla prospettiva del Paese, continuare a ignorare che c'è un tema di povertà e di impossibilità, per le famiglie e per tante e tanti, di raggiungere dignitosamente la fine del mese, di adempiere all'insieme degli oneri e delle responsabilità di pagamento.

Eppure, sembra proprio che ciò che caratterizza di più il rifiuto a discutere dei temi che vengono proposti dall'opposizione sia esattamente il rapporto con le persone più deboli, con le persone in maggiore difficoltà. Anche qui, faccio l'esempio di un emendamento che avete respinto nel precedente provvedimento e che di nuovo è stato respinto in questo, che è quello della necessità di proseguire le tutele per i lavoratori fragili, così definiti a norma della legislazione intervenuta durante il Covid-19.

Sono coloro che, per ragioni di salute, per ragioni di patologie esistenti, per ragioni di condizioni anche familiari, hanno difficoltà a svolgere una vita di relazione e di presenza nei luoghi con le stesse caratteristiche di molti altri cittadini e cittadine.

Continuo a non capire che cosa vi costi dare una risposta positiva prima che scadano quelle tutele a fine d'anno, cosa vi costi dire a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che sono considerati cittadini che non diventano disabili o impossibilitati a partecipare solo in ragione del fatto che continuate a non vederli. (*Applausi*).

Mi verrebbe in mente che ci sarebbero altre opportunità, ma non oso dirvi di inserirlo nella legge di bilancio perché mi pare che non ne sappiate venire fuori.

Ancora, se abbiamo questa situazione dei redditi dei lavoratori e delle lavoratrici, se abbiamo una situazione di difficoltà, se il lavoro povero è cresciuto, non solo poco si capisce perché vi ostinate a dire che vanno ridotte le misure di tutela della povertà, ma nemmeno perché non abbiate voluto discutere di un tema preciso, che è quello della possibilità di rateizzare le bollette del 2022 e del primo trimestre del 2023 per quelle famiglie che hanno un ISEE fino a 20.000 euro.

È un tema che avete affrontato, giustamente, rispetto alle imprese: perché per le famiglie no? Perché non si può considerare il fatto che sia necessario anche intervenire nei confronti di quelle famiglie che fanno fatica, che hanno difficoltà, che magari già hanno saltato delle bollette perché non erano in grado di pagarle? (*Applausi*). Credo che forse siamo sconvolti dal fatto che a Roma c'è un clima molto caldo e non sentiamo freddo, ma vorrei garantirvi che nel resto d'Italia ci sono molte zone dove il freddo c'è, dove si arriva sotto zero, dove avere o non avere riscaldamento, in particolare per le famiglie più in difficoltà, fa la differenza e che le bollette di questi mesi non sono semplicemente spesso la sola energia o il solo gas, ma sono il riscaldamento o no, sono la possibilità di avere pasti caldi oppure non averli, sono la possibilità cioè di vivere civilmente o di essere in profonda difficoltà. Non vi costava nulla rateizzare le bollette. È quello che si chiama un emendamento ordinamentale, perché non richiede che il Governo paghi quelle bollette al posto di qualcuno, ma che determini la norma che quella rateazione ci deve essere e che ci deve essere con tassi di interesse di un certo tipo. (*Applausi*). Non si capisce perché c'è questa disattenzione alle persone.

C'è anche un altro problema, rispetto al quale ci avete detto di no: se non c'è nessun intervento rispetto alla rateizzazione, rispetto alla rilevanza pubblica del mantenere gli allacciamenti alla luce, all'energia elettrica e al gas, può succedere che vengano staccati i contatori, che vengano interrotte le forniture. Anche questo è un tema che si è affrontato, per esempio, rispetto a delle attività imprenditoriali e come sempre dico giustamente, perché non è certo quella la ragione, ma posso invece domandarvi perché questo non possa valere sempre per quelle famiglie con un ISEE al massimo a 20.000 euro, che si potrebbero trovare da un giorno all'altro distaccata l'elettricità? Non so se i giornali dicano il vero, ma in qualche occasione hanno fatto una stima di quasi 5 milioni di persone che una bolletta o l'altra in questo periodo di bollette che crescono così velocemente l'hanno saltata e non l'hanno certo saltata perché volevano essere morosi, perché non sapevano cosa fare quel giorno e hanno deciso di divertirsi: l'hanno saltata perché non avevano i soldi per pagarla. Dunque, a quelle persone non siamo in grado di dire che per questo periodo, finché vige una condizione per cui le bollette continuano a crescere, non ci potrà essere il distacco dell'acqua, né della luce, né del gas e che saremo in grado di garantire loro di passare l'inverno con il debito riscaldamento e di usufruire delle forniture essenziali?

Ebbene, avete detto di no anche a questo. Vorrei farvi una domanda: ma cosa vi hanno fatto le persone in difficoltà? (*Applausi*). Quale turbamento vi provoca l'idea di avere una relazione positiva con chi è più in disagio e più in difficoltà? Ve lo chiedo per un'altra e ultima ragione, perché si è fatta una grande discussione sul *bonus* del 110 per cento. Ebbene, c'è un'attenzione che non vedo nel modo in cui affrontate i provvedimenti, oltre a quelli che già dicevano il senatore Fina e i colleghi del

MoVimento 5 Stelle.

Ma voi immaginate che cosa vorrebbe dire se molte aziende edili, che sono anche nate in ragione del superbonus 110 e che hanno riempito le nostre città di cantieri e attività, si trovassero, tra crediti incagliati, slittamenti, scelte varie e decisioni che non possono essere più prese, a non lavorare? Vorrebbe dire che quella che è stata la fondamentale ragione della crescita economica dell'anno scorso, cioè l'occupazione in quel settore, precipiterebbe. Forse dovrete ragionare sul fatto che quel precipizio vorrebbe dire che ci saranno non pochi lavoratori e lavoratrici che si troveranno senza un'occupazione; lavoratori e lavoratrici ai quali con le scelte che state facendo nel respingere tutti gli emendamenti e le proposte delle opposizioni, state dicendo che non solo potrebbero non avere un lavoro, ma nemmeno il riscaldamento. (*Applausi*). Pensateci, perché non vi hanno fatto nulla di male; anzi, magari vi hanno anche votato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mennuni. Ne ha facoltà.

**MENNUNI** (*FdI*). Signor Presidente, ci siamo trovati in un momento oggettivamente e tecnicamente molto complesso - perché siamo arrivati al Governo con una manovra scritta per dieci dodicesimi - a dover affrontare una crisi travolgente e drammatica, la peggiore crisi dal secondo dopoguerra in poi. Devo dire che un grande merito sento già che ce lo dobbiamo riconoscere: abbiamo davvero lavorato alacremente sia a livello di Camera per il varo della manovra in tempi rapidi e solleciti, sia in seno alla Commissione bilancio del Senato della Repubblica. Veramente mi corre l'obbligo di salutare con apprezzamento il lavoro del presidente Calandrini, di tutti i membri della Commissione bilancio e dell'Ufficio di bilancio, perché abbiamo avuto un ritmo di lavoro assolutamente incessante, consapevoli e coscienti che abbiamo l'esigenza di dare rapidamente risposta a quei milioni e milioni di famiglie che sono in uno stato di povertà assoluta e che attendono il varo di questo decreto-legge come della imminente manovra.

Qualche preoccupazione la ingenerano sicuramente quelle dichiarazioni che abbiamo ascoltato nella giornata di ieri, secondo cui si rischia di andare in esercizio provvisorio. C'è chi quasi lo richiama, questo esercizio provvisorio del bilancio. Invece crediamo che sia assolutamente necessario che si possa procedere rapidamente, non soltanto - come dicevamo - per dare sollievo immediato al tema del caro bollette, che deriva dalla crisi della guerra e del conflitto russo-ucraino, ma anche per cercare di cominciare ad apportare quelle soluzioni strutturali e profonde che l'Italia da anni chiede (*Applausi*) e che fino ad oggi non ci sono state. È uno dei motivi per i quali ci troviamo in questa situazione di gravissima crisi. Penso, ad esempio, al tema fondamentale degli approvvigionamenti energetici.

Nel decreto emergenziale, un provvedimento in cui cerchiamo di dare subito risposta al caro bollette su cui milioni e milioni di famiglie ci chiedono attenzione, vi è l'articolo 4, che abbiamo sviscerato in Commissione. È un articolo molto rilevante, relativo alle misure per l'incremento della produzione di gas naturale, che introduce una serie di modificazioni, alcune delle quali apportate anche in seno alla Commissione, per contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti tra cui il metano, rispettando l'impegno volontario dell'Italia al Global methane pledge, rilanciato anche nel vertice della COP27.

Abbiamo poi lavorato sull'articolo 5 del decreto-legge in discussione, sulle proroghe di termini del settore del gas naturale, oltre che sull'articolo 6-bis, che è stato aggiunto, per la promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza. Ci sono dunque degli interventi rilevanti anche sul tema dell'ambientalismo, che qualcuno spesso richiama come caro e che invece qui vede la sua autentica e concreta realizzazione.

Vorrei cogliere l'occasione offerta dal dibattito odierno per ribadire la grande e profonda soddisfazione, signor Presidente, per il risultato conseguito mediante l'accordo in Unione europea sul *price cap* a 180 euro. (*Applausi*). Io direi infatti che lo *standing* di questo Governo a livello internazionale e in Unione europea è di tutta evidenza; il risultato di ieri è relevantissimo perché probabilmente ci consentirà anche di liberare risorse preziose che potremo destinare a quei tanti provvedimenti strutturali a cui noi riteniamo debba essere data urgente risposta.

Sempre in tema di politica europea e internazionale, non posso non esprimere apprezzamento per l'attenzione che il nostro Presidente del Consiglio sta ottenendo relativamente, ad esempio, alla politica



che ci è sempre stata attribuita di tutela dei confini europei dell'area Schengen, che non possono essere soltanto salvaguardati dall'Italia, perché sono anche questi una competenza propria dell'Europa e non solo italiana ed è bene che noi lo ribadiamo con forza e determinazione. (*Applausi*).

Tornando al lavoro della Commissione bilancio, che oggi siamo chiamati a affrontare in merito alla conversione del decreto-legge aiuti-*quater*, in quelle sedute nutrite e piuttosto lunghe e complesse sono state apportate migliorie, per esempio per quanto attiene ai crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti, sulla proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio di attività agricole e della pesca.

Come ricorderete, colleghi, si è svolto un ampio dibattito sull'articolo 3, afferente le misure per fronteggiare il caro bollette, con l'elaborazione in seno alla Commissione medesima dell'articolo 3-*bis*, recante misure straordinarie in favore degli enti locali per fronteggiare i costi energetici. Gli enti locali, i Comuni, i municipi, ci chiedono infatti attenzioni da questo punto di vista che il decreto-legge in esame oggi vuole assolutamente riconoscere.

Precedentemente abbiamo trattato il tema dell'approvvigionamento del gas naturale; in questo contesto, l'articolo 6-*bis* è relativo alla promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza. Inoltre, abbiamo trattato il tema dell'*automotive* e disposizioni in merito al trasporto pubblico locale e regionale. Quanti sono i temi affrontati dal decreto-legge in esame? L'articolo 8-*bis* interviene poi in materia di semplificazione e accelerazione dei tempi di pagamento in favore degli enti locali. Anche questo è un grande tema e un grido d'allarme che ci viene sempre rappresentato dai territori.

Non possiamo non soffermarci, come ha fatto prima il nostro collega Liris, sul tanto dibattuto articolo 9. Ebbene, fra le misure da esso recate ci sono prestiti ponte per imprese con garanzia pubblica tramite SACE SpA: è un sostegno rilevante per le imprese in crisi. Colleghi, io penso che siate tutti consapevoli e coscienti che il dato disastroso di 33.000 imprese artigiane in gravissima crisi e a rischio fallimento è stato rilevato a ottobre 2022, dunque non credo che si possa attribuire a noi il rischio della perdita di lavoro di 150.000 lavoratori, perché questo è il frutto di una politica purtroppo erronea che è stata compiuta, alla quale al nostro Governo e alla nostra maggioranza viene chiesto di porre urgente e rapido riparo. È quello che noi stiamo cercando di fare e grazie a questi provvedimenti riusciremo a evitare il fallimento di molte di queste imprese.

Abbiamo poi l'articolo 14-*bis*, che reca misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane, volte a rafforzare il sistema delle *startup* innovative. Ne voglio parlare perché troppo spesso ci si sofferma in questi consessi sul reddito di cittadinanza. Troppo raramente ci si è soffermati in questi consessi sull'esigenza di dare lavoro ai giovani, di creare impresa, di restituire respiro ai nostri tessuti produttivi ed è quello che noi dobbiamo cercare di fare. (*Applausi*).

Vedo che ho poco tempo ancora per il mio intervento, ma una cosa la vorrei dire; io sono stata consigliere comunale e consigliere di municipio, come molti di coloro che siedono in questi scranni, per moltissimo tempo. Noi sappiamo che la grande sfida che ci viene attribuita dagli elettori oggi non è soltanto di svolgere una politica da politici che guardano all'oggi e al domani, come facciamo con questo decreto perché con la sua conversione guardiamo al domani del cittadino che deve pagare la bolletta, ma dobbiamo avere l'ambizione di guardare alle future generazioni da uomini e donne dello Stato. È questo che ci viene richiesto. Spero veramente che tra maggioranza e opposizione in questo mandato si lavori insieme per ritirar su l'Italia da uomini e donne dello e per lo Stato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pirondini. Ne ha facoltà.

[PIRONDINI](#) (*M5S*). Signor Presidente, il decreto-legge aiuti-*quater* è il primo vero provvedimento ascrivibile a questo Governo. Un provvedimento che racconta uno stanziamento di 14 miliardi di euro, anche se in realtà di miliardi ne stanziava soltanto 4, mentre i restanti 10 li eredita dal Governo precedente. Parliamo di misure che avrebbero dovuto avere l'intento di contrastare il caro energia e di sostenere le imprese. Parliamo, in realtà, di misure perlopiù insufficienti, poco lungimiranti e prive di una vera prospettiva politica; misure che peraltro ci riportano indietro di decenni, che guardano al passato e che ignorano il futuro.

Il MoVimento 5 Stelle non stenta a definire assolutamente inaccettabili alcune di queste misure. Sono

inaccettabili, ad esempio, signor Presidente, le trivellazioni nei nostri mari. (*Applausi*). E sono ancora più inaccettabili perché provengono da un Governo alla cui guida c'è una Presidente del Consiglio che nel 2016 faceva campagna elettorale per convincere gli italiani ad andare a votare al *referendum* proprio per impedire il rinnovo delle concessioni estrattive.

Pensi, signor Presidente, che nel 2016 l'attuale Presidente del Consiglio esprimeva la propria ferma condanna alle trivelle, definendole addirittura un aiuto ad alcune grandi *lobby*. E ancora; invitava i cittadini italiani a non far passare sotto traccia «un *referendum* molto importante per la qualità del nostro ambiente e la difesa del nostro mare». Pensate che addirittura, sempre nel 2016, sul sito ufficiale dell'attuale Presidente del Consiglio si poteva leggere la seguente frase «Domenica andiamo a votare sì al *referendum* per dire basta alle trivellazioni, basta all'inquinamento del nostro mare e basta a un Governo ipocrita e servo dei poteri forti che sta affamando il popolo italiano per fare gli interessi di amici e parenti». Scusate, ma queste grandi *lobby* di cui parlavate che fine hanno fatto? (*Applausi*). Sono sparite o semplicemente si sono fatte dei nuovi amici anche in questo Governo? (*Applausi*).

Valutiamo poi gli aspetti prettamente numerici del provvedimento.

Le stime dell'ex Ministro della transizione ecologica valutavano intorno ai 70 miliardi i volumi delle riserve recuperabili sull'intero territorio nazionale, in terraferma e in mare. Una quantità che nel suo complesso coprirebbe il fabbisogno nazionale per un solo anno. La quantità di gas recuperabile grazie alle previsioni del provvedimento del Governo è stimata intorno ai 15 miliardi di metri cubi in dieci anni, ossia soltanto il 2 per cento del fabbisogno nazionale. Tutto questo senza considerare che questa misura è in palese contrasto con quanto previsto dal nuovo articolo 9 della Costituzione che, come ricordiamo, ha inserito nella Carta costituzionale un esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. L'articolo 9 della Costituzione, lo ricordiamo, parla di difesa dell'ambiente, non di difesa delle *lobby*. (*Applausi*).

Permettetemi poi di illustrare un altro provvedimento che riteniamo assolutamente inaccettabile; sto parlando del grave ridimensionamento del superbonus 110 per cento. Questo Governo ha deciso di procedere ad una gravissima riduzione della detrazione del superbonus che passa dal 110 al 90 per cento; un taglio fatto peraltro senza prevedere una politica pluriennale per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici.

Più volte mi sono chiesto come mai un Governo che promette più lavoro voglia affossare un superbonus che ha fornito, unitamente agli altri *bonus* edilizi, un contributo del 22 per cento alla crescita del PIL nel 2022, ha realizzato una crescita *record* del 6,7 per cento del PIL italiano nel 2021 e che, a fronte di 38,7 miliardi di euro spesi, ne ha generati di indotto quasi 125. Una misura, quella del superbonus, che ha consentito di generare, per ogni beneficiario, un risparmio annuo medio in bolletta di 500 euro e di risparmiare 979.000 tonnellate di CO<sub>2</sub>. Una misura, quella del superbonus, che ha generato 902.000 nuovi posti di lavoro. Ma come, signor Presidente, agli italiani in indigenza, ai quali togliete cinicamente il reddito di cittadinanza, dite che li aiuterete trovando loro un lavoro e contemporaneamente distruggete la misura che in Italia ha creato più posti di lavoro negli ultimi vent'anni? (*Applausi*).

Davvero faccio fatica a comprendere come sia possibile affossare una misura che ha raggiunto in così poco tempo risultati così straordinari. Perdonatemi, ma l'unica risposta che riesco ragionevolmente a darvi è sempre la stessa: affossate il superbonus 110 per cento solo ed esclusivamente perché lo ha pensato e realizzato il MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*). Piuttosto che riconoscere un merito ad un avversario politico, siete disposti a mettere in difficoltà un comparto strategico del nostro Paese, come quello dell'edilizia, che a gran voce invece vi chiede di confermare il superbonus 110 per cento. Peraltro, la logica dell'affossare misure valide soltanto perché realizzate da una forza politica a voi avversa è la medesima che vi porta a togliere il reddito di cittadinanza a cittadini italiani che, tra qualche mese, non avranno più nemmeno i soldi per fare la spesa. A loro state promettendo un lavoro: bene, lo vedremo presto tutto questo lavoro creato in pochi mesi! Ci perdonerete però se facciamo leggermente fatica a credere nel raggiungimento di questo obiettivo.

Come se non fossero già abbastanza retrogradi i punti presenti nel decreto-legge enunciati fino a qui, all'interno del testo inserite anche misure per velocizzare alcune cosiddette grandi opere, tra le quali

troviamo la Gronda di Genova. Per chi non la conoscesse, la Gronda di Genova è un'opera pensata "solamente" quaranta anni fa e pronta, se cominciassero oggi i lavori, "solamente" tra altri quindici anni. È un'opera che è più o meno attuale come le carrozze con i cavalli, le bighe e le palafitte, un'opera i cui costi sono invalutabili, a meno che qualcuno non decida di credere alla barzelletta dei 4,5 miliardi di euro stimati, cifra destinata probabilmente a raddoppiare. Si tratta di un'opera verso la quale il MoVimento 5 Stelle ha sempre manifestato, nel merito, le ragioni della propria contrarietà. Non ci siamo però soltanto limitati a contestare l'opera, ma abbiamo anche sostenuto delle proposte alternative. La proposta alternativa da noi sostenuta è stata riconosciuta dallo stesso Ministero, il cui Sottosegretario leghista è lo stesso di oggi, come migliore da tutti i punti di vista: dal punto di vista dei costi, dei tempi di realizzazione e dell'impatto ambientale e viabilistico. Per quale motivo il Governo non prende in considerazione questa alternativa? Forse proprio perché costa poco? Forse perché non prevedrà quello che l'ex amministratore delegato di Atlantia, Giovanni Castellucci, definiva il più grande scavo del mondo? Pensate che meraviglia: il più grande scavo del mondo in roccia amiantifera, in uno dei territori più fragili al mondo dal punto di vista del dissesto idrogeologico. Uno scavo mastodontico, in un territorio fragile come quello genovese, in cui ogni autunno bastano pochi minuti di pioggia per rischiare la vita, a causa di frane, allagamenti, smottamenti e alluvioni. Invece di sperperare denari pubblici in opere assurde come questa, vi suggeriamo di utilizzare le medesime risorse per mettere in sicurezza i territori fragili dal punto di vista idrogeologico. In questo modo si generano nuovi posti di lavoro, si mettono in sicurezza i territori e, per dirlo in sintesi, si salvano vite umane. *(Applausi)*.

In conclusione, volendo riassumere questo vostro primo atto di Governo, lo potremmo fare definendolo una manovrina, fatta per lo più con i soldi del Governo precedente, che ha come obiettivo principale quello di favorire le *lobby*, di affossare misure che hanno generato nuovi posti di lavoro, impoverendo ancora di più i cittadini italiani, di affossare misure che hanno portato vantaggi per l'ambiente e dare vita a cantieri per opere antichizzate, pensate nel secolo scorso. Nel 2016, come già detto in precedenza, l'attuale presidente Meloni definiva il Governo che voleva trivellare i nostri mari e affamare il popolo «un Governo ipocrita e servo dei poteri forti». Chissà se lo pensa ancora oggi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garavaglia. Ne ha facoltà.

**GARAVAGLIA** (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, partiamo da una valutazione generale sul decreto-legge aiuti-*quater*, ma anche sulla manovra, perché i due provvedimenti sono collegati. La valutazione è molto semplice, bisogna considerare il contesto: ci sono le elezioni e, in un mese, si fa sia l'aiuti-*quater* che la manovra. Quindi in pochissimo tempo si fa il possibile. L'anomalia semmai era negli anni scorsi, quando, con un Governo tranquillamente in essere, si faceva la legge di bilancio in un solo passaggio, alla Camera o al Senato; quella era l'anomalia. La differenza è tutta nell'atteggiamento dell'opposizione. La Lega ha sempre garantito il rispetto dei tempi, anche dall'opposizione, perché prima c'è l'interesse nazionale. *(Applausi)*. Qua c'è chi pensa che sia cosa intelligente speculare sui tempi, con un Governo appena eletto.

Secondo tema: qual è la filosofia generale di questo decreto aiuti-*quater*? È molto semplice: ci sono poche risorse, cerchiamo di fare il più possibile con poche risorse in poco tempo (punto uno), nell'attesa di capire se l'Europa fa l'Europa (punto due). Spieghiamo i due punti. Punto uno: il ministro Giorgetti non ha fatto altro che replicare quello che aveva fatto il ministro Giorgetti nel Governo Draghi. Abbiamo poche risorse; da dove arrivano? Sono piovute giù dal cielo? No, semplicemente l'economia è andata meglio del previsto, in particolare i servizi e il turismo; si genera un *basket* di risorse e cerchiamo di usarle concentrate in poco tempo. Questa era la filosofia dell'aiuti-*ter*, un provvedimento fatto con Draghi e con il ministro dell'economia Franco, quindi, su suggerimento di Giorgetti, concentriamo poche risorse in pochi mesi e poi il Governo che arriverà, perché si sapeva che c'erano le elezioni, deciderà cosa fare. Altrimenti, spalmando queste poche risorse su quattro mesi, sarebbe rimasto un intervento blando. La stessa filosofia è stata applicata nell'aiuti-*quater*, quindi niente di particolare: ci sono poche risorse, cerchiamo di fare con esse il massimo possibile.

Secondo tema: siamo in attesa di capire se l'Europa fa l'Europa. L'Europa farà l'Europa? Vedremo. Si è

raggiunto uno pseudoaccordo sul *price cap*. Teniamo conto che solo il fatto che venisse annunciata la possibilità di fare un accordo di questo tipo, qualche mese fa, ha fatto crollare i prezzi del gas, che adesso vediamo intorno ai 100-150 euro, mentre prima veleggiavano a 300-400 (cifre pazzesche). Quindi solo il fatto che l'Europa pensasse di muoversi ha fatto ridimensionare i prezzi. Basta quello che è stato fatto? Secondo noi si potrebbe fare di più, però intanto vediamo che qualcosa è stato fatto. Vedremo poi in primavera se l'Europa farà davvero l'Europa e allora capiremo se bisognerà fare un ulteriore intervento oppure no; ad oggi non abbiamo elementi per capirlo.

Veniamo quindi al decreto-legge in sé. Faccio un intervento che non è usuale dalla maggioranza: critico una cosa che non c'è. Normalmente si dicono tutte le cose belle che ci sono, ma io ho un sassolino nella scarpa, perché si poteva fare meglio, in particolare su un tema che riguarda le terme di Montecatini. Sembra una cosa da poco, però si poteva intervenire e risolvere un problema, che rischia di diventare enorme. Le terme di Montecatini sono un sito UNESCO. La società ha accumulato un debito di 20 milioni di euro. È stata gestita bene? Parliamone: se si accumula un debito di 20 milioni, non è stata gestita benissimo. Il socio principale è la Regione. Che facciamo? Facciamo finta di niente? No, perché è un sito UNESCO e si rischia di perdere tale qualifica. Il senso del mio intervento è: va bene, non è passato in questa sede, ma tanto dovrà passare, perché lo Stato non si può permettere di perdere un sito UNESCO. Abbiamo infatti un precedente identico: il Governo precedente è intervenuto su Venezia, perché si rischiava di perdere la qualifica di sito UNESCO per la questione delle navi (non so se vi ricordate), e vennero investiti milioni di euro.

Quindi, non è successo adesso, ma succederà a breve: si interverrà, perché non possiamo permetterci di perdere il sito UNESCO terme di Montecatini, nel contesto delle terme toscane. (*Applausi*).

Infine, mi hanno sollecitato alcune riflessioni gli interventi sul tema energie, trivelle, petrolio e rifiuti. Faccio due considerazioni molto semplici: al di là del fatto che sappiamo tutti che si andrà verso tecnologie diverse e l'utilizzo di materie prime differenti, è assolutamente logico, banale e scontato che finché si usa un metro cubo di gas è meglio usare un metro cubo di gas italiano; finché si usa un litro di gasolio per far girare un camion, è meglio usare un litro di petrolio italiano, ma questo è talmente ovvio che non dovrebbe essere neanche oggetto di riflessione, perché va da sé che l'obiettivo nostro è di ridurre le importazioni, com'è normale che si debba fare. Quindi, in quest'ottica, ci stupiamo di riflessioni che non tengono conto di un contesto che è completamente cambiato. (*Applausi*). Certo, quando prima il gas costava pochissimo il problema non c'era, soprattutto perché ce lo davano, ma nel momento in cui non siamo certi che ce lo diano, non è neanche più un tema di prezzo, ma di sicurezza nazionale.

Infine, sui rifiuti, ho una piccola buona notizia. Nel mio piccolo Comune in provincia di Milano, con 6.500 anime, a giorni apriamo il rubinetto del metano: un impianto innovativo, con tecnologia innovativa, che rende tre volte quelle esistenti e ricava il metano dalla frazione umida dei rifiuti. Quindi, molto semplicemente, avremo metano e non pagheremo più lo smaltimento della frazione umida dei rifiuti. Sapete chi per dieci anni ha contrastato questo impianto? Il PD e i 5 Stelle, ecologisti a parole. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misiani. Ne ha facoltà.

**MISIANI (PD-IDP)**. Signor Presidente, discutiamo questo decreto-legge in una fase complicata per l'economia dell'Italia, così come per quella degli altri Paesi europei. La crisi energetica continua a mordere, anche se le quotazioni del petrolio e del gas sono meno alte rispetto a pochi mesi fa, l'inflazione è ai massimi dal 1983 (a novembre è rimasta inchiodata all'11,8 per cento) e la sua impennata in tutti i Paesi avanzati sta portando le banche centrali, compresa - ahinoi - la Banca centrale europea, ad innalzare i tassi di riferimento per bloccare la dinamica inflazionistica ed evitare quello che i tecnici chiamano il disancoraggio delle aspettative degli operatori economici. Tutte queste dinamiche stanno, da una parte, portando l'economia del nostro Paese a rallentare fino ad una possibile recessione nel 2023 e, dall'altra, stanno allargando le disuguaglianze, perché l'inflazione nasce dalla dinamica dei prodotti energetici e dei generi alimentari e queste spese sono largamente incompressibili e pesano di più, in proporzione, sui bilanci delle famiglie più fragili. Quindi, questa inflazione allarga le disuguaglianze che già si erano ampliate con la crisi pandemica del 2020.

Il decreto aiuti-*quater* è parte integrante della manovra di bilancio, predisposta dal Governo Meloni, manovra che sarebbe chiamata ad affrontare queste emergenze e a rilanciare la crescita di un Paese che purtroppo va verso la stagnazione, se non la recessione. La manovra dovrebbe cercare di affrontare queste disuguaglianze e aiutare innanzitutto le famiglie più fragili del Paese. Qual è il punto? La strategia che emerge dal combinato disposto del decreto-legge aiuti-*quater* da una parte e della legge di bilancio dall'altra non ci porterà da nessuna parte, né su un fronte né su un altro.

Questa è una manovra che non rilancerà la crescita economica, anzi, rischia di indebolirla: mi riferisco in particolare agli investimenti privati, che subiranno l'indebolimento del superbonus e dei principali incentivi, ma il rischio riguarda anche il versante degli investimenti pubblici, perché c'è una pesante cappa di incertezza che grava sul PNRR, sui 200 miliardi di investimenti e sulle riforme che sono la vera chiave per fare ripartire il Paese.

Il decreto-legge aiuti-*quater* che discutiamo e voteremo in quest'Aula concentra la gran parte delle risorse sul caro energia per l'ultimo trimestre 2022: sono quasi 9 miliardi di euro sugli oltre 10 di impieghi disposti.

Il testo sostanzialmente proroga per l'ultimo trimestre dell'anno una serie di misure che il Governo Draghi aveva via via varato per la prima parte del 2022: penso ai crediti d'imposta relativi ai consumi di gas e di energia elettrica delle imprese, al taglio delle accise sulla benzina e sul gasolio, peraltro ridimensionato perché, come noto, dal 1° dicembre 2022 il taglio è stato ridimensionato e dal 1° gennaio 2023 non è più finanziato; quindi, in realtà, il prezzo del gasolio e della benzina è più alto rispetto a quello che sarebbe stato prorogando gli interventi precedentemente previsti dal Governo Draghi.

Il decreto-legge stanziava risorse per gli enti locali, che, tuttavia, leggendo insieme il provvedimento e la legge di bilancio sono manifestamente insufficienti rispetto agli extracosti energetici che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni stanno sopportando e sopporteranno l'anno venturo. Il decreto-legge prevede anche misure finalizzate all'incremento della produzione nazionale di gas naturale.

Presidente, noi non siamo contrari all'aumento di produzione; anzi, è una delle strade per diversificare gli approvvigionamenti energetici di un Paese che, fino al 2021, dipendeva per il 40 per cento dei propri consumi di gas dalle forniture provenienti dalla Russia. È chiaro, però, che, al di là della propaganda del Governo, la strada dell'aumento della produzione nazionale non è di per sé risolutiva. Nel 2021 abbiamo prodotto poco più di 3 miliardi di metri cubi (più o meno il 5 per cento dei consumi nazionali di gas); il raddoppio di questa produzione - ammesso che ci si riesca - richiede tempi non brevissimi e non sarebbe comunque sostitutivo se non di un decimo del gas che importavamo dalla Russia.

Qual è il punto che ci lascia in ogni caso perplessi rispetto a quanto prevede il decreto-legge? È la necessità, che non viene risolta dal testo, di dialogare con gli enti territoriali che saranno interessati dagli interventi di aumento della produzione previsti.

Colleghi, abbiamo ascoltato perplessità e rilievi da parte della Regione Emilia-Romagna ma anche da parte della Regione Veneto, che sono guidate non da estremisti dell'ambientalismo dogmatico, ma da presidenti di centrosinistra, Stefano Bonaccini, e di centrodestra, il presidente Zaia, che sono riconosciuti per il loro pragmatismo, specialmente di fronte a un'emergenza come quella energetica.

Era ed è allora necessario dialogare con questi territori, mentre il decreto-legge interviene evitando questo nodo, che noi riteniamo riemergerà e che invece andrebbe messo a tema: dialogo con i territori e rigorosi studi scientifici per trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aumentare la produzione nazionale ma anche tematiche di ordine ambientale che non sono banali e non vanno banalizzate e risucchiate nella polemica politica spicciola.

Qual è il punto di fondo degli interventi in materia energetica previsti dal decreto-legge aiuti-*quater* e dalla legge di bilancio? Non emerge una strategia energetica nel lungo periodo. Si stanziavano risorse per compensare le famiglie e le imprese, come già aveva fatto il Governo Draghi: crediti d'imposta, rafforzamento del *bonus* sociale, IVA ridotta e tutto l'insieme di interventi che hanno caratterizzato il 2022.

Non c'è però quel passo in avanti che sarebbe necessario verso le rinnovabili, che sono il futuro dal punto di vista non solo della riduzione delle emissioni, ma anche dell'indipendenza energetica e geopolitica del nostro Paese e dell'abbattimento dei costi per le famiglie e le imprese. Infatti, produrre oggi con eolico e fotovoltaico costa una frazione rispetto a quanto costa produrre con energia elettrica e gas.

Inoltre, non vi è - anzi, viene di fatto indebolita - una strategia di risparmio ed efficientamento energetico del patrimonio immobiliare che oggi è responsabile di una quota molto rilevante dei consumi energetici, da una parte, e delle emissioni inquinanti e climalteranti, dall'altra.

L'articolo 9 del provvedimento è il punto più delicato di una strategia di risparmio energetico che è assente o addirittura esce ridimensionata dal decreto e dalla manovra di bilancio. Come noto, una parte degli interventi sul superbonus sono stati spostati alla Camera dei deputati, dove è in discussione il disegno di legge di bilancio.

Il decreto accelera il *décalage* del superbonus 110 per cento, già previsto dal Governo Draghi con la legge di bilancio per il 2022, ma non affronta due nodi che invece andavano trattati immediatamente, a cominciare dallo sblocco di 5 miliardi di euro di crediti fiscali incagliati, che mette a rischio decine di migliaia di famiglie e imprese. Era quella la prima emergenza su cui intervenire e, invece, il decreto dà risposte debolissime su questo fronte.

In secondo luogo, vi è necessità di una strategia di efficientamento che guardi almeno al 2030. C'è infatti un mondo dopo il superbonus. Tuttavia, questa strategia di efficientamento è totalmente assente sia da questo decreto, che dalla manovra di bilancio. Si pasticcia, invece, sulle scadenze (tanto è vero che ci si rimetterà mano con la legge di bilancio), non si affronta il problema dei crediti fiscali incagliati (togliendo di mezzo l'unico intervento realmente risolutivo che, come sollecitavano tutti gli *stakeholder* coinvolti in questa vicenda, è quello sugli F24) e non si definisce una strategia di medio periodo.

#### **Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,03)**

(Segue MISIANI). Signor Presidente, questi sono i nodi non affrontati dal decreto che ha un orizzonte di cortissimo respiro, al pari della manovra di bilancio per il 2023. Si tampona la crisi energetica, prorogando le misure del Governo precedente, ma non si imposta una strategia di medio e lungo periodo e si indebolisce oggettivamente un intervento - quello del superbonus - che andava riformato e migliorato. Tante volte abbiamo discusso delle criticità di questo strumento, che però questo Governo archivia frettolosamente senza sostituirlo con una strategia nuova che parta dai limiti e salvaguardi il nucleo della misura, che era il rilancio dell'edilizia sostenibile, coniugato con gli obiettivi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni. Questo grande obiettivo strategico del Paese rimane non affrontato dal Governo e credo che ciò sia uno dei limiti più grandi della manovra di bilancio per il 2023. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salvitti. Ne ha facoltà.

[SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo a discutere sul cosiddetto decreto aiuti-*quater*, la cui finalità, come si intuisce già solo dal nome, è tentare di sostenere le risorse presenti sul nostro territorio, ossia le famiglie e, soprattutto, le imprese che creano lavoro e danno l'opportunità ai nuclei familiari di avere un piatto caldo a casa la sera.

È però altrettanto vero che, proprio perché si tratta di aiuti, il provvedimento non può essere risolutivo per determinate problematiche esistenti. Certamente la volontà di questo Governo è andare incontro nel modo più veloce possibile alle problematiche evidenti a tutti, soprattutto in tema di crisi e approvvigionamento energetico. Si interviene pertanto a sostegno delle famiglie, delle imprese e delle attività presenti sul nostro territorio, affinché possano sopravvivere a questo periodo.

È normale anche che ci sia, ed è naturale che così sia, una visione diversa rispetto alle misure da mettere in campo per far sì che si inverta questa tendenza presente sul nostro territorio, ma non solamente sul nostro territorio.

Ci sono stati provvedimenti di carattere europeo, come il *price cap*, intervenuto proprio nei giorni scorsi per far sì che si potesse calmierare il progressivo aumento del prezzo del gas. Non è però un provvedimento che definisce o stabilisce un tetto all'acquisizione del gas stesso; tant'è che solamente

l'annuncio che potesse intervenire questo provvedimento aveva fatto già calmierare il prezzo di per sé, frenando la speculazione da parte degli speculatori stessi.

Sicuramente c'è una visione diversa, che si evidenzia anche attraverso il provvedimento sul superbonus. È evidente che noi abbiamo una visione diversa rispetto a quella che è stata prospettata. È vero che il superbonus ha portato dei benefici in termini di PIL nazionale, ma è altrettanto vero che, al di là della somma di circa 40 miliardi che il superbonus è costato allo Stato stesso, c'era qualcosa che non andava. Infatti la situazione che stiamo vivendo adesso, soprattutto quella dei crediti bloccati, proviene dalla gestione precedente dell'amministrazione pubblica. Altrimenti, non ci saremmo trovati in questa situazione.

Noi abbiamo una visione diversa e vogliamo intervenire su questo tema, ma non è certo attraverso questo provvedimento che possiamo dare una visione prospettica di quella che può essere la soluzione, perché si tratta esclusivamente di un decreto aiuti. È però il primo passo verso una modifica di quelli che possono essere gli interventi da questo punto di vista. Nessuno nega la spinta data a quello che è sempre stato, in Italia, un settore strategico, quello dell'edilizia; ma è altrettanto vero che, così come è stato finora, non ha funzionato, come dicono i numeri, i risultati, la situazione nella quale ci troviamo in questo momento.

Siamo intervenuti con provvedimenti tampone. Trattandosi di un decreto aiuti questo era l'obiettivo, in modo tale da poter intervenire più velocemente possibile rispetto alle esigenze. È altrettanto vero che lo si è fatto attraverso i crediti di imposta e attraverso i provvedimenti che venivano sviluppati dal precedente Governo. Nel momento in cui avremo la possibilità di sviluppare l'azione economica e di obiettivo da proporre alla Nazione, lo faremo attraverso un percorso, lungo cinque anni, di un Governo politico, che ha intenzione naturalmente di rilanciare l'economia di qualsiasi tipo di settore, ma anche attraverso l'indipendenza energetica.

Probabilmente l'indipendenza sarà impossibile averla sempre, ma l'obiettivo è avere delle risorse naturali autarchiche, che ci consentiranno comunque di avere una sorta di protezione rispetto al problema intervenuto in questi tempi. Questo perché la difficoltà non è solamente di carattere economico, ma è collegata ad una situazione internazionale tale da non sapere dove ci porterà.

L'Italia ha delle risorse naturali sulle quali poter investire per l'energia pulita e noi tentiamo di andare incontro a queste esigenze della nostra Nazione utilizzando le risorse naturali che abbiamo. L'intervento del decreto aiuti-*quater* è provvisorio, come dato, da un punto di vista semantico, anche da come è definito. Quindi, è un primo passo verso la conversione di quella che è la politica di sviluppo di questa Nazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, avendo pochi minuti a disposizione, vorrei soffermarmi sui temi sollevati dai colleghi intervenuti nella discussione, a partire dai due relatori, il senatore Borghi e il senatore Liris. È vero che in Commissione bilancio le opposizioni hanno cercato di dare un proprio contributo, ma ci è stato sostanzialmente impedito, perché, come tutti quelli che erano in Commissione fanno, in effetti è stato impossibile lavorare, in particolare sulla questione del superbonus. D'accordo con la maggioranza, in Commissione avevamo stralciato la discussione sul superbonus dagli emendamenti segnalati, proprio perché si voleva cercare di trovare una soluzione condivisa. Questo è il punto più rilevante di questo decreto-legge, che è il primo atto che fa questo Governo e quindi se ne deve assumere tutta la responsabilità.

Come tanti di voi, ho sentito le audizioni dei soggetti interessati, l'ANCE, Confedilizia, Confartigianato, i sindacati, le associazioni professionali. Ebbene, anche nell'ultimo intervento ho sentito dire una cosa che è esattamente il contrario di quello che ci hanno spiegato e che è contenuto nelle relazioni scritte di quelli che abbiamo sentito. Ad esempio, sul problema del superbonus, la critica vera che viene avanzata è rispetto al fatto - che non è stato risolto per niente, perché con la norma così come è stata scritta si dà un colpo davvero mortale a questa impostazione - che manca una programmazione, che le regole sono cambiate 22 volte in due anni, che non è colpa di questo Governo, perché è stato fatto prima. Il problema, però, è che manca qualsiasi progettualità, lo diceva prima il senatore Misiani, manca una prospettiva che guardi al 2030 e quindi su questo costruire una politica

per evitare che il mercato sia drogato e che quindi in qualche modo faccia lievitare i prezzi e perché dia la possibilità di lavorare. Questa cosa non c'è, non esiste, perché il superbonus viene sostanzialmente cancellato.

Un altro problema è che si dice che non è stato dato niente. Questo l'ha detto il ministro Giorgetti nel corso dell'audizione sulla Nota di aggiornamento al DEF, quando io ho posto una domanda e la risposta è stata che la spesa non è pari alla resa. Ma come si fa a dire questo, di fronte al fatto che l'ANCE dichiara 490.000 occupati diretti e 400.000 indiretti? Questi sono dati forniti dall'ANCE e da Confedilizia e confermati anche dai sindacati. Certo, si tratta di occupazione precaria, proprio perché non c'è una progettualità, ma 900.000 persone hanno potuto lavorare e quindi non hanno bisogno di assistenza, ma hanno prodotto PIL, hanno prodotto ricchezza e hanno pagato le tasse, insomma hanno dato il loro contributo. Mai come con questa scelta sul superbonus si è dato impulso a un settore importante come quello dell'edilizia, che pure andava corretto, ad esempio sull'intervento sul patrimonio pubblico, quello della riqualificazione e della messa in sicurezza. Ma come pensate, in una Nazione sempre soggetta ad episodi di scosse telluriche, di non intervenire su questo? Con che cosa si interviene? Con una programmazione, con un'azione di recupero: se il nostro patrimonio pubblico viene riqualificato, ciò rappresenta un rientro dal punto di vista del capitale, non una spesa, ma una risorsa, oltre che un volano per l'occupazione.

Potrei proseguire oltre, ma il tempo è tiranno e mi limito a concludere sugli altri due veri temi importanti. Uno era quello della CILAS, che avete risolto spostandolo nella legge di bilancio, che però è stato risolto già dagli architetti, perché hanno presentato tutte le CILAS entro il 25 novembre.

Un altro tema, l'unico che non è stato risolto, è quello del credito. Le imprese ci chiedevano di rendere possibile la liquidità, oggi vediamo tutti molti cantieri fermi perché manca, appunto, la liquidità. Si è tentato di affrontare questo aspetto, ma non è stato risolto.

Quindi si rischia di mettere a repentaglio non solo un'impostazione, ma anche le imprese e, di conseguenza, i lavoratori, con la perdita di posti di lavoro. Sarebbe quindi necessario l'impegno di tutti - io per primo mi sento impegnato su questa strada - nel cercare di trovare una soluzione, ma non dopo, quando il rischio si è concretizzato, bensì prima. Questo non l'avete fatto e non si può venire qui a sostenere che la colpa è degli impedimenti di chi invece ha cercato di porre questi problemi. Noi abbiamo offerto tutta la collaborazione ma siete stati incapaci di risolvere questo problema.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosso. Ne ha facoltà.

[ROSSO](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, ancora una volta siamo impegnati a dare risposte concrete e immediate al Paese, che chiede di essere aiutato. Sappiamo bene quanto le nostre imprese abbiano patito prima la pandemia ed oggi la crisi energetica. Sappiamo bene quanto le famiglie italiane stiano soffrendo a causa dell'aumento del costo del gas, che ha velocemente indotto tutte le fonti di energia ad eguali aumenti. Il decreto-legge aiuti-*quater* è quindi la nuova risposta alle esigenze di imprese e cittadini e mira a ridurre l'impatto dell'aumento del costo dell'energia e della crisi sugli italiani. Il provvedimento in discussione vale circa 9 miliardi di euro e, oltre a riproporre alcune misure di sostegno per la crisi energetica dei precedenti tre decreti-legge aiuti, come ad esempio la proroga a fine anno del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, contiene anche la possibilità per le imprese di rateizzare in trentasei mesi le bollette energetiche, le misure per incrementare la produzione di gas nazionale, il trattamento accessorio di insegnanti e personale ATA e l'aumento a 6.000 euro dei *fringe benefit*.

Nel corso dell'esame del provvedimento è stato trasfuso integralmente il decreto-legge n. 179, il cosiddetto decreto carburanti, che rimodula le accise sui carburanti prorogando il taglio di accise ed IVA al 31 dicembre. Esso destina risorse agli enti locali e al trasporto locale e stanziando risorse per i territori marchigiani colpiti dall'alluvione del settembre scorso.

Come Forza Italia, siamo intervenuti a migliorare il decreto in diversi aspetti: l'aumento del personale incaricato delle verifiche di impatto ambientale (VIA e VAS) e della commissione tecnica di verifica del PNRR, attraverso il coinvolgimento di personale idoneo delle Forze armate; la questione delle minusvalenze per gli assicurati; la proroga da giugno a settembre per i termini per l'utilizzo e la cessione dei crediti di imposta per l'acquisto di gas naturale da parte di imprese non gasivore; la



rimodulazione della curva temporale di promozione di biocarburanti utilizzabili in purezza senza miscelazione. Altre nostre proposte emendative sono state convertite in ordini del giorno e dovrebbero confluire nella manovra di bilancio, come la proroga e il rifinanziamento della detrazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la proroga per la presentazione delle CILAS riguardanti il superbonus 110 per cento dal 25 novembre al 31 dicembre.

Sul tema del superbonus è nota la battaglia fatta da Forza Italia per ottenere questa proroga, stante il repentino passaggio dal 110 per cento al 90 per cento, che ha lasciato in mezzo al guado imprese, professionisti, amministratori di condominio e condomini, e stante il lungo percorso - mediamente un anno - che il condominio deve intraprendere dalla prima assemblea, con l'incarico al professionista, fino alla delibera finale di approvazione del progetto, dell'individuazione della ditta e della conseguente presentazione da parte del professionista della CILAS in Comune. L'inserimento di questa proroga in bilancio darà la possibilità ai professionisti che nel frattempo hanno perfezionato le pratiche CILAS di presentarle e permettere di conservare il diritto al 110 per cento. Ricordo che i suddetti professionisti avevano una prospettiva garantita dalla legge in vigore di avere ancora tutto il 2023 per non perdere il superbonus 110 per cento. Meglio sarebbe stato inserire una proroga anche per l'ultima delibera assembleare - attenzione, non la prima, che avrebbe permesso a chi non aveva ancora iniziato il percorso di iniziarlo, ma l'ultima delibera - per consentire di terminare il percorso a chi da mesi lo sta percorrendo. Comunque la proroga relativa alla CILAS è un passo avanti importante ed è una vittoria di Forza Italia.

Ora rimane da risolvere l'altro grave problema legato al superbonus, rappresentato dai crediti incagliati, che potrebbero aggirarsi intorno ai 10 miliardi di euro. Un passo è stato fatto nel decreto-legge in esame dando la possibilità di cedere i crediti per un periodo fino a dieci anni; ciò aiuterà il sistema bancario ad avere la capacità di assorbirne di più, ma questa misura da sola non basta. Il Gruppo cui appartengo ha sposato l'idea secondo noi più efficiente ed efficace, appoggiata anche dall'ABI e dall'ANCE, di compensare i crediti in pancia alle banche con una parte dei debiti degli F24 che loro hanno con lo Stato. Non so quale sarà la scelta del Governo, attraverso il ministro Giorgetti, su quale misura sarà adottata nella manovra di bilancio; quello che è certo è che il settore dell'edilizia è vicino al collasso. Aiutarlo a smaltire i crediti che ha in pancia aiuta non solo le imprese a non fallire, ma anche i dipendenti a continuare ad avere un lavoro e uno stipendio pagato, senza parlare dei professionisti, degli artigiani e dei fornitori che attendono di essere pagati da ditte che non possono farlo, perché non hanno liquidità.

È certo che il *bonus* al 110 per cento, fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle, è stato scritto male, troppe volte modificato e pasticciato, di difficile interpretazione, senza garanzie pregresse per la cessione dei crediti, esagerato e inusuale sulla gratuità dei lavori che garantiva, che ha prodotto grosse storture del mercato, ma i problemi che ha lasciato vanno risolti. Se la scelta è tra aiutare le aziende a sopravvivere oppure dover pagare la Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) a decine di migliaia di lavoratori disoccupati per il fallimento delle aziende dell'edilizia, noi scegliamo sempre di aiutare le aziende, perché così facendo tuteliamo anche il lavoro.

Per i suoi contenuti, il giudizio sul decreto-legge aiuti-*quater* è quindi molto positivo, ma per salvare il mondo dell'edilizia aspettiamo le proposte del ministro Giorgetti nella manovra di bilancio. In un secondo momento, dovremo poi lavorare anche sul 90 per cento, perché bisogna stabilizzare il *bonus* nel tempo e garantire la credibilità dei crediti. Solo così si potrà dare prospettiva a un settore che è sull'ottovolante dall'inizio della crisi pandemica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turco. Ne ha facoltà.

[TURCO](#) (M5S). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, è con disagio e anche con sofferenza che ci troviamo oggi a commentare il decreto-legge aiuti-*quater*, da considerare parte integrante di una politica economica del Governo orientata all'*austerità*, così come il disegno di legge di bilancio. Proprio per questo, la nostra valutazione del provvedimento in esame non può che essere legata a quella sulla manovra di bilancio.

A nostro avviso, quindi, l'approccio economico è innanzitutto antistorico, fuori contesto e inadeguato, senza prospettiva e visione di Paese, quindi senza un modello di crescita. Siamo di fronte a un

Governo che finalmente svela il vero volto del tanto sbandierato sovranismo; un sovranismo di facciata, vuoto di contenuti, di idee, di soluzioni e di coraggio, che in questi mesi di governo non ha fatto altro che piegarsi di fronte alle spinte austeritarie purtroppo ancora presenti in una certa Europa. La politica economica del Governo vive quindi di alchimie contabili, con effetto pressoché nullo sulla crescita, stimata dallo stesso MEF in un misero più 0,6 per cento nel 2023, se tutto va bene. Il problema è che, se non va tutto bene, per noi ci sarà una recessione annunciata, come sostiene anche il Fondo monetario internazionale.

Di fronte a questo scenario, il Governo accetta di non giocare nessuna partita, rimane negli spogliatoi del Parlamento e non propone nulla che sia in grado di gestire questa fase negativa del ciclo economico.

Questo asservimento passivo a una certa Europa austera è un dato di fatto certificato dagli stessi documenti contabili prodotti dal Governo: la NADEF, il documento programmatico di bilancio e la stessa legge di bilancio.

Provo adesso, Presidente, a sintetizzare i principali aspetti di quest'assurda politica austeritaria. La maggior parte della legge di bilancio, 21 miliardi, servirà a contrastare il caro bollette solo per tre mesi, dopodiché si continuerà, così come ha fatto il Governo Draghi, con una politica di *bonus una tantum*, per giunta autofinanziati dalle maggiori entrate tributarie pagate dagli stessi cittadini per effetto dell'inflazione. Una politica quindi di breve termine, che non risolve assolutamente l'emergenza, rischia di mettere in crisi filiere produttive, arricchendo solo le imprese energetiche e la speculazione, che continuano ad essere i veri alleati di questo Governo. Lo stesso ministro Giorgetti ha già annunciato che serviranno provvedimenti che tenteranno di risolvere il problema dell'emergenza energetica a partire da aprile: un decreto al mese. Peccato però che il Ministro dimentichi una colossale differenza rispetto soprattutto al Governo Conte II, nel quale abbiamo affrontato l'emergenza con decreti periodici, ma con una grande differenza: abbiamo sposato una politica economica espansiva, che ha garantito protezione e resilienza al tessuto socio-economico, senza mai rinunciare al rilancio dell'attività produttiva. (*Applausi*). Lo abbiamo dimostrato con la crescita *record* del PIL del 6,7 per cento nel 2021 e con l'effetto trascinamento oggi in corso.

L'attuale Governo sapeva della guerra già scoppiata da otto mesi e dell'aumento dell'inflazione che va avanti da oltre un anno, ma, di fronte a questo scenario drammatico, le forze di maggioranza hanno riempito la testa degli italiani illudendoli con lo *slogan* «siamo pronti». Ma pronti per cosa? Gli italiani attendono risposte di fronte a un'emergenza che purtroppo non aspetta.

L'impatto poi della manovra sulla crescita è pari allo zero virgola e non avrebbe potuto essere diversamente, vista la totale assenza di politiche d'investimento nell'attuale decreto e nell'attuale legge di bilancio e visto il tentativo anche di affossare e cancellare misure quali la transizione 4.0 e il superbonus (in quest'ultimo caso, proprio nel decreto-legge aiuti-*quater*). Alla fine però, anche grazie agli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle e dalle forti pressioni del mondo imprenditoriale, sono state recuperate misure come i crediti d'imposta Sud e gli investimenti nelle aree e nelle zone economiche speciali.

Questo però non è sufficiente per dire che il Governo si è ricordato del Mezzogiorno, vista l'assurdità dell'articolo 143 della legge di bilancio, una riforma che, sotto le mentite spoglie dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), affida ad una cabina di regia a trazione totalmente leghista il compito di completare in un anno ciò che non è stato fatto in venti, per poi affidare il *dossier* ad un Commissario straordinario senza peraltro definire i criteri di determinazione dei LEP e senza soprattutto determinare le risorse di perequazione necessarie per ridurre le diseguaglianze nella sanità, nei trasporti, nell'istruzione, nei servizi e così via.

È grave poi che i LEP saranno approvati tramite DPCM senza alcuna partecipazione del Parlamento. Governo, forze politiche di maggioranza, non eravate voi a rivendicare la centralità delle Camere? Sul tema state mettendo a rischio il principio costituzionale della solidarietà, dato che la regola della spesa storica cristallizzerà le diseguaglianze. Tutto questo come si concilierà poi con l'obiettivo del PNRR di ridurre i divari tra Nord e Sud del Paese?

State inoltre impoverendo il Paese con una politica austeritaria, di tagli, colpendo i più fragili come i

percettori del reddito di cittadinanza, i lavoratori poveri, i precari, i pensionati e soprattutto i giovani. Nonostante il microscostamento di bilancio di 6 decimali di punti per soli 11 miliardi di risorse aggiuntive, il rapporto *deficit*-PIL viene ridotto dal 5,6 per cento del 2022 al 4,5 per cento del 2023.

Questo significa una restrizione in piena regola, con 20 miliardi di euro in meno. Dal 2024, poi, si torna all'avanzo primario, ovvero la differenza tra entrate e uscite al netto delle spese per interessi. Si tratta di un emblema dell'austerità, incredibilmente rispolverato dal ministro Giorgetti, e per il suo raggiungimento state imprimendo, peraltro, un ritmo a tappe forzate, ben superiore persino a quello lasciato dal Governo Draghi: si passerà infatti dal più 0,2 per cento di avanzo primario, previsto dal presidente Draghi nel 2025, per arrivare al più 1,1 per cento messo in conto dall'attuale Governo. È un ritmo non sostenibile, che rischia di far entrare il Paese in una recessione devastante. Lo stesso dicasi per il raggiungimento di un altro emblema dell'austerità, come il saldo primario strutturale, ovvero la differenza tra entrate e uscite dello Stato, al netto delle misure per il ciclo economico. Tutto questo si riflette già sul taglio delle spese per sanità, scuola, università, salari, pensioni e soprattutto per gli investimenti, senza i quali non ci potranno essere crescita del PIL, transizione energetica, digitale, ambientale e, in genere, benessere per i cittadini, aspetti questi sconosciuti alla maggioranza.

Con questi interventi, inoltre, il Governo dimostra un approccio economico fuori dal tempo, secondo il quale gli investimenti sono un costo. Per il Governo Meloni, infatti, sono un costo gli investimenti sui giovani, sul superbonus e sulla sanità: tutto questo lo chiamate sovranismo? Uscite dalla logica degli investimenti come puro costo e utilizzate tutti gli strumenti finanziari disponibili per dare sostegno a un'economia che purtroppo, guarda sempre più, alla recessione.

Signor Presidente, ci chiediamo infine come sia possibile aver intrapreso questo percorso austeritario, con un ciclo economico difficile di fronte a noi, per giunta in un anno in cui resta sospeso il patto di stabilità e crescita. Abbiamo perso una grande occasione per colpa della vostra incapacità e del vostro sovranismo a parole e per il vostro obiettivo - fallito - di accreditarvi in Europa e di accontentare i mercati finanziari.

In conclusione, il vostro è stato quindi un sovranismo austeritario, che non mancherà di produrre effetti devastanti, con l'aggravante di non aver proposto nulla contro l'inflazione e il caro bollette, la politica monetaria restrittiva, con tassi che saranno persistentemente in aumento, e la progressiva diminuzione dell'acquisto dei titoli pubblici, in entrambi gli ultimi due casi, così come annunciato recentemente dalla stessa Banca centrale europea.

Signor Presidente, di fronte a questo scenario e al vostro sovranismo austeritario, concludo richiamando il titolo di un noto film: Non ci resta che piangere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centinaio. Ne ha facoltà.

[CENTINAIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame arriva in un momento particolare in Europa. Finalmente, dopo tanti mesi, l'Europa ha trovato un parziale accordo sul *price cap*, sul prezzo del gas. È quello che chiedevamo, che chiedeva l'Italia, dopo mesi di trattative in cui l'Italia si è presentata ai colleghi europei chiedendo in più di un'occasione di poter dare risposte ai cittadini e alle aziende italiani e ai cittadini europei. Finalmente qualcosa è stato fatto, sicuramente non c'è la perfezione, ma un segnale dall'Europa è stato dato, lo stesso che è stato dato col PNRR durante e dopo il periodo della pandemia. Quindi, da questo punto di vista, c'è una strada intrapresa, iniziata col Governo Draghi e conclusa in modo importante con quello attuale, che è andato a spiegare in modo autorevole all'Europa e ai colleghi europei la situazione che stanno vivendo i nostri cittadini.

Signor Presidente, gli eventi che stiamo vivendo ci stanno confermando che non c'è più tempo. Tutela dell'ambiente attraverso il risparmio energetico e utilizzo di energie rinnovabili: certo, è quello che ci dice l'Europa ed è quello che l'Italia sta facendo, nonché quello che i cittadini italiani e le aziende italiane stanno facendo, però abbiamo bisogno di un Paese meno dipendente da altri. Abbiamo le risorse per guardare con ottimismo al futuro e le dobbiamo usare: non possiamo permetterci che vengano utilizzate da altri e poi di andarle a comprare da altri, ancora magari con prezzi maggiorati.

Questo provvedimento arriva con un duplice obiettivo. Il primo è aiutare gli italiani e le nostre aziende nel breve periodo, perché, come vediamo ed è sotto gli occhi di tutti, le aziende e le famiglie italiane

hanno bisogno di interventi immediati. Il secondo, altrettanto importante, è un obiettivo di visione e politico, che è un po' anche quello per cui i cittadini italiani ci hanno votato: porre le basi per programmare il futuro, rispettando l'ambiente. Dobbiamo guardare al futuro. Se l'obiettivo fosse solamente quello di risolvere i problemi, non servirebbe neanche la politica; basterebbero i tecnici e la burocrazia. Compito della politica è quello di avere visione, di guardare al futuro e di guardare anche oltre questa legislatura.

Presidente, questa maggioranza non lavora per la decrescita felice, che non è nel nostro DNA. (*Applausi*). Questa maggioranza lavora per il futuro, per dare un futuro al nostro Paese. Gli italiani ci hanno votato per questo, premiando anche chi in campagna elettorale ha detto di lasciare a casa chi voleva la decrescita felice e di metterlo finalmente da parte.

In questi mesi tutti, dalle associazioni di categoria ai semplici cittadini, ci hanno chiesto di fare qualcosa; e non l'hanno chiesto solamente a noi della maggioranza, ma al Parlamento, al Senato, alla Camera e al Governo. Con le risorse a disposizione, abbiamo messo sul tavolo una serie di proposte che permetteranno al Paese di non morire soffocato. Eccone alcune: contributo straordinario a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Siamo un Paese manifatturiero, che ha aziende e che vive di piccole e medie aziende (*Applausi*), alle quali, con la situazione che stiamo vivendo, molto spesso conviene non produrre, stare a casa, chiudere e mettere in cassa integrazione i dipendenti, perché purtroppo il costo del gas e delle materie prime è troppo alto. L'obiettivo che abbiamo è permettere a queste aziende di sopravvivere, andare avanti e soprattutto essere competitive, in particolar modo alle imprese energivore, che sono tante nel nostro Paese e ci stanno chiedendo una mano. E una mano gliel'abbiamo data.

Ci sono poi le misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette. Anche qui parliamo di imprese, ma anche di mondo dello sport, con 60 milioni di euro, e del terzo settore, di chi fornisce servizi alle persone con disabilità; anch'essi devono pagare le bollette e molto spesso sono coloro che ci chiedono come fare. Sono 170 i milioni messi sul tavolo. Abbiamo aumentato il fondo dedicato agli enti iscritti al registro unico nazionale, anche in questo caso dedicato alla disabilità; sono tutti settori e sono tutti enti che riguardano ogni cittadino, perché ognuno di noi ha qualcuno soggetto a disabilità, che ha bisogno di essere aiutato da questi enti, che in molti casi sono fatti da volontari che si tirano su le maniche, ma che purtroppo molto spesso non riescono a chiudere i bilanci. Anche a loro abbiamo dato una mano.

Ci sono poi misure per l'incremento della produzione di gas naturale. Tutti dicono che dobbiamo ridurre l'acquisto dall'estero. Accendete la televisione e guardiamo le trasmissioni televisive: non ce n'è uno che dica il contrario. Tutti dicono che bisogna lavorare per essere un po' più autosufficienti. Se tutti ci dicono così e se bisogna andare in questa direzione, perché è ovvio farlo, è normale cercare fonti energetiche diverse e alternative (*Applausi*), che ci permettano di produrre di più e di risparmiare. Non è una brutta parola risparmiare soldi, per poterli investire in un altro modo. La tutela dell'ambiente va di pari passo con l'indipendenza energetica.

Ci sono poi le disposizioni in materia di autotrasporto. Pochi colleghi ne hanno parlato, ma l'autotrasporto è fondamentale in questo momento. Gli altri Paesi stanno aiutando gli autotrasportatori e l'autotrasporto, perché evitare di aumentare il prezzo del carburante per gli autotrasportatori non vuol dire - come sostiene qualcuno - aiutare una categoria o una *lobby*. Gli autotrasportatori sono quelli che portano le merci dai magazzini agli ipermercati, ai supermercati e ai negozi e questo ci permette di ridurre il prezzo dei prodotti al consumo e di far risparmiare le famiglie. Pensate all'agroalimentare e al costo enorme che hanno i prodotti agroalimentari a causa del trasporto. Occorre diminuire il costo del trasporto, come ha fatto la Spagna; portare dalla Spagna a Milano arance e mandarini costa molto meno che portarli dalla Sicilia a Milano, perché la Spagna è intervenuta diminuendo il costo delle spese per il carburante. Questo è uno dei motivi per cui stiamo lavorando: non aiutare le nostre famiglie ad arrivare a fine mese e sopravvivere, ma permettere loro di vivere.

Non abbiamo, Presidente, l'arroganza di dire che questo provvedimento ha la bacchetta magica; non l'ha detto nessuno. Questo è un intervento provvisorio e di visione: aiutare e impostare sono gli obiettivi di questo provvedimento. I colleghi di minoranza si sono lamentati perché non si sono sentiti

considerati: lasciatevi dire, da uno che di minoranza ne ha fatta tanta in quest'Aula, che presentare 350 emendamenti su un provvedimento di 16 articoli non è minoranza, ma un tentativo di ostruzionismo andato male. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nicita. Ne ha facoltà.

**NICITA** (PD-IDP). Signor Presidente, il provvedimento di cui si discute oggi - lo sappiamo e l'abbiamo detto tante volte - reca nel titolo il numero quattro. Ciò significa che nell'emergenza sono stati presi diversi provvedimenti e purtroppo quello che oggi possiamo senz'altro dire a quest'Aula e agli italiani che ci ascoltano è che non sarà l'ultimo, perché questo tipo di provvedimento non risolve i problemi. Soprattutto, a differenza di quello che ha appena detto il senatore Centinaio, pur essendo certamente un provvedimento provvisorio, certamente non ha una visione. Non ha una visione perché è arrivato in Aula con alcune norme - l'ha detto prima il senatore Fina - che sono il prolungamento di misure precedenti, ma arriva in questo momento - siamo a dicembre 2022 - senza tenere conto di tutta una serie di fattori, conoscenze ed elementi che nel frattempo, rispetto ai precedenti aiuti, abbiamo acquisito.

Il primo punto che trovo drammaticamente assente da questo provvedimento è il riferimento agli sviluppi europei di Repower EU. Lì è successa una cosa importante, che purtroppo non si trova né in questo decreto, né nell'attuale proposta della legge di bilancio. È successo che la Commissione europea ha deciso due cose molto importanti, cioè che la parte eccedente, non impegnata, di Next generation EU, cioè del *recovery plan*, può essere spesa esattamente per questi fini: per misure di sostegno. Su questo il Governo non ha elaborato alcuna proposta. In più dice che la parte residuale dei fondi europei 2014-2020 che non sono stati spesi può essere impegnata immediatamente per quelle misure, per esempio a sostegno dei Comuni. Su questo non c'è alcun indirizzo.

In tale contesto, questo provvedimento, non soltanto per il fatto di chiamarsi *quater*, ma per la sua stessa natura, merita un confronto serio e tecnico con le opposizioni, mentre oggi in fretta e furia si chiede la fiducia. Senatore Centinaio, non è perché sono stati presentati tanti emendamenti che si chiede la fiducia; è esattamente il contrario.

La settimana scorsa è successo un fatto divertente: in Commissione bilancio un rappresentante dell'opposizione è intervenuto - lo possono confermare i colleghi della maggioranza che erano presenti - chiedendo una verifica di maggioranza. Lo chiedeva un rappresentante dell'opposizione, perché non si riusciva ad andare avanti.

Quello che succede è che, quando introduciamo un decreto-legge-*quater* sugli aiuti, dobbiamo guardare a una visione, com'è stato detto. Ma qual è la visione che segnaliamo? Una grande confusione sulla questione superbonus, con grande incertezza e con grande rifiuto e chiusura non nei confronti delle minoranze, ma, com'è stato detto, di tutti i portatori di interesse che hanno fatto proposte concrete per evitare meccanismi di blocco, di chiusura e di incertezza a cittadini e piccole imprese. Su questo vi è stato un elemento di chiusura e di incertezza e non sappiamo come effettivamente si andrà avanti.

C'è poi il secondo pezzo, quello di cui abbiamo parlato prima, che riguarda tutte le misure a sostegno delle imprese. L'impronta sull'energivora è chiara, ma già da prima; la parte nuova che dobbiamo aggiungere è di sostegno alle famiglie e alle microimprese. Su questa abbiamo presentato una serie di emendamenti, peraltro gran parte dei quali erano a titolo non oneroso, e fino a stamattina, con una certa ingenuità e una certa fiducia - in questo caso, bisogna utilizzare questa parola - in Commissione bilancio stavamo procedendo, come sa il Governo, ad analizzare, a chiedere i pareri e ad andare avanti. Improvvisamente, arriva la richiesta di fiducia.

Alcuni di voi hanno ribadito, con un certo orgoglio, che si rivelerà presto troppo ottimista, che questo è il primo vero provvedimento dell'attuale Governo.

Questo Esecutivo dimostra una cosa, lo dico ai colleghi della forza di maggioranza relativa, Fratelli d'Italia: dimostra che pronti non eravate, perché noi abbiamo fatto tutta una campagna elettorale esattamente sulle misure utili per l'energia. Abbiamo proposto la possibilità di utilizzare grandi acquisti - l'abbiamo detto anche nelle audizioni - di energia rinnovabile per le famiglie e per le imprese per calmierare questi prezzi. Di questo non solo non c'è traccia nella discussione, ma non abbiamo potuto neanche parlarne.

La cosa un po' triste è che ci sono interi settori di questa Italia che non hanno potuto parlare neanche attraverso i nostri emendamenti, ma devo dire neanche attraverso i vostri, perché la frustrazione dei colleghi di maggioranza in Commissione bilancio è stata anche evidente, ammettiamo un atto di verità. Non siamo potuti andare avanti nel confrontarci tra di noi; non abbiamo neanche potuto ricevere in risposta un no argomentato, che fosse anche uno scontro politico o una base per riflessioni future. Semplicemente, ci troviamo in una situazione nella quale si chiede la fiducia perché non si ha fiducia né nella discussione tra maggioranza e opposizione né - permettetemelo - soprattutto nella discussione interna alla maggioranza.

Abbiamo di fronte situazioni abbastanza gravi e critiche e non abbiamo progetti sulle energie rinnovabili; come ha detto il senatore Misiani prima, abbiamo l'obiettivo del 2030 e quello del 2050. Tutta la parte di finanziamento che arriva dal bilancio europeo 2021-2027 si basa di nuovo sulle risorse rinnovabili e, anche lì, non abbiamo individuato né tracciato un percorso.

Avete ignorato i nostri emendamenti sulle famiglie a basso reddito e sulla possibilità di avere una rateizzazione o una dilazione, per non vedersi staccati i contatori per il semplice fatto di non riuscire a pagare.

Non avete molto chiaro in testa un numero che l'ARERA ha anticipato e che pubblicherà nei prossimi giorni, e cioè quante imprese, microimprese e famiglie non hanno già pagato le bollette; quindi, non si pone soltanto il problema di rateizzare un pagamento, ma della mancata entrata di alcuni pagamenti.

Di fronte a tutti questi casi e a tutti questi rischi, l'atteggiamento è stato di non discuterne, che è un paradosso, perché già nella legge di bilancio, come sappiamo, due terzi di quelle risorse sono destinate a misure che riguardano ancora l'energia: le energie rinnovabili, gli investimenti, la trasformazione e la transizione ecologica.

Se questo è davvero il vostro primo provvedimento, contiene pochissime idee. Come ha detto il senatore Fina, quelle poche buone idee le avete ereditate, mentre quelle nuove che proponete vanno in una direzione che non contribuisce a superare i problemi. Infatti, il tema delle estrazioni comunque non contribuisce, in quanto può dare una qualche forma di autonomia, ma fra diversi anni.

Nel frattempo, le trasformazioni che potremmo realizzare subito con il Repower EU e con investimenti di rafforzamento e semplificazione per le energie rinnovabili sono scomparse. Quindi, sono sicuro che ci sarà molto presto un altro decreto aiuti. Spero che, in quel caso, non ci sarà l'apposizione della fiducia e che si potrà dare spazio, parola e tempo, in un approccio costruttivo e di confronto, a tutti quegli italiani, a tutti quei settori e a tutte quelle realtà che oggi non sono stati assolutamente considerati più per incapacità di dialogo e confronto, piuttosto che per uno scontro reale sulle questioni vere.

Viene poi affrontato un altro tema, quello del superbonus. Al di là delle questioni che sono state già ampiamente discusse, c'è un punto di fondo che va considerato, quando si introducono delle normative. Voi siete una maggioranza e un Governo che stanno iniziando adesso, ma sostanzialmente avete un punto fondamentale da tenere presente: quando si modificano delle norme, bisogna tenere conto degli effetti che producono nella realtà, cioè delle aspettative dei soggetti e delle distorsioni che si introducono sul mercato. Questo è il tipico esempio in cui le modifiche che avete introdotto non solo non sono sufficienti, ma generano grandi forme di incertezze e *litigation* nei confronti delle amministrazioni pubbliche e rischi per le imprese e le famiglie che si sono già esposte.

Tutto questo avviene in un momento in cui stiamo entrando in una fase economica ancora più critica rispetto a quella vista nei mesi scorsi. Da qui il mio appello affinché su questo tema ci sia un confronto con il Paese e le opposizioni e questo non sia il primo atto della nuova legislatura e del vostro nuovo Governo, bensì sia l'ultimo di un momento di incapacità di affrontare i problemi del Paese, ancora intrappolati in campagna elettorale. Soprattutto, il mio appello è a non negare quello che sempre avete chiesto quando eravate all'opposizione, ossia il ruolo del Parlamento e la capacità di ciascuno di noi di rappresentare chi ci ha votato per portarne gli interessi almeno qui in discussione.

La vostra richiesta di fiducia su questo provvedimento ha il sapore del silenzio per tante persone che ancora aspettano di vedere soddisfatti i propri bisogni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sigismondi. Ne ha facoltà.

**SIGISMONDI** (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dagli interventi che mi hanno preceduto si evince la particolare attenzione nei confronti del decreto in esame, che - lo riconosco - è carico di significati dal punto di vista politico, sociale ed economico.

Ci troviamo di fronte al primo atto del Governo Meloni, teso a dare risposte a impegni presi in campagna elettorale con i cittadini italiani e gli imprenditori. Il decreto aiuti-*quater* va in questa direzione. Vengono stanziati immediatamente 9 miliardi di euro per cercare di dare un aiuto alle imprese e alle famiglie rispetto al caro bollette.

Tuttavia, la manovra può essere considerata in maniera complessiva soltanto se si legge contestualmente alla manovra di bilancio, con cui sono previsti altri 20 miliardi di euro per cercare di contrastare gli effetti del caro bollette, per un totale di 30 miliardi messi in campo nei primi sessanta giorni di vita del Governo Meloni. (*Applausi*).

L'impegno di questo Governo non finisce all'interno dei confini nazionali. Fratelli d'Italia plaude al risultato ottenuto ieri dai Ministri dell'energia con il raggiungimento dell'accordo sul *price cap*, il tetto al costo del gas. È un risultato che va rivendicato in Italia, perché questo Governo ha da sempre sostenuto con tenacia che i Governi nazionali sul tema del caro bollette non potevano essere lasciati soli, ma vi era evidentemente bisogno di una risposta corale, che è arrivata.

Fa allora sorridere quando qualcuno sostiene che questo è un decreto che si limita a prorogare misure già previste da precedenti Governi. Certo, c'è il mantenimento del credito d'imposta, che viene aumentato, sia per le imprese energivore sia per quelle non energivore: dal 30 al 35 per cento per quelle non energivore nella legge di bilancio e dal 40 al 45 per cento. Viene mantenuto lo sconto sulle accise.

Questo provvedimento contiene però anche un'idea diversa, contrapposta alla vostra. Stiamo cercando di aumentare l'autonomia energetica dell'Italia, prevedendo nel famosissimo articolo 4, misure per l'incremento della produzione del gas naturale.

Durante il dibattito ho più volte sentito qualche rappresentante delle minoranze sostenere che, a suo parere, la previsione di questo articolo vuol dire che il Governo Meloni abbandona la transizione ecologica. Non è così, vi state sbagliando. Investire sulle rinnovabili rimane l'obiettivo principale e verrà il tempo in cui magari ogni abitazione avrà la sua autonomia energetica; verrà il tempo in cui le macchine non verranno più alimentate con la benzina e con il *diesel*.

Sulle rinnovabili bisognerà recuperare il tempo perso in questi anni, ma soprattutto questo è il tempo in cui dobbiamo evitare la desertificazione del nostro tessuto economico (*Applausi*), la delocalizzazione delle imprese in altri Stati e che vengano persi posti di lavoro, perché, cari colleghi, se accade questo non c'è reddito di cittadinanza che tenga e questo ce lo dobbiamo dire! (*Applausi*). Voglio dire a chi in queste settimane e in questi giorni si reca in alcuni quartieri particolarmente complessi e difficili della nostra Nazione, che lì, come ad esempio a Scampia, bisogna andarci non per dire che la Meloni è cattiva! (*Vivaci commenti dal Gruppo M5S*). Ma state buoni! Abbiate rispetto, che forse neanche sapete cos'è!

PRESIDENTE. Senatore Sigismondi, si rivolga alla Presidenza.

SIGISMONDI (*FdI*). Signor Presidente, mi rivolgo a lei, ma richiami anche i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che si sentono colpiti quando dico che in quei quartieri bisogna tornare per dare parole di speranza! Bisogna tornare in quei luoghi per dire che c'è un Governo intenzionato a creare posti di lavoro! (*Vivaci commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Consentiamo al senatore Sigismondi di concludere.

Senatore, per favore, si rivolga alla Presidenza.

SIGISMONDI (*FdI*). Mi sto rivolgendo a lei, Presidente.

Anche per quanto riguarda il superbonus, capisco che la storia di questo Paese ci racconta che il centrosinistra lascia i disastri che poi il centrodestra è chiamato a risolvere (*Applausi*). Ma, cari amici, voglio dirvi una cosa estremamente semplice: vogliamo dirci, una volta per tutte, che questa è una norma scritta male e applicata peggio? (*Applausi*). Vogliamo dire che dei cittadini si sono visti bloccare i lavori di casa? Vogliamo dire che ci sono degli imprenditori che hanno il cassetto fiscale pieno di credito e non hanno la liquidità per pagare i loro dipendenti e le tasse? (*Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, lasciamo concludere il senatore.

SIGISMONDI (*Fdl*). So che è difficile sentirselo dire, ma questo è un pasticcio che noi ereditiamo dalla passata legislatura (*Applausi*). Ed è chiaro ed evidente, così come lo è il fatto che è un decreto che cerca di fare qualcosa che non sta a cuore né al MoVimento 5 Stelle, né al centrosinistra, ovvero sbloccare i cantieri. Diciamo basta ai no ideologici (*Applausi*). Questo Paese ha bisogno di infrastrutture per cercare di riattivare la crescita. Ci troviamo di fronte a un decreto importante. Soprattutto ci troviamo di fronte a un Governo che sta cercando di rimettere in piedi questa Nazione. Voglio dire ad alta voce che è irresponsabile, da parte di alcune forze politiche, soffiare sulla protesta e sull'odio sociale. Ed è per questo che voglio, da questo Parlamento, esprimere la solidarietà nei confronti del presidente Meloni per l'ennesimo attacco che ha subito (*Applausi*); l'ultimo è di ieri, ma ci sono stati attacchi al ministro Crosetto e al presidente del Senato. Ci dev'essere una voce di condanna unanime. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Lasciamo concludere il senatore Sigismondi.

SIGISMONDI (*Fdl*). Chi offende le istituzioni offende la nostra Nazione. Anche se non ci fanno parlare, se hanno paura di quello che diciamo, andiamo avanti così, senza paura, come sempre, per risollevare la Nazione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borghi Claudio.

[BORGHI Claudio](#), relatore. Signor Presidente, rinuncio a intervenire in replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Liris.

[LIRIS](#), relatore. Rinuncio anch'io alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anche il rappresentante del Governo rinuncia a intervenire.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

[CIRIANI](#), ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, autorizzato dal Consiglio dei ministri, intendo porre la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti e subemendamenti, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, nel testo approvato dalla Commissione, e che tenga conto del parere espresso dalla Commissione medesima per i profili finanziari. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 176 nel testo definito dalla Commissione, fatte salve le eventuali modifiche richieste dalla 5a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*quater*, secondo periodo, del Regolamento.

Deferisco pertanto, ai sensi della predetta disposizione regolamentare, il testo alla Commissione bilancio, che è immediatamente autorizzata a riunirsi per esprimere il parere.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, il dibattito sulla questione di fiducia avrà inizio nella seduta di domani, alle ore 14.

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di mercoledì 21 dicembre 2022**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 21 dicembre, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 18,06*).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica ( [345](#) )



## PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 345, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

premessi che:

- la legge costituzionale 22 febbraio 2022, n. 1, ha inserito al novellato articolo 9 della Costituzione un esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, la cui protezione rientra ora tra i principi fondamentali del nostro ordinamento;

- tale tutela viene assicurata "*anche nell'interesse delle future generazioni*". Le scelte pubbliche, politiche ed economiche, devono dunque essere ispirate a un principio di solidarietà e responsabilità intergenerazionale applicabile anche in mancanza di normative specifiche: un diritto fondamentale, che non può essere oggetto di interventi arbitrari da parte delle istituzioni;

- la modifica di cui alla legge costituzionale 1/2022 è intervenuta anche per inserire un vincolo aggiuntivo alla libera iniziativa economica privata, che attualmente non può svolgersi in contrasto non soltanto con l'utilità sociale, ma anche in modo da recare danno alla salute e all'ambiente;

- tali temi sono stati abbondantemente trattati in passato da numerose pronunce della Corte Costituzionale, che aveva più volte rintracciato, anche in assenza di un esplicito riferimento nella Carta, la necessità di bilanciare le attività economiche con la tutela della salute e dell'ambiente. La scelta di elaborare norme di rango costituzionale in materia ambientale costituisce tuttavia un passaggio estremamente significativo, sia per il riconoscimento di nuovi diritti che per l'individuazione di un principio in grado di fungere da guida per la produzione normativa;

- la regolazione del settore da parte delle leggi deve infatti poter essere adottata, controllata e interpretata attraverso indicazioni univoche del testo costituzionale, al fine di assicurare la più alta tutela possibile, a tutti i livelli, dei principi fondamentali dell'ordinamento;

- sulla base dei dati forniti dalla comunità scientifica, nel corso degli ultimi 30 anni numerose convenzioni e accordi internazionali hanno più volte ribadito la necessità di un cambio di paradigma in materia di scelte energetiche, tale da garantire mediante obiettivi scadenziati l'abbandono di risorse climalteranti come i combustibili fossili. Tali fonti energetiche sono infatti responsabili del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici, i cui innegabili effetti sono già oggi drammatici e compromettono la stessa sopravvivenza delle future generazioni;

- l'Accordo di Parigi sul clima del 2015, il primo giuridicamente vincolante in materia a livello globale, ha richiesto alle parti contraenti di fare tutto ciò che è nelle loro possibilità per non superare un innalzamento della temperatura di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Fondamentale in tal senso è il contributo di tutti gli Stati, che devono proseguire in modo netto verso la *carbon neutrality* entro il 2050, obiettivo a cui sta lavorando anche l'Unione Europea con il pacchetto Fit for 55;

- per le succitate ragioni appaiono costituzionalmente stigmatizzabili le norme di cui agli articoli 4 e 6 del provvedimento in esame, ove si prevede un rilancio dell'attività delle piattaforme *offshore* di estrazione degli idrocarburi, che di fatto annulla gli attuali vincoli normativi in materia;

- viene disposto infatti che le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento di gas naturale di produzione nazionale possano operare anche nelle aree interessate dai vincoli aggiuntivi di esclusione, dovendo essere presi in considerazione soltanto i "*vincoli assoluti*" costituiti dalla legislazione vigente. Inoltre, in deroga al divieto previsto dall'articolo 4 della legge 9/1991, vengono ammesse le concessioni di coltivazione di idrocarburi nel tratto di mare tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalla costa superiore a 9 miglia. Ancora più stigmatizzabile è quanto previsto dal comma 1, lettera b), che consente, in deroga

al divieto di cui all'art. 6, comma 17, D.lgs. n. 152/2006, il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette;

- una ripresa di tale portata delle attività di estrazione del gas è in netto contrasto sia con il principio costituzionale della tutela ambientale che con quello relativo agli interessi delle future generazioni, poiché costituisce un'inversione di marcia rispetto all'obiettivo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico;

- tale scelta è confermata dalla previsione di cui all'articolo 6, comma 1, ove, nell'ambito di una norma volta a contribuire "*alla resilienza energetica nazionale*", il termine *decarbonizzazione* viene sostituito con quello di *ottimizzazione*, con riferimento al sistema energetico;

- ricordiamo come gli studi dimostrino attualmente uno scarso impatto delle estrazioni di gas *offshore* sul fabbisogno nazionale. Le stime dell'ex Ministero della Transizione ecologica valutavano intorno ai 70 miliardi i volumi delle riserve recuperabili sull'intero territorio nazionale, in terraferma e in mare. Recuperabili nel senso che calcolavano l'insieme delle riserve certe e probabili (con probabilità maggiore del 50%). Una quantità che, nel suo complesso, coprirebbe il fabbisogno nazionale per un solo anno;

- la quantità di gas recuperabile grazie alle previsioni di cui all'articolo 4 è stimata intorno ai 15 miliardi di metri cubi in 10 anni, ossia 1,5 l'anno: soltanto il 2% del fabbisogno nazionale. Non si ravvisano dunque nemmeno quelle ragioni di necessità e urgenza indispensabili al ricorso allo strumento del decreto-legge secondo l'articolo 77 della costituzione che, come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 171 del 2007), devono essere motivate in modo oggettivo senza ridursi alla mera valutazione della ragionevolezza del contenuto normativo del decreto;

- la scelta di rilanciare una risorsa non rinnovabile e climalterante come il gas rischia di essere un grave pregiudizio allo sviluppo di un programma di investimenti sulle fonti energetiche rinnovabili, che coniugherebbe autonomia energetica, sostenibilità ambientale e sociale nel rispetto dei principi costituzionali di cui sopra;

- in tal senso, è da segnalare come sia attualmente pendente alla Corte Europea dei diritti dell'uomo un ricorso da parte di alcuni cittadini, che hanno citato in giudizio lo Stato norvegese per aver autorizzato numerose licenze di esplorazione petrolifera nel Mar Artico, in assenza di una corretta valutazione delle conseguenze dei cambiamenti climatici sulle generazioni future. La Corte Edu ha riconosciuto la questione come un *impact case*, ossia di elevata importanza per il ricorrente e per lo Stato convenuto o per l'evoluzione del sistema convenzionale,

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 345.

### *Allegato B*

#### **Parere espresso dalla 1a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 345 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione, esaminato il disegno di legge in titolo, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, nel rilevare che, in merito all'articolo 3-*bis*, comma 3, sarebbe stato opportuno prevedere la previa intesa della Conferenza Unificata ai fini dell'adozione del decreto interministeriale recante i criteri di riparto delle risorse del fondo per il riconoscimento di un contributo per l'incremento del costo di acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico regionale e locale, esprime parere non ostativo.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di

competenza: sull'emendamento 5.0.200, parere non ostativo, con la seguente osservazione: al comma 1, capoverso "Art. 5-ter", comma 3, si valuti l'acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di attuazione della norma; sull'emendamento 7-bis.0.209 (già 7.0.26), parere non ostativo, con la seguente osservazione: al comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere l'individuazione di criteri per l'assegnazione delle risorse ivi previste, sulla base di un coinvolgimento della Conferenza Unificata; sull'emendamento 14.0.200 (già 14.0.16), parere non ostativo, con la seguente osservazione: si valuti di prevedere che i criteri per il riparto della quota premiale per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale siano determinati sulla base di un'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Astorre, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Casini, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Micciche', Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Petrenga, Rauti, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Augello, Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Decimo totale dei componenti dell'Assemblea  
(art. 108, comma 2, Regolamento)

### **SENATO DELLA REPUBBLICA**

*Seduta del 20 dicembre 2022*

<b><i>In carica</i></b> .....	<b><i>n. 206</i></b>
<b><i>In congedo</i></b> .....	<b><i>24</i></b>
<b><i>In missione</i></b> .....	<b><i>5</i></b>
<b><i>Ministri in carica</i></b> .....	<b><i>9</i></b>
<b><i>Senatori da computare per il numero legale</i></b> .....	<b><i>172</i></b>

#### ***Numero legale 87***

#### **Commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile, composizione**

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile, istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, presso il Ministero dell'interno, la senatrice Marta Farolfi.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima Commissione il deputato Giulio Cesare Sottanelli.

#### **Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione**

Con lettera pervenuta il 19 dicembre 2022, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, costituito presso il Tribunale di Roma, ha disposto, con decreto in data 15 dicembre 2022, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti del dottor Marco Bussetti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *pro tempore*.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Ministro delle imprese e del made in Italy

Modifica al codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (411) (presentato in data 16/12/2022);

senatore Croatti Marco

Disciplina della professione di guida turistica (412)

(presentato in data 15/12/2022);

senatore De Carlo Luca

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (413)

(presentato in data 16/12/2022);

senatori Sallemi Salvatore, Rastrelli Sergio, Rapani Ernesto, Iannone Antonio, Castelli Guido, De Priamo Andrea, Farolfi Marta, Matera Domenico, Nocco Vita Maria, Spinelli Domenica, Silvestroni Marco, Rosa Gianni, Russo Raoul

Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto (414)

(presentato in data 16/12/2022);

senatrice Di Girolamo Gabriella

Disposizioni per la promozione dell'arte di strada negli spazi pubblici del territorio comunale e nazionale, nonché delega al Governo per l'adozione di un codice nazionale degli artisti di strada (415)

(presentato in data 16/12/2022);

senatore Zanettin Pierantonio

Modificazioni agli articoli 266 e 267 del codice di procedura penale e alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di utilizzo del captatore informatico nei procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione (416)

(presentato in data 19/12/2022);

senatori Ronzulli Licia, Berlusconi Silvio, Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Damiani Dario, Fazzone Claudio, Gasparri Maurizio, Lotito Claudio, Micciche' Gianfranco, Occhiuto Mario, Paroli Adriano, Rosso Roberto, Silvestro Francesco, Zanettin Pierantonio

Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province (417)

(presentato in data 20/12/2022).

#### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 17/12/2022 la 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (345)

(presentato in data 18/11/2022).

#### **Camera dei Deputati, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 12 dicembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla XIV Commissione permanente (Politiche Unione europea) di quell'Assemblea nella seduta del 12 dicembre 2022, in merito all'atto dell'Unione europea "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM (2022) 457 final)".

Il predetto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 22).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro della difesa, con lettera in data 15 dicembre 2022, ha inviato la Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 18).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'incidente occorso all'aeromobile AS350 B3, marche di identificazione I-AMVV, in località Monte Miravidi, La Thuile (AO), in data 7 gennaio 2020.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 19).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 dicembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, concernente la notifica 2022/0832/I relativa al progetto recante "Art. 26 - ter, legge 28 marzo 2022, n. 25, conversione del DL 27 gennaio 2022, n. 4 - Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco".

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 20).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate dalla Commissione europea riguardanti la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in ordine alla notifica 2022/0612/I, relativa al Decreto interministeriale recante "Le caratteristiche e le modalità di applicazione per l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica" ai sensi dell'articolo 21 del decreto - legge n. 21 del 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge del 20 maggio 2022, n. 51.

La predetta documentazione è deferita alla 4a, alla 9a, e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 21).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 13 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 548, comma 1, rispettivamente, alle lettere a), b), c) e d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le seguenti relazioni:

- sulla spesa complessiva per il personale militare prevista per l'anno 2023 (*Doc. CCVIII*, n. 1);
- sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento, riferita all'anno 2021 (*Doc. CCIX*, n. 1);
- sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, opere, mezzi e beni destinati direttamente alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, riferita all'anno 2021 (*Doc. CCX*, n. 1);
- sullo stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, riferita all'anno 2021 (*Doc. CCXI*, n. 1).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 15 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, riferita al primo semestre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CLXXXII*, n. 1).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 dicembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

- al dottor Roberto Andracchio e alla dottoressa Lucia Guerriero, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nel ruolo dirigenziale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;
- ai dottori Salvatore Bilardo, Marco Iuvinale e Lucia Calabrese, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- al dottor Sergio Ferdinandi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- alla dottoressa Luisa Riccardi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa;
- alla dottoressa Luciana Volta, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale,

nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:

un decreto concernente l'autorizzazione alla variazione dell'oggetto di interventi relativi all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il progetto "Restauro di volumi della Biblioteca statale oratoriana dei Girolamini di Napoli". Il predetto documento è trasmesso alla 5a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente;

un decreto concernente l'autorizzazione alla variazione dell'oggetto di interventi relativi all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il progetto "Cowperation. Riduzione della malnutrizione infantile e la promozione della sicurezza alimentare tra le fasce più vulnerabili nel distretto di Ebenat-Etiopia". Il predetto documento è trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente;

un decreto concernente l'autorizzazione alla variazione dell'oggetto di interventi relativi all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il progetto "Sicurezza alimentare delle famiglie dei comuni di Poa e Thyou-Samer. Burkina Faso". Il predetto documento è trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Consiglio sulle misure correttive notificate dall'Ungheria a norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 per la protezione del bilancio dell'Unione (COM(2022) 687 definitivo), alla 4a e alla 5a Commissione permanente.

#### **Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti**

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 12 dicembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, la relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CLXXII*, n. 1).

#### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 dicembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 51/2022/G riguardante "Investimenti per la rigenerazione urbana".

La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Atto n. 17*).

Il Presidente della Corte dei conti, in data 15 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riunite con delibera n. 41/SSRRCO/RQ/22 sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XLVIII*, n. 1).

#### **Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 9 dicembre 2022, ha inviato il testo di 8 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 9 al 10 dicembre 2022, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 30*);  
risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, alla 4a, alla 6a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 31*);  
risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) n. 2016/1011, alla 4a, alla 6a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 32*);  
risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario, alla 4a, alla 6a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 33*);  
risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2), alla 1a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 34*);  
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada, alla 3a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 35*);  
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada, alla 3a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 36*);  
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo sulla modifica degli elenchi di impegni specifici nel quadro dell'accordo generale sugli scambi di servizi al fine di integrare l'allegato 1 della dichiarazione relativa alla conclusione dei negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi del 2 dicembre 2021, alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 37*).

### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

#### **Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 16 dicembre 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 (COM(2022) 586 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 16 dicembre 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

#### **Petizioni, annuncio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Orlando Masiero da Fiesse D'Artico (Venezia) chiede modifiche alla normativa in materia di *superbonus* 110% per interventi edilizi (Petizione n. 152, assegnata alla 5a Commissione permanente);  
il signor Damiano Pagano da Catania chiede disposizioni volte a valorizzare i tirocini curricolari svolti nell'ambito della Pubblica amministrazione, anche mediante attribuzione di titoli di preferenza o riserve di posti in sede di concorsi pubblici (Petizione n. 153, assegnata alla 1a Commissione

permanente);

il signor Vincenzo Papadia da Roma chiede modifiche all'articolo 12 della Costituzione (Petizione n. 154, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede:

- disposizioni in materia di pagamenti elettronici tramite pos (Petizione n. 155, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- il riconoscimento di un premio in denaro in favore di cittadini che abbiano presentato una petizione alle Camere che sia stata accolta integralmente o parzialmente (Petizione n. 156, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- la proroga delle disposizioni in materia di *bonus* alimentare (Petizione n. 157, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- disposizioni in materia di *flat tax* (Petizione n. 158, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- la destinazione di parte dei benefici economici derivanti dall'estrazione di risorse naturali dal sottosuolo ed in particolare di gas naturale a favore dei privati cittadini, mediante riduzione del costo delle bollette (Petizione n. 159, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- disposizioni in materia di *superbonus* 110% per interventi edilizi con particolare riguardo alle tutele a favore dei cittadini meno abbienti (Petizione n. 160, assegnata alla 5a Commissione permanente);
- disposizioni in materia di immigrazione irregolare nel territorio dello Stato (Petizione n. 161, assegnata alla 1a Commissione permanente);

la signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime (Petizione n. 162, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Canello ed Arnone (Caserta) chiede:

- l'istituzione di una Commissione di inchiesta in relazione ai Comuni in stato di dissesto (Petizione n. 163, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- disposizioni in materia di consigli comunali (Petizione n. 164, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- interventi urgenti di bonifica dei Regi Lagni (Petizione n. 165, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- disposizioni volte alla riduzione della tassazione (Petizione n. 166, assegnata alla 6a Commissione permanente);
- disposizioni in materia di adeguamento dei trattamenti previdenziali al costo della vita (Petizione n. 167, assegnata alla 10a Commissione permanente);
- disposizioni stringenti in materia di rispetto dei vincoli paesaggistici e urbanistici (Petizione n. 168, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- l'istituzione della Giornata dei diritti del cittadino (Petizione n. 169, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- disposizioni severe volte a impedire il consumo di alcool da parte dei minorenni (Petizione n. 170, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori locali (Petizione n. 171, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Massimiliano Valdannini da Roma chiede nuove disposizioni in materia di regolamentazione semaforica e attraversamenti pedonali (Petizione n. 172, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Ugo Quinzi da Roma e numerosi altri cittadini chiedono l'istituzione di una Commissione indipendente sui trasporti pubblici e sulla mobilità di Roma Capitale (Petizione n. 173, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Francesco Romano da Saviano (Napoli) chiede l'istituzione di un sito internet *ad hoc* sotto il controllo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi attraverso il quale, mediante accesso tramite SPID, i cittadini in regola con il pagamento del canone tv possano partecipare alle scelte editoriali e di palinsesto (Petizione n. 174, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Matteo Borelli da San Benedetto Val di Sambro (Bologna) chiede:



- disposizioni a favore della ricerca genealogica e della storia familiare (Petizione n. 175, assegnata alla 7a Commissione permanente);
  - l'abrogazione del regio decreto 16 novembre 1939, n. 1876, recante la dichiarazione di monumento nazionale della casa di via Paolo da Cannobio n. 25 e del salone dello stabile di piazza San Sepolcro n. 9 a Milano (Petizione n. 176, assegnata alla 7a Commissione permanente);
  - l'istituzione di nuovi archivi di Stato nei capoluoghi di provincia che ne sono privi, nonché misure per la costituzione di poli archivistici territoriali in tutto il territorio nazionale (Petizione n. 177, assegnata alla 7a Commissione permanente);
  - l'approvazione in tempi celeri dell'Atto Senato n. 332/XIX, recante l'adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009 (Petizione n. 178, assegnata alla 3a Commissione permanente);
  - la ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Roma il 4 novembre 2000 e del Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013 (Petizione n. 179, assegnata alla 3a Commissione permanente);
  - disposizioni urgenti in materia di modalità di attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, in materia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (Petizione n. 180, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- il signor Diego Ludovici da Frosinone chiede interventi urgenti di bonifica nel territorio della valle del Sacco (Petizione n. 181, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- i signori Simone Donazio da Roma e Roberto Paduano da Napoli, in qualità rispettivamente di Presidente e Vice Presidente del Comitato Nazionale Carabinieri Ausiliari in congedo, chiedono che venga dato seguito a quanto previsto dalla risoluzione 7-00043 Deidda sull'impiego dei "carabinieri ausiliari", da cui la risoluzione definitiva 8-00011 Deidda ed altri, approvata il 16 gennaio 2019 dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati (Difesa) (Petizione n. 182, assegnata alla 3a Commissione permanente);
- il signor Salvatore Germinara da Pistoia chiede:
- disposizioni volte a prevedere l'obbligo in sede penale di nominare consulenti tecnici specializzati al fine di una corretta valutazione dell'elemento psicologico del reato (Petizione n. 183, assegnata alla 2a Commissione permanente);
  - l'introduzione in ambito giudiziale del principio di assistenza da parte dei difensori in luogo di quello della rappresentanza, consentendo al cittadino di autorappresentarsi in giudizio (Petizione n. 184, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- la signora Emanuela Di Costanzo da Quarto (Napoli) e altri cittadini chiedono interventi urgenti per garantire il diritto allo studio agli alunni disabili e la continuità del sostegno scolastico (Petizione n. 185, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- il signor Massimiliano Melley da Milano e altri cittadini chiedono il riconoscimento e la commemorazione dell'*Holodomor* quale genocidio perpetrato contro il popolo ucraino (Petizione n. 186, assegnata alla 3a Commissione permanente);
- il signor Fabio Ratto Trabucco da Roma chiede:
- disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 (Petizione n. 187, assegnata alla 8a Commissione permanente);
  - modifiche alla Parte seconda della Costituzione ai fini dell'introduzione dell'elezione popolare del Presidente della Repubblica e della forma di governo semipresidenziale (Petizione n. 188, assegnata alla 1a Commissione permanente);
- la signora Iole Natoli da Milano e numerosi altri cittadini chiedono nuove disposizioni sul nome della persona e sul cognome dei coniugi e dei figli (Petizione n. 189, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- il signor Fausto Oliverio da Monterotondo (Roma) chiede che sia consentito il riscatto a fini pensionistici degli anni di formazione scolastica non obbligatoria finalizzati al conseguimento del

diploma di maturità (Petizione n. 190, assegnata alla 10a Commissione permanente);  
il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede che venga introdotto nell'ambito del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza un esame obbligatorio denominato "errori giudiziari" (Petizione n. 191, assegnata alla 7a Commissione permanente);  
il signor Angelo Longo da Roma chiede disposizioni in materia di profilassi vaccinale e tutela della salute del personale militare e della collettività (Petizione n. 192, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 3a e 10a);  
la signora Mirella Parachini, Vice Segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, e altri cittadini chiedono disposizioni in materia di interruzione volontaria di gravidanza (Petizione n. 193, assegnata alla 10a Commissione permanente);  
il signor Carlo Federico Monaco, Presidente dell'Associazione Canapa Caffè, ed altri cittadini chiedono modifiche alla normativa in materia di ricerca e utilizzo di prodotti a base di cannabis a scopo terapeutico (Petizione n. 194, assegnata alla 10a Commissione permanente);  
la signora Vittoria Brambilla, Consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, e altri cittadini chiedono disposizioni in materia di modificazione genetica volte a rafforzare la ricerca relativa alle biotecnologie vegetali, con particolare riguardo al sistema CRISPR-Cas9 (Petizione n. 195, assegnata alla 10a Commissione permanente);  
il signor Marco Gentili, Co-Presidente dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, e altri cittadini chiedono disposizioni che consentano la donazione degli embrioni non idonei per una gravidanza a favore della ricerca scientifica sulle cellule staminali embrionali (Petizione n. 196, assegnata alla 10a Commissione permanente);  
il signor Giuliano Grignaschi, Segretario Generale di *Research4life* e Consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, ed altri cittadini chiedono il corretto recepimento della direttiva comunitaria 2010/63/UE in materia di protezione degli animali utilizzati a scopi scientifici (Petizione n. 197, assegnata alla 10a Commissione permanente);  
la signora Wilhelmine Schett detta Mina Welby, Co-Presidente dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, e altri cittadini chiedono disposizioni volte a legalizzare l'eutanasia nonché a dare piena applicazione alla legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento (Petizione n. 198, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 2a e 10a);  
la signora Caterina Garone, a nome dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, ed altri cittadini chiedono iniziative per la promozione del diritto alla scienza (Petizione n. 199, assegnata alla 7a Commissione permanente);  
il sig. Marcello Crivellini, Consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, ed altri cittadini chiedono la riforma del sistema sanitario nazionale (Petizione n. 200, assegnata alla 10a Commissione permanente);  
il signor Fabrizio Starace, Consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, ed altri cittadini chiedono nuove disposizioni in materia di salute mentale (Petizione n. 201, assegnata alla 10a Commissione permanente);  
il signor Rocco Berardo, membro di giunta dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS e Coordinatore delle iniziative sulla disabilità, ed altri cittadini chiedono disposizioni in materia di disabilità (Petizione n. 202, assegnata alla 10a Commissione permanente);  
la signora Filomena Gallo, Segretario Nazionale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, ed altri cittadini chiedono modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, nonché disposizioni in materia di genitorialità sociale e di gravidanza solidale per altri (Petizione n. 203, assegnata alla 10a Commissione permanente);  
la signora Valeria Poli, Consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, ed altri cittadini chiedono una riforma del sistema di ricerca in Italia (Petizione n. 204, assegnata alla 7a Commissione permanente);  
il signor Michele de Luca, Co-Presidente dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, ed altri cittadini chiedono disposizioni a sostegno della ricerca e delle terapie per le

malattie rare (Petizione n. 205, assegnata alla 10a Commissione permanente);

Mozioni

[TERZI DI SANT'AGATA](#), [MALAN](#), [MATERA](#), [NASTRI](#), [SATTA](#), [SCURRIA](#), [TUBETTI](#) - Il Senato,

premessò che:

sono emersi fatti di ingerenza straniera, tra cui quelli di corruzione internazionale riconducibili a pagamenti illeciti in relazione allo svolgimento dei mondiali di calcio in Qatar, finalizzati a indirizzare le politiche degli Stati occidentali e delle organizzazioni internazionali o sovranazionali del mondo libero, destando grande preoccupazione e richiedendo l'urgente adozione di efficaci contromisure;

i tentativi da parte di Paesi terzi di condizionare i processi politici dei Paesi democratici attraverso sforzi di influenza malevola hanno assunto una portata strategica;

questi tentativi, compiuti direttamente o indirettamente, includono la disinformazione, la penetrazione economica, l'uso dello spazio cibernetico e la corruzione, facendo leva sull'apertura delle democrazie liberali e la libertà di manifestazione del pensiero che le caratterizza;

le accuse di corruzione riferibili a pagamenti indebiti effettuati per edulcorare le critiche del Parlamento europeo nei confronti del Qatar in occasione dei campionati del mondo di calcio mostrano la vulnerabilità delle istituzioni democratiche, a partire da alti livelli politici del Parlamento europeo, e rischiano di comprometterne la credibilità;

i vertici delle istituzioni europee e delle istituzioni italiane hanno espresso la propria determinazione a fare chiarezza sui recenti fatti di corruzione e adottare le necessarie misure a protezione delle istituzioni democratiche e della loro credibilità;

considerato che:

sin dal 2011 le istituzioni europee hanno creato il registro per la trasparenza, da utilizzare obbligatoriamente nei loro rapporti con i portatori di interesse, ora disciplinato con l'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021, e al contempo gli Stati membri si sono impegnati al medesimo uso obbligatorio del registro, nei rapporti delle proprie rappresentanze permanenti presso la UE con i portatori di interesse, durante le Presidenze di turno del Consiglio UE e nei sei mesi precedenti;

il 15 dicembre 2022 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione sulla sospetta corruzione da parte del Qatar e, più in generale, sulla necessità di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni europee (P9 TA (2022)0448), sottolineando l'urgente necessità di rafforzare gli strumenti di deterrenza contro la corruzione nonché la cooptazione e il reclutamento di funzionari istituzionali e di legislatori di alto livello da parte di potenze straniere ostili;

è opportuno distinguere l'attività di portatori legittimi di interessi, che agiscono nel pieno rispetto delle regole, da quella di coloro che perseguono in modo illecito fini in contrasto con gli interessi nazionali e dell'Unione europea;

analoghe esigenze si pongono in relazione agli enti *no profit*, ed in particolare alle organizzazioni non governative che, in virtù del loro *status*, partecipano a vario titolo alla costruzione delle politiche nazionali ed europee, ricevendo cospicui finanziamenti, senza che vi sia sufficiente trasparenza o controllo sull'origine dei loro fondi, sull'uso dei loro finanziamenti, sulle loro modalità di azione e le collaborazioni di cui si avvalgono, sia delle singole persone sia di altre organizzazioni;

il 1° gennaio 2023 verrà istituita l'Autorità europea contro il riciclaggio di danaro (Anti money laundering authority, AMLA), della quale l'Italia ha espresso la disponibilità ad ospitare la sede, impegna il Governo:

1) a sostenere in sede europea le richieste formulate dal Parlamento europeo nella risoluzione del 15 dicembre 2022, e in particolare le proposte volte a:

a) rafforzare il funzionamento del registro per la trasparenza, estendendolo a rappresentanti di Paesi terzi e rafforzando i requisiti di trasparenza richiesti a organizzazioni non governative, associazioni dei consumatori e della società civile, e in generale soggetti giuridici la cui finalità e i cui meccanismi di finanziamento sono ulteriori rispetto a quelli di espressione diretta dei propri soci;

b) introdurre nelle istituzioni europee l'obbligo della dichiarazione degli interessi lavorativi e finanziari anche per gli ex alti funzionari e gli ex deputati, al fine di verificarne l'attività anche una volta non più

in carica;

c) rivedere lo statuto dei funzionari della UE (di cui al regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEE) del 1962 e successive modificazioni) con particolare riferimento all'articolo 22-*quater*, al fine di allinearli alle norme della direttiva (UE) 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

2) a valutare l'opportunità di avviare un dibattito a livello nazionale volto ad individuare prassi utili a salvaguardare la solidità e l'indipendenza delle istituzioni democratiche italiane da possibili ingerenze da parte di Paesi terzi;

3) a promuovere una più stretta collaborazione in materia con gli Stati membri dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica;

4) a sostenere nelle sedi opportune l'esigenza di un'adeguata trasparenza negli atti dell'Unione europea, limitandone la riservatezza o segretezza alla stretta necessità.

(1-00014)

Interrogazioni

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in questi giorni il Parlamento sta discutendo il disegno di legge "Bilancio di revisione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

l'interrogante ritiene fondamentale richiamare l'attenzione anche su alcune dinamiche concernenti il sistema finanziario nazionale;

le incertezze sull'andamento dell'economia globale e nazionale, e più realisticamente i rischi di rallentamento della crescita, conseguenti soprattutto alla guerra in Ucraina, alla crisi geopolitica, al caro energia, alle spinte inflazionistiche, nonché alle politiche monetarie restrittive della BCE rendono improcrastinabile l'avvio di significative iniziative in materia finanziaria;

è necessario un netto cambio di passo, per incentivare il processo di *listing* delle PMI nazionali, e soprattutto la loro permanenza sui mercati dei capitali, ridurre la loro dipendenza dal credito bancario rendendolo pertanto complementare alle altre fonti di finanziamento, tutelare il risparmio *retail* e gli effetti positivi che dallo stesso possono derivare attraverso *policy* che favoriscano la sua canalizzazione verso il sistema produttivo nazionale;

in tale direzione, appare altresì opportuno rafforzare il ruolo degli investitori istituzionali, soprattutto quelli a partecipazione pubblica, nel processo di allocazione del risparmio privato;

oltre un terzo della ricchezza finanziaria delle famiglie è oggi investito in strumenti del risparmio gestito. Le società prodotte nazionali rappresentano però una quota residuale del mercato;

peraltro, dall'analisi di portafoglio delle Casse di previdenza e dei fondi pensione emerge che gli investimenti domestici in titoli di capitale sono pari, rispettivamente, al 4,4 per cento e allo 0,9 per cento del totale attivo;

diversamente dagli Stati Uniti e dagli altri Paesi sviluppati OCSE, in Italia l'afflusso di risorse dagli investitori previdenziali, fondi e Casse, all'economia italiana, assume quindi valori piuttosto residuali;

solamente il miglior funzionamento del mercato dei capitali potrà garantire il cosiddetto capitale paziente alle imprese, favorire la diversificazione delle fonti di finanziamento e salvaguardare il reddito disponibile *pro capite*: fattore necessario per

garantire una domanda interna di beni e consumi, il rilancio degli investimenti, l'occupazione, la crescita del PIL e il gettito fiscale, fattore necessario, tra l'altro, per l'attività redistributiva dello Stato;

vanno segnalati alcuni eventi accaduti negli ultimi anni e alcune scelte di *policy maker* che suscitano significative perplessità, quali:

nel triennio 2020-2022 i *delisting* dei titoli azionari dal mercato Euronext Milan (ex Borsa Italiana), realizzati a seguito di offerte pubbliche di acquisto e di Scambio (OPA e OPS), sono risultati in continua, preoccupante crescita e pari, in ciascun anno, a 8, 13 e 19;

ulteriori operazioni di *delisting* sono già state annunciate per il 2023. Gli offerenti hanno sostanzialmente sempre giustificato l'uscita dal mercato di quotazione "con i maggiori vantaggi che ne deriverebbero per gli emittenti in termini di semplificazioni, minori oneri e maggior flessibilità gestionale e organizzativa";

ad oggi, le *policy* messe in campo dal Dipartimento del Tesoro per agevolare la cessione dei crediti deteriorati da parte del sistema bancario si sono basate sul rilascio ad operatori specializzati di garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);

questo strumento non ha risolto i problemi di imprese e famiglie, anzi ha posto i debitori al di fuori del sistema bancario, affliggendoli con le tradizionali procedure esecutive, si chiede di sapere:

quali siano le iniziative che il Governo intende mettere in campo per favorire il processo di *listing* delle imprese, soprattutto delle PMI nazionali;

quali siano, invece, le iniziative che intende porre in essere per arginare l'uscita delle imprese dal mercato dei capitali nazionali;

quali strategie intenda attuare, anche attraverso l'attività di coordinamento delle partecipate pubbliche nel sistema bancario, per favorire l'allocazione del risparmio nazionale verso il sistema produttivo nazionale;

cosa intenda fare per favorire il ritorno *in bonis* delle posizioni NPE, in particolar modo degli UTP, ed evitare l'uscita dei debitori dal sistema bancario e le possibili ingerenze della criminalità organizzata.

(3-00103)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

si apprende da organi di stampa che presso l'Istituto penale per i Minorenni di Milano "Cesare Beccaria" un sedicenne di origine egiziana è stato vittima di torture nella notte del 7 agosto 2022;

si apprende inoltre che il giovane si trovava presso il carcere minorile con l'accusa di avere palpeggiato una donna in metropolitana e che il ragazzo aveva fatto esperienza di detenzione presso un campo libico;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

sin dal suo ingresso presso l'Istituto, il sedicenne sarebbe apparso agli educatori soffrire di difficoltà di adattamento all'ambiente penitenziario e di inserimento tra gli altri ragazzi detenuti;

al fine di tutelare la sua salute, era stato collocato nel reparto infermeria e solo in un secondo momento era stato trasferito in una cella con altri detenuti;

tale spostamento sarebbe stato determinato dall'inagibilità dell'infermeria stessa, poiché il locale era stato danneggiato ad opera di alcuni detenuti;

le carceri italiane soffrono di un atavico problema di sovraffollamento, così come testimoniato nella sentenza del 2013 della Corte europea dei diritti dell'uomo, che condannò l'Italia per tale aspetto, in quanto «trattamento inumano e degradante»;

nelle dichiarazioni stampa del ministro in indirizzo è stato evidenziato come il tema delle carceri costituirà un asse portante dell'azione governativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda svolgere un'indagine interna volta a mettere in luce le cause che hanno determinato tale fatto, anche attraverso l'invio di ispettori e con tutti i mezzi a disposizione per accertare i fatti;

quali politiche il Governo intenda intraprendere in merito al tema del sovraffollamento delle carceri italiane e in particolare, se intenda utilizzare, come frequentemente affermato dal ministro Nordio nel corso di suoi numerosi interventi pubblici, l'adozione di misure alternative al carcere.

(3-00100)

[ROSA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il trasporto di merci pericolose su strada è regolato dall'accordo europeo ADR, ovvero l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale dei rifiuti pericolosi su strada, ratificato in Italia con la legge n. 1839 del 1962;

il decreto legislativo n. 40 del 2000, modificato dal decreto legislativo n. 35 del 2010, ha recepito la direttiva europea 96/35/CE, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;

l'ADR 2019, recepito in Italia con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12

febbraio 2019, ha imposto la nomina della figura del "Consulente ADR" anche agli speditori di rifiuti pericolosi e, dunque, ai produttori (cap. 1.8.3.1 dell'Accordo); considerato che:

dopo un periodo transitorio di quattro anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, i produttori di rifiuti, sono obbligati a nominare i consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, pena una sanzione nella misura variabile da 6.000 a 36.000 euro e responsabilità per il datore di lavoro e per il rappresentante dei servizi di prevenzione e protezione in caso di incidente e mancata nomina del consulente;

allo stato attuale, parrebbero essere considerati spedizionieri, e, dunque, produttori di rifiuti compresi nell'applicazione della predetta normativa anche i medici veterinari;

valutato che numerose associazioni nazionali dei medici veterinari hanno chiesto chiarimenti, sottolineando che: i rifiuti sanitari speciali prodotti dall'attività veterinaria sono già regolarmente gestiti a norma di legge e conferiti a ditte specializzate nel loro corretto ritiro e smaltimento; l'attività veterinaria, una volta perfezionato il conferimento, non ha alcuna responsabilità sulle successive fasi di trasporto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta;

se ritenga di includere le attività veterinarie (codice ATECO 75.00.00) nelle categorie che usufruiscono dell'esenzione dall'adempimento in premessa o, in subordine, di disporre un ulteriore regime transitorio di deroga.

(3-00101)

[ALUISIO](#), [CATALDI](#), [TREVISI](#), [TURCO](#), [PATUANELLI](#), [BEVILACQUA](#), [CROATTI](#), [LOPREIATO](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [LICHERI Sabrina](#), [FLORIDIA Barbara](#), [DI GIROLAMO](#), [PIRONDINI](#), [CASTIELLO](#), [DE ROSA](#), [NAVE](#), [LOREFICE](#), [NATURALE](#), [SIRONI](#), [MAIORINO](#), [BILOTTI](#) - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

l'art. 143 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2023, disciplina la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria, che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni di sociali di natura fondamentale;

ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e altri Ministri competenti per materia;

tuttavia la commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS), istituita con la legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) è già deputata ad analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard* degli enti locali. In particolare, i fabbisogni *standard*, introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente;

analogamente, SOSE S.p.A., Soluzioni per il sistema economico (società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia), secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, costruisce la banca dati di riferimento e definisce le metodologie utilizzate dalla CTFS per la definizione dei fabbisogni *standard* dei Comuni delle regioni a statuto ordinario. Pertanto, quest'ultima già disciplina l'adozione delle metodologiche relative ai fabbisogni *standard* e agli obiettivi di servizio, laddove questi ultimi rappresentano uno strumento operativo di avvicinamento ai LEP previsti dalla Costituzione;

al lavoro di SOSE S.p.A. e della CTFS si associa il lavoro parlamentare già svolto dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il cui lavoro a giudizio degli interroganti rischia di essere "scavalcato" dalla cabina di regia. Infatti, sebbene il comma 3 dell'art. 143 stabilisca che la cabina di regia individua "le materie

o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard", di fatto sarà il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero i Ministri delegati, ad individuare "le ipotesi tecniche";

ai sensi del citato comma 3, la cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 effettua una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione, determinando, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a favore vigente, i LEP;

considerato che, a parere degli interroganti:

al netto della tempistica oltremodo dilatata (ben 6 mesi) necessaria per effettuare la ricognizione della spesa storica (criterio iniquo in forza del quale lo Stato garantisce alle Regioni le risorse storicamente trasferite, confermando i servizi o i disservizi storici), rappresentare "la spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio" quale parametro di riferimento per determinare i LEP, potrebbe dar luogo a delle storture contabili. Infatti, gli ultimi tre anni sono stati caratterizzati dalla pandemia, momento storico in cui lo Stato ha drenato maggiori fondi nel Settentrione, particolarmente colpito dall'emergenza da COVID-19. Pertanto, considerare l'ultimo triennio, potrebbe dar luogo ad una ipervalutazione dei capitoli di spesa occorrenti al Nord, a danno della popolazione meridionale;

sempre ai sensi del suddetto comma 3, secondo cui la cabina di regia determina, "nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a favore vigente, i LEP", non si comprende come sia possibile finanziare i LEP con la dotazione prevista dalla legge di bilancio (circa 35 miliardi di euro) laddove, secondo alcune stime, solo per assicurare i LEP in quattro funzioni (assistenza, trasporto pubblico locale, sanità, scuola) occorrerebbero circa 100 miliardi di euro;

ai sensi del comma 5 dell'art. 143: "Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 3, la cabina di regia predisporre uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni *standard*". Sul punto, il termine di 180 giorni, risulta un periodo estremamente esiguo, considerando che è dalla riforma del titolo V del 2001 che si attende la determinazione del LEP. Pertanto, sembra che la determinazione di questo lasso temporale così ristretto sia voluta per dar luogo all'istituzione di una figura commissariale, così come previsto dal successivo comma 7;

in particolare, ai sensi del comma 7, "Qualora le attività della cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attività non perfezionate". Di conseguenza, attribuire ad una struttura commissariale la definizione dei LEP, da cui dipendono le sorti di milioni di meridionali, potrebbe dar luogo a conflitti tra Stato e Regioni e ad ulteriori rilievi della Corte costituzionale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che la cabina di regia, di cui al comma 2 dell'art. 143 del disegno di legge di bilancio per il 2023, possa nei fatti "commissariare" l'operato della commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di SOSE S.p.A. e delle Commissioni parlamentari citate competenti per materia;

se ritenga che la dotazione prevista dal disegno di legge di bilancio per il 2023 sia sufficiente a finanziare i LEP e a quanto ammonti l'importo stimato;

se ritenga realistica la determinazione dei LEP e dei fabbisogni *standard* in 12 mesi, atteso che detto obiettivo non è stato raggiunto in tanti anni dalla già esistente commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

(3-00102)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[CUCCHI, DE CRISTOFARO](#) - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:

prevista dalla legge 28 marzo 2003 n. 53 quale metodologia didattica, l'alternanza scuola-lavoro nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto avere la funzione di introdurre nella didattica curricolare di corsi di studio degli istituti professionali, dei tecnici e dei licei, momenti di formazione aziendale, con l'intento di avvicinare i giovani al mondo del lavoro, orientarli e promuoverne il profitto scolastico.

Nel 2015 l'alternanza scuola-lavoro è stata resa obbligatoria, con la riforma della cosiddetta Buona Scuola introdotta dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, per tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. In seguito, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (denominati PCTO) e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione dell'ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell'arco del triennio finale dei percorsi;

la normativa attualmente in vigore, infatti, stabilisce in 210 ore la durata minima triennale dei PCTO negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei, ma non abolisce la loro obbligatorietà, né il loro essere condizione per l'ammissione agli esami di Stato, così come stabilito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

gli istituti di formazione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le imprese, sono tenuti a organizzare per i propri studenti periodi di formazione professionale in azienda o altre attività che favoriscano l'integrazione con il mondo del lavoro quali giornate di orientamento, incontri con aziende e professionisti, ricerca sul campo, *project work*, ma anche veri e propri *stage* lavorativi;

per garantire una continuità tra l'attività di formazione compiuta a scuola e quella svolta in azienda, vengono designati un *tutor* didattico, generalmente un docente, che offre assistenza agli studenti e verifica il corretto svolgimento del percorso in alternanza scuola-lavoro, e un *tutor* aziendale, che favorisce l'inserimento dello studente in azienda e collabora con la scuola per permettere la verifica delle attività;

le linee guida sui PCTO approvate ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedono il rispetto di rigorosi *standard* di sicurezza, adeguati a garantire l'incolumità e la salute degli studenti. In particolare, infatti, l'istituzione scolastica è tenuta a verificare preliminarmente che la struttura ospitante eventualmente individuata offra un contesto adatto ad ospitare gli studenti e presenti idonee capacità strutturali, tecnologiche e organizzative, tali da garantire, come detto, la salvaguardia della salute e della sicurezza degli studenti partecipanti alle iniziative in programma;

in tal senso, le scuole verificano l'esistenza presso le strutture ospitanti dei documenti previsti dalla legge (come, ad esempio, il Documento di valutazione dei rischi - DVR) ed eventualmente acquisiscono dagli organismi presenti sul territorio (camere di commercio, associazioni di imprese, collegi e ordini professionali) evidenze documentali da cui risultino i dati e le informazioni relativi all'attività del soggetto ospitante;

in tutti i casi in cui l'istituzione scolastica, sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione dei percorsi, appuri il mancato rispetto degli *standard* di sicurezza o verificati altre criticità che compromettano un ambiente di apprendimento adeguato agli obiettivi formativi, ha facoltà di mettere in atto tutte le misure atte a scongiurare situazioni a rischio, fino ad arrivare, nei casi più gravi, quando le strutture ospitanti non siano in grado di assicurare uno *standard* di qualità adeguato o condizioni di sicurezza anche ambientale, allo scioglimento della convenzione, indirizzando gli studenti verso altre strutture ospitanti o diverse tipologie di attività;

da notizie di stampa si è appreso che uno o più istituti secondari siti nella città di Roma, avrebbero stipulato convenzioni con imprese impegnate nella produzione di sistemi di difesa e affermate nel settore militare;

tra queste, in particolare, vi sarebbe la MES S.p.A., con sede operativa a Roma, in via Tiburtina 1292, su di un'area di circa 22.000 m<sup>2</sup>, di cui la metà è dedicata alle attività produttive. La società opera da 60 anni nel settore militare e spaziale, ed è specializzata nella produzione di armi, in collaborazione con AID (Agenzie Industrie Difesa), progetta e produce munizioni per impiego terrestre, navale e aeronautico di piccolo, medio e grosso calibro, sistemi di autoprotezione "Chaff and Flares";

considerato che:

appare agli interroganti del tutto inopportuno che il sistema scolastico autorizzi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso aziende che producono armamenti militari o che siano impegnate nella produzione di componentistica militare, ciò tanto sul piano della sicurezza



personale e della salute dei ragazzi e delle ragazze, ma anche sul piano della compatibilità di progetti di tal fatta con gli obiettivi pedagogici ed educativi promossi dalla scuola pubblica, e ancora della loro compatibilità con i valori e i principi costituzionali;  
l'esperienza dell'Alternanza scuola-lavoro prima e dei PCTO poi, ha evidenziato negli anni numerose criticità e proprio sul piano della sicurezza, troppe volte si è assistito a tragedie che si sarebbero potute evitare se la normativa sui luoghi di lavoro fosse stata adeguatamente applicata e rispettata;  
è fondamentale impedire che si ripetano fatti dolorosi e inaccettabili come le morti dei giovani Lorenzo Parella, Giuseppe Lenoci, Giuliano De Seta, avvenute l'ultimo anno durante *stage* aziendali nell'ambito di PCTO, così come i numerosissimi casi di feriti, anche gravi;  
altresì fondamentale è che i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento rispondano all'intento di valorizzare le attitudini personali dei ragazzi e delle ragazze nell'ambito di un progetto formativo ed educativo di qualità, compatibile con l'imprescindibile ruolo educativo svolto dalla scuola e sempre nel rispetto dei valori costituzionali,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in narrativa e se corrisponda al vero che una o più scuole di Roma abbiano stipulato convenzioni relative ai percorsi di alternanza scuola-lavoro con società e imprese che producono armi o componenti di esse, e alcuni ragazzi contribuiscano, in virtù di tale convenzione, alla produzione di oggetti di natura militare o parti di esse;  
in caso affermativo, se nell'area dello stabilimento o in aree ad esso limitrofe si trovino materiale bellico, esplosivo o comunque pericoloso per la sicurezza e la salute degli studenti;  
se ritenga opportuna la prosecuzione di tali PCTO e quali iniziative intenda adottare per scongiurare la riproposizione di episodi simili;  
se non ritenga necessario riformare la normativa sui PCTO rafforzando le tutele in favore degli studenti.

(4-00098)

[MISIANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il legislatore, a causa dell'attuale scenario economico caratterizzato da molteplici e pregiudizievoli fenomeni inflattivi, i quali hanno provocato straordinari incrementi dei prezzi dei materiali, e, conseguentemente, procurato notevoli difficoltà nell'esecuzione dei contratti pubblici, ostative al normale andamento delle attività economiche, è intervenuto a più riprese in materia di compensazione e revisione prezzi mediante l'introduzione di apposite misure straordinarie poste a tutela delle esigenze degli appaltatori, sensibilmente pregiudicati dall'attuale rincaro costante e generalizzato dei prezzi;  
in particolare, con l'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è stato istituito un fondo destinato ai soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in caso di insufficienza di risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, ovvero di insufficienza di somme derivanti da ribassi di asta, nonché somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante;  
tale fondo, sebbene inizialmente istituito per far fronte alle maggiori somme derivanti dall'applicazione del sistema compensativo previsto per l'anno 2021, ad oggi, è stato esteso con l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, anche ad altri interventi e alle annualità 2022 e 2023, prevedendo una dotazione complessiva pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per il 2023;  
allo stato attuale, nonostante le stazioni appaltanti abbiano presentato istanza di accesso al fondo nei modi e nei termini previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2022, n. 241, il Ministero competente non ha ancora provveduto all'erogazione dei fondi;  
le somme ad oggi richieste dalle stazioni appaltanti si riferiscono esclusivamente al primo semestre 2022 e, nonostante ormai sia trascorso anche il secondo semestre, non risultano ancora erogate, con l'accumulo di un notevole ritardo che sta mettendo in gravi difficoltà le imprese appaltatrici e producendo un impatto grave sulla tenuta del sistema economico;  
considerato che:

nonostante il legislatore abbia previsto la possibilità di un'erogazione anticipata del 50 per cento delle somme richieste dalle stazioni appaltanti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, non si è ancora attivato in tal senso;

il ritardo nell'erogazione dei fondi, cui si aggiunge la mancata anticipazione delle somme richieste, non consente alle stazioni appaltanti di liquidare il credito maturato dagli appaltatori in virtù dell'applicazione del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50. Tale situazione provoca, inevitabilmente, oltre ad un ingente danno in capo ai diversi appaltatori, l'insostenibilità economica dei contratti di appalto pubblici sottoscritti e, conseguentemente, l'interruzione delle lavorazioni in corso; in considerazione dei ritardi accumulati nell'erogazione delle somme da riconoscere in compensazione relative al primo semestre 2022, la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente a causa degli inevitabili ritardi che si cumuleranno anche per il secondo semestre;

fra le ulteriori implicazioni, emerge in tutta evidenza quella denunciata dalle imprese appaltatrici, le quali non potendo agire nei confronti delle stazioni appaltanti per il recupero delle somme per effetto della vigente normativa che non consente di azionare tali crediti, subiscono le azioni dei fornitori e subappaltatori che, in virtù dei rapporti contrattuali privatistici, possono avviare azioni coatte per il recupero dei loro crediti o la sospensione delle forniture dei cantieri fino all'incasso di quanto loro dovuto,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno finora impedito l'erogazione delle risorse a disposizione del fondo di cui l'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tali ritardi configurino un grave danno nei confronti delle stazioni appaltanti e delle imprese appaltatrici e se non intenda attivarsi per accertare eventuali responsabilità in merito a tale situazione;

quali iniziative abbia adottato o intenda adottare con urgenza per accelerare l'erogazione delle risorse e se intenda prevedere anche un termine certo entro il quale saranno effettuate le future erogazioni dei fondi per il secondo semestre 2022 al fine di scongiurare un'eccessiva onerosità a carico delle imprese appaltatrici, idonea a provocare una risoluzione contrattuale o l'interruzione dei lavori nei cantieri.

(4-00099)

**POTENTI** - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il termovalorizzatore di Livorno, sito in località Picchianti, rappresenta un impianto di recupero energetico di eccellenza nel trattamento dei rifiuti urbani secondo gli *standard* ambientali comunitari, in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti, nell'ottica di una costante diminuzione del ricorso allo smaltimento in discarica;

con una potenzialità di 180 tonnellate al giorno, l'impianto brucia una parte dei rifiuti raccolti nella città di Livorno per produrre energia elettrica, che viene immessa direttamente nella rete di distribuzione ENEL, mentre i residui solidi prodotti vengono successivamente inviati agli impianti di trattamento per il recupero di materia;

ad ottobre 2023 scade l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto, il quale dovrà essere spento e si stanno avviando le procedure per il suo spegnimento;

lo spegnimento del termovalorizzatore è fonte di profonde preoccupazioni da parte della cittadinanza, non solo per i lavoratori dell'impianto, con oltre 30 professionalità, ma anche per tutti gli impatti ambientali, economici ed energetici che ne deriverebbero;

una chiusura forzata e priva di un piano organico, strategico e sostenibile anche per il breve e medio periodo, rischia di generare una crisi dei rifiuti a Livorno, e all'intera regione, con ripercussioni a livello nazionale, così come già accaduto, e ancora non risolto, in altre importanti città italiane;

la chiusura del termovalorizzatore comporterà necessariamente il conferimento dell'indifferenziato e dei rifiuti sanitari attualmente smaltiti nell'impianto presso discariche o impianti fuori città e fuori regione, tramite il trasporto con mezzi su gomma, con tutte le conseguenze e gli impatti economici e ambientali che ne conseguono, anche in termini di tasse per i cittadini, di inquinamento e di congestione stradale;

dal punto di vista energetico si evidenziano i mancati ricavi legati alla vendita dell'energia ma soprattutto l'impatto derivante dalla chiusura di un importante impianto per la produzione di energia elettrica, che in questi mesi, data la crisi internazionale attualmente in corso, rappresenta una priorità del Paese;

al momento all'interrogante risulta che non siano ancora chiari i tempi per l'entrata in funzione di nuovi impianti né soluzioni alternative all'inceneritore di Livorno, rendendo realistico il timore di vedere la città e l'intera regione, nonché l'intero Paese, impegnato a trovare soluzioni tampone e provvisorie insoddisfacenti e che rischiano di protrarsi per anni;

considerato che:

il Paese ha vissuto una crisi sanitaria e sociale drammatica che ha lasciato molti cittadini in situazioni economiche e sociali precarie e da cui non si è ancora ripreso e la crisi energetica in atto sta incidendo ulteriormente e con estrema gravità su famiglie e imprese;

in questi mesi, il Governo è chiamato ad intervenire con misure coraggiose e importanti per sostenere famiglie e imprese nel pagamento di bollette sempre più onerose e ad incrementare le riserve energetiche nazionali, e in questo contesto la chiusura di un termovalorizzatore efficace ed efficiente come quello di Livorno appare quantomai pericolosa e incoerente e quindi fonte di profonde preoccupazioni per la cittadinanza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire aprendo un tavolo di confronto con tutte le parti interessate, con lo scopo di individuare misure concrete intese a garantire un periodo di transizione realistico per la chiusura o l'adeguamento del termovalorizzatore di Livorno, scongiurando scelte dannose fondate su ideologie o pregiudizi, a discapito della transizione energetica e ambientale del Paese e dell'auspicata ripresa economica.

(4-00100)

**POTENTI** - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

negli immobili costruiti nell'ambito del piano di zona "Mazzalupo Boccea - collina delle Muse", oggetto del bando della Prefettura di Roma n. 3909/Gab. del 3 aprile 2002, realizzato in regime di edilizia agevolata, vivono circa 48 famiglie di appartenenti alle forze di polizia;

il termine dei contratti di locazione è fissato a dicembre 2022 in alcuni casi e nel gennaio 2023 in altri, il che determina il rischio che le famiglie di questi servitori dello Stato, impegnati nella lotta contro la criminalità, si ritrovino senza un tetto sulla testa dopo queste date;

il decreto ministeriale n. 185, meglio noto come "decreto Lupi", ha previsto una riduzione del canone di locazione fondata sulle diverse fasce di reddito dei locatari, ma tale criterio non è stato applicato in questo caso poiché considerato irretroattivo per le convenzioni stipulate prima della sua entrata in vigore nel 2014;

nonostante i locatari abbiano manifestato la loro volontà di acquistare gli immobili a prezzo di mercato e nonostante un'iniziale disponibilità a vendere da parte della società proprietaria manifestata nel giugno 2022, dal 13 ottobre 2022 è stata interrotta qualsiasi tipo di trattativa;

nel frattempo tra i locatari, diversi dei quali vivono con genitori anziani, si è registrato persino un caso di suicidio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire con opportuno atto, anche a carattere normativo, al fine di riequilibrare la situazione, che ha generato un'ingiusta disparità di trattamento fra inquilini con convenzioni antecedenti al "decreto Lupi" e inquilini con convenzioni successive al decreto.

(4-00101)

**RAPANI** - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nel pomeriggio di domenica 6 novembre 2022, una carovana di 14 autobus dei tifosi del Crotonese, al seguito della propria squadra per assistere al *derby*, è stata presa di mira, nel centro urbano di Catanzaro, da una fitta sassaiola proveniente dall'interno del Parco della biodiversità;

nonostante il clima in campo fosse stato abbastanza tranquillo, già sugli spalti un ispettore della DIGOS di Crotonese era rimasto ferito alla testa da un oggetto contundente lanciato da un *ultras* dei "pitagorici";

il gravissimo episodio, che ha visto l'utilizzo di massi di grandi dimensioni, ha portato al danneggiamento di numerosi vettori che hanno subito ingenti danni, tutti denunciati, come lo sfondamento dei parabrezza anteriori e delle vetrate laterali in prossimità dei posti occupati anche da donne e bambini e solo per un caso fortuito non si sono registrati feriti;

sulla gravissima vicenda, che nelle modalità di esecuzione farebbe pensare ad una preordinazione, anche in considerazione del luogo scelto, dove i mezzi sono obbligati a rallentare e dove gli aggressori si potevano nascondere tra i cespugli del parco oltre la recinzione dello stesso, indagheranno le competenti autorità;

come denunciato dal presidente del Crotono calcio, Vrenna: «Qualcuno non ha ancora capito la gravità di prendere a sassate dei pullman perché in queste situazioni può scapparci il morto. È stato anche sottovalutato un aspetto. A un cento punto nella curva di casa è apparso uno striscione con scritto "Matera la città dei sassi" e forse se qualcuno rifletteva poteva cogliere quel messaggio», chiarendo che «la premeditazione, al di là di striscioni o post social apparsi nei giorni precedenti e successivi ai fatti accaduti, si evincono da altri elementi ben più concreti che dovranno essere accertati dalle eventuali indagini, come il luogo scelto per l'appostamento o il fatto che i massi utilizzati, più adatti ad offendere, sono stati chiaramente reperiti altrove»,

si chiede di sapere:

accertata la gravità dei fatti esposti in premessa, se al Ministro in indirizzo risulti quali misure di sicurezza siano state adottate dalle autorità preposte del capoluogo calabrese;

se esse siano state ritenute sufficienti;

se si ritenga di rafforzare la sicurezza in analoghi futuri eventi.

(4-00102)

MAGNI - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'interno.* - Premesso che:

il monte San Primo è la montagna più alta del Triangolo Lariano e con i suoi 1.685 metri costituisce uno dei promontori di maggior pregio paesaggistico della zona e di rara bellezza naturalistica;

la Comunità montana Triangolo Lariano, proprietaria del comprensorio, nel dichiarato intento di valorizzare l'area e promuovere il comparto turistico, ha approvato con deliberazione della Giunta esecutiva del 25 luglio 2019, un progetto per la riqualificazione "turistica" della zona del Monte San Primo, che prevede la realizzazione di numerose strutture sulle pendici del monte;

in particolare, in data 17 ottobre 2019 la Giunta esecutiva della Comunità montana Triangolo Lariano ha approvato il bando, il disciplinare ed i relativi allegati concernenti la procedura denominata "riqualificazione del compendio Monte San Primo" e ha indetto la gara pubblicata il 4 dicembre 2019 con scadenza 31 gennaio 2020;

la gara è andata deserta, senza che neppure il promotore del progetto, la San Primo S.r.l. presentasse una propria offerta;

ciò nonostante, al fine di accedere ai finanziamenti statali o regionali, la Comunità montana Triangolo Lariano ha commissionato la predisposizione di un progetto di riqualificazione del comprensorio San Primo Alpe del Borgo e con delibera n. 98 ha promosso l'Accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione degli interventi ricompresi nel progetto "Oltre Lario: Triangolo Lariano meta dell'outdoor";

i soggetti interessati alla sottoscrizione dell'AREST sono la Comunità montana Triangolo Lariano (quale soggetto promotore), la Regione Lombardia, il lago di Como GAL e il Comune di Bellagio. L'insieme degli interventi previsti nell'AREST comportano una spesa di 2.060.000 euro;

la citata deliberazione della Giunta esecutiva CMTL n. 98 ha individuato le opere e gli interventi da realizzare in attuazione del progetto AREST consistenti nella sistemazione sentieristica del collegamento Alpe di Torno con Alpe del Borgo; nella realizzazione di quattro *tapis roulant*; nella realizzazione di un laghetto e relative opere di contenimento (muri, terrapieni e scogliere); nella realizzazione di un impianto di innevamento artificiale; nella realizzazione di un parcheggio autoveicoli;

per la riqualificazione del compendio sono disponibili ulteriori risorse pari a 3.000.000 di euro, che il Ministero dell'interno (sulla base di una richiesta presentata dalla CMTL) ha assegnato al Comune di

Bellagio, in tal modo gli interventi del progetto AREST dovranno essere integrati con quelli che saranno realizzati mediante i fondi assegnati al Comune di Bellagio, riconducendo ad una programmazione unitaria gli interventi di rilancio dell'intero compendio;

in data 2 novembre 2022, verbale n. 259, la Giunta esecutiva CMTL ha così deliberato di approvare, ai sensi art. 25, comma 2, del RR 6/20, l'ipotesi di Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione degli interventi ricompresi nel progetto denominato "Oltre Lario: Triangolo Lariano meta dell'outdoor" ed i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo;

numerose associazioni ambientaliste e semplici cittadini hanno manifestato più volte (l'ultima l'11 dicembre 2022) la loro contrarietà al progetto, preoccupate dalle ripercussioni che lo sfruttamento intensivo del comprensorio a fini turistici potrebbe comportare in termini di compromissione di ambiente naturale, similmente a quanto si è anche di recente verificato in altre zone del nostro Paese, da ultimo a Ischia, dove la cementificazione intensiva a fini turistici ha prevalso sulla necessità di preservare la natura con effetti disastrosi;

l'interrogante ritiene che l'impatto ambientale del progetto così come ideato sia altamente negativo, poiché andrebbe a incrementare cementificazione e antropizzazione in un territorio che necessiterebbe invece di essere valorizzato dal punto di vista naturalistico attraverso tecniche e progetti di cosiddetto "turismo dolce". L'impianto di innevamento artificiale previsto, inoltre, comporterà un notevole dispendio di acqua e di energia, poiché per le caratteristiche morfologiche della montagna, che nella cima raggiunge appena i 1.685 metri, è improbabile che sia soggetta a precipitazioni nevose di rilievo, se non sporadicamente;

di conseguenza, la sostenibilità economica del progetto presenta punti oscuri e varie criticità, relativi all'impegno economico della gestione degli impianti e delle strutture e ai costi ingenti correlati all'innevamento artificiale in termini di dispendio di energia e acqua. A ulteriore riprova della criticità dell'operazione, il fatto che la gara predisposta dalla Comunità montana del Triangolo Lariano relativa all'affidamento trentennale della gestione degli impianti, come detto, sia andata deserta, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, non intendano chiarire la natura e le ragioni del finanziamento di tale opera di elevato impatto ambientale e quali criteri verranno seguiti per verificare il reale utilizzo dei fondi;

se non ritengano opportuno investire il medesimo stanziamento in opere che mirino a migliorare la qualità della vita di chi vive nel comprensorio del Monte San Primo.

(4-00103)

[CUCCHI](#), [DE CRISTOFARO](#), [FLORIDIA Aurora](#), [MAGNI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma capitale nelle scorse settimane ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica in merito a numerose segnalazioni giunte circa la fornitura del vitto e sopravvitto agli stessi detenuti ed internati;

in particolare, oggetto di specifica denuncia è stata l'insufficienza del vitto nonché l'esagerato prezzo richiesto dalla società per la fornitura del sopravvitto rispetto ai costi, per gli stessi generi alimentari, applicati fuori dalle mura carceraria;

il problema posto dai detenuti riguarda, in estrema sintesi, i pasti forniti dall'amministrazione penitenziaria, che risultano del tutto inadeguati sia per quantità che qualità a nutrire i detenuti che sono costretti, se hanno denaro a disposizione, ad acquistare prodotti alimentari al "sopravvitto", uno spaccio sito all'interno del carcere e gestito dalla medesima società che fornisce i pasti a tutta la popolazione carceraria, nel quale sono applicati prezzi rincarati rispetto a quelli praticati all'esterno, senza alcuna possibilità di scelta per i detenuti;

questa criticità sembra presentarsi in più regioni, tanto che numerosi articoli di stampa hanno dato ampio risalto alla questione, evidenziando altresì un accentramento delle gestioni di vitto e sopravvitto in capo alla Domenico Ventura S.r.l.;

nello specifico, nel giugno 2021, dopo apposita gara, il provveditore regionale del Lazio, Molise e

Abruzzo ha firmato i decreti con cui venivano confermati gli affidamenti per l'approvvigionamento e la consegna delle derrate alimentari in carcere, ma a inizio settembre la sezione regionale del Lazio della Corte dei conti ha deciso di non registrare i decreti di approvazione dei contratti affidati alla ditta Domenico Ventura in ragione di perplessità "sulla legittimità a monte delle modalità di determinazione dell'oggetto del servizio";

i rilievi avrebbero riguardato proprio la decisione di assegnare con un unico bando di gara, alla stessa impresa, sia il vitto sia il sopravvitto, pratica che avrebbe potuto produrre, per come concepita dal bando di gara, "un potenziale conflitto di interesse a discapito della qualità dei servizi alimentari primari offerti ai detenuti". I giudici contabili hanno evidenziato che se il vitto ha una base d'asta di 5,70 euro, e le aziende propongono cifre al ribasso, si genera un effetto per il quale per compensare il basso guadagno si produce un aumento del costo del sopravvitto;

nello specifico caso l'azienda ha offerto un ribasso del 58 per cento, impegnandosi a consegnare una colazione, un pranzo e una cena a 2,39 euro per ogni detenuto;

considerato che:

l'art. 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario, dispone che "ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto";

da notizie di stampa si apprende che tale circostanza è stata tra l'altro oggetto di diversi reclami avanzati ai sensi dell'art. 35 della citata legge, in maniera insistente e in diversi tempi, a firma della popolazione detenuta in vari istituti di pena romani al provveditore dell'amministrazione penitenziaria, al direttore della casa di reclusione di Rebibbia, al comandante della Polizia penitenziaria, al Garante dei detenuti per la Regione Lazio e al Garante dei detenuti del Comune di Roma nonché al presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma;

nel dettaglio, il sistema è stato oggetto di ampia critica ad opera della Corte dei conti, la quale sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione del 7 settembre 2021, ha ricusato il visto e la registrazione del decreto del provveditorato regionale del Lazio, Abruzzo e Molise di approvazione del contratto specifico n. 113 del 16 giugno 2021 per la durata di due anni, con opzione di prosecuzione per un ulteriore anno, dal 1° luglio 2021, per l'affidamento del servizio per il vitto dei detenuti e internati attraverso l'approvvigionamento e la consegna delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena) con assicurazione del servizio per il sopravvitto, in quanto l'esame delle condizioni generali di attivazione ed espletamento del servizio di sopravvitto nel capitolo prestazionale, poste a base del contratto, hanno generato perplessità sulla legittimità a monte delle modalità di determinazione dell'oggetto del servizio;

secondo la Corte, si legge testualmente, "l'istruttoria, ha portato all'emersione di profili di illegittimità, a monte, della lex specialis di gara comportanti invalidità derivata del contratto stipulato a seguito della procedura di affidamento; (...) per incidens, risulta anche contrario ai principi di buona gestione il fatto che, nonostante la ben nota situazione che si protrae da sempre, sia stata prospettata come meramente eventuale l'ipotesi di affidamento del servizio di sopravvitto, risultando, al contrario la facoltatività dichiarata un'ipotesi impraticabile già al momento della pubblicazione del bando (...) emergono, pertanto, anche sotto tale aspetto profili di irragionevolezza nella scelta dell'amministrazione che in luogo dell'indizione di due diverse gare"; e ancora, si legge: "Nel caso di specie, l'aggiudicatario ha offerto un ribasso del 57,98 per cento sulla diaria pro capite di 5,70 euro, con impegno alla consegna delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) a un prezzo di 2,39 euro; di qui, l'apparente insostenibilità economica del servizio di vitto ove svincolato dai ricavi del sopravvitto e l'evidente detrimento del principio di qualità delle prestazioni che, ai sensi dell'art. 30 del codice dei contratti, deve improntare l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;  
quali iniziative intenda assumere per garantire ai detenuti negli istituti di pena il rispetto dei fondamentali diritti umani di cui agli artt. 27 e 32 della Costituzione, nonché il pieno rispetto della lettera e della *ratio* della legge n. 354 del 1975;  
quali iniziative intenda intraprendere per approntare un sistema normativo che garantisca alla popolazione carceraria un vitto sano e adeguato, al contempo tutelando il generale canone di buon andamento dell'azione amministrativa previsto dall'art. 97 della Costituzione.

(4-00104)

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 8a seduta pubblica del 16 novembre 2022:

a pagina 332, alla quarta riga del secondo capoverso, sostituire la parola: "finanziamento" con la seguente: "funzionamento";

a pagina 337, alla quarta riga del primo capoverso, sostituire le seguenti parole: "comma 13, della legge 24 aprile 2017" con le seguenti: "comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017".

Nel Resoconto stenografico della 12a seduta pubblica del 29 novembre 2022, a pagina 30, alla seconda riga del secondo capoverso, sostituire le parole: "Atto n. 9" con le seguenti: "Atto n. 11".

## 1.5.2.3. Seduta n. 21 del 21/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA  
----- XIX LEGISLATURA -----

21a SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)  
MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2022

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,  
indi del presidente LA RUSSA

(\*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 34, 67 e 108 del 31 gennaio, del 16 maggio e del 3 ottobre 2023

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

RESOCONTO STENOGRAFICO  
Presidenza del vice presidente CASTELLONE

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 14,02).

Si dia lettura del processo verbale.

IANNONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (Relazione orale) (ore 14,05)**

**Discussione e approvazione della questione di fiducia**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 345.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, ha avuto luogo la discussione generale e il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge, nel testo proposto dalla Commissione, fatte salve le eventuali modifiche richieste dalla 5a Commissione permanente.

Invito pertanto il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione.



STEFANI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione degli articoli 3-ter e 8-bis».

PRESIDENTE. Alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio, chiedo al rappresentante del Governo se, come preannunciato nella seduta di ieri, intenda recepire le relative indicazioni.

CASTIELLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo accetta il parere formulato dalla 5a Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Sbröllini. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, è la prima volta che ci troviamo come Gruppo Italia Viva-Azione a non poter votare a favore di un decreto-legge aiuti. Lo abbiamo sempre fatto nell'interesse del Paese, in virtù di risorse che sono sempre state destinate prevalentemente alle famiglie e alle imprese, e certamente anche nel decreto-legge aiuti-*quater* ci sono risorse che consideriamo importanti che vanno in quella direzione.

Ma come si fa - così come stiamo assistendo in queste giornate in Commissione bilancio sulla manovra finanziaria - a pensare di continuare a non avere alcun tipo di dibattito né di confronto, alcuna attenzione sugli emendamenti, che peraltro sono stati anche ridotti come numero? Non è stata accolta quasi nessuna delle nostre richieste, quelle di un'opposizione come la nostra, che ha sempre cercato di essere costruttiva e collaborativa.

Ancora una volta voglio ringraziare la nostra capogruppo, la senatrice Paita, il collega Marco Lombardo e tutti i colleghi del mio Gruppo per il lavoro incessante che c'è stato in questi giorni, come sempre nelle Commissioni competenti così come in Aula, ma anche nel dibattito della Conferenza dei Capigruppo.

Porre la fiducia su un provvedimento come questo è veramente sbagliato, nel metodo e nel merito. Altrettanto sbagliato consideriamo l'atteggiamento ancora una volta arrogante e prevaricatore solo per nascondere le divisioni interne alla maggioranza. (*Applausi*). Prima o poi dovrete anche confrontarvi con i cittadini.

Questo era il primo banco di prova, in modo particolare pensando alla legge di bilancio; sono tutti provvedimenti che dovrebbero legarsi.

Sulla sanità non avete messo praticamente nulla. (*Applausi*). Tutti gli Stati europei hanno ormai preso il MES (37 miliardi di euro) tranne l'Italia. Cosa state aspettando? Ve lo chiediamo anche oggi; ne avremmo veramente tanto bisogno.

Pensiamo ai giovani: non c'è nulla sulle politiche a favore dei giovani: 230 milioni di euro per il 2022, zero per il 2023. (*Applausi*), addirittura cancellando 18app. Perché, ministro della cultura, non è vero che la state modificando: l'avete di fatto cancellata, ed è stata una misura che ha aiutato moltissimo i giovani e i docenti. Anche su questo nulla, zero, se non propaganda, demagogia, populismo. (*Applausi*).

Mi rivolgo, poi - ma in questo momento non c'è - al collega Lotito. Abbiamo presentato pochi emendamenti che andavano nella direzione di aiutare davvero chi in questo momento ha maggiori difficoltà nel Paese, chi ha maggiori fragilità.

Qui non si tratta di contrapporre risorse. Io lo dico anche occupandomi di sport da tanto tempo. Non avremmo neanche voluto mettere in discussione le risorse per il calcio, ma come si fa a trovare 900 milioni di euro per il calcio e non trovare risorse per la sanità, per le politiche giovanili, per le famiglie. Cioè per tutte quelle priorità necessarie per aiutare il nostro Paese in un momento di gravi difficoltà, a partire dal caro bollette, e non solo.

Avevamo proposto, nel merito, un emendamento che andava nella direzione di aiutare tutto lo sport, in modo particolare lo sport di base, quello che è realmente in difficoltà: lo sport per i nostri ragazzi, sui territori. Quando le famiglie sono in difficoltà, la prima spesa che tagliano, purtroppo, a volte è proprio quella somma di denaro destinata al movimento, all'attività fisica per i propri ragazzi.

Il credito di imposta sarebbe stata una risposta di trasparenza, di sostenibilità. Aiutare, quindi dare la possibilità ad un imprenditore di sponsorizzare la propria società sportiva, la propria squadra del cuore

sul territorio, investendo delle risorse in maniera trasparente e avendo un ritorno positivo. Anche questa misura l'avete bocciata. Potrei continuare così, ma il collega Lombardo sarà molto più efficace e puntuale di me in sede di dichiarazione di voto.

È chiaro che questo decreto non ha alcuna anima, non ha alcuna capacità di voler dare efficienza a risorse che ci sono, perché tante risorse le avete trovate anche perché lasciate dal precedente e autorevolissimo Governo: il Governo Draghi, che ancora una volta ringraziamo anche da questi banchi. (*Applausi*).

Noi continueremo ad avere sempre un atteggiamento collaborativo e costruttivo, ma quello che abbiamo visto in questi giorni è davvero uno scandalo. Ieri il nostro presidente Carlo Calenda, insieme alle colleghe e ai colleghi, in una conferenza stampa del Terzo Polo, lo ha messo bene in evidenza. Abbiamo cercato in tutti i modi di essere puntuali e presenti, rinunciando anche ad alcuni emendamenti proprio per venirvi incontro. Avevamo addirittura fatto delle controproposte; siamo andati dal presidente Meloni, i Capigruppo in prima linea, per fare questo lavoro, per essere collaborativi, dunque, non per essere di parte o vicini alla maggioranza, ma per aiutare il Paese ad uscire dalle difficoltà: anche questo sforzo, però, non ha portato ad alcun risultato. E questo provvedimento era decisivo per chiudere il 2022 con un'idea chiara di come vogliamo costruire il prossimo anno e di come vogliamo aiutare famiglie e imprese.

Signor Presidente, io credo che molti di noi avrebbero voluto vedere accolti almeno alcuni emendamenti che andavano nella direzione giusta, quella di aiutare il Paese ad uscire dalla crisi energetica, di aiutare le famiglie e tutte le persone che in questo momento hanno maggiori fragilità, che intervenivano sulla scuola, sull'istruzione, sulla cultura e su tutto quello che dovrebbe interessare la vita quotidiana di ogni cittadino. Ebbene, nulla di tutto ciò. Per cui, ancora una volta, anticipo che il nostro voto di fiducia sarà contrario. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sironi. Ne ha facoltà.

[SIRONI](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, Ministri - anche se mi pare che non ce ne sia nessuno - come mio intervento di esordio in quest'Aula, confesso che avrei preferito un'occasione che mi offrisse qualche *chance* di essere propositiva e costruttiva. Ma tant'è, intervengo invece sulla posizione della questione di fiducia da parte del Ministro per i rapporti con il Parlamento sul disegno di legge n. 345 di conversione del decreto-legge n. 176 sul sostegno al settore energetico e sulla finanza pubblica, il cosiddetto decreto aiuti-*quater*. Il decreto principalmente reca una serie di distinti interventi normativi finalizzati al contenimento degli effetti dell'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, nonché all'introduzione di misure in materia di efficienza e sicurezza energetica e di incremento della produzione di gas naturale. Osservo che in sede di discussione del provvedimento in Commissione bilancio si è sofferta grande confusione, con continue convocazioni e cancellazione di convocazioni. In considerazione del momento particolarmente difficile per la popolazione, il MoVimento 5 Stelle ha avuto un approccio collaborativo, avanzando proposte emendative equilibrate e concrete, ma la maggioranza, nonostante le aperture iniziali, ha assunto un atteggiamento rigido nei confronti delle opposizioni e, dopo averne rigettato persino gli ordini del giorno, ha deciso di sollevare il muro della questione di fiducia, dopo soli due mesi di Governo. La posizione della questione di fiducia implica la chiusura anticipata della discussione generale sull'oggetto del disegno di legge e va a tacitare definitivamente l'opposizione. Il dibattito sulle riforme viene di fatto sottratto dal campo della piena sovranità parlamentare ed il dissenso viene represso con l'obiettivo di contenere o impedirne la manifestazione e gli effetti. In un mondo ideale, invece, il dissenso andrebbe letto quale elemento del processo decisionale al fine di cercare mediazione e sintesi politica. Non è questo il caso odierno, purtroppo. (*Applausi*).

Colgo quindi brevemente questa occasione per condividere con l'Assemblea, e con la maggioranza in particolare, quel punto di vista antitetico al loro a cui non è stata riconosciuta la dignità di essere analizzato e preso in considerazione. È ormai fatto notorio che la causa principale della crisi climatica sia il continuo incremento delle emissioni di CO<sub>2</sub>, determinato dall'utilizzo di fonti energetiche fossili. Questa consapevolezza ci ha indotto ad adottare soglie limite delle emissioni e a fissare severi obiettivi temporali di contenimento e di riduzione sino all'auspicabile azzeramento. Parallelamente,

l'indicazione per l'approvvigionamento energetico va nella direzione della progressiva sostituzione delle fonti fossili con fonti di energia pulita e rinnovabile. Alla crisi climatica recentemente si è affiancata, contendendosi il primato con quella sanitaria, la crisi energetica, con la presa d'atto che la dipendenza energetica di uno Stato da fonti di approvvigionamento estero può dispiegare drammatiche conseguenze e che questa relazione di dipendenza costituisce una leva di potere pericolosa e da disinnescare. Peraltro, come ogni crisi, anche questa può essere letta come un'opportunità in relazione alla spinta di accelerazione che suscita nella ricerca di una soluzione. La crisi energetica deve essere contrastata sia con soluzioni nel breve periodo per affrontare l'emergenza, sia con una programmazione nel medio e lungo termine. Se nel breve periodo la risposta può essere la diversificazione delle fonti di approvvigionamento limitando al minimo l'impatto ambientale, nel medio-lungo periodo la soluzione non può che essere la ricerca dell'autosufficienza energetica, perché non è cambiando il *pusher* - cioè il fornitore - che si esce dalla dipendenza. (*Applausi*).

È proprio su questo approccio strategico strutturale, più che su quello tattico emergenziale, che emergono le divergenze di visione con questa maggioranza.

Nella visione della maggioranza al Governo, l'Italia dovrebbe trasformarsi in un *hub* energetico, una sorta di crocevia di tubature a terra e a mare con trivellazioni tanto devastanti quanto inutili. Non sto a tediarvi con i dati tecnici in merito ai tempi e ai costi e all'inefficacia della resa produttiva di queste trivellazioni, in quanto l'argomento è già stato trattato negli interventi nel corso della seduta di ieri.

Voglio solo evidenziare che gli unici ad avvantaggiarsi di questi interventi saranno le solite *big company*. Di fatto - ribadisco - emerge una chiara divergenza strategica.

A nostro avviso, la crisi energetica si risolve perseguendo, da un lato e preliminarmente, il risparmio e la riduzione del fabbisogno energetico, che non è da intendersi come mere politiche di austerità, bensì come interventi di efficientamento energetico degli edifici che contrastino la dispersione termica e ne favoriscano l'isolamento; dall'altro lato, con l'autoproduzione di energia pulita e rinnovabile. La risposta quindi è rappresentata dalla ricerca e innovazione; dal nostro superbonus (*Applausi*); dalle nostre comunità energetiche rinnovabili (CER), per le quali tra l'altro non ci sono ancora i decreti attuativi; dalle misure come quelle adottate dal MoVimento 5 Stelle al Governo che ha investito in interventi che hanno stimolato il mercato nella giusta direzione. Tali investimenti hanno creato e alimentato un circolo virtuoso; hanno dato ossigeno all'intero settore dell'edilizia e a tutto il suo ampio indotto; hanno concorso con una quota importante all'aumento del PIL e hanno dato occupazione a quasi un milione di persone. (*Applausi*).

Mi chiedo dunque perché questo Governo del fare stia andando invece nella direzione del distruggere. Una maggioranza di centrodestra, che tendenzialmente dovrebbe stare dalla parte delle imprese, sta invece remando contro l'impresa, la sta affossando, lasciandola macerare alle prese con crediti di imposta inesigibili, se non in un tempo troppo lungo ed incerto per garantirle autonomia di azione. È un Governo che non riesce a riconoscere le ricadute positive del meccanismo del superbonus, un meccanismo tutto sommato semplice, ma estremamente virtuoso. Mi rammarico che non ci sia la disponibilità all'ascolto, al serio e costruttivo confronto e all'approfondimento.

Invito la maggioranza ad essere coraggiosa e intraprendente, ad abbandonare stereotipi e preconcetti, a guardare avanti invece che ancorarsi al passato, perché il pianeta su cui viviamo si sta modificando rapidamente e dobbiamo impegnarci seriamente per invertire questo processo o quantomeno per tentare di guidarlo. Dovremmo essere tutti più flessibili e collaborativi, senza arroccarsi ognuno sulle rispettive posizioni e guardando agli interessi della Nazione. (*Applausi*).

Invito la maggioranza ad avere il coraggio di riconoscere l'unicità e l'efficacia di misure come il superbonus e le CER, a promuoverle e a sostenerle, perché il riconoscimento di eventuali meriti altrui, lungi dall'essere sintomo di debolezza, denota invece consapevolezza della propria forza e apertura mentale. Chi ha la maggioranza dovrebbe esercitare i propri diritti e i propri doveri nell'interesse di tutti i cittadini e del territorio che governa, garantendo il confronto democratico tra le idee. Ascoltando in queste settimane i vostri interventi in Aula, ho percepito che taluni tra voi possiedono questa sensibilità; ho intuito che stare nella stanza dei bottoni può aiutare a meglio comprendere la complessità della situazione in cui viviamo e a rivalutare soluzioni altrui che dalla prospettiva

dell'opposizione e atavicamente non parevano condivisibili.

Siamo in un momento storico importante. Siamo immersi in una fase di grande cambiamento, una fase critica che ci vede scivolare inesorabilmente lungo una china. Possiamo scegliere se lasciarci andare in caduta libera verso l'abisso, premurandoci solo di attutire un po' gli urti con qualche intervento *spot* di emergenza, oppure possiamo decidere di sfruttare il moto cinetico a nostro vantaggio, per creare qualcosa di nuovo. Possiamo cavalcare l'onda invece che lasciarci trasportare inerti, ma ci vuole visione e coraggio. Occorre creatività e innovazione, e porre la questione di fiducia non è molto innovativo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

**ROMEO** (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ci teniamo a sottolineare che il Governo aveva dato ampia disponibilità a non mettere la fiducia, cercando di chiedere all'opposizione quantomeno un dimezzamento degli emendamenti, altrimenti con i tempi impiegati per esaminare ogni emendamento in Commissione bilancio avremmo rischiato di rimanere qui alcuni giorni e di non riuscire poi a concludere il provvedimento. Quindi siamo stati costretti a mettere la fiducia e c'è stata tutta la buona nostra volontà. (*Applausi*). Se la scelta dell'opposizione è stata questa, ne prendiamo atto, ma i dati parlano chiaramente. (*Commenti*). Vi agitate perché ho detto la verità e quando si tocca il nervo scoperto ci si agita, è abbastanza evidente.

Tra l'altro ci aspettavamo un atteggiamento differente da parte dell'opposizione, visto che stiamo parlando del decreto-legge aiuti *quater*, che ricalca in buona parte i decreti aiuti precedenti, fatti da un Governo nel quale molti di voi sedevano. Forse l'eccezione è rappresentata dal tentativo di aumentare la produzione di gas con nuove ispezioni e con la coltivazione di idrocarburi in mare, che magari poteva essere un elemento di discussione, quantomeno per una parte dell'opposizione. Sul tema però in Commissione è stato approvato un ordine del giorno, portato avanti dalla collega Bizzotto, che chiede proprio di istituire un tavolo (tra l'altro il ministro Pichetto Fratin ha già detto che sarà istituito a gennaio), nel quale ci sarà un confronto con i territori e si valuteranno gli aspetti ambientali e le criticità, proprio per l'attenzione che il Governo attribuisce a un tema che sappiamo essere delicato, ma senza rinunciare a fare nuove ispezioni e a cercare di aumentare la produzione di gas.

Voi immaginate e capite bene che questi provvedimenti servono per lo più a cercare di contrastare l'inflazione, che nel nostro Paese dipende per il 40 per cento dai rincari dell'energia, il cui costo è cresciuto - così ci chiariamo e lo spieghiamo meglio - *in primis* sicuramente perché la Commissione europea ha voluto portare avanti una transizione energetica ecologica *green* un po' troppo ideologica. Si sono volute mettere al bando le fonti fossili, senza prima pensare di cercare delle fonti energetiche alternative e senza rendersi autosufficienti dal punto di vista delle energie alternative. Mettendo al bando le fonti fossili (inevitabilmente quelle che erano in giro), la richiesta è aumentata per le leggi del mercato, quindi i prezzi aumentano e non è un caso - lo ricordiamo - che già a settembre del 2021 aumentavano i prezzi dell'energia e la Lega con Matteo Salvini lo avevano evidenziato. Non dimentichiamocelo. (*Applausi*). Certo, le speculazioni sul gas e la guerra in Ucraina hanno alimentato questo aumento del costo dell'energia, però anche in questo caso se le cose si fossero fatte con gradualità, se si fosse pensato di tener conto di determinati aspetti, probabilmente saremmo riusciti a gestire meglio la questione, come del resto bisogna fare su tutto, senza ideologie, ma con pragmatismo e buon senso, tenuto conto che poi spesso dietro le ideologie, come abbiamo visto e vediamo costantemente e come la storia ci insegna, ci sono sempre dei grandissimi interessi economici, non si tratta solo di portare avanti delle ideologie.

In ogni caso pensare che bastino solo le fonti rinnovabili per poter sistemare tutte le questioni è un errore. Gli esperti ci dicono che probabilmente serviranno ancora venti-venticinque anni almeno di utilizzo del gas, che è comunque utile per la transizione ecologica; se l'avessimo fatta con più intelligenza e con più gradualità, probabilmente avremmo potuto ottenere risultati migliori.

Avviandomi alla conclusione del mio intervento, non è infatti il cambiamento in sé a creare dei rischi sociali, ma è quando il cambiamento avviene in modo troppo repentino. Per questo motivo noi, che all'ambiente ci teniamo, diciamo che è giusto andare verso le nuove fonti, ma con più gradualità, con più buon senso, con più intelligenza, facendo anche gli interessi dei nostri cittadini, altrimenti i prezzi

dell'energia schizzano alle stelle e non si riesce a controllare nulla. Nessuno vuol tornare indietro; la nostra è una logica molto di buon senso ed era giusto ribadirla. Dopo averla ribadita e cercando di far capire all'opposizione che ci vuole più collaborazione, soprattutto su questi temi, colgo l'occasione per fare gli auguri di buon Natale a tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cottarelli. Ne ha facoltà.

[COTTARELLI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi, siamo qui oggi per discutere la fiducia posta dal Governo sul decreto-legge aiuti *quater*. Ieri i miei colleghi del Gruppo hanno già presentato il nostro punto di vista sul merito del provvedimento e questo mi consente di non dilungarmi troppo sulle specifiche misure in esso contenute, ma di limitarmi a due osservazioni.

In primo luogo concordo con i miei colleghi che la soluzione scelta per risolvere il problema della liquidità dei crediti di imposta derivanti dal superbonus al 110 per cento è, a nostro parere, inadeguata. Concedere la garanzia della SACE consente ovviamente di migliorare la liquidità delle imprese in questione, ma attraverso il loro indebitamento. Il fatto di aver indicato, nell'articolo 9 decreto-legge, che le banche possono, nel valutare il merito di credito dell'impresa, tenere conto dei crediti di imposta, non aggiunge molto. Naturalmente le banche possono farlo e non hanno bisogno di una disposizione di legge per poterlo fare. (*Applausi*). La questione è a che tasso lo fanno e si tratta, in ogni caso, di un indebitamento oneroso per le imprese, che peggiora i loro rapporti di bilancio.

In secondo luogo, sulla questione delle trivelle, condivido in pieno quanto detto ieri dal senatore Misiani. Non siamo contro l'utilizzo delle nostre fonti nazionali di energia, ma occorre coinvolgere meglio le Regioni Emilia-Romagna e Veneto, i cui Presidenti, uno del Partito Democratico e l'altro della Lega, hanno ugualmente espresso preoccupazioni in materia. Soprattutto occorre muoversi con tutta la possibile energia verso lo sviluppo di fonti rinnovabili. Ci sono in proposito cose che mi sarebbe piaciuto vedere presentate insieme al decreto-legge e che invece non ho trovato. Cito tra queste l'importante provvedimento che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica deve ancora emanare, in base al decreto legislativo n. 199 del 2021, per definire le linee guida che le Regioni devono seguire per identificare le aree considerate idonee all'installazione delle rinnovabili. (*Applausi*). Siamo in grande ritardo nell'emanazione di queste linee guida, che sono di grande importanza.

Passo alla questione del voto di fiducia, che come noto impedisce la discussione in Assemblea degli emendamenti presentati ed è su questo che voglio focalizzarmi, perché in questo caso ci è sembrato inopportuno il ricorso al voto di fiducia. Penso che siamo tutti d'accordo sul ruolo fondamentale affidato dalla nostra Costituzione al dibattito parlamentare. Tutte le azioni che, come la richiesta di fiducia, impediscono il pieno sviluppo di questo dibattito devono essere attentamente valutate. Eppure mi sembra che il Governo, in proposito, non stia facendo il possibile. Faccio però una premessa a quello che sto per dire: nessuno è innocente al riguardo. L'uso ripetuto di voti di fiducia per limitare il dibattito in Assemblea, il ricorso a decreti-legge anche per materie che potrebbero essere coperte da disegni di legge e, aggiungo, la presentazione in ritardo delle leggi di bilancio, con le inevitabili limitazioni dei tempi di discussione in Parlamento, non sono certo una novità e risalgono anche al periodo precedente alla crisi del Covid-19, che forse le aveva giustificate temporaneamente.

Ora la maggioranza e il Governo devono scegliere tra guardare indietro e guardare avanti. (*Applausi*). Guardando indietro si continuerà in una spirale di cattive abitudini e di ripicche e c'è il rischio di ridurre sempre di più il ruolo del Parlamento nella nostra vita politica. Guardare avanti significa valorizzare il ruolo del Parlamento, abbandonando le pratiche del passato, evitando anche di chiedersi chi ha cominciato. Non dobbiamo andare a vedere chi ha cominciato in queste cattive pratiche. È una scelta che spetta a voi, onorevoli colleghi, perché siete voi in maggioranza e ciò comporta gli onori e i relativi oneri. Si tratta però di una responsabilità comune, perché anche l'opposizione deve comportarsi in modo costruttivo, ad esempio evitando di presentare troppi emendamenti - lo devo dire - oppure, senza fare polemica con nessuno, evitando di sollevare troppo frequentemente pregiudiziali di costituzionalità.

Faccio un altro esempio, che secondo me ben illustra i problemi che stiamo affrontando. Conosciamo il ritardo con cui la legge di bilancio è stata presentata, che ha impedito un'adeguata discussione.

Questo ritardo è stato inevitabilmente influenzato dalla data delle elezioni.

Fra l'altro, temo che la congestione dei Ministeri causata da tale ritardo spieghi anche perché il Governo oggi ha dovuto mettere la fiducia sul decreto-legge in discussione, viste le difficoltà da parte dei Ministeri nell'esprimere i pareri sugli emendamenti.

Si poteva procedere in modo diverso? Sì, se si fosse superato, in accordo con le opposizioni, il tabù dell'esercizio provvisorio. Guardate, l'esercizio provvisorio è una pessima pratica, se, come accadeva fino alla fine degli anni Ottanta, viene utilizzato senza un preciso motivo. Ma le elezioni in autunno sono un normale motivo per cui altri Paesi, dalla Germania al Portogallo e a tanti altri, in presenza di elezioni autunnali hanno dovuto ricorrere all'esercizio provvisorio, senza subire particolari conseguenze né in termini di reazione dei mercati finanziari, né in termini di reazione delle istituzioni europee. Un esercizio provvisorio di un paio di settimane, concordato a tempo debito (cioè in passato), non avrebbe certo portato a conseguenze negative e avrebbe reso più facile la preparazione del bilancio e la sua discussione in Parlamento. Certo, le cose andavano preparate per tempo (ormai non è più questione); nel mio intervento a inizio novembre sulla NADEF avevo citato questa possibilità. Muoversi in questa direzione avrebbe richiesto un dialogo con le opposizioni, in modo che queste si astenessero da critiche strumentali sul fatto che si ricorresse all'esercizio provvisorio. Credo che il processo di discussione parlamentare della legge di bilancio e anche questo decreto ne avrebbero beneficiato.

Concludo: questo è soltanto un esempio della necessità di lavorare insieme per rendere più centrale il ruolo del Parlamento, cosa che dovrebbe essere considerata un obiettivo comune di maggioranza e opposizione. Auspico che ciò avvenga in futuro ed esprimo questo mio auspicio prima di tutto come cittadino, ancora nuovo in quest'Aula, con la speranza che, pur con tutte le differenze necessarie che abbiamo sul modo di vedere le politiche che devono essere attuate in Italia e su cosa si debba fare, si riesca a trovare un modo migliore e costituzionalmente più adeguato per confrontare queste differenze in modo costruttivo per il bene del nostro Paese, della nostra Nazione e dell'Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 345, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

[DE POLI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE POLI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, cari colleghi, in Aula oggi discutiamo e votiamo il decreto-legge aiuti-*quater*, provvedimento che, come dice il suo nome, ha l'obiettivo di aiutare l'Italia che fa più fatica in questa crisi. Parliamo di 10 miliardi di sostegni alla nostra economia, alle nostre famiglie e alle nostre imprese. Complessivamente questo Governo ha stanziato 30 miliardi per contrastare i rincari dovuti alla crisi energetica: 20 in manovra, che vedremo fra qualche giorno, e altri 10 in questo decreto. Sono risorse che abbiamo voluto con forza mettere a disposizione degli italiani, in special modo di chi è più in difficoltà, come famiglie meno abbienti e piccole e medie imprese.

Approviamo questo provvedimento, che va inserito in un contesto di azioni e di misure più ampio. Ricordiamo infatti la battaglia per il *price cap* europeo, che ieri ha portato a un primo risultato positivo. Da solo certamente non basta; bisognerà fare di più, soprattutto in Europa, affinché si arrivi al disaccoppiamento dei prezzi dell'energia elettrica da quelli del gas, fermando così la corsa delle speculazioni nel mercato dell'energia. Quotidianamente, cari colleghi, come tutti credo, riceviamo centinaia e centinaia di richieste di famiglie e cittadini, che non sanno se pagare le bollette o la spesa del supermercato, o ancora di imprenditori che non sanno come fare per pagare gli stipendi ai propri dipendenti. Ne siamo tutti consapevoli; il quadro che abbiamo di fronte è tutt'altro che semplice.

Forse anche per questo motivo, come maggioranza, avremmo voluto un atteggiamento diverso, più costruttivo e propositivo da parte delle opposizioni, come d'altronde si è riscontrato durante l'esame del provvedimento in Commissione. Invece, purtroppo, avete presentato centinaia e centinaia di emendamenti, che hanno di fatto costretto l'Esecutivo a ricorrere allo strumento della fiducia.

Sugli aiuti al Paese, invece, sarebbe stato sano, funzionale e bello - passatemi il termine - non dividersi: sarebbe stato un messaggio di unità che la politica poteva senz'altro dare.

Questo provvedimento fornisce strumenti e risorse utili che consentiranno, nel breve termine, di mitigare gli effetti del caro energia per famiglie e imprese; in parallelo si guarda a una prospettiva, anzi - oserei dire - si inizia a costruire una prospettiva. Per mesi è stato facile per tanti riempirsi la bocca parlando di autonomia energetica nazionale e di diversificazione delle fonti: tutte belle parole, che però richiedono scelte precise e puntuali, cari colleghi. L'aumento della produzione nazionale di energia va proprio in questa direzione. L'intervento mirato ad aumentare la produzione nazionale di gas, indirizzandolo proprio a quelle aziende cosiddette energivore, rappresenta la giusta misura non solo per dare risposte a queste aziende, ma soprattutto per difendere e tutelare migliaia di posti di lavoro.

Nessuno pensi che sostenibilità non voglia anche dire sostenibilità economica e soprattutto sociale. La transizione è un tema cruciale che - a nostro avviso - va di pari passo con le esigenze e i bisogni di sviluppo e di crescita del nostro tessuto produttivo nazionale. Non è il tempo delle cieche ideologie. Questa maggioranza dimostra chiaramente con questo decreto di avere assunto una linea chiara, libera da ideologismi di parte e che mira solo al bene della nostra Nazione.

Sono tanti e diversi i punti che accogliamo con favore. Ne cito solo alcuni velocemente: ad esempio, la proroga per il 2023 del *bonus* del 75 per cento per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche per tutte le persone con disabilità e non solo; si allungano i tempi per l'uso dei crediti d'imposta da parte delle imprese agricole e della pesca per l'acquisto di carburante; così come vengono concessi tre mesi di tempo in più alle imprese per compensare i crediti d'imposta maturati per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Sul tema del superbonus, l'intervento della SACE a garanzia dei prestiti che le banche e gli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito concederanno alle imprese per trasformare i crediti edilizi, cosiddetti incagliati, in liquidità è un primo passo, ma chiaramente non basta, non è sufficiente. Sul problema dei crediti incagliati va assolutamente trovata una soluzione chiara e soprattutto definitiva per dare futuro e lavoro alle nostre aziende nei nostri territori. Su questo punto sarebbe importante individuare uno strumento che consenta di compensare i crediti delle banche con una parte dei debiti degli F24, come peraltro è stato indicato anche da ABI e ANCE. Per questo motivo ci auguriamo che possa esserci un'ulteriore interlocuzione con i rappresentanti delle categorie interessate per disincagliare i crediti fermi nelle banche.

È una fase di transizione che va gestita con attenzione, nella consapevolezza che da una parte dobbiamo sostenere le aziende dell'edilizia, un settore che è volano per la nostra economia e, dall'altra parte, bisogna individuare un percorso di regole certe e definitive.

Proseguendo con l'esame di altri punti contenuti nel provvedimento, non possiamo non evidenziare, cari colleghi, l'autotrasporto. Parliamo di un settore di cui si sente poco parlare, ma che invece è fondamentale per la vita di tutti i giorni. Senza gli autotrasportatori, infatti, non avremmo nei magazzini dei negozi o nei corridoi dei supermercati le merci, i prodotti e i beni di cui facciamo uso tutti i giorni. Quindi, diminuire il costo del trasporto è una delle priorità che abbiamo di fronte. Lo hanno già fatto in altri Paesi ed è questa la linea imboccata dal Governo e che la maggioranza sostiene. Analogamente, non posso dimenticarmi - e lo vorrei fare con la giusta enfasi - le misure che riguardano il mondo del terzo settore: mi riferisco all'incremento del relativo fondo che arriva a 100 milioni, cui si aggiungono le risorse già stanziato dal governo precedente per sostenere, dinanzi al caro bollette, le strutture residenziali per anziani (RSA), le strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità - come dicevo prima - e gli enti del terzo settore. Il sociale è l'ancora di salvezza dei più fragili, cari colleghi.

Questo Governo e questa maggioranza di centrodestra dimostrano oggi, con il provvedimento in esame, la giusta e doverosa attenzione nei confronti di tali mondi che sono i più deboli e più fragili. Ecco perché come Gruppo Civici d'Italia-Noi moderati-MAIE voteremo convintamente a favore di questo provvedimento che rappresenta un'iniezione positiva a sostegno degli italiani contro il caro energia. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, noi di Alleanza Verdi e Sinistra voteremo contro questo provvedimento per ragioni di merito e di metodo.

Cercherò di argomentare almeno tre questioni di merito.

È vero, innanzitutto, che il decreto in esame stanziava circa 10 miliardi per far fronte alle questioni del caro energia. Il problema, però, è che non è stato previsto neanche un euro per le famiglie povere, né per le piccole attività artigianali. Insieme ad altri Gruppi dell'opposizione avevamo proposto due emendamenti che sono stati respinti. Probabilmente avete un'idea un po' sbagliata di come funzionano certe cose.

Di fronte alle famiglie in difficoltà, non avete trovato un centesimo per rateizzare le bollette, ad esempio, né - come ho appena detto - avete trovato i soldi per le piccole imprese. Eppure, questo provvedimento si pone come la continuazione di provvedimenti precedenti, il decreto aiuti-*bis* e il decreto aiuti-*ter*, collocandosi sostanzialmente nel solco di quella direzione.

Capisco anche perché non volete tutto questo, perché siete contro il reddito di cittadinanza: probabilmente avete una concezione per la quale in qualche modo vi dà fastidio dare risposta ai poveri: questo è il dato fondamentale.

La seconda cosa che voglio sottolineare nel merito riguarda la questione energetica. Lo abbiamo già fatto ieri, ma lo ripeto. Ovviamente il dato non è quello di non utilizzare al meglio tutte le nostre produzioni di gas oggi. Il problema è la scelta che bisogna fare, decidendo cioè se andare nella direzione di investire sulle rinnovabili oppure sul fossile. Questo è il dato che viene fuori dall'impostazione delineata, perché è sostanzialmente l'indirizzo che date nel disegno di legge di conversione in esame, sul quale è stata posta la questione di fiducia.

Il dato vero è che non guardate al futuro, continuando a pensare che è possibile rispondere alla crisi energetica guardando al passato, magari sperando che si stabilizzi il prezzo del gas, che andremo a prendere in giro per il mondo, da altri dittatori e in altri Stati in cui ci sono oligarchi che vanno in questa direzione.

Ciò che noi contestiamo, quindi, non è il fatto di utilizzare potenzialmente tutte le fonti che abbiamo oggi. Il dato è qual è la scelta per il futuro: è il problema che si pone e da questo punto di vista manca totalmente un indirizzo, non si va in siffatta direzione.

È anche il tema che, ad esempio, viene posto dalla questione del superbonus, su cui avete detto tante stupidaggini: ad esempio, avete detto che, per quanto è il costo, non ha avuto la resa. Abbiamo sentito tutti però - l'ho detto ieri e lo ripeto oggi - quanti posti di lavoro sono stati creati dal superbonus, quali sono la misura del contenimento energetico e il prodotto interno lordo che ha realizzato. Questi sono i temi. Voi, invece, non pensate in alcun modo a correggere la norma, certamente in termini non emergenziali, ma strutturali, pensando, ad esempio, a che cosa accadrà nel nostro Paese da qui a dieci anni. L'Italia ha bisogno di una riqualificazione e di una rigenerazione di tutto il patrimonio pubblico, di tutte le case ALER, ad esempio, un terzo delle quali non è addirittura utilizzabile perché fatiscente. C'è quindi la necessità di intervenire in questa direzione, mettendo in sicurezza il patrimonio pubblico. Tutto ciò porterebbe addirittura a ridurre anche il consumo di suolo, che è fondamentale nel nostro Paese.

Il problema è quindi una politica industriale, una politica programmatica, un'idea di Paese. Voi invece che cosa dite? Si cancella sostanzialmente il ragionamento sul superbonus, da una parte, mentre, dall'altra, non si favorisce e non si spendono risorse sulla questione energetica. Questo è il punto fondamentale.

Quindi, la critica che ci viene fatta, secondo cui pensiamo di risolvere tutto dall'oggi al domani con le energie rinnovabili, non è fondata. Sappiamo benissimo che ci sono dei limiti, ma il dato fondamentale è quale scelta si intende fare andare. Su questo bisogna investire e spendere. Certo, occorrono le risorse. A tal proposito, scientemente avete deciso di sposare i poteri forti. Perché non siete andati a prendere i soldi dove ci sono gli extraprofiti, da coloro che producono gli elettrocarburi? Perché non siete andati a intaccare i profitti delle grandi compagnie petrolifere e farmaceutiche? Avete lasciato



stare quei signori e, per forza di cose, non ci sono le risorse per poter dare una risposta in questo senso. Passo ora alla questione del metodo. Ho sentito i senatori Romeo e De Poli dire che abbiamo presentato centinaia di emendamenti, ma forse i loro colleghi presenti in Commissione non hanno loro spiegato bene che tutte le opposizioni hanno concordato, insieme alla maggioranza, di segnalare 150 emendamenti ed estrapolare il tema del superbonus per trovare una soluzione condivisa. (*Applausi*). Voi della maggioranza eravate divisi e per giorni non abbiamo potuto fare niente. Avete portato un pezzo del superbonus in un'altra sede. Noi vi abbiamo detto di trovare una soluzione, impegnandoci a non presentare neanche un emendamento. (*Applausi*). Forse non ve l'hanno spiegato, ma questo è il dato.

Eravate voi a essere divisi, ad esempio in tema di sport, CILAS e fondi incagliati. A causa dei crediti incagliati le imprese rischiano il fallimento. Avete cercato di coprire un buco aprendo una voragine, perché non basta prevedere una ulteriore rateizzazione. Le imprese chiedevano liquidità visto che i cantieri sono fermi. Basta andare in giro per le città per vedere i cantieri fermi. Questo è il dato. Per rispondere ai problemi concreti occorre la politica e non la propaganda che avete fatto durante la campagna elettorale. (*Applausi*). Non siete in grado di rispondere perché non ci sono coperture a sufficienza.

Ripeto un'altra volta - e concludo - che non vi sono coperture a sufficienza perché, in modo classista, avete deciso di favorire i grandi imprenditori e le grandi compagnie multinazionali che guadagnano tanto, a discapito di coloro che invece hanno bisogno di essere sostenuti. Mi riferisco ai lavoratori e alle lavoratrici, ai pensionati e - nello stesso tempo - alle imprese che producono lavoro e danno occupazione. Avendo una certa età, so benissimo che è il lavoro che crea la ricchezza e che se, abbiamo disoccupazione, è un problema. Per evitare la disoccupazione bisogna fare in modo che le imprese stiano in piedi. Sulla questione dei crediti incagliati non avete fatto niente. Le imprese sono incazzate - e giustamente - perché non avete dato loro alcuna copertura, anzi la copertura della SACE è un costo aggiuntivo. Questo lo sapete e dite bugie in continuazione.

Per questo motivo, voteremo convintamente contro il provvedimento in esame. (*Applausi*).

[PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatrici e senatori, il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare in prima lettura completa il *panel* dei quattro decreti aiuti pensati dal Governo Draghi per supportare famiglie, imprese, enti locali e terzo settore nella gestione della crisi energetica e dell'aumento generalizzato dei prezzi causati dall'inflazione.

Si tratta di una strategia complessiva che ha messo in campo oltre 72 miliardi di euro. Gran parte delle risorse utilizzate per la strategia di sostegno, compresi i 9,1 miliardi di questo provvedimento, si è resa disponibile grazie al buon andamento della crescita italiana nell'anno 2022 e, in particolare, alle maggiori entrate tributarie indirette (IVA e accise, nello specifico).

Con riferimento alle maggiori entrate, va sottolineato come esse siano effetto dell'inflazione che, aumentando i prezzi, ha aumentato le basi imponibili, ed è stato quindi corretto riversarle a favore dell'economia reale per mezzo degli interventi di sostegno. Tuttavia, la crescita del PIL italiano a ritmi tanto sostenuti da superare, nel 2022, quella di Germania, Francia e Spagna, dipende da una precisa strategia economica del Governo Draghi che non ha mai perso l'orizzonte del medio e lungo periodo, spingendo sulla modernizzazione del Paese tramite interventi e riforme PNRR e tramite investimenti.

Come sottolineato anche recentemente dall'Istat, la quota sul PIL degli investimenti misurata a prezzi correnti è aumentata - nel terzo trimestre del 2022 - di 3,6 punti percentuali rispetto alla media del 2019 e si attesta ora al 21,6 per cento.

Per il 2023 le previsioni indicano che il Governo Meloni non godrà degli stessi livelli di crescita e al contempo poco o nulla ha fatto per sostenerla con interventi specifici sugli investimenti, su Industria 4.0, sul cuneo fiscale e neppure riaprendo il cantiere, già quasi concluso nella precedente legislatura, di riforme fondamentali come quella fiscale. Nemmeno il grande progetto politico del PNRR sembra orientare le scelte strategiche del Governo.

Questo nuovo orizzonte macroeconomico, unito all'aumentare dei tassi di interesse da parte della BCE, disegna uno scenario preoccupante per l'Italia, perché rende più pesante il costo del debito pubblico e nel contempo più difficoltosi i percorsi di rimborso dei debiti che le aziende private sono state orientate a contrarre durante la pandemia e la crisi energetica: uno scenario complesso che sia il decreto-legge aiuti *quater* sia, e ancor più, la legge di bilancio avrebbero dovuto leggere mettendo da subito in campo misure anticicliche. Per contro, la quasi totalità delle risorse (oltre 7 dei 9 miliardi a disposizione dell'aiuti-*quater*) è stata impiegata per prorogare misure pensate, messe in campo e finanziate dal Governo Draghi.

Penso ai *bonus* per le imprese energivore e non, per le imprese gasivore e non, prorogati con uno stanziamento di 3,4 miliardi. Penso ai *fringe benefit*, all'aliquota IVA sul gas naturale e allo sconto fiscale, peraltro ridotto dal Governo Meloni sulle accise di benzina e diesel. Penso infine alle risorse (4 miliardi di euro) per lo stoccaggio del gas naturale da parte del GSE nell'ambito del servizio di riempimento di ultima istanza.

Sono tutti interventi necessari, ma nulla di innovativo per chi ha causato la chiusura anticipata di una delle più positive esperienze di Governo italiane e ha condotto una campagna elettorale al ritmo dello *slogan* «siamo pronti».

Degna di nota l'introduzione della norma per l'incremento della produzione di gas naturale: norma studiata dal precedente ministro Cingolani e ora messa in campo proprio da quelle forze politiche che pochi anni fa hanno contrastato il *referendum* sulle concessioni per l'estrazione di gas nazionale.

Desidero qui sottolineare non il tema della coerenza politica, ma il lato positivo della trasformazione da forze di opposizione - a tratti demagogica - a forze che devono fare i conti con la realtà di una crisi energetica senza precedenti.

Grazie a questa misura, 2,5 miliardi di metri cubi di gas verranno ceduti a prezzi calmierati alle aziende gasivore, molte delle quali costituiscono l'eccellenza italiana in settori strategici come il vetro, la ceramica, la carta e la siderurgia.

Sul fronte energetico per l'Italia e per chi crede nella forza dell'Europa unita una notizia buona è quella giunta dall'accordo per il *price cap* europeo, frutto di un lavoro tecnico e politico iniziato un anno fa.

Nuovo è invece l'intervento che introduce la possibilità di rateizzare gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica, di elettricità e gas naturale. La norma, tuttavia, presenta alcune criticità che abbiamo invano proposto di modificare nel corso dell'esame parlamentare.

Tra queste cito, il pesante carico burocratico, l'onerosità connessa al costo dell'assicurazione obbligatoria sul rischio di insolvenza e il limite della non cumulabilità tra rateazione e crediti di imposte energetici. Il giudizio è positivo sul bonus a favore dei commercianti per l'acquisto di registratori di cassa, che permettono la trasmissione telematica dei corrispettivi; il giudizio è invece sospeso sulla coerenza sistemica di questa maggioranza, che, da un lato, incentiva la tracciabilità delle transazioni, salvo poi - dall'altro - sottrarre dalla tracciabilità i pagamenti aventi importi inferiori a 60 euro e alzando il tetto del contante proprio in un Paese con uno strutturale e grave problema di evasione.

Il decreto introduce, infine, qualche circoscritta esenzione di imposta, l'esenzione per la seconda rata Imu sugli immobili per lo spettacolo e quella dell'imposta di bollo per le domande di aiuti alle popolazioni colpite da eventi calamitosi. Tuttavia, il vero passo avanti politico per la maggioranza è stato accogliere la proposta delle opposizioni circa l'impegno a ripristinare e rifinanziare l'unità di missione contro il dissesto idrogeologico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nemmeno la riscrittura della normativa *superbonus*, che avrebbe potuto essere un fattore distintivo, ha potuto caratterizzare questa esperienza di Governo. Anzi, si è visto un depotenziamento della misura - come è stato ampiamente illustrato anche da chi mi ha preceduto - senza peraltro centrare l'obiettivo del riordino generale dei *bonus* edilizi, già chiesto dal Parlamento a settembre 2020, con la relazione di indirizzo sul PNRR. E non vi è stata alcuna soluzione efficace aggiunta in merito alle cessioni dei crediti, ma si è registrato solo l'innalzamento da due a tre delle cessioni a soggetti qualificati.

Se l'obiettivo era consentire la fruibilità dell'istituto della cessione e la sopravvivenza di numerose aziende del settore edile dell'indotto, l'incremento da due a tre delle ulteriori cessioni certamente non

raggiunge l'obiettivo.

Signor Presidente, preso atto di tutto quanto esposto, il voto del Gruppo Per le Autonomie su questo provvedimento sarebbe stato, in coerenza con le posizioni precedenti, di astensione, se non fosse stata posta la questione di fiducia. Sulla fiducia, il mio voto personale non potrà che essere negativo.

*(Applausi)*.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, siamo oggi chiamati a votare in Aula la legge di conversione al cosiddetto decreto aiuti *quater*, il primo provvedimento, insieme alla legge di bilancio, che porta la firma di questo nuovo Governo. Questo pacchetto di norme rappresenta il primo vero banco di prova del Governo sulla politica economica.

Il decreto aiuti-*quater*, come si evince dal titolo, succede al primo decreto aiuti e ai decreti aiuti-*bis* e *ter*. Perdonatemi se faccio questa premessa, che potrebbe sembrare lapalissiana, ma non vorrei avessimo smarrito il contesto di riferimento giuridico, politico ed economico del perché stiamo adottando norme di aiuto e sostegno alle imprese e alle famiglie.

Prima che la decretazione sugli aiuti diventi una saga senza fine, forse è utile ricordare che il principio cardine sancito dai trattati sul funzionamento dell'Unione europea è il principio della libera concorrenza. Gli aiuti sono consentiti solo nei limiti e nelle condizioni previste dai trattati. Il quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia, nell'attuale emergenza del Covid-19, è volto a consentire agli Stati membri di approdare misure di sostegno alle imprese duramente colpite dalla crisi, sfruttando la flessibilità massima prevista dalle norme sugli aiuti di Stato. Il quadro è stato successivamente modificato, integrato e prorogato in considerazione del protrarsi della crisi pandemica e della necessità di supportare le imprese attraverso nuovi strumenti di sostegno. Se l'ordinamento giuridico europeo ha consentito agli Stati di adottare misure di sostegno alle imprese e ai cittadini è solo perché viviamo un momento storico difficilissimo, attraversato da tre grandi crisi: la crisi energetica, la crisi dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e la pandemia sanitaria.

Per evitare che l'intersezione di queste crisi possa generare uno *shock* economico e sociale senza precedenti, il principio generale della concorrenza viene temporaneamente piegato alle esigenze di aiutare le imprese, le famiglie e i cittadini.

Non vorrei che ci dimenticassimo che ci muoviamo nel solco di una deroga che, come tale, va interpretata in maniera restrittiva e usata con parsimonia, oculatezza e intelligenza, senza disperdere le risorse già gravate dal pesante fardello del debito pubblico italiano in mille rivoli, o peggio ancora in mance dal chiaro sapore elettorale. *(Applausi)*.

Noi fin qui abbiamo sempre votato a favore dei decreti sugli aiuti - lo diceva prima la collega senatrice Sbrollini - cercando di indirizzare le risorse a chi ne aveva più bisogno. Con lo stesso atteggiamento costruttivo di opposizione rigorosa e di merito, pur nella leale collaborazione, abbiamo affrontato nei lavori in Commissione il tema del decreto aiuti-*quater*, cercando di usare le risorse pubbliche per risolvere i problemi degli italiani. Abbiamo presentato un pacchetto di emendamenti costruttivi che andavano proprio in questa direzione. Lo abbiamo fatto con l'emendamento in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici a prima firma della collega, senatrice Fregolent, che affronta un problema annoso che eviterà un contenzioso enorme. E di questo ci ringrazieranno soprattutto le amministrazioni locali. *(Applausi)*.

Lo abbiamo fatto presentando un emendamento a firma mia e della collega senatrice Gelmini, che riprende la proposta di ANCE e ABI sulla compensazione degli F24 - prima è stata citata degli altri colleghi - per sbloccare i crediti fiscali incagliati delle imprese che operano nel settore dell'edilizia e che sono si sono ritrovate ad operare in un quadro normativo che è cambiato - voglio ricordarlo - ben ventidue volte nello spazio di pochi anni.

Sui *bonus* dell'edilizia si è discusso tanto. Qui dico solo una cosa: il settore delle costruzioni aveva bisogno di essere rilanciato e bisognava investire massicciamente nel risparmio energetico del nostro

patrimonio residenziale pubblico e privato. Questo avrebbe richiesto una politica industriale seria, con una prospettiva agganciata al quadro normativo europeo, che richiede *standard* di efficientamento energetico e di consolidamento antisismico fino al 2030. Invece, inseguendo la politica dei *bonus*, abbiamo creato lo scempio giuridico del *bonus* facciate - è questo che ha dato origine a una massiva truffa fiscale - e abbiamo generato un coacervo normativo che ora non siamo più in grado di stabilizzare. *(Applausi)*. Voi ora di fatto state uccidendo il superbonus. Ma, così facendo, state buttando via il bambino con l'acqua sporca e soprattutto vi state lavando le mani rispetto a moltissime imprese che hanno crediti fiscali, hanno cassetti fiscali pieni, ma non hanno più la liquidità necessaria per andare avanti. *(Applausi)*.

Ma torniamo agli emendamenti presentati. Questa la devo raccontare, perché è giusto che tutta l'Assemblea lo sappia; chi è stato presente in Commissione già lo sa. Abbiamo presentato una proposta di emendamento sul tema della garanzia SACE a firma del senatore Calenda per le piccole e medie imprese e sapete cosa ci è stato risposto? La norma sollevava dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Mi spiegate come è possibile, allora, che la stessa misura voi la state adottando per cercare di liberare - pochi in realtà - crediti fiscali incagliati del superbonus? Vi rendete conto della contraddizione giuridica e politica che state aprendo? *(Applausi)*.

Infine, visto che prima è stato citato l'emendamento del Governo sull'abbattimento delle barriere architettoniche, mi piacerebbe ricordare - anche questo i parlamentari che hanno partecipato ai lavori della Commissione lo sanno - che questo emendamento portava la firma mia e della senatrice Giusy Versace. E devo dire che sul tema della proroga della detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche la responsabilità e anche il merito - se dovesse entrare il Governo - è di tutti quanti, e di questo è giusto prenderne merito tutti. *(Applausi)*.

Al di là delle buone intenzioni di dialogo, delle quali ringrazio il presidente della Commissione Calandrini e tutti i componenti della Commissione bilancio, abbiamo avuto un'indebita compressione dell'attività di indirizzo e di controllo del Parlamento. Vi avevamo avvertiti delle difficoltà che sarebbero sorte da un imbuto normativo sulla discussione sul decreto aiuti-*quater*, che si sarebbe inevitabilmente intrecciata con i ritardi della legge di bilancio, che ancora oggi, al 21 dicembre, è avvolta nella nebbia. Non ci avete dato ascolto e così oggi state assumendo, per esempio sul superbonus, delle norme che non risolveranno i problemi, ma prenderanno solo tempo.

Avete bocciato i nostri emendamenti in aiuto del settore sportivo, con particolare riferimento al mondo dilettantistico e alle realtà sportive più piccole e fragili. E poi avete adottato, facendolo transitare in legge di bilancio, una norma che formalmente aiuta il settore sportivo ma che ne fatti aiuta soprattutto le squadre di calcio. *(Applausi)*.

Lo dico al presidente Lotito, con il quale spesso ci siamo confrontati in Commissione in maniera accesa, ma sempre civile. Noi siamo a favore dello sport italiano e tutti noi tifiamo la nostra squadra del cuore. Ma che messaggio stiamo dando al Paese quando diciamo che non ci sono i soldi per l'istruzione e per la sanità *(Applausi)*, e poi mettiamo una norma con una copertura finanziaria di 890 milioni di euro per dare alla società di calcio cinque anni di tempo per rientrare dai debiti generati non solo dalla pandemia, ma anche da plusvalenze e minusvalenze di un calciomercato senza controllo? Il tema qui è tutto di volontà politica.

Stiamo utilizzando la deroga degli aiuti in maniera mirata e oculata? Stiamo aiutando davvero chi è più debole e chi in questo momento ha più bisogno o stiamo aiutando chi è più forte? Quelle risorse avremmo potuto destinarle ad aiutare le imprese, le piccole e medie imprese che si trovano in difficoltà, gli esercizi commerciali, i giovani, le donne, la sanità, l'istruzione. È una questione di scelte, di priorità, di volontà politica.

Prima ho sentito il senatore Romeo dire che è colpa nostra se è stato posto il voto di fiducia. Voglio essere molto chiaro: senatore Romeo, noi siamo stati il Gruppo che in Conferenza dei Capigruppo ha dato la disponibilità a ritirare una parte degli emendamenti pur di evitare il voto di fiducia. *(Applausi)*. Questa responsabilità sul voto di fiducia è tutta vostra. Le opposizioni, tutte, erano pronte a chiedere che non si ponesse il voto di fiducia. Sapete qual è la verità? La verità è semplice, a volte è scomoda e pungente. Voi state mettendo il voto di fiducia, colleghi, non perché non vi fidate delle opposizioni,

ma perché non vi fidate della vostra maggioranza. (*Applausi*). State ponendo il voto di fiducia perché sapete che, se fossimo andati a votare emendamento per emendamento sulla compensazione con il modello F24 - e l'abbiamo sentito in Commissione - voi avreste votato con noi. Così come avreste votato con noi per aiutare lo sport e le piccole e medie imprese. (*Applausi*). La verità è che questo voto di fiducia dovrebbe esprimere preoccupazione sul fatto che la maggioranza di Governo non è pronta. E abbiamo sentito posizioni differenti, se non divergenti, tra queste forze politiche. Se questa è la premessa per il futuro, noi non possiamo che essere molto preoccupati.

Collegli, qui si tratta non più di difendere i nostri o i vostri emendamenti, ma di dover difendere tutti insieme le prerogative di un'attività parlamentare che è stata indebitamente compressa e svilita dalla gestione di questo Governo. (*Applausi*). È per questo che annuncio che voteremo contro la fiducia sul decreto-legge aiuti-*quater*.

DAMIANI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare qui oggi in Aula è un'ulteriore tappa sulla strada delle politiche di sostegno che da tempo, da anni, in Italia stiamo mettendo a disposizione di famiglie e imprese, in un momento delicato non soltanto della storia del Paese, ma anche dell'economia. Il filone dei provvedimenti che abbiamo messo sempre in campo è lo stesso: solo poche settimane fa, sempre in quest'Aula, ero relatore del provvedimento denominato aiuti-*ter*, così come sempre nel 2022 abbiamo fatto altri provvedimenti che portavano nomi come aiuti e aiuti-*bis* (oggi siamo al *quater*). Come dicevo, quindi, il filone è sempre lo stesso: aiuti e sostegni a famiglie e imprese.

La portata del decreto-legge che oggi approviamo è di 9 miliardi di euro. Ad essi aggiungiamo i 67 già stanziati nei decreti che seguono lo stesso filone e gli ulteriori 25 miliardi che nelle ultime ore sono in approvazione alla Camera per il sostegno per il caro energia nella manovra finanziaria. Nel 2022 abbiamo quindi toccato e superato la soglia dei 100 miliardi di euro di sostegni a famiglie e imprese, in un momento delicato.

Vorrei anche ricordare che nella passata legislatura nel periodo della pandemia abbiamo messo a disposizione del Paese oltre 200 miliardi di euro: sono veramente tante risorse.

Il provvedimento in esame è composto di pochi articoli che recano misure importanti e vorrei ricordarle. Nel decreto-legge n. 176 del 2022 viene trasfuso il provvedimento sui carburanti; ci sono misure per gli enti locali e iniziative indispensabili e anche urgenti per il Paese, per far fronte alla grave crisi economica che stiamo affrontando con tutte le nostre forze. È un nostro dovere ed è dovere di ogni Governo sostenere l'economia e le nostre imprese con provvedimenti di questo genere, che siano mirati e diretti. La nostra è coerenza: il centrodestra e Forza Italia vanno sempre nella stessa direzione di sostenere l'economia del nostro Paese.

Come dicevo, gli articoli del provvedimento non sono tanti, ma hanno una grande portata, e non soltanto in termini economici (altri 9 miliardi), perché chiudono l'anno finanziario 2022. Abbiamo una proroga, anzi aumentiamo i crediti di imposta per le famiglie e le imprese, per l'energia e soprattutto per il gas; interveniamo sulle accise sui carburanti; diamo la possibilità di rateizzare le bollette e ci sono interventi sul caro bollette. Inoltre, sono molto importanti i provvedimenti sul *fringe benefit* per le aziende; si interviene per incrementare la produzione di gas naturale e sulla sicurezza energetica nazionale; ci sono misure di sostegno all'autotrasporto, nonché sulla velocizzazione della messa a terra del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è tanto importante per il nostro Paese.

Non vorrei dimenticare altre misure di cui oggi si è parlato, che possono avere una portata minore, ma sono molto importanti. Non vorrei cioè dimenticare le misure che sono state al centro delle polemiche e del confronto politico sul superbonus, sullo sport e sulle barriere architettoniche. Pochi minuti fa alcuni colleghi sono intervenuti sulla questione dello sport e vorrei ricordare a chi polemizza ancora su questa misura che è stata prevista nella manovra finanziaria che è stata già votata in provvedimenti precedenti, non è nuova: l'hanno già votata nella manovra finanziaria dello scorso anno e in due decreti-legge aiuti nel corso della passata legislatura. In politica paga la coerenza di sostenere non soltanto norme. Quindi, chi oggi polemizza e vota contro questa norma sicuramente non ha un

atteggiamento coerente. Questo vale anche per la misura sulle barriere architettoniche che abbiamo sostenuto: nel merito del confronto, oggi per necessità abbiamo portato questa misura all'interno della manovra finanziaria perché purtroppo non avevamo il tempo di inserirla nel nostro decreto-legge in esame. Pertanto, la proroga della detrazione al 75 per cento per aiutare i condomini a fare lavori sulle barriere architettoniche è un altro successo del Governo e anche di chi si è voluto confrontare su questo tema.

Il superbonus è stato al centro delle nostre attenzioni. In Consiglio dei Ministri noi abbiamo votato a suo favore, ma abbiamo subito posto la questione del confronto per trovare una soluzione a un tema che sta al centro del dibattito non solo politico, ma anche economico. Abbiamo subito portato le nostre proposte alla maggioranza, perché ritenevano troppo repentino il passaggio dal 110 al 90 per cento. Vorrei ricordare che il superbonus al 110 per cento nasce come misura straordinaria in un momento particolare del Paese.

Quindi abbiamo pensato che concedere una proroga, fino al 31 dicembre, fosse necessario, perché molti professionisti e molti condomini hanno le carte in mano, pronte da depositare. Quindi questa può essere un'operazione importante ed ecco perché, fortunatamente, è andata alla Camera dei deputati. Lo stesso vale anche per la necessità, importante, di rendere stabili tutti i vari *bonus* edilizi esistenti, perché altrimenti, cambiando le norme mese dopo mese, periodo dopo periodo, decreto dopo decreto, si rendono incerti il sistema e il mercato, mentre le imprese hanno bisogno di certezze. Dovevamo dire qualcosa anche sulla cessione dei crediti e nel decreto-legge in esame abbiamo presentato una norma, che prevede delle particolarità, ma questo per noi resta un tema aperto. Mi auguro che potremo operare alla luce di quelli che saranno a breve i miglioramenti della nostra economia: il quadro economico, infatti, non ci ha aiutato, in questo momento particolare, a sostenere la norma sblocca cessione dei crediti. Ci impegneremo in tal senso in un prossimo provvedimento e lo faremo grazie anche ad un quadro economico migliore. Quindi per noi questa resta una questione aperta, su cui continueremo a portare avanti le nostre proposte e a confrontarci all'interno della maggioranza.

Non è stato certamente facile, in questa fine d'anno, affrontare il dibattito e il confronto sul decreto-legge in esame. In parallelo a questo esame, è in corso alla Camera dei deputati il dibattito sulla manovra finanziaria. A tutti piace di più occuparsi della legge di bilancio, anche perché si ha la possibilità di avere a disposizione norme onerose e quindi tutti vogliono contribuire a migliorare la manovra. È chiaro quindi che il confronto tra i due provvedimenti non regge, però ci siamo impegnati e abbiamo lavorato per migliorare il testo e per presentare delle questioni, attraverso ordini del giorno vincolanti, che abbiamo fatto approvare durante l'esame della manovra presso la Camera dei deputati e che daranno dei risultati sicuramente migliori per il Paese. Ritengo dunque inconcepibili alcune proteste e rimostranze delle opposizioni e faccio in particolar modo riferimento alla pregiudiziale di costituzionalità respinta ieri. Quindi, alla pregiudiziale di costituzionalità, il Governo ha risposto ponendo la questione di fiducia.

Dobbiamo concentrare tutte le forze, in questo momento, perché serve rapidità di azione in un momento storico particolare. La crescita è un treno in corsa, sul quale bisogna salire in tempo e questo è il momento. Gli indici economici ci dicono che sicuramente, nel 2023, la crescita economica sarà circa dello 0,6 per cento. Se oggi c'è la possibilità di uno scatto ulteriore, ce la dobbiamo mettere tutta e dobbiamo mettere in campo tutte le forze per raggiungere questo risultato. Avviandomi alla conclusione, sottolineo che non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Crediamo di trovarci in un momento difficile, ma siamo certi di essere sulla strada giusta e pertanto voteremo convintamente a favore del provvedimento in esame, esprimendo la nostra fiducia al Governo di centrodestra.

*(Applausi).*

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, meno male che eravate pronti! Chissà cosa potevate combinare se eravate ancora in fase di riscaldamento.

*(Applausi).* Credo che questa prima fase della legislatura sia caratterizzata da tutto, meno che dalla vostra capacità di essere pronti, nei provvedimenti e nel merito. Mi dispiace aver sentito dal Presidente

del Gruppo Lega, Massimiliano Romeo, un attacco alle opposizioni, che avrebbero fatto ostruzionismo, costringendo il Governo a porre la questione di fiducia. La fiducia è in discussione oggi per due motivi: in primo luogo per le enormi divisioni della maggioranza, che non trovava una sintesi in Commissione, e in secondo luogo per il "casino" sesquipedale che il Governo ha fatto in Commissione. (*Applausi*). Mi scuso per la parola sesquipedale.

Ringrazio il presidente Calandrini e tutta la Commissione bilancio, che invece hanno cercato di entrare nel merito delle questioni e di portare avanti in modo ordinato il provvedimento, con grande senso di responsabilità soprattutto delle opposizioni, ovviamente. Credo che non aver avuto risposte a nessuno dei temi posti sia stato il vero problema, che ha bloccato i lavori. Ha fatto però tutto la maggioranza.

Noi non abbiamo fatto assolutamente niente: nessun atteggiamento ostruzionistico, non interventi fiume, non milioni di emendamenti. Ci siamo limitati ai segnalati che il Presidente ha proposto: avevamo la possibilità di segnalare venti emendamenti e abbiamo avuto la relazione tecnica solo su tre emendamenti. E non abbiamo battuto ciglio. Prima che cominciasse la discussione sugli emendamenti per l'Aula, il Governo ha comunicato ai Capigruppo in Commissione che avrebbe posto la questione di fiducia. Quindi non c'è stato neanche modo di fare ostruzionismo in quella fase. (*Applausi*).

Vorrei poi separare la questione del merito del provvedimento dalla questione di fiducia di cui discutiamo oggi. Parto ovviamente dal superbonus: c'è una condizione quasi surreale, in cui tutte le forze politiche ritengono che ci siano dei problemi da risolvere. Potremmo discutere sul perché ci sono quei problemi e della narrazione sbagliata che è stata fatta del provvedimento del superbonus del 110 per cento, che non ha provocato certamente nessun aumento dei prezzi e nessun tipo di truffa, se non quelle endemiche di un Paese in cui queste cose accadono, laddove invece ci sono altre formazioni di credito d'imposta che sono oggetto di grandi truffe. Il superbonus è una misura che ha creato lavoro, che ha rimesso in moto un settore trainante della nostra economia e che ha creato la cultura del risparmio energetico. (*Applausi*). Studi indipendenti (non del Movimento 5 Stelle) hanno stabilito che ha portato a una crescita nello scorso anno, contribuendo a quasi il 30 per cento del PIL del nostro Paese, con 124 miliardi di beneficio per entrate dirette e indirette nei confronti dello Stato.

Apro una parentesi: ho sentito il Presidente del Consiglio dire che il superbonus ha creato un buco nelle casse dello Stato di 40 miliardi. Ora, le questioni sono due: o mi dite dove in manovra avete coperto questi 40 miliardi di buco oppure quel buco non c'è e il Presidente del Consiglio mente. (*Applausi*). Chiudo qui il merito del superbonus, dicendo soltanto che un problema c'è, ma questo provvedimento non lo risolve.

Sul tema della cessione del credito il problema è grande come una casa: ci sono imprese sane, che hanno fatto affidamento legittimamente su norme dello Stato e hanno visto poi quelle norme cambiare in corso d'opera. È stato un errore farlo e l'abbiamo sempre denunciato, anche quando stavamo al Governo; è sempre stato un errore farlo. Oggi quelle imprese si trovano con il cassetto fiscale pieno e senza un euro di liquidità per pagare i dipendenti e i fornitori, perché con lo sconto in fattura sta succedendo proprio questo. Spostare al 31 dicembre la CILAS non risolve assolutamente nulla, perché il *décalage* era già previsto, solo che doveva iniziare nel 2024. Anticiparlo a fine novembre, senza un percorso di transizione, mette a rischio non soltanto l'economia di questo settore, ma anche famiglie e imprese, con interventi in corso di realizzazione che non potranno essere completati. Stavo dicendo che, quando c'è un arco parlamentare al suo completo che ritiene che ci sia un problema e quando c'è un Governo che dice di volerlo risolvere e che ha gli strumenti per farlo, ma non lo fa, significa che quello è un Governo incapace. Siete stati incapaci di risolvere il problema del superbonus. (*Applausi*).

Il secondo elemento di merito di questo provvedimento è ovviamente quello che riguarda il tema delle trivelle: un vero capolavoro. Vi siete messi contro anche i vostri amministratori locali; citofonate a Zaia, così vi potrà spiegare cosa significa continuare a trivellare il mare alla ricerca di qualcosa che non risolve il problema degli approvvigionamenti energetici di questo Paese, come ho detto ieri in sede di discussione della questione pregiudiziale. Il problema è culturale. Ho sentito ieri l'intervento del senatore Borghi e mi sono cadute le braccia (sono in un'Aula e non voglio usare termini diversi). (*Applausi*). Come si può sostenere che il tema delle rinnovabili non è centrale per il futuro del nostro Paese? Come si può sostenere che non sarà mai quella la risposta giusta per la produzione di energia?

Nessuno sta dicendo che da domani non bisogna più utilizzare le risorse fossili. Questo è impensabile; la transizione energetica è una transizione, è quello spazio che si crea tra due diversi equilibri. Bisogna trovare un equilibrio energetico utilizzando di più le fonti rinnovabili e il tema oggi non è cercare di produrre più gas nazionale. È giusto farlo; in questo momento far produrre di più i pozzi di estrazione esistenti è giusto, ma non si può pensare di tornare agli investimenti per prospezione e ricerca. Invece è proprio questo l'errore che state facendo. (*Applausi*).

Sul tema dell'energia siete andati in totale continuità con i provvedimenti dei decreti aiuti precedenti; da un lato ciò era necessario e ovviamente indispensabile, ma era anche corretto e giusto farlo.

Non c'è nulla di più, però ricordo quando assieme a noi alcune forze che compongono questa maggioranza chiedevano 50 miliardi di euro di scostamento di bilancio per stare più vicini a famiglie e imprese e noi condividiamo questa linea; la condividevamo e la condividiamo ancora, perché il rischio del fare maggiore *deficit* è un rischio che c'è, ma secondo me è inferiore al rischio di perdere intere filiere produttive per un Paese che poi non le recupererà più. (*Applausi*). Allora preferisco correre il rischio di un maggior *deficit* che il rischio di perdere l'economia italiana per i prossimi trent'anni. Quelle voci però non le sento più, e nemmeno quella di chi diceva in pandemia, attuale Presidente del Consiglio: «fossimo noi al Governo daremmo 1.000 euro a tutti i cittadini con un *click*». Dove sta questo *click*? Dove stanno questi 1.000 euro a tutti i cittadini? Perché governare è un po' più difficile che fare proclami.

Poi c'è il tema della questione di fiducia: la fiducia è un atteggiamento che può essere rivolto a se stessi o agli altri, che ovviamente genera un sentimento di sicurezza e di tranquillità. Ecco, io non mi sento tranquillo con chi sta ipotecando il futuro ambientale di questo Paese e dei miei figli. Io non mi sento di essere fiducioso con chi da un lato smantella tutte le misure di sostegno al reddito e, dall'altro, non dà risposte per la crescita e non mette un centesimo per le imprese italiane. (*Applausi*).

Soprattutto, Presidente, credo che l'atteggiamento che questo Governo sta avendo, e in parte anche la maggioranza, non è mettere i partiti al servizio delle istituzioni, ma di piegare le istituzioni al servizio dei partiti. (*Applausi*). Io, di fronte a chi ha questo atteggiamento, oggettivamente non riesco ad essere fiducioso, sereno e tranquillo. Quindi, convintamente voteremo contro la fiducia su questo provvedimento. (*Applausi*).

[TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESTOR (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, innanzitutto permettetemi di ringraziare il Presidente della 5a Commissione, senatore Calandrini, e i relatori, senatori Borghi e Liris, per il lavoro svolto in Commissione.

Il decreto aiuti-*quater*, 9 miliardi derivanti dalle entrate di maggior gettito, risorse utilizzate per sostenere imprese e famiglie colpite dal caro bollette, è un decreto necessario ed utile per tamponare l'immediato, ma che deve essere accompagnato da misure strutturali per rendere il nostro Paese più indipendente dal punto di vista degli approvvigionamenti energetici.

La crisi energetica, il caro materie prime e la difficoltà di reperimento delle stesse aggravano l'andamento dell'economia nazionale. Questo è il primo provvedimento del Governo di centrodestra uscito dalle urne il 25 settembre. Contemporaneamente, alla Camera dei deputati, è in esame il disegno di legge di bilancio. Quindi, il Governo appena in carica affronta due provvedimenti importanti con le risorse disponibili e cerca di affrontare con coraggio le sfide imminenti con una prospettiva futura. Ribadisco: con le risorse disponibili.

Per il caro bollette i due provvedimenti sommano 30 miliardi, ingenti somme che dimostrano che questo è il tema e la priorità del Governo: dare stabilità e dare respiro alle imprese e alle famiglie.

Il provvedimento è composto di 16 articoli, nei quali si estendono al mese di dicembre i contributi straordinari sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; vi è poi la riduzione delle aliquote di accisa di alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegate in autotrazione. Ricordo che nella legge di bilancio, proprio per volontà della Lega, sta passando un emendamento per abbassare l'IVA



sul pellet (*Applausi*) ed anche sul teleriscaldamento per il primo trimestre. Vi è poi la rateizzazione delle bollette, la garanzia SACE e l'esenzione Irpef per beni e servizi ceduti ai dipendenti, con la decontribuzione dei premi fino a 3.000 euro. Questa misura è stata voluta fortemente da noi della Lega.

Ci sono inoltre disposizioni in materia di sport, sostegno al terzo settore - sempre per il caro energia - misure per l'incremento della produzione di gas naturale, proroghe di termini a tutela dei prezzi domestici e proroghe di termini nel settore del gas naturale, modifiche al superbonus, con la possibilità di cessione dei crediti a intermediari qualificati ovvero a banche e assicurazioni che passano da due a tre. Allo stesso tempo la SACE può concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e degli altri soggetti abilitati all'esercizio di credito per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, delle imprese con sede in Italia.

Come sappiamo, questo provvedimento sarà approvato a gennaio, quindi alcune modifiche saranno inserite nella legge di bilancio, come ad esempio la proroga della CILAS al 31 dicembre e la proroga dell'innalzamento del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali alle anticipazioni di tesoreria.

Il Gruppo Lega del Senato ha apportato alcune importanti modifiche anche in questo provvedimento, frutto di un lavoro continuo di attenzione che passa dalle istanze raccolte sui territori, che si traducono in fatti all'interno del provvedimento. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i miei colleghi di Gruppo e della 5a Commissione.

Tra i risultati dei nostri emendamenti c'è innanzitutto la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di utilizzo dei crediti d'imposta riconosciuti per il terzo e il quarto trimestre 2022 alle imprese che ne hanno diritto: in tal modo viene garantita una tempistica più equa e meglio distribuita nel tempo nell'utilizzo di tali crediti, dando maggiori possibilità alle imprese di sfruttare i medesimi in compensazione. Inoltre, ai contribuenti che intendono cederli, il maggior periodo è necessario in considerazione delle criticità ancora esistenti nella capacità di assorbimento da parte del mercato.

C'è poi la proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per le opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per evitare che importanti risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza vadano perdute o siano a rischio di revoca a causa di ritardi di modesta entità nell'affidamento dei lavori.

Un emendamento mira poi a riorganizzare i criteri della ripartizione del trasporto pubblico locale; importante è la previsione di riservare una quota delle risorse, non inferiore all'uno per cento e non superiore al 2 per cento, per l'adeguamento, considerata la dinamica inflattiva dei corrispettivi e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi del trasporto pubblico locale e regionale.

Sono inoltre soddisfatta per l'accoglimento dell'ordine del giorno, a mia firma, che impegna il Governo a riconoscere alle Province autonome di Trento e Bolzano un contributo come compensazione delle quote di gettito relative alle accise sui prodotti energetici a uso riscaldamento ivi consumati.

L'Italia che vogliamo è quella della crescita e della produzione, con meno burocrazia, con più posti di lavoro, con meno assistenzialismo e - faccio una precisazione - ciò significa aiutare chi non può lavorare con sussidi e aiutare chi può lavorare a trovare lavoro.

In merito alle incresciose polemiche fomentate anche da qualcuno, voglio ribadire alla *premier* Giorgia Meloni la nostra solidarietà e la condanna per le minacce ricevute. (*Applausi*).

Voglio complimentarmi con lei per il risultato ottenuto sul *price cap* e per aver confermato il ruolo centrale dell'Italia. Voglio complimentarmi con lei per la sua determinazione. Voglio complimentarmi con lei per aver rappresentato al meglio le necessità del nostro Paese. Dimostra di essere una donna con la "D" maiuscola, all'altezza del ruolo che gli italiani con il voto le hanno conferito e da donna a donna sono orgogliosa di lei. Sembrano parole scontate e lo dovrebbero essere, ma non lo sono, purtroppo. Per alcune, tendenzialmente a sinistra, la solidarietà e l'orgoglio femminile, infatti, non è a 360 gradi, ma finisce dove inizia l'appartenenza politica. In questo momento credo che dovremmo essere molto più solidali, visto quello che sta succedendo in Iran e lo affermo anche per esperienza personale.

Avanti quindi con determinazione, coraggio e cuore: questo ci hanno chiesto gli italiani.

Abbiamo una grande opportunità con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma dobbiamo mettere a

terra tutti gli interventi previsti nei tempi previsti e per fare questo abbiamo bisogno di aziende sane e di riforme che snelliscano le procedure. Il codice degli appalti va in questa direzione e per questo ringrazio il nostro vice *premier* Matteo Salvini. (*Applausi*).

Il sostegno alle imprese va in questa direzione. In questo periodo gran parte delle risorse vengono utilizzate per affrontare il caro bollette. Nella manovra di bilancio sono tracciate le linee che nel corso dei cinque anni - ribadisco cinque anni - di legislatura vogliamo mettere a terra come da programma.

Concludo affermando che abbiamo ben chiare le priorità del Paese e quale futuro dobbiamo lasciare alle prossime generazioni. Stiamo affrontando un'altra emergenza e la priorità è mettere in sicurezza le nostre aziende, fare in modo che le imprese restino competitive nel contesto europeo, far sì che l'Italia sia protagonista in Europa e che l'Europa sia la madre dei popoli europei e non la matrigna. Questo, per noi, è essere europeisti.

Con questa rassicurazione verso le opposizioni, dichiaro il voto favore del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[MANCA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA (PD-IDP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori e senatrici, il Gruppo Partito Democratico non voterà la fiducia.

Le nostre radici, i nostri valori e i nostri programmi, ma soprattutto le esigenze del Paese non si coniugano con le scelte politiche di questo Governo. Anzi, i primi provvedimenti dello stesso sono incompatibili con la necessità che il Paese ha di contrastare disuguaglianze, favorire nuova crescita economica e creare le condizioni per evitare che l'Italia cada in una recessione pericolosa e insidiosa per il futuro dei nostri giovani.

Nonostante il provvedimento contenga diversi provvedimenti in continuità con i tre precedenti decreti aiuti, l'impianto politico per uscire dall'emergenza non esiste né sul piano ordinamentale, né sulle principali scelte di carattere economico. Emergono vuoti enormi e quando fate scelte intraprendete strade sbagliate che comportano retromarcie assurde. È successo sul tema dei *rave*, con un'iniziativa muscolare sul versante dell'ordine pubblico che vi ha costretto a una retromarcia, e anche con riferimento al POS, con un'iniziativa tutta di carattere ideologico, orientata a contrastare la tracciabilità e il futuro necessario per recuperare elusione ed evasione fiscale, che ha messo a rischio perfino l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (*Applausi*).

Siamo consapevoli che il contesto economico e sociale richiederebbe un programma di governo e una prospettiva. Alcuni colleghi che mi hanno preceduto l'hanno ricordato: il centrodestra ha mostrato il proprio volto in una capacità di unirsi alle elezioni, ma oggi evidenzia l'assenza di un progetto di governo condiviso per affrontare le emergenze di questo Paese. Il dibattito in Commissione programmazione economica, bilancio, nonostante il lavoro positivo della Presidenza e la struttura tecnica degli Uffici, ha mostrato le falle e le crisi di una maggioranza molto divisa, molto poca orientata e molto poco capace di individuare in un'azione prioritaria i bisogni e le istanze delle famiglie e delle imprese italiane.

Dunque, il voto di fiducia chiesto dal Governo è orientato a nascondere le fragilità e le divisioni di questa maggioranza. (*Applausi*). Per noi è fondamentale ribadirlo. Lo dico con la massima certezza: ci è apparsa una gestione inadeguata, confusa e approssimativa e sono emerse difficoltà nel merito dei provvedimenti. È stato impossibile valutare nel merito gli emendamenti non solo dell'opposizione, ma anche della stessa maggioranza. Lo voglio dire con grande chiarezza: qui si ampliano le distanze tra il bisogno del Paese e i provvedimenti contenuti in questi decreti. Voglio porre il tema con forza e lo dico con grande chiarezza: cambiate strada. Oggi avete l'attenuante del poco tempo a disposizione per definire i provvedimenti e approvare la legge di bilancio.

Se, però, non cambierete strada in fretta, il tempo sarà galantuomo e il Paese rischierà una recessione profonda, grave, che amplierà le disuguaglianze e creerà condizioni economiche e sociali a quel punto, sì, insostenibili per la gestione del nostro debito e della nostra crescita.

La decadenza del Parlamento, signora Presidente e rappresentanti del Governo, è un nodo che va affrontato; non possiamo viverlo come un naturale destino. Restituire centralità al Parlamento significa

rispettare le prerogative dei parlamentari; restituire credibilità alla politica è indispensabile per dare attuazione alla Costituzione.

Dobbiamo aprire un confronto serio sulle modalità di conversione dei decreti-legge in Parlamento; dobbiamo uscire dalla morsa della decretazione d'urgenza e rompere un circuito vizioso che, tra maxi emendamenti o testi A, fiducia, a valle di conversioni senza disponibilità economiche per le iniziative parlamentari, determina anche, con un superamento del bicameralismo senza riforme, scenari che azzerano e a volte umiliano l'iniziativa parlamentare. (*Applausi*). Non è una questione dell'opposizione, ma riguarda tutto il Parlamento.

Se la decretazione d'urgenza aveva un senso all'interno di momenti di emergenza, come quello pandemico, non ce l'ha più se si determina un azzeramento dell'iniziativa parlamentare.

Presidente Romeo - anche se non è presente mi rivolgo al collega senatore della Lega, Presidente del Gruppo -, abbiamo operato e ripresentato per l'Aula gli emendamenti non per fare ostruzionismo, ma per costruire in questa sede un momento di confronto su tante proposte, che peraltro la stessa maggioranza ha scelto di traslare verso la legge di bilancio. Sarebbe stato un confronto utile in questa sede.

Questo decreto-legge non aveva una scadenza nell'anno; scade il 16 gennaio, quindi avremmo avuto a disposizione due giorni per approfondire in questa sede tutti gli argomenti che il Governo e la maggioranza non sono stati in grado di affrontare né in questo testo, né nel disegno di legge di bilancio. (*Applausi*).

I colleghi del Gruppo, la senatrice Camusso, il senatore Fina, la senatrice Lorenzin, i senatori Nicita, Misiani e Cottarelli hanno già argomentato le ragioni del nostro dissenso; lo hanno fatto non solo con i nostri no, ma hanno collegato ai nostri no proposte che avremmo potuto discutere alla pari in questa sede, utili anche per orientare future iniziative del Governo.

Colleghi, diciamoci le cose come stanno: non si sostengono i consumi interni lasciando il pelo all'evasione. Se non restituiamo centralità al lavoro, se non facciamo un intervento per restituire potere d'acquisto a salari e pensioni, i consumi interni fletteranno e la crescita del nostro Paese a maggior ragione, se non interverrete con misure ordinarie immediate, a cominciare dalla necessità che abbiamo di sostenere la transizione ambientale ed ecologica, che è un nuovo modello di sviluppo e non un freno allo stesso.

Alcuni colleghi lo hanno ricordato molto bene: ci saremmo aspettati in questo decreto-legge aiuti misure per sostenere iniziative di semplificazioni in ogni Regione per realizzare quei megawatt di fonti rinnovabili indispensabili per accompagnare la transizione.

Non si può rimanere fermi alle fonti fossili, pur necessarie all'interno di una transizione energetica, se poi non esiste traccia di un investimento sulla sostenibilità ambientale, sulle fonti rinnovabili, sull'ambiente, sul futuro.

State bloccando e mangiando il futuro di questo Paese (*Applausi*), perché non esistono azioni collegate e in sintonia con le dinamiche economiche di natura ambientale, sociale, digitale.

Tutto questo era la ragione delle nostre proposte, che miravano a offrire a questa maggioranza un confronto utile anche a futuri provvedimenti.

La senatrice Camusso ha introdotto - secondo me correttamente - questioni sociali, perché, all'interno del provvedimento, la rateizzazione delle dinamiche energetiche per le bollette delle imprese ha un significato importante; lo abbiamo condiviso, così come abbiamo condiviso l'incremento di risorse a disposizione dei *bonus* sociali per le famiglie. Dentro questa inflazione, un numero crescente di famiglie oggi è spinto verso forme di nuova povertà. Non riesce a pagare le bollette. Processi di rateizzazione per evitare che numerose famiglie restino senza luce e senza acqua andavano intrapresi subito. Questo sarebbe stato il senso del dibattito che volevamo proporre: una attenzione alle dinamiche sociali che, con una inflazione così alta, spingono nella marginalità un numero di famiglie crescenti. Era la ragione delle nostre proposte e della nostra iniziativa.

Lo diciamo con chiarezza: cambiate strada. Per noi la centralità va dedicata al lavoro; per noi è cruciale un intervento sui salari; per noi è indispensabile contrastare disuguaglianze. E non lo si fa accarezzando il pelo all'evasione, perché in tal modo si riducono le risorse per il nostro Paese, calano

le entrate ed aumentano le disuguaglianze tra chi paga e chi non paga. (*Applausi*).

Così come, sul lavoro, con la *flat tax* si amplia la differenza tra un reddito da lavoro dipendente, se non ci sarà un intervento immediato sui redditi e sui salari, e quello da lavoro autonomo. È un'altra disuguaglianza di cui sarete responsabili e che non contribuirà all'incremento, al sostegno ai consumi e alla crescita economica ma amplierà ulteriormente le diseguaglianze economiche in questo Paese.

Cambiate strada. Se farete un investimento urgente e inedito sulla salute, sull'istruzione, sulla formazione, sulle risorse umane, lì troverete il Partito Democratico, perché troverete anche il Paese, che ha un bisogno enorme di cambiare strada per continuare a crescere e ridurre le disuguaglianze. (*Applausi*).

[GELMETTI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GELMETTI](#) (*FdI*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, il decreto-legge aiuti-*quater* è stato pensato nei mesi scorsi e poi adottato dal Governo per contrastare gli effetti di una crisi energetica senza precedenti; una crisi che ha colpito indistintamente tutta l'Europa, l'Occidente e in particolar modo i Paesi risultati maggiormente dipendenti dalle fonti energetiche russe: su tutti, Italia e Germania.

Questo decreto-legge altro non è che uno strumento finanziario emergenziale, voluto per tutelare il nostro tessuto produttivo e le famiglie italiane. Il provvedimento, infatti, si costituisce di rilevanti misure volte a fronteggiare il caro energia; su tutte, la proroga del credito d'imposta per consentire alle aziende di far fronte all'aumento delle spese energetiche, oltre alla possibilità, sempre per le imprese, di rateizzare gli importi dovuti per l'energia elettrica o il gas. Estende, inoltre, fino alla fine dell'anno lo sconto fiscale sulle accise per i carburanti, con l'obiettivo di proteggere il potere d'acquisto delle famiglie e la capacità di competere delle nostre imprese. Infine, proroga al 31 marzo 2023 il termine entro il quale GSE potrà cedere il gas naturale a prezzi calmierati.

Se, da un lato, queste misure serviranno a tamponare una condizione straordinaria e senza precedenti e a dare una risposta concreta alle necessità delle famiglie italiane del nostro tessuto produttivo nazionale, dall'altro non saranno certamente sufficienti per risolvere le criticità che stanno alla base di questa crisi energetica.

Bisogna, infatti, scindere la cura dalla prevenzione e pertanto considerare su piani differenti: da un lato, le iniziative necessarie ad arginare la portata dell'emergenza; dall'altro, tutte quelle scelte di campo che dovranno prima o poi essere poste al centro dell'agenda italiana, per prevenire in futuro il ripresentarsi di queste difficoltà.

A ricordarcelo, all'inizio di quest'anno, era stato anche il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, al tempo presieduto da Fratelli d'Italia. Nella relazione approvata il 13 gennaio scorso e contestualmente trasmessa al Parlamento, il Copasir aveva già individuato chiaramente tutti quegli elementi di debolezza sul fronte dell'approvvigionamento energetico che sarebbero stati poi alla base di una drammatica attualità.

Tra gli obiettivi principali da raggiungere per l'Italia si menzionò la necessità di diversificare le fonti energetiche e le sedi di approvvigionamento, per superare o quantomeno attenuare lo stato di dipendenza da altri Paesi. Il presunto Governo dei migliori non riuscì a cogliere il chiaro messaggio, non riuscì a dare una risposta e sottovalutò quanto relazionato. L'analisi del Copasir poi, per chi non era presente o non ha letto la relazione, si è concentrata anche sulla transizione ecologica, analizzando anche un altro pericolo: ad oggi il maggior produttore di tecnologia per quanto riguarda la transizione ecologica è la Cina e quindi non dobbiamo rischiare di passare da una dipendenza all'altra. Credo che forse qualcuno nell'opposizione abbia il cattivo vizio di apprezzare il giogo straniero rispetto alla libertà nazionale. (*Applausi*). Si rileva che il Copasir ci aveva avvertito ben prima dell'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio e dunque ben prima del palesarsi delle condizioni che avrebbero portato, nelle settimane successive, alle criticità che oggi questo decreto-legge si pone l'obiettivo di contrastare. I provvedimenti impellenti vanno dunque accompagnati da misure a medio e lungo termine. Per queste ragioni, il Governo, con questo decreto-legge, ha consentito l'incremento della produzione di gas naturale dai giacimenti del territorio nazionale attraverso l'aumento delle quantità estratte e

l'autorizzazione di nuove concessioni. Le trivelle non alimenteranno una produzione sufficiente a garantire l'indipendenza energetica della nostra Nazione, ma riverseranno in più 2 miliardi di metri cubi di gas naturale. Pensate che dieci anni fa l'Italia estraeva 13 miliardi di metri cubi, oggi solo tre. Questa iniziativa rappresenta dunque un primo ed importante passo nella direzione di ricerca di una solida politica energetica per l'Italia, cosa che negli ultimi anni purtroppo non c'è stata.

Qualcuno, di fronte a questo, ci ha imputato un improvvido cambio di rotta rispetto alle posizioni assunte in occasione del *referendum* abrogativo del 17 aprile 2016, che ebbe ad oggetto, appunto, il superamento delle disposizioni che estendevano la durata delle concessioni per l'estrazione di idrocarburi entro le 12 miglia. A loro vorrei ricordare che l'interesse nazionale prevale su tutto e maturare nuove posizioni a fronte delle attuali necessità e priorità della nostra Nazione è quanto mai auspicabile e necessario. Basta ideologie sui temi energetici, basta ideologie sulle trivelle, basta ideologie sul trasporto del gas naturale e - perché no? - anche basta ai veti sul nucleare. Essere dipendenti dall'energia altrui significa essere esposti, ricattabili, deboli. Lo abbiamo visto chiaramente in occasione dell'*escalation* militare in Ucraina, che ha sottolineato la nostra eccessiva dipendenza dal gas di Putin. Questo l'Italia non può più permetterselo.

L'Italia dovrà tornare ad essere grande produttore, trasformatore e vettore di energia per l'Europa e con l'Europa, un *player* di primo piano nello scacchiere energetico del Mediterraneo. Saremo agevolati in questo dalla morfologia della nostra Penisola, ponte naturale fra il continente africano e quello europeo, vettore privilegiato delle future rotte energetiche che non saranno più da Nord a Sud, quindi dalla Russia ai Paesi europei, che hanno fatto la fortuna della Germania, ma da Sud a Nord, quindi dal Nord Africa ricco di giacimenti, dal Medio Oriente e dai giacimenti scoperti da ENI vicino a Cipro, passando anche e soprattutto dall'Italia. La TAP, la Trans-Adriatic Pipeline, conclusa verso la fine del 2020, nonostante l'avversione dei Cinque Stelle, ne è un esempio concreto, come per l'approvvigionamento di gas dell'Azerbaijan.

L'Italia, nel Dopoguerra, è diventata una superpotenza a livello mondiale e la seconda in Europa grazie a una grande capacità energetica. La crescita e lo sviluppo di una Nazione passano dalla sovranità energetica. Il ruolo che oggi l'Italia può avere nel Mediterraneo da un punto di vista energetico rappresenta quella strategia che manca dai tempi di Mattei.

Tornando alla questione dell'interesse nazionale, vorrei anche ricordare l'importante obiettivo raggiunto l'altro ieri in sede europea, proprio grazie all'apporto del Governo italiano. Auspicato da mesi da Fratelli d'Italia e da tutto il centrodestra, il *price cap* al prezzo del gas è il primo passo importante compiuto dall'Europa nella direzione di calmierare il prezzo delle bollette. (*Applausi*). L'Italia è stato il Paese che più ha creduto nel *price cap*, sostenendo la necessità che l'Unione europea si accordasse per fermare questa esplosione altamente speculativa. Solo l'intervento diplomatico del presidente Meloni con la Presidenza ceca ha consentito di superare il veto polacco. La determinazione messa in campo dal nostro Governo ha consentito all'Europa di cambiare passo proprio quando tutto sembrava far propendere per un imminente e definitivo fallimento. È una vittoria tutta italiana, che andrà a beneficio delle imprese e delle famiglie.

Tornando al contenuto del decreto-legge aiuti-*quater*, mi preme sottolineare anche altre misure di questo provvedimento, che rispecchiano l'approccio produttivista che ha sempre caratterizzato l'azione di Fratelli d'Italia e del centrodestra; non c'è benessere senza lavoro, non c'è lavoro senza impresa. L'Italia potrà esprimere il suo potenziale solo ripartendo dal lavoro e dalle imprese. Vorrei infatti ricordare che questo decreto è intervenuto anche sul superbonus per superare una pericolosa *impasse*. Il superbonus andava armonizzato e modificato; così com'è stato pensato, non poteva andare avanti.

Al senatore Fina, che ieri ha definito un supercaos il nostro approccio in Commissione, vorrei ricordare che in sede di audizione la Guardia di finanza ci ha segnalato che ad oggi 3,6 miliardi di crediti sono stati congelati da cantieri fantasma: è il 12 per cento della sommatoria della manovra finanziaria più il decreto-legge aiuti-*quater*, quindi una cifra incredibile.

Ricordo inoltre che vengono sbloccate una serie di opere autostradali di interesse nazionale e viene alzato il tetto per i *fringe benefit* aziendali da 600 a 3.000 euro. Questo e molto altro in un decreto che, come ribadito all'inizio del mio intervento, si è posto, da un lato, l'obiettivo di fornire una prima

risposta ai problemi contingenti, alle imprese e alle famiglie italiane, e, dall'altro, quello di impostare un percorso chiaro verso la sovranità energetica della nostra Nazione e dell'Europa, all'insegna dell'interesse nazionale ed europeo.

L'Italia ha tutte le carte in regola per tornare a essere un Paese *leader* sul piano europeo ed internazionale. Noi non abbiamo paura di piantare alberi di cui non godremo mai l'ombra o i frutti, perché siamo sicuri che lo faranno i nostri figli e lo faranno da persone libere, orgogliosamente italiane ed europee.

Per questo il voto di Fratelli d'Italia su questo provvedimento non può che essere positivo. (*Applausi*).  
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

#### ***Votazione nominale con appello***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 345, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome del senatore Matera*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Matera.

(*Il senatore segretario Stefani fa l'appello*).

(*Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza [il presidente LA RUSSA](#) - ore 16,19 -*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 345, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, nel testo ~~proposto dalla Commissione~~, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	185
Senatori votanti	184
Maggioranza	91
Favorevoli	105
Contrari	76
Astenuti	3

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 176.

Mi è gradito rivolgere a tutti voi e alle vostre famiglie gli auguri di Buon Santo Natale. (*Applausi*).

Comunico inoltre che è pervenuta da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni, una lettera con cui mi prega di porgere i suoi auguri a tutti i senatori, al personale e ai dirigenti del Senato e alle Forze dell'ordine. Grazie, presidente Meloni. (*Applausi*).

#### **Atti e documenti, annunzio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di martedì 27 dicembre 2022**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 27 dicembre, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno:

( [Vedi ordine del giorno](#) )

La seduta è tolta (ore 16,40).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica ( [345](#) )

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 179 del 2022.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato, con voto di fiducia e con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 3, primo periodo, le parole: « 2, 3, e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « 2, 3 e 4 », dopo le parole: « ottobre e novembre 2022 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;*

*al comma 4, al primo periodo, le parole: « 2, 3, e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « 2, 3 e 4 » e dopo le parole: « ottobre e novembre 2022 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e, al quinto periodo, le parole: « sarebbe stato utilizzato » sono sostituite dalle seguenti: « sarebbero stati utilizzati » e le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 »;*

*al comma 5, dopo le parole: « commi 1 e 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;*

*al comma 7, le parole: « milioni di euro l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « milioni di euro per l'anno 2022 ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, lettera a), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:*

*« 1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;*

*2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;*

*3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 »;*

*al comma 2, dopo la parola: « stabilita » sono inserite le seguenti: « , a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, », le parole: « e fino » sono soppresse e le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 novembre 2022 »;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*« 3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane*

e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022 »;

*al comma 4, le parole:* « Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, » *sono soppresse e le parole:* « per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3 »; *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

« 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15 ».

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

« Art 2-*bis*. - (Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022) - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* al comma 3, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
- b)* al comma 4, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
- c)* al comma 5, le parole: "16 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2023" ».

*All'articolo 3:*

*al comma 3, dopo la parola:* « inadempimento » *sono inserite le seguenti:* « nel pagamento »;

*al comma 4:*

*al primo periodo, le parole:* « SACE S.p.A., » *sono sostituite dalle seguenti:* « la società SACE S.p.A. » *e dopo le parole:* « con sede in Italia » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

*al secondo periodo, le parole:* « di SACE » *sono sostituite dalle seguenti:* « della SACE » *e le parole:* « da SACE » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla SACE »;

*al quarto e al quinto periodo, la parola:* « SACE » *è sostituita dalle seguenti:* « La SACE »;

*al sesto periodo, le parole:* « a SACE » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla SACE » *e la parola:* « condizioni » *è sostituita dalle seguenti:* « delle condizioni »;

*al comma 5, le parole:* « da SACE » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla SACE »;

*al comma 7, le parole:* « comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 2 »;

*al comma 12, lettera a), le parole:* « in favore degli enti del terzo settore » *sono sostituite dalle seguenti:* « agli enti del Terzo settore », *dopo le parole:* « all'articolo 45 del » *sono inserite le seguenti:* « codice di cui al » *e dopo le parole:* « all'articolo 54 del » *sono inserite le seguenti:* « codice di cui al »;

*al comma 13, dopo le parole:* « per l'anno 2023 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

*al comma 14, le parole:* « 17 maggio, 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 17 maggio 2022 ».

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 3-*bis*. - (Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia) - 1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di



concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato di 320 milioni di euro per l'anno 2022 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 9 dicembre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

4. Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo è trasferito entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

5. È autorizzata per l'anno 2022 a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro, di cui:

a) 125 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della società di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi;

b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana all'ANAS S.p.A. per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15.

*Art. 3-ter. - (Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas) - 1.* In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del predetto testo unico, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.

*Art. 3-quater. - (Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni) - 1.* All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse.

*Art. 3-quinquies. - (Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi) - 1.*

All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento" ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1:*

*all'alinea, dopo le parole:* « gas climalteranti » *sono inserite le seguenti:* « tra cui il metano, rispettando l'impegno volontario dell'Italia al *Global Methane Pledge*, rilanciato nella 27a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 27) »;

*alla lettera d), capoverso 4, ultimo periodo, le parole:* « e che abbiano » *sono sostituite dalle seguenti:* « che abbiano »;

*alla lettera e), capoverso 5, alinea, le parole:* « 21 dicembre 2021, n. 541 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022 ».

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

*« Art. 4-bis. - (Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi) - 1.*

All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa dell'Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorso trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'autorità competente rilasciato entro tale termine. L'autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio" ».

*All'articolo 5:*

*il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

« 2. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 novembre 2023";

b) al comma 4, le parole: "20 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "20 novembre 2023".

2-bis. Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

2-ter. All'articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 10 gennaio 2024" ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1:*

*alla lettera b), dopo le parole: « n. 199 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e alle parole: « possono ospitare » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*alla lettera c):*

*al capoverso 3-bis, le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese »;*

*al capoverso 3-ter, al primo periodo, le parole: « e svolge » sono sostituite dalle seguenti: « , che svolge » e, al secondo periodo, dopo le parole: « decorsi i quali » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;*

*al capoverso 3-quater, le parole: « di Difesa servizi » sono sostituite dalle seguenti: « della Difesa Servizi »;*

*dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

*« c-bis) alla rubrica, la parola: "resilienza" è sostituita dalla seguente: "sicurezza" ».*

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

*« Art. 6-bis. - (Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza) - 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:*

*"1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";*

*b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:*

*"3-bis. Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti è incentivata mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter";*

*c) al comma 3-ter, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis";*

*d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui ai commi 1" è inserita la seguente: ", 1-bis" e le parole: "da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il primo dei quali da emanare entro il 31 dicembre 2022" ».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto legislativo ».*

*Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:*

*« Art. 7-bis. - (Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale) - 1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del Fondo di cui*

all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione è effettuata:

a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo tenendo conto dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);  
b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);  
c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi del presente comma, è pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;

d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) mediante destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2013";

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-*bis*, nonché delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo ovvero dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo".

Art. 7-*ter*. - (*Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di distribuzione automobilistica*) - 1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica

sulla filiera distributiva del settore dell'*automotive*, all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso è di ventiquattro mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione";

c) al comma 4, alinea, le parole: "prima della scadenza contrattuale" sono soppresse;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inderogabili" ».

*All'articolo 8:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « soggetti passivi IVA » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) » e dopo le parole: « e trasmissione telematica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al comma 2, dopo le parole: « 80 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro ».*

*Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:*

« Art. 8-*bis*. - (Misure straordinarie in favore degli enti locali finalizzate all'accelerazione dei tempi di pagamento) - 1. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "dal 2020 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2020 al 2023" ».

*All'articolo 9:*

*al comma 1, la lettera d) è soppressa;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-*bis*. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserita la tabella 1-*bis* di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto »;

*il comma 2 è soppresso;*

*al comma 3, dopo le parole: « n. 77, » sono inserite le seguenti: « come modificato dal comma 1 del presente articolo, » e le parole: « al comma 8-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « al suddetto comma 8-*bis*, »;*

*al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: « e non ancora utilizzati » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e, al terzo periodo, le parole: « della legge n. 196 del 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;*

*dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

« 4-*bis*. All'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*quater*. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni,

secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte da codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali »;

*al comma 5, dopo le parole: « derivanti dal presente articolo » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « per l'anno 2034, e » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2034 e ».*

*Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:*

*« Art. 9-bis. - (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici) - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di "soggetto responsabile" contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi ».*

*All'articolo 10:*

*al comma 2, al primo periodo, le parole: « del PNRR o del PNC » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) » e le parole: « e dell'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « e all'articolo 7 » e, al secondo periodo, dopo le parole: « del presente decreto » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

*« 2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza".*

*2-ter. Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, sono fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 »;*

*al comma 3, lettera a), capoverso Art. 44-bis:*

*al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 27 del » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al » e dopo le parole: « all'articolo 45 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;*

*al comma 2, le parole: « da cui risulti » sono sostituite dalle seguenti: « da cui risultino » e le parole: « peculiari dell'opera, » sono sostituite dalle seguenti: « peculiari dell'opera e »;*

*al comma 3, dopo le parole: « dall'articolo 215 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al » e dopo le parole: « norme vigenti » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;*  
*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in ragione della complessità dei medesimi interventi, è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:*

« 0a) al primo periodo, dopo le parole: "personale docente" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché di quello" »;

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

« 1-bis. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo in servizio dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unità da destinare alle esigenze di cui al primo periodo. Gli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale al personale delle Forze armate di cui al primo periodo sono posti a carico del Ministero della difesa; i compensi accessori, o gli emolumenti comunque denominati derivanti dal richiamo in servizio dall'ausiliaria con assegni, sono erogati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento delle Commissioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. Allo scopo di consentire valutazioni degli effetti di possibili interventi di politica economica, fiscale e di sostegno alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica in atto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti le ulteriori informazioni di interesse, i tempi e le modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza ».

*Nel capo III, all'articolo 12 è premesso il seguente:*

« Art. 11-bis. - (Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico) - 1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo n. 241 del 1997" sono aggiunte le seguenti: "e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto";

b) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" ».

*All'articolo 12:*

*al comma 1, dopo le parole: « dall'imposta municipale propria » è inserita la seguente: « (IMU) » e le parole: « del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, »;*

*al comma 3, capoverso Art. 8-ter, la parola: « effettuato » è sostituita dalla seguente: « effettuata ».*

*Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:*

« Art 12-bis. - (Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022) - 1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2022, e intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono approvati, nel limite delle risorse di cui al primo periodo, i relativi interventi. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15 ».

*All'articolo 13:*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque" ».

*All'articolo 14:*

*al comma 1, le parole: « euro destinate » sono sostituite dalle seguenti: « euro destinati » e dopo le parole: « 21 luglio 2017 » sono inserite le seguenti: « , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, recante »;*

*al comma 2, dopo le parole: « 536 e seguenti » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;*

*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

« 3-bis. Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla tipologia 102, "Tributi destinati al finanziamento della sanità", del titolo I, "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", e al Fondo Nazionale dei Trasporti, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità ».

*Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 14-bis. - (Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane) - 1. Al fine di sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all'estero, all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del medesimo testo unico".

2. Per le finalità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in



vigore della legge di conversione del presente decreto, contenute nel decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e in provvedimenti o atti di qualunque altra natura.

3. Al fine di rafforzare il sistema delle *start-up* innovative, all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "destinate agli investimenti iniziali, con le modalità individuate al primo periodo, da effettuare nel capitale in ciascuna *start-up* innovativa e piccola e media impresa innovativa,";

b) al terzo periodo, le parole: "dei finanziamenti agevolati" sono sostituite dalle seguenti: "degli investimenti iniziali" e le parole: "per singolo investimento" sono soppresse;

c) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo è stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi".

Art. 14-ter. - (*Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa*) - 1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: "e del settore sociale" sono inserite le seguenti: "nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente".

Art. 14-quater. - (*Modifica all'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122*)- 1. Al comma 3-decies dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: "al netto del relativo onere fiscale" sono inserite le seguenti: "e, per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi".

Art. 14-quinquies. - (*Risorse per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti*) - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, sono individuati i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1, assicurando in ogni caso l'attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il decreto di cui al periodo precedente disciplina altresì le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 14-sexies. - (*Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale*) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2023. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza ».

*L'articolo 15 è sostituito dal seguente:*

« Art. 15. - (*Disposizioni finanziarie*) - 1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui

- all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.558.473 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 115 del 2022.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024.
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 3-*bis*, 5, 8, 9, 12-*bis* e 14 e dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, determinati in 7.233,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023, 532,6 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 11.113,454 milioni di euro per l'anno 2022 e 4.636,859 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di indebitamento netto a 11.431 milioni di euro per l'anno 2022 e in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 582 milioni di euro per l'anno 2024 e 374,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
- a*) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;
- b*) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*);
- c*) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
- d*) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e*) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022, 115,46 milioni di euro per l'anno 2023 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 439,69 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,56 milioni di euro

per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;

f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 5,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

g) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

h) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

i) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

l) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

m) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

n) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

o) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

p) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

7. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 6, lettera p).

8. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "e 2022" sono aggiunte le seguenti: "e in via definitiva dall'anno 2023";

b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e c);

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*I-bis*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse".

9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Art. 15-*bis*. - (*Clausola di salvaguardia*) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i

rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

*All'allegato 1, le parole: « Articolo 9, comma 1, lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: « Articolo 9, comma 1-bis » e al capoverso tabella 1-bis, nella prima colonna, dopo le parole: « dal soggetto legato da unione civile » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».*

*All'allegato 3, le parole: « Articolo 15, comma 5, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « Articolo 15, comma 6, lettera a) ».*

*All'allegato 4, le parole: « Articolo 15, comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « Articolo 15, comma 7 ».*

#### ARTICOLI DA 1 A 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE E ALLEGATI DA 1 A 4

N.B. Per le condizioni formulate al testo del decreto-legge dalla 5a Commissione permanente (cfr. Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 21), si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

#### Capo I

#### MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

##### Articolo 1.

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)*

1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto, alle condizioni previste dal terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità

di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 settembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

6. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta richiamati ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.726,454 milioni di euro per l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

## Articolo 2.

*(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

- a)* le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
  - 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
  - 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;  
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 al 31 novembre 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.
4. Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

#### Articolo 2-*bis*.

*(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;  
b) al comma 4, le parole: « 31 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;  
c) al comma 5, le parole: « 16 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 marzo 2023 ».

#### Articolo 3.

*(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)*

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del

- Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e di effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.
  3. In caso di inadempimento nel pagamento di due rate anche non consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.
  4. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al presente articolo, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia, di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui al comma 2. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente comma è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo.
  5. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata dalla SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  6. La garanzia di cui al comma 5 è rilasciata a condizione che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi. La medesima garanzia è rilasciata, altresì, a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.
  7. L'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 2, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
  8. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 » e le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 6, le parole « con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni di euro ».

9. All'articolo 15, commi 1 e 5, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « dall'articolo 51, comma 3, » sono inserite le seguenti: « prima parte del terzo periodo, »;

b) le parole « euro 600,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 3.000 ».

11. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole « 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 60 milioni » e dopo le parole « impianti sportivi e piscine » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano-CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la società Sport e Salute S.p.A. ».

12. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 120 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 170 milioni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, agli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani. »;

b) al comma 2, le parole « 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro ».

13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2023, e dai commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

14. Agli oneri derivanti dal comma 12, lettera b), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Articolo 3-bis.

*(Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia)*

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie



locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato di 320 milioni di euro per l'anno 2022 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 9 dicembre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

4. Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo è trasferito entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

5. È autorizzata per l'anno 2022 a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro, di cui:

a) 125 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della società di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi;

b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana all'ANAS S.p.A. per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 3-ter.

*(Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas)*

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del predetto testo unico, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.

Articolo 3-quater.

*(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)*

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: « Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, » sono soppresse.

Articolo 3-*quinquies*.

*(Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi)*

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento ».

Articolo 4.

*(Misure per l'incremento della produzione di gas naturale)*

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti tra cui il metano, rispettando l'impegno volontario dell'Italia al *Global Methane Pledge*, rilanciato nella 27a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 27), attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile, all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al secondo periodo, dopo le parole « in condizione di sospensione volontaria delle attività » sono aggiunte le seguenti: « e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali »;

2) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è consentita la coltivazione delle concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

3) al terzo periodo, le parole « La predetta comunicazione » sono sostituite dalle seguenti: « La comunicazione di cui al primo periodo »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a aderire alle procedure di cui al comma 1. »;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole « dei piani di interventi di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « , nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2-*bis*, » e le parole « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-*bis*, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un'equa remunerazione. Il prezzo di cui al

primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 50 e 100 euro per MWh. Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-*bis* mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-*bis* e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-*bis*. »;

e) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre, al prezzo di cui al comma 4, primo periodo, i diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al medesimo comma complessivamente acquisiti nella sua disponibilità a clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, e che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Le modalità e i criteri di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. I diritti offerti sono aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto *pro quota*. In esito a tali procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati. Il contratto prevede, altresì, che:

a) la quantità di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente;

b) è fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

5-*bis*. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5 è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

Articolo 4-*bis*.

(Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa dell'Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista e dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con

il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'autorità competente rilasciato entro tale termine. L'autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio ».

#### Articolo 5.

*(Proroghe di termini nel settore del gas naturale)*

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 10 gennaio 2024 ».

2. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 novembre 2023 »;

b) al comma 4, le parole: « 20 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 novembre 2023 ».

2-*bis*. Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo di cui al comma 4 dell'articolo 5-*bis* del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

2-*ter*. All'articolo 22, comma 2-*bis*.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 10 gennaio 2024 ».

3. Agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

#### Articolo 6.

*(Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)*

1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola « decarbonizzazione » è sostituita dalla seguente: « ottimizzazione »;

2) le parole « della resilienza » sono sostituite dalle seguenti: « della sicurezza »;

3) dopo le parole « a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati, »;

4) dopo le parole « fra il Ministero della difesa » sono inserite le seguenti: « , la struttura dell'autorità politica delegata per il PNRR »;

5) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio. »;

b) al comma 3, dopo le parole « dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono inserite le seguenti: « , possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza »;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per l'attività di cui al primo periodo, compensi o rimborsi di spese.

3-*ter*. Il commissario speciale di cui al comma 3-*bis* convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si

esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorità competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

*3-quater.* Quota parte degli utili della Difesa Servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualità di socio unico, verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l'autonomia e la sicurezza energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attività svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa. »;

*c-bis)* alla rubrica, la parola: « resilienza » è sostituita dalla seguente: « sicurezza ».

Articolo 6-*bis*.

*(Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza)*

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 »;

*b)* il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti è incentivata mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-*ter* e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-*ter* »;

*c)* al comma 3-*ter*, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Per le finalità di cui al comma 3-*bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-*bis* »;

*d)* al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « di cui ai commi 1 » è inserita la seguente: « , 1-*bis* » e le parole: « da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « il primo dei quali da emanare entro il 31 dicembre 2022 ».

Articolo 7.

*(Disposizione in materia di autotrasporto)*

1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *a)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 7-bis.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)*

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione è effettuata:

a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo tenendo conto dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);  
b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);  
c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi del presente comma, è pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;

d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) mediante destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2013 »;

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis, nonché delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo ovvero dell'articolo 9 della

legge 5 agosto 2022, n. 118 »;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo ».

Articolo 7-*ter*.

*(Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di distribuzione automobilistica)*

1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'*automotive*, all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso è di ventiquattro mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione »;

c) al comma 4, alinea, le parole: « prima della scadenza contrattuale » sono soppresse;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inderogabili ».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO, DI INCENTIVI PER  
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, NONCHÉ PER L'ACCELERAZIONE DELLE  
PROCEDURE

Articolo 8.

*(Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento)*

1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è concesso un contributo per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023, per effetto dell'articolo 18, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica, complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli

strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 8-bis.

*(Misure straordinarie in favore degli enti locali finalizzate all'accelerazione dei tempi di pagamento)*

1. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « dal 2020 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2020 al 2023 ».

Articolo 9.

*(Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, le parole « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023 »;

2) al secondo periodo, le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro. »;

b) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

« 8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto. »;

c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento. »;

1-bis. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserita la tabella 1-bis di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per gli interventi di cui al suddetto comma 8-bis, primo e terzo periodo, è autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base



imponibile delle imposte sui redditi.

4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.

4-*bis*. All'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre ».

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*quater*. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte da codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034 e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

Articolo 9-*bis*.

*(Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *d*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel

supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di « soggetto responsabile » contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.

Articolo 10.

*(Norme in materia di procedure di affidamento di lavori)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole « città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « . L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ».

2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del presente comma.

*2-bis.* All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

*2-ter.* Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018, come modificato dal comma *2-bis* del presente articolo, sono fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

« Art. 44-*bis* - *(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale)* - 1. Ai fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-*bis* al presente decreto, prima dell'approvazione ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 del presente decreto per le finalità di cui al comma 3. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non già sottoscritto, apposito

Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti da cui risultino la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche peculiari dell'opera e ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze. Tale Protocollo è inviato al Comitato speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procede ad una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilità e la manutenibilità delle opere.

4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le disposizioni dell'articolo 44, comma 4. »;

b) dopo l'Allegato IV è aggiunto l'Allegato IV-bis di cui all'Allegato 2 al presente decreto.

3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in ragione della complessità dei medesimi interventi, è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 11.

*(Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC)*

1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al primo periodo, dopo le parole: « personale docente » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché di quello »;

a) al quinto periodo, dopo le parole « di cui al presente comma » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , ivi incluso il personale dipendente di società *in house* dello Stato »;

b) dopo il nono periodo, è inserito il seguente: « Con le medesime modalità previste per le unità di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unità, che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unità di cui al primo periodo. ».

1-bis. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo in servizio dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unità da destinare alle esigenze di cui al primo periodo. Gli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale al personale delle Forze armate di cui al primo periodo sono posti a carico del Ministero della difesa; i compensi accessori, o gli emolumenti comunque denominati derivanti dal richiamo in servizio dall'ausiliaria con assegni, sono erogati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento delle Commissioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. Allo scopo di consentire valutazioni degli effetti di possibili interventi di politica economica, fiscale e di sostegno alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica in atto, il Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti le ulteriori informazioni di interesse, i tempi e le modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

##### Articolo 11-*bis*.

*(Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico)*

1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo n. 241 del 1997 » sono aggiunte le seguenti: « e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto »;

*b)* dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

##### Articolo 12.

*(Esenzioni in materia di imposte)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo, si interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

2. La disposizione di cui all'articolo 78, comma 4, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 non si applica all'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2022 di cui al comma 1.

3. Nella Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 8-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 8-*ter* Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuata dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento ».

##### Articolo 12-*bis*.

*(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022)*

1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del codice della protezione civile, di cui al decreto

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2022, e intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono approvati, nel limite delle risorse di cui al primo periodo, i relativi interventi. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 13.

*(Disposizioni in materia di sport)*

1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e in ultimo dall'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

Articolo 14.

*(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 800 milioni di euro destinati agli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, recante « Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ».

2. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 45 milioni. Il Ministero della difesa provvede alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 606, è inserito il seguente: « 606-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui al comma 606 è incrementato di 85,8 milioni di euro per il personale docente. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA. ».

3-bis. Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla tipologia 102, « Tributi destinati al finanziamento della sanità », del titolo I, « Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa », e al Fondo Nazionale dei Trasporti, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 14-bis.

*(Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane)*

1. Al fine di sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all'estero, all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del medesimo testo unico ».
2. Per le finalità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, contenute nel decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e in provvedimenti o atti di qualunque altra natura.
3. Al fine di rafforzare il sistema delle *start-up* innovative, all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al secondo periodo, dopo le parole: « ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma » sono inserite le seguenti: « destinate agli investimenti iniziali, con le modalità individuate al primo periodo, da effettuare nel capitale in ciascuna *start-up* innovativa e piccola e media impresa innovativa, »;
  - b) al terzo periodo, le parole: « dei finanziamenti agevolati » sono sostituite dalle seguenti: « degli investimenti iniziali » e le parole: « per singolo investimento » sono soppresse;
  - c) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo è stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi ».

Articolo 14-ter.

*(Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa)*

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: « e del settore sociale » sono inserite le seguenti: « nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente ».

Articolo 14-quater.

*(Modifica all'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122)*

1. Al comma 3-*decies* dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: « al netto del relativo onere fiscale » sono inserite le seguenti: « e, per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi ».

Articolo 14-quinquies

*(Risorse per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, sono individuati i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1, assicurando in ogni caso l'attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il decreto di cui al periodo precedente disciplina altresì le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse

le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 14-*sexies*.

*(Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2023. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

Articolo 15.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.558.473 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 1 del decreto-legge n.115 del 2022.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 3-*bis*, 5, 8, 9, 12-*bis* e 14 e dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, determinati in 7.233,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023, 532,6 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 11.113,454 milioni di euro per l'anno 2022 e 4.636,859 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di indebitamento netto a 11.431 milioni di euro per l'anno 2022 e in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 582 milioni di euro per l'anno 2024 e 374,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

*a*) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;

*b*) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni

di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*);

*c*) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

*d*) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*e*) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022, 115,46 milioni di euro per l'anno 2023 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 439,69 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,56 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;

*f*) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 5,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

*g*) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*h*) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*i*) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

*l*) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*m*) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

*n*) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

*o*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

*p*) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

7. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 6, lettera *p*).

8. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, alinea, dopo le parole « e 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e in via definitiva dall'anno 2023 »;

*b*) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere *b*) e *c*).

*c*) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *b*),



della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse. ».

9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 15-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 16.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

*(Articolo 9, comma 1-bis)*

« Tabella 1-bis

*(Articolo 119, comma 8-bis.1)*

Contribuente	
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	a
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:	
un familiare	a
due familiari	a
tre o più familiari	a

».

Allegato 2

*(articolo 10, comma 3)*

« Allegato IV-bis

*(articolo 44-bis, comma 1)*

(Interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione  
Autostrade per l'Italia - art. 44-bis)

- 1) A1 - Riqualfica Barberino-Calenzano
- 2) A11 - Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2)

- 3) A14 - Bologna-dir. Ravenna
- 4) A1 - Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2)
- 5) A1 - Milano Sud-Lodi
- 6) Gronda di Genova
- 7) A14 - Passante di Bologna
- 8) A13 - Bologna-Ferrara
- 9) A13 - Monselice-Padova
- 10) A1 - Tangenziale di Modena
- 11) A14 - Opere compensative di Pesaro - altre bretelle
- 12) A1 - Prevam Toscana (A2, A1+A3) ».

Allegato n. 3  
(Articolo 15, comma 6, lettera a))

*Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa*

*Stato di previsione*

MISSIONE/programma

*Ministero dell'economia e delle finanze*

1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)

3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)

15. Politiche previdenziali (25)

15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati

23. Fondi da ripartire (33)

23.1 Fondi da assegnare (1)

23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

*Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

1. Politiche per il lavoro (26)

1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)

*Ministero della giustizia*

1. Giustizia (6)

1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)

*Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)

*Ministero dell'interno*

2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)

2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)

*Ministero della salute*

1. Tutela della salute (20)

1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (7)

TOTAL

Allegato 4  
(articolo 15, comma 7)  
« Allegato 1  
(articolo 1, comma 1)  
(importi in milioni di euro)

**RISULTATI DIFFERENZIALI**

- COMPETENZA -

<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2022	2023	20
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	251.000	184.748	119.
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	528.347	494.848	438.
- CASSA -			

<i>Descrizione risultato differenziale</i>	2022	2023	20
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	328.000	249.748	177.
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	605.372	559.848	495.

(\*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "pari al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";
- b) al comma 2, le parole: "pari al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";
- c) al comma 3, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";
- d) al comma 4, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";».

*Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";
- b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";
- c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";
- d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";
- e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas

naturale odi prodotti petroliferi."».

1.2

[Basso](#), [Rossomando](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

b) al comma 4, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

c) al comma 11, prima della lettera a) sono inserite le seguenti:

"0a) al comma 3, le parole: "secondo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

0b) al comma 4, le parole: "secondo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022."».

1.4

[Lombardo](#)

Precluso

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

b) al comma 4, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

c) al comma 11, prima della lettera a) sono inserite le seguenti:

"0a) al comma 3, le parole: "secondo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

0b) al comma 4, le parole: "secondo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022."».

1.5

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 le parole: "pari al 40 per cento della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 60 per cento della spesa sostenuta" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Il credito di imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto in misura pari all'80 per cento qualora l'impresa alberghiera beneficiaria abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 50 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019"».

1.6

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 le parole: "pari al 30 per cento della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento della spesa sostenuta" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito di imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto in misura pari al 70 per cento qualora l'impresa alberghiera beneficiaria abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 50 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019."».

1.200

[Patuanelli](#)

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica."».

1.9

[Manca](#)

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il contributo straordinario, di cui al presente comma, è riconosciuto altresì agli esercenti le libere professioni ed ai lavoratori autonomi».

1.201

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'art. 3, comma 2, ed all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole "entro la data del 31 dicembre 2022", sono inserite le parole: ", ad eccezione delle imprese che, in possesso di fatture stimate, non abbiano ancora ricevuto le relative fatture di conguaglio; per queste ultime il credito è utilizzabile entro la data del 30 giugno 2023".

1-ter. Con riferimento al terzo e al quarto trimestre dell'anno 2022, i fornitori di energia elettrica e gas naturale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed al comma 1 del presente articolo, che siano in possesso dei dati reali forniti dal distributore o dei dati provenienti dalle autoletture, emettono le fatture di conguaglio non oltre la data del 15 febbraio 2023, al fine di consentire alle imprese di poter beneficiare del credito entro la prevista scadenza del 30 giugno 2023, dando comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023».

*b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

*c) al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

1.16

[Martella](#), [Astorre](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle imprese che, in possesso di fatture stimate, non abbiano ancora ricevuto le relative fatture di conguaglio; per queste ultime il credito è utilizzabile entro la data del 30 giugno 2023".

1-ter. Con riferimento al terzo e al quarto trimestre dell'anno 2022, i fornitori di energia elettrica e gas naturale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ed al comma 1 del presente articolo, che siano in possesso dei dati reali forniti dal distributore o dei dati provenienti dalle autolettore, emettono le fatture di conguaglio non oltre la data del 15 febbraio 2023, al fine di consentire alle imprese di poter beneficiare del credito entro la prevista scadenza del 30 giugno 2023, dando comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023».

1.11

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

1.15

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 3, articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento"».

*Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.126,454 milioni di euro l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.444 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto alle restanti risorse ai sensi dell'articolo 15».

1.18

[Manca](#), [Misiani](#)

Precluso

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Alle imprese ed agli enti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 10 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del

Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre e quarto trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 100 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019».

1.300 (già 1.0.19)

[Manca, Misiani](#)

Precluso

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi, a tutela delle famiglie e dei consumatori, per il terzo e quarto trimestre 2022 e per il 2023, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 che hanno comunque un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno ed i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella stessa misura del credito di imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il contributo è riconosciuto a prescindere dalla classificazione ATECO».

1.19

[Manca, Misiani](#)

Precluso

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale e ad imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, è attribuito anche con riferimento agli usi termoelettrici ed a prescindere dal codice ATECO».

1.20

[Lorenzin, Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis: I contributi straordinari previsti al comma precedente sono estesi a favore degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale».

1.13

[Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Martella](#)

Precluso

*Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto, alle imprese alberghiere e termali, alle condizioni ivi previste anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con

riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica».

1.21

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per le imprese alberghiere con attività avviata successivamente al 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al comma precedente e dei crediti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, la verifica dell'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale deve essere effettuato sul medesimo trimestre 2020 ovvero 2021 per i soggetti con attività avviata successivamente al 1 gennaio 2020».

1.22

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le imprese alberghiere con attività avviata successivamente al 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo e dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, la verifica dell'incremento del costo medio per kwh deve essere effettuato sul medesimo trimestre 2020 ovvero 2021 per i soggetti con attività avviata successivamente al 1 gennaio 2020».

1.23

[Lorenzin](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-bis. Il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 4 è riconosciuto alle imprese termali ed alberghiere anche per le spese sostenute per l'acquisto del gas naturale anche per usi termoelettrici. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

1.24

[Sbrollini](#), [Lombardo](#)

Precluso

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. In alternativa ai contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come modificato dall'articolo 3, comma 11, del presente decreto-legge, le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi, piscine e palestre possono accedere ai contributi di cui al



presente articolo».

1.25

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 e di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto alle imprese alberghiere e termali anche per le spese sostenute per l'acquisto del gas naturale anche per usi termoelettrici».

1.31

[Lombardo](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

1.34

[Manca](#)

Precluso

*Al comma 4, dopo le parole: «decreto legislativo n. 241 del 1997» inserire le seguenti: «, nonché dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/73».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/73;"».

1.36

[Lorenzin](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese termali ed alberghiere anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata dalle stesse nei mesi di ottobre e novembre 2022. L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica".

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.37

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Rossomando](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere il comma 6;*
- b) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è abrogato».

1.52 (testo 2)

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 6 sopprimere le parole:* «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,»;

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* «6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.50 sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023".»;

c) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:* «7-bis. All'articolo 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
- b) al comma 7, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
- c) al comma 11:
  - 1) alla lettera a), le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
  - 2) alla lettera b), le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".».

1.39

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Manca](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 6 sopprimere le parole:* «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,»;

- b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50 sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023".».

1.42

[Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,».

1.43

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Manca](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le seguenti: "pari al 35 per cento ovvero pari al 50 per cento" e le parole: "superiore al 30 per cento" con le seguenti: "rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento";

2) al comma 9, sostituire le parole: "8.586 milioni di euro" con le seguenti: "9.438 milioni di euro" e le parole: "9.586 milioni di euro" con le seguenti: "10.438 milioni di euro" e dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).";

b) *al comma 7 sostituire le parole: «2.726,454 milioni di euro» con le seguenti: «3.688,454 milioni di euro» e le parole: «3.044 milioni di euro» con le seguenti: «4.006 milioni di euro» e dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».*

1.44

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo la lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "35 per cento ovvero pari al 50 per cento" e le parole: "superiore al 30 per cento" con le seguenti: "rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento";

b) al comma 8:

a) sostituire le parole: "3.373,24 milioni di euro" con le seguenti: "9.063,84 milioni di euro" e le parole: "995,40 milioni di euro" con le seguenti: "6.686 milioni di euro";

b) dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).";

1.49

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

1.50

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Precluso

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica».

1.202

[Naturale](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
- b) al comma 7, le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
- c) al comma 11:
  - 1) alla lettera a), le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
  - 2) alla lettera b), le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

G1.100

[Croatti](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

il Capo I del provvedimento in esame reca diverse misure in materia di energia elettrica; considerato che:

l'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili. Si tratta delle seguenti tipologie di impianti: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione e sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010;

tale norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali. Nel mese di ottobre, i Comuni hanno ricevuto dal GSE le fatture per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'applicazione retroattiva del predetto meccanismo di «compensazione a due vie» sul prezzo dell'energia elettrica. Le stime dell'Anci

mostrano che la restituzione degli extraprofitti generati da impianti rinnovabili in «conto energia» impatta su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni;

l'ANCI ha da subito contestato l'applicazione di tale norma alle Pubbliche amministrazioni, ed in particolare ai Comuni, per evidenti ragioni: i proventi dei Comuni, proprietari degli impianti, non sono in alcun modo assimilabili alla nozione di «extraprofitto», con riferimento sia al profilo soggettivo che oggettivo. In relazione all'ambito soggettivo non si tratta di ricavi o profitti di natura privatistica, ma di entrate o proventi di natura pubblicistica; in relazione al profilo oggettivo si tratta di proventi destinati alla collettività e all'erogazione dei servizi ai cittadini e non all'utile o profitto privato;

in tal modo si finisce per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico, con l'effetto paradossale che gli stessi Comuni si trovano, da un lato, a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro, a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

è di tutta evidenza, dunque, la necessità di chiarire in via interpretativa o normativa l'esclusione dei Comuni dall'applicazione della norma recata dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022, impegna il Governo:

a prevedere espressamente, nell'ambito dell'esame della legge di bilancio per l'anno 2023, che il meccanismo di compensazione a due vie non si applichi agli enti locali.

G1.101

[Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022;

in particolare, il comma 6 del predetto articolo prevede che entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti di imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, siano tenuti a inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia, delle entrate da emanarsi entro il 19 dicembre 2022 (trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame),

impegna il Governo:

al fine di agevolare le imprese nella richiesta dell'agevolazione fiscale in esame, a precisare, nel prossimo provvedimento utile, che il diritto alla fruizione del credito non ancora fruito sia comunque riconosciuto anche in caso di ritardata o mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate della relativa comunicazione.

G1.200

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede misure di sostegno per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in favore delle imprese;

è importante impedire che a causa dei detti incrementi dei costi energetici e delle conseguenti difficoltà nel far fronte al puntuale pagamento delle utenze, le imprese, specie quelle di piccole dimensioni, che producono beni di prima necessità, quali in particolare le imprese della panificazione, subiscano l'interruzione della fornitura e siano costretti a cessare le attività;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, nel primo provvedimento utile, il divieto rivolto alle società fornitrici, dell'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti "di prima necessità", in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse corrispondano un congruo acconto sull'ammontare complessivo del debito stesso.

G1.201

[Naturale](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (A.S. 345),

premessi che:

l'articolo 1 estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022;

la norma riconosce la possibilità di fruire i crediti di imposta spettanti per il mese di dicembre entro il 30 settembre 2023,

impegna il Governo:

al fine di dare un più ampio respiro alle imprese beneficiarie, a garantire ai soggetti beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n.144, la possibilità di utilizzare anche il credito maturato nei mesi di ottobre e novembre entro il 30 settembre 2023, consentendo così alle imprese di poter accedere alla misura in tempi congrui ed avere un respiro temporale più ampio per programmare la propria attività.

1.0.1

[Turco](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta,

nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'incentivo di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C (2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.9

[Martella](#), [Astorre](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- **bis**.

*(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare "di prima necessità" per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)*

1. Per le micro e piccole imprese di produzione di prodotti alimentari di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, il contributo straordinario concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è previsto nella misura del 50 per cento.

2. Le imprese fornitrici di energia applicano, ove richiesto, uno sconto immediato in bolletta riservato alle imprese che producono prodotti alimentari di prima necessità di cui al comma 1, parametrato al credito d'imposta ad esse spettante ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e a fronte dell'automatica cessione di quest'ultimo alle medesime imprese fornitrici.

3. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.».

1.0.208 (già 12-bis.0.208)

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12- **bis.1**.

*(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare "di prima necessità" per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)*

1. Per le micro e piccole imprese di produzione di prodotti alimentari di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, il contributo straordinario concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è previsto nella misura del 50 per cento.

2. Le imprese fornitrici di energia applicano, ove richiesto, uno sconto immediato in bolletta riservato alle imprese che producono prodotti alimentari di prima necessità di cui al comma 1, parametrato al credito d'imposta ad esse spettante ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e a fronte dell'automatica cessione di quest'ultimo alle medesime imprese fornitrici.

3. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.».

1.0.200

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 1-bis

*(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare "di prima necessità" per*



*sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)*

1. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti "di prima necessità", ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20% di quanto previsto in fattura.»

1.0.11

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Innalzamento soglia ISEE per l'accesso al bonus sociale)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2 sono destinate all'incremento del valore ISEE di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, valido per l'accesso ai bonus sociali elettricità e gas. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono conseguentemente rideterminate dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro trenta giorni dalla data di accertamento delle nuove entrate.

2. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti", è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2:

1) le parole: "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

2) le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

3) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-*ter*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

1.0.12

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Ampliamento dei soggetti beneficiari del bonus sociale energia elettrica e gas)*

1. All'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 milioni di euro per l'anno 2022";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2022, n. 51, le parole: '12.000' euro sono sostituite dalle seguenti: '20.000 euro'";

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» aggiungere le seguenti: «ulteriori».*

1.0.13

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento";

b) il comma 7, è sostituito dal seguente:

"7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 275,77 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto 92 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti a 183,77 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43."».

1.0.15

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente*

«Art. 1- *bis*.

*(Credito di imposta per l'acquisto di mezzi di produzione agricola)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, nel terzo e quarto trimestre dell'anno solare 2022, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

- Fertilizzanti;
- Fitosanitari;
- Mangimi;
- Sementi e piantine.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.17

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Disposizioni in favore degli enti del terzo settore)*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "registrati nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno 2022";

2) le parole: "con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2022";

3) le parole: "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al comma 2:

1) le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "130 milioni di euro per l'anno 2022";

2) le parole: "nei primi tre trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022"».

*Conseguentemente, all'articolo 15:*

- *al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.237,454»;*

- *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.727*

milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «600», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300».

1.0.18

[Manca, Misiani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

1. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono considerate clienti prioritari ai fini dell'applicazione dei meccanismi definiti ai sensi degli articoli 16, comma 5, e 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al dm 16 settembre 2022, n. 341.».

2.200

[Magni, De Cristofaro, Aurora Florida, Cucchi](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

2.201

[Sironi](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: "b-bis) l'aliquota IVA applicata alle forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento è stabilita nella misura del 5 per cento.";*

b) *sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1374,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:*

a) *quanto a 1366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 15;*

b) *quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

2.2

[Astorre, Martella, Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 3 del presente articolo, all'articolo 1 e 1-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2022 e del 19 luglio 2022, all'articolo 8 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 agosto 2022 e del 13 settembre 2022, all'articolo 4 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, dal decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze del 19 ottobre 2022.

*4-ter.* Il credito d'imposta di cui al comma *4-bis* è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*4-quater.* Il credito d'imposta di cui al comma *4-bis* è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

*4-quinquies.* Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».

2.3

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«*6-bis.* All'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 marzo 2023", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

*6-ter.* Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato per il terzo trimestre al 30 giugno 2023».

2.5

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«*6-bis.* All'articolo 2, commi 3 e 4, le parole: «31 marzo 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

6-ter. Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato, per il terzo trimestre, al 30 giugno 2023».

2.6

[Nicita](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, sono individuate le infrastrutture critiche di rilevanza strategica nazionale nel settore della raffinazione ai fini della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici di carburanti. Il decreto di cui al primo periodo è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge.

6-ter. Ai fini della sicurezza nazionale degli approvvigionamenti energetici, qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una società che gestisca da sola o attraverso società affiliate uno più impianti inseriti nell'infrastruttura critica di rilevanza strategica nazionale individuata ai sensi del comma 6-bis, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di tali impianti o il loro trasferimento o di rami di essa, deve essere notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa ai fini della valutazione dei rischi connessi a tali decisioni.

6-quater. In esito alla valutazione di cui al comma 6-ter, qualora sussista il rischio che la società di cui al medesimo comma dia luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti energetici di carburanti, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto sull'efficacia delle delibere, atti e operazioni riguardanti gli impianti di cui al comma 6-ter.

6-quinquies. Qualora il rischio per le infrastrutture critiche di rilevanza strategica nazionale di cui al comma 6-bis sia determinato da crisi internazionali o per effetto di sanzioni internazionali e la società titolare degli impianti di cui al comma 6-ter non sia in grado di garantire la loro continuità operativa, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere prevista, al fine di garantire la sicurezza nazionale degli approvvigionamenti energetici di carburanti, la sottoposizione di tali impianti ad amministrazione fiduciaria per una durata limitata ad un massimo di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi in caso di mancato raggiungimento delle predette garanzie. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'amministrazione fiduciaria di cui al precedente periodo».

2.7

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: "effettuati nel" sono aggiunte le seguenti: "secondo e"».

2.8

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: "effettuati nel" aggiungere le seguenti: "secondo e"».

2.9

[Astorre](#), [Martella](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) alle imprese esercenti attività di noleggio autovetture e autobus con conducente per trasporto di persone, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed alla legge 11 agosto 2003, n. 218".».

2.0.2

[Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire i seguenti:*

«Art 2- *bis*.

*(Disposizioni in materia di contrasto al caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante bus turistici e garantire la piena equiparazione ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a decorrere dall'anno 2023 è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge n agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.6

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2- *bis.1*

*(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero:

"4-*bis*) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.8

[Fregolent, Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 2- *bis*.

*(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"4-*bis*) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2-bis.0.200 (già 2.0.4)

[Parrini, Nicita, Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2- *bis.1*

*(Disposizioni in materia di enti locali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5% per le forniture di gas naturale, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.

2. Il bonus sociale di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica, con le successive proroghe, anche agli utenti dei servizi di teleriscaldamento. L'ARERA determina con proprio provvedimento le modalità di attuazione del presente comma.

3. Al comma 1043 dell'art. 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2022, n. 178, è aggiunto il seguente periodo: "Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle Amministrazioni Centrali sono, da queste, riversati in ReGiS".».

2-bis.0.201 (già 2.0.5)

[Rossomando, Misiani, Fina](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*



«Art. 2- **bis.1**

*(Teleriscaldamento)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2-bis.0.202 (già 2.0.3)

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art 2- **bis.1**

*(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2-bis.0.230 (già 3-bis.0.203)

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2- **bis.1.**

*(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.1

[Astorre](#), [Rossomando](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° ottobre 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata» con la parola: «legale» e la parola «trentasei» con la parola: «sessanta».*

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 5, lettera d), dopo le parole: «quanto a» inserire le seguenti: «15 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e».*

### 3.2

[Lombardo](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° ottobre 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata» con la seguente: «legale» e la parola: «trentasei» con la seguente: «sessanta».*

### 3.3

[Fina](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «per i consumi effettuati» fino alle parole: «istanza ai fornitori» con le seguenti: «per i consumi effettuati dal 1° luglio 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tale scopo, le imprese, le ditte e le società interessate, presentano apposita proposta /richiesta ai fornitori»;*

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole da: «il fornitore» fino alle parole: «ammontare degli importi dovuti» con le seguenti: «il fornitore ha il dovere di accettare la proposta/richiesta di rateizzazione formulata dai richiedenti e recante l'ammontare degli importi dovuti»;*

2) *sostituire le parole: «per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili» con le seguenti: «per un minimo di 75 rate ed un massimo di 120 rate mensili. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, in considerazione dell'eccezionalità e del perdurare della crisi, vista la straordinarietà degli eventi e la crisi economica delle imprese operanti, che ha turbato il normale svolgimento delle attività e dei rapporti economici e sociali, con decreto del Presidente del consiglio, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, è stabilita una moratoria con effetto sospensivo delle scadenze e delle obbligazioni sorte tra le imprese e gli enti e/o società di fornitura del servizio elettrico, al fine di evitare il distacco delle utenze elettriche per i consumi effettuati dal 1° luglio 2022 fatturati entro il 30 settembre 2023.».*

### 3.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° ottobre 2022» con le seguenti: «dal 1° luglio 2022».*

### 3.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e».*  
3.12

[Nave](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#),  
[Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, dopo le parole: «autorizzata all'esercizio del ramo credito» inserire le seguenti: «o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385» e dopo le parole: «copertura assicurativa» inserire la seguente: «fideiussoria»;*

b) *al comma 4, dopo le parole: «ramo credito e cauzioni», inserire le seguenti: «o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».*

3.10

[Basso](#), [Rossomando](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«La disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare con l'impresa richiedente la rateizzazione una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, non è richiesta alle imprese di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175».

3.13

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.»;*

b) *il comma 6 è abrogato.*

3.200

[Bevilacqua](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.»;*

2) *dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di tras migrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari 15 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.*

190.».

3.15

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, non rilevano gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali intercorse tra i soggetti di cui al comma 1"».

3.16

[Paita](#), [Lombardo](#)

Precluso

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici."».

3.19

[Manca](#), [Misiani](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 7.*

3.20

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 7.*

3.21

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Precluso

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Al fine di sostenere le attività delle imprese termali e alberghiero-termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in possesso di codice ATECO 96.04.20, sia primario che secondario, per la generalità delle quali l'incremento dei costi energetici è divenuto oggettivamente insostenibile, le stesse imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, di una sospensione fino al 30 giugno 2023 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

7-ter. La comunicazione prevista al comma 7-bis è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'improvviso ed insostenibile aumento dei costi energetici».

3.22

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Precluso

*Dopo il comma 8 inserire i seguenti:*

«8-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "attività ricettiva" sono inserite le seguenti: "o negli immobili rientranti nelle categorie catastali D/4 o D/8 nei quali si svolgono le attività di cui al codice ATECO 96.04.20."»

8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.32

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. Al fine di sostenere le attività delle imprese alberghiere e termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le quali l'incremento dei costi energetici è divenuto oggettivamente insostenibile, le stesse imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° giugno 2022 o, se successivi, a quella di pubblicazione della presente legge di conversione, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 aprile 2023;

b) per i prestiti non rateali con cadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, i contratti sono prorogati unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 aprile 2023, alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è sospeso fino al 30 aprile 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

9-ter. La comunicazione prevista al comma 9-bis è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'improvviso ed insostenibile aumento dei costi energetici».

3.34

[Lombardo](#)

Precluso

*Dopo il comma 9, è inserito il seguente:*

«9-bis. All'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da: "deve dimostrare" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili"».

3.35

[Lombardo](#)

Precluso

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le garanzie concesse in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9 e all'articolo 1-bis, comma 1, lettere d) ed e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché le previsioni di cui all'art. 15, comma 1, secondo periodo, comma 5, lettera h) e comma 7, terzo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».*

3.36

[Camusso](#), [Misiani](#), [Magni](#)

Precluso

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

*«9-bis. Al fine di fare fronte alle conseguenze dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas, per le utenze domestiche intestate a soggetti componenti nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 20.000 euro, nell'ambito dei servizi di vendita di energia elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato non si applica la disciplina di tutela del credito per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento relative a fatture anche scadute nell'anno 2022 e nel primo trimestre del 2023 ed è conseguentemente fatto divieto fino al termine del 31 marzo 2023 di procedere al distacco dei contatori delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale».*

3.37

[Lombardo](#)

Precluso

*Al comma 10, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:*

*«b-bis). Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:*

*"1-bis). Entro la soglia di cui al comma 1, a partire dal periodo di imposta 2022 non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme rimborsate ai dipendenti per le spese di istruzione e di cura dei figli a carico".».*

3.38

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

*«10-bis. All'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, dopo la lettera d-bis è aggiunta la seguente:*

*"d-bis.1) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo sia in ambito pubblico che privato;"*

*b) Al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per la quantificazione delle spese sostenute per la ricarica dei veicoli elettrici effettuata in ambito domestico il valore normale è determinato secondo le tariffe stabilite trimestralmente dall'ARERA."».*

3.39

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Precluso

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera d-bis è aggiunta la seguente:

"d-bis.1) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo sia in ambito pubblico che privato;"

b) Al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per la quantificazione delle spese sostenute per la ricarica dei veicoli elettrici effettuata in ambito domestico il valore normale è determinato secondo le tariffe stabilite trimestralmente dall'ARERA."»

3.44

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

*Al comma 11, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

*Consequentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:*

- al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.067,454»;

- al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.557 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «430», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «230» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «230».

3.203

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 dopo le parole "imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economici 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017," sono inserite le parole "nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese"»;

b) al comma 12, lettera a) dopo le parole «al comma 1,» aggiungere le seguenti: «dopo le parole "registrato nel terzo" sono aggiunte le seguenti: "e nel quarto, e"»;

c) al comma 12, lettera b) dopo le parole «100 milioni di euro» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "nell'anno 2022"»;

d) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti

interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma precedente, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.».

3.47

[Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 dopo le parole: "imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economici 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017," sono inserite le parole: "nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese."».

3.49

[Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo la parola: "pandemia" sono aggiunte le seguenti: "nonché al riequilibrio dei contratti di appalto in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto, per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici per strutture sanitarie, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 146 del 1990 e dell'Accordo quadro per il SSN del 20 settembre 2001."».

3.50

[Sbrollini, Lombardo](#)

Precluso

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole: "non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,"».

3.54

[Zampa, Martella, Lorenzin, Crisanti](#)

Precluso

*Al comma 12, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, le parole: "registrato nel terzo trimestre" sono sostituite dalle parole: "registrato nei primi tre trimestri"; le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni" e dopo le parole: "iscritte nella relativa anagrafe", sono aggiunte le seguenti: "delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica". Alla fine del medesimo comma 1, è



aggiunto il seguente periodo: "Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani."».

3.59

[Martella](#), [Lorenzin](#), [Zampa](#), [Crisanti](#)

Precluso

*Al comma 12, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1, le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni" e dopo le parole: "iscritte nella relativa anagrafe", sono aggiunte le seguenti: "delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica". Alla fine del medesimo comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani."».

3.56

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Guidolin](#), [Nave](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Al comma 12, apportare le seguenti modifiche:*

1) alla lettera a), dopo le parole: «a) al comma 1,» inserire le seguenti: «dopo le parole: "registrato nel terzo" sono aggiunte le seguenti: "e nel quarto, e"»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «100 milioni di euro» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole: "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022"».

3.57

[Lombardo](#)

Precluso

*Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a) dopo le parole: «a) al comma 1,» inserire le seguenti: «dopo le parole: "registrato nel terzo" sono aggiunte le seguenti: "e nel quarto, e"»;

b) alla lettera b) dopo le parole: «100 milioni di euro» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole: "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "nell'anno 2022"».

3.58

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

*Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), capoverso, dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «dopo le parole: "registrato nel terzo" inserire le seguenti: "e nel quarto, e"»;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022"».

3.61

[Lorenzin](#), [Martella](#), [Zampa](#), [Crisanti](#)

Precluso

*Al comma 12, lettera a), capoverso, dopo le parole: «delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207» inserire le seguenti: «, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica».*

3.64

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022 e in quello in corso alla data del 31 dicembre 2023"».

3.66

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

*Dopo il comma, inserire il seguente:*

«12-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole dell'infanzia e primarie paritarie un contributo aggiuntivo di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni».

*Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Agli oneri derivati dal comma 12-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.67

[Manca](#), [Misiani](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Le società di capitali, anche cooperative, che non adottano i principi contabili internazionali, possono iscrivere in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali, la parte dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica sostenuti nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 eccedenti rispetto al valore medio dei medesimi costi con riferimento a n. 3 esercizi rispetto a quello in corso. A tale fine, allo schema di bilancio di cui all'articolo 2424 c.c. è aggiunta la voce "B)1 - 1-bis) costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia". L'ammontare complessivo dei "costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia elettrica" iscritti nell'attivo possono essere imputati al conto economico anche in parte nei tre esercizi successivi tenendo comunque invariata l'incidenza media degli stessi costi sui ricavi degli ultimi tre esercizi. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata. Non possono accedere alla misura di cui al presente comma le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria o una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

3.68 (testo 2)

[Parrini, Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

12-bis. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nonché dei carburanti registrato nell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore dei Comitati della Croce rossa italiana che erogano servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale e delle aziende sanitarie locali.

12-ter. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è ulteriormente incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022 per fronteggiare l'eccezionale incremento dei costi dell'energia e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. Il riparto dell'incremento di cui al primo periodo è effettuato, per 220 milioni a favore dei comuni e 30 milioni a favore delle province e delle città metropolitane, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni intervenute nel corso del 2022. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

*Conseguentemente, all'articolo 15:*

al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.057,454»;

al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.547 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «220».

3.69

[Parrini, Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è ulteriormente incrementato di 250

milioni di euro per l'anno 2022 per fronteggiare l'eccezionale incremento dei costi dell'energia e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. Il riparto dell'incremento di cui al primo periodo è effettuato, per 220 milioni a favore dei comuni e 30 milioni a favore delle province e delle città metropolitane, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni intervenute nel corso del 2022.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a euro 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.70

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023"».

3.210 (già 2.1000/16)

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023"».

3.71

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

12-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

3.250

[Paita](#), [Lombardo](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente i Servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e la campagna vaccinale, nonché di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi, possono

avvalersi, anche per l'anno 2023, delle misure previste dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera *a*) e ai medici abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali di cui al comma 3, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2023, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni.».

3.206

[Naturale](#), [Croatti](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, in attuazione del Regolamento UE 1854/22, sono esclusi da tale disposizione."»

3.207 (già 2.1000/17)

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, in attuazione del Regolamento UE n.1854/22, sono esclusi da tale disposizione"».

3.208

[Castellone](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#), [Naturale](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-*bis*. All'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-*ter*, è aggiunto il seguente: "7-*quater*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'energia immessa in rete dagli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia."»

3.209

[Croatti](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#), [Naturale](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-*bis*. All'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-*ter*, è aggiunto il seguente: "7-*quater*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'energia immessa in rete dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."»

3.73

[Misiani](#), [Camusso](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 14-bis, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.»

3.211

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma precedente, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.»

3.78

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, in attuazione del Regolamento UE n.1854/22, sono esclusi da tale disposizione."»

3.80

[Manca, Lorenzin](#)

Precluso

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:*

«14-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di mitigare gli effetti economici dell'aumento dei costi energetici del settore farmaceutico, in via sperimentale, per il biennio 2022-2023, le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2022 e 2023 sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto il possesso del requisito dell'innovatività condizionata da parte dell'Agenzia italiana del Farmaco, secondo le modalità stabilite con provvedimento della medesima Agenzia da adottarsi entro il 31 marzo 2023".».

G3.100

[Camusso, Misiani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 345, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica; premesso che:

l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge in conversione modifica l'ambito applicativo del regime fiscale previsto per il 2022 dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il cosiddetto «Decreto Aiuti-bis», con il quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si era stabilito che non partecipassero alla formazione del reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore e le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas naturale, entro il limite complessivo di 600 euro;

la novella introdotta dal decreto-legge in esame innalza da 600 a 3000 euro il limite del valore dei *fringe benefit* non tassabili in capo ai lavoratori dipendenti per l'anno 2022; tuttavia, l'ulteriore modifica introdotta all'articolo 3, comma 10, lettera a), circoscrive la deroga all'articolo 51, comma 3, del TUIR alla sola prima parte del terzo periodo di tale disposizione: ciò determina la conseguenza che, in base alla previsione contenuta nella seconda parte del terzo periodo dell'articolo 51, comma 3, e non derogata, in caso di superamento della soglia di esenzione l'intero importo dei *benefit* erogati torna ad essere assoggettato a tassazione;

tale misura di sostegno per affrontare il caro bollette non ha alcuna valenza generale con il rischio di essere affidata alle azioni unilaterali dei datori di lavoro. L'erogazione e la stessa quantità sono a discrezione delle imprese determinando così ulteriori elementi di divaricazione. Incide, inoltre, sulla contrattazione aziendale, per l'incentivo di natura fiscale, che già riguarda solo una parte del mondo del lavoro;

impegna il Governo:

ad adottare ogni intervento necessario a rimuovere le problematiche evidenziate in premessa e, in particolare: ad adottare i correttivi che consentano un'applicazione con valenza generale della norma, svincolando la stessa da decisioni unilaterali del datore di lavoro; a garantire che la tassazione a carico dei beneficiari, in caso di mancato rispetto del limite, si applichi soltanto alla parte eccedente i 3.000 euro.

G3.101

[Damante, Bevilacqua, Castellone, Patuanelli, Guidolin, Nave, Maiorino, Loreface, Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premessi che:

il comma 12 dell'articolo 3 del provvedimento in esame modifica una disciplina transitoria che prevede, per il 2022, in relazione all'incremento dei costi per la fruizione dell'energia, sia un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale sia un contributo straordinario per altri soggetti, operanti nell'ambito del Terzo settore o comunque assimilabili a quest'ultimo ambito,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che il contributo in favore degli enti del Terzo settore sia riconosciuto tenendo in considerazione l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato anche nel quarto trimestre dell'anno 2022 rispetto ad analogo periodo del 2021.

G3.102 (già 3.72)

[Naturale](#), [Croatti](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premessi che:

il capo I reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

l'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili. Si tratta delle seguenti tipologie di impianti: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione e sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010;

rilevato che:

la predetta norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali. Nel mese di ottobre, i Comuni hanno ricevuto dal GSE le fatture per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'applicazione retroattiva del predetto meccanismo di «compensazione a due vie» sul prezzo dell'energia elettrica. Le stime dell'Ance mostrano che la restituzione degli extraprofitto generati da impianti rinnovabili in «conto energia» impatta su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni;

l'ANCI ha da subito contestato l'applicazione di tale norma alle Pubbliche amministrazioni, ed in particolare ai Comuni, per evidenti ragioni: i proventi dei Comuni, proprietari degli impianti, non sono in alcun modo assimilabili alla nozione di «extraprofitto», con riferimento sia al profilo soggettivo che oggettivo. In relazione all'ambito soggettivo non si tratta di ricavi o profitti di natura privatistica, ma di entrate o proventi di natura pubblicistica; in relazione al profilo oggettivo si tratta di proventi destinati alla collettività e all'erogazione dei servizi ai cittadini e non all'utile o profitto privato;

in tal modo si finisce per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili,



anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico, con l'effetto paradossale che gli stessi Comuni si trovano, da un lato, a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro, a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

è di tutta evidenza, dunque, la necessità di chiarire in via interpretativa o normativa l'esclusione dei Comuni dall'applicazione della norma recata dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022, considerato inoltre che:

la predetta misura penalizza notevolmente anche le imprese agricole che hanno realizzato impianti fotovoltaici, nonché gli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005,

impegna il Governo:

ad escludere dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola nonché le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005.

G3.103

[Nave](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023;

la disposizione prevede altresì nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità esclusivamente di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte a consentire anche agli intermediari finanziari autorizzati e iscritti all'albo previsto dall'articolo 100 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di prestare la garanzia per accedere alla rateizzazione delle forniture energetiche.

G3.200

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S.

345);

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede misure di sostegno per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in favore delle imprese;

in particolare, il comma 1 prevede che, al fine di mitigare l'impatto dell'incremento dei costi dell'energia sulla liquidità delle imprese residenti in Italia, le medesime imprese possano richiedere la rateizzazione degli importi per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale, in eccedenza rispetto all'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;

in considerazione dell'incidenza della crisi energetica sulle famiglie, soprattutto quelle a basso reddito, e delle possibili ripercussioni derivanti dalle difficoltà nel fronteggiare l'aumento delle bollette impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere anche alle famiglie con un ISEE inferiore ai 20.000 euro le misure agevolative previste in favore delle imprese in tema la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

3.0.13

[Naturale](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Croatti](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- **bis**.

*(Moratorie al credito per le imprese agricole)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 marzo 2023 è sospeso per le PMI agricole sino al 31 marzo 2023 su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

3.0.14

[Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- **bis**.

*(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette nel settore agricolo)*

1. Al fine di dare sostegno alle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, sono assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 150 milioni di euro per il 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.

2. Ai maggiori oneri derivanti del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.16

[Fregolent](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Misure di sostegno agli impianti sciistici per fronteggiare il caro bollette nell'ambito dell'innnevamento artificiale)*

1. Al fine di sostenere, in vista dell'apertura della stagione turistica, gli sport montani e invernali e considerata la forte onerosità del processo di innnevamento artificiale derivante dagli alti costi dell'energia elettrica, è istituito, nello stato del Ministero dell'economia, un fondo con dotazione, per l'anno 2023, di euro 10 milioni.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del Turismo, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli impianti provvisti di sistemi di innnevamento artificiale, tenendo conto della lunghezza delle piste per ogni singolo impianto e la conseguente quantità di neve artificiale da produrre.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.23

[Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 15-*bis*, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore un importo corrispondente al 25 per cento della stessa."».

3.0.25

[Versace](#), [Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Caregiver familiari)*

1. All'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2023";

b) all'ultimo periodo, le parole: "sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," sono soppresse.

2. A decorrere dall'anno 2023, le risorse di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono trasferite all'INPS che le destina, previa domanda, direttamente ai beneficiari, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. All'onere recato, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2023 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3-bis.200 (già 2.1000/20)

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro», le parole: «130 milioni» con le seguenti: «260 milioni» e le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni».*

*Conseguentemente, alla lettera d), capoverso «Art. 15», dopo il terzo comma, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

3-bis.201 (già 2.1000/23)

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole: «320 milioni di euro» con le seguenti: «640 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla lettera d), capoverso Articolo 15, dopo il terzo comma, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi"».

3-bis.202 (già 2.1000/26)

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Precluso

*Al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni di euro» con le seguenti: «1.000 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla lettera d), capoverso Articolo 15, dopo il terzo comma, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi"».

G3-bis.100 (già 2.1000/30)

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nel subemendamento 2.1000/30.

3-bis.0.200 (già 2.1000/29)

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- **bis.1.**

*(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)*

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse».

3-bis.0.201 (già 3.0.12)

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- **bis.1**

*(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)*

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse.».

3-bis.0.202 (già 3.0.3)

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- **bis.1**

*(Moratoria debiti bancari PMI)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita

dall'articolo 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

3-bis.0.204 (già 3.0.4)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente.*

«Art. 3- *bis.1*

*(Rinegoziazione dei debiti delle piccole e medie imprese)*

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario.».

4.1

[Barbara Floridia](#), [Patuanelli](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Croatti](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

4.200

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

4.3

[Manca](#)

Precluso

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati i giacimenti di gas naturale esauriti o parzialmente esauriti disponibili e non più utilizzati per la coltivazione, da destinare entro il 2023, previo accordo con i soggetti titolari delle concessioni di coltivazione, alla disponibilità delle attività di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e all'incremento delle riserve strategiche disponibili.».

4.201

[Barbara Floridia](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Croatti](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) all'alinea, *sopprimere le parole da:* «e alla riduzione delle emissioni» *fino a* «(COP 27)» e *dopo le parole:* «ai clienti finali industriali a prezzo accessibile», *inserire le seguenti:* «, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato,»;

b) alla lettera a), numero 2), *sopprimere l'ultimo periodo;*

c) *sopprimere le lettere b) e c);*

d) alla lettera d), *capoverso «4»:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «del made in Italy» *inserire le seguenti:* «, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «in 50 e 100» *con le seguenti:* «in 20 e 100»;

3) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).».

4) *al terzo periodo, dopo le parole:* «ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi» *con le seguenti:* «ad almeno il 95 per cento dei volumi produttivi attesi».

4.202

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Precluso

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 2);*

b) *al comma 1, sopprimere le lettere b) e c) e conseguentemente alla lettera d), al capoverso comma 4, sostituire le parole «ai commi 2- e 2-bis» con le seguenti «al comma 2»;*

c) *al comma 1, alla lettera d), al capoverso comma 4 sostituire le parole «alla fine del quinto anno» con le seguenti «annuale»;*

d) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135 come convertito con L. 11 febbraio 2019, n.12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, lettera a), le parole: "1.481,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "7.406,25 euro";

b) al comma 9, lettera b), le parole: "2.221,75 euro", sono sostituite dalle seguenti: "11.108,75 euro";

c) al comma 9, lettera c), le parole: "14,81 euro", sono sostituite dalle seguenti: "74,05 euro";

d) al comma 9, lettera d), le parole: "59,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "296,25 euro";

e) al comma 10, lettera a), le parole: "92,50 euro", sono sostituite dalle seguenti: "462,50 euro";

f) al comma 10, lettera b), le parole: "185,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "926,25 euro";

g) al comma 10, lettera c), le parole: "370,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "1.851,25 euro";

h) al comma 10, lettera d), le parole: "740,50 euro", sono sostituite dalle seguenti: "3.702,50euro";

1-ter. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente



comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.»

4.6

[Martella](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

4.7

[Fina](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

4.8

[Guidolin](#), [Barbara Floridia](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Croatti](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

4.13

[Barbara Floridia](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), numero 2), dopo le parole:* «previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche» *inserire la seguente:* «indipendenti»;

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In caso di mancata conclusione del procedimento di valutazione e autorizzazione nel termine prescritto, la procedura di cui al comma 1 si intende conclusa negativamente."»;

c) *alla lettera d):*

1) al primo periodo, sostituire le parole: «quinto anno» con le seguenti: «terzo anno»;

2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La verifica dei termini di cui al primo periodo comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica.»;

3) al secondo periodo, sostituire le parole: «50 e 100 euro per MWh» con le seguenti: «35 e 85 euro per MWh»;

4) al terzo periodo, sostituire le parole: «ad almeno il 50 per cento» con le seguenti: «ad almeno il 75 per cento».

4.15

[Fina](#)

Precluso

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

4.17

[Barbara Floridia](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del terzo anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un'equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 20 e 100 euro per MWh. La verifica dei termini, di cui al primo periodo, comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica. Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis."».

4.20

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera e), capoverso «5», apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è riservata dal Gruppo GSE alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;

b) *al terzo periodo, dopo le parole:* «secondo criteri di riparto pro quota» *aggiungere le seguenti:* «e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate».

4.21

[Lombardo](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è dal Gruppo GSE riservata alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;

b) *al terzo periodo, dopo le parole:* «secondo criteri di riparto pro quota» *aggiungere le seguenti:* «e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate».

G4.100 (già 4.4)

[Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Guidolin](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Turco](#), [Sironi](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Croatti](#), [Loreface](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premessi che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali «energivori»;

considerato che:

le disposizioni di cui all'articolo 4, in deroga alla normativa vigente e alla pianificazione vigente, ammettono a partecipare alle procedure di approvvigionamento a lungo termine le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 50 o milioni di metri cubi. In deroga al divieto previsto dall'articolo 4 della legge n. 9 del 1991, viene dunque consentita la coltivazione per la durata di vita utile del giacimento, a condizione che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa;

tale scelta, nell'ottica del Governo, sarebbe finalizzata, attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale da destinare ai clienti finali industriali, alla riduzione delle emissioni di gas calmieranti;

valutato che:

la ripresa delle attività di estrazione del gas, così come delineata dall'articolo 4, è in netto contrasto sia con il principio costituzionale della tutela ambientale che con quello relativo agli interessi delle future generazioni, poiché costituisce un'inversione di marcia rispetto all'obiettivo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico. In proposito, basti ricordare come la stessa Agenzia internazionale per l'energia (IEA) ha avvertito che il rispetto dell'Accordo di Parigi, con il contenimento il riscaldamento del clima a +1,5°C, impone necessariamente di escludere l'avvio di nuovi giacimenti di gas (oltre che miniere di carbone e pozzi di petrolio) successivamente al 2021;

tale decisione, infatti, nega apertamente quanto sostenuto negli anni da numerose evidenze scientifiche che dimostrano come l'unico modo per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione entro il 2050 sia ridurre immediatamente l'uso di combustibili fossili e sottolineano quanto le emissioni fuggitive di metano abbiano un elevato impatto climalterante. Secondo quanto riferito da Greenpeace nell'ambito delle audizioni svolte sul provvedimento, in un arco di tempo di 20 anni il potere climalterante del metano è di oltre ottanta volte superiore a quello della CO<sub>2</sub>;

a tale riguardo si segnala, ultimo in ordine di tempo, lo studio dedicato al sistema energetico italiano, condotto da un gruppo di ricerca dell'Università La Sapienza e pubblicato lo scorso ottobre sul *Journal of Cleaner Production*, dal titolo «*Towards a dramatic reduction in the European Natura! Gas consumption: Italy as a case study*», portato all'attenzione del Senato sempre nell'ambito delle audizioni svolte in Commissione Bilancio. Tale studio evidenzia come l'investimento in fonti rinnovabili, invece che in fonti fossili, non solo sarebbe più conveniente in termini di consumo e di risparmio, ma contribuirebbe ad un sensibile aumento di posti di lavoro;

la quantità di gas recuperabile grazie alle previsioni di cui all'articolo 4 è stimata intorno ai 15 miliardi di metri cubi in 10 anni, ossia 1,5 l'anno: soltanto il 2 per cento del fabbisogno nazionale. Una

quantità talmente esigua e di scarso impatto sul fabbisogno nazionale, che non permette di motivare la necessità e l'urgenza di ricorrere allo strumento del decreto-legge;

considerato inoltre che:

sono evidenti i gravi pregiudizi per le aree marine sino ad oggi vincolate dell'Alto Adriatico e, in particolare, in quelle che fronteggiano il Delta del Po. Il Delta del Po è un territorio anfibio estremamente fragile, esposto alla subsidenza, all'erosione costiera e alla risalita del cuneo salino tutti fenomeni che già richiedono costi ingenti per essere fronteggiati e che rischiano di essere aggravati dagli interventi di estrazione di idrocarburi consentiti dalle nuove norme;

a tale ultimo riguardo, le disposizioni del provvedimento in esame non offrono sufficienti garanzie, consentendo la riapertura dei pozzi sulla base di una non meglio precisata «verifica» dell'assenza, non di subsidenza, ma di «effetti significativi» di subsidenza sulla costa, quasi che l'aggravamento del fenomeno sia in qualche modo accettato come inevitabile, e si tratti di contenerne le conseguenze più gravi;

appare chiaro che le nuove disposizioni, con la finalità dichiarata di ridurre nel breve periodo il costo del gas metano, autorizzano decisioni suscettibili di cagionare impatti ambientali, territoriali ed economici negativi di lungo periodo,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, misure volte a modificare la disposizione di cui all'articolo 4, al fine di perseguire un generale ripensamento della politica energetica che tale norma rivela e garantire la ripresa del processo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto dei cambiamenti climatici, nonché di scongiurare ogni rischio di subsidenza e di pregiudizi ambientali ed economici alle aree marine e costiere italiane.

G4.101

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Croatti](#), [Lorefice](#), [Turco](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premessso che:

il capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

già l'articolo 56 del D.L. 18/2020 (c.d. DL Cura Italia) ha previsto misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese;

in particolare, è stata prevista una moratoria, in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia, tra cui le rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie;

considerato che:

il perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime e le difficoltà che stanno affrontando in particolare le aziende agricole in questo periodo, alle prese prima con una siccità che non ha precedenti e ora anche con il gelo, rende necessaria e urgente l'adozione di misure che aiutino le predette imprese, ad esempio sospendendo per un certo periodo la restituzione delle rate e prolungando di pari tempo la durata del mutuo,

impegna il Governo:

al fine di garantire la necessaria liquidità delle PMI agricole colpite dai rincari eccezionali dei costi di produzione e dagli incrementi delle tariffe energetiche, a prevedere una misura analoga a quella già adottata in passato, consentendo la possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate e dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 marzo 2023, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la Banca o con gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

G4.200

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 345, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

premessi che:

la ricerca scientifica e tecnologica ha sviluppato le tecnologie necessarie a catturare l'energia solare come il fotovoltaico, il solare termico e l'eolico, così come quelle per conservare l'energia in maniera molto efficiente, ad esempio le batterie al litio e i pompaggi idroelettrici. Non meno importante, sono ormai disponibili efficienti tecniche per il risparmio di energia nei processi industriali, in agricoltura e nel settore abitativo, capaci di ridurre notevolmente la domanda energetica e i relativi costi. Se a questo si aggiungono i risparmi energetici connessi all'aumentata capacità di riciclare i materiali (ad esempio, in edilizia, nell'industria, nella gestione dei rifiuti elettronici, urbani), non c'è dubbio che la transizione energetica verso minori consumi, utilizzo di energie rinnovabili, minori impatti ambientali con particolare attenzione ai gas serra, sia possibile riducendo l'utilizzo del metano e senza fare ricorso all'energia nucleare, quest'ultima già rifiutata dagli Italiani in due referendum nazionali.

Il mondo si trova su una strada che va verso un aumento della temperatura globale di 2,7 gradi entro la fine del secolo: ciò porterebbe a cambiamenti catastrofici nel clima della Terra. La scienza ci dice che a livello globale possiamo e dobbiamo dimezzare le emissioni annuali di gas serra nei prossimi otto anni per rimanere entro 1,5 gradi.

Considerato che,

è necessario che tutti siano messi nelle condizioni di produrre energia pulita e soprattutto di condividere e scambiare l'energia prodotta attraverso la rete elettrica e il relativo mercato, che devono essere riorganizzati per gestire il 100% di energia elettrica rinnovabile.

Impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di intraprendere misure e atti normativi che riducano le emissioni serra come hanno fatto altri paesi Europei procedendo verso la neutralità climatica da raggiungere nel 2045, evitando altresì altre installazioni di trivelle.

4.0.6

[Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4- **bis**.

*(Modalità semplificate di accesso delle PMI alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 16-*bis*, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "piccole e medie imprese" inserire le seguenti: "anche in forma aggregata, per" e dopo le parole: "6 maggio 2003" le seguenti: "e sulla base di procedure semplificate e standardizzate".».

4.0.9

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

Art. 4- *bis*.

*(Tassazione energia da biogas)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 4-*bis*, inserire il seguente:

"4-*ter*. L'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012. La disposizione di cui al presente comma costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212"».

4-bis.200

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

4-bis.201

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

4-bis.202

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «6-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «31 marzo 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

b) *sostituire le parole: «combustibile solido secondario» con le seguenti: «CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22».*

4-bis.203

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «6-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «31 marzo 2024» con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

b) *sostituire le parole: «combustibile solido secondario» con le seguenti: «CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22».*

4-bis.204

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sostituire le parole: «31 marzo 2024» con le seguenti: «30 giugno 2023».*

4-bis.205

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sostituire le parole: «combustibile solido secondario» con le seguenti: «CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22»*

4-bis.206

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il settimo periodo.*

4-bis.0.200 (già 4.0.7)

[Astorre](#), [Rossomando](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 4- *bis.1*

*(Modalità semplificate di accesso delle PMI alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 16-*bis*, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "piccole e medie imprese" sono inserite le seguenti: "anche in forma aggregata, per" e dopo le parole: "6 maggio 2003" sono inserite le seguenti: "sulla base di procedure semplificate e standardizzate".».

4-bis.0.201

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-*ter*

*(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché di quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: "incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)" aggiungere le seguenti: "e lettera b)";

2) al comma 4, le parole: "con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.", sono sostituite dalle seguenti: "senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento";

3) eliminare il comma 5».

5.1

[Lorefice](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a

decorrere dal 1° gennaio 2026";

b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026".».

5.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Astorre](#), [Rossomando](#)

Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024".».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «naturale» aggiungere le seguenti: «e dell'energia elettrica».*

5.0.8

[Lorefice](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.9

[Lorefice](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.10



[Lorefice](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#),  
[Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Majolino](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.11

[Lorefice](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#),  
[Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Majolino](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.12

[Lorefice](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#),  
[Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Majolino](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5

milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.13

[Lorefice](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.14

[Lorefice](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.15

[Lorefice](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione

dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica agli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.200

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire i seguenti:*

«Art. 5-bis

*(Proroga di termini in tema di liberalizzazione del mercato dell'energia per microimprese e utenti domestici)*

1. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2024".

Art. 5-ter

*(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)*

1. È costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, Regioni, sistema bancario e Poste Italiane.

3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.».

5.0.2

[Zambito](#), [Parrini](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5- bis.

*(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "gli accordi già sottoscritti" sono abrogate le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". Al comma 2 del medesimo articolo 7 dopo le parole: "con provvedimento dell'amministrazione competente" sono aggiunte le parole: ", sentiti gli enti locali interessati," e sono

abrogate le parole: "da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro", e dopo le parole: "con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati" sono aggiunte le parole: "e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro sessanta giorni".».

5.0.3

[Zambito](#), [Parrini](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

*(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)*

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al rafforzamento dell'indipendenza energetica ed al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, al Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 2:

1) dopo le parole: "con provvedimento dell'amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti: ", sentiti gli enti locali interessati,"

2) le parole: "da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro" sono soppresse;

3) dopo le parole: "con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati" sono aggiunte le seguenti: "e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni".».

6.200

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Precluso

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alla lettera a) sopprimere i numeri 1) e 2);*

b) *dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

*(Modifiche alle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005, così come modificato dal decreto legislativo 48/2020 al comma 1 lett. b), aggiungere: "3-*septies*: tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare sui tetti piani di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, ipermercati, capannoni industriali e agricoli, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile;"»

6.2

[Sabrina Licheri](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#),

[Guidolin](#), [Maiorino](#), [Croatti](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a):

1) sopprimere il numero 1);

2) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo le parole: "della resilienza" sono inserite le seguenti: "e della sicurezza"»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «senza limiti di potenza», aggiungere, in fine, le seguenti: «, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC),»;

c) alla lettera c), capoverso «3-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali »;

d) alla lettera c), capoverso «3-quater», dopo le parole: «anche supportando le attività svolte», inserire la seguente: «esclusivamente».

6.0.2

[Sabrina Licheri](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Lopreiato](#), [De Rosa](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Misure per l'incremento dello stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *aaa*) è inserita la seguente:

«*aaa-bis*) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo di energia elettrica a altresì di cascami termici;»;

b) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38- *bis*.

*(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale)*

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in

altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica *off-shore*;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1)».

#### 6.0.6

[Sabrina Licheri](#), [Lopreato](#), [De Rosa](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 6- *bis*.

*(Interventi regolatori volti alla diffusione di accumuli di energia termica per uso industriale)*

1. Il consumo di energia elettrica utilizzato in impianti di accumulo di energia termica destinata alla decarbonizzazione del calore negli impianti industriali con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, anche qualora l'impianto produzione di energia e quello di accumulo di calore siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), sono definite le modalità di attuazione del comma 1.

3. Il calore accumulato prodotto ai sensi del comma 1, se ceduto a terzi, non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con altre agevolazioni, anche di tipo fiscale, previste per l'energia termica ad uso industriale».

#### 7.2

[Astorre](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. All'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. I vettori iscritti all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi devono disporre di un numero di autisti e di veicoli proporzionato al numero di trasporti effettuati.".

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione della corretta proporzione fra trasporti eseguiti con mezzi propri e trasporti affidati in subvezione di cui all'articolo 6-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che tenga conto: a) del fatturato di ciascuna singola impresa di autotrasporto; b) di evitare l'affidamento a terzi di servizi che, nel loro complesso, incidano sul fatturato complessivo generato dalla vendita di servizi di trasporto di merci su strada per una percentuale superiore al 20 per cento; c) in sede di verifica del rispetto di rapporto non siano considerati i servizi di trasporto acquistati dalle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286; d) considerare primo vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi associata ad una cooperativa, o aderente ad un consorzio, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento al quale aderisce.».

7.3

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 12 a 15 sono e sostituiti dai seguenti:

"12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale.

12-bis. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 13. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura da parte dell'impresa di autotrasporto consegua, a carico del creditore, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro. Qualora il creditore sia un'impresa, oltre alla sanzione pecuniaria si applicano a suo carico le sanzioni accessorie dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

13-bis. Le violazioni indicate al comma 12 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13-ter. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente comma 13 sono attribuite alla dotazione della specifica Sezione Autotrasporto del Fondo Nazionale di Garanzia per le piccole e medie imprese gestito dalla Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale istituita con decreto 27 luglio 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009.

14. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal precedente comma 13- bis, le imprese che abbiano commissionato servizi di autotrasporto di cose e che intendano partecipare a procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché concorrere ad ogni tipo di benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge, hanno l'obbligo di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione o alla richiesta di godimento del beneficio, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che la stessa impresa al momento della richiesta di partecipazione, risulta in regola con quanto previsto dal precedente comma 12.

b) Entro e non oltre 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge sono dettate, a cura dei

rispettivi Ministri, specifiche disposizioni attuative del nuovo comma 14 e, entro e non oltre i 30 giorni successivi, gli Enti, le Agenzie e le Amministrazioni interessate provvedono ad adeguare le rispettive modulistiche e procedure operative."».

G7.100

[Lorefice](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premessò che:

il capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

la diffusione delle energie rinnovabili rappresenta uno strumento di elezione per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico, i cui gravissimi effetti sul territorio europeo non consentono alcun ritardo nella decarbonizzazione né ripensamenti sulla transizione ecologica inclusiva e soprattutto necessaria per spegnere i conflitti che si stanno alimentando con le energie fossili;

come noto, l'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, riconosce una detrazione pari al 50% delle spese sostenute relative all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della necessità di riconoscere maggiori agevolazioni economiche alle famiglie,

impegna il Governo:

al fine di favorire la necessaria transizione verso le energie rinnovabili, a riconoscere una maggiorazione della detrazione delle spese sostenute per l'installazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, pari almeno all'80 per cento, ripartendolo in 2 quote annuali di pari importo.

7-bis.0.200 (già em. 7.0.30)

[Manca](#), [Misiani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- **bis.1**

*(Fondo ristorazione collettiva)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-*bis*, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse già stanziare per l'anno 2021 e non utilizzate.».

7-bis.0.201 (già em. 7.0.15)

[Astorre](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Rossomando](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- **bis.1**



*(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7-bis.0.216 (già em. 7.0.16)

[Lombardo](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- **bis.1.**

*(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)*

All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta".».

7-bis.0.221 (già em. 7.0.21)

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- **bis.1.**

*(Disposizioni in materia di semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e in materia di comunità energetiche rinnovabili)*

1. Al fine di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, incrementando la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le soglie di cui alla lettera d) del punto 2 dell'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono elevate a 5 MW per gli impianti localizzati in aree non soggette a vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. All'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia".

3. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in dette aree".».

7-bis.0.202 (già em. 7.0.36)

[Parrini](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- **bis.1.**

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e PNC, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7-bis.0.203 (già em. 7.0.34)

[Parrini](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- **bis.1**

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Per l'anno 2022, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni, e relative destinazioni di spesa, entro il 31 dicembre 2022».

7-bis.0.204 (già em. 7.0.32)

[Parrini](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- **bis.1**

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Il Fondo di cui al comma 1, articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, è ulteriormente finanziato per l'anno 2022 per 100 milioni di euro. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023. Al conseguente onere, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7-bis.0.205 (già em. 7.0.31)

[Parrini](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- **bis.1**

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino

al 31 dicembre 2023.».

7-bis.0.206 (già em. 7.0.6)

[Parrini](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- **bis.1**

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento"».

7-bis.0.207 (già em. 7.0.19)

[Parrini](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- **bis.1**.

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" inserire la seguente: "anche".»

7-bis.0.208 (già em. 7.0.4)

[Parrini](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- **bis.1**

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Al comma 1043 dell'articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto il seguente periodo: "Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle Amministrazioni Centrali sono, da queste, riversati in ReGiS".».

7-bis.0.209 (già em. 7.0.26)

[Camusso](#), [Misiani](#), [Astorre](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- **bis.1**

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)*

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente disponibili stanziare per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle

compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."».

7-bis.0.210 (già em. 7.0.10)

[Camusso](#), [Misiani](#), [Astorre](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis.1*

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)*

1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite con le seguenti: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025"».

7-bis.0.211 (già em. 7.0.37)

[Parrini](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 7- *bis.1*.

*(Norma di interpretazione autentica in materia di Canone Unico Patrimoniale)*

1. Le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 5, comma 14-*quinquies*, lettera *b*) del D.L. 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, sono da intendersi esclusivamente quelle aventi un rapporto diretto con le utenze dei consumatori finali».

7-bis.0.212 (già em. 7.0.28)

[Basso](#), [Astorre](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis.1*

*(Fondo per il sostegno al settore della navigazione marittima)*

1. Al fine di compensare parzialmente le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo dagli effetti economici negativi, diretti ed indiretti, causati dalla guerra russo-ucraina e dai maggiori oneri derivanti dalla interruzione delle attività commerciali con le aree interessate anche indirettamente dal conflitto bellico, dai relativi aumenti eccezionali dei costi delle assicurazioni e al fine di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dal settore del trasporto via mare a causa dell'eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti navali, è riconosciuta una misura di sostegno stabilita nella misura massima di 400 mila euro per l'anno 2022 per ogni impresa di navigazione.

2. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1 è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno delle imprese del settore, di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, sono definiti l'ambito di applicazione della misura, i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7-ter.200

[Manca](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo*

7-ter.0.200

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 7-*quater*

*(Extraprofiti)*

1. L'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente "Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".

3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sostituire le parole "l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi" con le seguenti parole "l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi".»

7-ter.0.201

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 7-*quater*

*(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta".

2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente "Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".

3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sostituire le parole "l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi" con le seguenti parole "l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi".».

8-bis.0.200 (già 8.0.1)

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis.1*

*(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)*

1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le parole: "pari al 100 per cento";
- b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro ed inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro."».

9.200

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: sostituire il comma 8-*bis* con il seguente: "8-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2031, nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e dell'80 per cento per quelle sostenute tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2031. Le scadenze e le relative aliquote di cui al presente comma si applicano anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1."»

2) *sopprimere il comma 1-bis.*

*Consequentemente dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis*

*(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)*

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1."

2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 3), sono assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere

finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili»

9.202

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5 sostituire le parole "per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente," con le seguenti "Per gli interventi in relazione ai quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori, per le spese rimaste a carico del contribuente".»

b) *al comma 1, alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1», con le seguenti: «faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia»;*

c) *al comma 1, alla lettera a), numero 3), sostituire le parole «non superiore a 15.000 euro» con le seguenti «non superiore a 20.000 euro»;*

*Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;»

d) *al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera b)» inserire le seguenti: «, nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo».*

e) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

f) *al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) la detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 spetta altresì per gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art. 119, comma 9, lettera c) del D.L. n. 34/2020)».*

*Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g-bis) inserire la seguente: «g-ter) nel limite di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bis.»*

*E dopo l'articolo 15 inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

*(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari)*

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso."»

g) *sopprimere il comma 1-bis;*

h) *al comma 4, al primo periodo sostituire le parole «possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti» con le seguenti: «possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali»;*

i) *dopo il comma 4-quater inserire i seguenti:*

«4-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di

imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

4-*sexies*. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."»

9.201

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), sopprimere i numeri 1) e 3);*

2) *sopprimere le lettere b) e d);*

b) *sopprimere i commi 3 e 5.*

9.203

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

*Consequentemente dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis*

*(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)*

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1."»



9.5

[Fina](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

9.8

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al secondo periodo, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023"»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 144 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.037,4 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.603,4 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 18 milioni di euro per l'anno 2022 e 53,1 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, 17,4 milioni di euro per l'anno 2025, 329,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 7,3 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1».

9.11

[Martella](#), [Basso](#), [Rossomando](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "30 settembre 2022" dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

9.13

[Fina](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».*

9.204

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 nella misura del: 100 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro; 90% per il contribuente che abbia un reddito di riferimento tra i 15.000 e i 30.000 euro e 70% per il contribuente che abbia un reddito di riferimento oltre i 30.000 euro."».

*Consequentemente dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

«Art. 12-bis

*(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)*

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1."»

9.18

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Rossomando](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera b)» inserire le seguenti: «, nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo».*

9.22

[Fina](#)

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «, che la stessa unità immobiliare» fino alle parole: «non superiore a 15.000 euro» con le seguenti: «e che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale»;*

b) *sopprimere la lettera b).*

9.23

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.»;*

2) *sopprimere le lettere b) e d);*

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.842,7 milioni di euro per l'anno 2024, 2.008,1 milioni di euro per l'anno 2025, 1.859,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.188,5 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 207,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034,

ai sensi dell'articolo 15 e per 776,7 milioni di euro per l'anno 2024, 987,5 milioni di euro per l'anno 2025, 913,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».

9.26

[Misiani](#), [Camusso](#)

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1,» con le seguenti: «faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia»;*

b) *sopprimere le lettere b) e c).*

9.28

[Manca](#), [Astorre](#), [Martella](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro», con le seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui»;*

b) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

c) *al comma 2, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «25 novembre 2022», con le seguenti: «31 marzo 2023».*

9.205

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui»;*

b) *al comma 1, la lettera b) è soppressa;*

*Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni comma 1, nel limite di 100 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

9.32

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente:*

*«3-bis) all'ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024"»;*

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

*«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8*

milioni di euro per l'anno 2023, 1.069,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1.027,6 milioni di euro per l'anno 2025, 947,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 7 milioni di euro per l'anno 2025 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».

9.33

[Fina](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

«3-bis) è aggiunto infine il seguente periodo: "per tutti gli immobili ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2025"».

9.38

[Camusso](#), [Misiani](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo:* «La stessa detrazione nella misura del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 9, lettera c).».

9.41

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Astorre](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 15-bis aggiungere il seguente:

"15-ter. Per gli interventi di cui al presente articolo, per i quali è stata presentata CilaS o altra richiesta autorizzativa per l'acquisizione del titolo abilitativo, entro il termine perentorio del 25 novembre 2022, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2023 non siano stati svolti i lavori e il committente non si sia reso disponibile a corrispondere gli onorari relativi alle spese tecniche maturate alla suddetta data, i compensi maturati per le fasi di progettazione eseguite, come risultanti dall'incarico affidato e documentate attraverso le fatture emesse, potranno essere detratte nella misura del 110 per cento."».

9.42

[Fina](#)

Precluso

*Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

"15-ter. Per gli interventi di cui al presente articolo, per i quali è stata presentata CilaS o altra richiesta autorizzativa per l'acquisizione del titolo abilitativo, entro il termine perentorio del 25 novembre 2022, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2023 non siano stati svolti i lavori e il committente non si sia reso disponibile a corrispondere gli onorari relativi alle spese tecniche maturate

alla suddetta data, i compensi maturati per le fasi di progettazione eseguite, come risultanti dall'incarico affidato e documentate attraverso le fatture emesse, potranno essere detratte nella misura del 110 per cento."».

9.206

[Nave](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Sironi](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1-bis, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti righe:*  
Se nel nucleo familiare è presente un soggetto di cui alla allegata definizione di disabilità media di cui al d.p.c.m. 159/2013 allegato 3, c.d. decreto ISEE (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lettera b); articolo 10, comma 7, lett. c))

un familiare

due familiari

tre o più familiari

Se nel nucleo familiare è presente un soggetto di cui alla allegata definizione di disabilità grave e/o di non autosufficienza di cui al d.p.c.m. 159/2013 allegato 3, c.d. decreto ISEE (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c))

un familiare

due familiari

tre o più familiari

*b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2022, 93,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.021,6 milioni di euro per l'anno 2025, 947,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.275,8 milioni di euro per l'anno 2027, 274,4 milioni di euro per l'anno 2028, 119,6 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 88,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 6,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 46,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».*

9.207

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 31 gennaio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al

31 gennaio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 gennaio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.208

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 febbraio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 febbraio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 febbraio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.209

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 28 febbraio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 28 febbraio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 28 febbraio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.210

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 31 marzo 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 marzo 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 marzo 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.211

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 aprile 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 aprile 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 aprile 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

*2) sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.212

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 30 aprile 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 30 aprile 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 30 aprile 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

*2) sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»



9.213

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 maggio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 maggio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 maggio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

*2) sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.214

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 31 maggio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 maggio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 maggio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.";

*2) sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per

l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.215

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 giugno 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 giugno 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 giugno 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

*2) sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.216

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 30 giugno 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 30 giugno 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 30 giugno 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

*2) sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno

2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.217 (già em. 9.45)

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Astorre](#)

Precluso

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-bis.1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ad imprese" sono inserite le seguenti parole: ", anche raggruppate o consorziate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "È ammesso l'utilizzo del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.";

b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: "ad imprese" sono inserite le seguenti parole: ", anche raggruppate o consorziate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "È ammesso l'utilizzo del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.";

c) al comma 2, dopo le parole: "esclusivamente alle imprese" sono inserite le seguenti parole: ", anche raggruppate o consorziate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "È ammesso l'utilizzo del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni"».

9.218 (già em. 9.65)

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non si applicano altresì agli interventi da avviare o in corso di realizzazione anche se legittimati con titoli edilizi differenti da quelli di cui al comma 2 lettere a) e b) in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.».

9.219 (già em. 9.70)

[Astorre](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-bis.1. Resta salva la facoltà di integrare anche in data successiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, le istanze di cui al comma 2 lettere a) e b), con le denunce, asseverazioni, autorizzazioni, atti di assenso e ogni altro atto comunque denominato, obbligatorio ai sensi delle normative di settore nazionali e regionali.».

9.72

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. All'onere di cui al presente comma pari a 16,4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,1 milioni di euro per l'anno 2025, 10,9 milioni di euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.77

[Basso](#), [Rossomando](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

*Al comma 4, sostituire le parole: «possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti» con le seguenti: «possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali».*

9.82

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 3, dopo le parole: "barriere architettoniche" sono inserite le seguenti: ", per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.073,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.028,7 milioni di euro per l'anno 2025, 953,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.282 milioni di euro per l'anno 2027, 280,6 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 18 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 per 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,1 milione di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2033 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche».*

9.220

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Sostituire i commi 4-bis e 4-ter con i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole da «cedibile dai medesimi ad altri soggetti» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;»;

b) alla lettera b) le parole da: «senza facoltà di successiva cessione» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.».

4-ter. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato, altresì, con un contributo pari all'0,5% dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche.»

9.221

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Lopreiato](#), [De Rosa](#), [Sabrina Licheri](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Sostituire i commi 4-bis e 4-ter con il seguente:*

«4-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;?"

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Il credito d'imposta derivante dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per ognuna delle quote annuali in cui è ripartito, può essere frazionato. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. ";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "sono utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: ", oltre che nelle modalità della detrazione fiscale, possono essere utilizzati" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, non può essere richiesta a rimborso.";

d) dopo il comma 7-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente:

"7-*ter*. Al fine di garantire la libera circolazione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo tra persone fisiche, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni persona fisica può accedere, utilizzando l'identità digitale SPID, all'elenco dei propri crediti d'imposta, può disporre il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altra persona fisica indicandone il codice fiscale, può proporla vendita, ad altre persone fisiche, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta di cui è stata proposta la vendita da altre persone fisiche. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche a fronte di un pagamento, utilizzando, a tal fine, strumenti di pagamento elettronico. I redditi derivanti dal trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche non concorrono alla formazione della base imponibile. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario."».

9.222 (già em. 9.98)

[Fina](#)

Precluso

*Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:*

«4-*bis*.1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, alla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata ai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

9.224 (già em. 9.95)

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Rossomando](#)

Precluso

*Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:*

«4-*bis*.1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

9.223 (già em. 9.101)

[Basso](#), [Rossomando](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#)

Precluso

*Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:*

«4-bis.1. Le detrazioni, di qualsiasi natura e misura, per lavori edili maturate dalle imprese, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.225 (già em. 9.89)

[Lorenzin](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:*

«4-bis.1. All'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui al comma 1, la banca può utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, i crediti di imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento.

1-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1-bis."».

9.226 (già em. 9.81)

[Fina](#)

Precluso

*Dopo il comma 4-bis inserire il comma:*

«4-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano per gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 119, comma 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i quali i crediti di imposta possono essere fruiti in quattro rate annuali di pari importo».

9.227 (già em. 9.103)

[Fina](#)

Precluso

*Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:*

«4-bis.1 I crediti d'imposta maturati nel corso dell'anno 2021 e 2022 dalle imprese per sconti sul corrispettivo dovuto possono essere utilizzati ai fini dell'acquisto di forniture e materiali per la realizzazione delle opere di cui all'intervento autorizzato da apposito titolo edilizio, nell'ambito delle misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, alla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

9.228 (già em. 9.91)

[Manca](#), [Astorre](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

*Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:*

«4-bis.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.229

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente:* «4-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.230

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo il comma 4-quater, inserire i seguenti:*

«4-quinquies. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in



compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10% delle somme dovute per ogni versamento.".

4-*sexies*. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato, altresì, con un contributo pari all'0,5% dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche.

4-*septies*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.111

[Martella](#), [Basso](#), [Rossomando](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 14, comma 1-*bis*.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta"».

9.231

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 14, comma 1-*bis*.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta"».

G9.100 (già em. 9.3)

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Turco](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premessi che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. superbonus, portandola dal no al 90 per cento. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al Superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state

inviare all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in io rate annuali;

considerato che:

il decreto-legge in esame interviene purtroppo con un taglio anticipato al cd. «Superbonus» senza prevedere una politica pluriennale per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. Tale scelta determinerà un decisivo freno agli investimenti nella riqualificazione degli edifici, compromettendo gli obiettivi legati alla transizione ecologica. Questo effetto sarà tanto più evidente per gli interventi su interi edifici condominiali,

condizionati dalla presenza dei condomini a più basso reddito, che non hanno la possibilità di sostenere la parte di spese non coperta dal bonus e, allo stesso tempo, non accedono al contributo finanziario previsto dalla norma perché hanno un reddito anche di poco superiore alla soglia dei 15.000 euro;

l'incertezza normativa e il susseguirsi di modifiche della disciplina, e delle relative modalità attuative, rappresentano il pericolo maggiore per la concreta realizzazione degli effetti attesi dalla misura;

è di tutta evidenza come i bonus relativi all'edilizia, ed in particolare la misura del Superbonus no per cento, abbiano svolto un molo decisivo nel rilancio del comparto. Negli ultimi due anni, il settore delle costruzioni ha trainato il PIL e l'occupazione. Secondo i dati riportati dall'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), più di un terzo dell'aumento del PIL del 2022 è legato alla crescita del settore, che ha creato 230.000 posti di lavoro in due anni;

nell'ultimo rapporto di ricerca sugli incentivi per una politica industriale di lungo periodo, il Censis dimostra chiaramente i benefici apportati sia in termini di entrate per lo Stato che in termini di crescita dell'occupazione. Il Censis stima che, a fronte di 55 miliardi di euro di investimenti sul patrimonio edilizio, tra agosto 2020 e ottobre 2022, siano stati 79,9 i miliardi di produzione diretta nella filiera delle costruzioni, cui si sommano 36 miliardi di euro di produzione attivata in altri settori del sistema economico connesso alle componenti dell'indotto, per un totale di almeno 115 miliardi di euro. Anche in termini fiscali, non può essere ignorato il contributo portato dagli effetti moltiplicativi del Superbonus sul relativo gettito fiscale;

tali valutazioni si aggiungono all'aspetto primario e più rilevante della misura, ossia gli effetti benefici in termini di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale. In base ai dati disponibili, il Censis stima che la spesa di 55 miliardi di euro abbia generato un risparmio di 11.700 Gwh/anno, che corrispondono a 1,1 miliardi di metri cubi di gas, pari al 4o per cento del risparmio energetico che il Piano emergenziale di riduzione dei consumi del settore domestico si prefigge di realizzare nell'autunno-inverno 2022-2023, mentre la riduzione delle emissioni di CO2 dovuta agli interventi con il Superbonus è stimabile in 1,4 milioni di tonnellate di mancate emissioni. Tali risultati del tutto eccezionali avvicinano l'Italia al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 fissati in Europa, e che l'Italia ha condiviso: la riduzione del 55% delle emissioni di CO2 degli edifici al 2030 e la relativa decarbonizzazione al 2050;

il Superbonus no risponde, dunque, ad un obiettivo strategico quale quello della transizione ecologica ed energetica, che per sua natura ha una dimensione di lungo periodo e deve necessariamente tendere ad un rinnovato approccio nella politica industriale del Paese. È dunque decisamente poco lungimirante pensare di rimodulare tale strumento sulla base di considerazioni meramente contabili, senza una visione di ampio respiro che tenga conto dell'impatto prodotto sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, di occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico assicurato e di gettito fiscale prodotto. Inoltre, anche puntuali riforme di dettaglio, quale ad esempio la fissazione di un limite reddituale agli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari, rappresentano una contraddizione della finalità universale della misura, quale quella dell'efficientamento energetico;

valutato che:

in particolare, la disciplina transitoria delineata al comma 2 dell'articolo 9, appare molto limitata, poiché ha previsto un termine eccessivamente ravvicinato rispetto al 19 novembre, data di entrata in vigore del decreto legge in esame, impedendo, di fatto, a coloro che avevano già avviato le iniziative preliminari alla concreta esecuzione dei lavori di procedere con la definitiva approvazione degli interventi e con la presentazione della CILAS entro il 25 novembre. È, quindi, essenziale prevedere un termine transitorio maggiormente congruo, così da assicurare il Superbonus al no per cento agli interventi già programmati;

inoltre, per i condomini, le modifiche apportate hanno determinato il blocco di tutte le delibere assembleari che, seppur in corso di definizione, non avrebbero avuto il tempo materiale per essere approvate entro il 25 novembre. La formulazione della norma sembrerebbe, inoltre, ingenerare alcuni dubbi circa l'esclusione dalla riduzione della percentuale del Superbonus per quegli interventi che sono stati oggetto di pratiche edilizie presentate quando ancora non era possibile utilizzare la CILAS;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza, anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge di Bilancio per l'anno 2023, misure correttive che permettano l'applicazione di una disciplina più favorevole per i contribuenti e per le imprese del settore, prevedendo il ripristino del previgente termine del 31 dicembre 2023 quale limite per avvalersi dell'agevolazione nella misura del no per cento.

G9.101

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),  
premessi che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. superbonus, portandola dal no al 90 per cento. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso;

considerato che:

l'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha introdotto una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche;

in particolare, si prevede che ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti,

impegna il Governo:

valutata l'imminente scadenza della misura, ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge di Bilancio 2023, al fine di prorogare di un anno la scadenza del 31 dicembre 2022, così da consentire la fruizione della misura per tutto l'anno 2023, prevedendo altresì la possibilità di fruire dell'agevolazione in esame anche nei casi demolizione e ricostruzione.

G9.102

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premessi che:

il capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

l'articolo 9, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha riconosciuto alle Autorità di sistema portuale la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili;

in particolare, gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, anche se di potenza superiore a 1 MW;

valutato che:

tale misura facilita la transizione energetica rinnovabile negli scali commerciali nonché agevola le autorità portuali a promuovere il consumo di energia da fonti rinnovabili nelle aree portuali e retroportuali,

impegna il Governo:

per le medesime finalità di transizione energetica rinnovabile e promozione del consumo di energia da fonti rinnovabili, ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad estendere alle aree ZES la possibilità di promuovere comunità energetiche, in analogia a quanto attualmente previsto per le Autorità di Sistema Portuali.

G9.103

[Damante](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (A.S. 345)»,

premessi che:

l'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. Superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La disposizione introduce tuttavia, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all'applicazione di tale riduzione;

la norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

considerato che:

come noto, alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente, gli enti pubblici possono rientrare nell'agevolazione in esame solo in qualità di condòmini;

come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/2020, considerato che il legislatore si riferisce ai «condòmini» e non alle «parti comuni» di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui si discute l'edificio oggetto degli interventi deve essere necessariamente

costituito in condominio secondo la disciplina civilistica vigente;

valutato che:

la nuova Direttiva comunitaria per l'efficienza energetico propone di ridurre l'uso dell'energia comunitaria di almeno il 9 per cento entro il 2030 rispetto allo scenario di riferimento del 2020. Ciò equivale ad un taglio, rispettivamente, del 39 per cento sui consumi di energia primaria e del 36 per cento su quelli finali;

il punto centrale della proposta prevede l'introduzione di «standard minimi di rendimento energetico» (MEPS) uniformi in tutta Europa e non solo per i nuovi edifici e le ristrutturazioni importanti. In futuro, tutti gli edifici residenziali dovranno raggiungere almeno la classe F entro il 2030, gli edifici pubblici e non residenziali già entro il 2027;

impegna il Governo:

in linea con quanto è all'esame della Commissione Europea, a riconoscere, nel primo provvedimento utile, la possibilità di fruire del Superbonus anche per gli edifici pubblici.

G9.200

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Precluso

Il Senato,

In sede di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica,

premessi che:

- il decreto in esame prevede alcune modifiche alla disciplina del Superbonus di cui al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, tra le quali la riduzione dal 100 al 90%, sin dal 2023 della misura del bonus per condomini, "mini condomini" di unico proprietario, ONLUS e APS;

- la norma iniziale prevedeva alcune eccezioni per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risultasse presentata la CILAS o fosse approvata la delibera assembleare dei lavori condominiali o, ancora, in caso di demolizione e ricostruzione, risultasse presentata l'istanza di acquisizione del titolo abilitativo;

- scadenze eccessivamente ravvicinate rispetto alla data di entrata in vigore del decreto, che sono state infatti soppresse in sede di discussione presso la V Commissione. La scadenza rimane comunque molto critica, soprattutto se si considera come le modifiche di cui al presente decreto intervengano in modo sostanziale sulla misura del bonus, fino a qualche settimana fa previsto al 110% delle spese sino al termine del 2023;

- permangono inoltre ulteriori criticità che non consentono alla norma di materializzare pienamente i suoi potenziali benefici. Senza un quadro normativo stabile, alla luce delle continue modifiche regolatorie che hanno già condotto al blocco dei crediti, non è possibile sfruttare concretamente gli effetti positivi che la misura porta con sé: il miglioramento complessivo del patrimonio immobiliare ad uso abitativo, le ricadute sul sistema finanziario, gli incrementi occupazionali, l'impatto positivo sul PIL e sull'economia sommersa, e il valore aggiunto delle spese edilizie del Paese;

- sarebbe necessario, dunque, prevedere un orizzonte strutturale che proroghi le misure previste dalla normativa inerente il superbonus per un intervallo di tempo più lungo, anche nell'ottica di un ulteriore decalage dell'agevolazione;

- Ulteriore criticità da segnalare è l'introduzione di un nuovo criterio per definire l'accesso alle prestazioni collegate alla situazione socio economica familiare, il quoziente familiare. Sarebbe opportuno l'utilizzo del parametro già esistente, l'ISEE in grado di valutare un maggior numero di elementi che determinano la condizione familiare (redditi esenti IRPEF soggetti a regimi sostitutivi o a ritenute alla fonte a titolo di imposta, patrimonio, disabilità) rispetto al solo "reddito complessivo";

- anche sul fronte della cessione del credito l'innalzamento a 3 della possibilità di cessioni dei crediti del Superbonus ad intermediari "qualificati", ovvero a banche e assicurazioni, potrebbe non risultare sufficiente nel risolvere il problema degli innumerevoli crediti attualmente bloccati;

Impegna il Governo:

- a valutare l'opportunità di estendere la misura del Superbonus per un arco di tempo utile a renderlo una misura strutturale di sostegno alla riconversione ecologica del patrimonio edilizio, con un forte rilancio agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico;

- a modificare, con prossimi interventi normativi, la misura del quoziente familiare privilegiando l'attuale parametro ISEE;

- a consentire attraverso successivi provvedimenti e limitatamente alle spese sostenute nell'anno 2021, l'utilizzo anche negli anni successivi della quota di credito d'imposta non fruita entro la fine del 2022;

- a introdurre ulteriori modalità di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi acquistati dalle banche e da Poste SpA, tra cui, ad esempio la possibilità per i medesimi soggetti di compensare le somme relative agli F24 della clientela.

G9.201

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Cataldi](#), [Nave](#), [Turco](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali;

considerato che:

il decreto-legge in esame interviene purtroppo con un taglio anticipato al cd. "Superbonus" senza prevedere una politica pluriennale per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. Tale scelta determinerà un decisivo freno agli investimenti nella riqualificazione degli edifici, compromettendo gli obiettivi legati alla transizione ecologica. Questo effetto sarà tanto più evidente per gli interventi su interi edifici condominiali, condizionati dalla presenza dei condomini a più basso reddito, che non hanno la possibilità di sostenere la parte di spese non coperta dal bonus e, allo stesso tempo, non accedono al contributo finanziario previsto dalla norma perché hanno un reddito anche di

poco superiore alla soglia dei 15.000 euro;

le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente nonché le modifiche contenute nell'emendamento presentato al disegno di legge di bilancio dal Governo in Commissione Bilancio alla Camera dei deputati non risolvono le problematiche sollevate dagli operatori del settore in relazione al blocco delle cessioni;

è di tutta evidenza come i bonus relativi all'edilizia, ed in particolare la misura del Superbonus 110 per cento, abbiano svolto un ruolo decisivo nel rilancio del comparto. Negli ultimi due anni, il settore delle costruzioni ha trainato il PIL e l'occupazione. Secondo i dati riportati dall'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), più di un terzo dell'aumento del PIL del 2022 è legato alla crescita del settore, che ha creato 230.000 posti di lavoro in due anni;

nell'ultimo rapporto di ricerca sugli incentivi per una politica industriale di lungo periodo, il Censis dimostra chiaramente i benefici apportati sia in termini di entrate per lo Stato che in termini di crescita dell'occupazione. Il Censis stima che, a fronte di 55 miliardi di euro di investimenti sul patrimonio edilizio, tra agosto 2020 e ottobre 2022, siano stati 79,9 i miliardi di produzione diretta nella filiera delle costruzioni, cui si sommano 36 miliardi di euro di produzione attivata in altri settori del sistema economico connesso alle componenti dell'indotto, per un totale di almeno 115 miliardi di euro. Anche in termini fiscali, non può essere ignorato il contributo portato dagli effetti moltiplicativi del Superbonus sul relativo gettito fiscale;

impegna il Governo:

a) ad adottare con urgenza, anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge di Bilancio per l'anno 2023, modifiche puntuali alla disciplina delineata dall'articolo 9 volte a prevedere:

- l'estensione del termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023, posticipando altresì la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, al fine di prorogarla al 31 marzo 2023;

- l'estensione dei termini entro cui poter usufruire del 110 per cento, consentendo la deliberazione dei lavori, in caso di condomini, e la presentazione della CILAS entro il 28 febbraio 2023 o, almeno, entro il 15° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvaguardando così il legittimo affidamento dei soggetti che hanno già concluso le fasi prodromiche dei lavori confidando nel Superbonus al 110%;

- l'esclusione dalle modiche normative previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), gli interventi, da avviare o già in corso di realizzazione, che sono stati oggetto di pratiche edilizie presentate sotto la vigenza delle disposizioni normative antecedenti le modifiche che hanno portato all'introduzione della CILAS;

- l'eliminazione, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari dalle persone fisiche, del limite di reddito dei 15.000 euro che appare piuttosto esiguo e non idoneo a finanziare gli interventi per i soggetti con ridotta capacità contributiva;

b) a prevedere la detrazione nella misura del 110 per cento anche per i lavori di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per gli accumulatori di energia.

9.0.1

[Versace, Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Incentivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'installazione di ascensori)*

1. L'aliquota prevista all'articolo 119 comma 1, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche a tutti gli altri

interventi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione di ascensori negli edifici a destinazione residenziale realizzati nel corso del triennio 2023-2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,3 milione di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per l'anno 2024, 13,5 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 per ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.5

[Lombardo](#), [Fregolent](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.0.15

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)*

1. All'articolo 4, della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria";

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "sono individuati", sono inserite le seguenti: "le tecniche e tecnologie di produzione, e".».



9-bis.0.199 (già 9.0.16)

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 9- *bis.1*

*(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0)*

1. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sue successive modificazioni, dopo la voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" inserire la seguente: "infrastrutture di ricarica 'intelligenti' e necessarie opere di installazione e allaccio".».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo II dopo le parole: «energetico,» aggiungere le seguenti: «credito d'imposta per beni strumentali,».*

9-bis.0.200 (già 9.0.17)

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 9- *bis.1*

*(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0)*

1. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sue successive modificazioni, dopo la voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" inserire la seguente: "infrastrutture di ricarica 'intelligenti' e necessarie opere di installazione e allaccio".».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo II dopo le parole: «energetico,» aggiungere le seguenti: «credito d'imposta per beni strumentali,».*

10.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Astorre](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di importo stimato superiore alla soglia di applicazione della normativa europea ovvero nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla specificità dell'intervento che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche, anche di *project management*, finalizzate al costante controllo di tempi e costi dell'intervento, la stazione appaltante conferisce appositi incarichi di *project management* a supporto del Responsabile unico del procedimento per tutta la durata della procedura di esecuzione degli interventi. Tali incarichi aventi ad oggetto l'alta sorveglianza sullo svolgimento della fase progettuale ed esecutiva, in coordinamento con il direttore dei lavori e gli altri soggetti incaricati di funzioni tecniche, amministrative e legali, hanno come obiettivo principale il rispetto dei tempi e dei costi programmati e sono affidati a soggetti in possesso di adeguate esperienze pregresse secondo le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, preferibilmente, attraverso la stipula di accordi quadro».

10.3

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

"Art. 27-bis.

*(Disposizioni in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici)*

1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra."».

10.200 (già 10.2)

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Astorre](#)

Precluso

*Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:*

«2-bis.1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai soggetti affidatari di incarichi di progettazione e/o di direzione lavori che abbiano provveduto, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a redigere o ad aggiornare i computi metrici estimativi di progetto o la contabilità dei lavori ai sensi di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le stazioni appaltanti corrispondono, in applicazione del decreto ministeriale 17 giugno 2016, un compenso ulteriore rispetto a quanto previsto nell'originario contratto, anche in ottemperanza al principio dell'equo compenso."».

10.8

[Pirondini](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 3.*

10.9

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 44-bis», aggiungere, infine, il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere oggetto di giudizi pendenti che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento».

10.11

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Al comma 3, all'Allegato 2 ivi richiamato, capoverso «Allegato IV-bis», sopprimere il numero 6).*

10.201

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 3-bis.*

10.202 (già 13.9)

[Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. Al fine di realizzare celermente gli interventi infrastrutturali necessari a garantire la riqualificazione, l'ammodernamento e la messa in sicurezza dell'autodromo di Monza, in attuazione dei nuovi standard minimi previsti dalla Federazione internazionale automobilistica (FIA) per lo svolgimento delle gare nei circuiti di Formula 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati dall'urgenza e da un elevato grado di complessità progettuale ed esecutiva, nonché da una modalità attuativa complessa anche in relazione al calendario degli impegni dell'Autodromo stesso, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un Commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto. Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2025 e comunque fino alla conclusione dei suddetti interventi. In ragione della natura dell'incarico e del ruolo ricoperto al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento aggiuntivo.»

10.203

[Sabrina Licheri](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-quater. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi finalizzati alla promozione della candidatura dell'Italia quale sede dell'Einstein Telescope, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia."»*

G10.100

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),  
premessi che:

il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2020, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici;

in particolare, al comma i, si prevede che per tutti i contratti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre

2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario di cui al successivo comma 2;

i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al allo stesso comma 1, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al successivo comma 4;

il comma 4 stabilisce le modalità con cui la stazione appaltante può coprire i relativi oneri a fronte di eventuale insufficienza delle risorse. A tale riguardo il comma 5, per le finalità di cui al comma 4, provvede ad incrementare la dotazione economica di alcuni fondi che saranno poi ripartiti tra le imprese beneficiarie;

valutato che:

la procedura potrebbe portare delle lungaggini e causare problemi alle aziende che negli ultimi mesi hanno sostenuto i maggiori costi derivanti dall'eccezionale crescita dei prezzi dei materiali da costruzione,

impegna il Governo:

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di facilitare il pagamento alle imprese dei maggiori oneri derivanti dai rincari delle materie prime, senza attendere il riparto dei Fondi, consentendo la possibilità di utilizzare, a titolo di acconto, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nelle more dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5 dello stesso articolo;

ad intervenire al fine di evitare che lavorazioni inizialmente ritenute non conformi dal direttore dei lavori, ma successivamente inserite nella contabilità, vengano escluse dall'applicazione delle misure di compensazione e adeguamento dei prezzi introdotte dal decreto «sostegni *bis*» (n. 73 del 2021) per il 2021 e dal decreto «aiuti» (n. 50 del 2022) per il 2022, per fare fronte agli straordinari rincari in atto.

G10.101

[Pirondini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premessi che:

l'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-*bis* al medesimo decreto;

nello specifico, in base a quanto emerge dal richiamato allegato IV-*bis* si tratta di una serie di interventi tra i quali figura la Gronda di Genova;

rilevato che:

l'opera autostradale presenta un tracciato di circa 65 chilometri, con il 90 per cento in galleria, che devierebbe parte del traffico pesante e di transito al di fuori del centro urbano; il progetto della Gronda di Genova, la cui compatibilità ambientale è stata deliberata con decreto ministeriale, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali, n. 28 del 23 gennaio 2014, è un progetto complesso che ha un costo complessivo di 4,7 miliardi di euro per 120 mesi di realizzazione e che prevede il potenziamento fuori sede della A10 tra Genova Ovest e Vesima, la realizzazione della carreggiata nord della A7 tra Genova Ovest e Bolzaneto e della carreggiata Est della A12, con nuovi rami di svincoli, rampe e raccordi, nonché la realizzazione dell'opera a mare, nel canale di calma del

porto di Genova, con l'ampliamento dell'attuale fascia laterale a servizio dell'aeroporto, ai fini della messa in sicurezza dell'aeroporto medesimo;

il progetto presentato ai fini della valutazione d'impatto ambientale (Via) ha compreso anche l'Autorizzazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, per 12.051.164 mc, e la valutazione di incidenza per i SIC IT1331402 - Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione, IT1331501 - Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin, IT1331615 - Monte Gazzo, e ZPS IT1331578 - Beigua - Turchino;

in merito alla documentazione di progetto presentata ai fini della Via sono stati necessari ulteriori approfondimenti ambientali, con particolare riferimento alla vulnerabilità della falda e alle caratteristiche chimico-fisiche dei litotipi affioranti, alle caratteristiche di permeabilità del substrato e alla profondità della falda, alle interferenze con i pozzi e alle sorgenti censite all'interno dell'area vasta d'intervento;

valutato che:

occorre rilevare che le Linee guida operative per la valutazione delle opere pubbliche - settore stradale, adottate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a settembre 2022, riprendendo quanto disposto dal DPCM 3 agosto 2012, richiedono la preparazione di un'analisi costi-benefici (ACB) in specifici casi, vale a dire per le opere con investimenti superiori ai 10 milioni di euro, prive di introiti tariffari e per le opere di qualsiasi dimensione, esclusi gli interventi di rinnovo del capitale (ad esempio, manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione), per le quali è prevista una tariffazione del servizio;

le Linee Guida precisano che, in tali casi, le analisi si incentrano per le diverse alternative progettuali sull'analisi della domanda, sulla sostenibilità finanziaria e sulla bancabilità per quelle opere ove è previsto il ricorso a capitali privati, sull'analisi costi-benefici e sull'analisi dei rischi; l'ACB potrà essere svolta anche per tenere conto di uno scenario di traffico che contempli gli effetti di lungo termine sullo sviluppo dei trasporti legati all'emergenza COVID-19;

considerato che:

alla luce della mutata situazione economico-sociale e ambientale del territorio, delle diverse opzioni di tracciati alternativi proposti nel corso degli anni che hanno coinvolto gli enti locali, i comitati e le associazioni rappresentative degli interessi del territorio, nonché delle molteplici criticità che l'attuale opera comporta per il territorio e la cittadinanza interessata, appare opportuno sospendere ogni attività di avanzamento delle opere in attesa che venga rilasciata la valutazione di impatto ambientale aggiornata allo stato attuale dei siti interessati dalla realizzazione, anche tenuto conto che alcuni di essi destinati ad essere utilizzati come cantieri siano stati destinati nel tempo ad altri usi,

impegna il Governo:

a sottoporre l'intera opera ad una nuova valutazione di impatto ambientale e, al contempo, in attesa che venga rilasciata la predetta valutazione di impatto ambientale, a sospendere ogni attività di avanzamento delle opere, anche al fine di approfondire le conseguenze sul territorio connesse ai mutamenti ambientali e socio-economici e agli scenari di traffico;

a prevedere, al fine di scongiurare significativi e negativi impatti economici, sociali ed ambientali dell'opera, che tutti gli interventi ricompresi nel progetto della Gronda siano realizzati solo a seguito di conclusione positiva dell'analisi costi-benefici.

G10.102

[Pirondini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premessi che:

l'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-*bis* al medesimo decreto;

nello specifico, in base a quanto emerge dal richiamato allegato IV-*bis* si tratta di una serie di interventi tra i quali figura la Gronda di Genova;

considerato che:

il progetto SPEA di raddoppio delle autostrade A10 e A7 nel nodo di Genova (progetto Gronda di Genova) ha l'obiettivo di alleggerire il tratto di A10 più interconnesso con la città di Genova - cioè quello dal casello di Genova Ovest (Porto di Genova) sino all'abitato di Voltri - trasferendo il traffico passante su una nuova infrastruttura che si affianca all'esistente, costituendone di fatto un potenziamento «fuori sede»;

le attività di progettazione del passante autostradale di Genova sono state, come noto, caratterizzate da un iter molto complesso. Il progetto definitivo sviluppato dal concessionario è stato approvato dalla Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie stradali con decreto del 7 settembre 2017 e, nel corso del 2018, il concessionario ha predisposto la progettazione esecutiva, sulla quale la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha effettuato uno specifico approfondimento mediante la metodologia dell'analisi costi-benefici;

nella conclusione dell'analisi costi-benefici, pubblicata ad agosto 2019 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Gruppo di lavoro del citato dicastero ribadisce la necessità di valutare alternative alla Gronda di Ponente di Genova e all'interconnessione con le autostrade A7, A10 e A12, e di approfondire le predette alternative, anche attraverso un confronto con i livelli istituzionali territoriali;

secondo quanto riportato nel citato documento «il funzionamento dei due lotti che compongono il progetto della gronda di Genova, e cioè da una parte il raddoppio della A7 e, dall'altra, quello della A10, si è dimostrato essere funzionalmente separabile e caratterizzato da differenti livelli di fattibilità, con il primo (A7) significativamente più elevato del secondo (A10)». La sostituzione del secondo lotto (raddoppio della A10) con altre ipotesi di potenziamento del quadrante occidentale fondate sul potenziamento della viabilità urbana di costa si traduce in un deciso incremento degli indicatori di fattibilità e della loro stabilità;

tra le alternative progettuali alla Gronda considerate dall'analisi costi-benefici figura anche quella presentata nel 2018 da un gruppo di tecnici genovesi consistente, in estrema sintesi, nel prolungamento in tunnel della cosiddetta «strada a mare» (via Guido Rossa) di circa 3,5 chilometri. Lo studio trasportistico correlato evidenzia come tale intervento possa ridurre del 40 per cento il traffico sulla tratta autostradale genovese A10, mentre la realizzazione della Gronda lo ridurrebbe di non più del 20 per cento. Tale progetto avrebbe, inoltre, rispetto alla Gronda, un minore costo, impatto ambientale e tempo di realizzazione (circa 3 anni);

rilevato che:

l'opera relativa al nodo genovese è inserita nella proposta di definizione consensuale della procedura di contestazione, avviata nei confronti di Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI) a seguito del crollo del viadotto sul fiume Polcevera. I tempi di avvio dei lavori sono stati pertanto strettamente correlati a quelli di definizione del citato provvedimento, nonché a quelli di approvazione del Piano economico finanziario di ASPI;

nel giugno 2021, l'allora Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 3-02354, presentato alla Camera dei deputati, affermava che: «il citato Piano economico finanziario, su cui gli uffici del Ministero, unitamente a quelli del Ministero dell'Economia e delle finanze stanno eseguendo ulteriori approfondimenti, prevede l'effettuazione, da parte del concessionario, di investimenti sull'intera rete gestita, pari a 13,2

miliardi di euro, di cui 4,3 miliardi di euro, relativi al passante autostradale di Genova»;

il Viceministro delle infrastrutture e trasporti, on. Rixi, ad inizio novembre 2022, a margine di un evento dell'Istituto Idrografico della Marina Militare su Nave Vespucci a Genova, ha dichiarato che il dicastero è in attesa di un documento di una commissione di esperti che porterà le sue risultanze sulla Gronda a metà dicembre per poi procedere. Più recentemente, dopo un colloquio con il sindaco di Genova, a margine del convegno d'apertura della «Genova Smart Week», ha dichiarato che: «il protocollo d'intesa per costruire la Gronda autostradale del Ponente di Genova sarà firmato a inizio dicembre dagli enti locali. Partirà poi il lotto «0», entro 40 giorni dovrà esprimersi il Consiglio superiore dei lavori pubblici per avviare il lotto «1», lo scavo del tunnel partirà in contemporanea da Bolzaneto e Vesima», aggiungendo, inoltre, che le risorse per la realizzazione dell'opera sono a carico di Aspi, ma che al contempo «serve un tavolo con il Mef per garantire l'equilibrio economico delle opere, non solo la Gronda, ma 12 miliardi di investimenti che devono essere aperti immediatamente»,

impegna il Governo:

a sospendere l'iter di realizzazione del progetto della Gronda di Genova, con particolare riferimento al raddoppio della A10, al fine di rivedere e migliorare il progetto stesso, basato su scenari di domanda e dimensionamenti datati, e le ulteriori opere collegate, così come suggerito anche nell'analisi costi-benefici citata, nonché di consentire una compiuta verifica e valutazione delle alternative progettuali proposte così da pervenire a soluzioni condivise secondo modalità eco-sostenibili;

ad informare le Commissioni parlamentari competenti per materia in merito al quadro finanziario dell'opera, con particolare riferimento alle risorse disponibili e all'eventuale fabbisogno residuo.

10.0.1

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "fino ad integrale soddisfazione";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.".

2. All'articolo 26, comma 4, lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo."».

10.0.200

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "fino ad integrale soddisfazione".

b) Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili."

2. All'articolo 26, comma 4, lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo."»

10.0.4

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di contratti pubblici e affidamento di lavori)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché a quelli di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione."».

10.0.5

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.



1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 5"».

10.0.7

[Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 5"».

10.0.201

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Precluso

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 5"».

10.0.9

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione"».

10.0.11

[Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Modifiche al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)*

1. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

"Art. 27-*bis*.

*(Procedure di affidamento)*

1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra"».

10.0.12

[Manca, Misiani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Sospensione CAM ristorazione)*

1. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, nonché l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61, ai servizi di ristorazione collettiva, sono sospesi sino al 31 dicembre 2023.».

10.0.14

[Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Tra le condizioni fissate nell'accordo quadro deve essere indicato l'importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo.

6-*ter*. L'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro deve costituire la garanzia di cui all'articolo 103 in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.

6-*quater*. I certificati di cui all'articolo 86, comma 5-*bis* sono rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi"».

10.0.15

[Astorre, Manca, Basso, Fina, Irto](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Tra le condizioni fissate nell'accordo quadro deve essere indicato l'importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo.

6-*ter*. L'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro deve costituire la garanzia di cui all'articolo 103 in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.

6-*quater*. I certificati di cui all'articolo 86, comma 5-*bis* sono rilasciati con riferimento all'importo

complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi."».

10.0.19

[Manca](#), [Misiani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali imprevedute ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.».

10.0.20

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Astorre](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore

della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali imprevedute ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.».

10.0.21

[Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 724 del 1993.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in

vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 724 del 1993, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

10.0.230 (già 12-bis.0.200)

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicità](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della Legge n. 724 del 1993.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della Legge n. 724 del 1993, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata

disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

10.0.24

[Gelmini](#), [Paita](#), [Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

10.0.25

[Lorenzin](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Garanzie Fondo Centrale di Garanzia per PNRR)*

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a*) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

*b*) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

*c*) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.»

10.0.26

[Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Garanzie per piccole e medie imprese coinvolte negli interventi previsti dal PNRR)*

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

*a*) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo».

10.0.29

[Lorenzin](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Garanzia SACE per PNIVR)*

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.».

10.0.30

[Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Garanzia SACE per PNRR)*

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.».

10.0.33

[Lorenzin](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.



*(Garanzie SPV)*

1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter:

1) all'alinea, le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

2) alla lettera a), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

3) alla lettera b), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

b) al comma 1-quater, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.34

[Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

*(Garanzie prestate da società veicolo di cartolarizzazione)*

1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) alinea, le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

2) alla lettera a), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: «e i soggetti garantiti»;

3) alla lettera b), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

b) al comma 1-quater, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

2. Agli oneri si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.200

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 1-bis.*

11.201 (già 11.4)

[Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:*

«1-bis.1. Al fine di garantire la realizzazione e il rispetto dei tempi dei progetti già finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al PNRR e al PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta motiva adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.».

G11.100 (già 11.0.17)

[Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 11.0.17.

11.0.3

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - legge n. 145 del 2018 (PNRR cosiddette "Medie opere")*

1. All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023". Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

11.0.15

[Sbrollini](#), [Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Nomina Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti a Palermo)*

1. Al fine di fronteggiare la gestione dell'emergenza rifiuti nel territorio di Palermo e le connesse esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni, il Sindaco di Palermo è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che, per la durata di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

a) predisporre e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Palermo, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del Programma nazionale

per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) regola le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis* e 195, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Sicilia, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La regione Sicilia si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Sicilia, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11-bis.0.200 (già 11.0.5)

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis.1*

*(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico - legge n. 160 del 2019 (PNRR cosiddette "Piccole opere")*

1. All'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 28 febbraio 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della presente legge";

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2023 e al 30 giugno 2023".».

11-bis.0.201 (già 11.0.6)

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis.1*

*(Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR)*

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento"».

11-bis.0.202 (già 11.0.7)

[Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Martella](#), [Rossomando](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis.1*

*(Ripristino dell'obbligo di indicazione del CCNL per lavori edili di importo superiore a 70.000 euro)*

1. All'articolo 1, comma 43-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", sono inserite le seguenti: ", di importo superiore a 70.000 euro,";

b) il secondo periodo è soppresso».

11-bis.0.203 (già 11.0.12)

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 11- *bis.1*

*(Proroga del termine in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)*

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

11-bis.0.204 (già 11.0.200)

[Patuanelli](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.1*

*(Proroga del termine in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)*

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

12.2

[Manca](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «lettera d)», con le seguenti: «lettere d) ed e)».*

12.5

[Lombardo](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si applica altresì per gli immobili adibiti a palestre, piscine e centri natatori, anche all'interno di strutture ricettive, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.».

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».*

12.13

[Lombardo](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Limitatamente all'anno 2022, l'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica soltanto per i prestiti a tasso variabile, mentre, in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

12.14

[Martella](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che documentino un aumento della spesa per utenze di energia elettrica e gas nei primi otto mesi del 2022 rispetto al medesimo periodo del 2021, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate non ancora versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.200

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Precluso

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio*

idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000, che, ove previsti all'interno di CCL, potranno essere erogati direttamente in busta paga al lavoratore"».

12.0.8

[Damante](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12- *bis*.

*(Misura a tutela del commercio al dettaglio mediante temporanea limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo, affitto di ramo d'azienda o altra tipologia di contratto)*

1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di commercio al dettaglio salvaguardando i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 32 della legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive modificazioni, e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale, non possono essere superiori al 2,5 per cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità.

2. Il ritardo fino a 90 giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 c.c.».

12.0.200

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12.1

*(Calcolo del Fondo di garanzia debiti commerciali-Scomputo maggiori oneri da maggiori costi energia e da emergenze)*

1. All'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2020".

2. Dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"In considerazione delle complessità procedurali che possono comportare ritardi di pagamento non imputabili all'operatività degli enti locali, in occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse all'emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo."».

12.0.201 (già 12.0.13)

[Giacobbe](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 12.1

*(Indennità compensativa per contingenza emergenziale)*

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dal perdurare del deprezzamento dell'euro sull'ammontare reale delle retribuzioni percepite in euro dagli impiegati a contratto delle rappresentanze diplomatico-consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinatisi in ragione delle dinamiche correlate alle crisi russo-ucraina ed energetica, è riconosciuta un'indennità compensativa per contingenza emergenziale, erogabile con cadenza mensile, fino ad un massimo di 12 mesi, pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni percepite alla data del 31 dicembre 2021 ed il valore medio della retribuzioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.202 (già 12.0.9)

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12.1

*(Facoltà di variare il bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2022)*

1. Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022».

12.0.203 (già 12.0.10)

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12.1

*(Deroghe incarichi dirigenziali a tempo determinato enti in dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie)*

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'articolo 90 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000».

12.0.204 (già 12.0.12)

[Giacobbe](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12.1

*(Detrazioni per carichi di famiglia per personale a contratto negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), spettano altresì per i figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500mila euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.205

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 12-bis.

*(Proroga del termine per l'applicazione del regime semplificato al lavoro agile)*

1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, come modificato dall'art. 25-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

12.0.206

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12.1.

*(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2023".

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

12.0.207 (già 12.0.6)

[Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12.1

*(Fondo editoria)*

1. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre



2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 18 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi per acquisto beni e servizi strumentali per l'informatizzazione e lo sviluppo tecnologico del punto vendita, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta. Per l'anno 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: *a)* abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, *b)* siano imprese femminili, *c)* siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, *d)* abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita nella misura massima di euro 6.000. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

12-bis.200 (già 2.1000/33)

[Verducci](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla lettera d), capoverso «Art. 15», dopo il terzo comma, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

*b)* al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

*c)* al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

*d)* al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

*e)* dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di

cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

G12-bis.100 (già 2.1000/39)

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nel subemendamento 2.1000/39.

G12-bis.101 (già 2.1000/53)

[Basso](#), [Astorre](#), [Fina](#), [Irto](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nel subemendamento 2.1000/53.

12-bis.0.201 (già 2.1000/37)

[Parrini](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12- **bis.1.**

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. Il Fondo di cui al comma 1, articolo 41 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, è ulteriormente finanziato per l'anno 2022 per 100 milioni di euro. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023. Al conseguente onere, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento".

3. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e PNC, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" inserire la seguente:

"anche".

5. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 dicembre 2023».

12-bis.0.202 (già 2.1000/36)

[Parrini](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12- *bis.1.*

*(Disposizioni urgenti per gli enti locali)*

1. All'articolo 15-*bis*, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti".

2. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento".

3. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'articolo 90 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. All'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2020".

5. Dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente: "In considerazione delle complessità procedurali che possono comportare ritardi di pagamento non imputabili all'operatività degli enti locali, in occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse all'emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo".

6. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023.

7. Le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 828 e 830, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l'applicativo *web* <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>».

12-bis.0.203 (già 2.1000/50)

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 12- **bis.1.**

*(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"».

12-bis.0.204 (già 2.1000/48)

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12- **bis.1.**

1. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 18 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi per acquisto beni e servizi strumentali per l'informatizzazione e lo sviluppo tecnologico del punto vendita, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fidejussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta. Per l'anno 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: a) abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, b) siano imprese femminili, c) siano l'unico punto vendita di un Comune od una sua frazione o circoscrizione, d) abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita nella misura massima di euro 6.000. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

12-bis.0.205 (già 2.1000/35)

[Parrini](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12- **bis.1.**

*(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - L. 145/2018 (PNRR c.d. "Medie opere" e dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico) - L. 160/2019 (PNRR c.d. "Piccole opere"))*

1. All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023". Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. All'articolo 1 della legge 160/2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 28 febbraio 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della presente legge";

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2023 e al 30 giugno 2023"».

12-bis.0.206 (già 2.1000/49)

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 12- **bis.1.**

*(Fondo ristorazione collettiva e sospensione CAM ristorazione)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-*bis*, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse già stanziare per l'anno 2021 e non utilizzate.

2. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, nonché l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61, ai servizi di ristorazione collettiva, sono sospesi sino al 31 dicembre 2023.».

12-bis.0.207

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Precluso

*Dopo l' articolo inserire il seguente:*

«Art. 12-*ter*

*(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)*

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1."

2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.»

13.4

[Sbrollini, Lombardo](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per Panno 2023" e le parole: "dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel medesimo periodo d'imposta".

1-ter. Ai fini del comma 3-bis è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigenti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 19.».

13.5

[Sbrollini, Lombardo](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per fare fronte alla crisi economica derivante dall'aumento dei costi dell'energia e incentivare l'impiego di fonti di energia rinnovabile, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese documentate relative all'acquisto e installazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.».

13.200 (già 13.7)

[Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Al fine di assicurare un efficace contrasto alla violazione dei diritti d'autore online relativi agli eventi sportivi diffusi in diretta, nonché di garantire maggiori entrate allo Stato e alle federazioni, associazioni e società sportive, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integra il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, con la previsione che l'esecuzione da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione degli ordini cautelari di blocco all'accesso degli indirizzi IP e dei nomi a dominio dei siti internet attraverso i quali vengono diffusi illecitamente contenuti protetti avvenga tempestivamente e comunque non oltre trenta minuti dalla relativa comunicazione. L'Autorità provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.201 (già 13.8)

[Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1.1. Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti necessari all'adeguamento e la messa in sicurezza delle tribune e delle aree riservate al pubblico dell'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari", in attuazione dei nuovi *standard* minimi previsti dalla Federazione internazionale automobilistica (FIA) per lo svolgimento delle gare nei circuiti di Formula 1, sono stanziati, in favore del Comune sede dell'Autodromo, 500 mila euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.

1.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1.1, pari a 500 mila euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.202 (già 13.3)

[Manca](#)

Precluso

*Al comma 1-bis, aggiungere infine il seguente periodo:* «La durata dei contratti di licenza, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera t), del medesimo decreto legislativo, nel territorio nazionale relativi al triennio 2021-2024, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione può essere prorogata fino a un massimo di due anni.».

13.0.3

[Sbrollini, Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368)*

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per la durata della formazione a tempo pieno, compatibilmente con il previsto obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, al medico è consentito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione, nonché ogni altro rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e

istituzioni pubbliche e private"».

13.0.6

[Versace, Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Erogazione di ausili, ortesi e protesi per l'attività sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)*

1. All'articolo 104, comma 3-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024 e 2025";

b) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui".

2. Agli oneri conseguenti alle modificazioni di cui al comma 1, pari a cinque milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.7

[Manca, Misiani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "al fine di sostenere" sono inserite le seguenti: "le società e";

b) le parole: "a tali associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a tali soggetti";

c) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

d) le parole: "delle associazioni stesse" sono sostituite dalle seguenti: "delle società e associazioni stesse".».

13.0.10

[Valente, Astorre, Misiani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Misure in materia di società a partecipazione pubblica)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

"In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175."».

13.0.12



[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Slittamento della sospensione della compensazione del saldo di mobilità extraregionale definito per la Regione Calabria)*

1. All'articolo 16-*septies*, comma 2, lettera *e*), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023" e le parole: "finanziamento dell'anno 2022" con le seguenti: "finanziamento dell'anno 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2027"».

13.0.13

[Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Disciplina per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione)*

1. Al fine di semplificare le procedure per l'istallazione degli impianti di desalinizzazione utili a contrastare gli effetti devastanti derivanti dalla prolungata siccità e far fronte all'emergenza idrica, l'articolo 12, della legge 17 maggio 2022, n. 60, è abrogato.».

13.0.14 (testo 2)

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Iscrizione a ruolo dei proventi del payback per i dispositivi medici e iscrizione in bilancio 2022 delle entrate di cui al payback per acquisti diretti relativi agli anni 2020 e 2021)*

1. All'articolo 18, comma 1, capoverso 9-*bis*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "I suddetti provvedimenti regionali costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, in relazione alle somme da recuperare.";

b. il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i crediti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono recuperati tramite iscrizione a ruolo ai sensi articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 o compensati con i debiti per acquisti di dispositivi medici, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, fino a concorrenza dell'intero ammontare."

2. In considerazione dell'incremento dei costi correlati al fenomeno inflattivo, le entrate di cui al *payback* per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.»

13.0.15

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Iscrizione in bilancio 2022 delle entrate di cui al payback per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021)*

1. In considerazione dell'incremento dei costi correlati al fenomeno inflattivo, le entrate di cui al *payback* per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.».

13.0.16

[Lorenzin](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Misure a sostegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli oneri sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)*

1. A parziale copertura degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza il 31 marzo 2022, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1 e di ripartizione delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale.».

13.0.18

[Valente](#), [Astorre](#), [Misiani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Agevolazioni per la transizione energetica delle imprese di trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 12-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'annualità 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.19

[Gelmini](#), [Paita](#), [Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *ter*.

*(Agevolazioni energivore per le imprese TPL)*

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2017, n. 300.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 12-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.

3. gli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valuta in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.24

[Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Sgravi contributivi per i giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

13.0.25

[Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Moratoria sui crediti per le piccole e medie imprese agricole)*

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche

perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 31 marzo 2023 è sospeso per le PMI agricole sino al 31 marzo 2023 su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

13.0.28

[Versace](#), [Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde)*

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, in via sperimentale per l'anno 2023 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

2. Agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.29

[Versace](#), [Lombardo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

*(Contributo destinato all'acquisto di parrucche per pazienti oncologici)*

1. I pazienti oncologici che a seguito di un ciclo di chemioterapia abbiano subito la perdita di capelli hanno diritto ad un contributo di euro 300 per l'acquisto di parrucca. La richiesta di contributo deve essere indirizzata alla Azienda sanitaria locale di riferimento, presentando un certificato che attesti la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria a trattamenti chemioterapici e la ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca. Le regioni provvedono all'erogazione del contributo.

2. Agli oneri conseguenti, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

14.200

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 2.*

14.2

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

*Al comma 3, capoverso «606-bis», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Per l'anno 2022» con le*

*seguenti: «A decorrere dall'anno 2022».*

*Conseguentemente:*

*a) sostituire il comma 4 con il seguente:*

*«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 15 e, quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;*

*b) all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:*

*- al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.137,454»;*

*- al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.627 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «500», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300».*

14.3

[D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

*Al comma 3, capoverso «606-bis», al primo periodo, sostituire le parole: «85,8 milioni» con le seguenti: «95,8» e al secondo periodo, sostituire le parole: «14,2 milioni» con le seguenti: «24,2 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.057,454»;*

*b) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.547 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «420», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «220» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «220».*

14.4

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Sironi](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*«3-bis. Per l'anno 2022, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato ai sensi del comma 3, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare:*

*a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;*

*b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;*

*c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.*

*3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

14.5

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274, del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'a.s. 2022/2023 da destinare alla riattivazione dell'organico, individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3-ter. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato ai sensi del comma 3-bis, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al medesimo comma 3-bis.

3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.9

[Pirondini](#), [Barbara Floridia](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Nave](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [De Rosa](#), [Lopreiato](#), [Guidolin](#), [Maiorino](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti" sono sostituite dalle seguenti: "è reso disponibile il 100 per cento dei posti vacanti";

b) il secondo periodo è soppresso.

3-ter. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, sono rivisti mediante trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

14.201 (già 14.7)

[Manca](#), [Misiani](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. All'articolo 24, comma 5-ter, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".».

14.202 (già 14.8)

[Manca](#), [Misiani](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.1. L'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla Tipologia 102 "Tributi destinati al finanziamento della sanità" del Titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e al Fondo Nazionale dei Trasporti, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di

dubbia esigibilità.».

G14.100

[Barbara Floridaia](#), [Pirondini](#), [Damante](#), [Castellone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 14 del provvedimento in esame incrementa la dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa in misura pari a 85,8 milioni di euro per il 2022, destinandolo, in particolare, al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente, come definiti da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Istruzione e ricerca;

tuttavia, il medesimo comma 3 reca un'autorizzazione di spesa pari a 14,2 milioni di euro, per il 2022, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative;

considerato che:

le retribuzioni relative tanto al personale ATA quanto ai Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) sono da troppo tempo inadeguate ai rispettivi livelli professionali di riferimento;

valutato che:

allo scopo di valorizzare in senso generale e a più ampio spettro il personale ATA occorre introdurre i profili «AS» e «C», ovvero il coordinatore dei collaboratori scolastici e il coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi, giacché previsti dal contratto collettivo nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire repentinamente le risorse necessarie a incrementare ulteriormente il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, finalizzando tale incremento alla valorizzazione del personale DSGA e del personale ATA, nonché all'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

14.0.200 (già 14.0.16)

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 14.1

1. Per l'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. A decorrere dall'anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui ai periodi primo e secondo del presente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.»

14.0.201 (già 14.0.14)

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 14- *bis*.

*(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"».

14.0.202 (già 14.0.15)

[Astorre](#), [Manca](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 14.1

*(Disposizioni transitorie per l'applicazione del decreto ministeriale 20 luglio 2022, n. 154)*

1. Il decreto ministeriale del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.»

14.0.203 (già 14.0.8)

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 14.1

*(Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2023.»

14-sexies.200

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

15.1

[Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

2-ter. Al fine di consentire al prefetto di esercitare il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i responsabili dei Comuni sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi



provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 2-*bis*.

2-*quater* L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.

2-*quinqües*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.2

[Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. La dotazione del fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.3

[Nicita](#), [Barbara Florida](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale del mese di novembre 2022 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2023.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, per un ammontare pari a 10 milioni di euro, delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6 comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e per un ammontare pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.4

[Misiani](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "nel mese di novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nei mesi di novembre e dicembre 2022".

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 1245 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater*. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti", è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2:

1) le parole: "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

2) le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

3) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

15.6 (testo 2)

[Irto](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";

b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

3-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al primo periodo le parole: > sono sostituite dalle seguenti:>.

15.7

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Precluso

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dall'anno 2023, un importo pari a 15 milioni di euro annui è assegnato ai comuni di cui all'articolo 30, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e ai comuni fino a 15.000 abitanti che hanno sostenuto costi di discarica per il trattamento di siti in condizioni di "post mortem", sulla cui base hanno subito un maggiore taglio, riconducibile a tali costi, in applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di

incidenza superiore al 18 per cento sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012.

3-ter. I comuni beneficiari del contributo di cui al comma 3-bis sono individuati sulla base di una istruttoria condotta dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche avvalendosi, in caso di necessità, di apposite certificazioni richieste agli enti interessati. Il riparto dei fondi è determinato mediante uno o più decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui il primo da emanarsi entro il 15 marzo 2023 e gli eventuali successivi da emanarsi comunque entro il 30 settembre 2023.

3-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.9

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti"».

15.10

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023».

15.11

[Parrini](#), [Nicita](#), [Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 828 e 830, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo *web* <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>».

15.15

[Manca](#)

Precluso

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidità a favore delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e non trova

applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

G15.100

[Mazzella](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (A.S. 345)», premesso che:

l'articolo 15, commi 1 e 2, incrementa di 1.558.473 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa relativa ai contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dell'interno con un'Agenzia di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di adeguare tali contratti agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni centrali per il triennio 2019-2021;

i contratti a termine a cui fa riferimento la norma in esame sono quelli di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto legislativo n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio) che autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a tempo determinato da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari e nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2021 e di 20 milioni per il 2022;

considerato che:

sempre in un contesto emergenziale connesso alla pandemia, parimenti, l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione;

in tale contesto, all'Agenzia Industrie Difesa (nel proseguo AID) - ente di diritto pubblico controllato dal Ministero della Difesa che ha il compito di provvedere al coordinamento ed alla gestione degli stabilimenti industriali ad essa assegnati al fine di gestire unitariamente «le attività delle unità produttive ed industriali della difesa» - è stato assegnato, tra gli altri, lo stabilimento militare «Spolette» di Torre Annunziata (ai sensi dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001 e del 24 ottobre 2001, come modificati dal decreto del Ministro della Difesa del 25 giugno 2015);

tra gli obiettivi prefissati - come peraltro si evince dal piano integrato di attività ed organizzazione 2022-2024 - con specifico riguardo allo stabilimento militare «Spolette» di Torre Annunziata, figurano:

- l'incremento della produzione di mascherine facciali di tipo FFP2, a beneficio dell'intero paese, per fronteggiare la grave carenza di mascherine sul mercato mondiale nel pieno dell'emergenza pandemica, in collaborazione con la Struttura Commissariale;

- l'incremento ed il potenziamento delle attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei (Demat), con accordi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni della regione Campania;

nonostante gli accordi contrattuali in essere, l'attività produttiva si è conclusa anticipatamente con il licenziamento di 42 lavoratori;

considerato altresì che:

nel corso dell'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di

vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali" è stato approvato l'emendamento 7.0.3 (testo 2) che reca disposizioni volte al finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023;

in particolare, si prevede che, al fine di consentire l'assolvimento dei compiti attribuiti dal Piano alle amministrazioni centrali, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanità per le medesime finalità per l'anno 2023. Contestualmente, viene diminuita di 35,8 milioni di euro (da 350 a 314,2 milioni di euro) l'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 prevista dal secondo periodo dello stesso comma 261, dichiaratamente finalizzata, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi dei piani pandemici regionali e provinciali, all'implementazione delle prime misure previste dal Piano;

come noto, il Piano strategico-operativo "mira a trovare, in una prospettiva temporale di medio termine elementi strategici ed operativi comuni utilizzabili anche per i casi di "circolazione di agenti patogeni, che, sebbene diversi dal virus influenzale, siano nella stessa misura potenzialmente capaci di causare, in maniera del tutto impreveduta e imprevedibile, delle vere e proprie pandemie";

l'ulteriore stanziamento previsto nel corso dell'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali" e la necessità di riprendere la produzione delle mascherine chirurgiche e facciali di tipo FFP2;

impegna il Governo:

nel prossimo provvedimento utile, sulla scia di quanto fatto con l'articolo 15 del presente decreto, nonché dell'ulteriore finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 a rifinanziare il progetto relativo allo Stabilimento «Spolette» di Torre Annunziata al fine di ricollocare i 42 dipendenti licenziati, riprendendo la produzione delle mascherine chirurgiche e facciali di tipo FFP2, nonché il necessario progetto di incremento e potenziamento delle attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei.

G15.101 (già 2.1000/55)

[Nicita](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nel subemendamento 2.1000/55.

*Allegato B*

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 345**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione degli articoli 3-ter e 8-bis.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Astorre, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Casini, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Micciche', Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Nicita, Ostellari, Petrenga, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Valente.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente; Augello, Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

DDL Costituzionale

Senatori Rossomando Anna, Verini Walter

Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di riconoscimento della funzione dell'avvocato e di tutela dell'indipendenza del suo esercizio (418)

(presentato in data 20/12/2022);

senatori Naturale Gisella, De Rosa Raffaele, Maiorino Alessandra, Lorefice Pietro, Bevilacqua Dolores, Nave Luigi, Croatti Marco

Disposizioni per il sostegno all'agroecologia e per la tutela del settore agricolo, forestale e rurale (419)

(presentato in data 20/12/2022);

senatrice D'Elia Cecilia

Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena (420)

(presentato in data 21/12/2022);

senatori Paganella Andrea, Marti Roberto, Romeo Massimiliano, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Centinaio Gian Marco, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Minasi Tilde, Murelli Elena, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria (421)

(presentato in data 19/12/2022);

senatori Tosato Paolo, Spelgatti Nicoletta, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Centinaio Gian Marco, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Marti Roberto, Minasi Tilde, Murelli Elena, Paganella Andrea, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Romeo Massimiliano, Stefani Erika, Testor Elena

Misure per la valorizzazione delle funzioni dei Sindaci (422)

(presentato in data 19/12/2022);

senatori Testor Elena, Dreosto Marco, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Centinaio Gian Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Marti Roberto, Minasi Tilde, Murelli Elena, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Romeo Massimiliano, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Tosato Paolo

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (423)

(presentato in data 19/12/2022);

senatori Valente Valeria, Giorgis Andrea, Parrini Dario, Zampa Sandra

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali (424)

(presentato in data 21/12/2022);

senatori Iannone Antonio, Berrino Gianni, Calandrini Nicola, Marcheschi Paolo, Orsomarso Fausto, Rapani Ernesto, Rosa Gianni, Russo Raoul, Spinelli Domenica, Zedda Antonella, Zullo Ignazio

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di tutela delle vittime di reati (425)

(presentato in data 21/12/2022);

DDL Costituzionale

senatori Iannone Antonio, Rastrelli Sergio, Berrino Gianni, Calandrini Nicola, Marcheschi Paolo, Orsomarso Fausto, Rapani Ernesto, Rosa Gianni, Russo Raoul, Spinelli Domenica, Zedda Antonella, Zullo Ignazio

Modifica dell'articolo 27 della Costituzione in materia di responsabilità penale (426)

(presentato in data 21/12/2022);

DDL Costituzionale

senatori Iannone Antonio, Berrino Gianni, Calandrini Nicola, Marcheschi Paolo, Orsomarso Fausto, Rapani Ernesto, Rosa Gianni, Russo Raoul, Spinelli Domenica, Zedda Antonella, Zullo Ignazio, Silvestroni Marco

Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati (427)

(presentato in data 21/12/2022);

senatori Iannone Antonio, Berrino Gianni, Calandrini Nicola, Marcheschi Paolo, Orsomarso Fausto, Rapani Ernesto, Rosa Gianni, Russo Raoul, Spinelli Domenica, Zedda Antonella, Zullo Ignazio

Delega al Governo per l'istituzione di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione (428)

(presentato in data 21/12/2022);

senatori Iannone Antonio, Berrino Gianni, Calandrini Nicola, Marcheschi Paolo, Orsomarso Fausto, Rapani Ernesto, Rosa Gianni, Russo Raoul, Spinelli Domenica, Zedda Antonella, Zullo Ignazio

Introduzione dell'articolo 187-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di risarcimento dei danni da parte dello Stato in favore delle vittime di reati (429)

(presentato in data 21/12/2022);

senatori Iannone Antonio, Berrino Gianni, Calandrini Nicola, Marcheschi Paolo, Orsomarso Fausto, Rapani Ernesto, Rosa Gianni, Russo Raoul, Spinelli Domenica, Zedda Antonella, Zullo Ignazio

Esenzioni dall'IVA per le autoscuole riconosciute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e operanti in territorio italiano (430)

(presentato in data 21/12/2022);

senatori Iannone Antonio, Rastrelli Sergio, Berrino Gianni, Calandrini Nicola, Marcheschi Paolo, Orsomarso Fausto, Rapani Ernesto, Rosa Gianni, Russo Raoul, Spinelli Domenica, Zedda Antonella, Zullo Ignazio

Delega al Governo per l'adozione di uno «statuto partecipativo» delle imprese finalizzato alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati dell'impresa (431)

(presentato in data 21/12/2022);

senatori Iannone Antonio, Berrino Gianni, Calandrini Nicola, Marcheschi Paolo, Orsomarso Fausto, Rapani Ernesto, Rosa Gianni, Russo Raoul, Spinelli Domenica, Zedda Antonella, Zullo Ignazio

Modifica all'articolo 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in materia di quota dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime di spettanza regionale e comunale (432)

(presentato in data 21/12/2022);

senatori Iannone Antonio, Rastrelli Sergio, Berrino Gianni, Calandrini Nicola, Orsomarso Fausto, Marcheschi Paolo, Rapani Ernesto, Rosa Gianni, Russo Raoul, Spinelli Domenica, Zedda Antonella, Zullo Ignazio, Silvestroni Marco

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (433)

(presentato in data 21/12/2022);

senatori Iannone Antonio, Rastrelli Sergio, Berrino Gianni, Calandrini Nicola, Marcheschi Paolo, Orsomarso Fausto, Rapani Ernesto, Rosa Gianni, Russo Raoul, Spinelli Domenica, Zedda Antonella,

Zullo Ignazio

Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio (434)

(presentato in data 21/12/2022);

senatori Iannone Antonio, Berrino Gianni, Calandrini Nicola, Marcheschi Paolo, Orsomaso Fausto, Rapani Ernesto, Rosa Gianni, Russo Raoul, Spinelli Domenica, Zedda Antonella, Zullo Ignazio, Silvestroni Marco

Modifiche agli articoli 703, 1014 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve (435)

(presentato in data 21/12/2022);

senatori Iannone Antonio, Berrino Gianni, Calandrini Nicola, Marcheschi Paolo, Orsomaso Fausto, Rapani Ernesto, Rosa Gianni, Russo Raoul, Spinelli Domenica, Zedda Antonella, Zullo Ignazio, Silvestroni Marco

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici (436)

(presentato in data 21/12/2022);

senatori Iannone Antonio, Berrino Gianni, Calandrini Nicola, Marcheschi Paolo, Orsomaso Fausto, Rapani Ernesto, Rosa Gianni, Russo Raoul, Spinelli Domenica, Zedda Antonella, Zullo Ignazio

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (437)

(presentato in data 21/12/2022);

senatori Iannone Antonio, Rastrelli Sergio, Berrino Gianni, Calandrini Nicola, Marcheschi Paolo, Orsomaso Fausto, Rapani Ernesto, Rosa Gianni, Russo Raoul, Spinelli Domenica, Zedda Antonella, Zullo Ignazio

Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (438)

(presentato in data 21/12/2022);

senatore Borghi Enrico

Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema delle pro loco italiane (439)

(presentato in data 21/12/2022);

senatori Mazzella Orfeo, Castellone Maria Domenica, Patuanelli Stefano, Bevilacqua Dolores, Aloisio Vincenza, Guidolin Barbara, Pirro Elisa, Nave Luigi, Naturale Gisella, Lopreiato Ada, Di Girolamo Gabriella, De Rosa Raffaele, Licheri Sabrina, Damante Concetta, Sironi Elena, Croatti Marco

Disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (440)

(presentato in data 21/12/2022).

### **Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte**

È stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori Iannone, Menia, De Priamo, Rastrelli, Berrino, Calandrini, Marcheschi, Orsomaso, Rapani, Rosa, Russo, Spinelli, Zedda, Zullo. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della violenza politica in Italia negli anni '70 e '80 e per la pacificazione nazionale" (*Doc. XXII, n. 7*).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile ha inviato, in data 20 dicembre 2022, l'ordinanza di protezione civile adottata ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 (n. 953 del 16 dicembre 2022) (Atto n. 24).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 19 dicembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629, modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, il bilancio di previsione degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2023.



Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 23).

**Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2022) 721 definitivo), alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali (COM(2022) 800 definitivo), alla 2a e alla 7a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 14 dicembre 2022 e 21 dicembre 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Accademia della Crusca, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 26*);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 27*);

dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 28*);

dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 29*);

dell'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 30*);

dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 31*).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 16 al 21 dicembre 2022)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 2

DE CRISTOFARO: sul caso di Alfredo Cospito, detenuto presso la casa circondariale di Bancali (Sassari) (4-00009) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

SCALFAROTTO: sul caso di Alfredo Cospito, detenuto presso la casa circondariale di Bancali (Sassari) (4-00046) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[MAIORINO](#), [PIRRO](#), [DI GIROLAMO](#), [NATURALE](#), [DE ROSA](#), [GUIDOLIN](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

a seguito della decisione dell'ente parco nazionale dell'arcipelago Toscano di eradicare, tramite abbattimento, i circa 40 mufloni presenti sull'isola del Giglio al costo esorbitante di 378.925 euro, sostanzialmente quasi 10.000 euro per ogni animale abbattuto, sono state sollevate forti critiche da parte dei cittadini, delle associazioni e di vari esperti e scienziati. La notizia è finita sui tutti i telegiornali, sui quotidiani nazionali e su alcune testate internazionali. Il parco sostiene che il muflone

rappresenta una minaccia per la biodiversità e per l'agricoltura dell'isola e, dunque, lo ha classificato come "specie alloctona invasiva" da eradicare in linea con gli obiettivi prefissi dalla strategia per la biodiversità dell'Unione europea;

il progetto "Life Lets'Go Giglio", attualmente in corso sull'isola del Giglio, è co-finanziato dalla UE tramite il programma "Life" per un totale di 1.593.035 euro e i beneficiari del progetto sono l'ente parco, la ditta privata Nemo S.r.l. e il dipartimento di Biologia dell'università di Firenze. La Regione Toscana risulta essere un *partner* del progetto, senza beneficiare di fondi. In un'intervista a "la Repubblica" del 25 marzo 2021 il presidente del parco, Giampiero Sammuri, ha ammesso che non esisterebbe alcuno studio condotto *in loco* che accerti il livello d'incidenza del muflone né sull'ambiente, né sull'agricoltura. In assenza di una sua comprovata incidenza negativa non è legale classificare l'animale come "invasivo", seppure "alloctono";

si evidenzia che i regolamenti europei e la normativa nazionale prevedono che solo le specie alloctone per le quali è dimostrabile un impatto negativo possono essere eradicato, di conseguenza l'eradicazione dei mufloni del Giglio sembra avvenire in violazione del regolamento UE n. 1143/2014 e della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11, comma 4);

l'ISPRA, in una sua opinione al riguardo, ha sottolineato diversi anni fa che il parco ha il diritto di intraprendere l'eradicazione del muflone se, come previsto dai regolamenti, sia in possesso dei dati scientifici che ne dimostrino l'invasività. Di tale studio scientifico non esistono tracce. La scelta sembra contraddire inoltre le conclusioni di molti altri studi, incluso uno condotto dal parco stesso nel 2009 all'isola d'Elba insieme al dipartimento di Biologia dell'università di Firenze, in cui si evince come il muflone tenda a minimizzare il suo impatto sulla vegetazione rendendolo praticamente innocuo. Secondo l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, infatti, la presenza del muflone costituisce un problema solo superando i 30 individui per ettaro, mentre al Giglio insistevano solamente circa 40 mufloni su una superficie di oltre 2.100 ettari;

in 19 anni, lasso significativo di tempo, il parco ha erogato la somma irrisoria di 400 euro di risarcimenti per danni alle viti coltivate, contro i quasi 400.000 euro ottenuti dalla UE attraverso il progetto per eradicare l'animale. Gli esigui risarcimenti da quando il muflone è evaso da una tenuta privata nel 1999, a quando il parco ha presentato il progetto "Life Lets'Go Giglio" nel 2018, danno un quadro preciso dell'assenza di danni agli agricoltori;

nonostante una massiccia opposizione dei cittadini e delle associazioni, e le loro richieste per un confronto diretto con l'ente parco, occasione per approfondire possibili soluzioni alternative, in data 22 ottobre 2021 il parco ha dato il via agli abbattimenti;

a seguito di molteplici denunce da parte delle associazioni, ha poi sospeso gli abbattimenti e virato sul metodo delle catture e delle traslocazioni degli animali in vari centri di recupero per animali selvatici e rifugi per l'Italia, dove verranno sterilizzati;

nell'agosto 2022 la prestigiosa rivista scientifica "Diversity" ha pubblicato uno studio condotto da un consorzio di università e laboratori genetici italiani e francesi in cui viene riconosciuta l'unicità genetica del gruppo di mufloni presenti al Giglio. Secondo gli autori dello studio, il muflone del Giglio dovrebbe essere preservato anziché eradicato, poiché la sua eradicazione minerebbe la biodiversità, anziché preservarla. L'ente parco non ha commentato lo studio e sembra intendere perseguire con le traslocazioni e le sterilizzazioni degli animali. Seppure eticamente la traslocazione e la sterilizzazione degli animali possa sembrare una soluzione migliore al loro abbattimento, dal punto di vista scientifico non fa alcuna differenza se l'animale si estingue per abbattimento o per sterilizzazione; in entrambi i casi il patrimonio genetico di questo gruppo di animali andrà perduto per sempre e nessuna sanzione o condanna futura potrà porre rimedio;

si sottolinea che i mufloni presenti al Giglio furono portati sull'isola nel 1955 come parte di un progetto di salvaguardia e ripopolamento della specie e furono attentamente selezionati per la loro purezza fenotipica e genotipica da alcuni dei massimi zoologi mondiali. In assenza di pecore domestiche, il muflone al Giglio è rimasto fenotipicamente e genotipicamente puro, a differenza della Sardegna, Corsica e Cipro, dove l'animale ha dato seguito a degli incroci che hanno depauperato il suo patrimonio genetico. L'eradicazione del muflone del Giglio equivarrebbe pertanto ad un disastro

ambientale, ragione per cui alcune associazioni animaliste hanno recentemente sporto denuncia contro l'ente parco;

al quadro complesso si aggiunge la recente decisione della Regione Toscana di rilasciare nuovi permessi di caccia per abbattere 37 mufloni sull'isola del Giglio. Il rilascio dei permessi di caccia denota un disallineamento strategico, nonché la mancata comunicazione e coordinamento tra i due enti sulle modalità operative di svolgimento del progetto europeo, di cui sono entrambi *partner* e le sue finalità risultano poco chiare all'opinione pubblica. In virtù della scoperta dell'unicità del patrimonio genetico puro, alcune associazioni hanno diffidato in questi giorni il presidente della Regione, Eugenio Giani, invitandolo a porre in essere l'immediata revoca dei permessi di caccia. Ad oggi questi animali rari sono protetti unicamente dallo scudo dei cittadini attivi animalisti che stanno presidiando l'isola da settimane. Considerando l'assenza di prove della natura invasiva del muflone sulle biocenosi e sulle coltivazioni dell'isola, considerando inoltre le recenti scoperte scientifiche riguardo la purezza genetica del muflone,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi presso le sedi di competenza al fine di sospendere l'eradicazione del muflone al Giglio e giungere alla revoca immediata dei permessi di caccia per l'abbattimento nonché bloccare con effetto immediato la sterilizzazione degli animali catturati e traslocati;

se risulti un utilizzo improprio dei fondi pubblici europei e se si intenda intraprendere ogni opportuna iniziativa volta a fare chiarezza sul progetto "Life Lets'Go Giglio" circa le finalità e le azioni strategiche, in osservazione del quadro normativo europeo e dell'art. 9 della Costituzione.

(4-00105)

[ROMEO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in queste settimane è all'attenzione generale il caso denominato "Qatargate", l'inchiesta sulla presunta corruzione che coinvolge esponenti del Parlamento europeo; secondo quanto riportato da *media* belgi, il Qatar avrebbe agito al fine di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo attraverso somme di denaro e regali a parti terze, che avevano un ruolo e una posizione considerata strategica all'interno dell'istituzione europea;

l'inchiesta riapre l'annoso dibattito sulle azioni dei Paesi stranieri volte ad accrescere la propria capacità di sviluppare "*soft power*", cioè l'abilità di uno Stato di migliorare il proprio potenziale di attrazione ed influenzare la percezione della comunità internazionale nei suoi riguardi; tale strategia si articola attraverso la diffusione della propria cultura e dei valori storici fondativi di riferimento, e il successo di queste azioni diplomatiche dipende dal grado di miglioramento della reputazione che uno Stato possiede all'interno della comunità internazionale;

considerato che:

come riportato dal *think tank* "Foundation for the defense of democracies", il Qatar negli ultimi anni ha sfruttato le ingenti entrate derivanti dalla vendita di materie prime per accrescere la sua influenza internazionale, tramite massicci investimenti nel mondo occidentale, non solo nei settori economici e finanziari, ma anche in quelli culturali e religiosi;

secondo quanto riportano organi di stampa nazionali, il Qatar, per tramite della fondazione "Qatar charity foundation", avrebbe donato 30 milioni di euro per la nascita di moschee o centri di preghiera a una cinquantina di comunità islamiche sparse per la penisola;

la "Qatar charity foundation", tramite diversi progetti, mira a introdurre la cultura islamica e a rafforzarne la presenza nella comunità occidentale e nel mondo in generale; in passato tali finanziamenti non sono stati esenti da critiche: considerata l'interpretazione ortodossa dell'islam in Qatar, a più riprese si è palesato il timore che tale interpretazione della dottrina possa essere trasmessa ai fedeli che vivono e professano la loro fede in Europa e in Italia, e che frequentano i centri religiosi e le moschee finanziate dalla fondazione;

valutato il rischio di opacità nel tracciamento dei finanziamenti ad associazioni religiose private, e la mancata chiarezza sul numero di luoghi di preghiera presenti sul territorio nazionale;

considerati i numerosi casi, in Italia e in Europa, che hanno evidenziato la presenza di individui

radicalizzati all'interno di moschee abusive e legati ad associazioni islamiche,  
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di rendere maggiormente trasparente e regolamentare il fenomeno dei finanziamenti alle associazioni religiose e centri culturali islamici.

(4-00106)

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.